PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 89

PAOLA MESCHINI

Estimi e catasti del territorio reggiano

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2006

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Capo del Dipartimento per i beni archivistici e librari: Salvatore Italia
Direttore generale per gli archivi: Maurizio Fallace

© 2006 Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione per i beni archivistici e librari
Direzione generale degli archivi
ISBN 88-7125-283-7

Per informazioni:
Archivio di Stato
Corso Cairoli, 6
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 451328 - Fax 0522 454610
e-mail: asre@archivi.beniculturali.it

Stampato da La Nuova Tipolito - Felina (RE)

Sommario

Presentazione .....pag. 11

Tavola delle abbreviazioni .....pag. 13

Parte Prima: Estimi e catasti del territorio reggiano

Capitolo I

a) L'Estimo generale del Piano e Colle del ducato di Modena del 1717. Principi di politica finanziaria .....pag. 17

b) Il ducato nel '700 e le riforme di Francesco III ed Ercole III. (1750-1780) .....pag. 29

c) Un "Promemoria" da Reggio per la formazione di un nuovo Estimo del ducato. (1779-1781) .....pag. 35

Capitolo II

a) Dalla "correzione per compulso" alla rinnovazione dell'estimo del Piano e Colle: la relazione di Lodovico Ricci. (1786-1788) .....pag. 45

b) Criteri e procedimento per la determinazione del valore censibile degli immobili; il valore d'estimo e il soldario. (1788-1792) .....pag. 49

c) I registri dell'estimo rinnovato. (1787-1791) .....pag. 57

d) La pubblicazione e l'attivazione dell'estimo rinnovato. (1792) .....pag. 63

Capitolo III

a) Le riforme dell'amministrazione finanziaria durante il periodo napoleonico nel dipartimento del Crostolo. (1798-1814) .....pag. 66

b) Il catastro generale del Regno e il catasto parmense geometrico particellare: i criteri, la formazione, i registri. (1807-1830) .....pag. 73

Capitolo IV
a) La generale rettifica nell'allibramento delle case. (1841-1849) .....pag. 89
b) Le nuove accessioni territoriali dal ducato di Parma e dal Lombardo-Veneto. (1848-1850). Rolo e il catasto mantovano: i criteri, la formazione, i registri. .....pag. 93
c) 1853: la generale denunzia dei fondi rustici e urbani. .....pag. 96

Capitolo V
Il Regno d'Italia: la perequazione dell'imposta fondiaria. (1861-1870) .....pag. 105

Parte Seconda: Gli uffici finanziari e la conservazione degli estimi e catasti
Capitolo I
Dal 1717 al 1786: il Magistrato degli alloggi e il Consiglio di economia .....pag. 111

Capitolo II
a) Dalla correzione alla rinnovazione dell'estimo. (1786-1792).....pag. 113
b) La doppia conservazione dell'estimo rinnovato. Le Campionerie censuarie. (1792-1796).....pag. 118
c) I funzionari dell'amministrazione finanziaria estense. (1792-1796).....pag. 127

Capitolo III
a) Le riforme del periodo napoleonico nel dipartimento del Panaro: l'Ufficio del censo. (1801-1814) .....pag. 129
b) Le riforme della Repubblica cisalpina: l'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo, poi Ufficio dipartimentale del censo. (1797-1801).....pag. 137
c) Le riforme della Repubblica italiana: l'organizzazione delle autorità amministrative. L'esazione e la riscossione delle imposte. (1802-1805) .....pag. 148
d) Le riforme della Repubblica italiana: la divisione dell'estimo a Villa per Villa, i nuovi registri censuari e i Catastrini. (1802-1805).....pag. 155
e) Tra Repubblica e Regno d'Italia: la soppressione e il ripristino dell'Ufficio dipartimentale del censo; l'Archivio censuario; i cancellieri del censo. (1805-1809) .....pag. 163
f) Le volture d'estimo: il pareggio dell'arretrato e nuove procedure. (1807-1814).....pag. 179

g) Nuovi assetti territoriali e loro conseguenze. (1798-1815) .....pag. 190
h) Impiegati e funzionari dell'amministrazione finanziaria dipartimentale. (1797-1814) .....pag. 196

Capitolo IV

a) La Restaurazione: il ministero di Pubblica economia e la relazione del capo ufficio del Censo Giuseppe Amici. (1814) .....pag. 207
b) Revisione e pareggio dei registri censuari e nuovi uffici finanziari. (1814-1824) .....pag. 211
c) 1838: l'Ufficio centrale del censo e il rinnovo dei suoi registri d'estimo .... pag. 218
d) Dal ministero di Pubblica economia al ministero dell'Interno. Le nuove accessioni territoriali dal ducato di Parma e dal Lombardo-Veneto, e i problemi catastali connessi. Nuova generale denunzia dei fondi rustici e urbani. (1848-1853) .....pag. 223

Capitolo V

a) Il Regno d'Italia e la ristrutturazione degli uffici finanziari: un percorso tortuoso. (1862-1871) .....pag. 228
b) Le controversie sulla conservazione dei catasti ex parmense e della Montagna. (1865-1880) .....pag. 231

Tavole .....pag. 237

Parte Terza: Legislazione, istruzioni e rapporti ufficiali

Indice Analitico .....pag. 249

Indice Cronologico

1711.....pag. 252
1717.....pag. 254
1724.....pag. 255
1750.....pag. 255
1762.....pag. 256
1768.....pag. 256
1770.....pag. 257
1771.....pag. 257
1773.....pag. 258

1786.....pag. 258
1787.....pag. 259
1788.....pag. 260
1789.....pag. 270
1790.....pag. 277
1791.....pag. 279
1792.....pag. 280
1795.....pag. 282

Fonti e Bibliografia

Fonti .....pag. 285
Bibliografia .....pag. 289

Appendice

«Promemoria / Come siano combinabili le leggi del censimento mantovano con l'estimo del Modonese.» Reggio Emilia, 1779 feb. 4 .....pag. 295
Notificazione del Supremo consiglio di economia. Modena, 1792.....pag. 303
Lettera del capo dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo all'Amministrazione dipartimentale. Reggio, 21 brumale a. IX (1801 nov. 12) n. 239.....pag. 319
Lettera del capo dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo al commissario di Governo. Reggio, 13 fiorile a. IX (1801 mag. 3) n. 633 .....pag. 321
Lettera del capo ufficio del Censo del Panaro al prefetto del dipartimento sullo stato dei lavori di compilazione dei registri censuari da consegnarsi ai cancellieri distrettuali. Modena, 1804 lug. 25 .....pag. 323
Lettera del prefetto del dipartimento del Crostolo al direttore generale dell'Amministrazione del censo sulle funzioni e sull'utilità dell'Archivio censuario. Reggio, 1805 dic. 2 .....pag. 328
Memoria sugli uffici del Censimento al tempo del Governo estense. s. l., s. d. [Modena, 1806-1808] .....pag. 331
Lettera del prefetto del dipartimento del Crostolo al cancelliere censuario di Brescello. Reggio, 1807 giu. 26. .....pag. 337
Lettera del capo ufficio del Censo del Panaro al prefetto del dipartimento sull'equivalenza del soldo d'estimo estense alle lire milanesi. Modena, 1808 ago 31 .....pag. 342
Relazione del ragionato generale capo dell' Ufficio del censo Giuseppe

Amici al ministro di Pubblica economia. Modena, 1814 nov. 18 ..... pag. 345
Lettera del campioniere censuario di Scandiano al ragionato capo dell'Ufficio centrale del censo sui problemi derivanti dall'applicazione della notificazione del ministro dell'Interno 16 feb. 1853. Scandiano, 1853 nov. 16 ..... pag. 350
Lettera del ministro delle Finanze ai campionieri censuari delle province di Modena, Reggio e Massa sul rapporto medio dei prezzi venali dei beni stabili coi relativi estimi censuari. Torino, 1862 apr. 5 ..... pag. 355
Disposizione dell'intendente di Finanza di Reggio Emilia. Reggio Emilia, 1879 dic. 20 ..... pag. 358

INDICE DEI NOMI, LUOGHI E COSE NOTEVOLI ..... pag. 361

Presentazione

Nata dal riordino dei fondi finanziari dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia, l'opera prende in esame, nei loro principi e nel loro funzionamento, gli strumenti che hanno regolato la censuazione della provincia reggiana dall'inizio del sec. XVIII fino all'Unità d'Italia, soffermandosi in particolare sull'impianto dell'Estimo estense del 1786.

Nel corso del tempo sono intervenute importanti modifiche di confine, che hanno prodotto l'aggregazione al ducato di Modena dei territori sulla riva destra dell'Enza, già parmensi, e, di lì a poco, di Rolo (1848-1850). E' così che l'indagine si è spontaneamente estesa anche ai catasti del ducato di Parma e del territorio di Mantova.

Data la vastità, e soprattutto la complessità dell'intera materia, la sua trattazione si articola in più parti.

Nella prima parte si esamina la vicenda della censuazione dei territori del ducato di Modena a partire dalla riforma del 1717, fino alle innovazioni introdotte dall'Unità d'Italia, analizzando tecnicamente e specificamente la natura degli estimi e catasti e la documentazione prodotta, anche attraverso l'elaborazione di semplici schemi matematici. Particolare rilievo assume la correzione e rinnovazione dell'Estimo disposta da Ercole III nel 1786, e pubblicata nel 1792, asse portante della contribuzione diretta nelle province di Reggio e di Modena fino all'entrata in conservazione del Nuovo catasto terreni nel 1904.

Accanto ad essa, come già accennato, sono illustrati nei loro principi e nella loro documentazione, anche i catasti parmense e mantovano.

La seconda parte tratta in dettaglio, anche con l'ausilio di tavole appositamente redatte, della struttura amministrativa che ha materialmente gestito il funzionamento degli estimi e catasti attraverso gli anni, delineando nel contempo la storia della conservazione dei documenti a noi pervenuti. Un posto preminente è occupato dalla storia dell'amministrazione dell'epoca napoleonica, che ha introdotto innovazioni destinate a durare ben oltre i suoi ristretti limiti cronologici.

La parte terza consiste nella raccolta e nell'illustrazione, sistematica e sintetica, delle principali disposizioni normative in materia di estimi e di amministrazione finanziaria dal 1711 al 1795. Essa si è resa necessaria per poter disporre pron-

tamente delle fonti sull'argomento, senza pretendere di sostituirsi alle raccolte originali.

Nella conclusiva «Appendice» sono riportati integralmente alcuni documenti significativi: sono disposizioni normative, ma anche relazioni ufficiali e ufficiose, essenziali per una comprensione non superficiale dell'intero argomento.

L'opera della dottoressa Paola Meschini costituisce quindi un imprescindibile riferimento per ogni futura ricerca in tema di estimi e per ogni ulteriore approfondimento in materia. Lo studio, condotto con rigore scientifico, va inoltre apprezzato per la ineccepibile metodologia adottata, per gli importanti obbiettivi raggiunti, per aver delineato lucidamente i presupposti tipologici di un fondo archivistico che, pur nella sua peculiare configurazione, può essere tuttavia d'ausilio nelle operazioni di recupero, studio e riordino di altre realtà consimili.

Gino Badini
Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento
Comitato di Reggio Emilia

Tavola delle Abbreviazioni

A. P. G.	= Atti di Protocollo generale
AC mod.	= Archivio comunale moderno
AC RE	= Archivio del Comune di Reggio Emilia
Arch. Pref.	= Archivio di Prefettura
Arch. Pref. dip. Panaro	= Archivio di Prefettura del dipartimento del Panaro
art., artt.	= articolo, -i
Amm.ne	= Amministrazione
AS MN	= Archivio di Stati di Mantova
AS MO	= Archivio di Stato di Modena
AS RE	= Archivio di Stato di Reggio Emilia
b., bb.	= busta, -e
c., cc.	= carta, -e
cat.	= categoria
es.	= esempio
II. DD.	= Imposte dirette
i.r.	= imperial regio/a
l.	= legge
lett.	= lettera
Lit.	= lire italiane
Min.	= Ministero
r	= recto
r. d.	= regio decreto
RE	= Reggio Emilia
reg., regg.	= registro, -i
rub.	= rubrica
S. A. I:	= Sua Altezza Imperiale
S. A. S.	= Sua altezza Serenissima
Tit.	= titolo
v.	= vedi

N.B.:

Si precisa che viene usata la forma "Distretto" per indicare la partizione territoriale amministrativa estense, e la forma "distretto" per la partizione territoriale amministrativa napoleonica.

Il termine "Villa", che nel sec. XVIII designava un centro abitato privo di una propria Adunanza di reggenti, viene sempre dato in maiuscolo per non ingenerare equivoci con il vocabolo relativo all'omonimo edificio.

Notificazioni, editti, avvisi, leggi, decreti, regolamenti e quant'altro in materia normativa, sono citati senza ulteriori formalità che la data e l'emittente, poiché essi si trovano tutti nella raccolta legislativa dell'Archivio di Stato di Reggio, qui di seguito elencata nell'apposita sezione, scandita dai vari titoli che ha assunto nel corso degli anni; ogni norma si intende dunque collocata senz'altro nella fonte dell'anno corrispondente.

Le trascrizioni di documenti riportate in "Appendice", si riferiscono tutte ad originali; solo una trascrizione si rifà ad una copia, e solo di questo caso, quindi, si è fatta espressa menzione.

Parte Prima

Estimi e catasti del territorio reggiano

Capitolo I

a) L'estimo generale del Piano e Colle del ducato di Modena del 1717. Principi di politica finanziaria.

Nell'inverno del 1691, in piena guerra della Lega di Augusta (1688-1697), le truppe imperiali presero stanza nel ducato di Modena, in attesa di riprendere le ostilità in una stagione più favorevole. Il problema della loro sussistenza si poneva in tutta la sua gravità al duca Francesco II, tanto da indurlo a ordinare, con gride pubblicate il 14 e il 15 novembre di quello stesso anno, una generale denunzia degli uomini, del bestiame e dei grani di ogni famiglia, in modo da poter stabilire un criterio di tassazione, concentrare i viveri nel più breve tempo possibile, e rifornire le truppe acquartierate. Affinchè tutte queste complesse operazioni potessero svolgersi con sollecitudine e precisione, venne anche ripristinato il Magistrato sopra l'alloggio, con competenza in materia di acquartieramenti e di imposte su tutto il territorio dello stato. Affluendo nuove truppe nel ducato, ed essendovi necessità di disporre anche di congrue somme di denaro liquido, bisognò trovare il sistema di imporre una generale contribuzione ai cittadini, e il criterio impositivo scelto fu quello dei beni posseduti: case, censi e crediti fruttiferi, terreni in ragione del loro biolcatico. Fronteggiata temporaneamente la situazione, non potevano tuttavia i duchi e i magistrati ignorare quanto questo sistema di tassazione fosse profondamente ingiusto, poichè colpiva allo stesso modo beni di valore molto diverso fra loro, e dal momento che situazioni gravi, che imponessero nuove generali contribuzioni, potevano verificarsi in continuazione, bisognava dar vita a un meccanismo che assicurasse in ogni occasione efficienza e equità fiscale, ed è per questo che il duca Rinaldo ordinò di eseguire e compilare un estimo generale del Piano e del Colle, in cui i beni immobili, correttamente caricati ai rispettivi proprietari, fossero misurati e stimati, di modo che l'imposta potesse colpire, più che i beni in sé, la loro rendita, che era ciò che davvero determinava la differenza fra un proprietario e l'altro. Con una grida del 27 lug. 1711,

(pubblicata a Reggio il 2 agosto), il Magistrato sopra gli alloggi notificava ai cittadini queste sovrane intenzioni, e precisava gli obblighi che tutti i possidenti avrebbero avuto nei confronti dei periti agrimensori.

Le operazioni, che iniziarono l'anno stesso, dovevano svolgersi secondo le "Regole da tenersi da gli estimatori et agrimensori nell'opera dell'estimo generale", emanate il 12 ago. 1711 dal Magistrato sopra gli alloggi; esse prevedevano la misurazione preliminare di tutti i beni, e la loro successiva stima sopralluogo, con annotazione di entrambi i risultati su appositi quaderni. Poiché alcuni criteri operativi di questo estimo del 1711 informarono di sé anche la rinnovazione del 1788, trapassandovi tali e quali, è opportuno illustrarli brevemente. La prima regola di queste istruzioni prevedeva che ogni squadra di periti si recasse nelle Ville[1] ad essa assegnate, e qui i professionisti dovevano misurare e stimare "... tutte le possessioni e luoghi che ritroveranno in ciascuna Villa, ...", rilevandone confini, misure e qualità; si badi alla scelta dei termini: la possessione o il luogo presupponevano un fondo con abitazione, che poteva a sua volta comporsi di più appezzamenti di terreno, tanto che, al riguardo, le istruzioni precisavano che misura e stima andavano condotte "... a pezza per pezza separata, quando le possessioni e luoghi consistessero in più pezze di terra solite servire et essere comprese in dette possessioni, e luoghi, quando anche qualche terra fosse posta in altra Villa, ...". In altre parole, ciò implicava che gli appezzamenti andavano caricati nell'estimo della Villa in cui era situato il corpo casamentivo cui si intendevano aggregrati, a prescindere dalla loro reale collocazione, anche in altra località. Altro aspetto notevole di queste "Regole" (che sarà stigmatizzato, quasi un secolo dopo, dal capo ufficio del Censo del Panaro Giuseppe Amici), era che i periti dovevano procedere, nelle loro operazioni, "... colla stessa regola, e diligenza come se si fosse in puro caso di compra e vendita."; non si può fare a meno di confrontare questo criterio con quello, esattamente contrario, in base al quale operarono, neanche venti anni più tardi, gli stimatori del censo milanese, i quali dovevano detrarre dalle rendite dei terreni spese e perdite eventuali, e tenere conto solo in via indicativa del valore di compravendita, preferendo il legislatore impiantare un catasto basato su stime tenui, ma che mettessero gli agricoltori in grado di pagare ogni anno un'imposta moderata e costante, piuttosto che praticare stime più rigorose, ma che avrebbero prodotto imposte

[1] Con il termine *Villa* si designava un centro abitato privo di una propria Adunanza di reggenti, e soggetto quindi a una determinata comunità; può assimilarsi alla moderna frazione; Reggio, capitale dell'omonimo ducato, aveva ben trentasette Ville soggette alla sua comunità: il numero era così elevato che costituivano un Distretto.

pesanti da pagare, e quindi spesso inesigibili nei fatti. Erano soggetti a stima i fabbricati rurali quali le case da camerante, le osterie, i forni, i folli, i mulini, e le abitazioni non padronali, nonché tutti gli orti e giardini; erano esenti solo le case di campagna dei proprietari dei fondi. Da queste operazioni vennero naturalmente esclusi i beni ecclesiastici, dei quali si faceva solo annotazione sui registri delle corrispondenti Ville al momento della misura, e in caso di comunione fra ecclesiastici e laici, si procedeva alla misurazione e alla stima della sola parte laica.

Nel 1716 ebbero termine le operazioni di campagna, e il 28 giu. 1717 furono emanate le disposizioni per la conservazione di questo estimo. Ogni Comunità doveva compilare un registro, desunto dai Libri delle perizie e delle stime, in cui dovevano figurare tutte le partite dei possessori del momento con i dati necessari: questo sarebbe stato l'estimo generale del comune, destinato a rimanere inalterabile e consegnato al cancelliere della Comunità; da esso si sarebbe tratta la copia chiamata Bastardello o Collettore, in cui, invece, avrebbero trovato riscontro le variazioni delle partite causate da passaggi di proprietà, in modo da avere sempre un quadro aggiornato dei possidenti, in caso di successive ripartizioni di imposte o spese. Si badi che in questi registri il valore dei beni era espresso in moneta corrente e in valore d'estimo, e questo si otteneva ragguagliando £ modenesi 24.000 correnti a una lira d'estimo, £ modenesi 1.200 correnti a un soldo d'estimo e così via, secondo una tabella riportata dal regolamento stesso; l'imposta si applicava poi in ragione del valore d'estimo dei fondi (es.: £ modenesi 4 ogni soldo d'estimo), e questo sistema di computo restò in vigore anche successivamente. Le variazioni di proprietà anche privilegiate soggette a estimo, dovevano essere obbligatoriamente denunciate entro otto giorni dal loro prodursi. Vi erano due gruppi di cittadini che rimanevano al di fuori di questa censuazione: gli ecclesiastici, come abbiamo già visto, per loro antico e intrinseco privilegio, e gli abitanti della Montagna alta sia di Modena che di Reggio, per l'oggettiva difficoltà di conseguire stime esatte dei loro beni in un tempo ragionevole, che non recasse pregiudizio all'impianto del nuovo estimo nel resto del ducato; in conseguenza di ciò, i beni della Montagna continuarono a essere tassati secondo il Comparto generale consuetudinario, e ancora per un secolo questo stato di cose non sarebbe cambiato, e tutte le disposizioni che alla fine del '700 introdussero innovazioni nella censuazione dei beni immobili, riguardarono sempre e comunque la pianura e la collina di Modena e Reggio.[2]

[2] AS RE, *AC RE, Estimo*, *Regole per il nuovo estimo generale 1717*, 1 vol.

Nonostante la rigidezza delle disposizioni, solo quattro anni più tardi, il 17 feb. 1721, il Magistrato sopra l'alloggio, con una notificazione, ordinava nuovamente a tutti i possessori di mettersi in regola con le volture, e di procedere alla denunzia dei beni non ancora allibrati in estimo[3].

Da un "Inventario generale" redatto il 1 giu. 1773 presumibilmente da G. P. Cagnoli, presidente dell'Ufficio dell'estimo di Reggio [4], veniamo a conoscenza dei vari tipi di registri che furono necessari, nel corso degli anni, alla conservazione di questo estimo pubblicato nel 1717. La circostanza in cui fu redatto l'"Inventario generale" fu data da un sovrano chirografo del 25 ott. 1772, che dispose l'invio agli uffici del Censimento di Modena degli estimi di Reggio città, Distretto e comunità aggregate, in modo da concentrare presso il Magistrato degli alloggi tutti gli estimi dell'intero ducato[5]; un avviso del 7 lug. 1773 del medesimo Magistrato notificava l'avvenuta concentrazione, e l'"Inventario" è il documento che aveva accompagnato la consegna dei registri reggiani a G. D. Barberi e Vincenzo Amici, rispettivamente cancelliere e computista del Magistrato, per l'inoltro a Modena[6].

Quella che segue è la nota di una parte[7] dei registri censuari che si trovavano nell'Ufficio dell'estimo di Reggio, corredata da una sommaria descrizione:

- 1 registro segnato A, contenente l'elenco dei fabbricati di Reggio, redatto dai periti all'impianto, con l'indicazione del valore a compravendita e della rendita (Libro delle case);
- 5 volumi segnati B-F, contenenti le descrizioni dei terreni del Distretto di Reggio (36 Ville), effettuate dai periti;
- 6 vacchette (segnate con i numeri da 1 a 6), tratte dai cinque volumi precedenti, in cui, per ogni Villa, è dato l'elenco dei possessori presenti, con la sola indicazione di biolcatico e valore totali dei beni posseduti;
- un transunto detto "Campione di Reggio", dedotto dalle sei vacchette e dal Libro delle case, in cui ogni possessore è registrato con tutti gli immobili

[3] cfr. G. Fornaciari, *I catasti descrittivi e geometrici nell'evoluzione censuaria del secolo XVIII*.; in: *"Annuario del R. Istituto Tecnico "Antonio Zanon" di Udine",* anni XII-XIII-XIV, Serie III, pp.19-39.

[4] Questo elenco apre l'inventario n. 68 *Estimo e Catasto* nell'Archivio di Stato di Modena.

[5] Si era trattato, in pratica, di trasferire presso l'ufficio centrale di Modena i registri d'estimo di tutte le località che avevano costituito la circoscrizione d'imposta dell'Ufficio dell'estimo di Reggio, e cioè: la città con il suo Distretto, e altre diciannove comunità o giurisdizioni, dette perciò aggregate.

[6] Su questo argomento vedi anche più avanti.

[7] Ci si riferisce ai soli registri di Reggio città e Distretto.

posseduti nella città e Distretto, in modo da poterne trarre la partita totale; a fronte sono riportate le variazioni intervenute nel periodo dell'impianto, e gli oneri che facessero diminuire il valore del fondo;

- "Campione generale che colla scorta di quanto sopra ha sempre servito, e serve tuttavia di fondamento alla collettazione dell'imposta con la più estesa individuazione de' beni, ubicazione e confini, loro valore e rispettivo soldario."; si tratta, quindi, di un registro di descrizione e valutazione degli immobili;
- 3 Bastardelli vecchi (Partitari), segnati A-C, D-M, N-Z, che riportano compendiosamente, per ogni possidente, la totalità del suo valore d'estimo, e che sono a lungo serviti per l'esecuzione delle volture;
- 8 Bastardelli più recenti relativi alla comunità di Reggio, dalla A alla Z; in fondo all'ultimo volume sono allibrati i possidenti di San Bartolomeo in Sassoforte, che costituiscono classe separata;
- 1 Bastardello con le partite degli Ebrei per le case del Ghetto di Reggio, collegato al primitivo Libro del Ghetto, e al Campione generale di Reggio, in fondo al quale il Ghetto è descritto;
- 1 Bastardello a parte per il feudo di Novellara, in cui sono allibrati tutti i possidenti delle sole Ville "dette di sotto", e cioè San Tommaso, Santa Maria e San Giovanni, un tempo infeudate ai Gonzaga, e ora tornate a far parte del Distretto di Reggio[8];
- 1 "Ciabbaldello" segnato E, che serve da fondamento al Bastardello suddetto, e in cui i periti hanno descritto, per ogni singola Villa, gli appezzamenti specificati con denominazione, ubicazione, confini, biolcatico e valore d'estimo; esso veniva usato per verificare le volture da eseguire, e somiglia al Campione generale di Reggio;
- 2 Repertori dei Bastardelli: uno formato nel 1730 per i tre più vecchi, l'altro compilato nel 1764 per gli altri dieci nuovi;
- 2 filze di Denunzie e recapiti di volture e di oneri perpetui 1717-1720, che sono occorse di giustificazione ai trasporti eseguiti, i quali per altro, per questo periodo, furono annotati solo sul Campione di Reggio prima, e sui tre Bastardelli vecchi dopo;
- 2 libri di "Denuncie di Reggio" 1721-1728 e 1729-1732, corrispondenti

[8] Nel 1471 Francesco Gonzaga di Novellara ricevè da Borso d'Este l'investitura di queste tre Ville reggiane, (F. Pietramaggiori, *Novellara terra antica …,* Novellara, Tip. Ruozi, 1973, p. 22). Dopo che, per estinzione della dinastia, della contea di Novellara fu investito Rinaldo d'Este nel 1737, le Ville "dette di sotto" tornarono al Distretto di Reggio.

grosso modo ai Giornali delle volture, in cui si annotavano brevemente i contratti importanti traslazione di dominio; a loro fondamento vi sono tre filze di recapiti segnate ugualmente come "Denuncie di Reggio";
- 6 volumi di Giornali delle volture, che iniziano col 1730 e terminano con la registrazione di un trasporto del 14 giu. 1773;
- 12 filze di denunzie, che servono di giustificazione alle volture registrate sui sei Giornali suddetti; esse sono segnate con la dicitura "Passaggi di Reggio", e l'anno iniziale e finale.

Come già accaduto, con l'andar del tempo si rese necessario aprire Giornali delle volture nuovi, essendo quelli in uso probabilmente esauriti. Gli uffici del Magistrato degli alloggi vi provvidero, per il ducato di Modena, iniziando una nuova serie di Giornali Generali nel 1760, i quali vennero contraddistinti ognuno da una lettera dell'alfabeto, cominciando dalla A e arrivando alla R e all'anno 1788, quando le operazioni del compulso prima, e della rinnovazione poi, richiesero altre procedure. Analogamente, quando anche gli estimi di Reggio furono concentrati a Modena, fu iniziata una nuova serie di Giornali generali, sempre individuati ognuno da una lettera: dalla A alla F, dal 1773 al 1787 [9]. Questi Giornali si definivano generali perché abbracciavano tutto il territorio aggregato a Modena e quello aggregato a Reggio, sicché, nel caso di Modena, il periodo 1781-1788 si è dovuto articolare in quattro registri (O-R) per comprendere tutte le località, mentre per Reggio ogni volume ha potuto racchiudere più anni, (ad es., quello segnato F va dal 11 ago. 1783 al 28 set. 1787); si badi che sui registri di Modena compaiono anche le volture del principato di Correggio, di Rubiera e di San Donnino di Liguria, e su quelli di Reggio anche i trasporti della contea di Novellara.

E' necessario intendersi subito sul significato e sul valore che le imposte, dirette o indirette, avevano in questo momento, e quindi sul posto che occupavano nella politica economica del ducato estense.

In generale, si ricorreva all'imposizione sui sudditi per fare fronte a una spesa ben determinata: la contribuzione era quindi una forma di finanziamento pubblico di una spesa che aveva carattere e interesse altrettanto pubblici; anche l'ammontare delle entrate che servivano a sostenere la struttura dello Stato (sostanzialmente la pubblica amministrazione civile e militare), si de-

[9] Tutti questi registri sono in: AS MO, *Estimo e Catasto*, *Giornali generali di Modena A-R,* regg. 311-326; *Ibid.*, *Giornali Generali di Reggio A-F,* regg. 567-572.

terminava preventivamente, e andava a costituire il gettito fiscale che l'erario doveva annualmente realizzare. Ma tale spesa poteva anche essere in relazione a un atto o a un fatto ben precisi: venuti meno quelli, veniva meno la necessità del finanziamento, e l'imposta cadeva o era sospesa, in attesa di richiamarla in vigore quando si ripresentasse la necessità. Regolandosi in questo modo, era logico che lo Stato fosse interessato più a riscuotere una determinata somma, che coprisse per intero il suo fabbisogno del momento, piuttosto che a determinare genericamente una aliquota d'imposta fissa sui redditi, che però gli avrebbe fornito ogni anno un ammontare dell'entrata fiscale variabile. E' concetto solo successivo, solo moderno, quello dello Stato fornitore di servizi di primaria necessità a tutti i cittadini, e quindi necessitato a disporre di un'entrata periodica, che, anno per anno, lo metta in condizione di assolvere le sue funzioni. In questo momento le cose andavano diversamente: lo Stato fronteggiava le necessità che poteva prevedere, o che gli si presentavano, e le imposte occorrevano a coprire quelle necessità, per cui aveva importanza l'ammontare del gettito fiscale, che doveva assolutamente essere congruo al fine, pena un indebitamento progressivo, che poteva condurre alla bancarotta; quell'ammontare totale veniva fissato di volta in volta, e poteva quindi variare, cosicché la tassazione poteva risultare, a seconda dei casi, più o meno pesante.

In relazione a questo sistema impositivo, le contribuzioni di cui si tratta erano ripartite per contingente o, per usare un termine coevo, per "riparto", e cioè la somma totale del gettito fiscale che l'erario intendeva raccogliere era fissata in precedenza, e questa somma veniva poi ripartita fra le varie classi economiche (se si colpivano determinate categorie di artigiani o professionisti), o fra i comuni, e quindi fra i loro singoli componenti. Particolare importanza assumeva, perciò, la proporzione con cui ogni singolo contribuente era chiamato a concorrere all'ammontare dell'imposta addossata alla Comunità, poiché, essendo l'ammontare fisso e predeterminato, lo sgravio o l'aggravio del singolo cittadino corrispondeva all'aggravio o allo sgravio dell'altro, esistendo una necessaria obbligazione solidale fra tutto il gruppo, o la categoria, dei contribuenti. Ciò significava che, se il singolo contribuente reclamava per sovrimposta, e il suo reclamo veniva accolto, la somma per cui era stato sgravato l'anno successivo doveva comunque essere caricata a tutta la Comunità, poiché questa doveva comunque corrispondere la cifra fissata; lo stesso caso poteva verificarsi anche a livello di comuni. Per questo era di fondamentale importanza trovare un criterio il più equo e affidabile che si potesse per ripartire le imposte, tanto a livello centrale che periferico, poiché non doveva sba-

gliare il Governo nel suddividere la quota d'imposta fra le Comunità, e non doveva errare il comune nel ripartire la sua quota fra i singoli contribuenti. Era quindi assolutamente necessario avere una conoscenza precisa della base imponibile da colpire e su cui regolarsi, altrimenti gli errori e gli abusi non avrebbero avuto mai fine. Solo un estimo affidabile avrebbe potuto sormontare questa difficoltà. Attraverso di esso si sarebbe conosciuto il valore corrente delle proprietà immobiliari di tutto lo Stato, e su questo il Governo avrebbe potuto effettuare il riparto dell'imposta in maniera proporzionata, perché avrebbe potuto determinare in maniera certa la base imponibile dei redditi, riducendo il valore corrente in valore d'estimo, e contemporaneamente, fissata la cifra di entrata fiscale da ricavare, avrebbe potuto effettuare il riparto delle quote d'imposta in modo rigorosamente proporzionato fra le singole Comunità, conoscendo il valore corrente totale degli immobili di ciascuna di esse, e liberandosi da abusi ed errori, che davano poi adito a successive correzioni l'anno seguente, rendendo sempre incerta l'esazione. Con lo stesso procedimento, la Comunità avrebbe potuto effettuare il riparto delle imposte fra i contribuenti in modo certo e proporzionato, essendo ogni singolo possessore allibrato per l'esatto valore corrente, e quindi d'estimo, a lui risultante in quel momento.

Il punto d'arrivo di tutto questo era che, conoscendosi la base imponibile, e fissandosi la quantità di entrata fiscale, si poteva agevolmente calcolare la quota d'imposta, o aliquota, che doveva colpire i redditi in una determinata proporzione certa, sicchè il singolo contribuente poteva bensì avere da eccepire al momento della determinazione del suo reddito fondiario (e cioè durante l'impianto dell'estimo), ma, una volta espletata questa fase, non aveva più luogo a reclami sulle imposte da pagare, poiché tutti erano colpiti nella stessa proporzione in base all'aliquota. E' evidente che, con questo sistema, il fattore variabile era costituito proprio dall'aliquota d'imposta, che doveva subire modifiche ogni qual volta mutasse il contingente d'imposta fissato dallo Stato. E ancora, sempre da questo sistema scaturivano una conseguenza e una considerazione; la conseguenza è costituita dalla cura gelosa con cui il Governo, (o meglio, l'organo da esso preposto), vigilava sull'integrità del reddito imponibile particolare e generale[10], poiché ogni mutamento comportava una ridefinizione nel riparto dell'imposta, che coinvolgeva tutto il complesso delle

[10] Nel caso del ducato estense, il reddito imponibile era costituito dai soldari delle singole comunità, la cui somma formava quello generale di tutto lo stato.

Comunità, e il gettito fiscale risultante; per questo tutte le operazioni connesse alla conservazione dell'estimo andavano compiute con rigore e puntualità, sia da parte dei singoli contribuenti che dei funzionari preposti, e le variazioni reali dell'estimo andavano accuratamente vagliate ed autorizzate dall'organo centrale, in diretto contatto con l'autorità politica, poiché diveniva un fatto di rilievo politico. La considerazione consiste nel concludere che, in questi termini, l'estimo va visto come uno strumento di politica finanziaria, redatto a fini puramente fiscali, e non si propone come inventario della proprietà immobiliare di uno stato, per cui anche l'adozione della forma descrittiva, in luogo di quella geometrico particellare, non deve destare più che tanta meraviglia: seppure più imprecisa, essa era più economica e più rapida nel suo impianto, e, in fondo, assicurava pur sempre una base, per la ripartizione delle imposte e tasse, molto più equa dei vecchi comparti consuetudinari.

E' in questa luce che va vista l'importanza dell' estimo: esso rappresenta, al tempo stesso, uno strumento passabilmente affidabile e funzionale di riscossione delle imposte, che consente all'erario di assicurarsi ogni anno il suo fabbisogno fiscale, e ai governanti fornisce uno strumento di politica economica razionale e flessibile, in relazione alle linee guida che si intendono seguire. Anche per il contribuente rappresenta un vantaggio, poiché, in luogo di criteri a volte fantasiosi, spesso astrusi e remotissimi, sempre incontrollabili per mancanza o incomprensibilità di documentazione, prevede l'impianto di registri che saranno conservati in luoghi determinati, sempre a disposizione per controlli e reclami, e anche i criteri dell'impianto stesso sono ben specificati da appositi provvedimenti, e i suoi risultati possono essere impugnati dal singolo interessato, per tutto il tempo della pubblicazione.

Inoltre, sempre tenuto conto delle considerazioni precedenti, si comprende perché, nella formazione degli estimi e catasti in generale, si desse molta più importanza ai terreni anziché ai fabbricati: solo i primi garantivano un carattere di stabilità, sufficiente a poter effettuare dei calcoli precisi sul reddito dei singoli, e quindi dello Stato: a meno di corrosioni, frane o inondazioni, un fondo, se esiste, esiste una volta per sempre, anche se può essere diviso, o utilizzato in vari modi; un edificio, al contrario, può esserci o non esserci con molta maggiore facilità, a seconda che venga costruito o abbattuto, e questo, dal punto di vista teorico, per un numero di volte infinito, producendo costante incertezza di reddito, e cioè proprio quello che l'estimo o il catasto vogliono evitare nella loro funzione di strumento fiscale; perciò in alcuni catasti, come quello francese e poi parmense, i fabbricati vennero allibrati a parte, e colpiti da un'imposta propria.

I principi di politica economica che condussero il governo estense a determinare l'impianto di un nuovo estimo, si trovano tutti chiaramente, seppur compendiosamente, enunciati nel preambolo alle ricordate "Regole per il nuovo estimo generale", del 28 giu. 1717.

Il Magistrato degli alloggi iniziava rifacendo la storia dal principio, e cioè da quando le spese incontrate durante le contigue guerre delle Lega d'Augusta e di Successione spagnola avevano ridotto al collasso le finanze dello stato:

"... Per supplire alle gravissime spese occorse ne' stati di S. A. S. dall'anno 1691. fino al principio del 1713. nel soffrire gli alloggi, contribuzioni e guerre guerreggiate con più assedii delle piazze principali di detti stati, e calamità che portano seco simili accidenti continuati per tanta serie d'anni, non avendo bastate le particolari continuate contribuzioni pagate da' sudditi di Sua Altezza Serenissima sopra le biolche et altro, è convenuto alle città et altre comunità di detti stati ..."

ricorrere all'indebitamento massiccio, sia nazionale che estero; gli alloggiamenti delle truppe avevano poi assestato il colpo definitivo. Essendo fin troppo chiaro che, per non andare incontro alla bancarotta, i sudditi sarebbero stati soggetti per molti anni ancora al pagamento di tributi e addizionali, il Magistrato degli alloggi s'era posto almeno il problema di ripartire i carichi nella maniera più equa possibile: "... pensò detto Magistrato qual più giusta regola poteva praticarsi nel distribuire per l'avvenire sopra le sostanze de' sudditi, a' quali spetta il portare li detti gravissimi pesi, quell'annua quota che fosse più retta assai del passato stimata più sopportabile entro i limiti della necessità, ...". Sotto l'urgenza di fronteggiare gli acquartieramenti militari, si era ricorsi ad apposite contribuzioni secondo la regola di una quota per biolca posseduta, ma poiché, in questo modo, si pretendeva lo stesso tributo da terreni che pur rendevano in proporzioni diversissime, così, venuta meno l'impellenza, e dovendo programmare le imposte per un lungo periodo, si era riconosciuta la necessità di cercare un altro sistema.

Si sarebbe potuto ricorrere al Comparto generale consuetudinario, che, come dice il suo nome, era il criterio solito impiegato per ripartire i carichi fiscali fra le singole Comunità del ducato, ma proprio la sua applicazione pratica aveva dimostrato quanto fossero inattendibili i dati su cui si basava, né poteva essere altrimenti, poiché la sua documentazione era spesso perduta, e comunque non era mai stata aggiornata:

"... ma la pratica del maneggio de gli affari del Magistrato dall'anno 1691. in quà, ed in conseguenza la cognizione avuta della quantità delle biolche, che si trovano

presso a poco in ciascuna comunità della Pianura, e Collina fecero venire in chiara cognizione, che il detto Comparto generale consuetudinario (che deve supporsi fondato in estimi, e regole antichissime, delle quali non appare memoria che lo mostri veridico), è ineguale, ed ingiusto, né veridico e giusto poteva conservarsi, quando non si custodivano, mantenevano e rinovavano gli estimi, de' quali sono perdute anche le memorie. ...".

Continuare a servirsi del Comparto generale, quindi, avrebbe significato solo protrarre gli errori e le ingiustizie; inoltre, le Comunità che non avessero avuto un estimo, sarebbero state costrette ad impiantarne uno proprio, per ripartire il tributo fra i singoli cittadini, ma questo avrebbe comportato due vizi di fondo; in primo luogo, non avrebbe comunque rimosso l'eventuale ingiustizia della quota assegnata all'intera Comunità; in secondo luogo, se ogni Comunità avesse realizzato un proprio estimo fondato su propri criteri, ne sarebbero derivati dei risultati inconfrontabili tra di loro, e ancora una volta non si sarebbe potuta ottenere giustizia nel ripartire fra le Comunità, in maniera proporzionata, le quote dell'imposizione fiscale.

"Subito pertanto che furono cessati gli alloggi nel principio dell'anno 1713., essendo tenuto il Magistrato per debito dell'impiego appoggiatole da S. A. S. a fare la giustizia, ..." optò per una terza soluzione, e cioè l'impianto di un estimo generale, unico sistema per cancellare le ingiustizie, gli errori e gli abusi nel pagamento del tributo che i sudditi e le Comunità dovevano allo Stato. Mediante la stima dei terreni e dei fabbricati, ad ogni proprietà veniva assegnato finalmente un valore proporzionato alle altre, il che equivaleva a renderle davvero tutte uguali, poiché le eventuali differenze sarebbero già state calcolate nella stima: il valore corrente delle proprietà che risultava, aveva già bilanciato le ineguaglianze del loro valore reale. Questa opera

"... essendo per grazia di Dio terminata, col rendere eguali le biolche mediante la loro estima, e ridurre le case delle città e castellanze ad un giusto valore mediante la loro rendita, mostrerà la fallacia, e l'inegualità, ed in conseguenza l'ingiustizia del comparto consuetudinario, e che l'estimo generale è l'unico mezzo per fare che la giustizia distributiva, in ogni occorrenza di distribuzioni di pubblici pesi, abbia il suo vero luogo, quando gli estimi particolari delle Comunità della Pianura e Collina di tutti li stati di S. A. S. con uniformi estime, colle quali sono presentemente disposti, e colli quali in ogni occorrenza suddetta deve formarsi il generale, venghino custoditi colle regole infrascritte, da S. A. S. per il bene universale e particolare espressamente comandate.".

Rimanevano fuori dall'estimo generale, per ragioni tecniche, la Montagna alta di Modena e Reggio e la Garfagnana, facendo contribuire la prima in ragione del vecchio Comparto generale consuetudinario, e la seconda per una quota uguale a quella spettante ai territori di Carpi, Finale e Correggio. A giustificazione di ciò, si faceva rilevare che la Montagna aveva determinato la capacità contributiva propria e dei propri abitanti secondo estimi generali, non del tutto infondati abbenché antichissimi. Quanto alla Garfagnana, essa veniva contingentata come Carpi e Correggio, perché tutti questi territori avevano un tratto comune: l'essere stati aggiunti in tempi successivi al ducato estense, e quindi anche al Comparto generale, senza che fosse stata mai praticata alcuna misura e stima, e quindi, presumibilmente, se venivano equiparati nella tassazione, non si andava molto lontani dal vero.

Già si sono illustrate le regole, che le singole Comunità dovevano rigorosamente osservare per la conservazione dell'estimo. Guardiamo più da vicino il nuovo meccanismo che doveva regolare il riparto dell'imposta.

Ottenuti, attraverso le stime, tutti i valori correnti degli estimi particolari, sommandoli il Magistrato ricavava il valore corrente generale, dal quale determinava il valore d'estimo generale: fissata l'equivalenza fra tante lire correnti e una lira d'estimo, un soldo d'estimo, un denaro ... e così via [11], in base a questo ragguaglio convertiva il valore corrente generale in valore d'estimo generale, dal quale, sempre con lo stesso criterio, otteneva i valori d'estimo particolari, (la cui somma doveva coincidere con il valore d'estimo generale), di modo che, stabilita un'aliquota d'imposta in relazione a quanto si voleva raccogliere, essa poteva cadere uniformemente su tutte le singole Comunità fornite d'estimo (ad es.: £ modenesi 3 per ogni soldo d'estimo).

La fissazione dell'aliquota era resa possibile proprio dalla conoscenza preventiva del reddito imponibile dei contribuenti (valore d'estimo generale), per cui il Governo poteva conoscere già a priori quale gettito fiscale gli sarebbe derivato da una certa imposta, messa in esazione a una determinata aliquota.

Al momento di effettuare l'imposizione, le singole Comunità dovevano inviare il totale del loro soldario (valore d'estimo aggiornato, ricavato dai Bastardelli), al Magistrato: questo verificava se corrispondesse o meno a quello del 1717 (conservato presso di lui), o se avesse subito variazioni per fondi recentemente censiti o corrosi, e se così era avvenuto, modificandosi per conseguenza il soldario generale, si sarebbe provveduto a ripartire equamente le imposte

[11] Equivalenza già esposta più sopra: £ modenesi 24.000 correnti = 1 lira d'estimo.

su tutti i soggetti, tenendo conto delle modifiche in confronto al soldario del 1717, variando quindi eventualmente in modo proporzionale la quota d'imposta, addossata alla Comunità in cui si fosse prodotta la variazione di soldario, e modificando l'aliquota impositiva, sempre in relazione al contingente di contribuzione determinato. E poiché, per pagare i debiti contratti, lo Stato avrebbe dovuto riscuotere imposte per più anni di seguito, l'autorità incaricata del riparto avrebbe richiesto annualmente a ogni Comunità il conto del suo valore d'estimo, ossia lo stato del suo soldario:

"... E perché, come si è detto di sopra, si è in necessità, per pagare li sopra espressi debiti, di continuare per alcuni anni avvenire le contribuzioni assai più rette delle passate sopra il nuovo estimo generale, chi avrà l'incombenza per la distribuzione di quella quantità che occorrerà nella fine d'ogni anno, sino che al suddetto effetto continuaranno le contribuzioni, potrà e dovrà chiedere alle Comunità il suddetto abaco [del soldario] per accertarsi di fare d'anno in anno un giusto comparto a ciascuna Comunità, secondo lo stato di cresciuta o callata dell'estimo di ciascuna di loro.".

b) Il ducato nel '700 e le riforme di Francesco III ed Ercole III (1750-1780).

Indubbiamente gli anni che vanno dalla fine del '600 alla metà del '700 furono molto travagliati per buona parte dell'Europa: le guerre del Re sole prima, e di Successione poi, avevano funestato e rovinato stati anche vasti e importanti, indebolendone l'economia; niente di strano, quindi, che le conseguenze si abbattessero sul ducato di Modena lasciando un duraturo e sgradito segno (come, ad es., i passaggi e gli acquartieramenti di truppe). Bisogna tuttavia rilevare che le condizioni economiche e sociali del ducato non erano comunque floride, anche a prescindere da questi avvenimenti esterni. Le manifatture cittadine, tra cui un tempo primeggiava l'arte della seta, andavano decadendo, travolte dalla concorrenza straniera, e producendo in tal modo un numero crescente di disoccupati destinati alla povertà; solo imprese più robuste, come quella dei Trivelli, reggevano ancora il mercato, ma solo finché non si prospettassero investimenti più redditizi. Nelle campagne le cose non andavano molto meglio: innanzi tutto, qui le conseguenze della guerra erano ben più vistose (proprio a causa dei numerosi passaggi di truppe), e una serie di cattivi raccolti e di epizoozie, fra gli anni 1730-50, intristirono ancora di più il paesaggio rurale; inoltre, il considerare da parte dei duchi le campagne come il granaio, la riserva annonaria delle città, faceva sì che i prodotti agricoli

soggiacessero al più rigido protezionismo commerciale, togliendo ogni stimolo e ogni possibilità a progressi colturali. La classe agricola, e soprattutto i piccoli proprietari non protetti da privilegi, era quella più colpita dai gravami fiscali, e preda preferita dei fermieri, altra piaga dei sudditi, paragonabile, per virulenza, alle guerre e alle carestie; all'inizio del '700 era infatti invalso l'uso, da parte dei duchi, di appaltare la riscossione dei dazi e gabelle, dietro il pagamento di un canone prestabilito, ai fermieri, per lo più borghesi e spesso forestieri, che si arricchivano reclamando in maniera feroce i tributi dai cittadini, arrivando talvolta fino all'omicidio, e magari portando poi fuori dello stato i capitali accumulati; essi godettero per lunghi anni del favore del sovrano, e arrivarono anche, dopo breve lasso di tempo, ad ottenere un titolo nobiliare; le fortune di famiglie come i Re, i Borini, i Paradisi, i Cugini venivano di lì [12].

A completare il quadro dello stato dell'agricoltura, che doveva poi essere la spina dorsale dell'economia, si deve ricordare la massiccia presenza della manomorta e dei fedecommessi nella proprietà terriera. Il primo istituto riguardava il patrimonio ecclesiastico, esentandolo dai tributi e inibendolo alla vendita; il secondo quello laico nobiliare, obbligando l'erede a conservare i beni ricevuti per trasmetterli a sua volta a persona già determinata; in entrambi i casi vaste estensioni di terreno erano condannate a rimanere fuori dal mercato, prive di stimoli all'introduzione di migliorie agrarie, e talvolta alla messa a coltura, esenti però in tutto o in parte da imposte e tasse, che colpivano così con mano più lieve proprio chi più sarebbe stato in grado di contribuire. I proprietari solitamente preferivano dare in affitto i fondi, per ricavarne un canone sicuro anche se basso, tenendosi spesso al riparo dai rischi di una conduzione diretta, e quando questa veniva praticata, si ricorreva largamente alla mezzadria; le terre vallive erano solitamente lasciate incolte a pascolo, e si trattava spesso di ragguardevoli estensioni. Fu la manomorta ecclesiastica che conobbe un soprassalto di energie all'inizio del secolo: aumentarono i membri del clero regolare e secolare, si moltiplicarono parrocchie, conventi e luoghi pii, il patrimonio si ingrandì considerevolmente, e si intensificò il verificarsi di un abuso ai danni dell'erario: i membri di una famiglia facevano spesso false vendite di beni a un loro congiunto ecclesiastico, per godere dell'immunità fiscale.

[12] Cfr. L. Bosi - M. Bianchini, *Breve storia sociale ed economica del Reggiano*; in *Reggio Emilia. Una terra, la sua storia.*; Reggio Emilia , tip. Tecnograf, 1982, pp. 163-173.

Quanto alla nobiltà, una parte di essa, neppure tanto trascurabile, esercitava ancora gagliardamente sui propri territori il potere feudale del "mero e misto imperio", contendendo ai duchi stessi il loro ruolo con un'intensità che altrove era già scemata, ma che qui era ancora notevole poiché il sovrano stesso, in fondo, aveva contato e contava sul favore delle grandi famiglie feudali per sostenere il suo trono, salvo poi rimanere preso dal suo stesso laccio [13].

La pace di Aquisgrana colse il ducato in queste condizioni, ma l'aprirsi di un cinquantennio di pace, diede modo a una figura energica come Francesco III di intraprendere un'opera di risanamento dei guasti statali. Il dato più appariscente e più problematico era costituito dal fatto che, sostanzialmente, il ducato di Modena alla metà del '700 conservava ancora una struttura di tipo medievale, e cioè la compagine statale si reggeva, più che su una struttura amministrativa solida e uniforme, su una delicata giustapposizione di privilegi, che inceppavano lo stesso duca nell'esercizio del suo potere, mentre, contemporaneamente, proprio la vigorosa affermazione di tanti interessi particolari nuoceva all'interesse generale di tutti i sudditi dello Stato.

Per far fronte alla grave situazione economica, con grida del 29 dic. 1750 del Magistrato sopra l'alloggio venne ordinata la collettazione per dieci anni anche dei beni ecclesiastici, in seguito all'assenso ottenuto da Benedetto XIV con breve del 4 settembre di quell'anno: la tassazione sarebbe avvenuta nella misura della metà rispetto a quanto sarebbe toccato per quegli stessi beni ai laici; per questi ultimi vennero, almeno formalmente, aboliti privilegi e esenzioni fiscali con una notificazione del 17 lug. 1762, che inoltre prevedeva una nuova generale denunzia degli immobili da parte dei possidenti, e anche la proroga di altri otto anni alla tassazione dei beni ecclesiastici.

Fu proprio sulla potenza economica del clero che si abbatté pesantemente la politica innovatrice del duca, in conformità, del resto, a quanto avveniva negli altri paesi d'Europa. Una legge del 1767 abolì i "testamenti dell'anima", togliendo alla Chiesa il diritto a succedere, e la privò inoltre della possibilità di fare livelli e sottoscrivere contratti di compere, vitalizi e censi, arrestando così l'accrescersi dei beni di manomorta. Già alcuni anni prima, nel 1753, era sorta a Reggio la Congregazione e unione dei luoghi pii, e a Modena, nel 1764, l'Opera pia generale dei poveri; entrambe, d'ordine del duca, avevano raccolto le competenze e la gestione di tutti gli organismi caritatevoli e assistenziali

[13] Cfr. L.Bosi - M. Bianchini, *Economia e società. II. Il Settecento.*; in *Storia illustrata di Reggio Emilia*; Repubblica di San Marino, AIEP, 1987; I, pp. 257-266.

delle due città. Dal 1768 al 1783 ebbe luogo una massiccia soppressione di parrocchie, conventi, monasteri, confraternite, con conseguente acquisizione dei loro beni da parte della Camera ducale, che se ne servì in buona misura per finanziare l'attività dei nuovi istituti assistenziali controllati dallo Stato, ma soprattutto per sostituire l'influenza di questo a quella della Chiesa, attraverso tutta una serie di allivellamenti e, in minor misura, di vendite. Ma il provvedimento più incisivo contro il privilegio ecclesiastico fu rappresentato dalla cosiddetta "Legge di parificazione", emanata con un editto del 7 giu. 1768: tutti i beni immobili passati in mano degli ecclesiastici dopo il 1620 sarebbero stati soggetti all'imposta diretta al pari di quelli dei laici; per i beni posseduti anteriormente a quella data era prevista formalmente l'esenzione, concretamente il pagamento dell'imposta pari alla metà del valore d'estimo, come aveva anche stabilito un breve di Benedetto XIV del 1752; il patrimonio ecclesiastico doveva essere denunziato e accatastato in registri a parte, e se ne dovevano curare le volture [14]; era particolarmente necessario rimediare al grave abuso che un immobile già di proprietà ecclesiastica, e perciò esente, una volta passato in mano di laici continuasse a conservare l'esenzione, grazie soprattutto alla mancanza di un estimo dei beni ecclesiastici, che ne permettesse il controllo in tutti i suoi passaggi; inoltre, con una tassazione generalizzata, si sperava di mettere fine all'*éscamotage* posto in opera dai laici, e di cui molto si lamenterà successivamente il Ricci, di fare finte vendite di beni a un ecclesiastico, in modo da poter evadere il fisco.

Tre anni più tardi, nel 1771, fu pubblicato il "Codice di leggi e costituzioni", vero e proprio *corpus* organico delle norme che governavano lo stato estense, affermazione dell'esistenza di un'autorità statuale strutturata in diversi organi, ed estrinsecante il suo potere *erga omnes*, tanto da avocare a sé, con un supremo Consiglio, la definizione di ogni controversia civile e penale, in luogo dei numerosi tribunali speciali, particolari, feudali e militari fin'allora esistenti. Il codice previde anche l'abolizione dei feudi misti, dei fedecommessi e delle primogeniture minori. Come stava già avvenendo nel resto d'Italia e d'Europa, nel 1773 fu soppresso l'ordine dei Gesuiti, e i loro beni furono confiscati dalla Camera ducale, e nel 1780 non fu più rinnovato l'ufficio del Tribunale dell'inquisizione. Nello stesso 1773, con provvedimento ducale, si stabilì che i contratti per la ferma si potevano assegnare soltanto agli indigeni:

[14] Recita il capo IV: "... ordiniamo, che siano descritti ed accatastati i suddetti beni in Libro a parte, acciocché si abbia sempre, e si conservi una giusta idea e notizie della loro quantità e valore; ...".

le vessazioni per i cittadini continuavano come prima, ma almeno si tentava di arginare il fenomeno dell'esportazione dei capitali. Per parte sua Ercole III, appena successo al padre, con un decreto del 13 aprile 1780 consentiva una moderata libertà di commercio delle opere a stampa, attenuando i rigori delle disposizioni sulla censura [15].

Tutto questo fermento di iniziative e di riforme aveva modificato, nell'arco di un trentennio, l'aspetto dello stato, ed è degna d'attenzione la costanza e l'univocità di intenti nell'operato dei duchi, più sensibili in Francesco III, ma percepibili anche in Ercole III, almeno fino a un certo punto. I principi dell'assolutismo illuminato arrivavano nel ducato di Modena, trovando un terreno non ingrato a riceverli; si affermava la teoria che solo l'autorità esercitata dal sovrano uniformemente su tutti i sudditi fosse equa, perché solo egli poteva essere tramite imparziale tra esigenze dei singoli e esigenze della collettività, solo una politica svolta integralmente dal sovrano poteva sinceramente mirare alla pubblica felicità, ed è notevole proprio il rilievo che viene dato al benessere di tutti i sudditi, nessuno escluso. Le idee illuministiche arrivarono a Modena introdotte da una vivace schiera di intellettuali che avevano viaggiato all'estero, e che erano in contatto con le grandi personalità straniere. Emblematico al riguardo è il caso di Alfonso Vincenzo Fontanelli, modenese, che in gioventù visitò diversi paesi europei, e in Francia strinse amicizia con Voltaire, con il quale continuò a corrispondere anche dopo essere tornato nella sua città; tradusse molte opere dal Francese, e altre proprie ne scrisse, per diffondere le nuove idee con cui era venuto a contatto, e fra i giovani intellettuali modenesi che lo frequentarono intensamente ci fu, non a caso, l'avvocato Lodovico Ricci; né si può dimenticare che Agostino Paradisi, appassionato seguace dell'Illuminismo, fu professore di "economia civile" all'Università di Modena, e poté istituire presso la sua stessa dimora un'accademia agraria, al fine di diffondere fra i giovani nuove conoscenze agronomiche, atte a risollevare le sorti di un'asfittica agricoltura. In quegli stessi anni (dal 1752 al 1772), in quello stesso clima, Lazzaro Spallanzani, Bonaventura Corti, Antonio Vallisneri, padre Luigi Codivilla, fra gli altri, insegnavano scienze nuove, sperimentali, positive, all'avanguardia, all'Università di Reggio, e fra gli allievi vi era Filippo Re; l'interesse per le condizioni economiche del paese era vivissimo, e le concezioni fisiocratiche, provenienti d'oltralpe, avevano trovato un'ottima acco-

[15] Cfr. G. Anceschi, *Il secolo dei Lumi. Le riforme.*; in *Storia illustrata di Reggio...* cit.; I, pp. 273-286; e, dello stesso autore: *Dall'Ancien Régime all'epoca napoleonica*; in *Storia illustrata di Reggio ...* cit., II, pp. 321-327.

glienza, diffondendo la ferma convinzione che l'agricoltura non fosse soltanto il mezzo attraverso cui le città potevano essere sfamate, ma fosse l'unica vera e sostanziale ricchezza dello stato, e gli agricoltori fossero gli unici veri lavoratori non parassitari, in quanto produttori di beni che senza la loro opera non ci sarebbero stati, e che erano sempre passibili di riproduzione, a patto di porre la dovuta cura alla fonte stessa della loro attività: la terra. Di qui la necessità, in primo luogo, di conoscere positivamente i vari tipi di terreno e la loro composizione, quindi di imparare ad utilizzarlo senza adottare metodi inadeguati o, peggio ancora, di rapina, che lo impoverissero, e non ultima, la necessità di non inceppare artificiosamente l'agricoltura, frapponendo tutta una serie di divieti alla circolazione dei prodotti, divieti che rischiavano così di soffocare un corretto e naturale sviluppo della produzione agricola stessa, secondo l'innovativo concetto del *laissez faire, laissez passer* dei fisiocratici. Ma non furono solo le idee nuove che circolavano per il ducato a fare di esso, come spesso è stato detto, una vera officina dello stato moderno, bensì anche il verificarsi di un'altra circostanza singolarmente favorevole, e cioè la presenza di una classe di intellettuali assolutamente convinti di dover partecipare in prima persona al programma di rinnovamento da essi auspicato; Paradisi, Valdrighi, Ricci, Munarini furono, oltre che studiosi e professori, uomini di governo, e la loro presenza nei punti strategici dell'apparato statale valse a promuovere le riforme assai più della tiepida volontà di Ercole III; d'altra parte, ed è bene sottolinearlo, per lo svolgimento della loro attività politica essi assumevano coscientemente il duca, il "despota illuminato", come punto di riferimento, né pensavano di poter prescindere da lui, poiché, come abbiamo già visto, era il solo rappresentante di un potere centrale che potesse uniformemente dispiegare la sua volontà su tutti, abbattendo la selva intricata dei privilegi e ponendosi come unico possibile portatore della "pubblica felicità", e infatti il molto o il poco che i riformatori riuscirono a realizzare dei loro programmi, il grande o piccolo risultato pratico, incisivo, che riuscirono a conseguire, lo attinsero proprio solamente in forza della posizione che occupavano all'interno dell'apparato statale, e finché durò il favore del duca[16].

[16] Cfr. G. Armani, *Aspetti della diffusione delle idee illuministiche nei territori estensi*; in *Reggio e i territori estensi dall'Antico Regime all'età napoleonica. Atti del convegno di studi, Reggio Emilia, 18-19-20 marzo 1977*; Parma, Pratiche, 1979, II, pp. 345-371. Sulla stretta relazione che lega la nascita dello stato moderno alla formazione di estimi e catasti, e sulla partecipazione determinante degli intellettuali, tra cui A. Paradisi, a questo processo si veda: A. Alimento, *Entre justice distributive et développement économique: la lutte pour la création de cadastres généraux au 18e siècle*, in «Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte», 2001, 13, (n. mon.: *Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich ‹18. jh.›*), pp. 1-27.

c) Un "Promemoria" da Reggio per la formazione di un nuovo estimo del ducato (1779-1781).

Tanto era centrale la figura del sovrano in quel delicato processo di rinnovamento e modernizzazione della compagine statale, che le vicende del duca Francesco III potrebbero rendere ragione del come una carica innovatrice tanto potente nel padre, si sia altrettanto intiepidita, per non dire in seguito raffreddata del tutto, nel figlio.

Dice di Francesco III l'Enciclopedia italiana:

"Sulla sua memoria pesa il rimprovero di aver sacrificato all'Austria il suo ducato, stabilendo il matrimonio dell'unica nipotina di due anni a un arciduca austriaco, per ottenere il governo della Lombardia e passare gli ultimi 26 anni della sua vita nella brillante Milano, benché forse si debbano a questo suo soggiorno le numerose riforme da lui compiute nella legislazione del suo ducato." [17].

Francesco III fin dal 1754 si recò a Milano, in qualità di governatore della Lombardia e comandante delle truppe imperiali, e vi risiedé stabilmente, tenendo due distinte segreterie: una relativa al governatorato (che fu comunque essenzialmente gestito dal ministro plenipotenziario Beltrame Cristiani prima, e K. Firmian dopo), e l'altra destinata ai rapporti con i ministri modenesi [18]. Anche quando, il 15 ott. 1771, dovette cedere le cariche a Ferdinando d'Asburgo divenuto maggiorenne, Francesco III non tornò a Modena, ma restò a vivere tra Milano e Varese [19], e proprio lì, nella sua regale villa, morì il 22 febbraio 1780.

Il filo rosso della riforma censuaria cominciò a dipanarsi proprio a Milano, crocevia d'incontro e di comunicazione di uomini e di idee, patria del censo milanese geometrico particellare, promotrice dell'impianto del catasto mantovano.

In un clima così stimolante, idee nuove e problemi vecchi si intrecciavano e cercavano una composizione, e l'interesse sempre crescente della classe colta per i problemi economici trovava riscontro nella cura continua, che a

---

[17] *Francesco III d'Este, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, XV,* Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1949, pag. 858.

[18] L. Amorth, *Modena capitale,* Milano, Martello, 1967, p. 210.

[19] Gli era stata concessa la signoria di questa città da Maria Teresa già al tempo dell'accordo matrimoniale, v. A. Aleotti, *Storia della città e provincia di Reggio ...,* Reggio Emilia, tip. Torreggiani, 1852, p. 235.

questi problemi dovevano porre gli uomini di stato. Relativamente all'estimo del ducato di Modena, una serie di provvedimenti si era succeduta dall'anno della "Legge di parificazione", e così nel 1771, con una notificazione del 19 settembre, venne esteso l'obbligo di censuazione dei beni immobili anche ai territori di Novellara e Bagnolo, di acquisizione abbastanza recente (1737). Per avere un quadro generale organico e preciso dell'estimo e del soldario del ducato, con sovrano chirografo del 25 ott. 1772 tutti i registri censuari, compresi quelli di Reggio e del suo territorio, furono concentrati a Modena, che divenne così sede effettiva dell'estimo generale, e, per snellire e rendere più efficiente l'apparato fiscale, con chirografo ducale del 5 ago. 1776 il Magistrato sopra l'alloggio, con tutte le sue funzioni (comprese quindi quelle relative all'Estimo), fu unito al Consiglio d'economia, già istituito nel 1768 e dotato di numerose competenze nel campo della pubblica amministrazione [20].

E' a questo punto che appare necessario inserire l'esame di un fascicolo rinvenuto nel *Carteggio del Reggimento* dell'archivio del Comune di Reggio[21]. Si tratta di una corrispondenza che si snoda nell'arco di due anni, dal 1779 al 1781, giusto nel mezzo dei quali cade la morte del duca Francesco III il 22 febbraio 1780, un avvenimento che decide la sorte del progetto di cui si parla nel fascicolo; e per comprendere appieno la portata di questo carteggio, è bene presentare almeno sommariamente i vari corrispondenti.

Cominciamo dal marchese Clemente Bagnesi, anche perché è la sua carica che giustifica la presenza di questo fascicolo nel *Carteggio del Reggimento*. Fu nominato dal duca Francesco III governatore di Reggio il 2 mag. 1777, in luogo di Giovanni Battista de' Mari da poco deceduto; come risulta dal *Calendario per la Corte* del 1777, egli era anche consigliere di Stato di conferenza, e soprattutto capo della Segreteria di gabinetto, quindi stretto collaboratore del duca, tanto stretto che, risiedendo Francesco III fra Milano e Varese, di Bagnesi dice Gaetano Rocca, introducendo gli avvenimenti del 1781: "... non era ancora comparso nel Pubblico il marchese Clemente Bagnesi, perché finché visse il duca Francesco stette sempre a Milano alla sua corte."[22].

---

[20] V. A. Bonasi, *1881 luglio./ Catasto nelle provincie modenesi, sua origine e successive riforme ed ampliazioni dal 1717 al 1853,*.in AS MO, *Inventario n. 68 Estimo e catasto*.

[21] AS RE, *AC RE, Carteggi*, *Carteggio del Reggimento* (1372 - 1796), a. 1781 ex b. 598 b.

[22] G. Rocca, *Continuazione delle storie di Reggio* [1742-1814], AS RE, *Biblioteca Catelani*, B XII,14 (copia), p. 111. In effetti, i documenti relativi a questo periodo dimostrano che, prima della metà del 1780, la Comunità di Reggio non dové affrontare il problema dell'alloggio del governatore, e anche la corrispondenza a lui diretta era poi in realtà indirizzata, salvo saltuarie eccezioni, per lo più a Luigi Sforza, giudice *ad Criminalia* della città e luogotenente del Governo, (AS RE, *Carteggio del*

Altro protagonista del carteggio è Francesco Fogliazzi, avvocato fiscale di Milano e soprattutto componente della R. Giunta del censimento per il catasto di Mantova, il cui decreto istitutivo è del 31 ott. 1771, ma i cui lavori veri e propri partirono nel 1774 sotto la direzione della Giunta.

Compare anche il marchese Gaudenzio Valotta, il quale, al 1780, ricopriva numerosissime e rilevanti cariche nel governo modenese: anzitutto era membro del Supremo consiglio di conferenza nonché ministro intimo di Gabinetto, ma presiedeva anche la Congregazione del monte dei pegni, al cui interno troviamo Lodovico Ricci, e soprattutto era presidente del Consiglio d'economia, il cui soprintendente al Censimento secolare ed ecclesiastico era il conte Tommaso Chiodini; molte altre cose era Gaudenzio Valotta, ma solo queste al momento interessano.

Per completare il quadro, bisogna fare un fugace accenno al "Catasto Pallavicino" di Mantova, più volte richiamato nel carteggio. Disposto nel 1750 dall'allora governatore generale della Lombardia Pallavicini, al fine di soddisfare le accresciute richieste di Vienna di contribuzioni da destinare al fondo militare,

> "Quello attuato non è un catasto, ma un estimo, mediante il quale si vuole aumentare l'entrata fiscale, senza procedere all'esatta misurazione delle terre coltivate. Contemporaneamente vengono mantenute in vita tutte le distinzioni ereditate dalla signoria gonzaghesca: terre civili, rustiche ed ecclesiastiche, esenzioni e privilegi a favore degli ecclesiastici, nobili e cittadini.
>
> La base dell'estimo è la biolca a campione, misura ideale rappresentata dal reddito, che avrebbe dovuto trarsi da una biolca di terra. I fondi sono perciò calcolati non in base all'estensione, ma al reddito con possibilità di sfuggire ad un'esatta valutazione delle terre migliori, possedute quasi sempre da nobili e cittadini."[23].

Per arrivare finalmente alle carte, il fascicolo inizia con un "Promemoria. Come siano combinabili le leggi del censimento mantovano con l'estimo del Modonese", datato Reggio, 4 feb. 1779, di autore purtroppo anonimo, non essendovi sorta di sottoscrizione finale [24]. Il documento si apre con un riferi-

---

Reggimento, a. 1780 ex b. 597, e a. 1781 ex b. 598 b; e anche: AS RE, *AC RE*, *Carteggi*, *Carteggio degli Anziani* (1385-1796), aa. 1779-1780 ex b. 511 c, con particolare riferimento alla lettera datata Reggio, 14 lug.1780).

[23] M. Vaini, *La società mantovana nell'età delle riforme*; in *La città di Mantova nell'età di Maria Teresa,* Mantova, Comitato mantovano per le celebrazioni di Maria teresa, 1980, p. 13.

[24] Per il testo integrale, v. *Appendice*.

mento al "Catasto Pallavicino" di Mantova, istituito con l'editto del 21 mar. 1750 per una nuova generale denunzia dei beni immobili non ancora iscritti in catasto. L'autore osservava che applicare una simile procedura al ducato di Modena sarebbe stato quasi impossibile, perché i possessori non sarebbero riusciti in alcun modo a presentare denunzie funzionali a una rinnovazione del censo: l'unico parametro che avrebbero potuto usare sarebbe stato quello dell'estimo del 1717, per il quale i fondi vennero misurati e stimati da periti, ma essendo questa operazione avvenuta senza che i diretti interessati ne avessero avuto alcun ragguaglio, i denunzianti si trovavano nella condizione di non sapere come e perché un dato fondo fosse stato misurato e accatastato in quel dato modo, e quindi sarebbero stati nell'impossibilità di replicare, nelle loro denunzie, uno schema che non conoscevano. Ciò nonostante, le norme previste dall'editto di Mantova, (sempre quelle del "Catasto Pallavicino"), si potevano applicare anche al ducato di Modena, estendendone però la portata: tutti i possessori dovevano presentare denunzia di tutti i propri beni stabili, e non solo di quelli ancora non iscritti in estimo (come prevedeva l'editto del 1750), così da giungere ad un reimpianto totale dello stesso, poiché quello al momento in vigore era affetto da tanti errori, omissioni e ambiguità che non si poteva più nemmeno correggere. Inoltre, per impegnare formalmente i denunzianti e risparmiare all'Erario spese sui controlli, le denunzie avrebbero dovuto chiudersi con una dichiarazione giurata di veridicità. La necessità di un nuovo estimo riposava nel principio stesso di equità. Si pensasse a quante contribuzioni statali e comunali era soggetto ogni possidente: per ognuna di esse era stato realizzato un parametro di tassazione, con grande dispendio finanziario, e con il risultato che spesso un medesimo fondo era gravato in proporzioni diverse a seconda delle diverse imposte. Per rimediare a tutto questo non c'era altro che istituire un nuovo estimo, che oltre tutto servisse da base unica di tassazione per tutti i tributi, sia quelli comunali, che quelli distrettuali, che quello diretto. A questo fine, i registri censuari sarebbero stati tenuti in doppia copia dal campioniere locale e dall'Ufficio centrale, il quale poi avrebbe aggiornato i dati in essi contenuti su segnalazioni periodiche del campioniere, a cui i possidenti avrebbero potuto agevolmente rivolgersi per le volture, non essendo più costretti a recarsi ogni volta nella capitale. Perché tutto questo si realizzasse, due erano le operazioni fondamentali da effettuarsi: la misura e la stima di tutti gli appezzamenti, partendo dalle denunzie giurate. Ogni comune (o distretto d'imposta) avrebbe dovuto avere una sua commissione, costituita dal cancelliere della Comunità, da una o due persone del luogo di chiara fama e onestà, e da un direttore generale dei lavori, unico

per tutto il ducato. A questa deputazione dovevano riferirsi i periti stimatori, ai quali dovevano essere state precedentemente fornite istruzioni dettagliate e certe sui criteri da adottarsi per la stima. Questa non avrebbe potuto che fondarsi sulla rendita del fondo calcolata a compravendita, cioè seguendo il criterio della assoluta ordinarietà e ripetitività del reddito, purgato dagli infortuni meteorologici o d'altro genere che ogni anno potevano verificarsi. Si sarebbe avuta così una stima tenue, che avrebbe messo in risalto soprattutto la forza dei terreni, ed essendo appunto stata effettuata secondo il principio "a fuoco e fiamma", avrebbe esentato in pratica il sovrano, e l'Ufficio centrale deputato, dal dover stabilire ogni anno sgravi e bonifici per le calamità eventualmente verificatesi. Ciò avrebbe voluto dire, per l'Erario, poter contare ogni anno su un'entrata certa, e per il contribuente pagare un'imposta costante, ma equa e tenue. Inoltre, restava automaticamente risolto il problema dell'ammontare di contribuzioni quali colte, spelte, carreggi ..., perché ormai sarebbe esistito un registro in cui quel fondo sarebbe stato iscritto per il suo valore d'estimo e per la sua misura. E non bastava: sarebbe venuto anche a cessare l'abuso che ancora si verificava sui beni ecclesiastici. Ad onta della Parificazione di fronte alle imposte, istituita già nel 1768, questi beni ogni anno erano gratificati di tanti abbuoni ed esenzioni, che finivano per contribuire meno adesso di quando vigeva il sistema del Sussidio ecclesiastico, che imponeva una contribuzione straordinaria in via di composizione, senza andare per il sottile con nessuno. Ma se si fosse reso inutile il sistema dei bonifici o degli sgravi, ecco che anche questa stortura sarebbe cessata, e finalmente, pagando tutti secondo le loro reali possibilità, sarebbe stato grandemente sollevato l'agricoltore che avesse modesti possedimenti, e giustamente colpito il grande proprietario (laico o ecclesiastico), che finora aveva sfruttato incomprensibili privilegi.

Chiunque sia l'anonimo estensore del "Promemoria", è da dire che molto delle sue idee e dei suoi metodi fu recepito dalla rinnovazione dell'estimo del Piano e Colle disposta dal 1788, distaccandosene principalmente solo per la gestione dei lavori d'impianto, che fu centralizzata, venendo i campionieri censuari istituiti solo dal 1792, al momento dell'entrata in conservazione del nuovo estimo. Ciò che è notevole, è che la famosa rinnovazione del 1788 fu avviata in seguito alla presentazione, e conseguente approvazione, di una memoria sullo stato dell'estimo da parte di Lodovico Ricci, il quale però, a quanto risulta da questo carteggio, non era affatto l'unico o il primo a porsi in maniera organica questo problema: quasi dieci anni prima qualcun altro ne aveva avuto precisa consapevolezza, e aveva fatto concrete proposte per venirne a capo, e sottolineiamo il dato, mancandone altri, che lo scritto partisse da

Reggio. Probabilmente però neppure un'accurata analisi su un oggetto tanto grave quanto quello dell'imposizione fiscale di uno stato, sarebbe stata sufficiente a meritare un minimo d'attenzione da parte dei politici se non si fossero verificate alcune circostanze contingenti, e cioè: l'autore del "Promemoria" quanto meno scriveva a Reggio, e governatore di Reggio era al momento Clemente Bagnesi; questi però faceva probabilmente solo fugaci apparizioni in città, poiché continuava a risiedere alla corte del duca (di cui era personaggio importante); ma Francesco III, dal lontano 1754, viveva a Milano (di cui era anche stato governatore), e a Varese, per cui era naturale che fosse da lui e da Bagnesi conosciuto un funzionario di spicco dell'amministrazione lombarda come Francesco Fogliazzi, avvocato fiscale e, in quegli stessi anni, componente della Giunta del censimento per il catasto di Mantova. Questa serie di circostanze doveva aver sensibilizzato sia Bagnesi che il duca sul problema di un nuovo estimo, più equo e razionale, perché lo vedevano svolgersi sotto i loro occhi, conoscendo il censo milanese già in conservazione dal 1760, e cioè proprio durante il governatorato di Francesco III. Può spiegarsi, così, come un progetto partito da Reggio fosse riuscito a farsi strada fino all'avvocato fiscale di Milano già nel 1779, e come sarebbe stato destinato ad avere seguito, se la morte del duca, pochi mesi dopo, non avesse interrotto il discorso. Torna comunque centrale, in tutta questa faccenda, il ruolo di una città come Milano, e anche la figura di un sovrano come Francesco III, la cui volontà riformatrice si svolgeva in un disegno organico e ben definito di rinnovamento dello stato.

L'avvocato fiscale Francesco Fogliazzi, dunque, rispondeva da Milano, il 1 apr. 1779, con una lettera intestata a una "Eccellenza", il che fa pensare che si rivolgesse proprio al marchese Clemente Bagnesi; inoltre, in apertura lo scrivente si riferiva al "Promemoria" dicendo: " ... dello scritto, che Vostra Eccellenza si è compiaciuta di farmi tenere per graziosa disposizione di S. A. Serenissima, affinché, presolo in esame, le dicessi il mio ingenuo parere, ..."; era messa, quindi, di nuovo in risalto la volontà precisa di Francesco III di affrontare politicamente un affare di rilievo come quello della finanza pubblica. Fogliazzi osservava che i difetti che caratterizzavano l'estimo del ducato di Modena erano gli stessi di quasi tutti gli estimi italiani, compreso quello "Pallavicino" di Mantova, dall'autore del "Promemoria" preso come esempio, e che stava subendo proprio in quegli anni una totale revisione, disposta dallo stesso sovrano (Maria Teresa), che aveva compiuto e pubblicato la riforma del censo milanese. In fondo, anche l'estensore della memoria aveva fatto la stessa cosa, dal momento che aveva riconosciuto bensì l'opportunità di partire dalle

denunzie giurate dei possidenti, ma anche l'inadeguatezza di questo strumento ad essere la sola base per un estimo davvero rinnovato.

"Per rateare proporzionalmente un tale debito, d'onde nasce al Fisco e alla pubblica causa una azione reale che non ammette né divisione né escussione, deve onninamente risultare nei codici censuali, o siano catastri, il perticato di ciascun fondo per ciascuna qualità di coltivazione, in cui il suolo è tenuto, e l'importanza depurata e certa dei rispettivi frutti.".

Per ottenere questi risultati, era necessario che la stima dei fondi, come già aveva riconosciuto l'autore del "Promemoria", venisse effettuata da periti di esperienza, cui fossero state fornite dettagliate istruzioni sui procedimenti da adottare. Altra operazione fondamentale era la misura certa dei singoli appezzamenti, suddivisi per qualità di coltivazione. Qui le opinioni sulle modalità divergevano: mentre l'autore della memoria riteneva sufficienti i dati contenuti nelle dichiarazioni giurate, Fogliazzi ammoniva che questi finivano in realtà per essere molto opinabili, poiché difformi tra loro erano i sistemi di misurazione, di un appezzamento spesso si conoscevano male i confini, e non era certo che le misurazioni si riferissero alle singole qualità di coltura in cui un fondo era diviso. Quindi, il lavoro della misura era in realtà molto delicato, e fondamentale d'altro canto all'attuazione di un catasto equo; addossare singolarmente ad ogni possessore questa incombenza, oltre che dispendioso, era poco funzionale: di nuovo si sarebbe avuta disparità di criteri, perciò la via più breve ed efficace restava ancora, come per la stima, quella di periti incaricati dalla Comunità, pagati da tutti i possessori per misurare tutti i fondi con la tavoletta pretoriana. Non era casuale la proposta di questo strumento, poiché consentiva la stesura contestuale di una mappa precisa del terreno, e senza una mappa non si sarebbe potuta mai avere certezza di equità della misura. Oltre ad esprimere pareri, Fogliazzi si spingeva più in là: se il duca di Modena si fosse deciso per una riforma dell'estimo basata su questi principi, egli si offriva di inviare quanto prima modelli di Istruzioni ai geometri per la misura, di registri catastali e di avvisi alle Comunità; suggeriva inoltre che, in questa eventuale circostanza, si sarebbe potuto scegliere Brescello come territorio da sottoporre a misura e stima a titolo sperimentale, poiché era il più vicino al ducato di Mantova, dove appunto si stavano svolgendo i lavori per l'impianto di un nuovo catasto, e quindi, qualora fossero insorte difficoltà per i tecnici modenesi, sarebbe stato molto facile avere chiarimenti da quelli mantovani, data la contiguità geografica dei luoghi; se l'esito dell'esperimento avesse soddisfatto il duca, egli avrebbe potuto poi estenderlo a tutto il territorio del suo stato.

Pochi giorni dopo, il 22 apr. 1779, sempre da Milano (dove evidentemente si trovava), Clemente Bagnesi rispondeva a Francesco Fogliazzi ringraziando per l'esposizione chiara e appassionata sulla necessità di un catasto equo. Su tutto era stato riferito al duca, il quale era grato al Fogliazzi per la sua disponibilità ad offrire aiuto, "... né ha esitato ad abilitarmi a profittarne nella desiderata intrapresa. ...", desiderata da parte di Francesco III, ed evidentemente già da tempo, donde il carteggio con l'avvocato fiscale. "Subito che dunque io avrò date alcune disposizioni necessariamente preliminari, incomoderò di nuovo Vostra Signoria illustrissima accompagnandole uno o due soggetti che, in vista delle circostanze, crederò più a portata di ricevere i di lei accertati lumi e vaste cognizioni per indi dar mano alla grand' opera.". Tutto ciò starebbe a dimostrare che le intenzioni di Francesco III erano comunque più avanzate di quelle di Ercole III, il quale, con la notificazione del 3 apr. 1786 del Consiglio d'economia, disponeva soltanto una revisione dei vecchi registri censuari e non una rinnovazione; questa prese avvio solo due anni dopo, per il favore che incontrò la relazione del Ricci presso il Consiglio d'economia, che dovette forzatamente prendere atto dell'evidente inanità dello sforzo di correggere semplicemente il vecchio estimo.

Diligentemente Fogliazzi rispondeva con una lettera datata Milano, 14 giu. 1779, indirizzata stavolta assai probabilmente al primo segretario della Segreteria ducale, anche perché, come appare dal prosieguo della nota, il marchese non si trovava in città. Egli inviava i modelli di alcuni documenti necessari ad avviare la rinnovazione del catasto nel ducato, con la preghiera di rimetterli a Bagnesi, che li aveva richiesti. Mancavano le istruzioni all'ingegnere ducale, ma queste avrebbero potuto utilmente compilarsi solo dopo che la persona incaricata si fosse incontrata con lui stesso, ed avesse preso visione diretta del sistema applicato nel censo milanese. Fogliazzi si raccomandava che Bagnesi, "... subito che sarà giunto costì..." (a Milano; evidentemente era altrove, chissà se per una fugace comparsa a Reggio), parlasse di tutta la faccenda col duca, in modo da procedere sicuri dell'assenso del sovrano. Seguono altri consigli, relativi all'unità di misura da adottarsi per le mappe e alle operazioni da avviare subito, per evitare dispendiose perdite di tempo. Allegati alla lettera ci sono i seguenti modelli: "Istruzioni ai geometri per la misura", "Minuta di decreto da pubblicarsi nella Comunità all'occasione della misura", "Minuta di lettera ai regi iusdicenti accompagnatoria del decreto ducale e delle "Istruzioni ai geometri per la misura".".

Purtroppo, ricordiamo che il 22 feb. 1780 Francesco III morì e con la sua scomparsa il progetto venne accantonato, almeno per il momento; del resto,

esso aveva preso corpo e forma in terra di Lombardia, e cosa aveva a che vederci un duca così integralmente modenese come Ercole III? Altre dovevano essere le riformulazioni e le riproposizioni dell'opera, le motivazioni e i modi dovevano essere fatti propri dagli uomini di stato della nuova corte, la spinta doveva partire da avvenimenti più concreti, e soprattutto più domestici che non quelli intellettuali di Francesco III, per divenire realtà. Possiamo pensare, (ma qui siamo nel campo dell'illazione più pura), che Clemente Bagnesi, finalmente costretto a "comparire nel Pubblico" di Reggio, di cui pure era governatore da quattro anni, non si fosse forse facilmente rassegnato all'angustia che quel tempo presente gli imponeva, e avesse tentato di tradurre in realtà il grandioso progetto di un estimo nuovo (con mappe e stime come il modernissimo censo milanese e mantovano), quasi come un esecutore testamentario dell'ultima grande opera lasciata incompiuta da Francesco III. Fu proprio così? Abbandonando le ricostruzioni ipotetiche, le lettere del fascicolo dicono che in data 8 mar. 1781 il marchese Gaudenzio Valotta, presidente del Consiglio d'economia, scriveva da Modena a Clemente Bagnesi per restituirgli, dolendosi del ritardo, tutto l'incartamento riguardante "una nuova formazione d'estimo", per il quale, al di là di una generica dichiarazione d'interesse, non sprecava altre parole; eppure si trattava di un affare su cui altrove si erano consumati anni e anni di perizie su perizie, di giunte su giunte! Più pedestremente, Valotta prometteva di parlare al più presto al ministro Tommaso Chiodini (soprintendente al Censimento secolare ed ecclesiastico), della restituzione alla Comunità di Reggio delle addizioni del 1768, restituzione che i Reggiani avevano richiesto al nuovo duca Ercole III all'atto del suo insediamento, e su cui non si era più avuta risposta. Certo, il marchese Clemente Bagnesi era adesso solo il governatore di Reggio, e pensasse a fare quello! Eppure, quando egli rispose al Valotta con una lettera da Reggio, datata 11 mar. 1781, per accusare ricevuta del plico inviatogli, si augurava ancora di poter conferire personalmente col presidente (ma non più col duca), sull'argomento del nuovo estimo, "... onde vedere se sia possibile di dar mano a una operazione così salutare. ...". Si raccomandava, inoltre, per un sollecito disbrigo dell'affare delle addizioni, perché la Comunità di Reggio aveva molto bisogno di quelle somme.

Clemente Bagnesi morì a Reggio il 2 feb. 1784, due anni prima che venisse avviata la semplice correzione degli esistenti registri d'estimo.

Prima di riprendere il filo dell'esposizione degli importanti processi avviatisi nel 1786, vale la pena di tornare un passo indietro, all'aprile 1780, quando il nuovo duca si era appena insediato, e riceveva i giuramenti di fedeltà,

gli omaggi e le suppliche dei sudditi. La Comunità di Reggio, per mezzo di una sua qualificata rappresentanza, aveva rivolto tre preghiere a Ercole III: "... la rimessa in questa nostra città di pubblici studi, il rilascio del prodotto delle dieci addizioni di questo Pubblico medesimo, e finalmente la rimessa in questa nostra città del censimento dell'estimo, co' suoi rispettivi libri come prima."[25]. La Comunità chiedeva, in sostanza, di disfare quanto disposto da Francesco III con il chirografo del 25 ott. 1772, con cui, come già visto, tutti i registri censuari di Reggio erano stati portati all'Ufficio del generale censimento nella capitale. Il ministro di Gabinetto Rangone aveva già risposto al luogotenente del governatore di Reggio con una lettera datata Modena, 7 apr. 1780 [26]; aveva preso nota delle tre richieste del Pubblico di Reggio, specie della restituzione delle addizioni del 1768, ma in sostanza non aveva promesso nulla, e, infatti, l'anno successivo abbiamo visto anche il governatore Bagnesi cimentarsi nella stessa impresa, con risultati non migliori; quanto al ritorno dei registri censuari del ducato di Reggio in questa città, neppure Bagnesi ne parlava più.

[25] Reggio, 1780 lug. 27, lettera degli Anziani al ministro di Gabinetto Gherardo Rangone, in: AS RE, *AC RE, Carteggi*, *Carteggio degli Anziani* 1385-1796, aa. 1779-1780 ex b. 511 c.
[26] Per la collocazione, v. sopra.

Capitolo II

a) Dalla "correzione per compulso" alla rinnovazione dell'estimo del Piano e Colle: la relazione di Lodovico Ricci (1786-1788).

Il 3 apr. 1786 il Consiglio di economia, presieduto allora da Giovanni Battista Munarini, emanò una notificazione, con la quale impose a tutti i detentori di diritti reali su beni immobili l'ennesima denunzia dei fondi posseduti, con la specificazione dei confini e delle misure, e precisando che si sarebbe dovuta presentare una denunzia per ogni singolo effetto. Con questa operazione, destinata a concludersi, secondo i ministri, in pochi mesi, si aveva di mira una nuova correzione degli antichi registri d'estimo, il censimento di fondi mai denunziati, e soprattutto l'unificazione dei due estimi dei beni stabili laici ed ecclesiastici. In effetti, la legge di perequazione del 1768 aveva creato più problemi di quanti ne avesse risolti: dovendo censirsi in registri a parte i beni ecclesiastici, quando poi questi fossero passati in mani laiche, si sarebbe dovuto trasferirli nell'estimo generale, ma in esso appunto regnava ormai una deplorevole confusione, dovuta sia alla vetustà dei registri stessi e dei dati in essi contenuti, sia alla generale negligenza nei confronti delle volture conseguenti a passaggi di proprietà. Anche per questa correzione dell'estimo, comunque, non tardarono a sorgere difficoltà: presentare le denunzie era impresa non facile, poiché, per indicare il biolcatico e i confini esatti, ci si doveva avvalere spesso dell'opera di periti agrimensori, i quali, oberati in questo momento dalle richieste, tardavano anche molto ad effettuare i rilievi; così, almeno la presentazione delle denunzie dei fondi rustici dovette essere prorogata più volte. Tuttavia, da una relazione sullo stato dei lavori datata 19 set. 1787, apprendiamo che l'opera di revisione, a quel momento, aveva già superato la fase preliminare, che era non poco complessa [27]. Il titolo stesso di questa nota

[27] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati., Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.

è molto significativo, e spiega il senso dell'operazione: "Rilievi riguardanti l'opera laboriosa intrapresasi della riforma dell'estimo generale in forza della notificazione delli 3 aprile 1786; che obbliga i possidenti tutti a dinunziare il rispettivo possedimento a corpo per corpo cogli odierni confini e situazioni, per farne poi sù i libri il necessario confronto e successiva correzione in caso." Anche la data non era casuale: da sei giorni era spirato il termine (13 settembre), accordato da un avviso del 13 lug. 1787 del Consiglio d'economia, per la presentazione all'Ufficio dell'estimo di Modena di tutte le volture che giustificassero l'attualità del possesso, e di tutte quelle non ancora richieste, conseguenti a passaggi verificatisi dal 3 apr. 1786 fino ad allora. A quel punto, quindi, si fece il quadro della situazione, da cui si ricava il procedimento che si seguiva per effettuare la "correzione per compulso.".

Il primo lavoro da compiersi, naturalmente, concerneva la liquidazione delle partite ancora vive, presenti sui correnti Libri d'estimo; questo era già stato fatto entro il giugno 1787, e si era ricavato lo stato d'estimo delle più di ventimila partite, che formavano l'intera possidenza secolare ed ecclesiastica del Piano e Colle del ducato. Ne erano derivati sessanta "Libri provvisionali" (cioè provvisori), tanti quante le giurisdizioni, e in cui ogni possessore figurava caricato per tutti gli immobili, divisi a corpo per corpo, a lui intestati sui registri. Questi volumi provvisori corrispondono agli "Elenchi dell'estimo vecchio" [28], e da quello n. XIV di Correggio [29] si ricava l'intestazione completa: "Elenco de' beni stabili di cadaun possidente descritto nell'estimo del principato di Correggio ricavato dalli vecchi Campioni". Già compilando questi Libri gli operatori avevano rilevato numerosi errori.

In concomitanza, si era anche compilato *ex novo* un Giornale contenente tutte le correzioni effettuate sui precedenti registri censuari, e qui tutte raccolte e messe così in evidenza, unitamente al motivo per cui erano state fatte. Proprio sulla scorta di quanto emerso da questo Giornale (già compilato), gli ufficiali del Censimento avevano potuto spedire ai deputati all'Esazione un gran numero di ordini, affinché correggessero le partite dei contribuenti riportate sui loro Libri, e potessero procedere a una precisa esazione dell'imposta. E' questo il "Giornale delle correzioni per diverse giurisdizioni" anno 1786 [30], a cui fa diretto riferimento il Giornale generale O [31]:

[28] AS MO, *Estimo e Catasto*; per il ducato di Reggio sono in numero di ventuno: regg. 744-764.
[29] *Ibid*., reg. 757.
[30] *Ibid.*, reg. 1202.
[31] *Ibid.*, reg. 323, a pag. 139.

"1786.
Adì 11 luglio.
All'occasione della formazione degli elenchi de' beni de' possidenti in questi serenissimi domini per abilitarsi in seguito al compulso, e confronto con le dinunzie ordinate a' possidenti tutti nella Pianura, e Collina di Modena con la notificazione delli 3. del prossimo passato mese di aprile, sonosi ne' generali cattasti ritrovati diversi sbagli ed errori ne' translati seguiti nei Libri intitolati Bastardelli, e massime nell'aumento degli oneri, che dall'epoca 1717. in avanti erano stati dedotti dalle partite; di questi se ne è formato un Tomo delle correzioni, ed è segnato col n. I. e coll'anno corrente 1786. dal quale occorrendo si rileverà la causale, tanto degli aumenti che delle diminuzioni fatte a' singoli possidenti, e tale verificazione da farsi a' possidenti che la ricercassero, starà a peso rispettivamente di quegli ufficiali li quali anno fatte le correzioni nel detto Tomo n. I.".

Di pari passo era andato il ritiro, il riscontro e la raccolta in filze di oltre diciannovemila denunzie di possidenti; da queste erano stati tratti i dati per altrettante partite di possessori, distinte a corpo per corpo, con rispettiva ubicazione e moderni confini; il tutto aveva dato luogo a centoventicinque libri nuovi, paralleli a quelli provvisionali, forniti di relativo repertorio, e sulla scorta di questi registri, contenenti i dati aggiornati e rilevati direttamente dalle nuove denunzie, si poteva fare il "compulso" ovvero confronto con i Libri provvisionali, contenenti le risultanze censuarie tratte dai Libri d'estimo che si intendeva correggere.

Fino a qualche giorno prima, sia l'Ufficio dell'estimo per le Comunità modenesi e reggiane aggregate, che i tre deputati alla riforma degli estimi di Modena, Reggio e Mirandola erano stati particolarmente impegnati (e lo erano ancora), nell'accoglimento ed esecuzione delle numerosissime volture arretrate, richieste dai contribuenti in seguito alla grida del 13 luglio, senza contare che i tre deputati avevano già ricopiato, in rispettivi Giornali nuovi, tutte le altre volture, già eseguite dall'Ufficio dell'estimo dal 3 apr. 1786 in poi; la corretta esecuzione e registrazione delle volture, del resto, era imprescindibile ai fini di un efficace "compulso" tra i dati delle denunzie nuove, e quelli ricavati dai registri d'estimo vecchi.

Qui sorse la complicazione: quando effettivamente le denunzie cominciarono ad affluire sui tavoli degli impiegati addetti alla correzione dell'estimo, tra il 1787 e l'inizio del 1788, ci si trovò davanti a fondi mai denunziati, beni ecclesiastici, biolcatici difformi, intestatari morti da un pezzo, volture mai eseguite, proprietari sorti dal nulla, cioè in pratica: i dati nuovi, appena raccolti con le denunzie, erano talmente disomogenei rispetto a quelli vecchi, da impedire il "compulso".

Di tutto questo e d'altro ancora si rese conto Lodovico Ricci, membro del Consiglio d'economia dal 1787, e, a metà dell'anno successivo, presentò ai colleghi una memoria sullo stato dell'estimo e sull'opera di correzione in atto, e formulò concrete proposte sull'argomento[32].

Dopo aver svolto una puntuale e dettagliata critica degli errori di principio e d'impostazione del sistema censuario e fiscale allora vigente, errori che si traducevano in altrettante ingiustizie nei confronti dei contribuenti e danni per le finanze statali, egli espose le sue teorie per ottenere una contribuzione fiscale equa per tutti, e avanzò il principio di tassare piuttosto la naturale produttività della terra, che non il frutto dell'industria e dell'operosità umane, altrimenti l'agricoltore più diligente sarebbe stato punito da un'imposta più gravosa di quella pagata dal coltivatore infingardo, che avrebbe così vista premiata la sua trascuratezza. Scopo principale dell'estimo, secondo il Ricci, doveva evidentemente essere quello di promuovere l'agricoltura, e non di incepparla: tassando soprattutto la fertilità della terra, si volevano punire quei proprietari che, volendosi tenere al riparo da rischi, e considerando la proprietà terriera una pura rendita, avevano lasciato e lasciavano ancora vaste estensioni prative e vallive incolte; si volevano invece premiare tutti quelli che, specie in seguito alla soppressione degli enti ecclesiastici e all'incameramento dei loro beni, avevano messo a coltura tante estensioni prima destinate esclusivamente a pascolo, e avevano introdotto colture nuove e di tipo commerciale, quali il riso e il mais. E' chiaro che per il Ricci l'agricoltura del ducato così languente (come egli stesso lamentava nella relazione), andava assolutamente incoraggiata se si volevano risollevare le sorti del paese, e l'estimo doveva essere uno degli strumenti di questo incoraggiamento, che sarebbe tornato a vantaggio anche delle finanze statali, e avrebbe quindi assicurato la generale "pubblica felicità". Risulta evidente l'influsso che sul Ricci avevano avuto le idee fisiocratiche, ed è essenzialmente ad esse che si deve una concezione tanto nuova dei fini e delle strutture amministrative dello stato, così come si dovette presumibilmente alla presenza del conte Munarini alla presidenza del Consiglio d'economia, il favore con cui questa relazione del Ricci venne accolta sia in seno al Consiglio stesso, sia presso il duca, tanto da avere poi concreta applicazione.

L'aspetto più interessante da notare, è l'affacciarsi della coscienza che l'estimo o il catasto non possano e non debbano essere esclusivamente strumenti

[32] "Della correzione e della rinnovazione del catasto degli estensi domini"; in: AS MO: *Ministero dell'Interno, Atti riservati., Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1809, vol. I, 24 lug. 1788. Per la sua diffusa esposizione, v. la *Legislazione* all'anno corrispondente.

di equità fiscale (come pure sostenuto vigorosamente dall'autore del "Promemoria" del 1779, e che rappresentava comunque già un bel traguardo), ma addirittura mezzi di governo, atti ad indirizzare l'economia di un paese in un senso piuttosto che in un altro.

Ciò posto, una notificazione del 31 ott. 1788 dispose una generale "revisione, ossia perequazione dei valori di ogni antico e recente catasto", da effettuarsi mediante l'invio in ogni Villa di un perito stimatore, con l'incarico di verificare l'esattezza delle denunzie presentate, e di attribuire un valore ai beni stabili secondo precise istruzioni governative. In vista di ciò, si concedeva la proroga di altri quattro mesi per la presentazione delle denunzie; contemporaneamente, si elaborò un complesso sistema per determinare il valore censibile di un bene stabile, elaborazione passata attraverso ripensamenti, sperimentazioni e ripetuti promemoria ai periti stimatori.

b) Criteri e procedimento per la determinazione del valore censibile degli immobili; il valore d'estimo e il soldario (1788-1792).

Per ottenere il valore censibile di un fondo, venne messo a punto un articolato metodo di calcolo, cui era affidato il compito di tradurre in pratica i principi di politica economica da cui muoveva la rinnovazione dell'estimo.

Partendo dai fondi rustici, la sostanza del procedimento era questa: il perito si recava in una Villa, e procedeva alla stima della rendita di ogni singola pezza di terra, considerando la sola parte padronale dei prodotti che effettivamente si ricavavano da questo appezzamento, e applicando a essi prodotti il loro prezzo medio purgato del decennio 1778-1788, secondo una "Tabella" che ogni perito aveva con sé. Non erano soggetti a stima i fabbricati rurali necessari alla coltivazione, a meno che non fossero tanto grandi da poter essere parzialmente affittati, e allora venivano censiti per quella sola parte. Stabilito, sulla base di questi dati, l'affitto reale di un fondo, si passava a determinare quello "naturale". Il perito doveva calcolare quante misure di sementi di frumento sarebbe stata in grado di produrre ogni biolca di quella pezza di terra, se fosse stata campo disarborato, vecchio, mediocremente coltivato secondo l'uso della zona. Compiuta questa duplice stima su tutti gli appezzamenti di una Villa, si formavano tante classi (o "monti", come si chiamavano allora), corrispondenti alle varie misure di sementi per biolca riscontrate; ad ogni monte si assegnavano i relativi fondi, si sommavano tutte le rendite reali di essi, si divideva la somma per il numero delle biolche complessive del

monte, e quello che si otteneva era l'affitto "adeguato" di una biolca di terra appartenente a quel dato monte; per ricavare l'affitto "adeguato" dell'intero appezzamento appartenente a quel monte, bastava moltiplicare l'affitto "adeguato" di una biolca per l'intero biolcatico dell'appezzamento. Questo dato si sarebbe riferito, secondo il legislatore, più propriamente alla forza "naturale", alla fertilità della terra, che non alle risorse del lavoro umano, e quindi era quanto mai necessario che avesse una sua rilevanza nella determinazione del valore censibile vero e proprio; questo si otteneva, per ogni appezzamento, sommando la rendita reale con quella adeguata, dividendo la somma a metà, e capitalizzando la rendita così ottenuta al 100 per 5 [33].

Per quanto attiene alle case di città, il perito doveva stimare ognuna di esse, indicando il loro valore a compravendita e ad affitto annuo, quindi si capitalizzava l'affitto al 100 per 5, si sommava al valore a compravendita, si divideva a metà, e si otteneva il valore censibile della casa. Il criterio che aveva ispirato un simile sistema consisteva in questo: se si fosse preso in considerazione il

---

[33] Supponendo di avere un certo numero di fondi da stimare, vediamo come si determina il valore censibile di uno di essi, tenuto conto che di ognuno si considera il suo valore reale **(v.r.)** e il suo valore naturale **(x, y, z ...)**:

appezzamenti: a; b; c; d; e; f; g; h;

valori naturali: x = 3 misure di frumento ogni biolca
y = 4 misure di frumento ogni biolca
z = 5 misure di frumento ogni biolca

Assegnamo a ogni appezzamento il suo valore reale v.r., (che numericamente non ci interessa specificare), e il suo valore naturale:

a = v.r./x	b = v.r./x	c = v.r./y
d = v.r./x	e = v.r./z	f = v.r./z
g = v.r./y	h = v.r./y	

Procediamo ora alla formazione dei monti:

monte x	monte y	monte z
a	c	e
b	g	f
d	h	

valore "adeguato" di 1 biolca di a = $\frac{\text{v.r.a + v.r.b + v.r.d}}{\text{biolcatici di a+b+d}} = \alpha$

valore "adeguato" di a = α * biolcatico di a = β

rendita di a utile per il calcolo del valore censibile = $\frac{\beta + \text{v.r.a}}{2} = \gamma$

valore censibile di a, identificato con δ =

$\gamma : \delta = 5 : 100$

$\delta = \gamma * 100/5$

δ = **valore capitale censibile** di a.

solo affitto annuo che si poteva ritrarre da un edificio, sarebbero stati tassati maggiormente, per paradosso, i proprietari di immobili modesti rispetto a quelli che possedevano case gentilizie e lussuose, perché i primi avrebbero potuto affittare i locali a molte famiglie di bassa condizione, i secondi no; del resto, considerare il solo valore a compravendita avrebbe penalizzato troppo i secondi rispetto ai primi, e per questo si decise di adottare un metodo che temperasse i risultati conseguenti alle due stime.

Questa era l'ossatura generale che doveva sorreggere il nuovo estimo, ma bisogna tener conto dei numerosi aggiustamenti che subì nel corso della sua stessa elaborazione. Precisiamo, anzitutto, che i registri che contengono le stime dei fondi rustici sono i Campagnoli, e quelli che contengono le stime delle case sono i Campioni delle case di città. Gli edifici che non servivano alla coltivazione, ma neppure si trovavano in città (case da camerante, cartiere, mulini, filatoi ...), erano valutati in un'apposita colonna dei Campagnoli con lo stesso sistema delle case di città; così pure vi erano dei tipi di fondi rustici che venivano stimati, sempre in un'apposita colonna dei Campagnoli, solo ad affitto reale, perché erano considerati terre non classificabili in monti di sementi di grano, ed erano: terre sterili, valli, paludi, boschi, berleti, vigne, orti suburbani e prati padronali. Secondo una regola mai abrogata, che proveniva direttamente dall'impianto dell'estimo generale del 1711, i corpi di terra produttivi erano considerati "lavorati dalle case", e quindi venivano allibrati nell'estimo del comune o della Villa in cui era stato denunziato dal possessore il corpo casamentivo da cui dipendevano, anche se materialmente gli appezzamenti si trovavano in altro territorio. Non si poteva

> "...accordare lo stralcio, e così il trasporto da una ad altra Villa o comune, se non se nei soli casi in cui facciasi costare che il corpo separato, inscritto come appartenente alla Villa in cui esiste la casa di coltivazione, sia stato unito e sottoposto ad un'altra casa esistente nella Villa in cui trovasi pure il fondo, che era dapprima disgiunto, ..."[34].

Vi erano, inoltre, dei beni stabili esenti del tutto da imposta: casini di campagna, edifici del sovrano e delle Comunità, rocche, castelli, chiese, monasteri, canoniche parrocchiali, case che accoglievano ospedali, monti di pietà, opere pie. Fatte salve queste eccezioni, torniamo agli aggiustamenti delle stime.

[34] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro*, *Tit. VII rub. 3*, b. 5257/27, lettera n. 910 del 3 mar. 1806.

Tutte le istruzioni governative tenevano a ribadire che compito del perito era trascrivere sugli appositi registri le stime da lui effettuate, e compito degli ufficiali compilatori del Censimento era quello di elaborare i calcoli, e ritrarre il valore censibile dei beni. A tal fine i Campagnoli, data la complessità della stima delle terre, sono divisi in due parti: nella prima vi sono annotate, divise per colonna, le stime dei prodotti padronali di ogni fondo di una Villa; nella seconda vi sono tante tabelle, ognuna riferita a un appezzamento della prima parte, con tutti i calcoli necessari alla determinazione dell'affitto reale, e inoltre vi sono, ben distinti l'uno dall'altro, i monti di sementi con tutti gli stabili che li compongono, e i calcoli necessari per ottenere l'affitto "adeguato" di ogni appezzamento; come abbiamo già detto, per ricavare il valore censibile di un terreno sarebbe bastato sommare i valori dei due affitti, e dividere a metà questa somma, capitalizzandola poi al 100 per 5. Tuttavia, un "Promemoria" del 12 sett. 1790, approvato dal Consiglio d'economia, prevedeva che i compilatori del Censimento operassero una revisione delle stime dei periti, per vedere chi di essi fosse stato troppo rigoroso e chi troppo indulgente, al fine di omogeneizzare un lavoro svolto da tante persone diverse. La notificazione del 30 gen. 1792, con cui il Consiglio d'economia annunziava la pubblicazione dei dati censuari, informava anche su di una commissione di matematici e periti stimatori che, in seguito alla revisione, avevano provveduto a un generale sindacato di tutte le stime al fine di perequarle, e aveva infine deciso ed effettuato un generale diffalco del 35% sui valori censibili.Giova ricordare che fine della rinnovazione dell'estimo non era tanto ottenere un inventario esatto e aggiornato dei beni immobili del ducato, quanto uno strumento fiscale più equo, maneggevole ed efficace del vecchio estimo generale; e non basta: si deve considerare che il valore d'estimo di un fondo, una volta determinato all'impianto, rimaneva immutabile a meno di casi particolari, che andavano però attentamente vagliati e valutati prima di provocare una variazione; non così avveniva del reddito annuale dell'agricoltore contribuente, soggetto alle evenienze atmosferiche e umane come la guerra, per cui, essendo la base d'imposta immutabile, ma la capacità contributiva soggetta a continue variazioni, se il Governo non voleva vedersi costretto ad accordare, di volta in volta, una serie di esenzioni, e non voleva attuare una politica fiscale di rapina, era bene che prevedesse fin dall'impianto una base imponibile moderata, ma che gli assicurasse, anno per anno, una ragionevole stabilità nell'ammontare del tributo. La stabilità dell'estimo era considerata caposaldo di una politica economica equa e vantaggiosa; più o meno in questi termini si era espresso

Francesco Gabbi, uno dei primi periti agrimensori patentati, quando gli era stato chiesto un parere sul metodo da seguirsi nella stima dei terreni, e, se si fa attenzione ai tempi, si comprende subito che la richiesta non era accademica: la notificazione del 3 apr. 1786 aveva avviato la correzione dell'estimo del Piano e Colle, e un sovrano chirografo del 23 settembre dello stesso anno istituiva i due Collegi dei periti agrimensori di Modena e di Reggio. Ai singoli membri dell'ordine professionale vennero posti dei quesiti, dalle cui risposte sarebbero dovuti scaturire lo statuto del Collegio e, assai probabilmente, indicazioni utili all'evenienza della correzione, anche se ancora non si parlava di rinnovazione; tanto più, quando questa divenne una realtà, nel redigere i vari "Promemoria" per i periti stimatori, si sarà tenuto conto del loro parere tecnico e assolutamente specifico.

Francesco Gabbi, dunque, nello stilare il suo "... sentimento sopra alli otto capitoli ..." proposti dal Collegio riguardo al modo "... di valutare i frutti grani ecc. ossia la riforma del prezzo dei generi ...", esordiva dicendo che era una "... ricerca molto spinosa ...", "... perché si tratta di variare un valore de' fondi, e forse con danno di tutti, e che vanno ad una perpetuità; ...". Egli osservava che dal 1717 i prezzi dei generi non erano stati più toccati, sebbene in questo lungo lasso di tempo si fosse passati da raccolti straordinariamente abbondanti a fasi di carestia penosa, aggravata dalle guerre, le quali, d'altro canto, facevano lievitare i prezzi dei generi agricoli, e quindi i redditi e il valore del terreno. Tuttavia, se si fosse seguito il contingente andamento dei prezzi, ne sarebbe derivata una totale instabilità dell'estimo, dannosa sia per i sudditi che per l'Erario.

"E posso dire che nel corso di 60 anni, ò veduto molto di più li anni di carestia, che quelli d'abbondanza, e sono ragioni tutte che fanno vedere che hanche li nostri antenati avevano pensato bene lasciar correre li valori per il suo corso e non mai alterarli, con pregiudizio alli possidenti; e se in oggi vi sia maggiore industria per far rendere li fondi di più, ma la maggior parte sarranno pegiorati; o poi lasciano passare li anni 75 de' livelli che si vedrà innalora il valore de' fondi." [35].

Tra l'altro, bisogna dire che il governo estense non largheggiò particolarmente in tenuità di criteri: nel determinare il valore censibile dei terreni, solo in parte concorse il valore dei prodotti che se ne ricavavano al momento delle stime, mentre per un'altra parte ci si attenne alla qualità intrinseca, e quindi

[35] AS RE, *Atti del Collegio dei periti agrimensori 1787-1807*, f. I.

praticamente inalterabile, del terreno, il che fece sì che l'estimo estense producesse valori dei fondi prossimi a quelli venali ben più che altri estimi o catasti coevi; questo giustificava, fra gli altri motivi (come la disparità nelle valutazioni dei periti), il sindacato generale sulle stime e il susseguente diffalco sul valore censibile. Quanto a ricavare entrate maggiori, si pensava che già soltanto tassando beni fin'allora esenti o incensiti ciò si sarebbe conseguito, mentre si rifuggiva come da gran danno dal dare l'idea di voler aumentare le imposte a chi già vi era sottoposto, tanto che, come già risultava da precedenti istruzioni del Ricci stesso, il contributo finale doveva fissarsi intorno a £ 4 e soldi 10 (a moneta di Modena), per ogni soldo d'estimo, e i cittadini già contribuenti in passato non dovevano vedere aumentato il proprio soldario. Valga, a riprova di quanto detto, una postilla che si trova sul "Promemoria" del 12 set. 1790, in fondo alla sezione dedicata ai "Cottimi"; questa parte si concludeva considerando che, essendo oramai spedita la maggior parte dei lavori, sicuramente la pubblicazione dell'estimo rinnovato sarebbe caduta nell'agosto 1791, qualora il Consiglio d'economia avesse continuato a dare, come aveva sempre fatto, vigoroso impulso all'operazione; se non che, in calce, si trova apposta questa considerazione:

"Si noti che la pubblicazione della nuova grida poteva comodamente farsi in agosto 1791, ma che si diferì per dar luogo alla Camera de' conti di fare l'esame dello stato attivo e passivo del Censimento, e di determinare la precisa somma di quella quota d'imposta che occorre ai soli bisogni dello Stato prudentemente calcolati."[36].

Come si ricorderà, il valore censibile di un fondo veniva espresso in moneta corrente e in valore d'estimo, ottenuto quest'ultimo ragguagliando le lire correnti alle lire, ai soldi, ai denari etc. d'estimo, secondo quanto già detto a proposito del Censimento del 1717 [37]; la tassazione si applicava poi sul valore d'estimo: in questo caso furono stabilite £ modenesi 4,5 per ogni soldo d'estimo.

Per meglio comprendere questo sistema di calcolo, cardine dell'ordinamento impositivo diretto estense, risulta di grande utilità una lettera del 31 ago. 1808 (riportata integralmente in *Appendice*), che il capo dell'Ufficio del censo del dipartimento del Panaro, Giuseppe Amici, scrisse al suo prefetto in risposta a un quesito che gli era stato sottoposto: a quante lire milanesi

[36] AS MO. *Min. Interno. Atti riservati., Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810, vol. I.
[37] Cfr. *Ibidem*.

di valore capitale e di rendita corrispondesse un soldo d'estimo estense [38]. Giuseppe Amici era impiegato negli uffici del Censimento fin dall'impianto di questo estimo, perciò nessuno più di lui era indicato a pronunziarsi su un argomento così insidioso. Egli lo riprese dall'inizio, premettendo che non solo per l'estimo del 1791, ma già per quello del 1717 (definito anch'esso "estimo regolare"), si era partiti dal principio che il valore d'estimo dovesse rappresentare la metà di quello venale.

"Per base dei due estimi suddetti fu scelta una cifra denominata soldo, rappresentante una rendita censuaria di milanesi £ 30, ed un fondo censito[39] di simili £ 600, cosicché la rendita e valore venale dovevano corrispondere al doppio della misura del censo, cioè di milanesi £ 60 di rendita, e £ 1.200 di valore reale o venale. ...".

Si intende che l'impianto di questi estimi, e quindi l'applicazione di questi criteri di calcolo, riguardarono solo il Piano e Colle del ducato estense, mentre la Montagna, per oggettive difficoltà di rilevazione, continuò col vecchio sistema della "composizione", cioè con l'erogazione annua di una quota stabile concordata ("composta", appunto), alle casse erariali. Ora, con la rinnovazione del 1791-92 inevitabilmente crebbe, rispetto al passato, il numero di soldi d'estimo a carico del Piano e Colle, venendo censiti fondi nuovi o fin'allora esenti, per cui, dal paragrafo XXX della notificazione 30 gen. 1792, venne fissata come base d'imposta per questo territorio la quota di £ modenesi 4,5 per soldo d'estimo, mentre il paragrafo XXXV lasciava a £ modenesi 5 per soldo d'estimo composto la contribuzione della Montagna, "... perché nel riparto del pubblico peso scendono [i contribuenti della Montagna] dalla proporzione di un undecimo a quella di un duodecimo del soldario non composto, la quale [imposta] torna ad esse anche più mite dell'antica.". Giuseppe Amici rilevò un errore in questo articolo della notificazione: in realtà, un soldo d'estimo di Pianura veniva a corrispondere a un valore venale inferiore di un decimo rispetto a un soldo di Montagna, e, viceversa, questo era di un nono superiore all'altro. In definitiva, bisogna tenere presente che, nel determinare la partizione dell'imposta generale annua, il primo riparto che il Consiglio d'economia effettuava era quello fra la quota che doveva fornire il Piano e Colle, e quella che era a carico della Montagna composta; naturalmente, l'ammontare delle quote era determinato in proporzione del soldario complessivo

[38] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro*, *Tit. VII rub. 3*, b. 5258/27.
[39] Sta per: valore capitale.

di ognuna delle due parti, per cui, se nell'ambito del soldario generale del ducato, quello particolare del Piano e Colle era aumentato, e quello della Montagna era rimasto uguale, quest'ultima, per questo solo fatto, vedeva automaticamente scendere in modo proporzionale la quota di contribuzione a suo carico, donde la diversità delle aliquote a seconda del territorio, stabilita dalla notificazione del Consiglio d'economia per tentare di riequilibrare le contribuzioni, e non penalizzare coloro che possedevano nel Piano e Colle del ducato. Anche se la Montagna vedeva scendere la proporzione del proprio soldario rispetto a quello generale del ducato, essendo gravata con un'aliquota superiore rispetto a quella del Piano e Colle, veniva a fornire automaticamente un gettito fiscale superiore a quello che le sarebbe toccato, se il riparto dei contingenti d'imposta fosse avvenuto in modo matematicamente proporzionale rispetto ai soldari dei due territori; e questo era anche il senso del diffalco del 35% sui valori censibili: abbassare la quantità dei soldi d'estimo del Piano e Colle, affinché i proprietari già censiti in passato non vedessero lievitare in modo allarmante il numero dei soldi d'estimo a loro carico, in conseguenza delle stime dei periti.

E' necessario, infine, mettere nel debito risalto il divario che intercorreva tra lira di Modena e lira di Reggio, per avere un quadro preciso dell'imposta prediale dovuta. Chiarendo che si parla di 1 lira di 20 soldi, e di 1 soldo di 12 denari, la lira reggiana [40] era di 1/3 più debole di quella modenese, sicché £ 3 reggiane corrispondevano a £ 2 modenesi, e ragguagliandole entrambe alla lira italiana, quella di Modena equivaleva a £. italiane 0,384, mentre quella di Reggio a £. italiane 0,256. A riprova di quanto detto, si riporta il brano iniziale di una lettera, che il conservatore dell'Archivio censuario di Reggio Taddei, il 6 feb. 1806, scrisse al prefetto del dipartimento del Crostolo; questa nota è molto simile, nel suo contenuto, a quella che Giuseppe Amici inviò al prefetto del Panaro, ed ambedue rispondevano, infatti, a quesiti sollevati dall'applicazione di una legge della Repubblica cisalpina, della quale si riparlerà a suo tempo:

"Le provincie di Modena e Reggio contavano un estimo regolare anche prima, che dalla legge 17 ventoso anno VI (Era Francese) venisse a loro attribuito uno scutato particolare, e le cifre che ne rappresentano il valor estimale vengono conosciute sotto le denominazioni di soldi, denari, quarti, ottavi, e sedicesimi. Mille ed ottocento lire reg. di valor censuario costituiscono il soldo d'estimo, cento cinquanta lire il denaro,

[40] A. Martini, *Manuale di metrologia*,Torino, Loescher, 1883, p. 372 per Modena, e p. 570 per Reggio.

trenta sette e mezzo il quarto, diciotto lire, e soldi quindici l'ottavo, e lire nove, soldi sette e denari sei il sedicesimo." [41].

Vediamo, quindi, che il soldo d'estimo, accreditato sempre dalle disposizioni di legge, fin dal 1717, in un'equivalenza di £ modenesi 1200, corrispondeva a £ reggiane 1800, e cioè il soldo modenese d'estimo era inferiore di 1/3 rispetto a quello reggiano, e viceversa quello reggiano era di 1/2 superiore rispetto a quello modenese. Di conseguenza andava l'imposta: se un soldo modenese d'estimo era gravato di £ modenesi 4 e soldi 10 di contribuzione, un soldo reggiano d'estimo lo era di £ reggiane 6 e soldi 15, e questo per quanto riguardava il Piano e Colle; per l'estimo composto della Montagna, l'imposta di £ modenesi 5 per soldo d'estimo composto, corrispondeva a £ reggiane 7 e soldi 10.

c) I registri dell'estimo rinnovato (1787-1791).

All'impianto del nuovo estimo era necessaria e conseguente la compilazione di vari tipi di registri, di cui fornisce puntuale informazione un promemoria del 12 set. 1790, approvato dal Consiglio d'economia.

In primo luogo, tutte le denunzie presentate dai possessori vennero raggruppate per giurisdizione, e raccolte in volumi di Denunzie originali, appunto. Da essi si trassero i Copia denunzie, registri che, Villa per Villa, riportano i dati indispensabili delle denunzie: numero progressivo, nome del possessore, denominazione dell'appezzamento o numero civico della casa, confini, biolcatico, valore d'estimo; correlati a questi registri sono i Castelletti: ognuno di essi contiene l'elenco alfabetico dei nomi dei possessori riportati nel rispettivo Copia denunzie, accompagnati da un numero d'ordine; seguono il numero progressivo e i valori d'estimo corrispondenti di tutti i beni, con cui il possessore è presente nel medesimo Copia denunzie. Più completi dei Castelletti sono i Campioni generali, elenchi alfabetici dei possessori suddivisi per giurisdizione (solo per quelle più estese venne compilato questo tipo di registro): in essi, ogni contribuente è riportato specificando tutte le singole Ville della giurisdizione in cui egli ha possedimenti, pagina e numero d'ordine del Castelletto corrispettivo, biolcatico e valore d'estimo. Di grande importanza sono poi i Bastardelli, corrispondenti ai nostri registri Partitari: giurisdizione

[41] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 1*, b. 471, lett. n. 18.

per giurisdizione, in essi si raccolsero i nomi dei possessori in ordine alfabetico, specificando il biolcatico e il valore d'estimo dei loro fondi, come nei Castelletti, ma i Bastardelli erano tenuti aggiornati, perché vi si riportavano in compendio anche le volture che si verificavano man mano; alcuni Bastardelli sono anche forniti di Repertori a parte [42].

Dei Campagnoli e dei Campioni delle case, la cui compilazione era preliminare a ogni altra opera, mette conto di parlare più diffusamente.

I Registri delle stime o Campagnoli si dividono in tre parti; la prima è costituita dai Campagnoli veri e propri, contenenti le stime dei prodotti dei fondi, effettuate dai periti su venti colonne, e avente una propria numerazione. Segue una seconda parte a cura dei compilatori dell'estimo, anch'essa con una sua cartatura, e la cui struttura si presenta così: in ogni pagina ci sono quattro tabelle, che occorrono al calcolo della rendita reale degli appezzamenti; ogni tabella ha una sua intestazione con varie voci: "Villa di ...", "Campagnolo a carte ..." e "Corpo n. ...", che rimandano alle pagine delle stime peritali e al numero del fondo in Copia denunzie, "Possidente ..." (con il nome), "Biolche ..." (con la misura dell'appezzamento), "Numero di sementi per la classificazione ...", (che riporta praticamente la percentuale di resa attribuita a quel fondo dal perito); sotto l'intestazione figurano, incolonnate, tutte le voci dei prodotti presenti nei Campagnoli, e per ognuno di essi il compilatore indica il valore della produzione: si badi che alla voce "Frumento per sementi ...", si troverà sempre una semente in meno rispetto a quelle scritte nella settima colonna dei Campagnoli, per via che una semente è sempre da restituire alla terra, e non può quindi rientrare nel calcolo della rendita netta da spese e perdite. Si sommano tutti i valori, si detrae il fieno per la coltivazione, e ciò che resta è la rendita reale dell'appezzamento. Di solito, nel calcolo delle rendite i fondi vengono posti in un ordine grossolanamente decrescente riguardo alle sementi di frumento per la classificazione, e dopo di essi vi sono le tabelle relative agli orti suburbani, ai prati padronali, alle terre non soggette a classificazione e agli edifici non necessari alla coltivazione, come ad esempio case da camerante. La terza parte dei registri delle stime, avente anch'essa una numerazione propria, è costituita dalle tavole di classificazione delle terre (classificazione, ovviamente, secondo il criterio della redditività di sementi di frumento per biolca), dalle quali si ricava, in definitiva, il valore d'estimo vero e proprio;

[42] Per ulteriori informazioni e particolari sulla natura e la struttura di tutti i vari registri dell'estimo, vedi i "Promemoria" redatti nel 1790 e 1791 nella sezione *Legislazione*, a quegli anni.

si trovano quindi, in questa parte, tante tavole quante sono le diverse rese per biolca riscontrate nella Villa. Ogni pagina si articola in undici colonne; nella prima colonna c'è il riferimento al numero della pagina in cui è stato effettuato il conteggio della rendita reale del fondo, nella seconda parte; nella seconda colonna è scritto il numero delle sementi che costituisce quel monte, e perciò quella tabella; nella terza colonna è trascritto il numero del corpo di terra in Copia denunzie, e nella quarta colonna la biolcatura; nella quinta colonna è riportata la rendita reale del fondo, che è quella stessa che risulta dalle tabelle dei conteggi; nella sesta colonna è scritto l'affitto "adeguato" di una biolca di terra di quel monte, ottenuto dividendo la somma delle rendite reali per la somma dei biolcatici dell'intera tavola; nella settima colonna c'è la rendita "adeguata" di ogni fondo, ottenuta moltiplicando l'affitto "adeguato" di una biolca per il biolcatico di ogni appezzamento; nella ottava colonna si trascrive la media aritmetica tra rendita reale e "adeguata"; nella nona colonna si capitalizza il precedente risultato al 100 per 5; nella decima colonna si riporta il valore della capitalizzazione diminuito di una percentuale stabilita dal Consiglio d'economia (variabile da luogo a luogo: si va dal 20% al 33%, al 35%, o anche all'assenza di detrazione), e si ottiene così, finalmente, il valore d'estimo. Nella undicesima colonna si trascrive il valore d'estimo degli edifici non necessari alla coltivazione, ottenuto allo stesso modo di quello dei fabbricati urbani, ma a volte si preferisce trattarli separatamente, dopo tutte le tavole di classificazione che riguardano le terre coltivate, nonché quelle delle terre che si valutano solo ad affitto [43].

I Campioni delle case, stando alle informazioni che di essi ci danno le istruzioni ai periti, risultano corrispondere ai Copia denunzie corredati dai Repertori dei possessori, che sono elenchi alfabetici suddivisi in caselle, e quindi colonne, in cui il perito riportava i valori a compravendita e ad affitto dell'immobile, e l'eventuale presenza di orti e giardini, annotando le segnalazioni anagrafiche dello stabile nelle Copie denunzie vere e proprie. Questi registri si trovano, così, ad assolvere per i fabbricati un doppio ruolo che non hanno per i terreni; per i fondi rustici, infatti, abbiamo i Campagnoli, che sono i veri e propri registri delle stime, e i Copia denunzie, che sono esclusivamente quel che dicono di essere. Più sbrigativa appare essere la documentazione attinente ai fondi urbani: in questo caso, la rilevazione peritale veniva fatta

[43] Per una più puntuale descrizione soprattutto della prima parte dei Campagnoli, quella espressamente riservata alle stime in venti colonne, vedi le "Ultime istruzioni" ai periti del 24 nov. 1789,nella sezione *Legislazione*, a quell'anno.

direttamente sul corrispettivo Repertorio del Copia denunzie, mentre i calcoli relativi al valore censibile si trovano in tabelle apposite, solitamente legate insieme ai Campagnoli della stessa località, con l'intestazione: "Perizie delle case di ... e loro valore d'estimo"; la sommarietà dei procedimenti estimativi riguardo alle case, era determinata dal fatto che ad esse si annetteva un'importanza assai minore rispetto alle terre; fanno eccezione le case di Reggio, per le quali si impiegò un registro esclusivo a parte. Terminata l'opera del perito stimatore (come già detto, sui Repertori dei Copia denunzie), iniziava quella del compilatore d'estimo, che si svolgeva quindi su moduli recanti l'intestazione: "Perizie delle case di ... e loro valore d'estimo". Questi fogli, a volte rilegati insieme, altre volte semplicemente allegati ai rispettivi Campagnoli, si articolano in sei caselle, che formano poi altrettante colonne; nella prima colonna c'è il numero che rinvia alla corrispondente pagina del Repertorio dei possidenti; nella seconda colonna è scritto il numero che rimanda al Copia denunzie; nella terza colonna è annotato il valore delle case a compravendita; nella quarta colonna è riportato il valore dell'edificio ad affitto; esso veniva dal compilatore capitalizzato al 100 per 5 e sommato al precedente, il risultato di questa somma veniva diviso a metà, e si otteneva la media aritmetica dei due valori, scritta nella quinta colonna; nella sesta colonna compare, infine, il valore censibile della casa, ottenuto operando sul precedente valore medio una detrazione, la cui entità era stabilita dal Consiglio d'economia, e che nei fatti risultò assai variabile da luogo a luogo: dal 30,5% al 33%, al 35%, fino al 40,25%. In appendice ai conteggi relativi agli edifici, si trovano quelli riferiti agli orti e giardini, in tutto simili ai primi, tranne che per l'assenza di un valore medio, venendo essi stimati unicamente ad affitto, e dando quindi luogo alla sola capitalizzazione del medesimo al 100 per 5.

Come già preannunziato, per le case della città di Reggio bisogna fare un discorso a parte. Innanzi tutto troviamo un Campione, cioè un Copia denunzie, per ogni parrocchia; in essi, accanto, o meglio sotto, al numero della denunzia originale, troviamo la lettera e il numero della casa, ed anche ad essi sono premessi i Repertori alfabetici dei possessori, ma forniti della sola indicazione del numero che rinvia alla copia di denunzia. Per quanto riguarda le stime peritali vere e proprie, e i corrispettivi calcoli dei compilatori dell'estimo, disponiamo di un intero registro a sé stante. Esso si articola in tante parti quante sono le parrocchie della città, più il Ghetto degli Ebrei; ogni parte si divide in due sezioni, strutturate su due diversi moduli; nella prima abbiamo una pagina che si compone (sotto l'intestazione unica, ad es.: "Parrocchia di S. Zenone"), di sette caselle, ovvero colonne; nella prima colonna troviamo il

numero corrente del registro (la numerazione ricomincia da 1 ad ogni parrocchia); nella seconda colonna sono riportati i nomi delle "isole", ovvero isolati, in cui si trovano le case all'interno della parrocchia; nella terza colonna sono scritti i numeri che rimandano al Copia denunzie, e le lettere e i numeri delle case; nella quarta colonna ci sono i nomi dei possidenti, e nella quinta colonna la denominazione e l'uso dei fabbricati; nella sesta colonna il perito segnava la biolcatura e il valore ad affitto degli orti e giardini, se vi erano; nella settima colonna scriveva i valori della casa a compravendita e ad affitto, purgati dalle spese di manutenzione. Terminata la descrizione e la stima delle case, si passa alla seconda sezione, affidata ai compilatori dell'estimo, e che è in tutto simile a quella degli altri paesi: anche qui le "Perizie delle case di S. Zenone e loro valore d'estimo", ad esempio, si svolgono su sei colonne, riportando i numeri di Copia denunzie, i valori a compravendita e ad affitto, la media aritmetica fra i due, e infine, fatta la detrazione (che è in questo caso del 35%), il valore censibile, e anche qui gli orti sono conteggiati a parte, di seguito alle case; l'unica differenza rispetto agli altri moduli di conteggio, si riscontra nella prima colonna: nei moduli relativi ai paesi, in essa troviamo il numero che ci rimanda alla corrispondente pagina del Repertorio del Copia denunzie; in questi moduli di Reggio il numero ci rinvia alla corrispondente pagina della prima sezione, poiché abbiamo già visto che le stime dei periti sono riportate qui, e non nei Repertori.

A sottolineare lo stretto legame esistente tra i Copia denunzie e i Registri delle stime, si tenga presente che in calce alle copie delle denunzie dei fondi rustici, all'interno di una casella che precede quelle recanti le indicazioni del biolcatico e del valore d'estimo, c'è tutta una serie di annotazioni che rimandano ai Campagnoli, e sono così articolate (si fa un esempio concreto per chiarezza): "Campagnolo a c. 4", che si riferisce al numero della carta in cui si trova la stima analitica peritale di quella pezza di terra; "Conteggi a c. 53", che rinvia alla pagina in cui i compilatori dell'estimo hanno effettuato i conteggi per trovare la rendita reale di quell'appezzamento; "Classe 2 ½ a c. 1", che si riferisce alle sementi di frumento per biolca attribuite dal perito a quel fondo (e che servono appunto alla classificazione), e al numero della pagina in cui quel fondo è stato classificato, e ha quindi ricevuto la definitiva valutazione utile ai fini dell'estimo, essendo poi questo il valore che troviamo riportato anche sul Copia denunzie. Ben più stringate sono le annotazioni presenti in calce alle copie delle denunzie delle case, e si trovano all'interno di una casella che reca l'intestazione "Rendite", premessa a quella che riporta il "Valore d'estimo"; il rimando è qui uno solo (facciamo sempre un esempio):

"Perizie delle case a c. 4", che indica il numero della pagina in cui sono stati effettuati, da parte dei compilatori, i conteggi per attribuire il valore d'estimo a quell'edificio, valore che infatti si trova poi riportato nel Copia denunzie, nella casella accanto a quella delle "Rendite"; come abbiamo già detto, questi conteggi si trovano in fogli uniti o allegati ai Campagnoli dei terreni dello stesso paese. Stando a quanto emerge da una lettera del 20 ago. 1804 del capo dell'Ufficio dipartimentale del censo di Reggio al prefetto, queste note, che mettono in relazione Registri delle stime e Copia denunzie, sarebbero però state compilate successivamente all'impianto, a metà del 1804 appunto, dall'Ufficio del censo del Crostolo [44]. In effetti, le annotazioni sono presenti sui soli Copia denunzie dell'ufficio centrale (nel 1804 quello dipartimentale del Censo), e non su quelli degli uffici periferici.

Resta da dire dei Giornali delle volture, che, come dice il nome stesso, dovevano contenere le annotazioni di tutti i trapassi di proprietà dei beni stabili che man mano avvenivano, sulla scorta della presentazione di atti pubblici all'ufficio competente. Non può sfuggire la fondamentale importanza delle volture ai fini di una corretta tenuta dei registri censuari, e anzi, questi sono funzionali in tanto, in quanto rispecchiano più o meno fedelmente i cambiamenti che avvengono, non solo nello stato dei beni (mutamenti reali), ma anche nelle persone dei possessori (mutamenti personali); è questa una regola valida per qualsiasi estimo o catasto, in ogni tempo e paese, e anzi ricorderemo come il vecchio estimo generale venisse abbandonato, perché i dati da esso riportati, oltrechè parziali, non corrispondevano affatto né allo stato dei beni, né a quello dei possessori reali. Anche con il nuovo censimento il problema non trovò una soluzione definitiva: i Giornali delle volture furono gli ultimi ad essere compilati (anche per mancanza di adeguati punti di riferimento cui rifarsi, spariti i vecchi e non ancora del tutto in funzione i nuovi), ma anche perché, convincere i possessori ad effettuare puntualmente e sollecitamente le volture conseguenti a passaggi di proprietà è risultata sempre impresa particolarmente ostica, e anzi il più delle volte destinata al fallimento.

Punto di arrivo di tutte queste complesse operazioni erano i Libri d'esazione, in cui dovevano annotarsi, anno per anno, i nomi dei contribuenti, l'ammontare dell'imposta, le eventuali bonificazioni, e i pagamenti rateali effettuati.

[44] AS RE , *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463; lett. n. 208.

d) La pubblicazione e l'attivazione dell'estimo rinnovato (1792).

Stando a un promemoria del Ricci del 7 ott. 1791, la maggior parte dei registri, a quella data, era già stata compilata, e, a parte alcuni ritocchi finali, e la decisione sul contingente d'imposta da ricavare, l'impianto del nuovo estimo poteva dirsi compiuto; con una notificazione del Consiglio d'economia del 30 gen. 1792, rilevante anche per i principi di economia politica che vi sono enunciati, e che avevano informato l'intera operazione, esso venne pubblicato[45].

Si concedevano ai cittadini sei mesi di tempo, per effettuare la ricognizione dei dati censuari a loro relativi iscritti nei registri, per chiedere eventuali correzioni e per notificare volture che ancora non fossero state denunziate; dopo questo tempo, i dati estimali si sarebbero tenuti per definitivi. E dovendosi avere particolare riguardo alla conservazione del nuovo estimo, si istituivano nuovi uffici con questa specifica incombenza: le Campionerie censuarie, sette in tutto il ducato, e, in particolare, tre per la provincia di Reggio: a Reggio, a Correggio e a Brescello, ognuna con la sua circoscrizione, in modo da coprire tutto il territorio. Il campioniere aveva la custodia dei registri d'estimo del suo "distretto d'imposta", per così dire; a lui andavano presentate le petizioni per le volture, a lui incombeva l'obbligo di effettuarle, annotando poi tutte le variazioni che ne conseguivano sui registri; a lui si rivolgevano i cittadini per ottenere certificati ed estratti d'estimo, quindi la figura del campioniere veniva ad assumere un ruolo centrale nel nuovo sistema di imposizione diretta che si andava delineando. Non va comunque dimenticata tutta una schiera di professionisti, alle dipendenze della Pubblica amministrazione, che avevano consentito la realizzazione pratica della rinnovazione dell'estimo: sono i periti stimatori, senza la cui opera l'intera riforma non avrebbe neppure preso avvio. Ad essi la notificazione del 6 giu. 1792, al paragrafo VI, riconosceva una posizione particolare, poiché le stime dei fondi per i quali i possessori reclamassero, ritenendosi caricati oltre i due terzi del valore di compravendita, potevano essere effettuate solo da "... periziori ossiano ispettori, che valutino il fondo secondo le istruzioni le più eque, che loro si daranno dal Tribunale, e verifichino tutti gli estremi.". Chi fossero i "periziori" ci viene spiegato da una lettera che, venti anni dopo, il 20 dic. 1812, il conservatore dell'Archivio censuario di Reggio scrisse al prefetto del dipartimento del Crostolo: "... un

[45] V. *Appendice.*

periziore, ossia (...) un perito il quale, avendo avuto mano nella compilazione di questo censo, e avendo subito un esame davanti le competenti autorità, sia stato riconosciuto pratico delle materie censuarie." [46]. La procedura stabilita dal paragrafo VI della notificazione 6 giu. 1792 poneva, fra l'altro, un problema che era destinato ad evidenziarsi col passare degli anni, e il conservatore scriveva al prefetto proprio perché gli diventava sempre più difficile rispettare quella procedura: premettendo che essa non era mai stata abrogata, e che quindi era in pieno vigore anche nel Regno d'Italia, "... dopo la morte dei periti Caldarini [Stefano Maria] e Medici [Luigi] di Reggio, e Capelli Lodovico di Novellara non vi restano che due soli periti del censimento aventi la debita matricola, cioè i signori ingegneri Saracchi Tommaso e Grasselli Paolo ...". Naturalmente l'estimo sopravvisse alla scomparsa dei periti stimatori d'impianto, ma era comunque opportuno segnalare la loro importanza nell'ambito della rinnovazione.

Il "catasto estense" del Piano e Colle appartiene a quelli descrittivi: esso si basa, cioè, sulle denunzie dei possessori per quanto riguarda l'estensione dei terreni, e il biolcatico non venne controllato che a vista dai periti inviati in campagna a stimare gli appezzamenti; non si effettuarono misurazioni precise da parte di personale tecnico, non si rappresentò il territorio in mappe geometriche; per quanto riguarda le stime, esse furono effettuate dai periti tramite rilevazione diretta fondo per fondo, e vennero poi anche temperate dalle rendite risultanti dalla divisione degli stabili in monti; va inoltre specificato che base della contribuzione era il valore capitale dell'immobile, ottenuto capitalizzando la rendita ricavata dalle stime a un determinato saggio, stabilito dal Consiglio d'economia al 5%.

Quanta parte degli intenti del Ricci trovò pratica attuazione? Il suo estimo entrava in vigore nel 1792, e appena quattro anni dopo il duca Ercole III doveva abbandonare i suoi stati, ma già fin dallo scoppio della Rivoluzione francese la macchina delle riforme aveva subito un arresto; poi venne addirittura il mutamento istituzionale [47], e più ancora venne il fermento sia legislativo, sia economico introdotto dalle repubbliche napoleoniche e dalla vendita dei beni nazionali, e quindi, cambiando così radicalmente i punti di riferimento, e finanche il quadro ideologico, è difficile fare un efficace raffronto; di certo si può dire che né sotto gli Estensi prima di Napoleone, né

[46] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 467; lett. n. 121.

[47] Il Ricci vi prese fattivamente parte quale membro del Direttorio della Cispadana prima, e ministro delle Finanze della Cisalpina poi.

durante la Repubblica e poi il Regno d'Italia, né sotto gli Estensi restaurati le condizioni generali della popolazione cambiarono in meglio, anzi per coloni e mezzadri esse subirono un netto peggioramento già dalla fine del sec. XVIII, perché i nuovi proprietari o affittuari, coloro che avevano investito nella terra, proprio per questo fatto, proprio perché dal loro investimento dovevano ricavare quanto maggior profitto possibile, ricorsero a contratti sempre più vessatori nei confronti dei coloni, e ne escomiarono molti, dando luogo così all'aumento dei poveri e degli emigranti. D'altra parte, le nuove colture introdotte da questi imprenditori (mais e soprattutto riso), richiedevano un tipo di conduzione affatto diversa da quella tradizionale, e questa rimane forse la novità più rimarchevole che si sia prodotta, e che indubbiamente fu recepita e incoraggiata dall'estimo del Ricci, il quale non a caso inquadrava le terre vallive, quelle cioè direttamente interessate dalle innovazioni colturali, fra le terre non classificabili in monti di sementi di grano, ma da stimare solo ad affitto reale, come le terre sterili e i boschi, di modo che su di esse più leggera si esercitasse la pressione fiscale [48]. Quanto al resto, di questo estimo si può dire che, al termine di tutto il lavoro, abbia pur sempre prodotto uno strumento di governo più funzionale del vecchio estimo generale, e questo era, almeno in parte, il fine che il Ricci si era proposto; se poi si volesse vedere in esso anche la fotografia, più o meno fedele, del paesaggio agricolo e colturale del ducato alla fine del '700 probabilmente si resterebbe delusi, ma non si può pretendere di trovare in questo estimo ciò che non doveva esserci neppure nelle intenzioni, ed esso va quindi preso e studiato nel campo assolutamente specifico della politica finanziaria.

[48] Cfr. O. Rombaldi, *L'economia dei territori dei ducati estensi*; in *Reggio e i territori estensi* .... cit; I, pp. 53-196.

Capitolo III

a) Le riforme dell'amministrazione finanziaria durante il periodo napoleonico nel dipartimento del Crostolo (1798-1814).

Gli eventi storici dello scorcio del sec. XVIII e dell'inizio del sec. XIX sconvolsero le strutture politiche e amministrative dell'ex ducato estense, ma assai poco si ripercossero sulla natura dell'estimo quale era risultato dall'impianto del 1786-92. L'instabilità stessa della situazione italiana e internazionale a lungo non permise di realizzare nei fatti le trasformazioni, che pure numerosi decreti e leggi della Repubblica cisalpina prima, italiana poi, imponevano. Di concreto ci fu la legge del 17 ventoso a. VI (7 mar. 1798), che ragguagliò allo scutato milanese tutti i contingenti d'imposta degli ex stati, il che significava (come prevedeva l'art. 1), che la base impositiva di un estimo o catasto doveva essere ragguagliata allo scudo milanese, sul quale sarebbe caduta un'aliquota d'imposta di 30 denari per scudo.

Torna qui utile riprendere e completare l'esame della lettera del 31 ago. 1808, che il capo ufficio del Censo del dipartimento del Panaro, Giuseppe Amici, inviò al prefetto, e la cui prima parte è già stata illustrata a proposito del soldario d'estimo. Giuseppe Amici evidenziò che, con questa legge, sebbene l'ex ducato avesse un regolare estimo, pure fu quotizzato stabilmente per una certa cifra di scudi milanesi, come accadeva in passato per la Montagna di questo stesso ducato, che era debitrice bensì di una cifra fissa all'Erario, ma solo perché non aveva un estimo regolare [49]. Comunque, le varie province

[49] Anche il conservatore dell'Archivio censuario del dipartimento del Crostolo, Taddei, aveva fatto lo stesso rilievo, scrivendo al suo prefetto, e ambedue i mittenti non riuscirono a celare il proprio vivo disappunto, per essere stato l'intero ex ducato, Piano e Colle compresi, trattato come uno staterello arretrato, al punto da non avere neppure un censo regolare alla fine del secolo XVIII e quasi all'inizio del XIX; a questo "affronto" i due funzionari, uno del Crostolo e uno del Panaro, senza sapere l'uno dell'altro, contrapposero, piccati, all'unisono che: "Le ex provincie di Modena, e Reggio contavano un estimo regolare anche prima, che dalla legge 17 ventoso anno VI (Era Francese)

della Repubblica furono tutte quotizzate e ragguagliate; nel caso di "... Modena, Reggio e paesi già aggregati ...", lo scutato fu distinto in tre classi: le case delle due città, la Pianura e la Montagna. La lettera di G. Amici si chiude con un'importante riflessione: nel ragguagliare i valori dell'estimo estense (soldario), a quelli del censo milanese (scutato), indubbiamente i primi fruirono di un notevole alleggerimento rispetto ai secondi, che è quanto dire che l'equivalenza non avvenne sulla base rigorosa dei calcoli matematici, ma fu sottoposta ad un consistente diffalco [50].Essendo in un primo momento risultato

---

venisse loro attribuito uno scutato particolare, ...", lo avevano, per la precisione, fin dal 1717! (lett. n. 18 del 16 feb. 1806 del conservatore dell'Archivio censuario Taddei, già citata).

[50] Sono le cifre stesse a parlare, come risultano da un proclama del 18 ventoso a. VI (8 mar. 1798) dell'Amministrazione centrale del dipartimento del Crostolo, emesso proprio per rendere esecutiva la legge di conguaglio. In via preliminare, bisogna chiarire che lo scudo milanese equivaleva a 6 lire milanesi, e che 1 lira milanese valeva 2 lire modenesi e 3 lire reggiane (cfr. A. Martini, *Manuale di metrologia* ... cit.; per Milano v. pag. 354), cosicché, raffrontando il tutto con le lire italiane, ne deriva il seguente specchio:

£ milanese 1 = Lit. 0,768 *£ modenese 1 = Lit. 0,384*
Scudo milanese 1 = Lit. 4,608 *£ reggiana 1 = Lit. 0,256.*

In base a questi parametri, il soldo d'estimo estense così si rapportava agli scudi milanesi:

1 soldo d'estimo = £ modenesi 1200 \
1 soldo d'estimo = £ reggiane 1800 / *£ milanesi 600 = scudi milanesi 100.*

Essendo stata stabilita un'aliquota di 30 denari milanesi per scudo, 100 scudi erano gravati quindi di un'imposta di £ milanesi 12 e soldi 10, che è quanto dire:

1 soldo d'estimo estense avrebbe dovuto essere gravato di un'imposta di £ modenesi 25, e £ reggiane 37 e soldi 10.

Esaminando il proclama del 18 ventoso alla luce di questi dati, risulta che le due città di Modena e Reggio avevano un valore d'estimo complessivo di 15.831 soldi, quindi:

15.831 soldi d'estimo estense = 1.583.100 scudi;

nei fatti, le due città vennero ragguagliate a 633.333 scudi, cioè solo al 40% di quello che sarebbe loro matematicamente toccato, e quindi 1 soldo d'estimo delle due città venne a corrispondere a 40 scudi che, a 30 denari d'imposta per scudo, davano £ reggiane 15 d'imposta per soldo.

Analogamente, il Piano e Colle dell'ex ducato erano stimati per 204.371 soldi complessivi, quindi:

204.371 soldi d'estimo estense = 20.437.100 scudi;

il Piano e Colle, però, venne quotizzato per 12.921.939 scudi, e cioè solo per il 63,22% del ragguaglio matematico, cosicché per questo territorio il soldo d'estimo venne ad equivalere a 63,22 scudi, che producevano un'imposta pari a £ reggiane 23 soldi 14 e denari 2 per soldo.

In tale contesto, la Montagna faceva eccezione, probabilmente perché il governo considerò che avesse già goduto di un trattamento di favore sotto i duchi, pagando le imposte per "composizione" e non in base all'estimo. Secondo il proclama, il soldario "concordato" complessivo della Montagna, Garfagnana compresa, ascendeva a 17.956 soldi:

17.956 soldi d'estimo estense = 1.795.600 scudi;

la legge, però, assegnò ad essa una cifra di 3.486.843 scudi, pari al 194,18% di quanto le sarebbe spettato, e che faceva risultare 1 soldo d'estimo composto pari a 194,18 scudi, corrispondenti a un'imposta di £ reg. 72 soldi 16 denari 4 per soldo.

eccessivo il carico della Montagna, le Municipalità interessate sporsero reclamo per questo sopraccarico d'estimo, e già all'inizio del 1799 ottennero un provvedimento riparatore anche più generoso del dovuto, poiché rifacendosi il Direttorio alla notificazione del 30 gen. 1792, stabilì provvisoriamente che uno scudo d'estimo composto non dovesse essere superiore di 1/12 rispetto a quello del Piano e Colle, mentre in realtà, per il sistema contributivo estense, il primo era superiore di 1/10 rispetto al secondo:

"Il Direttorio esecutivo, alla di cui cognizione il ministro di Finanza generale ha portato le replicate rimostranze fattegli da quest'Amministrazione dipartimentale sui reclami degli abitanti di cotesta Montagna alta per il preteso eccesso dello scutato alla medesima assegnato, rifletendo che il carico prediale della medesima era circa un dodicesimo maggiore di quello della Pianura per ogni soldo d'estimo, ha determinato che si continui provvisoriamente nella stessa proporzione, finchè venga dal Corpo legislativo presa una risoluzione, e che perciò venghino obbligati que' censiti a pagare con tale misura gli arretrati, salvo il successivo conguaglio de' conti con chi sarà di ragione per quella somma che risultasse pagata di più, o di meno dalla stessa Montagna alta. Dovrà quindi questa in ragione dell'aumento del 12° pagare £ 25. 13. 8. 1/6 per soldo d'estimo, cioè £ 1. 19. 6. 1/6 più della Pianura."[51].

L'atto ufficiale che fissò questo rapporto fra lo scudo della Montagna e quello della Pianura fu il proclama del 13 ventoso a. IX (4 mar. 1801), con cui il commissario straordinario di Governo per il Crostolo, Greppi, pubblicava le aliquote d'imposta per scudo dell'anno in corso: il soldo della Montagna restava fissato a un ragguaglio di 68,5 scudi, cioè 1/12 in più rispetto a quello di Pianura, in luogo dei 194,18 scudi iniziali. Con ciò ancor di più si allargava il divario tra il ragguaglio matematico del soldario d'estimo estense con lo scutato milanese, e quello effettivamente operato dal Governo, ma c'erano due considerazioni da fare. La prima era enunciata già dalla legge del 3 termidoro a. V (21 lug. 1797), che confermava provvisoriamente la vigenza dell'estimo estense per tutti i territori dell'ex ducato: anche se, così facendo, per essi la contribuzione diretta sarebbe risultata più leggera che per l'ex Lombardia austriaca, "... viene questa [contribuzione] ad essere compensata colla daziaria, molto più producente nel Modonese, Reggiano ed Uniti di quello che sia nel Milanese, ...". La seconda considerazione venne fatta da Giuseppe Amici, e ci rimanda direttamente al metodo con cui vennero effettuate le stime per

[51] AS RE, *Arch. Ufficio distrettuale II. DD. RE, Copia lettere e protocolli 1797-1842*, vol. 35/1 "Copia lettere dell'Ufficio dell'imposta diretta"; lett. n. 276 del 15 nevoso a. VII (4 gen. 1799).

l'impianto dell'estimo del 1792, metodo sensibilmente diverso da quello del censo milanese, nei principi e quindi nei risultati:

"... Si potrebbe per ultimo promovere un'obbiezione, con dire che l'estimo milanese ha dunque considerati inferiori in proporzione dell'estimo provinciale il valor censito ed il valor venale de' fondi degli stati ex estensi; ma deve riflettersi che doveva per necessità così procedere, e diffalcare da un contributo inalterabile per il Governo e variabile per le Pianure di questi stati, tutti i casi fortuiti per i quali l'antica Magistratura censuaria era costretta ad accordare bonifici e retrodazioni d'imposta, perchè nell'impianto censuario non si aveva voluto lasciare agli ingegneri, e periti alcun arbitrio di deduzione dalle stime d'attualità ed abitualità de' fondi per cagione de' carichi, manutenzione d'arginatura o cavamenti, e di tutti i casi fortuiti che impediscono la percezione delle rendite, volendo soggiacere in ogni incontro a bonificare le imposte a chi era aggravato o danneggiato; e questo fu il motivo che i valori de' fondi erano in questo più che in alcun altro catasto prossimi al valore venale, al quale tutto dì si accostano sempre più per le circostanze de' tempi.".

Con tutto ciò, i cittadini del dipartimento del Crostolo, e similmente quelli del Panaro, videro lievitare in modo allarmante l'entità del tributo prediale da essi dovuto, e con il sistema delle contribuzioni straordinarie il carico crebbe ancora negli anni successivi, ma questo fu un tratto caratteristico di tutti i governi napoleonici, che dovevano fare costantemente fronte a ingentissime spese di guerra, e in questo il ragguaglio del soldario d'estimo estense allo scutato milanese c'entrava poco e nulla: era solo una maniera per omogeneizzare sistemi di contribuzione diversi, senza toccare gli estimi da cui derivavano.

La legge del 17 ventoso a. VI preludeva, nelle intenzioni del Governo repubblicano, a ben altro: la perequazione dell'imposta prediale era da ritenersi provvisoria, "... sin tanto che si possa sopra cognizioni più precise formare un censo generale per tutta la Repubblica; …" (preambolo della legge); ma all'istituzione di un catasto generale unico, nonostante le ambiziose intenzioni, si dovette presto rinunziare, e anzi tenere in piedi le vecchie strutture in attesa di sostituirle con le nuove. Restando irrealizzato questo progetto, veniva ad assumere particolare gravità la confusione che si era prodotta nei registri censuari, soprattutto a causa delle mancate volture: di qui la continua iterazione dell'obbligo fatto ai possessori, di denunziare i passaggi di proprietà agli uffici competenti, al fine di eseguire le necessarie variazioni d'intestazione sui registri d'estimo. Stavolta però non si trattava semplicemente della solita trascuratezza, ma ci si trovava davanti alle conseguenze di un fenomeno di

ampia portata, quale fu dal 1798 al 1814 la vendita dei beni nazionali. Sotto i governi napoleonici numerosi enti erano stati soppressi, con conseguente incameramento dei beni da parte dello Stato; grandi estensioni di terreno, come era già accaduto, si rendevano così disponibili per il mercato, e numerose furono le vendite, e più ancora gli affitti. Inoltre, era lo Stato stesso a impiegare i beni nazionali, per pagare i fornitori dell'esercito con cui si era indebitato; questi fornitori e grandi appaltatori erano il più delle volte dei forestieri, che preferivano realizzare subito nuovamente il capitale liquido, vendendo le terre di cui erano divenuti possessori. Oltre a ciò, si tenga conto del fatto che proprio la presenza di un consistente esercito determinava la necessità di ingenti approvvigionamenti di derrate per uomini e animali, per cui i prezzi dei generi alimentari e del foraggio erano divenuti molto remunerativi, accrescendo con ciò il valore della terra e lo stimolo, da parte degli abbienti, a ingrandire sempre di più i propri possedimenti; il valore dei fondi era molto cresciuto e, se grande diventava il desiderio di acquisto, cresceva in proporzione quello di vendita, soprattutto da parte dei piccoli proprietari, che vedevano la possibilità concreta di realizzare cospicui guadagni in capitale liquido [52]. Si immagini quindi l'ingente mole di contratti e dei passaggi di proprietà conseguenti, che si produsse per tutto il periodo napoleonico, e non ci si stupisca se i registri censuari faticassero non poco a tenerle dietro. Fu questa una specifica incombenza e preoccupazione dell'Ufficio di custodia e revisione dell'estimo, istituito già nel 1797 all'interno dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo dalla nuova amministrazione, che sdoppiava così il precedente unico Ufficio del censimento generale di Modena in due separate strutture, essendo oramai due i dipartimenti che avevano preso il posto dell'ex ducato estense.

Con la legge del 24 lug. 1802 vennero organizzate le autorità amministrative a livello di dipartimento, con l'istituzione del prefetto, delle Municipalità, e di una nuova figura di funzionario, che prendeva il posto del campioniere del Censo dell'*Ancien Régime*: il cancelliere censuario, con competenza distrettuale prima, cantonale poi, addetto alla conservazione degli atti censuari, con tutto quello che ciò implicava; ma se la legge così disponeva fin dal 1802, questa figura divenne operante nelle singole realtà capillari non prima del 1805, e, in alcuni casi, del 1809. E proprio al 1809 risale, oltre al decreto sull'organizzazione definitiva dei cancellieri censuari, anche un altro decreto che, oltre a rinnovare

[52] Cfr. O. Rombaldi, *L'economia dei territori* ... cit.

per l'ennesima volta l'obbligo delle volture in caso di passaggi di proprietà di beni immobili, imponeva di procedere a una nuova generale intestazione dei registri censuari, laddove nei vecchi si fosse ingenerata confusione a tal segno da renderli inutilizzabili e neppure passibili di correzione.

Conseguenza della legge del 1802 già ricordata fu la divisione dell'estimo a Villa per Villa, attuata nel corso del 1804 e destinata a permanere, insieme al sistema d'esazione delle imposte, come unica indelebile traccia del periodo napoleonico nel settore tributario. Artefice di questa operazione fu l'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo e il susseguente Archivio censuario, che la portò a compimento a metà del 1805. Sia chiaro che si trattò di sorta di ristrutturazione dell'estimo, il cui soldario venne disaggregato: da una partizione per unità territoriale d'imposta basata sulle giurisdizioni, si passò ad un'altra, basata sulle Comuni (secondo la legge), o meglio sulle singole Ville, come, all'atto pratico, si dové fare. Di qui la necessità di separare, ad uno ad uno, il singolo estimo di ogni Villa da quello totale della giurisdizione di appartenenza, dando origine a tutta una nuova serie di registri che, con l'occasione, vennero impiantati con i dati aggiornati al 1804. Sebbene si sia trattato di un'opera di grande lena, in occasione della quale vennero anche rivisti alcuni criteri dell'impianto 1786-92, nulla della natura e della sostanza dell'estimo estense venne modificato.

Essendo una corretta tenuta dei registri censuari imprescindibilmente connessa a un regolare e preciso iter delle volture, il 1 apr. 1811 il direttore generale del Censo Birago compilò delle "Istruzioni" al riguardo, che poi si curò di estendere ai prefetti dei vari dipartimenti, con particolare attenzione a quelli che non avevano un catasto geometrico particellare, da lui chiamato "regolare". Nella lettera di accompagnamento [53] il direttore generale, in considerazione dei disordini riscontrati nell'esecuzione dei trasporti nei vari estimi e catasti, disponeva:

> "... ho determinato che nei detti dipartimenti s'introduca il metodo, facile e chiaro, che è in uso nei dipartimenti regolarmente censiti.
>
> A quest'effetto vi spedisco, sig. prefetto, un'apposita Istruzione premessa una informazione sulla consistenza de' registri che costituiscono la scrittura censuaria degli estimi regolari, si indicano le operazioni da farsi per abilitare i cancellieri od Uffici censuari ad erigere e regolare successivamente, sul proposto modello, i libri dei trasporti dei singoli comuni, malgrado la diversa conformazione degli esistenti catasti locali.".

[53] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 466; lett. del 15 mag. 1811, n. 2911.

Va pure rilevato che, alla fine, le "Istruzioni" lasciavano ai prefetti un grande margine di discrezionalità operativa, in relazione al tipo di estimo con cui avevano a che fare, purché fosse conseguito il risultato. Interpellati al riguardo, sia i cancellieri che il conservatore dell'Archivio censuario del Crostolo fecero presente che non era difficile adeguarsi alle "Istruzioni", anche per un censo solo descrittivo come quello estense: in luogo della mappa c'erano i Copia denunzie, il giro delle volture era simile a quello proposto, i registri censuari erano stati rivisti, aggiornati e suddivisi Villa per Villa da pochissimi anni; il conservatore faceva però una proposta: "Sol parmi potersi addottare il metodo osservato nel catasto B [delle "Istruzioni": il Catastino] di tenere divisi gli allodiali dai fondi livellari, al quale effetto potrebbe dare le disposizioni che troverà del caso, adatte a far cessare il metodo irregolare introdotto in questo censo di tenere amalgamati sì gli uni che gli altri."[54], Il suggerimento del conservatore Taddei cadeva quanto mai a proposito, anche in considerazione di un decreto, il n. 103 emanato il 27 apr. 1811, che addossava il pagamento delle imposte dirette sui beni tenuti a livello all'enfiteuta stesso, salva per lui l'autorizzazione a trattenersi un quinto dell'ammontare del canone pattuito, per risarcirsi di un onere che sarebbe spettato al proprietario; ancor più opportuno diventava quindi indicare la natura del titolo di caricamento di ciascuna ditta. Per conformarsi a queste nuove norme, il conservatore dell'Archivio censuario, raccogliendo anche le indicazioni dei cancellieri, proponeva che si determinasse, per ogni intestazione, la natura allodiale o livellaria dei fondi, e in caso di compresenza nella stessa ditta, si ricorresse allo stralcio tramite una voltura, e all'intestazione quindi allo stesso contribuente di due partite distinte, e omogenee al loro interno.

Oramai la macchina burocratica di quello che nel frattempo era divenuto il Regno d'Italia si avviava a funzionare a pieno regime: ancora nel 1811, alla luce delle esperienze fatte, si ridusse il numero dei cancellieri censuari, e nel 1812 venne istituita una nuova figura di funzionario, con compiti di soprintendenza in materia impositiva e fiscale, una prefigurazione del futuro intendente di Finanza: il direttore del Censo e delle imposte dirette, capo dell'amministrazione finanziaria del dipartimento. Gli avvenimenti politici, però, si incaricarono a questo punto di sconvolgere di nuovo gli equilibri vigenti, e nel 1814, con la Restaurazione e il ritorno dei vecchi sovrani, venne liquidato il Regno d'Italia e furono smantellate molte delle sue strutture. Alla

[54] *Ibid.,* lett. del conservatore al prefetto dell'8 lug. 1811, n. 205.

fine di questa travagliata e stimolante esperienza, ritroviamo il "catasto estense" praticamente intatto nei suoi modi e nelle sue forme, a parte la divisione dell'estimo a Villa per Villa operatavi [55]. Trasformazioni profonde si erano prodotte, invece, nell'assetto territoriale interno del dipartimento del Crostolo, uno dei primi ad essere istituito, e proprio per questo destinato a passare attraverso tutte le riforme delle aggregazioni circoscrizionali messe in atto dal 1797 al 1809; proprio in questo campo l'opera di Napoleone era destinata a durare, ispirando le successive distrettuazioni di Francesco IV.

b) Il "catastro generale del Regno" e il catasto parmense geometrico particellare: i criteri, la formazione, i registri (1807-1830).

Abbiamo finora lasciato deliberatamente fuori le innovazioni verificatesi negli anni 1806/7, perché necessitano di una trattazione un po' più distesa.

Con i.r.d. n. 179 del 24 ago. 1806, l'ex principato di Guastalla[56], già aggregato al Regno d'Italia, venne unito al dipartimento del Crostolo. Un altro decreto, il n. 16 del 12 gen. 1807, disponeva l'avvio delle operazioni d'impianto di un catasto geometrico particellare nel Regno d'Italia. Ora, se è vero che, con la Restaurazione, il territorio del Guastallese tornò a far parte del ducato di Parma, è anche vero che, in seguito ad accordi fra i principi, nel 1848 esso fu di nuovo e definitivamente aggregato al ducato di Modena, portandosi dietro il suo catasto geometrico particellare, del tutto diverso da qiello estense; per questo è necessario seguire le varie fasi del suo impianto.

Il Governo di Milano aveva premura di iniziare i lavori in tutti i dipartimenti interessati dalla prima pianificazione del 1807, soprattutto perchè doveva trattarsi di territori sprovvisti di un estimo regolare, o comunque di uno attendibilmente aggiornato; i dipartimenti che componevano questa prima *tranche*[57] erano: il Mella, l'Adriatico, il Basso Po, il Passariano, il Tagliamento, il Brenta, il Serio e gli ex comuni parmensi.

---

[55] Questa divisione aveva, in realtà, comportato un'imponente ristrutturazione nell'assetto dell'estimo rispetto all'impianto, ma essa, in queste forme, aveva riguardato solo il dipartimento del Crostolo, e cioè, in pratica, la provincia di Reggio, e non anche quello del Panaro, e tale ristrutturazione rimaneva comunque circoscritta nella logica interna dell'estimo stesso, senza metterne in discussione i caratteri fondamentali, (cfr. il capitolo della *Conservazione* dedicato all'argomento).

[56] Composto dai tre comuni di Guastalla, Luzzara e Reggiolo.

[57] La specificazione è contenuta nel r.d. n. 62 del 13 apr. 1807.

Già il 25 agosto di quello stesso 1807 gli assistenti e gli indicatori comunali di Guastalla indirizzavano al prefetto del Crostolo una supplica, al fine di ottenere un compenso per il lavoro effettuato nella misurazione di quel territorio[58]. Il prefetto, dal canto suo, proprio per dare impulso a quest'opera, scrisse a tutte le autorità locali, perché gli fornissero una lista dei geometri disposti a lavorare per l'impianto del catasto, non solo all'interno del dipartimento del Crostolo, ma anche negli altri dipartimenti[59].

Nel territorio del Guastallese l'attività dei tecnici si dispiegò per poco più di due anni, in capo ai quali il direttore generale del Censo Birago poteva scrivere al prefetto, in data 10 mag. 1810, che, essendo stata compiuta la misura di quel territorio, ed avendone la Direzione generale completata la mappa e il corrispondente registro, si passava a spedire il tutto al vice prefetto di Guastalla, perché provvedesse alla pubblicazione e all'accoglimento degli eventuali reclami dei possessori; questi reclami, tramite il prefetto, dovevano essere rispediti alla Direzione generale con la documentazione catastale, che sarebbe stata corretta da quella stessa[60]. La pubblicazione degli atti fece venire alla luce molti errori; il più frequente era quello di cui parlava il vice prefetto di Guastalla al prefetto del Crostolo in una lettera dell'11 giu. 1810:

"Nella disamina di questo registro censuario occorre ben spesso di rilevare che molte partite di terreni posseduti da diversi censiti sono poste nel Registro stesso sotto un numero solo di mappa, e col perticato in complesso di modo, che i detti possidenti non ponno riscontrare la rispettiva pertinenza, e meno abilitarsi a conoscere se sia accaduto alcun errore nelle loro partite."[61].

Informato del fatto, uno stizzito direttore generale del Censo rispondeva al prefetto:

"Non vi passerò sotto silenzio, sig. prefetto, che siffatto inconveniente deriva dalla renuenza dimostrata dai possessori nel presentarsi all'indicazione de' confini de' rispettivi possessi all'atto della misura, e dalla svogliatezza degli assistenti ed indicatori comunali colla quale hanno prestato rispettivamente l'opera loro a causa del ritardatogli pagamento degli appuntamenti per essi stabiliti."[62].

---

[58] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3,* b. 464, lett. n. 11488.
[59] *Ibid.*, lett. del 27 feb. 1808 n.2070.
[60] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 466, lett. n. 1409.
[61] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3,* b. 465, lett. n. 1207.
[62] *Ibid.*, lett. del 24 lug. 1810 n. 4609.

I reclami presentati contro la misura dei terreni a Guastalla, Luzzara e Reggiolo furono numerosi, tanto che anche il prefetto chiese al direttore generale del Censo di poter erogare a quel cancelliere censuario e ai suoi collaboratori una gratifica extra, a causa della gran mole di lavoro cui furono sottoposti. Quando però si trattò di inviare tutta la documentazione a Milano, affinché l'ufficio dei periti effettuasse le correzioni sugli atti, il direttore generale del Censo dovette rilevare che erano bensì pervenuti i reclami, ma non le mappe e i registri, per cui il lavoro di rettifica non poteva avere luogo[63].

Il catasto regolare per questi territori non poté essere attivato in questi anni, e ci si dové rimettere all'attività dispiegata con rinnovato vigore dal governo di Maria Luisa. Intanto, un altro pezzo dell'ex ducato di Parma veniva ad aggiungersi al territorio reggiano; in forza dell'i.r.d. 5 ago. 1811, i comuni di Ciano, Gattatico, Poviglio, e quella parte di Vairo chiamata Pieve San Vincenzo venivano staccati dal dipartimento del Taro (Impero francese), e aggregati al dipartimento del Crostolo (Regno italico). In conseguenza di ciò, il direttore delle Contribuzioni dirette del Taro, Platesteiner, rassegnava al prefetto del Crostolo tutta la documentazione di quei paesi, necessaria a ripartire le imposte fra quei contribuenti. Essenzialmente si trattava di Matrici sommarie fondiarie, redatte nel 1806, anche se:

"Esistono presso di me, oltre le matrici fondiarie che le ho superiormente indicate, e che furono fatte nell'anno 1806 anche molti antichi libri, che volgarmente chiamansi cadastri delle comuni, e territorio ceduto; ma siccome l'Amministrazione francese stessa ne riconobbe l'imperfezione, e non poté attenderle per lo stabilimento delle sue contribuzioni, così credo che possano divenire anche inutili a codesta."[64].

L'anno successivo la Direzione generale del censo incaricò l'ingegnere Giuseppe Cantoni di recarsi in quei comuni, effettuare delle stime, e attribuire uno scutato provvisorio; inoltre, il prefetto del dipartimento del Crostolo fece ritirare da quei sindaci tutti i registri e i documenti di estimo e catasto rimasti ancora nell'Ufficio delle contribuzioni dirette di Parma, per consegnarli all'Archivio censuario di Reggio nel corso del 1813.

Le norme secondo le quali fu impiantato il catasto del territorio di Guastalla si desumono dal r.d. n. 62 del 13 apr. 1807, a cui sono allegate le "Regole

[63] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3,* b. 466, lett. del direttore generale del Censo al prefetto del Crostolo dell'8 mag. 1811 n. 3619.
[64] AS RE, *Arch, Pref., Tit. VII rub. 3,* b. n. 468, lett. del 12 feb. 1812.

da osservarsi generalmente per la misura dei terreni, formazione delle mappe e di sommarioni". Innanzitutto, i periti dovevano procedere a descrizioni e misurazioni dirette dei terreni secondo un'unica misura, che allora era la pertica censuaria[65]; quindi dovevano ricavarne delle mappe topografiche, una per ogni comune, all'occorrenza articolate in più fogli. Nella mappa dovevano risultare ogni tipo di fabbricato e tutti i singoli terreni distinti secondo i diversi proprietari, e ancora, secondo i diversi generi di coltura e i diversi gradi di fertilità del suolo, cioè in forma di particella. Ogni particella della mappa doveva essere contraddistinta da un numero o, se luogo religioso, pubblico o del sovrano, da una lettera; la scala delle mappe topografiche doveva essere di 1:2000.

I lavori di misurazione del terreno per l'esecuzione delle mappe iniziarono nel 1808, e proseguirono, seppure non continuativamente, fino al 1825; le stime si conclusero nel 1830, anche se già dal 1828 il catasto[66] era entrato in funzione in alcuni territori del restaurato ducato di Parma. In effetti, il crollo del Regno d'Italia non comportò la sospensione dell'impianto del catasto, anzi la stessa Maria Luisa di Parma vi diede nuovo impulso, facendo osservare le regole della *Raccolta metodica delle leggi istruzioni e decisioni intorno al catasto della Francia*, già pubblicata la prima volta a Parigi nel 1811 e, per l'Italia, tradotta e pubblicata a Livorno nel 1812[67]. Si rivelò un vantaggio, per questi territori, avviare l'impianto di un catasto in ritardo rispetto al paese che fungeva da modello: la Francia, appunto. Lì, già al momento del primo decreto (quello del 12 gen. 1807), si era palesata l'inefficacia di sistemi di catastazione che non prevedessero una rigorosa misurazione del territorio suddiviso in parcelle e rappresentato graficamente, e una successiva stima operata da periti, provvisti di dettagliate istruzioni in merito ai criteri. Nel breve volgere di pochi anni (dal 1791 al 1807), la repubblica prima, l'impero poi, di Francia

[65] Così stabiliva l'art. I del decreto, specificando che la pertica censuaria equivaleva a 1/10 della "tornatura". In base all'art. 6 della legge n. 83 del 27 ott. 1803 sulle misure e pesi, la "tornatura" corrispondeva a un quadrato di m.100 di lato, cioè a 1 ettaro; la "pertica censuaria", quindi, equovaleva a mq.1000.

[66] Il catasto era a rendita, cioè la base imponibile della tassazione era la rendita annua dell'immobile; l'unità monetaria era il franco, (cfr. A. Messedaglia, *Il catasto e la perequazione*, Bologna, Cappelli, 1936, pp. 73-74).

[67] Qui ci si avvale dell'edizione di Portogruaro, tip. Bettoni, 1831, il cui titolo completo è *Raccolta metodica delle leggi decreti regolamenti istruzioni e decisioni concernenti il catasto della Francia adottata per la formazione del catasto dei ducati di Parma Piacenza e Guastalla*; d'ora in poi, nel testo e nelle note, essa sarà indicata semplicemente con la sigla *R.M*.

aveva visto fallire il progetto di un catasto che rilevava e stimava il territorio solo per "masse di coltura"[68], e ancor peggio erano andate le cose quando si era voluto mitigare questo criterio, ingiungendo ai proprietari di denunciare le superfici dei propri appezzamenti[69]. Sperimentata, quindi, di già l'inefficacia di ogni altro sistema, sia per il Regno d'Italia (o meglio per una sua parte), che per l'Impero francese, rispettivamente nel 1807 e nel 1808[70], due disposizioni di legge diedero l'avvio alla formazione di un catasto geometrico particellare, simile, nella sua sostanza e nella sua funzionalità, al censo milanese, già in conservazione dal 1760. Per il restaurato ducato di Parma nel 1816, alla ripresa dei lavori, quel testo normativo fu superato dalla *Raccolta metodica*, e, per seguire le sue regole, si tralasciarono i rilievi già effettuati otto anni prima e si ripartì da zero.

La formazione delle mappe fu preceduta dalla divisione del territorio in cantoni, che comprendevano più comuni, e di ogni comune in sezioni[71], contraddistinte da una lettera alfabetica e dal nome della località; contemporaneamente si procedeva ai rilievi di campagna, adottando ora come unità di misura l'ettaro.

---

[68] La misurazione doveva evidenziare, di un territorio, solo le diverse nature di coltivazione, a prescindere dai proprietari. Analogamente procedeva la stima.

[69] Istruzione del 29 ott. 1805.

[70] Per il Regno d'Italia ci si riferisce al decreto n. 16 del 12 gen. 1807, per l'Impero francese alla decisione imperiale del 27 gen. 1808. Sulla vicenda che condusse la Francia, dal 1790 al 1808, all'impianto di un catasto geometrico particellare, cfr. I. Massabò Ricci - M. Carassi, *I catasti napoleonici in Piemonte*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie)*, Collection de l'Ecole française de Rome n. 96, 1987, pp. 99-120. Raffrontando tempi e luoghi, è di particolare interesse notare la coincidenza nell'impostare, e tentare di risolvere, i problemi connessi a un'equa ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti. Ci si muove nell'ultimo trentennio del sec. XVIII, e in un ambito territoriale che considera il ducato di Modena e la Francia; quanto al ducato, non si devono tenere presenti solo le notificazione del 1786 e del 1788, ma anche il "Promemoria" anonimo del 1779. In entrambi gli stati il governo decise di mettere mano al sistema di imposizione fiscale, perché quello esistente era iniquo e inefficace. In entrambi i casi si paventarono i tempi e i costi che avrebbe comportato l'impianto di un catasto basato sulla misura e sulla stima, con la raffigurazione del territorio in mappe particellari. Si cercarono soluzioni intermedie, ricorrendo anche alle denunzie dei possessori, e l'esito fu pressoché identico: le resistenze, la malafede e l'ignoranza inficiarono le denunzie, e la mancanza di una rappresentazione grafica dei possedimenti fu causa di costante inesattezza. Nel caso dell'estimo estense, si cercò poi di ovviare con le stime dei periti e i numeri di Copia denunzie, ma le deficienze furono solo temperate, non risolte. La Francia, facendo tesoro delle esperienze negative, si avviò alla realizzazione del catasto nell'unico modo che potesse garantire a tutte le parti interessate la maggiore affidabilità.

[71] Secondo l'art. 105 *R.M.*, le sezioni erano suddivisioni del territorio comunale dettate essenzialmente dalla morfologia del suolo, e quindi da "... limiti naturali e invariabili.".

La stima dei terreni era peritale, doveva essere fatta in base al rilevamento, e serviva a fornire il reddito imponibile mediante la formazione di tariffe[72], che avrebbero determinato, comune per comune, la rendita dei terreni suddivisi in qualità e classi. Ogni comune avrebbe avuto una sola mappa e una sola tariffa. Tutto ciò si otteneva effettuando quattro distinte operazioni: qualificazione, classificazione, classamento, formazione delle tariffe.

La qualificazione consisteva nel distinguere i terreni di ogni comune a seconda del genere di coltura praticatovi[73]; la classificazione[74] consisteva nel distinguere, all'interno di ogni qualità, i gradi sensibilmente diversi di produttività, che non dovevano essere di regola più di cinque (art. 510 *R.M*). Compiute queste due operazioni, venivano indicate anche le "particelle-tipo" per ciascuna qualità e classe, da usarsi come parametro per le altre[75].

Il classamento consisteva appunto nell'assegnazione sopralluogo di ogni particella ad una qualità e classe, secondo le sue somiglianze con le "particelle-tipo" (Art. 546 *R.M*). Per ottenere le tariffe di tutte le qualità e classi presenti nel comune, occorreva prendere in esame un adeguato numero di "particelle-tipo". La formazione delle tariffe avveniva considerando, per le "particelle-tipo", il prodotto dei terreni riferito al quindicennio anteriore alla stima, lo stato delle colture quale si trovava all'atto del rilevamento, le spese, e una media dei prezzi dei prodotti praticati nel periodo 1787-1808. Ricavato così il reddito complessivo, lo si ripartiva e lo si riduceva al reddito per ettaro, pronto a fornire il reddito imponibile per ogni particella catastale appartenente alla stessa qualità e classe, a seconda della sua estensione, tenendo presente che si considerava "entrata imponibile" o netta "... quella che rimane al proprietario, defalcate dal prodotto lordo le spese di coltivazione, quelle di semente, di raccolta, mantenimento e trasporto delle derrate ai pubblici mercati." (art. 318 *R.M*). Le tariffe che ne risultavano erano quelle provvisorie (art. 554 *R.M*), e dovevano essere riscontrate e verificate con i valori d'affitto dei terreni correnti nel comune (artt. 555-560 *R.M*). Tra i lavori d'impianto preliminari, infatti, si prevedeva lo spoglio dei contratti d'affitto e di vendita verificatisi nel comune negli ultimi anni, e se ne dovevano ricavare due distinti prospetti (art. 425 *R.M*). Il senso di questa disposizione era ben spiegato dall'art. 557 *R.M.*: "I prezzi degli affitti devono essere in generale il regolatore delle stime, attesoché

[72] La tariffa rappresenta il reddito imponibile, o "prodotto netto", di un ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe di un comune (art. 554 *R.M.*).
[73] Ad es.: terra lavorativa, prato, giardino, vigneto, frutteto ... .
[74] Si intendeva sempre riferita al singolo comune (art. 512 *R.M.*).
[75] Art. 513 *R.M.*: "Tipi o campioni".

generalmente la somma convenuta nell'affitto è il prodotto che il proprietario ricava dal suo effetto./ Questo principio è però suscettibile di molte modificazioni.". Applicando la tariffa provvisoria agli immobili di cui possedeva i contratti d'affitto, il perito poteva verificare di quanto la stima catastale si discostasse da quella di mercato, operava la sua scelta motivata fra l'una e l'altra, o un valore intermedio fra le due, e stabiliva così la tariffa definitiva (artt. 586-589 *R.M*). Si sottolinea il peso modesto che era dato al valore venale degli immobili nella determinazione della tariffa definitva, e quindi, in ultima analisi, nelle stime peritali; tale valore andava bensì preso in considerazione (art. 598 *R.M*), ma non in senso assoluto, quanto piuttosto per stabilire la proporzione tra i valori delle diverse specie di terreno, e così concludeva l'art. 600 *R.M.*: "La cognizione del valore venale non deve dunque negligentarsi in linea di notizia, ma non può ammettersi come regola.".

Durante i lavori di formazione del catasto, ai proprietari veniva notificato il risultato della misurazione, del classamento e della tariffa dei terreni tramite l'invio di singoli Bollettini[76], affinché potessero, all'occorrenza, sporgere reclamo, ma solo in relazione alla misura e al classamento dei propri immobili, essendo riservato esclusivamente alle Assemblee cantonali[77] il diritto di reclamo contro le tariffe (art. 715 *R.M*). Concluse anche queste procedure, e dopo le eventuali rettifiche, il prefetto poteva finalmente pronunziare l'ammissione definitiva delle stime relativamente a tutti i comuni del cantone catastale: "... queste stime diventano gli allibramenti immutabili di queste comuni." (art. 788 *R.M*). A questo punto non rimaneva che applicare sistematicamente le tariffe definitive al classamento, e questo era "... un lavoro semplicemente aritmetico."[78].

Molto significativo è l'"Epilogo" della *R.M.*: in esso troviamo enumerati e compendiati tutti i principi che avevano ispirato la decisione di impiantare un catasto geometrico particellare, e sono illustrati i mezzi che avevano reso possibile l'attuazione di quei principi. Il punto di arrivo doveva essere quello solito di tutti gli estimi e catasti: esattezza ed equità nella ripartizione della contribuzione diretta[79].

---

[76] Per questi documenti v. più avanti, alla voce apposita.

[77] Le Assemblee cantonali erano composte dai deputati di ogni comune componente il cantone catastale.

[78] Così si esprimeva al riguardo l'art. 799 *R.M.*, il quale forniva, di seguito, anche degli esempi molto chiari di questa procedura.

[79] Questo fine si conseguiva potendo appoggiare il riparto annuo d'imposta su dati d'estimo certi e affidabili, che consentivano di determinare, anno per anno, l'aliquota contributiva spettante ad ogni possessore. Si riporta il testo dell'art. 1133 *R.M.*, per evidenziare la sua somiglianza con i principi

Il catasto parmense si componeva di vari tipi di documenti e registri, che meritano esame in quanto si ritrovano, necessariamente, negli archivi che conservano gli estimi e catasti della provincia reggiana.

• I Quaderni dei calcoli sono sempre due per ogni località. Il primo si compila da parte dell'ingegnere verificatore, per calcolare l'estensione delle particelle di un comune (art. 270 *R.M*); il secondo è predisposto (sempre dall'ingegnere), per servire di controllo al primo (art. 274 *R.M*), per cui, in pratica, i calcoli vengono fatti due volte, per assicurarsi, confrontandoli, della loro esattezza. Il primo Quaderno resta all'ingegnere verificatore, il secondo è spedito alla Direzione delle contribuzioni dirette, ma, alla fine di tutti i lavori di impianto catastale, l'ingegnere deve comunque rimettere tutta la documentazione in suo possesso alla Direzione (art. 306 *R.M*), primo Quaderno compreso.

• I Documenti delle perizie sono il compendio di tutto il lavoro preparatorio svoltosi durante la formazione del catasto, e che, nell'osservanza di quanto prescritto dalla *R.M.*, ha consentito appunto si pervenire all'impianto dei veri e propri registri catastali, in base ai quali verrà regolato il riparto d'imposta. Come è detto nell'art. 1078 *R.M.*, i documenti della stima sono dodici[80].

---

che, nel lontano 1711, avevano spinto l'estense Magistrato sopra gli alloggi ad avviare i lavori per l'estimo generale: "Potrebbe variare questa proporzione[cioè l'aliquota d'imposta] in corrispettività dei bisogni del Governo; potrebbe essere per un anno il nono, per un altro l'ottavo, per un altro il decimo; ma sarà sempre comune a tutti i contribuenti dell'Impero senza eccezione; e supponendo, che malgrado tutte le precauzioni prese, dei cantoni fossero stati stimati alquanto più debolmente degli altri, questo resto d'ineguaglianza non sarebbe che presso a poco insensibile in rapporto alla somma da pagarsi da ogni proprietario.".

[80] " **1.** Il processo verbale della confinazione della comune (92), e della sua divisione in sezioni (109);

2. Il quadro comparativo delle vecchie misure, con le nuove (459) per la Direzione;

3. La tariffa del prezzo delle derrate (503);

4. Il quadro indicativo dei proprietari, e delle proprietà (801);

5. Il quadro di classificazione (553);

6. Il classamento per la comune (804, 831) con il quadro indicativo, che subentra alla copia che rimane alla Direzione (805);

7. La tariffa provvisoria (554);

8. L'applicazione della tariffa provvisoria agli affitti (555);

9. La tariffa definitiva (601);

10. Il processo verbale (604);

11. La ricapitolazione generale (665, 1081);

12. Il quadro comparativo in fine dell'estensioni e delle stime della vecchia e nuova matrice (683)."

Il Quadro indicativo (al n. 4) corrisponde ai Cataloghi dei proprietari e delle proprietà, mentre non risulta pervenuto il documento n. 12. I numeri tra parentesi sono quelli degli articoli della *R.M.*, che trattano gli argomenti in elenco.

Quando il catasto di un comune è completato, il direttore delle Contribuzioni dirette fa rilegare in unico volume tutti questi Documenti delle perizie, tranne il Catalogo dei proprietari (che resta alla Direzione come volume rilegato a sé), e lo Stato di classamento, che viene inviato soltanto al comune (art. 1079 *R.M*). La presenza di Documenti delle perizie anche sciolti è spiegata dal fatto che spesso essi erano compilati in doppia copia dagli operatori del catasto, che ne tenevano, in pendenza dei lavori, una per sé e un'altra ne inviavano alla Direzione, salvo rimettere tutta la documentazione in loro possesso alla medesima Direzione, una volta terminate le operazioni (art. 306 *R.M*).

• "La Pianta parcellare è quella che presenta esattamente il territorio di una comune diviso nelle sue più piccole suddivisioni tanto di coltivazione, che di proprietà particolari." (art. 129 *R.M*); naturalmente, per la sua realizzazione sono preventivamente necessari la divisione di un comune in sezioni, la misurazione e il calcolo delle particelle, e la compilazione della Lista alfabetica dei proprietari[81]. Si raccomanda che ogni foglio della pianta contenga una sezione (art. 213 *R.M*), tranne casi particolari; inoltre, terminata la stesura di questo originale, il geometra forma il quadro d'unione delle diverse sezioni, in modo da avere rappresentato tutto il territorio comunale (art. 241 *R.M*). E' prevista la possibilità di usare più scale nella realizzazione delle mappe: quella di 1:5000, quella di 1:2500 (che dovrebbe essere la più comune), e anche quella di 1:1250, in relazione al numero minore o maggiore di particelle da rappresentare su un foglio, e infatti si suggerisce di usare la scala più grande nella formazione delle piante dei centri urbani e dei borghi (artt. 218-221 *R.M*). E' in seguito l'ingegnere verificatore "... incaricato di formare due copie della pianta delle parcelle o appezzamenti di ciascheduna comune sopra fogli, che saranno legati in guisa d'atlante./ Ciascuna copia è preceduta dal quadro d'unione, in forma tale da costituire due Atlanti completi." (art. 288 *R.M*). Uno dei due atlanti è riservato al comune, l'altro alla Direzione; per il primo adempimento si procede alla rilegatura comune per comune, per il secondo, circoscrizione per circoscrizione (art. 302 *R.M*). E' specificamente previsto che si proceda alla formazione dell'atlante di un comune, solo dopo che sia stata definitivamente ammessa la sua stima (art. 303 *R.M*), e quindi spedite tutte le possibili correzioni.

• Il Repertorio alfabetico dei proprietari di un comune (corrispondente alla Lista alfabetica della *R.M.*), è uno dei primi documenti da compilare per

[81] Corrisponde al Repertorio alfabetico, per il quale v. più avanti.

poter procedere a tutte le operazioni catastali. Desunto dal vecchio ruolo della contribuzione fondiaria (art. 164 *R.M*), esso contiene, in ordine alfabetico, tutti i nomi e le indicazioni anagrafiche di possessori di beni all'interno di un comune; ad ogni nome è assegnato un numero, quindi segue uno spazio suddiviso in tante colonne quante sono le sezioni del comune (art. 165 *R.M*). Dopo aver eseguito la puntuale ricognizione delle parcelle, ed assegnato ad esse il numero definitivo, il geometra riporta sul Repertorio, in corrispondenza del nome del proprietario, la sezione in cui si trova la parcella che gli appartiene, e il numero che essa ha sulla pianta. "Allorché la Lista alfabetica è terminata, vede [il geometra] a colpo d'occhio, quante parcelle possiede ogni proprietario in ciascheduna sezione, e questo facilita ancora la compilazione dei bullettini." (art. 204 *R.M*). L'ultima operazione del Repertorio è il riporto a penna dei numeri definitivi delle parcelle (art. 209 *R.M*).

• Il Catalogo dei proprietari e delle proprietà corrisponde al Quadro indicativo della *R.M.*, ed è compilato comune per comune. Esso si divide in sezioni (art. 199 *R.M*), e si apre con il ragguaglio delle nuove con le antiche misure del comune, redatto dal geometra; sempre a lui appartiene il riempimento delle prime colonne, contenenti, per ogni singola parcella della sezione, l'indicazione della coltivazione e il nome del proprietario (artt. 200-201 *R.M*), nonché il numero definitivo che la parcella ha sulla pianta, e il numero d'ordine che ogni proprietario ha sul Repertorio alfabetico (art. 203 *R.M*). "La compilazione del quadro indicativo è dunque per il geometra un'operazione tanto essenziale quanto quella della formazione delle piante, poiché questa rimarrebbe imperfetta senza l'altra." (art. 207 *R.M*). Dopo una definitiva revisione ed eventuale rettifica dell'originale, si compila una copia al pulito del Catalogo, le cui risultanze devono combinare in tutto con quelle del Repertorio alfabatico dei proprietari (artt. 208-209 *R.M*). Terminati tutti i calcoli, tocca all'ingegnere verificatore riempire le colonne relative alle estensioni delle parcelle (art. 218 *R.M*), e compilare, in fondo al Catalogo, la ricapitolazione generale delle estensioni di ciascuna sezione. Il Catalogo così aggiornato viene rimesso dall'ingegnere al direttore delle Contribuzioni dirette (art. 287 *R.M*). L'art. 286 *R.M.* esplicitamente dichiara: "Tutte l'estensioni debbono essere riportate in misure metriche.".Il Catalogo passa quindi al controllore, che opera materialmente sul terreno il classamento delle parcelle[82], e annota quindi, contemporaneamente, prima a matita poi a penna, la classe di ogni

[82] Cioè l'assegnazione di ciascuna di esse a una determinata qualità e classe, (art. 629 *R.M.*).

parcella nell'ultima colonna della pagina di sinistra (art. 630 *R.M*); di seguito, nelle cinque colonne destinate al classamento, scrive per ogni classe l'estensione delle singole parcelle, e nella "Ricapitolazione delle estensioni" riempie le cinque colonne relative al classamento (art. 632 *R.M*). E' sempre il controllore che distende anche il secondo Catalogo dei proprietari e delle proprietà, espressamente destinato ai fabbricati (art. 634 *R.M*). Dopo l'ammissione definitiva della stima da parte del prefetto, il direttore delle Contribuzioni fa riempire le ultime colonne del Catalogo, quelle destinate all'applicazione della tariffa al classamento, sia per i terreni che per i fabbricati. I Cataloghi così completati servono da originale per lo Stato di classamento (artt. 800-802 *R.M*).Si compilano anche le "Ricapitolazioni definitive", sezione per sezione, poi per l'intero comune, delle estensioni e dei prodotti (art. 803 *R.M*). Come si vede, il Catalogo è un registro che prevede una stesura scandita nel tempo dalla progressiva esecuzione di tutti i lavori di formazione del catasto.

• I Bollettini dei proprietari sono compilati, comune per comune, dal direttore delle Contribuzioni dirette dopo l'ammissione della stima da parte del prefetto (art. 684 *R.M*). "Ogni bullettino porta in principio il nome del proprietario, e riunisce tutti gli appezzamenti, che s'incontrano sparsi sotto il suo nome nel quadro indicativo." (art. 685 *R.M*). "Questi bullettini non sono altro che lo spoglio, proprietario per proprietario, di tutti gli articoli posti in ordine topografico nel quadro indicativo." (art. 686 *R.M*). I Bollettini vengono inviati al comune, e da questo distribuiti ai singoli proprietari, affinché essi possano prendere visione dell'accatastamento dei propri appezzamenti, e quindi aderirvi o presentare reclami (artt. 599-700 *R.M*). Per la produzione dei reclami è accordato un mese di tempo, ed essi, per il singolo proprietario, possono concernere esclusivamente la misura e il classamento delle parcelle (artt. 701 e 714-715 *R.M*). I bollettini e i reclami vanno riconsegnati ai comuni (artt. 707 e 713 *R.M*), dai quali li ritira il controllore (art. 718 *R.M*).

• La Minuta della matricola (o della matrice) del ruolo contiene la descizione degli appezzamenti di un comune, ordinati però alfabeticamente secondo i nomi dei proprietari. Essendo così disposta, si comprende subito che la sua compilazione diviene possibile e affidabile solo dopo la scrittura dei Bollettini dei fondi (art. 691 *R.M*), dei quali essa viene ad essere la copia, tralasciate solo le formule iniziali e finali; si pone quindi come un elenco (art. 692 *R.M*), tanto che essa è anche indicata come "Bollettini riuniti in quaderno". "Questa seconda copia dei bullettini costituisce dunque l'originale della matrice del ruolo. Per tale effetto vi sarà aggiunta una colonna per riportarvi le stime." (art. 693 *R.M*). Si devono compilare due Minute di matricola: una per i terre-

ni e l'altra per i fabbricati (art. 694 *R.M*). Una volta che siano stati spediti tutti i reclami contro i Bollettini, il direttore delle Contribuzioni dirette fa eseguire tutte le eventuali correzioni sia sui Bollettini separati, che su quelli riuniti in quaderno, ovvero appunto sulla Minuta di matricola (artt. 733 e 745 *R.M*). Dopo la definitiva ammissione delle stime da parte del prefetto, si passa alla compilazione della Matricola catastale vera e propria.

• Lo Stato di classamento è un registro che si prevede in due quaderni: uno per i terreni e l'altro per i fabbricati (art. 22 *R.M*). Si tratta di uno degli ultimi registri compilati durante la formazione del catasto, poiché esso è la copia del Catalogo dei proprietari e delle proprietà corretto e completato dopo l'ammissione definitiva delle stime (artt. 800 e 804 *R.M*). Si prevede l'indicazione della parcella, del nome del proprietario, dell'estensione, della classe, e dell'applicazione della tariffa al classamento. Il direttore delle Contribuzioni "Non fa che una copia di questo stato di classamento, quale indirizza alla comune, bastando aversi nella Direzione il quadro indicativo [Catalogo dei proprietari e delle proprietà]." (art. 805 *R.M*). Come già detto, esiste un separato Stato di classamento per i fabbricati (art. 831 *R.M*).

• La Matricola di ruolo delle terre e degli edifici, o Matrice catastale, si compila quando tutte le operazioni relative alla determinazione dell'imponibile sono concluse (art. 806 *R.M*), quindi al termine anche del classamento definitivo, espresso da una sola colonna, a differenza della Minuta di matricola, di cui la Matrice catastale rappresenta la copia corretta (art. 809 *R.M*). Essa è certificata dal direttore delle Contribuzioni, e autenticata dal prefetto. Una copia di questa Matricola resta alla Direzione, l'altra va al comune (art. 812 *R.M*). La Matrice catastale contiene tutte le proprietà parcellarie e tutti i possessori (articoli della Matricola), quali esistevano al momento della formazione del catasto (art. 877 *R.M*); i volumi successivi alla Matricola catastale d'impianto sono chiamati più propriamente Libri delle mutazioni (artt. 861 e 879 *R.M*). Anno per anno vengono cancellati sulla precedente Matricola catastale gli articoli che si sono modificati, e vengono iscritti di nuovo, nello stato in cui si sono trasformati, sulla Matricola o Libro delle mutazioni corrente (art. 880 *R.M*). E' ovvio che il numero degli articoli cancellati e iscritti debba essere uguale a quello della Matrice sommaria[83]: è infatti necessario questo registro e il Giornale delle volture per complare anno per anno il Libro delle mutazioni. Ogni proprietario avrà un nuovo numero (seguitando dal-

[83] Art. 881 *R.M.* Per questo registro e per il Giornale delle volture, v. più avanti.

l'ultimo della Matrice catastale d'impianto), con lo stato catastale aggiornato (art. 882 *R.M*). Le ultime due colonne, che richiamano le volture, occorrono rispettivamente la prima (quella di richiamo agli articoli da cui si trasporta), nel Libro dell'anno per indicare i vecchi articoli di provenienza; la seconda, (quella che indica il transito ad altri articoli), nella Matrice d'impianto o comunque in quella dell'anno precedente, per definire i nuovi articoli correnti a cui le parcelle sono transitate (artt. 886-887 *R.M*). Nei Libri delle mutazioni, ovviamente, il numero e l'ordine degli articoli differiscono dalla Matrice d'impianto, e comunque da quelli precedenti: essendo essi compilati annualmente, se un proprietario già iscritto con il suo numero nel Libro delle mutazioni, l'anno seguente subisce un nuovo cambiamento, viene reiscritto nell'anno in corso con un nuovo numero[84], cancellando il precedente. Come per la Matricola catastale d'impianto, anche per i successivi Libri delle mutazioni è prevista la compilazione in duplice copia, una per la Direzione e l'altra per il comune (art. 896 *R.M*). E' compito del direttore delle Contribuzioni spedire ogni anno al comune i fogli aggiornati del Libro delle mutazioni (artt. 897-898 *R.M*).

• La Matrice sommaria delle terre e degli edifici è espressamente prevista per formare ogni anno il ruolo della contribuzione catastale, e ogni volume esistente presso la direzione delle Contribuzioni dirette è comprensivo di dieci colonne, e deve quindi durare dieci anni (art. 826 *R.M*). "Consiste la matrice sommaria nella copia dei nomi, ed allibramento di tutti i proprietari descritti nella matrice catastale." (art. 868 *R.M*). Anno per anno, il direttore delle Contribuzioni, servendosi degli Epiloghi dei Giornali delle volture[85], cancella sulla Matrice sommaria i nomi dei proprietari interessati dalle mutazioni, e riporta, dopo l'ultimo degli articoli della Matrice sommaria dell'anno precedente, i nomi di questi proprietari cancellati con il totale del loro nuovo allibramento, quale risulta dall'Epilogo (art. 869 *R.M*). Poiché il numero delle cancellazioni può non corrispondere con quello delle nuove iscrizioni[86], la Matrice sommaria presenta anno per anno un ordine di possessori e di allibramenti diverso da quello d'impianto e dalle precedenti, ma la somma dell'estimo deve essere sempre la stessa (art. 873 *R.M*). Terminati i dieci anni, si apre una nuova

[84] Art. 892 *R.M.*

[85] Anche per gli Epiloghi v. più avanti.

[86] Art. 872 *R.M.*: "Se un acquirente compra tutti i beni di due proprietari, ne segue che nella matrice vi sono due articoli cancellati, ed aggiuntone uno solo./ E all'opposto, se i beni di un venditore o di un morto passano a due nuovi possessori, vi è un solo articolo cancellato, e due aggiunti.".

Matricola sommaria, con i proprietari copiati di nuovo in ordine alfabetico, e gli stati registrati nell'ultimo anno della vecchia Matricola sommaria (art. 875 *R.M*), ma tutto questo accadev anche quando, a prescindere dai dieci anni, veniva rifusa la Matrice catastale. Anno per anno, nella Matrice sommaria si incontrano una serie di articoli bensì in ordine alfabetico, ma del tutto in disordine nella numerazione, e un'altra serie, al contrario, fuori dell'ordine alfabetico ma con tutti i numeri di articoli progressivi. Bisogna anzitutto tenere sempre presente che le Matrici sommarie servivano di base ai ruoli con cui ogni anno si riscuoteva l'imposta, quindi la Matrice sommaria doveva riportare ogni anno tutti i contribuenti assoggettabili all'imposizione, nessuno escluso, laddove invece sia i Giornali delle volture che i Libri delle mutazioni registravano solo i proprietari che, nel corso dell'anno, avevano subito variazioni di possesso, e anzi solo a questi ultimi, anno per anno, il Libro delle mutazioni, o Matrice catastale, assegnava un nuovo numero di articolo, seguitando la numerazione dell'anno precedente, e cancellava il vecchio. La Matrice sommaria, dunque, anno per anno ha un numero di proprietari che non hanno subito volture, e hanno quindi il numero di articolo di Matrice catastale del loro ultimo allibramento, acceso in un anno qualunque; c'è poi un numero di proprietari che sono allibrati in seguito alle volture dell'anno, e quindi sono muniti di un nuovo numero di articolo, con cui sono stati registrati sul Libro delle mutazioni; naturalmente, essendo il primo gruppo di nomi già noto, lo si poteva ordinare alfabeticamente, ciò che non poteva essere per il secondo, dipendendo solo dall'ordine delle volture.

• Gli Estratti della Matricola catastale sono i documenti propedeutici all'esecuzione delle volture vere e proprie. Il nuovo possessore deve presentare al comune la dichiarazione dei beni acquisiti, esibendo il titolo del possesso (artt. 843-844 *R.M*). Il sindaco o l'incaricato, appena ricevuta la dichiarazione, compilano su un apposito modulo l'estratto dell'articolo della Matricola catastale riguardante le particelle traslate (art. 846 *R.M*). "L'estratto della matrice deve indicare la sezione, il numero della sezione, la natura della coltivazione, l'estensione, la classe, e la stima della parcella venduta; è in una parola la copia esatta di tutta la linea che questa parcella occupa nella matrice." (art. 848 *R.M*). Ogni Estratto è numerato e sottoscritto dal compilatore e dal dichiarante (art. 852 *R.M*). Ogni tre mesi i controllori raccolgono gli Estratti di matricola eseguiti nel comune, e li spediscono alla Direzione (art. 860 *R.M*). Il direttore delle Contribuzioni, a sua volta, non appena riceve gli Estratti, passa a trascrivere sul Giornale delle mutazioni (o delle volture) il passaggio di proprietà avvenuto (art. 863 *R.M*).

• Nel Giornale delle volture o delle mutazioni il direttore delle Contribuzioni trascrive, nell'ordine di arrivo, il nome del proprietario venditore, e i dati tratti dal suo articolo di Matricola catastale, quindi annota la parcella venduta nella colonna "passata ad altri"; subito di seguito effettua l'operazione inversa per l'acquirente (art. 863 *R.M*). Fra i vari nomi si lascia un certo spazio, perché se per la stessa persona interviene un'altra voltura nello stesso anno, si possa annotarle di seguito a quelle già effettuate. Il Giornale si chiude annualmente all'epoca della spedizione dei ruoli, ed è a questo punto che il direttore "... fa sommare per ogni articolo del giornale, da una parte l'avere primitivo e gli oggetti entrati, e dall'altra parte gli oggetti sortiti, e detraendo il passivo dall'attivo ha la situazione attuale del proprietario quale riporta nella matrice sommaria." (art. 867 *R.M*). Queste ricapitolazioni annuali costituiscono il volume Epilogo del giornale delle volture.

• Il Parcellario non è registro previsto dal catasto parmense, il quale semmai, per rappresentare il territorio comunale ordinato per sezioni e numero progressivo di parcelle, si avvale del Quadro indicativo ovvero Catalogo dei proprietari e delle proprietà, del tutto diverso da questo registro, contenendo, oltre all'indicazione del nome del proprietario, le colonne destinate al classamento e all'applicazione della tariffa. Il Parcellario, invece, suddiviso in sezioni, si articola in sei aree: nella prima c'è il numero della parcella nel Piano catastale, ovvero mappa del comune, dalla n. 1 fino all'ultima; nella seconda la denominazione del fondo, nella terza la qualità di coltivazione, nella quarta l'estensione della parcella, nella quinta classe e rendita della terra, nella sesta classe e rendita dei fabbricati. L'estraneità dei Parcellari al catasto parmense, unitamente ad alcune indicazioni cronologiche trovate sui frontespizi di taluni di essi, induce a ritenere che siano stati compilati *ad hoc*, per i comuni che nel 1848 passarono dal ducato di Parma a quallo di Modena, proprio nel momento in cui passava di mano anche la documentazione catastale.

• Necessari complementi dei Parcellari sono le Matricole rifuse, che sempre li accompagnano, e che forniscono l'elenco completo, in ordine alfabetico, dei proprietari con partite accese nel 1847-48 (al momento del trapasso politico-territoriale), con l'estensione e la rendita delle loro parcelle, individuate dalla sezione e numero del Piano, che le mette in collegamento con il Parcellario corrispettivo. Le Matricole, rifuse appunto nel 1848, indicano, accanto al nome del proprietario, anche il suo numero d'ordine progressivo, e il numero del suo vecchio articolo nell'ultima Matricola catastale parmense. Un esplicito riferimento alla loro datazione si trova sul frontespizio del registro di

Guastalla: "con effetto dal 1 agosto 1848, ..."[87]. Va sottolineato che proprio sulla base di queste Matricole rifuse vennero impiantati, nell'estimo estense, i Registri delle partite di questi comuni ex parmensi: i Partitari ricalcano, infatti, l'identico ordine dei proprietari delle Matricole rifuse.

[87] AS RE, *Ufficio distrettuale II.DD. Guastalla*, *Matricole di ruolo,* reg. 9/11.

Capitolo IV

a) La "generale rettifica" nell'allibramento delle case (1841-1849).

Con la Restaurazione del 1814, l'intera competenza in materia di imposte dirette passò al ministero di Pubblica economia[88]. Dietro suo incarico, sul finire dello stesso anno, il ragionato generale Giuseppe Amici compì un'ispezione presso gli uffici finanziari dell'ex dipartimento del Crostolo. Ne scaturì una "Relazione"[89], in seguito alla quale il ministero dispose una generale correzione dei registri censuari dell'ex dipartimento, nonché il loro aggiornamento e conseguente pareggio delle volture arretrate. A tal fine, fu necessario riunire tutta la documentazione, centrale e periferica, presso l'ex Ufficio dipartimentale del censo di Reggio. Quest'opera di generale emenda terminò nel corso del 1816.

Negli anni '40 un nuovo impegno fu richiesto ai campionieri[90], in conseguenza delle notificazioni del ministro di Pubblica economia del 4 e 22 febbraio, e 1 mar. 1841. Prendendo spunto dalla straordinaria frequenza con cui si verificavano incendi di edifici posti nel Piano e Colle delle due province di Modena e Reggio, e considerando che, in causa di ciò, numerosi proprietari avevano contratto polizze assicurative con società estere, il ministro stabilì, con la notificazione del 4 febbraio, che tutti i proprietari di fabbricati allibrati nell'estimo non composto delle province di Modena e Reggio, si considerassero uniti solidalmente, e ciascuno in proporzione del proprio carico fiscale, in due Società di mutuo soccorso (una per provincia), al fine di conseguire un indennizzo in caso di incendio non doloso del proprio edificio[91]. La disposizione riguardava anche i proprietari di fabbricati rurali destinati al ricovero

---

[88] Così prevedeva l'art. 2 del "Piano di governo" emanato da Framcesco IV il 28 ago. 1814.
[89] Per il testo integrale v. *Appendice.*
[90] Furono restaurati anche essi nel 1814, in luogo dei napoleonici cancellieri censuari.
[91] Si trattava di una autentica assicurazione obbligatoria.

di uomini e animali, e legati alla coltivazione del fondo; l'indennizzo avrebbe coperto i 3/4 del valore del nudo edificio distrutto o danneggiato dal sinistro. Trattandosi di società di assicurazione senza fini di lucro, interessante era il loro sistema di finanziamento. La Cassa gestita dal ministero di Pubblica economia avrebbe annualmente anticipato i fondi necessari a coprire le spese degli indennizzi, i quali dovevano possibilmente essere corrisposti entro un mese dal verificarsi dell'incendio. L'anno successivo, lo stesso ministero avrebbe pubblicato un prospetto, dettagliando le spese sostenute nei dodici mesi precedenti, e determinando su questa base l'entità della sovrimposta per scudo d'estimo, necessaria a rifondere la Cassa del ministero delle somme anticipate.

La notificazione sollevava, lasciandolo per ora insoluto, un problema: se si potevano considerare aderenti *ipso facto* alle Società i possessori allibrati in estimo, come avrebbero dovuto comportarsi, per fruire della medesima assicurazione, quei proprietari che la legge stessa considerava esenti, e quindi non iscritti sui registri censuari? Il ministro li rimandò a disposizioni da emanarsi in seguito, e infatti questo fu l'oggetto della seconda notificazione, quella del 22 febbraio, che si rivolgeva "... a quei possidenti di edifizi civili nelle campagne o di altri nelle città, terre, e castella e dei distretti dell'estimo non composto delle due Provincie di Modena e Reggio non soggetti per massima o per l'uso loro al pagamento delle imposte.". Per tutti costoro, la possibilità di far parte delle Società di mutuo soccorso era vincolata alla denunzia dei loro edifici e relativi accessori, da presentarsi al rispettivo campioniere censuario, o all'Ufficio centrale del censo. Essa doveva contenere l'indicazione del numero di Copia denunzie del sottoposto terreno, e l'approssimativo valore, in lire di Modena, del nudo fabbricato, "... il che dovrà servire ai campionieri e Ufficio centrale del censo per notare detto edifizio e separato accessorio in apposito registro ed ivi attribuire ad ognuno un valore in lire di Modena il quale star dovrà al denunziato siccome il valore censuario delle più vicine case censite sta all'adequato loro valore reale.". Adempiuta questa formalità, anche i suddetti proprietari entravano a far parte della Società di mutuo soccorso, fruendo *in toto* della sua copertura assicurativa. Si badi bene, però, che ai fini dell'imposta diretta questi edifici esenti erano, ed esenti continuavano ad essere: la loro annotazione sui registri censuari (non a caso "in apposito registro"), li assoggettava unicamente al pagamento dell'annua sovrimposta, destinata a coprire le spese assicurative sostenute dalle Società.

Di lì a pochi giorni, il 1 mar. 1841, di nuovo il ministro di Pubblica economia intervenne con la terza notificazione in materia di fabbricati, volendo

forse approfittare dell'occasione offerta dall'istituzione delle Società di mutuo soccorso, per attuare una delle inevitabili rettifiche periodiche in materia. Stavolta si rivolgeva ai contribuenti trascurati[92], quelli cioè che, essendo divenuti possessori di nuovi edifici rurali, destinati a case da camerante o all'esercizio di arti e mestieri, non avevano denunziato il nuovo possesso alla Campioneria, e quindi, non figurando sui registri censuari, non erano soggetti al pagamento dell'imposta. A costoro si accordavano due mesi di tempo per mettersi in regola, presentando denunzia alle rispettive Campionerie o all'Ufficio centrale del censo. Essi avrebbero sostenuto solo le spese della perizia necessaria a determinare il valore censuario dell'immobile; l'ingiunzione si riferiva anche ai fabbricati vecchi che, per un qualsiasi motivo, non figurassero tuttavia nell'estimo generale, e si ribadiva la precedente disciplina riguardo agli edifici rurali, destinati al ricovero di uomini e animali necessari alla coltivazione del fondo: come per il passato, essi avrebbero dovuto bensì essere denunziati ai campionieri, ma non sarebbero stati comunque assoggettati all'imposta diretta. Effetto automatico di tutte queste annotazioni, a titolo oneroso o gratuito, sui registri censuari, era la partecipazione dei proprietari alle Società di mutuo soccorso in caso d'incendio, e alla loro copertura assicurativa.

Le denunzie avevano, dunque, due distinte finalità: quelle delle costruzioni civili[93], unicamente di notifica; quelle delle case da camerante e dei laboratori artigiani[94], fini fiscali, e solo questi ultimi fabbricati soggiacevano alle successive stime peritali; anche gli edifici che servivano esclusivamente alla coltivazione venivano solo registrati, ma erano esenti da imposta. L'operazione fu ben più lunga del previsto, infatti fu solo cinque anni dopo che si cominciarono a coordinarne i risultati. Ciò fu dovuto innanzitutto al fatto, che le costruzioni denunziate anche a fini fiscali dovettero essere stimate ad una ad una da appositi periti, affinché il loro valore d'estimo risultasse il più possibile preciso; inoltre, di pari passo con i nuovi allibramenti, si doveva procedere anche ad eventuali stralci, richiesti per case demolite o ricomprese nel nuovo edificio, per cui si rendevano necessari dei controlli preventivi[95]. Terminate le perizie a fabbricato per fabbricato, e trascritti i loro risultati in elenchi entro il 1846,

[92] Si potrebbe anche dire che il ministro si rivolgeva agli evasori fiscali.
[93] Ad es. i casini e i fabbricati padronali, cui si riferiva la disposizione del 22 febbraio.
[94] In relazione alla norma del 1 marzo.
[95] Il percorso amministrativo di tutta l'operazione è riassunto in una nota nel Giornale delle volture della Pianura di Reggio (provincia) del 1849 in: AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione,* reg. 24/285.

l'Ufficio centrale non fece tuttavia registrare le variazioni sui volumi censuari, per dare modo ai proprietari di presentare eventuali ricorsi contro l'allibramento. Spedita anche questa operazione, con due successive disposizioni del dicembre 1848 e del gennaio 1849, finalmente l'Ufficio centrale dette ordine alle Campionerie di eseguire tutte le variazioni relative ai fabbricati sui registri d'estimo[96]. Il risultato finale doveva essre questo:

"Tutti li passaggi di proprietà che avessero subito le nuove case da allibrarsi verranno praticati per regolari trasporti nei mastri, onde col 1849 risultino in capo del conosciuto attuale loro possessore. (...) li giri tutti d'allibramento, o per gli stralci colle indicazioni come sopra prescritte, verranno notati nel Giornale delle Volture da rimettersi a questa revisione; così i successivi trasporti delle case."[97].

In effetti, i registri interessati a questa opera di caricamento recano tutti ampia traccia del lavoro svolto dai campionieri nel 1849.

Una parte rilevante dei documenti relativi all'intera operazione si trova nel fondo dell'Ufficio centrale del censo di Modena; essi mostrano, tra l'altro, l'intensa attività preliminare necessaria al compimento del lavoro, che può, almeno in parte, giustificare il protrarsi dei tempi d'attuazione [98].

---

[96] La prova documentaria di tutto ciò è nella corrispondenza d'ufficio del campioniere censuario di Scandiano. Con una lettera del 27 gen. 1846, il capo dell'Ufficio centrale del censo scriveva a quel campioniere: "Le trasmetto n. 4 elenchi riguardanti le case state introdotte in catasto in forza della ministeriale notificazione 1 marzo 1841. (...) Di dette case si è tenuto un conto a parte, onde far precedere alla loro registrazione nella scrittura generale, quelle emende che fossero trovate di giustizia; per cui ne rimane sospeso il caricamento sui Mastri.", (AS RE, *Ufficio distrettuale II.DD. RE, Campioneria del censo di Scandiano: Carteggio, recapiti e certificati,* b. 17/4, lett. n. 6817). Occorsero quasi tre anni perché venissero espletate tutte le procedure, e così arriviamo alle istruzioni che il capo dell'Ufficio centrale del censo trasmise al campioniere di Scandiano, con lettera del 16 dic. 1848: "Per l'esigenza 1849 avrà effetto l'allibramento nei mastri delle case censite colla generale rettifica. A tal uopo, ed in aggiunta agli elenchi già a lei spediti, le accompagno gli uniti all'appoggio dei quali praticherà l'operazione di allibramento tanto nei mastri quanto nei Copia denunzie, e come segue: ...". Seguiva un elenco dettagliato di norme cui attenersi per il caricamento, o lo stralcio, di queste case nei Copia denunzie, (*Ibid.*, lett. n. 7803).

[97] *ibidem.*

[98] I registri, tutti in: AS MO, *Ufficio centrale del censo*, sono: "Case ad uso cameranti, arti e mestieri di costruzione amteriore al 1791", per Reggio E., Montecchio, San Polo, Correggio, Novellara, Brescello, Castelnuovo sotto e Scandiano, al n. 964; "Stima delle case da cameranti, arti e mestieri di costruzione anteriore al 1791", per Reggio, con stime di vari periti, al n. 828; "Riepilogo delle stime delle case da cameranti, arti e mestieri censite tra il 1846 e il 1849", per Modena e Reggio, con stime di vari periti, al n. 839.

b) Le nuove accessioni territoriali dal ducato di Parma e dal Lombardo-Veneto (1848-1850). Rolo e il catasto mantovano: i criteri, la formazione, i registri.

Situazioni nuove vennero a determinarsi alla fine degli anni '40, in seguito alla firma di trattati relativi a rettifiche di confine tra il ducato di Modena e gli stati vicini. In esecuzione del trattato di Firenze tra il futuro duca di Parma e Francesco IV, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio, Gattatico e Ciano entrarono a far parte del ducato di Modena dal gennaio 1848. Con altro trattato tra l'imperatore d'Austria e Francesco V, Rolo e una piccola porzione di Gonzaga vennero uniti, dal 1850, alla provincia di Modena. Fine principale di questi aggiustamenti territoriali era quello di instaurare confini netti e certi fra gli stati, ricorrendo magari a scambi di territori controversi o scomodi; non a caso, entrambi i suddetti trattati riguardavano terre a ridosso dell'Enza (confine con Parma), e del Po (confine con il Lombardo-Veneto). Dopo le rettifiche apportate, era il letto stesso dei fiumi [99] a fungere da confine.

Questi paesi, entrati a far parte così tardi del ducato di Modena, avevano già un loro catasto, del tutto difforme da quello estense; di quello di Guastalla, e cioè del catasto parmense geometrico particellare, abbiamo già parlato; resta da dire di quello di Rolo, entrato in conservazione nel 1785, e impiantato secondo le norme del vecchio censo milanese, che era lo stesso catasto in vigore a Milano quando era governatore Francesco III.

L'impianto di un nuovo catasto per il ducato di Milano fu disposto, nel 1718, da Carlo VI; l'attivazione, al 1 gen. 1760, fu ordinata da un dispaccio imperiale del 5 nov. 1759 [100]. L'innovazione più significativa fu la rappresentazione grafica del territorio censito in mappe regolari in grande scala, individuando i beni appezzamento per appezzamento e coltura per coltura; unità di misura per le superfici fu la "pertica milanese" di mq.654 [101]. La stima dei terreni, eseguita secondo istruzioni, fu fatta distinguendo, nel reddito di un fondo, i singoli elementi che componevano il suo prodotto lordo, e depurando poi questo da spese e perdite eventuali. I prezzi di vendita e di affitto dei terreni erano considerati solo in via indicativa, e non quali basi della stima. L'estimo era particellare per classi e tariffe: ogni appezzamento era distinto

[99] Per meglio dire, era la loro linea mediana, detta "thalweg".

[100] Il dispaccio fu pubblicato il 29 novembre di quell'anno. Sul significato e sull'importanza del censo milanese si veda C. Capra - G. Galli, *The 18th - Century land register in the State of Milan*, in «Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte», 2001, 13, (n. mon.: *Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich ‹18. Jh.›*), pp. 55-81.

[101] Beni di prima stazione vennero definiti i terreni, di seconda stazione i fabbricati, di cui poco ci si occupò in un primo momento.

a seconda del luogo, del proprietario, della coltura ("classe"), e qualità del terreno ("squadra"). Ogni comune aveva la sua tariffa relativa a una pertica di ogni singola classe e squadra presente nel suo territorio, e i fondi contribuivano in base al valore catastale, ricavato applicando al loro perticato la tariffa della classe e squadra cui erano stati assegnati. L'ordinarietà delle coltivazioni era la base della stima della rendita netta di un fondo, volendosi ottenere un catasto stabile e duraturo, e i prezzi assunti come riferimento per i prodotti erano molto bassi, poiché si mirava, in generale, ad avere un imponibile molto moderato. I gelsi ("mori" o "moroni") vennero considerati a parte come produttori di frutti da soprasuolo, e poiché non avevano un ordine di piantagione fisso come le viti, vennero stimati uno per uno[102], cosicché fu segnalato il valore di una pianta in ogni tariffa. La rendita netta del fondo finalmente ottenuta andava capitalizzata al 100 per 4, e questo capitale, espresso in scudi milanesi di Lit. 4,608 [103], veniva iscritto in catasto come imponibile, e prendeva il nome di "scutato".

Per gli edifici si assunse a base di stima l'affitto reale o presunto, allibrato solo per un terzo, e avendone già detratto spese e perdite eventuali; i fabbricati rurali vennero stimati in un primo tempo solo per l'area occupata (ovvero perticato), successivamente soggiacquero alla stessa regola degli altri edifici.

In conservazione si provvedeva agli aggiornamenti reali con "lustrazioni" decennali[104].

Rolo entrò a far parte del ducato di Mantova[105] proprio nel momento in cui vi stava prendendo avvio un'operazione fondamentale, come l'impianto del catasto geometrico particellare esemplato su quello milanese. Il decreto istitutivo era del 31 ott. 1771; i lavori veri e propri iniziarono nel 1774, sotto la direzione della Giunta del censimento, già Giunta del magistrato camerale,

[102] Vennero stimati solo quelli "in essere", cioè produttivi.

[103] Si ricordi che 1 scudo equivaleva a £ milanesi 6, ragguagliate a Lit. 0,768 l'una.

[104] Cfr. A. Messedaglia, *Il catasto e la perequazione …* cit, pp. 28-42.

[105] Il 6 nov. 1776 moriva senza eredi l'ultimo conte di Rolo Gaetano Sessi, e il 13 novembre la contea ritornava all'imperatore Giuseppe II, che di lì a pochi giorni cedeva il feudo a sua madre Maria Teresa. Rolo venne unita al ducato di Mantova, nel distretto XIV di Gonzaga; successivamente, con cesareo dispaccio del 24 nov. 1784, il ducato di Mantova fu aggregato a quello di Milano, al fine di favorire uniformità nella pubblica amministrazione e nelle leggi e regolamenti.Per completare il quadro, pur compiendo un salto di quasi settanta anni, al territorio comunale di Rolo, passato al ducato di Modena nel 1850, venne unita la ex frazione di Gonzaga detta Tullie mediante una ordinanza della I.R Amministrazione del censo di Milano del 12 apr. 1851 n. 1093, ed è questo il territorio che si trova poi nella documentazione catastale reggiana di Rolo; cfr. G. Mantovani, *Storia di Rolo*, Carpi, Il portico, 1978.

di cui faceva parte l'avvocato fiscale di Milano Francesco Fogliazzi[106]; il vero artefice fu l'ingegnere Antonio Maria Pirovano. Da una "Memoria" risulta che la misurazione fu intrapresa a tappeto negli anni 1775-1777, e nel novembre di quell'anno ultimata. Nelle istruzioni ai geometri, relative alle intestazioni delle particelle del Registro o "Cattastro", venne specificato che doveva sempre essere intestato l'utilista (livellario o enfiteuta), ma doveva pure essere indicato il direttario. Alla fine del 1780 era conclusa la "revisione fiscale" conseguente ai ricorsi, e la rilevazione per stabilire il valore capitale dei fondi. Si procedé al calcolo della rendita per ogni classe e squadra, e si capitalizzò il risultato al 4%. La fissazione delle tariffe si svolse dal 1781 al 1783, dividendo il ducato in quattro zone omogenee, e basandosi sul valore dei prodotti e non su quello dei terreni, che più risentivano delle fluttuazioni di prezzo determinate dalla domanda e dall'offerta. Il biennio 1784-1785 venne occupato dalla pubblicazione delle stime, dall'esame dei ricorsi e dalla formazione dei Catastini, terminati i quali, il 5 dic. 1785 fu pubblicata la "Sentenza dell'Estimo generale", che ne rienumerava le tappe, e ne proclamava ufficialmente i risultati[107]

Il 1774, anno di inizio dei lavori, venne anche assunto come epoca censuaria. I terreni vennero stimati adottando lo stesso criterio della tenuità dei prezzi del censo milanese; le case coloniche furono censite solo per il perticato del suolo che occupavano. L'estimo mantovano, iniziato più tardi, riuscì sperequato nelle stime rispetto a quello milanese, e per riequilibrarlo si fecero equivalere quattro scudi d'estimo mantovano a tre di quello milanese, per cui lo scudo censuario mantovano, ridotto di un quarto, equivaleva a Lit. 3,457 invece che a Lit.4,608. L'unità di misura di superficie fu sempre la pertica di mq. 654, la scala delle mappe di 1:2000; quanto a queste ultime (milanesi e mantovane), va precisato che, mentre quelle dei beni di prima stazione rappresentavano tutto il territorio di un comune, con tutti i terreni esistenti e censiti, per i beni di seconda stazione si fecero degli stralci discontinui, che non necessariamente raffiguravano tutta la circoscrizione comunale, tanto che la scala di rappresentazione delle mappe di seconda stazione era di 1:1000, e anche maggiore.

Oltre le mappe (per singoli comuni, in uno o più fogli), gli atti erano costituiti da: Tavola del nuovo estimo, nella cui prima pagina era riportata la tariffa

---

[106] Era lo stesso esperto cui venne sottoposto il "Promemoria. Come siano combinabili le leggi del censimento mantovano con l'estimo del Modenese.".

[107] Cfr. M. Vaini, *Il catasto teresiano e i suoi risultati*, in *La città di Mantova nell'età di Maria Teresa* ... cit., pp. 133-141, e anche. AS MN, *Catasto*, b. n. 736.

di una pertica di ogni classe e squadra di terreno presente nel comune, oltre alla stima del valore capitale di un gelso "in essere", e nelle pagine seguenti vi erano tutti i numeri di mappa in ordine crescente, con l'indicazione per ciascuno di possessore (allodiale o livellario), denominazione del fondo, classe, squadra, perticato e valore capitale; Catastino (ultimo volume compilato, in tre copie), che conteneva per ciascun possessore, in ordine alfabetico, l'indicazione dei beni posseduti, individuati nel numero di mappa, nella superficie e nell'estimo; premesso al Catastino c'era il Sommarione, che riportava i nomi dei possessori in ordine alfabetico, con il totale del loro perticato e scutato; Libro dei trasporti, per l'esecuzione delle volture, in cui ogni possessore, in ordine alfabetico, era intestato nella pagina di sinistra con numero di mappa, perticato e scutato aggiornati; nella pagina di destra era indicato il nuovo possessore con i numeri di mappa, perticato, scutato e data di registrazione; ogni partita era riportata in un'altra pagina d'intestazione, sempre segnalata.

L'adeguamento di sistemi di catastazione tanto diversi da quello estense richiese, naturalmente, un qualche tempo. I paesi di nuova acquisizione furono dotati di registri uguali agli altri, e le forme dell'estimo estense vennero semplicemente sovrapposte ad una sostanza ben diversa da esso, né si poteva fare in altro modo; nel complesso, l'operazione poté dirsi alquanto riuscita, e dal punto di vista strettamente fiscale il meccanismo funzionò bene; gli unici problemi seri si incontrarono quando si tentò di uniformare i metodi di conservazione, e qui si aprì un contenzioso fra pubblica amministrazione e comuni di nuova acquisizione, destinato a durare ben oltre l'Unità d'Italia, per l'esattezza fino al 1880.

c) 1853: la generale denunzia dei fondi rustici e urbani.

Uno degli ultimi atti del governo estense, in materia di estimo, fu la notificazione del 16 feb. 1853 del ministero dell'Interno[108]. Con essa veniva imposta a tutti i possessori, anche privilegiati, una nuova generale denunzia di tutti i beni immobili di loro proprietà, e la preliminare presentazione di tutte le domande di voltura fin'allora omesse; per i contribuenti soggetti a estimo composto si prevedevano alcune facilitazioni.

Il motivo per cui si ricorse a questo provvedimento si può accostare a quello che aveva ispirato la lontana notificazione del 3 apr. 1786: effettuare una

[108] Ad esso erano passate le competenze del soppresso ministero di Pubblica economia, nel 1848.

generale correzione dell'estimo, senza per questo ricorrere a una vera e propria rinnovazione. Tutto ciò era ben enunciato nel preambolo della norma: il non aver previsto, già dal 1786, un automatismo per tenere in corrente i confini dei fondi allora denunziati, i mutamenti subiti dal paesaggio agrario, la negligenza dei possessori nel richiedere le volture (soprattutto in caso di permute e di lavori pubblici), gli errori presenti nelle volture pur richieste "... hanno prodotto necessariamente l'imperfezione dei registri censuari, a cui non poteva andarsi incontro in tante occorse vicende.". A ciò doveva aggiungersi l'entrata in vigore, nel ducato, del nuovo "Codice di leggi civili" il quale, nel regolare il sistema ipotecario, prevedeva un legame necessario con l'estimo. Come già nel 1786, non si vide altro mezzo, per rimettere ordine nei registri censuari, che una nuova generale denunzia, "compulsando" la quale con i dati al momento presenti sui volumi dell'estimo, si potesse ottenere la correzione e l'aggiornamento dei medesimi. Entro il primo semestre dell'anno, quindi, tutti i possessori, anche privilegiati, dovevano presentare denunzia dei propri immobili alla Campioneria o al Comune [109] competente per territorio. Le denunzie, per le quali vennero stampati e posti in vendita appositi moduli, dovevano contenere i seguenti dati del fondo: possessore, natura del possesso, comune o Villa in cui si trovava l'immobile, denominazione, qualità, confini,

> "... ed estensione del fondo che viene denunziato, con avvertenza che per ciascun fondo o corpo di terra, dovrà essere indicata l'ultima provenienza; in ordine poi all'estensione, questa dovrà essere denunziata il più prossimamente possibile alla verità, e quando consti al proprietario per regolari misure già eseguite in circostanze di divisioni, acquisti, mutui etc. dovrà attenersi alle perizie relative, qualunque sia l'estensione notata nelle tavole censuarie, ..."[110].

Dovendo indicare l'ultima provenienza, ne discendeva logicamente al proprietario, ancor prima di presentare la denunzia, l'obbligo di regolare eventuali volture in sospeso, per giustificare correttamente il suo possesso di un dato fondo; era quanto prevedeva espressamente l'art. 5, che indicava ai possessori come necessaria, e preliminare alle denunzie, tutta l'operazione di messa in pari con le volture eventualmente non richieste a suo tempo, e per le quali accordava un termine fino alla fine di aprile, come pure per allibrare in estimo immobili mai censiti, che un contribuente si trovasse in qualunque modo a

[109] Per gli abitanti delle località di nuova acquisizione.
[110] Art. 2 della notificazione 16 feb. 1853.

possedere. E poiché era molto facile che i denunzianti mancassero di alcuni dati censuari che dovevano indicare, e che erano di fondamentale importanza ai fini della generale rettifica, l'art. 6 obbligava i campionieri a rilasciar loro, su richiesta, gli estratti delle loro attuali partite in carta semplice. L'innovazione di maggior rilievo era tuttavia rappresentata dal disposto dell'art. 11:

"All'oggetto poi che, rettificandosi con la sopra prescritta operazione gli attuali registri catastali, possano questi tenersi regolarmente in corrente, si prescrive che d'ora in avanti in qualunque atto notarile, scrittura privata ecc. portante trapasso di proprietà debba essere inscritta la partita del predio cadente in contratto da chiedersi agli Uffizi del censo, i quali sono obbligati a rilasciarla con tutta l'esattezza e precisione mediante regolari estratti, ...".

La misura chiaramente mirava a rendere automatica l'esecuzione d'ufficio delle volture, tanto che l'art. 11, nella lettera "(a)", specificava anche la procedura da tenersi, la cui novità si coglie soprattutto se la si raffronta con la normativa precedente. L'art. 23 della notificazione 20 dic. 1817 prescriveva ai capi e custodi degli Archivi notarili di presentare all'Ufficio centrale del censo, trimestralmente, un semplice elenco di atti e contratti comportanti traslazione di dominio, già rogati e presso di loro depositati; ben di più richiedeva la disposizione del 1853: a partire dal 1 maggio, tutti i notai che presentavano i propri rogiti all'Archivio notarile per il deposito, avrebbero dovuto contestualmente esibire

"... una denunzia speciale del contratto coll'esatta descrizione del fondo o fondi di cui segue il trapasso com'è portata dal rogito, e cogli annotamenti precisi risultanti dagli estratti censuari inseritivi come sopra. Tali denunzie verranno passate con elenco di mese in mese dagli Archivi alla Campioneria del censo locale:..."[111];

il medesimo obbligo era esteso agli Uffici del registro, per quanto atteneva alle scritture private [112]. Si badi che queste prescrizioni erano assolutamente tassative, tanto che, se venivano multate le parti contraenti concorse al rogito, nel quale non fosse stata precisamente riportata la partita censuaria del bene cadente in contratto, ugualmente era sanzionato il notaio, che avesse rogato l'atto senza curarsi dell'adempimento esatto e completo della procedura[113].

[111] *Ibid.,* art. 11, lettera (a).
[112] *Ibid.,* art. 11, lettera (b).
[113] *Ibid.,* art. 12.

La notificazione si chiudeva con un'esortazione ai contribuenti, affinché osservassero, nei modi e tempi stabiliti, tutti gli adempimenti di "... sì fatta operazione, la quale in sostanza tende a riordinare e conservare la storia esatta delle rispettive loro proprietà, (...) [e] al necessario e più regolare ordinamento dei registri censuari.".

In sostanza, il cardine su cui ruotava l'intera correzione era costituito dai numeri di Copia denunzie: in un estimo descrittivo come quello estense, solo essi rappresentavano, per quanto possibile, il legame tra l'immobile nella sua fisicità e con le sue caratteristiche, e la scrittura censuaria, costituendo un pur labile punto di connessione tra il territorio e la sua rappresentazione su carta. Più semplicemente, si può dire che solo i numeri di Copia denunzie tenevano luogo dei numeri di particella delle mappe, di cui potevano avvalersi i catasti geometrici, che raffiguravano graficamente tutti i beni immobili di uno stato, distinti secondo le loro specificità. I numeri di Copia denunzie non potevano avere , per loro intrinseca natura, la precisione dei numeri di mappa, né avrebbero mai potuto fornire la medesima certezza d'identificazione di un fondo, ma su di essi si basava l'estimo estense, erano essi oramai l'impalcatura che sorreggeva l'intera struttura censuaria, e se ne veniva inficiata in alcun modo la pur relativa attendibilità, l'intero estimo crollava. Quante volte, già cinquant'anni prima, non si erano allarmati per questa estrema vulnerabilità ed approssimazione del censo estense, i funzionari dipartimentali ad esso addetti! Il problema del ministero dell'Interno, e, per sua voce, dell'Ufficio centrale del censo era molto semplice, nella sua formulazione: la raffigurazione puramente descrittiva degli immobili del ducato (raffigurazione costituita dalle copie delle denunzie e dai loro numeri), risaliva a sessant'anni prima, e andava perciò aggiornata, essendo impossibile, come ricordava la notificazione stessa, che non fosse avvenuto alcun mutamento reale nella struttura degli immobili in questo lasso di tempo. A ciò contribuiva l'evoluzione dell'agricoltura, e il naturale aggregarsi, scomporsi, costituirsi e disperdersi dei fondi costituiti da più appezzamenti (ognuno individuato, all'impianto, da un proprio numero di Copia denunzie), fenomeno tipico della proprietà fondiaria, soprattutto in momenti caratterizzati da grande mobilità politica e sociale come era stato l'ultimo cinquantennio, che aveva, tra l'altro, visto la progressiva riduzione della piccola proprietà in favore della costituzione di patrimoni fondiari di grandi dimensioni, e di una classe di maggiorenti non più necessariamente di provenienza nobiliare. Un così complicato ed epocale processo doveva necessariamente trovare riscontro nelle scritture censuarie, pena la loro totale inattendibilità, ma il limite su cui si infrangeva questo pur giustissimo propo-

sito era rappresentato dal fatto che, diversamente dal 1788, non si aveva alcuna intenzione di procedere a un reimpianto dei registri d'estimo, basati sulle nuove denunzie dei possessori, rispondenti allo stato attuale della proprietà fondiaria, e su nuove stime, che aggiornassero valore reale e valore d'estimo degli immobili. Tutto quello che l'amministrazione finanziaria estense voleva era una "correzione per compulso", e stavolta nessun Lodovico Ricci fece cambiare idea al ministro dell'Interno.

Per compiere tutto questo, la presentazione delle denunzie era imprescindibile:

"... si è di leggieri riconosciuta l'impossibilità assoluta di potere gli Uffizi censuari operare tale regolarizzazione senza il concorso dei singoli possidenti, siccome i soli che possono essere in grado di conoscere la parziale derivazione dei loro poderi, nonché le speciali destinazioni, divisioni, aggregazioni da loro internamente fatte in tutto o in parte dei poderi stessi; e per conseguire sì fatto concorso si offre spontaneo, quale unico mezzo, una generale denunzia di tutti i predi rustici ed urbani."[114].

Il capo dell'Ufficio centrale del censo si fece carico, per parte sua, di diramare una circolare esplicativa[115] agli uffici finanziari periferici[116], esponendo le procedure preliminari da porre in atto per mettersi in condizione, al momento opportuno, di effettuare il confronto dei dati e la rettifica dei registri:

"Per prima cosa occorre che venga dato opera immediatamente alla formazione degli stati d'estimo di ciascuna partita a Villa per Villa.

Detti stati debbono portare: l'intestazione del possessore l'indicazione dei numeri di Copia denunzie col rispettivo biolcatico e valore, l'annotamento contro ciascun numero della provvenienza diretta, ed il totale della partita.

Il complesso delle partite deve poi corrispondere al totale attuale della Villa.

L'attualità complessiva dovrà risultare dalla dimostrazione di quella del 1791. aumentata e diminuita delle variazioni, che hanno luogo in più od in meno.

L'incontro delli numeri attuali con quelli del 1791. darà luogo allo scoprimento di quegli errori, che fossero stati commessi nell'eseguimento delle volture, e servirà ad assicurarsi che le parti delli numeri ora spezzati corrispondano al totale di ciascuno di essi.

L'annotamento della provvenienza diretta servirà di riscontro nell'esame delle denunzie."[117].

---

[114] *Ibid.,* parte finale del preambolo.

[115] AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Campioneria censuaria di Scandiano: Carteggio, recapiti e certificati 1826-1862*, b. 17/5, lett. del 3 mar. 1853 n. 1236.

[116] Cioè alle Campionerie censuarie.

[117] Non può sfuggire la simiglianza di questa procedura con la compilazione dei "Libri provisionali" per il "compulso" del 1787.

Due punti sono da sottolineare: il riscontro della provenienza diretta, quale si trovava sui registri e sulle denunzie, doveva evidenziare eventuali errori o omissioni nelle volture che avevano interessato un dato fondo, e questo atteneva ai mutamenti personali; ben maggiori problemi creavano i mutamenti, o stravolgimenti, reali, perchè ne andava di mezzo anche il valore d'estimo. Il timore principale era che i singoli numeri di Copia denunzie, frazionandosi nel corso del tempo per successivi trapassi di proprietà, potessero aver subito una specie di "erosione virtuale", fossero insomma "scomparsi" dai registri nel caso non infrequente in cui tutti i frazionamenti non fossero stati riportati con scrupolosa esattezza sui volumi censuari, quanto ad estensione, valore d'estimo e riferimento al numero di Copia denunzie; ciò poteva essere accaduto sia per deliberata malafede, omettendo le volture dovute, sia per le difficoltà di puntuale identificazione del fondo, connaturate alla natura stessa dell'estimo estense descrittivo. Ed è in considerazione di tutti questi fattori che la circolare proseguiva, specificando il modo in cui rilasciare gli estratti delle partite ai denunzianti che li richiedessero. Ricordiamo che l'art. 2 ad essi imponeva di fornire le coordinate censuarie del fondo di cui presentavano denunzia, ma poiché taluno poteva esserne sfornito, l'art. 6 dava ad essi l'opportunità di richiedere lo stato della propria partita al campioniere competente per territorio, che era tenuto a rilasciarlo in carta semplice; e qui poteva esplodere la contraddizione, che avrebbe potuto vanificare l'intera opera di correzione: se l'estratto rilasciato al denunziante avesse contenuto tutti i dati della partita di cui egli era intestatario nei registri censuari, la denunzia, compilata in base a quell'estratto, sarebbe stata niente altro che la semplice copia della partita stessa, e quindi non sarebbe stato possibile alcun controllo sui dati censuari semplicemente perché non ci sarebbero stati dati difformi da verificare, né riguardo alle volture arretrate, né riguardo all'estensione e al valore dei fondi, e quindi ai numeri di Copia Denunzie; perciò:

"Negli stati da rilasciarsi alli possessori a termine dell'articolo 6. in luogo della provvenienza diretta, (la quale potrebbe condurre in errore il possessore nel caso di erratta voltura), dovrà essere indicato il possessore all'epoca 1786. Questi estratti dovranno quindi portare il numero di Copia Denunzie l'indicazione del fondo, la denominazione, li confini, il possessore l'estensione e il valore come risulta dal Copia denunzie.".

In questo modo, doveva essere il denunziante ad indicare la provenienza diretta e l'estensione e valore d'estimo del fondo a lui cognito (come del resto gli imponeva la legge), e questi dati potevano essere confrontati con quelli

presenti sui registri censuari: la loro mancata coincidenza avrebbe dato luogo all'accertamento, e alla scoperta e rettifica di eventuali errori sia personali che reali. A comprendere meglio il senso del procedimento, valgano alcune note tratte dalle istruzioni che erano state stampate sul frontespizio del modulo di denunzia, per evitare ai contribuenti di incorrere in equivoci o omissioni:

"Rispetto a quelli appezzamenti che riguardano terreno di sua natura assolutamente diversificante di qualità, come lavorativo e berletivo; lavorativo e boschivo; o ecc, quindi di bontà e valore molto diverso, dovrà essere indicata l'estensione rispettiva di ciascuna specie, all'oggetto che gli Uffici censuari possano tenersi in relazione a quanto venne operato al seguito delle denunzie del 1786; e per loro cognizione nei casi di volture per escorporo od altro./ Relativamente a quei corpi di terra che, dopo le denunzie del 1786, sono stati divisi in più parti, e queste unite ad altri fondi od appezzamenti, si rende indispensabile che il possessore si assicuri dell'estensione di ciascuna parte, onde non abbia a condurre l'Uffizio in errore, o se stesso, nel caso di vendita, permuta od altro./ Quel possessore che si trovasse avere in sua partita, case o terre ad esso non appartenenti, dovrà farne annotamento a piedi della denunzia aggiungendovi tutte quelle notizie in proposito che saranno a di lui cognizione.".

Nonostante tutte queste tassative precisazioni, va detto che numerosi possidenti, di fatto, non richiesero i propri estratti di partita, e non indicarono gli estremi censuari dei fondi che denunziavano, contribuendo così ad ostacolare un'operazione già di per sé notevolmente complicata. Numerosissime furono, invece, le domande di volture arretrate (preliminari alle denunzie), presentate alle Campionerie censuarie, tanto da provocare una proroga dei termini di legge[118], e da far passare addirittura in secondo piano la presentazione delle denunzie. D'altronde proprio su questo terreno, più che su quello della generale rettifica, si conseguirono dei risultati: i Registri delle partite delle Campionerie riportano numerose volture datate 1853, e questo vuol dire che, almeno per quel che concerne le intestazioni delle ditte, si ottenne un effettivo aggiornamento, e per ciò stesso le scritture censuarie risultarono più precise e attendibili rispetto a prima, anche se la generale denunzia non aveva dato luogo, come giustamente auspicava il campioniere di Scandiano, all'impianto di registri nuovi, che su di essa si basassero.

L'art. 11 della notificazione del 16 febbraio poneva inoltre, in sede applicativa, un problema molto serio, che proprio lo stesso campioniere illustrò

[118] Notificazione del 31 mag. 1853.

con grande chiarezza all'Ufficio centrale del censo, con una lettera del 16 nov. 1853 [119]. Premettendo che ormai era quasi ultimato il pareggio delle volture arretrate richieste, il funzionario faceva presente che restavano da eseguire i trasporti dipendenti dalle denunzie dei notai, effettuate seguendo la procedura prescritta dalla lettera "(a)" dell'art. 11 della nuova legge, e quindi con l'annotazione dell'estratto censuario del fondo cadente in contratto, esattamente come il contratto stesso doveva individuare l'oggetto del trapasso di dominio secondo i suoi estremi censuari. Il problema che si poneva il campioniere era molto semplice e logico: egli chiedeva all'Ufficio centrale del censo se le variazioni conseguenti a queste denunzie notarili così compilate, dovessero aver corso già sui registri censuari presenti, tenuto conto che essi dovevano essere ancora regolarizzati e corretti: "Siffatte variazioni sembrerebbe allo scrivente mal s'adattassero all'estimo 1791 essendoché partono da un dettaglio ben diverso di fondi, e corrispondano a corpi la maggior parte efformati di più numeri del 1791 o da porzione di numero rispetto sempre a quell'epoca.". In pratica, i rogiti riportavano fondi che difficilmente corrispondevano più a quelli delle denunzie del 1786, tant'è vero che proprio per questo motivo era stata ordinata la generale denunzia; e allora, se i dati si fossero presentati difformi, come si sarebbe potuto procedere alla voltura, dal momento che i numeri di Copia denunzie, necessari alla sua esecuzione, non identificavano più gli immobili da volturare? Ma c'era anche di peggio: se tutti avevano riconosciuto non esserci quasi più rispondenza tra i fondi quali erano identificati dai numeri di Copia denunzie del 1791, e quelli che ora si riscontravano sul territorio, che valore, e che senso poteva avere che il notaio richiedesse l'estratto d'estimo dell'immobile cadente in contratto, se quasi sicuramente l'estratto non corrispondeva più al fondo in oggetto? Anzi, qualora si fosse scoperto con certezza che tale corrispondenza tra estratto e fondo era sbagliata (che era poi la sostanza stessa dell'operazione disposta), ne sarebbero venuti guai ben maggiori che in passato, in quanto che una delle parti avrebbe potuto far annullare il contratto, per manifesto errore nell'identificazione dell'oggetto per cui era stato pagato il corrispettivo, e che l'errore fosse manifesto sarebbe stato incontestabilmente provato, nero su bianco, dall'errato estratto d'estimo che il campioniere, pur conoscendo i rischi dell'operazione, non aveva potuto esimersi dal rilasciare al notaio, secondo quanto prescriveva sempre l'art. 11.

[119] AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Campioneria censuaria di Scandiano: Carteggio, recapiti e certificati 1826-1862*, b. 17/5, lett. n. 1879, riportata integralmente in *Appendice*.

In considerazione di ciò, o si rimandava l'applicazione della norma a quando ci fossero stati i nuovi registri corretti e rettificati, o l'Amministrazione sarebbe andata incontro a numerosi problemi, poiché avrebbe dovuto addossarsi responsabilità a cui non poteva al momento far fronte:

"Sembrando allo scrivente che il limite portato dall'estratto sia inalterabile, immediata conseguenza trova sia applicata una qualunque identificazione alle denunzie testè presentate, e su quelle siano impiantati li registri che devono servire alla contribuzione censuaria, od altrimenti tornare al soppresso metodo, togliendo le date prescrizioni ai notari, e rendendo così inutili le presentate denunzie [notarili].".

Giustamente il campioniere di Scandiano faceva rilevare che, se gli errori nell'identificazione di un fondo cadente in contratto erano dovuti a mancanze, o negligenza, o fraintendimenti del contribuente (come era secondo la precedente legge del 1817), questi, una volta accortosene, poteva sempre chiederne la rettifica, subendone in caso le conseguenze; ma se l'errore fosse stato causato dall'Amministrazione pubblica, mediante un suo errato estratto d'estimo, come avrebbe poi questa potuto sottrarsi alle sue responsabilità, se chiamata in causa?

"E' vero che le volture a metodo nuovo si sono alla meglio eseguite coi numeri di Copia denunzie, ma è altresì vero che di queste volture (almeno apparentemente) tutta la responsabilità pesa sul richiedente che fa la domanda, ed è poi in facoltà di domandarne correzione, il che non sembra conveniente possa essere ammesso in circostanza che il contratto è stato riferito a date risultanze censuarie, ed il cambiarle potrebbe infirmare il contratto non essendo identica la cosa.".

Il campioniere di Scandiano proponeva quindi all'Ufficio centrale del censo di avviare, a titolo sperimentale, la rettifica dei registri censuari di una Villa della sua circoscrizione, e su queste nuove scritture regolarizzate misurare in concreto la fattibilità delle procedure previste dalla legge.

Nel carteggio dei mesi successivi non si trova riscontro a questa lettera da parte dell'Ufficio centrale del censo, e non solo in merito alla suddetta proposta, ma neppure riguardo ai realissimi problemi sollevati dal funzionario periferico. Come già detto, il senso principale di questa presentazione delle denunzie del 1853 va rintracciato nel grande numero di volture arretrate che furono richieste, e che comunque contribuirono a portare chiarezza nelle scritture censuarie; rimase inoltre l'obbligo ai notai di identificare, da allora in avanti, anche con l'estratto censuario i beni di cui rogavano contratti di traslazione di dominio.

Capitolo V

Il Regno d'Italia: la perequazione dell'imposta fondiaria (1861-1870).

Alla fine del decennio 1850-60 avvenne il mutamento istituzionale dell'annessione del ducato di Modena dapprima al Regno di Sardegna, poi a quello d'Italia. Si conoscono i numerosi problemi di normalizzazione amministrativa, che la nuova compagine statale si trovò ad affrontare, ed uno dei più scottanti era certamente costituito dalla molteplicità di ordinamenti finanziari, cui avevano dato vita i vecchi stati preunitari: uniformare i tipi e i modi di imposizione fiscale fu uno dei primi lavori posti all'ordine del giorno.

In tutti gli ex stati esistevano tributi prediali fondati su estimi o catasti, ma questi erano diversissimi fra di loro, come pure le basi imponibili, i modi di riscossione, le aliquote di contribuzione. L'imposta prediale colpiva di regola i fondi rustici e i fabbricati rurali e urbani senza distinzione, e a questa imposta erariale si aggiungevano di solito sovrimposte comunali e provinciali. Il Regno d'Italia lasciò in vigore i singoli tributi esistenti negli ex stati, e anzi aggiunse, nel 1861[120], il pagamento di un decimo dell'imposta principale, detto "decimo di guerra". Quando si passò alla riscossione dell'imposta fondiaria, si constatò la notevole differenza di aliquota fra i nove compartimenti in cui era stata divisa l'Italia: si andava dal 20% della Lombardia, al 13,8% delle Province modenesi, al 9% della Toscana. Si rese quindi necessario uniformare il carico fiscale, ovvero bilanciare la percentuale con cui ogni compartimento contribuiva al gettito fiscale complessivo, e procedere a una almeno provvisoria perequazione dell'imposta fondiaria fra le diverse province, per evitare che il peso del fisco cadesse con dispari gravità su di esse. Ciò fu fatto con la legge del 14 lug. 1864 n. 1831 "pel conguaglio dell'imposta fondiaria ...". I fondamenti della legge furono: in primo luogo, assoggettamento ad un unico

[120] Con legge del 5 dic. 1861 n. 367.

tributo fondiario sia dei terreni che dei fabbricati urbani; secondariamente, l'abolizione di ogni privilegio ed esenzione; quindi la determinazione della validità della legge dal 1864 al 1867 incluso, e la fissazione del contingente nazionale d'imposta a Lit. 110.000.000 annui, più il "decimo di guerra".

Per perequare l'imposizione, fu scelto il sistema di rilevare la rendita reale di ciascun compartimento catastale mediante lo spoglio di un gran numero di contratti di compravendita, e determinare quindi il rapporto tra essa e la rendita catastale. Questa risoluzione era già stata presa e resa esecutiva nel 1862, come dimostra una nota[121] della Divisione I del Segretariato generale del ministero delle Finanze inviata ai campionieri delle province di Modena, Reggio E. e Massa, e che aveva per oggetto il "Rapporto medio dei prezzi venali dei beni stabili coi relativi estimi censuari". In essa, i campionieri venivano invitati a fornire i dati relativi all'estimo di quei beni immobili che cadevano nei contratti spogliati dagli Archivi notarili, e a compilare, per le parti di loro competenza, delle tabelle riassuntive, che sarebbero poi tornate agli Archivi notarili stessi.

Rilevati i prezzi di vendita degli immobili per ogni compartimento catastale tra il 1851 e il 1860, e accertato il tasso d'interesse che si attribuiva, in ogni provincia e circondario, ai capitali impiegati nell'acquisto di proprietà immobiliari, si determinava la rendita effettiva dell'immobile; il confronto tra la rendita effettiva così ottenuta, e quella iscritta in estimo poneva il luce lo sfasamento tra le due, e, fatto questo per tutti i compartimenti, il confronto dei dati emersi metteva in grado di operare il bilanciamento nella ripartizione dei contingenti d'imposta[122].

---

[121] In data 5 apr. 1862, in: AS RE, *Ufficio distrettuale II.DD. RE., Campioneria del censo di Scandiano, Carteggio recapiti certificati,* b. 11, lett. n. 2557, riportata integralmente in *Appendice*, unitamente al *fac-simile* della tabella.

[122] Cfr. G. Parravicini, *La politica fiscale e le entrate effettive del Regno d'Italia. 1860-1890*, Torino, ILTE, 1958, pp. 213-239. Chiariamo con un esempio di massima:
Valore di compravendita del fondo "Valle fiorita" nel decennio 1851-1860:
£ 1500
Tasso d'interesse attribuito, nello stesso periodo e in quel compartimento, ai capitali impiegati in acquisti di proprietà immobiliari: **6%**
Rendita del fondo "Valle fiorita" nel decennio 1851-1860:
1500 : x = 100 : 6
x = 1500 * 6/100
x = **£ 90** (*rendita reale* nel decennio 1851-1860)
a) *Rendita* del fondo "Valle fiorita" *risultante al catasto* (se il catasto censiva a valore di rendita): **£ 60**
£ 90 : £ 60 = **1,5** (rapporto tra rendita reale e rendita catastale)

A fronte di questi rimedi provvisori per loro stessa definizione, bisogna pur dire che cominciava ad affacciarsi in alcuni la necessità di disporre di uno strumento unico e funzionale, per determinare l'imponibile in tutto il regno, ma le resistenze che si opponevano al progetto di un catasto nazionale unico erano ancora fortissime. Tuttavia, nel 1880[123] si dispose almeno l'inizio dei lavori per la formazione di un catasto geometrico particellare nel compartimento modenese[124], in luogo dell'estimo estense puramente descrittivo.

Questi lavori rientrarono, di lì a pochi anni, in quelli più generali per la formazione del catasto unico per tutto il territorio del regno, disposto dalla legge del 1 mar. 1886, n. 3682[125].

b) *Valore capitale* del fondo "Valle fiorita" *risultante al catasto* (se il catasto censiva a valore capitale): **£ 1.100**

£ 1.500 : £ 1.100 = **1,5** (rapporto tra valore capitale reale e valore capitale catastale).

In un altro compartimento, il rapporto fra le due rendite o i due valori capitali poteva essere, poniamo, di 0,98; era chiaro, a questo punto, che il primo compartimento contribuiva, in relazione alla sua reale capacità, meno del secondo al gettito fiscale complessivo, per cui si doveva operare la proporzionale perequazione tra i due.

[123] Legge del 4 gennaio n. 5222 (2° serie).

[124] Il compartimento comprendeva Modena, Reggio Emilia, Massa Carrara.

[125] A Reggio Emilia il Nuovo catasto terreni fu attivato il 1 ott. 1904, in seguito al decreto del 14 settembre del ministero del Tesoro (con *interim* delle Finanze; cfr. *Gazzetta Ufficiale* del 27 sett. 1904 n. 225). Da quella stessa data cessava la conservazione dell'estimo preesistente, ed entrava in attività la sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza, incaricata della conservazione del nuovo catasto a livello provinciale.

Parte Seconda

Gli uffici finanziari e la conservazione degli estimi e catasti

Capitolo I

Dal 1717 al 1786: il Magistrato degli alloggi e il Consiglio di economia.

Sorto già alla fine del sec. XVII per far fronte alle spese provocate dagli acquartieramenti delle truppe straniere, il Magistrato degli alloggi aveva competenze in materia di imposta diretta: ad esso spettava stabilire l'ammontare delle contribuzioni necessarie ai bisogni dello stato, e ripartirle fra le varie comunità che, a loro volta, le avrebbero suddivise fra i singoli cittadini. Proprio per distribuire equamente il carico fiscale, il Magistrato aveva avviato l'impianto dell'estimo nel 1711, compiendolo nel 1717. Di esso, il Magistrato aveva presso di sé il computo dell'estimo e soldario generale, risultante dalla somma degli estimi e soldari particolari, i cui registri erano conservati dalle singole Comunità; i cancellieri di queste si occupavano anche dell'aggiornamento delle partite, tramite le volture sui Bastardelli o Collettori. I valori dell'estimo generale quali si fissarono nel 1717, rimasero come pietra di paragone per gli anni successivi. Confrontandoli, al momento di imporre una contribuzione, con quelli pervenuti dalle singole Comunità, che li fornivano aggiornati, si verificavano gli eventuali aumenti o decrementi, e si poteva procedere equamente a ripartire il carico fiscale. I registri necessari alla gestione dell'estimo, quindi, risultavano tenuti dalle sole autorità locali, curando l'organo centrale di avere aggiornati i soli dati contabili che ne derivavano.

Al fine di conservare correttamente l'estimo, varie ingiunzioni vennero fatte anche ai notai perché dessero notizia dei contratti da essi stipulati, importanti passaggi di proprietà di immobili. E' del 17 ago. 1724 una notificazione del Magistrato, con cui si obbligavano i notai delle città e Distretti di Modena e Reggio a presentare, ogni quindici giorni, denunzia dei contratti immobiliari da essi stipulati ai rispettivi Uffici dell'estimo, come pure dovevano fare i giusdicenti delle castellanze dei due ducati. Identico provvedimento venne replicato da un'altra notificazione del 29 dic. 1770, sempre emanata dalla stessa autorità; l'unica differenza consisteva nel fatto che i notai e i giusdicenti del ducato di Modena dovevano presentare le proprie denunzie direttamente alla Cancelleria del Magistrato.

Era intanto intervenuta, nel 1768[126], l'istituzione da parte di Francesco III del Consiglio di economia. Nel disegno riformatore del duca ispirato dall'assolutismo, questa nuova magistratura raccoglieva sotto la propria direzione tutte le funzioni economiche (quindi anche finanziarie), e amministrative dello stato, e ad essa fu sottoposto anche il Magistrato degli alloggi. Ci si muoveva chiaramente in una direzione: accentrare competenze che, fino a quel momento, erano state suddivise fra le Comunità; coerentemente, perciò, il sovrano chirografo del 25 ott. 1772 dispose il trasferimento a Modena, presso il Magistrato, dei registri d'estimo di Reggio città e Distretto, e delle diciannove comunità ad essa aggregate, sicché tutti i registri censuari del ducato furono concentrati presso gli uffici del Magistrato degli alloggi[127]; al suo interno, vi erano addetti specifici funzionari.

A Reggio, tuttavia, fu lasciato ugualmente un Ufficio dell'estimo; il suo organico è specificato dall'avviso del 7 lug. 1773, lo stesso che notificava l'avvenuto concentramento di tutti i registri censuari a Modena.

Dal 1776 il Consiglio di economia riunì presso di sé, anche formalmente[128], le competenze e gli uffici del Magistrato degli alloggi, che infatti non comparve più nell'organigramma dell'amministrazione dello stato[129]. Un consigliere (o "ministro") era addetto al "Censimento secolare ed ecclesiastico", cioè a tutto quanto riguardava l'estimo; nella principale sezione di Modena era istituito un Ufficio degli estimi, diretto da un funzionario denominato custode degli Estimi, coadiuvato da un deputato ai registri censuari di Reggio[130].

---

[126] Sovrano chirografo del 18 maggio in: AS MO, *Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, gride, statuti*, vol. C.

[127] Con una nota del 30 set. 1774, il Magistrato accusava ricevuta dei registri dell'estimo di Reggio; gli erano stati trasmessi il 22 agosto dall'avvocato Cagnoli, presidente dell'Estimo di Reggio, chiusi in due casse e accompagnati dal relativo inventario; cfr. AS MO, *Inventario del Magistrato degli alloggi*.

[128] Con sovrano chirografo del 5 agosto.

[129] Cfr. i *Calendari di corte* dal 1780 in poi.

[130] Per esemplificare la composizione di questi uffici finanziari, soggetti a strutturali trasformazioni nel giro di pochi anni, si forniscono, nelle tavole in fondo a questa sezione, due schemi: il primo, del Magistrato degli alloggi al 1775; il secondo, del Censimento secolare ed ecclesiastico al 1785, tratti dal "Giornale modenese civile ed ecclesiastico per l'anno 1775", pp. 144-145, e dal "Calendario di Corte per l'anno 1785", pp. 98-102.

Capitolo II

a) Dalla correzione alla rinnovazione dell'estimo (1786-1792).

La notificazione del 3 aprile 1786, imponendo una generale denunzia ai possidenti del Piano e Colle in vista di una correzione dell'estimo, venne a modificare l'assetto e le competenze degli uffici: il maggior carico di lavoro incombeva, naturalmente, all'Ufficio dell'estimo di Modena, tanto più che, mentre si raccoglievano le denunzie in diversi luoghi stabiliti, si doveva pur sempre continuare ad assicurare il servizio delle volture correnti, se non si voleva che la correzione nascesse già viziata. Ad evitare possibili equivoci, un avviso del Consiglio d'economia del 13 luglio 1787 ingiungeva ai possidenti di regolare le loro posizioni sospese anche dal 1717, nonché le volture intercorse dal 3 apr. 1786 fino alla presentazione della denunzia, presso l'Ufficio dell'estimo di Modena. I rilievi scritti il 19 set. 1787, prima che la correzione si trasformasse in rinnovazione, informano che i deputati alla Riforma dell'estimo, con grande fatica,

> "... oltre le molte volture promosse dall'ultima grida, hanno ricopiate nei rispettivi loro giornali nuovi tutte l'altre fatte dall'Uffizio dell'estimo dall'epoca 3 aprile 1786 sino al presente, per assicurare con ciò maggiormente l'importante incontro da farsi delle dinunzie colle partite esistenti in oggi ne' libri vecchi detti Bastardelli."[131].

Problema serio e ricorrente, quello delle volture, e destinato a emergere in tutta la sua gravità soprattutto nel momento in cui si realizzava la correzione dell'estimo, correzione causata in gran parte proprio dal disordine nelle intestazioni delle partite, e dall'omissione delle denunzie dei passaggi di proprietà. Tornarono a intervenire sul tema gli ufficiali del Censimento, per segnalare disfunzioni e situazioni abnormi, provocate proprio dalle leggi che furono

[131] AS MO., M*in. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.

emanate in passato per rimediare agli abusi. Il riferimento diretto era alle notificazioni del 1724 e del 1770, che ingiungevano ai notai del ducato "… di dover denunziare all'Ufficio dell'estimo tutti li contratti de' quali si rogassero importanti traslazioni di dominio da una mano in un'altra, onde sù la scorta di tali denunzie si supplisce dall'Ufficio dell'estimo alla mancanza, e trascuratezza dei possidenti, ...". La procedura prevedeva che i notai presentassero le denunzie ai competenti Archivi notarili, e che i rispettivi archivisti, una volta ricevuta e riunita questa documentazione, la trasmettessero agli Uffici dell'estimo di Modena e di Reggio, ricevendone in compenso una gratificazione.

Si era giunti ora ad un momento delicato: sul finire del 1788 procedevano con molti problemi i lavori per la correzione dell'estimo, e Lodovico Ricci presentava al Consiglio d'economia la sua relazione che, sottolineando proprio quei problemi, di fatto dava l'avvio alla rinnovazione. Nel dicembre di quell'anno, un "Promemoria" proveniente dagli uffici del Censimento informava il Consiglio che, per la prima volta, dovevano essere emessi i mandati di pagamento in favore degli archivisti notarili, e, proprio in questa occasione, invitava seriamente a riflettere sull'utilità di questa procedura:

"Per quanto ha rilevato la Computisteria tali dinunzie non portano alcun bene all'Uffizio dell'estimo per tenerlo in pari, anzi rendono più mostruoso l'Uffizio medesimo nell'osservare che la maggior parte di dette dinunzie restano ineseguite presso l'Uffizio, e tengono di continuo occupato inutilmente un uomo, che le copia in tanti libri mastri con consumo di carta, di tempo e di paga in Modena e anche in Reggio. La grande affluenza di gente agli Uffizi dopo l'ultima grida per girare le loro partite, che per le dinunzie già date dagli archivisti doveano essere state girate tant'anni prima, mostra ad evidenza l'inutilità delle medesime.".

In calce al "Promemoria", una nota sottoscritta il 9 dic. 1788 da Munarini e Ricci disponeva che il cancelliere del Censimento secolare ed ecclesiastico Giandomenico Barberi, e il custode generale dell'Estimo Giovanni Vezzosi riferissero al Consiglio d'economia sull'utilità delle denunzie notarili.

Ne derivò un relazione di Vezzosi, datata 13 dic. 1788[132]. Dopo aver brevemente richiamato la normativa in vigore, facendo presente che, quanto a queste denunzie "... fu destinato qui in Modena un soggetto ed altro in Reggio,

[132] Sia il "Promemoria" che la relazione sono in: AS MO, *Min. Interno, Atti riservati., Misc. Estimo e catasto*, b. 1810, vol. I.

per riceverle, registrarle, e scriverne la sostanza in altrettanti libri a ciò destinati, ...", il relatore dichiarava apertamente l'inefficacia di una simile procedura, e la dimostrava. In primo luogo, anche supponendo la massima diligenza da parte di notai e archivisti, all'incirca un quarto dei passaggi di proprietà sfuggivano comunque, perché causati da testamenti non aperti, o in cedole sigillate, o addirittura da successioni intestate. In secondo luogo, la consegna delle denunzie dei contratti agli Uffici dell'estimo non garantiva *ipso facto* l'esecuzione delle corrispondenti volture, tant'è che ne giacevano ineseguite una gran quantità, ma per "... far seguire il giro di partite, due estremi sono indispensabili: la base una, l'altra le occorrevoli notizie. Per base intendiamo la persona dalla quale si deve staccare l'effetto da girarsi in altrui testa; ma se questa base manca perché, o la persona in dirittura, o li di lei autori non hanno fatta girare la partita come si farà?". E anche ammesso che non mancasse la base, se non si conoscevano, all'occorrenza, le notizie relative a mutamenti reali di confini o a difformità di biolcatico, ancora la voltura non poteva essere eseguita, "... e qui sempre torna e tornerà, che le denunzie gioveranno come si disse per una parte, ma per la minore, e che quando non si ottenga l'intento dalla puntualità ed esattezza de' possidenti, la machina dell'estimo sarà sempre sottoposta allo stesso disordine.". Con tutto ciò, Vezzosi non intendeva negare in assoluto l'utilità del metodo, ma: "... verrà, e viene bensì detto, che le denunzie rimediano al meno, ma non si estendono, né si possono estendere all'universale.". La relazione fu esaminata con il dovuto interesse da parte del Consiglio d'economia, tanto che reca in calce un importante richiamo, sottoscritto il 16 dicembre dagli stessi Munarini e Ricci: "Si unisca alle carte riguardanti la rinnovazione dell'estimo, e si abbia presente allorché si tratterà di stabilire massime per indurre i possessori a far le volture più diligentemente del passato.", e con ciò si sottolinea come la nuova fase dei lavori, che stava per aprirsi, intendesse giovarsi il più possibile dell'esperienza e delle riflessioni sulle disfunzioni passate e presenti, per rimediarle e superarle.

La notificazione del 31 ott. 1788, trasformando la correzione in rinnovazione dell'estimo, dette inizio ad un'opera di grande momento, che richiedeva uno sforzo amministrativo straordinario, e l'impiego di ufficiali e strutture nuovi. Nell'Ufficio degli estimi di Modena, che faceva sempre parte del Censimento secolare ed ecclesiastico, il numero degli aiutanti all'estimo di Modena e di Reggio crebbe, e dal 1790 i custodi degli Estimi furono due in luogo di uno[133]. Mentre si avviavano sempre più decisamente i lavori di stima degli

[133] Cfr. il "Calendario di Corte per l'anno 1790", pp 91-92.

immobili e di elaborazione dei dati raccolti, un promemoria di Lodovico Ricci del 12 settembre 1790 [134] ci fa sapere che ancora restava da fare un Giornale o Bastardello, che contenesse tutte le volture dal 3 apr. 1786 fino al giorno della pubblicazione dell'estimo; ma un'altra "Relazione sullo stato delle operazioni più sostanziali del nuovo catasto", di un anno posteriore [135], informa che anche questo lavoro era oramai a buon punto, fatte salve le inevitabili complicazioni connesse, si potrebbe dire strutturalmente, alle volture:

"Rimane solo ad eseguirsi in qualche parte la laboriosa operazione delle volture, ossia de' trasporti delle partite dall'uno all'altro possessore, per li contratti de' fondi seguiti dopo le dinuncie generali de' beni, ma questa operazione, oltrecché essere già condotta a buon termine mediante nuovo cottimo (...), è poi di sua natura tale che non può essere se non se in gran parte posteriore alla compilazione del catasto, essendo necessario l'intervento de' contribuenti a rischiarare poco a poco sui libri, i dubii delle partite che si trovano intralciate; né la lentezza necessaria delle volture dee ritardare la pubblicazion dell'estimo, avvegnaché non influisce niente in quella.".

In sintonia con queste idee, la notificazione del Consiglio d'economia del 30 gen. 1792 pubblicava l'estimo, e, fra le molte altre cose, preannunziava l'istituzione di campionieri del censo provinciali, per maggior comodo dei cittadini in caso di richiesta di volture, di certificati d'estimo e, subito, di ricognizione della propria partita per controllarne l'esattezza. A livello centrale scompariva, ovviamente, la denominazione di Soprintendenza al censimento secolare ed ecclesiastico, per dar luogo a quella di Soprintendenza al censimento generale[136], sostanzialmente simile nella struttura alla precedente, ma l'Ufficio degli estimi era diventato Ufficio di custodia e revisione generale dell'estimo, e da esso venivano a dipendere ora anche i campionieri censuari provinciali[137]. In dipendenza di questa ristrutturazione, qualunque cittadino avesse bisogno, allora o in futuro, di un estratto d'estimo, poteva richiederlo o al campioniere competente per territorio, o all'Ufficio del censimento di Modena sul generale campione.

Per quanto attiene alla percezione vera e propria dei proventi dell'imposta, e alle conseguenti scritture censuarie, Reggio, come Modena, aveva un Ufficio dell'esazione dell'estimo[138]; ad esso venne consegnata, il 6 set. 1792,

[134] AS MO., *Min. Interno , Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810,
[135] *Ibid.,7* ott. 1791.
[136] Cfr. il "Calendario di Corte per l'anno 1793", p. 95.
[137] Per lo schema della struttura dei nuovi uffici v. in fondo, alla tavola n. 3.
[138] L'Ufficio dell'esazione di Modena era all'interno del Generale censimento.

la distinta dei soldari di Reggio e di tutte le comunità (altrettante giurisdizioni), aggregate a quest'ufficio. Ricevettero la nota i due scritturali Benedetto Berselli e Giuseppe Margini[139], i quali, dal "Calendario di Corte" dell'anno successivo[140], vengono dati rispettivamente come sotto-campioniere, e deputato alla Scrittura d'esazione della città di Reggio e suo Distretto. All'Ufficio dell'esazione di Reggio facevano capo, oltre alle case, terre e Ghetto della città, le seguenti comunità: Albinea, Borzano, Bianello, Cavriago, Montevetro, Montericco, Muzzadella, Scandiano, San Martino (in Rio), San Polo, Salvarano, San Bartolomeo e Vezzano. Il principato di Correggio aveva un ispettore per l'Esazione e altri affari del Censimento; avevano soltanto un esattore delle imposte le altre comunità del ducato, e cioè: Castelnuovo sotto, Gualtieri, Brescello, Montecchio e Novellara. Naturalmente, questo sistema di esazione e riscossione dell'imposta diretta interessava solo il Piano e Colle; per la Montagna composta, i massari delle singole Comunità esigevano ogni anno la quota da esse dovuta in via di composizione, e la versavano, in diverse rate, alla Cassa del Generale censimento a Modena.

Il funzionamento di questi Uffici dell'esazione (contrapposto a quelli del governo napoleonico), lo si coglie appieno in una lettera del capo dell'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo al prefetto, datata 2 gen. 1804[141]. In primo luogo, l'esazione annuale avveniva a distretto per distretto, su Libri (quelli d'esazione, appunto), fatti intestare nell'Ufficio del censimento di Modena; questi venivano consegnati alle Esattorie caricati solo del nome, cognome e partita espressa in soldi d'estimo dei singoli possessori; spettava all'esattore contrapporre ad ogni intestazione la corrispondente quota di carico per l'anno in corso, e questo costituive il debito del contribuente; in ragione dei pagamenti delle varie rate, si registrava la progressiva riduzione, e quindi l'estinzione, di tale debito annuale. Poiché i Libri d'esazione erano strutturati pere durare otto o dieci anni, ben si comprende come su di essi gli esattori dovessero compiere tutti i giri di volture che andavano man mano producendosi, e che infatti venivano loro annualmente comunicati dall'Ufficio del generale censimento. La spesa della carta per i Libri, e della trascrizione su di essi delle partite dei censiti, era interamente a carico dello stato, che riconosceva anche agli esattori una sorta di gratifica annua fissa per il completamento dei Libri, e per il loro aggiornamento in base alle volture, oltre una determinata percentuale

[139] AS MO, *Estimo e catasto*, b. 1361.
[140] "Calendario di corte per l'anno 1793", p. 97.
[141] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3,* b. 463, lett. n. 1044.

sulla scossa. Per Modena, Reggio e comunità aggregate, fornite di un Ufficio dell'esazione e di un cassiere, le funzioni di tenuta delle scritture apposite e di effettiva riscossione erano separate, spettando quest'ultima solo al cassiere; negli altri casi, un solo impiegato, e cioè l'esattore delle comunità non aggregate, le assolveva entrambi, con un sovraccarico di lavoro che è facile immaginare. Una "Memoria sugli Uffici del censimento al tempo del Governo estense"[142] ci parla degli inconvenienti di un simile metodo, che si presentavano soprattutto negli uffici ad unico funzionario, e che consistevano essenzialmente nel mancato aggiornamento delle partite, con tutto un inevitabile strascico di errori ed abusi a danno sia del contribuente, che dell'erario.

La compilazione del soldario e del suo stato, relativamente a tutto il ducato, incombeva all'Ufficio di custodia e revisione presso il Generale censimento di Modena[143].

b) La doppia conservazione dell'estimo rinnovato. Le Campionerie censuarie (1792-1796).

Si pone qui un problema di non immediata soluzione: per questo nuovo estimo era già prevista fin dapprincipio una conservazione in doppio esemplare? Nessuna fonte normativa è esplicita al riguardo, ma indicazioni indirette ci provengono già dalla disposizione n. XXVIII della notificazione 30 gen. 1792, che prevedeva per il cittadino la doppia possibilità di ricorrere sia al suo campioniere, sia all'Ufficio dell'estimo generale per ottenere l'estratto d'estimo. Ancora: l'altra notificazione del Consiglio di economia del 6 giugno dello stesso anno, istitutiva delle Campionerie censuarie, oltre ad affidare ai campionieri i registri delle loro circoscrizioni, prevedeva obblighi anche di questo genere:

"III … trasmettere all'Ufficio dell"estimo generale di Modena in fin d'ogni mese la copia fedele delle volture non già compendiate, ma come sono scritte sui libri Giornali: trasmettere in oltre la copia della descrizione del fondo come si trova nel-

[142] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810; riportata integralmente in *Appendice*.

[143] Ciò è dimostrato dagli stati generali del soldario del Piano e Colle in: AS MO, *Estimo e Catasto,* b.n. 1361 "Soldari dei possidenti della Pianura e Collina dello Stato modenese 1791-1798". Ancora il 27 giu. 1797, a dipartimenti già istituiti, lo stato generale del soldario dell'ex ducato di Reggio era compilato dall'Ufficio di custodia e revisione, e passato alla Computisteria dell'ex capitale.

l'istrumento o nel recapito: (…) riportare di semestre in semestre diligentemente dagli Archivi [notarili] rispettivi le denunzie dei contratti seguiti nel territorio del loro Campione, e fatto sopra quelle un accurato esame, inviarle all'Ufficio dell'estimo generale entro tre mesi dopo il semestre, coll'annotazione sopra ogni denunzia e sopra ogni contratto del giorno in cui sono state eseguite le volture: …".

Perché i campionieri avrebbero dovuto darsi tanta pena nel trasmettere copia esatta e integrale di tutte le volture che eseguivano, e che giù costavano loro tanto impegno e attenzione, se poi all'Ufficio di custodia e revisione dell'estimo non fossero servite ad altro che ad essere accumulate l'una sull'altra, senza la possibilità, allora, di elaborare i dati in nessun altro modo, se non riportandoli a loro volta su registro?

Esistono inoltre precisi inventari dei registri consegnati ai campionieri, affinché potessero esercitare la propria attività; tre erano gli uffici insediati nella provincia reggiana: a Reggio, a Correggio e a Brescello, e tre elenchi si trovano[144]; ognuno di essi è introdotto da un'intestazione che dice all'incirca: "Inventario degli estimi, e dei libri appartenenti ai medesimi che si rilasciano dall'Uffizio dell'estimo generale al nuovo campioniere di …". La consegna al funzionario di Reggio avvenne il 17 ago. 1792, a quello di Brescello il 28 settembre, a quello di Correggio il 2 novembre. Ai campionieri venivano consegnati sostanzialmente tre tipi di registri: Bastardelli (o Mastri delle partite) con Repertori; Copia denunzie con annessi Castelletti e Campioni (se vi erano), e Giornali delle volture, cioè la documentazione necessaria al disbrigo degli affari correnti[145] in un ufficio periferico, che non aveva l'onere della tenuta di tutte le scritture più specificamente relative al soldario d'estimo, il quale, infatti, veniva aggiornato dall'ufficio centrale proprio avvalendosi delle comunicazioni obbligatorie che gli venivano dalla periferia. Proprio su questo punto è molto illuminante la gia citata "Memoria sugli Uffici del censimento al tempo del Governo estense"[146]. Alla voce "Direzione e Revisione generale del censo, ossia Custodia generale del censo", è detto che una delle incombenze di questo ufficio consisteva "… nella custodia dei Campioni generali e del soldario."; a proposito dei campionieri provinciali, è ribadito il loro obbligo

[144] AS MO, *Estimo e Catasto*, b. n. 1361.

[145] Si intendono richieste di volture per passaggi di proprietà, certificati di possidenza, stati d'estimo, ricognizioni di partite, visure a vario titolo.

[146] Ci è pervenuta priva di data e di autore, ma si puo situare, data la menzione dei dipartimenti, del nuovo sovrano, e della richiesta di rinnovazione dell'estimo della Montagna alta, tra il 1805 e il 1808; data la sua importanza, essa è riportata per intero in *Appendice*.

a trasmettere "… all'Ufficio di custodia generale del censo le volture eseguite, ossia loro estratti, perché fossero rivedute ed ove fosse d'uopo corrette, e per fare in seguito le opportune annotazioni nei Campioni generali.".

Decisive sono poi alcune lettere di Giuseppe Amici. Per valutare appieno l'importanza della fonte, si deve dire che egli partecipò ai lavori d'impianto dell'estimo rinnovato, e, dal "Calendario di corte per l'anno 1793".[147], risulta che prestava la sua opera presso l'Ufficio del censimento generale in qualità di computista "in secondo"; fu capo dell'Ufficio centrale del censo del Panaro durante buona parte dell'amministrazione napoleonica, e rivestì la stessa carica anche dopo il ritorno del duca, come ragionato generale capo dell'Ufficio centrale del censo. In una sua lettera del 25 lug. 1804 al prefetto del dipartimento del Panaro[148], Giuseppe Amici rifece in modo chiaro e conciso la storia della rinnovazione dell'estimo 1786-1791, e venendo a parlare degli uffici periferici (che costituivano, per altri motivi, l'argomento principale della nota), così ricordò:

"A riserva dei così detti registri del Campione di Modena, suo Distretto e Comuni aggregate, e della Montagna, che era composta a provincia per provincia, come ora lo sono con la Repubblica i dipartimenti che non formavano parte della Lombardia austriaca, esistevano, come esistono tuttavia nel dipartimento del Panaro i campionieri distrettuali, che presso loro custodivano una copia fedele di tutti i registri censuari componenti l'antico Distretto per eseguire le operazioni di loro istituto a comodo de' possidenti, quali campionieri erano però e sono tuttora obbligati a sottoporre le loro operazioni a quest'Ufficio centrale, per revisione e correzione degli abbagli che di frequente prendono, e ciò per cautela maggiore e necessaria difesa dell'integrità di questi catasti, che istituiti senza mappe e con molte prescrizioni particolari di questo censo, facilmente sarebbero viziati dai molti errori soliti a commettersi anche dai più diligenti, come l'esperienza di molti anni lo ha comprovato, e come lo verificarono e ne convennero personalmente i commissari organizzatori degli Uffici, l'anno scorso qui spediti dal Governo."[149].

Qualche mese prima, sempre riguardo all'attivazione di uffici periferici, lo stesso Amici aveva già detto:

"Per la porzione degli estimi, che componevano per l'addietro le summentovate provincie [Carpi, Finale e Mirandola], non occorrerà che si faccia dai campionieri ai

[147] p. 95.
[148] Riportata in *Appendice*, data la sua importanza.
[149] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 2*, b. 5255/27, lett. n. 430.

cancellieri se non la consegna di Copia denunzie che presso loro esistono, e che sono simili agli originali che si conservano in quest'Ufficio centrale di revisione, concentrato nella Ragionateria di Prefettura; ma quanto sia a tutte quelle Ville per le quali non esistono che gli originali nell'Uffizio centrale, e per le quali sono pure attivabili parziali cancellieri, dovrà loro da quest'Uffizio aver fornita una copia dei detti registri di denunzie onde poterli abbilitare ad eseguire le loro parziali incombenze sotto la revisione di quest'Uffizio, come gli altri campionieri o cancellieri attivati od installati."[150].

Si può a questo punto affermare con sicurezza che fin dall'impianto l'estimo rinnovato prevedeva la doppia conservazione: una copia dei registri era presso i campionieri censuari, che sbrigavano il servizio corrente al pubblico, e l'altra presso l'Ufficio del generale censimento, che svolgeva essenzialmente funzioni di controllo e revisione su tutti gli atti dei campionieri, ma elaborava anche i dati necessari alla conoscenza dell'esatto ammontare del soldario di tutto il ducato, il che determinava poi le linee di politica finanziaria e fiscale da parte dei ministri. Un'altra preziosa informazione va sottolineata: il territorio di Modena, Distretto e comunità aggregate, ovvero la circoscrizione della Campioneria censuaria di Modena, costituiva un'eccezione, avendo una sola copia dei registri censuari, e precisamente quella del Censimento generale. Non ci si stupisca di ciò: la coincidenza delle sedi dei due uffici aveva determinato questa scelta, contribuendo a snellire la burocrazia; ancora dal "Calendario di Corte per l'anno 1793" [151], si vede chiaramente che l'"Uffizio del campione di Modena" era insediato all'interno del Censimento generale; deve essere apparsa una vera forzatura replicare, a pochi passi di distanza, le medesime operazioni, tanto più che l'ufficio centrale poteva controllare direttamente l'operato del campioniere, e avere, o passare immediatamente le informazioni e i chiarimenti necessari. Poiché, però, l'assetto politico mutò profondamente di lì a pochi anni, questa particolarità della circoscrizione di Modena produsse degli effetti destinati a ripercuotersi anche sull'estimo del territorio reggiano. I paesi soggetti alla Campioneria di Modena, e quindi con una sola copia dei registri censuari, sono specificati nella notificazione del 6 giu. 1792 del Consiglio d'economia, istitutiva delle Campionerie censuarie.

Scendendo nello specifico rappresentato dalla documentazione a noi pervenuta, possiamo osservare che di questo primo periodo, che circoscriviamo tra il 1786 (anno della generale denunzia), e il 1804 (anno in cui è avvenuta la

[150] *Ibid.,* lett. al prefetto del 29 feb. 1804 n. 5.
[151] *Op. cit.*; pag. 96, e dalla tavola relativa.

divisione dell'estimo a Villa per Villa), alcuni registri sono in doppio esemplare, altri no. Fanno parte del solo archivio dell'Intendenza di finanza di Reggio E.[152] le Denunzie originali e i Campagnoli o Registri delle stime. Tenendoci fermi al presupposto che l'archivio dell'Intendenza corrisponda a quello dell'amministrazione centrale, non meraviglia che quei due tipi di documenti si trovassero solo presso l'Ufficio dell'estimo generale di Modena, perché servivano esclusivamente all'impianto del nuovo estimo, e a ciò si provvedeva appunto in sede centrale. Ci sono giunti in doppia copia, molto lacunosa a dire il vero, i Copia denunzie, i Registri delle partite e i Giornali delle volture.

I Copia denunzie sono in doppia serie pressoché completa, e le lacune che si riscontrano sono da addebitarsi al percorso tortuoso che alcuni registri hanno dovuto subire[153], piuttosto che ad altro[154].

Più problematica è apparsa l'individuazione di una doppia copia per i Registri delle partite, anche perché, reimpiantati a più riprese, essi sono divisi in due o tre gruppi; il primo di questi gruppi comprende i volumi che coprono il periodo dal 1791 circa[155] al 1804[156], e mentre esso è al completo nell'archivio dell'Intendenza, si presenta invece lacunoso negli archivi degli Uffici distrettuali II.DD.; a prescindere comunque da mancanze e incompletezze, rimane il fatto che in ben più di un caso la doppia copia è documentata, e questo ci fa pensare che, laddove non lo sia, ciò sia da imputare a dispersioni successive o a improvvidi scarti, circostanze entrambe tutt'altro che rare a verificarsi per uffici sottoposti, nel corso di due secoli, a numerosi cambiamenti di amministrazioni, di competenze, e soprattutto di sedi.

Anche i Giornali delle volture sono caratterizzati da diversi gruppi, corrispondenti a determinati periodi; di questa prima fase 1786-1804, l'archivio dell'Intendenza ha la documentazione pressoché completa, mentre gli archivi degli Uffici distrettuali II.DD. sono talvolta più carenti al riguardo. Un'osservazione si impone: mentre la maggior parte dei Giornali dell'archivio dell'Intendenza di finanza iniziano nel 1791 (grosso modo nel luglio/agosto), la

---

[152] AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione*.

[153] Si riferiscono a territori che hanno spesso cambiato circoscrizione.

[154] La maggior parte dei registri dell'Intendenza riportano in fondo una certa quantità di copie denunzie sotto la dicitura: "Nel 1786 sotto l'estimo di ...", o "... perché ommessa nel 1804", o semplicemente "ommessa nel 1804"; per tale particolarità, si rinviano i chiarimenti al momento in cui si parlerà dell'Ufficio centrale del censo, e del rinnovo dei suoi registri nel 1838.

[155] Anno della loro compilazione materiale in base alle risultanze dei Castelletti.

[156] Anno finale della divisione dell'estimo.

maggioranza dei Giornali delle volture degli Uffici distrettuali II.DD. si apre con un'intestazione di questo genere:

> "Giornale di Montericco.
>
> Che comincia collo spoglio delle partite rilevate dal giornale generale segnato F. dal giorno della notificazione 3. aprile 1786. in avanti, istituito per norma delle operazioni consecutive a detta notificazione, e da proseguirsi per tutte le partite che riguardano all'estimo suddetto di Montericco, le quali richiederanno in appresso di essere in questo giornale dettagliate.".

Viene immediatamente da chiedersi perché mai le Campionerie censuarie avessero Giornali delle volture che si riferivano a un censo, e ad un periodo di cui esse non conservavano neppure un registro. Dei Giornali generali si è già detto in precedenza[157], e la serie che termina con la lettera "F" è quella di Reggio e comunità aggregate, mentre quella che si conclude con la lettera "R" comprende Modena e comunità aggregate; proprio in calce all'ultima pagina del Giornale segnato "O" si trova questo appunto: "Qui termina il Giornale generale O, e cominciano i Giornali particolari delle giurisdizioni con le copie delle partite da 3 aprile 1786 in avanti.". L'ultima voltura trascritta sul Giornale "F" è del 28 set. 1787, e sui Giornali particolari le volture copiate dal Giornale generale cessano (almeno per il territorio reggiano), alla fine di settembre 1787: la coincidenza è perfetta; di seguito continuano le volture direttamente eseguite su questi stessi Giornali particolari, e tutto concorda con la parte finale dei "Rilievi" del 19 set. 1787, laddove si diceva che gli ufficiali dell'estimo avevano appena approntato centoventicinque registri particolari, su cui trascrivere le volture dal 3 apr. 1786 in avanti; per queste traslazioni, com'è logico, i riferimenti erano ancora tutti all'estimo vecchio. Questi registri particolari erano adatti sia al "compulso" sia alla successiva conservazione, registrando le operazioni dal 3 apr. 1786; era anche sufficiente questa sola copia perché, al momento, nulla faceva supporre che la gestione dell'estimo sarebbe mutata, ed essendo essa centralizzata a Modena dal 1773, solo all'Ufficio del generale censimento occorrevano i registri censuari.

In seguito alla notificazione del 31 ott. 1788, che accantonò la "correzione per compulso", si modificarono profondamente le forme iniziali, previste dall'altra notificazione del 1786: oltre ai criteri e alle procedure diversi, il nuovo estimo avrebbe previsto una doppia conservazione, poiché sarebbero stati isti-

[157] Cfr. la sezione *Estimi e catasti del territorio reggiano*, cap. I, par. *a.*

tuiti degli uffici censuari anche a livello periferico. Di qui la necessità di avere in doppia copia i registri necessari alla gestione corrente: Copia denunzie, Registri delle partite e Giornali delle volture.

Secondo la "Relazione" sullo stato dei lavori del 7 ott. 1791, i registri dell'estimo nuovo erano stati impiantati, compresi la maggior parte dei Giornali delle volture, i quali però avrebbero potuto dirsi completati solo a pubblicazione avvenuta, perché alcune volture abbisognavano di chiarimenti che solo i diretti interessati avrebbero potuto dare. Tutto questo, anche alla luce della grida sulla pubblicazione del nuovo estimo, significa in primo luogo che, da quando si erano potute avviare le operazioni con l'estimo nuovo, riferendosi ai Copia denunzie, si erano trascritte le volture sui nuovi Bastardelli e sulla nuova seconda copia dei Giornali delle volture. Questi primi trasporti replicavano quelli del periodo 1786-1791, relativi a partite provenienti dal vecchio estimo e ancora vive, e per le quali si rendeva necessaria la conversione secondo i nuovi parametri; queste volture erano state eseguite sui Giornali che iniziavano dal 1786, e da qui andavano riprese e messe in corrente, ciò che venne fatto nella loro seconda parte, e invece in maniera diretta sulla copia impiantata nel 1791. Questo lavoro era stato quasi ultimato. Inoltre, una volta entrato in conservazione il nuovo estimo (ciò che accadde dopo la notificazione del 6 giu. 1792), si sarebbero dovute rivedere, e ritrascrivere, le volture per le quali si fossero resi necessari i chiarimenti dei contribuenti.

Esemplificando al massimo, si può così riassumere: i Giornali delle volture che si aprono con la dicitura: "... che comincia collo spoglio delle partite rilevate dal Giornale generale segnato ..." e le volture dal 3 apr. 1786, ancora a estimo vecchio, erano le copie destinate all'Ufficio del generale censimento; i Giornali delle volture che iniziano da luglio/ottobre 1791, e contemplano solo l'estimo nuovo, erano quelli destinati alle Campionerie censuarie. In effetti, dal momento che l'estimo vecchio sarebbe rimasto presso l'Ufficio del generale censimento di Modena, non avrebbe avuto alcun senso destinare i Giornali delle volture che iniziavano al 3 apr. 1786 alle Campionerie, poiché esse si sarebbero trovate in possesso di registri che facevano riferimento a un estimo da esse stesse non conservato, e quindi erano per loro inservibili; era, perciò, del tutto logico che i Giornali delle volture con riferimenti all'estimo vecchio fossero quelli destinati al Generale censimento, abilitato ai riscontri[158].

[158] A fornire ulteriore conferma, c'è il fatto che su questi Giornali delle volture solo a estimo rinnovato compare una scritta ricorrente: sotto un primo gruppo di volture, che possono arrivare fino al settembre 1792 (a seconda delle località), c'è la specificazione: "Estratte le suddette partite dal

Stabilire con certezza i rispettivi uffici di appartenenza dei registri assume particolare rilievo perché, in un tempo successivo, le carte hanno subito un rimescolamento, e a noi sono pervenute a parti quasi perfettamente invertite, nel senso che i Giornali delle volture che iniziano al 1786, e che erano quelli dell'ufficio centrale, si trovano quasi tutti negli archivi degli Uffici distrettuali II.DD., mentre i registri che iniziano nel 1791, e che erano quelli degli uffici periferici, sono quasi tutti nell'archivio dell'Intendenza di finanza. Quando e perché sia accaduto questo scambio si può solo ipotizzare. Innanzitutto, dalla compilazione stessa dei registri si vede che, almeno fino al 1797, i volumi erano nei luoghi che loro spettavano; si può secondariamente considerare che, affinché lo scambio avvenisse, tutte e due le copie dei Giornali delle voltu-

---

Giornale in Modena a carta ...", dove il Giornale non è più, ovviamente, quello Generale segnato *F* o con altra lettera, ma semplicemente il Giornale delle volture della medesima località che inizia dal 3 apr. 1786; dove c'è il rinvio: "... a carta ...", esso corrisponde alla cartatura di questo Giornale, che è detto espressamente essere quello "in Modena", cioè la copia destinata all'ufficio centrale, che si era già cominciata a compilare nel settembre/ottobre 1787, ed era stata proseguita senza soluzione di continuità, anche quando si era passati dal "compulso" alla rinnovazione dell'estimo. Quando si rese necessario impiantare una nuova serie di registri per le Campionerie censuarie, (operazione che richiese un lasso di tempo per essere condotta a termine), le copie delle volture vennero tratte dai Giornali particolari già esistenti, da quando le loro operazioni si riferivano all'estimo nuovo fino a quando (come nel caso del Giornale di Reggio n. 24/18 in: AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione*), divenne operativa la corrispondente Campioneria censuaria. A ulteriore riprova, si veda il verificarsi del caso inverso in un'altra scritta ricorrente, che accompagna stavolta numerose volture dei Giornali che iniziano dal 1786: "Eseguita nel Campione di Reggio ... [segue la data]", se la località era compresa nella circoscrizione di quella Campioneria; o anche, (*Ibid.,* regg. nn. 24/10-11): "Eseguita dal campioniere di Correggio ... [segue la data]"; si badi che la data riportata nella scritta è anteriore rispetto a quella che la stessa voltura ha sul registro: è chiaro che si tratta delle volture presentate al campioniere e da questi eseguite, per essere poi trasmesse per controllo e copia all'Ufficio del generale censimento, che le riscontrava e quindi le riportava sui suoi registri; non a caso le date della scritta sono quelle dei Giornali che iniziano nel 1791, e non a caso si interrompono l'*iter* e le scritte nell'estate 1797, quando il nuovo assetto politico-territoriale, determinatosi con la Cisalpina, scardinò le precedenti strutture, e in luogo del ducato di Modena, diede vita ai due autonomi dipartimenti del Panaro e del Crostolo. A conferma ancora del rapporto che intercorreva tra le due serie di Giornali delle volture, si veda quello di Bianello che parte dal 1791 (*Ibid.*, n. 24/3); a c. 25 la voltura in data 30 ago. 1793 relativa a uno scarico di partita, si conclude così: "... e come nel Giornale presso l'Uffizio di Modena a carta 71.", che corrisponde con la pagina del Giornale della medesima Bianello che inizia al 1786 (AS RE,. *Ufficio distrettuale II.DD. RE*, n. 31/2; in questo caso la voltura aveva seguito l'*iter* inverso: dal centro alla periferia). Nello stesso registro n. 31/2, a c. 112, la voltura del 13 ago. 1796 porta un significativo rilievo dell'Ufficio di revisione alla medesima voltura, trasmessagli dal campioniere: "... sebbene il campioniere di Reggio faccia passare per intero in questa partita le dette biolche 2.30 per le £ 628 alli surriferiti nipoti Fajeti, così non ne verrà alterazione perché resta il medesimo avvisato di riformare ove occorra in conformità.".

re dovevano trovarsi nello stesso posto, per poi tornare a dividersi e a stare una nell'ufficio periferico, e una in quello centrale. L'unico momento in cui si siano verificate contemporaneamente tutte queste condizioni, è il periodo 1797-1816, quello cioè del dipartimento del Crostolo e della successiva Restaurazione. In un primo tempo, tutti i registri del territorio reggiano furono spediti da Modena, e concentrati presso l'Ufficio dell'imposta diretta, poi Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo, a Reggio. In seguito, dopo aver effettuato un'imponente e generalizzata correzione e relativo pareggio proprio dei Giornali delle volture dell'ex dipartimento, nell'agosto 1816 i registri che competevano all'ufficio centrale furono rispediti a Modena. Sul motivo per cui, in questa occasione, siano state scambiate le copie, si possono fare solo congetture. Indubbiamente si trattava di volumi che si consideravano in larga misura obsoleti, risalendo addirittura all'impianto dell'estimo, ma soprattutto, specialmente per il territorio reggiano, erano stati ampiamente sorpassati dalla divisione dell'estimo conclusasi nel 1805, e che aveva dato origine a nuove serie di registri che, tra l'altro, non obbedivano più nell'allibramento all'originaria regola del "corpo casamentivo". I Giornali delle volture avevano conosciuto un'esistenza travagliata durante il periodo napoleonico, e avevano richiesto, dal 1815, quasi un anno e mezzo di lavoro per essere ricontrollati e messi in pari, prima di poterli restituire all'Ufficio centrale del censo di Modena, e durante questa operazione tutte le copie erano state concentrate presso l'ex Ufficio dipartimentale del censo di Reggio. Il momento in cui, con maggiore probabilità, possa essere accaduto lo scambio appare questo, e che esso si sia verificato per caso è arduo da sostenere, poiché anche i Registri delle partite d'impianto (che dovevano corrispondere ai rimandi dei Giornali delle volture), hanno subito la stessa sorte, ed è quindi difficile credere che ben due serie di volumi siano state invertite per distrazione[159].

[159] E' da segnalare che questa inversione non ha interessato i registri delle località costituenti la circoscrizione dell'ex Cancelleria censuaria di Correggio, e neppure Rubiera e San Martino in Rio con il loro territorio, ma in questi due ultimi casi semplicemente non poteva avvenire, perché queste località erano nel dipartimento del Panaro, e restarono nel ducato di Modena. Se non si temesse di scendere nel pettegolezzo, oltretutto suffragato da nulla, si potrebbero proporre ricostruzioni dei fatti più maliziose, e cioè che Taddeo Taddei, ex direttore dell'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo, poi campioniere censuario prima di Brescello poi di Reggio, e coordinatore, nel 1815, di tutto il lavoro di correzione e pareggio dei registri d'estimo, che doveva precedere l'invio a Modena di quanto dovuto, abbia deliberatamente trattenuto (e non a caso per i territori di sua competenza), le copie dei Giornali delle volture d'impianto che avrebbe dovuto rispedire, inviando all'Ufficio centrale le copie delle Campionerie, semplicemente perché queste erano meno precise e affidabili delle prime, e quindi, presentandosi l'occasione, ne abbia approfittato per trattenere i Giornali

c) I funzionari dell'amministrazione finanziaria estense (1792-1796).

La condizione degli impiegati pubblici era senza dubbio privilegiata rispetto a quella degli altri lavoratori. Il vantaggio principale da essi goduto, era rappresentato dalla sostanziale certezza di fruire di un vitalizio anche quando, per l'età avanzata o per malattia, cessavano dal servizio. In pratica per essi la pensione era già una realtà, e pur essendo l'intera materia esclusivamente regolata dalla volontà del duca regnante, e mancando una vera e propria normativa al riguardo, pure la consuetudine esercitò costantemente il suo peso, e gli impiegati giubilati, pur dovendo singolarmente produrre una supplica al sovrano, non rimasero mai del tutto privi di mezzi. Speciali provvidenze si estendevano anche alle vedove e agli orfani minori (i "pupilli") dell'impiegato pubblico, ma queste erano, ancor più delle pensioni, soggette alle decisioni che il duca assumeva riguardo alla singola supplica, senza che si sia potuto mai individuare, neppure grosso modo, una linea di condotta.

La documentazione su questa materia venne faticosamente messa insieme dal ragionato del Sub-economato dei beni nazionali del dipartimento del Panaro, consultando l'Archivio camerale estense. Ne risultò il seguente quadro: solo il duca poteva accordare giubilazioni ai pubblici impiegati, per motivi di età o di invalidità al lavoro; la pensione veniva assegnata in relazione al merito e alla qualifica dell'impiegato, ma senza alcuna regola certa. Un chirografo del 21 dic. 1749 di Francesco III in calce ad una petizione fissò la norma che, dall'anno successivo, non si potesse accordare giubilazione a chi non avesse almeno dieci anni di anzianità di servizio. Per trovare però un'esplicita menzione relativa all'ammontare dell'emolumento, bisogna arrivare a un'annotazione, una specie di rescritto, del duca Ercole III posta in calce, il 12 gen. 1795, a un'esposizione dei funzionari del Consiglio d'economia. Ercole III respinse una richiesta di aumento salariale, poiché "... il pregio degli stipendiati del sovrano e del Pubblico era l'essere sicuri anche nella più avvanzata età o in malattia che continui ad essi il loro stipendio.". Nulla, invece, risultò in merito agli assegni alle vedove e agli orfanii minori degli impiegati defunti (quella che

---

sicuramente in ordine. Viene a questo punto da credere che la correzione promossa nel 1824 dall'Ufficio centrale del censo, sia stata una conseguenza di tutta questa intricata vicenda: non a caso riguardava i registri anteriori al 1805, e l'Ufficio centrale, detentore dell'estimo vecchio, non aveva più tutti i registri necessari ai riscontri, poiché i Giornali delle volture del territorio reggiano in quel momento in suo possesso iniziavano solo dal 1791 e contemplavano solo l'estimo nuovo; può anche essere che, trovandosi tra le mani la copia meno precisa e con diversi errori, l'Ufficio abbia tentato in questo modo di emendarla per quanto possibile.

chiameremmo oggi "pensione di reversibilità"), venendo questi generalmente accordati dietro presentazione di una supplica, ma con criteri stabiliti di volta in volta[160].

Non si può a meno di osservare, a questo punto, che, in mancanza di un qualsiasi organico sistema di contributi e versamenti, il peso del mantenimento dell'apparato burocratico era effettivamente considerevole, tenuto conto che l'erario doveva erogare non solo gli stipendi agli impiegati in attività, ma anche le pensioni a quelli giubilati, e gli assegni di mantenimento ai superstiti[161].

Scorrendo velocemente, con l'ausilio dei "Calendari di corte", alcuni nomi degli impiegati e funzionari del Censimento generale, si vede che essi saranno gli stessi di cui, di lì a qualche anno, si sarebbero serviti i governi napoleonici per coprire gli organici dei nuovi uffici; era difficile, del resto, agire diversamente, poiché una gestione quotidiana corretta e ordinata della pubblica amministrazione richiede una competenza specifica in materia, che può derivare solo da anni di attività nel settore[162]. Ancora: si noti che spesso più persone della stessa famiglia lavoravano nell'amministrazione pubblica, e anche nello stesso ufficio; non doveva essere difficile, per impiegati e funzionari, introdurre propri familiari, magari facendoli iniziare dai gradini più bassi della scala gerarchica, e i motivi per desiderare di accedere al pubblico impiego, come abbiamo visto, non mancavano.

---

[160] Molto interessante è pure la circostanza in cui tutte queste notizie vennero raccolte. Con lettera circolare n. 17601.17987 dell'11 ott. 1802, il ministro degli Affari interni della Repubblica italiana chiese a tutti i prefetti, quindi anche a quello del dipartimento del Crostolo, quali fossero i regolamenti o le consuetudini in materia di giubilazione dei pubblici impiegati, in vigore presso i passati governi, poiché si voleva legiferare su questo istituto e su quello degli assegni alle vedove e agli orfani in modo uniforme per tutta la repubblica. Ovviamente il prefetto del dipartimento del Crostolo dovette rivolgersi al collega del Panaro, poiché solo nell'archivio generale ducale di Modena poteva trovarsi la documentazione necessaria per rispondere al quesito; il carteggio è in: AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV rub. 18*, b. 1527.

[161] Ben si comprende come l'amministrazione della Repubblica, poi Regno, d'Italia tendesse a ridurre al massimo gli organici, e a servirsi, nei momenti di necessità, di precari e avventizi (i "bimestrali"), che potessero essere licenziati a fine incarico, e magari anche saltuariamente richiamati in servizio, ma sempre e solo in vista di un'incombenza precisa, urgente e determinata da svolgere.

[162] Nell'ufficio centrale di Modena si trovavano G. Amici computista in seconda, Giovanni Vezzosi custode generale degli estimi, mentre il capitano Tommaso Triani era, al momento, ispettore generale alle Bonificazioni. Negli uffici di Reggio, l'avvocato Giampatrizio Cagnoli era il presidente, Dionigi Ficarelli campioniere, Benedetto Berselli sotto-campioniere; Giuseppe Margini era deputato alla Scrittura d'esazione per Reggio e Distretto, e Angelo Berselli deputato alla Scrittura d'esazione delle comunità aggregate; cassiere era Tommaso Ciarlini, e campioniere di Correggio Stefano Berselli.

Capitolo III

a) Le riforme del periodo napoleonico nel dipartimento del Panaro: l'Ufficio del censo (1801-1814).

I governi napoleonici apportarono numerose novità amministrative nei paesi ad essi soggetti, e anche le strutture finanziarie subirono mutamenti. Bisogna rilevare che, per la maggior parte, queste innovazioni non produssero gli effetti desiderati, perché introdotte forse con scarsa cognizione di causa, innestate in fretta su un tessuto sociale e politico impreparato a riceverle, e per giunta con troppo poco tempo davanti a sé per attecchire.

Va subito detto che l'amministrazione degli estimi e dei catasti, in quei paesi che ne possedevano uno regolare e ordinato, fu modificata gradualmente, arrivando per tappe successive fino al 1802, anno in cui la Repubblica italiana cominciò ad organizzare le proprie strutture.

Cade qui a proposito parlare delle vicende del vicino dipartimento del Panaro, e per una somma di ragioni. La più ovvia è che Modena e Reggio vennero bensì separate amministrativamente, ma conservavano pur sempre il medesimo estimo, che si trovava ad affrontare simultaneamente gli stessi problemi posti dai nuovi governi; inoltre, dopo la liquidazione del Regno d'Italia, il vecchio ducato venne ricostituito, e tutta la materia censuaria tornò di competenza dello stesso unico ministero, che però si trovò di fronte a situazioni difformi per quanto riguardava le due province. La ragione principale, tuttavia, che induce a interessarsi degli uffici finanziari del dipartimento del Panaro, è un'altra e più sostanziale ancora: è la linearità con cui, in quel dipartimento, si poterono affrontare e risolvere i problemi che le nuove strutture politiche posero; la risposta fu più immediata, e perciò stesso più semplice e più funzionale. Il processo, che si snodò con consequenzialità nel dipartimento del Panaro, fu incomparabilmente più faticoso, lungo e tortuoso in quello del Crostolo; i risultati furono simili, ma i tempi ben più lunghi, e i percorsi così contorti, a Reggio, da risultare comprensibili solo a pochissimi funziona-

ri. La prova di tutto questo si ebbe nel 1815: l'Ufficio del censo di Modena, prima di poter nuovamente acquisire i registri del Reggiano che gli spettavano, dovette sottoporli a un'intensa opera di "sanificazione", senza la quale sarebbero stati comunque inservibili. Si potrebbe obiettare, forse colpendo nel segno, che l'Ufficio dipartimentale del censo del Panaro non faceva altro che continuare le funzioni dell'estense Ufficio del generale censimento: le persone, impiegati e funzionari, erano le stesse, e portavano nei nuovi incarichi un'esperienza spesso già ventennale; inoltre, sempre fu mantenuto a Modena questo ufficio centrale, mentre a Reggio venne malaccortamente soppresso per un certo periodo, senza contare che il dipartimento del Crostolo aveva dovuto inventarsi da zero una struttura centrale, abituato com'era ad essere sede solo di uffici periferici, in tutto dipendenti dalla capitale, e se Modena si avvalse di uomini del valore e dell'esperienza di Giuseppe Amici, Reggio dovette la sua riuscita, nella gestione degli uffici finanziari, all'abnegazione di Taddeo Taddei[163]. L'utilità di questa digressione nel dipartimento del Panaro, dunque, è legata soprattutto alla possibilità che fornisce, di vedere svolgersi in modo semplice un processo che risulterebbe più complicato e confuso da afferrare, se guardato solo nel suo svolgimento reggiano.

Riprendendo l'esame dell'importante lettera del 25 lug. 1804[164], che il capo dell'Ufficio del censo Amici inviò al suo prefetto, si ripercorre la storia della rinnovazione dell'estimo del Piano e Colle dal 1786, e si vedono subito messe nella dovuta evidenza due caratteristiche di questo censo: la mancanza di mappe, e la strutturazione dei registri per giurisdizioni, come allora era diviso il territorio. In relazione al primo punto, risultava subito evidente la grande importanza che venivano ad assumere i registri Copia denunzie, gli unici in grado di fornire, con buona approssimazione, l'identità degli appezzamenti, e di consentire quindi una corretta tenuta dei registri dell'estimo, soprattutto quando si dovevano effettuare le volture. Per questo i Copia denunzie erano presenti in doppia copia, sia presso l'Ufficio del generale censimento, sia presso i campionieri censuari, con l'eccezione di Modena, Distretto e comunità aggregate, che si servivano dell'unico esemplare dell'Ufficio del censimento. Quanto all'impostazione dei registri censuari per giurisdizione, va detto che, essendo queste in piccolo numero, attraverso i loro Campioni si riusciva a ricavare un elenco dei maggiori estimati del dipartimento, pur in mancanza

[163] Ricorre spesso il nome di questo funzionario, che fu a capo dell'ufficio finanziario di Reggio per tutto il periodo napoleonico, e anche oltre.
[164] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 2*, b. 5255/27, lett. n. 430.

di un Campione generale del Piano e Colle del ducato, "... che era stato intrapreso, ma che non ebbe il suo effetto per le accadute circostanze.".

Le prime avvisaglie di difficoltà nella gestione di un simile estimo si erano già avute ancora sotto gli Estensi, ma si erano manifestate appieno con l'instaurazione delle repubbliche napoleoniche, e i conseguenti riassetti territoriali: se una frazione o un comune mutavano di circoscrizione o addirittura di dipartimento, risultava invalidata tutta la scrittura censuaria della giurisdizione cui appartenevano all'impianto; si riconobbe così la necessità di avere un estimo, e conseguentemente una scrittura censuaria, divisi a Villa per Villa. Si passò presto a dare pratica attuazione a questo progetto: un "generale impianto" del soldario dipartimentale diviso a sezione per sezione, e redatto nella Generale scrittura, si cominciò già ad attuare dal 1801[165].

E' bene vedere subito quali erano, in concreto, gli uffici del dipartimento del Panaro che avevano l'incombenza degli affari censuari, poiché questo può rendere ragione anche della speditezza del loro operato. Venne conservato dall'amministrazione repubblicana l'Ufficio dell'estimo, al cui interno restava l'Ufficio di custodia e revisione, presieduto da Tommaso Triani che, in tale veste, era anche capo dell'Ufficio dell'estimo. Quando egli chiese, ed ottenne, di essere messo a riposo, il 17 lug. 1803 venne nominato dal prefetto al suo posto Giuseppe Amici; anche gli uffici subirono, in questa circostanza, un riassetto: sparito quello di Custodia e revisione, o meglio integralmente assorbito dall'Ufficio dell'estimo o del censo, quest'ultimo divenne parte della Ragionateria di Prefettura, e Giuseppe Amici era il suo direttore[166]. Sia chiaro che era stato soppresso l'ufficio, non la funzione: se la Custodia e revisione dell'estimo non esisteva più come separata sezione, l'incombenza rimaneva, ed era svolta dall'Ufficio centrale del censo, sezione della Ragionateria di Prefettura. Come osservato più sopra, basta scorrere i nomi degli uffici e delle persone dell'amministrazione finanziaria del dipartimento del Panaro, per rendersi conto che, nel loro caso, continuava semplicemente la vita amministrativa dell'ex ducato, e tutta l'esperienza passata poteva essere messa a frutto; parlando di sé nella lettera del 25 lug. 1804, Giuseppe Amici diceva: "... Io riconosco e dall'accidental caso di aver travagliato sotto il Ricci alla rinnovazione del censo estense, e dalla buona disposizione d'alcuni impiegati, l'esser nella miglior maniera possibile sortito da questo labirinto.". Il

[165] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 3*, b. 5258/27; lett. del 24 feb. 1809 n. 2701.
[166] AS MO, *Ufficio centrale del censo*, reg. 841 "Protocollo del censo1803 – 1805", lett. del 17 lug. 1803 n. 1.

labirinto di cui parlava Giuseppe Amici era quello in cui si ritrovò cacciato il suo predecessore, Tommaso Triani, quando intraprese l'opera della divisione dell'estimo a Villa per Villa, e si badi che questo lavoro si sarebbe comunque reso necessario di lì a poco, con l'emanazione della legge 24 lug. 1802, quindi l'Ufficio del censo del Panaro non fece che anticiparlo. Per dividere l'estimo si doveva ricorrere a scritture provvisorie su fogli volanti, e si lasciò indietro l'esecuzione delle volture, le quali erano, del resto, necessarie per avere un estimo corretto e aggiornato, e quindi un soldario preciso; infatti, di questo passo, quando si andarono a tirare le somme di questa divisione, i totali parziali non coincidevano mai né con quelli precedenti, né col totale generale del comune, "… cosicché, disanimato il capo d'Uffizio dagli intralci ed ostacoli, che a fronte della di lui capacità ed attività ritenne per insuperabili, attesa la di lui età avvanzata chiese, ed ottenne il di lui riposo.". Subentrò a questo punto Giuseppe Amici, al quale non rimase che raccogliere l'ingrata eredità, e tentare di uscire da quel "labirinto" revisionando tutte le divisioni effettuate, redigendo, Villa per Villa, uno stato degli aumenti e decrementi d'estimo dal 1792, in modo da poter liquidare uno stato d'estimo certo per ogni Villa, alla data di questa revisione[167]. Rimaneva ancora il problema delle volture sopravvenute in questo frattempo, e che vennero registrate alle frazioni corrispettive tramite fogli aggiunti, e quest'operazione era ancora in corso al luglio 1804, anche perché un avviso del prefetto del 30 gennaio dello stesso anno, richiamava tutti i possessori all'obbligo di mettere ordine nella propria partita, facendo eseguire i necessari trasporti, anche arretrati. Comunque, con l'opera (già condotta a termine), di divisione, rettifica e revisione del soldario del Piano e Colle, l'Ufficio centrale del censo era riuscito ad "... assicurare, per quanto era possibile, lo scopo che si era prefisso, cioè di riconoscere la reale identica somma di soldario, e pervenuti al desiderato fine si istituì un Libro mastro generale collettizio de' rispettivi carichi di soldario a Ville, comuni, distretti e dipartimento, dal qual Libro a colpo d'occhio riscontransi tutte le posteriori variazioni.". Si tenga bene a mente tutto questo procedimento, che il dipartimento del Panaro aveva già concluso nel 1804, poiché se il dipartimento del Crostolo provvide anch'esso a controllare e rettificare la divisione dell'estimo a Ville tramite i bilanci di liquidazione[168], per il resto non riuscì a

[167] E' quanto appare dalla lettera n. 142 del 16 nov. 1803 in: AS MO, *Ufficio centrale del censo*, reg. 841.
[168] Cfr. reg. 37/1 in: AS RE, *Ufficio distrettuale II.DD. RE*.

compilare che registri di soldario distrettuale e dipartimentale, e il territorio reggiano dovette aspettare ancora molti anni per avere anch'esso una Scrittura generale, che registrasse tutte le variazioni d'estimo a Villa per Villa dal 1791, e quindi una Scrittura censuaria generale, comprensiva di biolcatico, valore d'estimo e soldario[169].

Conseguita la certezza nella separazione dell'estimo e nel soldario sia generale che particolare, il capo dell'Ufficio del censo si trovava ora a dover mettere ordine nelle volture, impresa non agevole e per l'arretrato che intanto si era prodotto, e per il sovraccarico determinato dall'avviso del 30 gennaio di quello stesso anno, che aveva causato una grande affluenza di petizioni presso i campionieri e quindi, subito dopo, presso l'Ufficio centrale. Un altro aspetto da sottolineare è che, nel dipartimento del Panaro, la procedura delle volture non subì mai mutamenti rispetto all'impianto:

"Li cancellieri del censo, succeduti nelle funzioni dei campionieri nei luoghi sopraindicati[170], devono incaricarsi di far pervenire indilatamente nota fedele di tutti li trasporti fin qui succeduti, come ancora gli altri che accadranno in appresso, attenendosi in tutto al praticato dai campionieri, poiché in difetto si renderebbero più intralciate le operazioni che regolarmente devonsi premettere all'attivazione dei cancellieri, ai quali dovranno essere consegnati i libri censuari con tutte quelle variazioni di possesso, che siano possibilmente eseguibili ne' detti registri, affine di non consegnare ai medesimi dei libri sui quali restassero ad eseguirsi molte operazioni arretratte."[171].

Questa nota introduce a parlare dell'altro importante lavoro cui stava allora accingendosi l'Ufficio centrale del censo di Modena, e cioè la compilazione dei registri aggiornati in doppia copia, per consentire l'attivazione dei cancellieri censuari distrettuali, secondo la legge 24 lug. 1802. Due operazioni, quindi, si erano intrecciate e sovrapposte: una generale revisione e riscrittura aggiornata dei registri censuari, con annessa divisione dell'estimo a Villa per Villa, che comunque l'Ufficio aveva già intrapreso almeno dal 1801; e la compilazione in doppio esemplare dei nuovi registri aggiornati, per consegnarne uno agli istituendi cancellieri censuari. Il compito richiese tempo e pazienza, anche perché i registri da redigere in doppio non erano solo i Mastri delle

[169] V. le serie nn. 25; 26 e 27 in: AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e Catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione*.
[170] Mirandola, Carpi e Finale.
[171] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 2*, b. 5255/27; lett di G. Amici al prefetto, del 27 mar. 1805 n. 611.

partite, ma, per Modena, Distretto e comunità aggregate, anche i Copia denunzie, per cui i tempi si allungarono[172].

Rimanevano intanto al loro posto, con le medesime funzioni, i campionieri, ed erano ancora essi ad occuparsi delle volture, e di tutto quanto atteneva al censo a livello locale. Questo aggravio di spesa non poteva essere a lungo tollerato da un governo perennemente angustiato da ristrettezze finanziarie; invano il prefetto del Panaro tentò una resistenza, fondata su prudenti considerazioni; così egli rispondeva, il 2 ott. 1804, al ministro degli Affari interni:

"Quanto poi alla continuazione dell'esercizio dei campionieri provinciali di Mirandola, Carpi, e Finale, continuano questi tutt'ora nell'esercizio delle loro incumbenze, le quali sono di trasmettere di mese in mese a quest'Uffizio del censo le loro operazioni relative ai seguiti trasporti dall'uno all'altro possessore, eseguite coll'appoggio de' recapiti stati loro prodotti. Considerata l'importanza di tali incumbenze, trovo necessaria la loro conservazione sino a tanto che siano in pronto i libri censuari da consegnarsi ai rispettivi cancellieri, ne' quali devono essere concentrate le loro funzioni."[173].

Il ministro degli Affari interni, tuttavia, sollecitò il prefetto affinché mettesse fine a questo spreco, liquidando definitivamente i campionieri, e affidando le loro incombenze ai cancellieri distrettuali già esistenti, tanto più che questo era previsto dalla legge; il fatto che non fossero ancora pronti i nuovi registri censuari da consegnare loro non era causa impediente, pur sollecitando egli l'Ufficio centrale del censo a compiere presto la sua opera, per rendere pienamente esecutiva la legge: "In conseguenza vorrete, cittadino prefetto, disporre colla possibile sollecitudine che cessi il duplicato peso che ne risente dall'esistenza de' suddetti campionieri il pubblico Tesoro, incaricando i cancellieri delle operazioni analoghe ai trasporti d'estimo."[174]. Prontamente il prefetto dispose che col 30 nov. 1804 cessassero dalle loro funzioni i campionieri di Carpi, Mirandola e Finale, e subentrassero loro i rispettivi cancellieri distrettuali[175]: da quel momento in poi, toccò a loro rimettere all'Ufficio del censo

[172] Così si spiega la presenza, all'interno dello stesso estimo, di due formati diversi dello stesso registro, il Copia denunzie appunto. I registri di tutte le località che avevano il doppio esemplare fin dall'impianto del 1791 sono di un formato, e hanno i Castelletti; i registri delle località della ex Campioneria di Modena hanno un esemplare uguale al formato d'impianto, (ed era quello dell'Ufficio del generale censimento), e un altro esemplare di altro formato, con Indici e Raccolte parziali delle possidenze, ed è quest'ultimo quello compilato *ad hoc* negli anni 1803–1805.

[173] AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 2*, b. 5255/27; lett. n. 10885.

[174] *Ibid*; lett. del 7 ott. 1804 n. 13889.

[175] *Ibid.,* lett. del ministro degli Affari interni al prefetto, dell'8 nov. 1804 n. 15374.

le volture da eseguirsi, e per controllo e per aggiornamento dei registri censuari che si stavano compilando, e non tutti si dimostrarono diligenti come avrebbero dovuto. Il protrarsi dei lavori aveva un'altra gravosa conseguenza per l'Ufficio centrale del censo: poiché i registri censuari erano ancora solo in suo possesso, ricadeva ovviamente su di esso l'onere della compilazione dei Quinternetti annuali di scossa, e non era piccolo peso. L'Amministrazione del censo fu molto esplicita al riguardo con il prefetto, da cui l'Ufficio centrale dipendeva: "Ogni qualvolta la confezione de' libri censuari venisse ritardata a segno di non poterne fare in tempo abile la distribuzione ai cancellieri, vi prevengo, che la scritturazione de' Quinternetti di Scossa continuerà ad eseguirsi anche per quest'anno da codesto Ufficio centrale."[176].

Con il 1806 iniziò la consegna dei registri censuari aggiornati ai cancellieri, e proseguì nel 1807; degno d'interesse è quanto veniva trasmesso insieme ai volumi:

> "Nel tempo stesso le rassegno l'inventario di detti libri [censuari], che comprende anche il dettaglio del soldario d'ogni comune, e la totalità dell'intero cantone. Così il signor cavaliere prefetto potrà compiacersi di dare le occorrenti disposizioni per la pronta trasmissione de' detti libri a quel signor cancelliere [di Carpi] colle analoghe discipline conformi alle già proposte per gli altri cancellieri, ..."[177].

L'importanza di inviare a questi nuovi funzionari, unitamente ai registri, anche le norme in base alle quali dovevano correttamente operare, si riesce a cogliere appieno solo per contrasto, e cioè se si fa un paragone con quello che contemporaneamente accadeva nel vicino dipartimento del Crostolo. Lì, l'attivazione delle Cancellerie censuarie, adeguatamente fornite dei registri d'estimo rinnovati, non solo non riuscì ad assicurare una ordinata gestione degli affari censuari, ma addirittura contribuì ad intralciarla sempre di più, proprio perché, come amaramente considerò il conservatore dell'Archivio censuario Taddeo Taddei, si erano frettolosamente messi in mano i nuovi registri a funzionari spesso inesperti e del tutto sforniti delle adeguate istruzioni e norme in base alle quali avrebbero dovuto operare, e alcuni addirittura ignoravano l'esistenza di un Archivio censuario dipartimentale!

Tornando al dipartimento del Panaro, qualche problema l'Ufficio del censo lo incontrò solo con la Cancelleria di Modena, probabilmente perché poco

---

[176] *Ibid.*, b. n. 5255/27; lett. del 14 ott. 1805 n. 491.
[177] *Ibid.,* lett. del capo ufficio del Censo al prefetto dell'11 giu. 1807 n. 1662.

avvezza a gestire gli affari censuari senza il supporto dell'Ufficio centrale. Il 3 feb. 1808, quando già da un anno le altre Cancellerie funzionavano a pieno regime, Giuseppe Amici così scriveva al prefetto:

"Ho l'onore di notificarle, che anche quest'anno sono state appareggiate le volture a tutto 1807 cadenti sopra i libri censuari spettanti all'Uffizio del cancelliere del censo del cantone di Modena e sue comuni.

Il rimanere più a lungo presso l'Uffizio centrale i suddetti libri riesce di dupplicato peso, imperocché conviene registrare le volture tanto nei libri d'Ufficio, quanto in quelli del cancelliere, cosicché è utile o il farne la consegna, o il liberare l'Ufficio del doppio registro, qualora il signor cancelliere avesse ragioni tali da credersi esentato dal detto peso."[178].

Il "signor cancelliere" accusò ricevuta dei registri censuari pochi giorni dopo[179].

Non si creda, tuttavia, che la funzione di supporto costante, oltre che di controllo, svolta dall'Ufficio centrale del censo nei confronti dei cancellieri censuari si fosse esaurita con la consegna dei registri suddivisi a Villa per Villa, sia pur aggiornati e messi in pari con le volture arretrate: ancora nel 1809 esso aveva caricato i Quinternetti di scossa per i tre uffici di Modena, Mirandola e Finale, ricevendone un compenso, poiché si trattava di un lavoro svolto in sostituzione delle Cancellerie, cui spettava d'istituto; i due cancellieri di Carpi e Sassuolo avevano invece provveduto per proprio conto, e dovevano inviare, come la procedura richiedeva, una nota specificante in dettaglio il soldario caricato per il 1809 a Villa per Villa, e a comune per comune, per controllare se i totali caricati nei Quinternetti confrontavano con quelli risultanti dalla Scrittura generale di soldario[180].

Alla luce di tutto questo si può ben comprendere lo sconcerto che colse Giuseppe Amici quando, nel 1805, gli giunsero voci circa una prossima chiusura dell'Ufficio centrale del censo, e questa eventualità doveva apparirgli tanto meno remota se si volgeva a vedere quello che era già accaduto, dal 1 gennaio di quello stesso anno, nel contiguo dipartimento del Crostolo, e cioè proprio la soppressione dell'Ufficio dipartimentale del censo. Giustamente allarmato, scrisse al prefetto, per esporre tutti i validi motivi per i quali una analoga soppressione a Modena sarebbe stata rovinosa; si riporta il passaggio

[178] *Ibid.*, lett. n. 1970.
[179] *Ibid.,* lett. dell' 8 feb. 1808 n. 1466.
[180] *Ibid.*, lett. del 4 gen. 1809 n. 2590.

per la sua chiarezza, e soprattutto perché, considerando quello che accadde due o tre anni dopo nel dipartimento del Crostolo, suona profetico; si tenga presente che Giuseppe Amici riferiva al prefetto ciò che egli diceva ai suoi impiegati, per convincerli che non era pensabile, da parte della superiore autorità, la soppressione dell'Ufficio centrale:

"Non ho cessato, e non cesso di far loro riflettere essere impossibile che il Governo non ritenga un Ufficio centrale di controlleria ai cancellieri, poiché altrimenti il nostro estimo, che è privo di mappe, senza un Uffizio di revisione sarebbe forse entro un solo triennio rovinato, e perché i libri che si danno ai cancellieri non possono servire tutt'al più d'appoggio che per li soli trasporti o divisioni reali, e che essendo inservibili per le correzioni e variazioni in aumento e decremento, e per le contestazioni fra li contribuenti, per le quali è sempre d'uopo ricorrere all'Archivio generale delli 3 estimi 1717., 1751. e 1791., ed anche per la necessità di formare un Campione generale per conoscere la progressione de' possidenti, così non è possibile una soppressione.

(...) ma per quanto forti siano le ragioni ch'io addur possa, elleno non fanno presso gli impiegati ora quell'effetto che facevano in addietro, ed è bene per me affliggente il vedere che tutte le circostanze collimano a portare il maggior pregiudizio all'ordine delle aziende, e per conseguenza alla pubblica cosa."[181].

Per fortuna del dipartimento del Panaro, la soppressione del suo Ufficio centrale del censo non ebbe luogo.

b) Le riforme della Repubblica cisalpina: l'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo, poi Ufficio dipartimentale del censo (1797-1801).

Desumiamo notizie precise della situazione creatasi con la Repubblica cisalpina, dai Copia lettere dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo[182], che abbracciano un periodo che va dall'11 brumale a. VI (1 nov. 1797), al 5° complimentario a. IX (22 sett. 1801), terminando il primo al 29 vendemmiale a. IX (21 ott. 1800), e iniziando il secondo il 1 brumale a. IX (23 ott. 1800).

---

[181] *Ibid.*, lett. del 30 giu. 1805 n. 692.

[182] Sono due volumi che si trovano in: AS RE*, Ufficio distrettuale II. DD. RE, Copia letere e protocolli 1797-1842: Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo 1797-1801,* regg. 35/1-2; d'ora in poi, data la frequenza della loro citazione, verranno indicati solo come "Copia lettere vol. I" o "vol. II".

"Quando nell'anno VI [1797] venne dall'Amministrazione dipartimentale fatto l'impianto dei "bureaux" da lei dipendenti per la più sollecita spedizione degli affari, il mio [l'Ufficio dell'imposta diretta] fu composto di un capo ufficio (...), di un segretario (...) e di uno scrittore. (...) Le incombenze al medesimo affidate erano in allora poche, e prova ne sia che nel primo anno furono scritte sole lettere 235."[183].

Certamente, però, le competenze di questo ufficio si allargarono di lì a breve. Proprio alla fine dello stesso anno VI venne emanata e pubblicata la costituzione della Repubblica cisalpina del 15 fruttidoro (1 set. 1798). In dipendenza di ciò, vennero pubblicate altre sei leggi di attivazione in data 19 fruttidoro a. VI (5 set. 1798); quella che qui interessa è la seconda: "Sull'organizzazione e sulle funzioni de' Corpi amministrativi".

L'art. 7 conferì all'Amministrazione dipartimentale l'incarico di rendere esecutive nel dipartimento le disposizioni in materia di imposte dirette; inoltre, sempre ad essa spettava di attuare il riparto annuo delle quote d'imposta fra le Municipalità distrettuali (cui lo comunicava), e suo era il controllo sull'operato e i registri del ricevitore dipartimentale, nonché "... sulla condotta degli impiegati incaricati dell'esazione delle contribuzioni indirette." (art. 10). Era invece funzione propria delle Municipalità distrettuali la nomina del ricevitore municipale, a cui andavano versate tutte le imposte dirette cadenti sul distretto, mentre il riparto e la percezione delle stesse erano addossati alle Municipalità solo per delega dell'Amministrazione dipartimentale. Affiancavano questi corpi i commissari del Direttorio esecutivo, insediati uno presso l'Amministrazione dipartimentale, e uno in ognuna di quelle distrettuali; pur non avendo funzioni esecutive, il commissario esercitava una generale ispezione sull'applicazione delle leggi, e soprattutto "Corrisponde coi diversi ministri, ed è tenuto a fornir loro quelle informazioni e schiarimenti, che secondo le rispettive loro attribuzioni gli verranno richieste." (art. 46)[184].

[183] Copia lettere vol.II, lett. n. 760 del 15 messidoro a. IX (4 luglio 1801).

[184] Nel contempo restavano ancora in attività quattro Commissioni interdipartimentali, nominate già durante la Repubblica cispadana. Organizzate nel 1796 dal Governo provvisorio di Modena e Reggio con un decreto del 27 brumale a. III (17 nov. 1796), perché trattassero esecutivamente e in maniera congiunta i diversi affari dei due dipartimenti del Panaro e del Crostolo, esse sopravvissero allo scioglimento sia della Cispadana, sia dello stesso Governo provvisorio, sancito, quest'ultimo, da un proclama del 18 termidoro a. V (5 ago. 1797) di Pellegrino Nobili. Egli, nella sua veste di commissario del Direttorio per l'organizzazione dei dipartimenti del Crostolo, del Panaro e delle Alpi apuane, dichiarò espressamente che le Commissioni interdipartimentali sarebbero sopravvissute alla decadenza del Governo provvisorio, e avrebbero continuato a svolgere le loro funzioni sotto la vigilanza e la direzione delle due Amministrazioni centrali del Panaro e del Crostolo, che si sarebbe-

Secondo l'organizzazione delineata dalla legge del 19 fruttidoro a. VI, nel dipartimento del Crostolo la materia fiscale veniva quindi gestita dall'Amministrazione dipartimentale, che a questo fine si serviva dell'Ufficio dell'imposta diretta, ad essa sottoposto, e dei campionieri ancora esistenti; sempre tramite l'Ufficio dell'imposta, l'Amministrazione dipartimentale corrispondeva con i ricevitori municipali per questioni di scritture d'estimo, essendo essi per altro direttamente soggetti alle loro Municipalità distrettuali[185]. L'Amministrazione dipartimentale, in relazione ai compiti sulle diverse materie ad essa attribuiti, corrispondeva con i rispettivi ministeri, tenendo presente che la tutela delle Amministrazioni dipartimentali e distrettuali, quanto alle spese pubbliche, competeva al ministro degli Interni, mentre la vigilanza sul riparto e l'esazione delle imposte dirette, nonché la direzione del Censimento, erano attribuiti al ministro delle Finanze[186].

Il vecchio Ufficio del generale censimento di Modena risultava, perciò, diviso in due: l'Ufficio dell'estimo (o del censo) per il dipartimento del Panaro con sede a Modena; l'Ufficio dell'imposta diretta per il dipartimento del Crostolo a Reggio[187].

---

ro concertate per gli affari comuni. Queste erano le competenze delle quattro Commissioni:

1) Militare;
2) Educazione e istruzione pubblica;
3) Finanze, contribuzione e tesoreria nazionale;
4) Viveri, commercio, agricoltura, acque e strade, lavori pubblici, monete, pesi e misure.

Si è tenuto a ricordare la loro esistenza, perché effettivamente sbrigavano gli affari che coinvolgevano a un tempo il dipartimento del Panaro e quello del Crostolo, massimamente se si profilava un conflitto di interessi fra le due Amministrazioni centrali. La residenza delle Commissioni era a Modena, come modenesi erano per lo più i loro componenti, ma in ognuna di esse era sempre prevista la rappresentanza di almeno un cittadino del dipartimento del Crostolo.

[185] Ragionato dipartimentale era, al momento, Tommaso Saracchi, mentre ricevitori distrettuali risiedevano a Montecchio, Gualtieri, Castelnuovo sotto, Brescello, Novellara e Correggio; nell'Ufficio di custodia e revisione prestava la sua opera Luigi Medici, mentre capo dell'Ufficio dell'imposta diretta era Gian Patrizio Cagnoli.

[186] Così disponeva la legge 21 pratile a. VI (9 giu. 1798). Per esemplificare la struttura che era stata formata, si fornisce uno schema alla tavola n. 4 in fondo a questa sezione.

[187] Così ci dice anche una lettera del cancelliere comunale di Reggio del 20 dic. 1803: "Vi esiste però in questo capo luogo un Uffizio dell'estimo, presso cui si conservano i cattastri d'ogni comune su de' quali si fanno le volture pel passaggio di fondi dall'uno all'altro proprietario."; anche nel dipartimento del Panaro era in funzione un Ufficio del censo simile a quello di Reggio "... e che ne esercita le stesse stessissime funzioni, giacché di uno solo che vi era al tempo del Governo estense, due se ne sono formati, l'uno per quello l'altro per questo dipartimento: ..." (AS RE, *AC RE, A.P.G., Tit. VII rub. 3*, f. 1, lett. n. 3128). Che questi due "bureaux" fossero soltanto l'accidentale divisione in due parti di una struttura unica (considerando l'amministrazione napoleonica l'accidente che

I campioni generali spettanti all'Ufficio dell'imposta diretta arrivarono da Modena nell'ottobre 1797, prima della sua apertura, consegnati dai custodi e revisori dell'Estimo del Panaro, Vezzosi e Triani, all'allora campioniere di Reggio Dionigi Ficarelli[188].

L'*iter* delle volture si svolgeva come per il passato: i campionieri le raccoglievano e le eseguivano sui loro Giornali, poi ne trasmettevano le copie all'Ufficio dell'imposta diretta, che le passava all'Ufficio di custodia e revisione dell'estimo[189]; questo le controllava, le eseguiva sui Campioni generali, poi le ritrasmetteva, debitamente vistate o con rilievi e richiesta di chiarimenti, ai campionieri[190]. Questi ricevevano anche dagli Archivi notarili le denunzie dei contratti riguardanti la loro circoscrizione, e sulla loro scorta eseguivano volture, e controllavano che non sfuggissero passaggi di proprietà[191].

---

l'aveva prodotta), fu subito ben chiaro per il governo restaurato, tanto che l'Ufficio centrale del censo del 1815 riunì tutta la documentazione possibile degli ex uffici finanziari dipartimentali. Ciò viene confermato da una lettera del 1820 del priore del Capitolo della cattedrale di Reggio al governatore della città: per ottenere la retrodazione di imposte indebitamente pagate sui casini parrocchiali, egli invocava un certificato "... dell'Ufficio centrale del censo di Modena, a cui furono uniti gli atti dell'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo, ...", (AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 470, lett. del 17 gen. 1820). In effetti, buona parte della documentazione dell'ufficio finanziario del dipartimento del Crostolo si trova nell'Archivio di Stato di Modena, alla serie „Estimo e catasto"; così è, ad esempio, del soldario d'estimo per gli anni 1797-1810, (regg. 1384 e 1386), e delle carte sugli impiegati dell'imposta diretta 1806-1815 (b. 1422 e segg.). Riassumendo, quindi: la documentazione dell'ufficio centrale per il Censo del dipartimento del Crostolo si trova in parte nella serie "Estimo e catasto" nell'Archivio di Stato di Modena, essendo stata avocata dall'Ufficio centrale del censo restaurato; in parte nell'archivio dell'Ufficio distrettuale II. DD. RE, dove furono lasciati, nel 1815, registri e carte che più non servivano alla gestione corrente ed erano di scarso rilievo finanziario, come i protocolli della corrispondenza d'ufficio (i Copia lettere, appunto).

[188] AS RE, *AC RE, Carte politiche e d'amm. gen. 1796-1803, Protocolli delle sessioni del Corpo comunitativo*, vol. 15 mag./31 lug. 1799, pag. 141: 4 giu. 1799.

[189] Copia lettere vol. I, lett. n. 282 del 19 nevoso a. VII (8 gen. 1799).

[190] *Ibid.*, lett. n. 172 del 16 termidoro a. VI (3 ago. 1798).

[191] *Ibid.*, lett. n. 211 del 5 brumale a. VII (26 ott. 1798), in cui il campioniere di Brescello si lamenta dei ritardi degli Archivi notarili di Brescello e di Reggio. I rapporti tra questi e gli uffici finanziari dipartimentali non furono mai facili, e ancora tre anni dopo la situazione non era migliorata. I cancellieri degli Archivi notarili percepivano un compenso in ragione del numero delle denunzie presentate al Censo, ma quelli di Reggio non venivano pagati da lungo tempo, e così erano restate indietro denunzie dal II° semestre 1799 a tutto il I° semestre 1801 (Copia lettere vol. II, lett. nn. 882-883 del 9 fruttidoro a. IX-27 ago. 1801). Il motivo del disguido non era però solo questo: l'Archivio notarile di Reggio fece saper che molti notai da anni non versavano più le copie dei loro contratti (*Ibid.,* lett. nn. 905-906 del 16 fruttidoro a. IX-3 sett. 1801). Per rimediare almeno in parte a questi inconvenienti, dal 18 fruttidoro a. IX (5 set. 1801) l'Ufficio di custodia e revisione tenne un registro mensile di tutti coloro che, avendo acquisito a qualsiasi titolo un fondo, avevano omesso di farne la voltura alla propria partita (*Ibid.*, lett. n. 910).

Da quando l'Ufficio dell'imposta diretta fu aperto l'11 brumale a. VI (1 nov. 1797), tutto quanto atteneva al soldario dipartimentale ricadeva ormai nelle sue competenze. Perciò il 10 ott. 1797 Giovanni Vezzosi, uno dei due custodi e revisori dell'Estimo di Modena, aveva stralciato il soldario dell'ex ducato di Reggio dalla Scrittura generale presso la sua Computisteria[192], e l'aveva trasmesso all'Amministrazione centrale del dipartimento del Crostolo; questa, a sua volta, il 30 brumale di quello stesso anno (20 nov. 1797), lo rimise a Cagnoli, capo dell'Ufficio dell'imposta diretta. Intanto, la legge 17 ventoso a. VI (7 mar. 1798), che ragguagliava i soldi d'estimo allo scutato milanese, imponeva un preciso riparto, ovvero contingente, delle imposte a tutti gli ex stati; gli esattori, specie quelli delle comunità più piccole, si ritrovarono a non saper neppure più calcolare la quota d'imposta da caricare sui Libri, non riuscendo essi a ragguagliare l'aliquota dei 30 denari per scudo alle equivalenti lire reggiane per soldo d'estimo[193].

Di mano in mano che lo schema finanziario ex lombardo veniva applicato agli altri dipartimenti della repubblica, numerosi problemi si ponevano agli amministratori del Crostolo. La legge 16 brumale a. VII (6 nov. 1798), "Per la classificazione delle pubbliche spese ...", introdusse un moderno ordinamento di finanza pubblica, gravido di conseguenze. Le spese vennero divise in due classi: generali a carico della nazione, e particolari a carico di dipartimenti e distretti. Alle prime si provvedeva con fondi provenienti dalle imposte dirette ed indirette, oltre che dal prodotto dei Beni nazionali; le seconde erano coperte da un "sopraccarico di soldi addizionali" su ciascuna lira della quota d'imposta diretta. Erano i dipartimenti e i distretti a dover presentare il preventivo delle loro spese, in base al quale determinare l'entità dell'addizionale, e secondo questo criterio la sovrimposta veniva esatta e riscossa, nonché girata agli amministratori dei dipartimenti e dei distretti per coprire le spese per cui era stata approvata. A livello locale si creavano così tre distinte Casse: quella nazionale, quella dipartimentale e quelle distrettuali, che non potevano frammischiarsi.

Contemporaneamente, nuove regole vennero previste dalla legge per curare la riscossione delle imposte: ai ricevitori dipartimentali e distrettuali, nominati dagli amministratori cui rispondevano, era riconosciuto un corrispettivo dell'1% della somma riscossa a titolo Principale, rispettivamente dell'imposta prediale assegnata al dipartimento, e delle imposte dirette cadenti sul distret-

[192] AS MO, *Estimo e catasto*, b. 1384, fascetto II, n. 27.
[193] *Ibid.*, lett. dell'esattore di Gualtieri al capo ufficio dell'Imposta diretta, 7 apr. 1798.

to. A fronte di tale corrispettivo, ai ricevitori incombeva però l'obbligo di versare alle Casse competenti, e ad epoche prestabilite, l'intera somma della quota d'imposta che ad essi toccava di riscuotere, e ciò "scosso o non scosso", e cioè a prescindere se avessero già raccolto effettivamente nelle loro mani l'intera somma. Ciò serviva, naturalmente, a dare allo Stato la certezza di un'entrata su cui poter contare a scadenza prefissata, anche rimettendoci l'1% dell'importo[194]. Era importantissimo attivare subito i ricevitori dipartimentali e distrettuali con l'obbligo dello "scosso o non scosso", poiché più il tempo passava, più chi avrebbe ricoperto quell'ufficio si sarebbe dovuto accollare l'onere di riscossione di somme sempre maggiori. Il problema era che, per determinare esattamente il contingente di scutato dipartimentale e distrettuale, ci si doveva pur sempre rifare ai precedenti stati di soldario, ma questi si riferivano a partizioni territoriali, le giurisdizioni, che non esistevano più, e che, dissolvendosi, avevano lasciato luogo a un assetto amministrativo profondamente modificato, per cui gli stati del soldario non potevano considerarsi *sic et simpliciter* attendibili[195].

All'inizio del 1799[196], il capo dell'Ufficio dell'imposta diretta informava i campionieri di Reggio, Correggio e Brescello che i loro uffici erano stati soppressi dall'Amministrazione centrale del dipartimento, con decreto 29 piovoso (17 febbraio) perché :

"... è cosa deforme e pregiudicievole all'unità dell'Uffizio e al miglior disimpegno delle operazioni il rimettere diviso il medesimo con altri Uffizi subalterni, nei quali

[194] Che la repubblica avesse urgente bisogno d'entrate, è testimoniato da un'altra legge dello stesso giorno (16 brumale a. VII), "... riguardante l'imposta prediale"; si sollecitavano le Amministrazioni dipartimentali a riscuotere senza indugio dai loro distretti gli arretrati delle tre già scadute rate dell'imposta prediale, e si anticipava di un mese la scadenza di pagamento della quarta rata.

[195] Il custode e revisore dell'Ufficio dell'estimo di Reggio, Luigi Medici, così rispondeva al capo Ufficio dell'imposta diretta: "... se trattasi di estradare un foglio portante il soldario delle rispettive Comunità regolato sul metodo dell'Impianto dell'estimo del 1791 ..." pur con tutte le variazioni da allora intercorse, era cosa che si poteva fare in pochi giorni; se invece si domandava il soldario e scutato di comuni e distretti quali risultavano dalla distrettuazione repubblicana, questo avrebbe comportato "... lo scomponimento di tutti i libri del nostro Uffizio, cioè la riforma totale de' Copiadenunzie, Campioni, Bastardelli, Repertori e Soldario generale, operazione quanto lunga e penosa, altrettanto dispendiosa ed inutile.", (AS MO, *Estimo e catasto*, b. n. 1384, lett. del 22 nevoso a. VII [11 gen. 1799]). Fortunatamente il ministro di Finanza generale precisò che era sufficiente un elenco dei censiti con la rispettiva quota di scutato secondo quanto risultava dai registri d'estimo esistenti, (*Ibid.*, lett. del 26 nevoso a. VII [15 gen 1799] all'Amministrazione centrale del Crostolo).

[196] Con lettera n. 320 del 1 ventoso a. VII (19 feb. 1799) in: Copia lettere vol.I.

si fanno inutilmente quelle stesse volture che vengono in quest'ultimo [Ufficio di custodia e revisione] replicate a titolo di revisione, e ciò con una parziale disuguaglianza a favore di alcune comuni senza alcun reale vantaggio, ...".

Da quel momento in poi le incombenze sarebbero ricadute tutte sul solo Ufficio di custodia e revisione dell'estimo, accresciuto di un assistente[197], mentre i campionieri si sarebbero fatta premura di spedire tutti i registri, le carte e i Campioni già in loro consegna all'Ufficio dell'imposta diretta, che poi li avrebbe passati a quello di custodia e revisione[198].

Ciò non avvenne immediatamente, e i due campionieri di Correggio e Brescello vennero sollecitati ai primi di marzo; comunque, almeno i registri di Brescello confluirono poi a Reggio di lì a non molto[199]. A questo punto, il custode e revisore venne invitato a procedere, il più celermente possibile, con l'opera di pareggio e riscontro delle volture rimaste arretrate negli anni precedenti; questo lavoro era importantissimo ai fini dell'esatto e equo pagamento delle imposte, soprattutto da parte degli acquirenti dei Beni nazionali, che non facevano quasi mai eseguire le volture a loro carico.

Il 3 mag. 1799 il barone Wesselenyi prendeva possesso "… della città di Reggio e ducato tutto …" in nome dell'imperatore Francesco II. Caduta la Cisalpina e rimessi in vigore i precedenti organismi, già il 4 giugno il Consiglio di economia, da Modena, richiedeva al Corpo comunitativo di Reggio la restituzione di tutti i documenti riguardanti l'estimo, lì trasferiti nell'ottobre 1797 ed ora destinati a tornare presso l'Ufficio del generale censimento[200]. Il soldario del territorio reggiano, quindi, fu di nuovo elaborato a Modena, come le corrispondenti Scritture[201].

---

[197] *Ibid.*, lett. n. 321 del 2 ventoso (20 febbraio).

[198] Cfr. quanto è accaduto dal 1977 in poi, quando la conservazione del catasto è stata demandata ai soli Uffici tecnici erariali, sopprimendo il servizio per duplicato degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

[199] Copia lettere vol.I, lett. n. 423 del 6 fiorile a. VII (25 apr. 1799); i registri riguardavano: Brescello, Boretto, Lentigione e Gualtieri.

[200] AS RE, *AC RE, Carte politiche e d'amm. gen. 1796-1803, Protocolli delle sessioni del Corpo comunitativo*, vol. 15 mag./31 lug. 1799, pag. 141: 4 giu. 1799.

[201] Una è il "Soldario generale delle Comunità di Pianura [segue anche quello della Montagna] del Ducato di Reggio per l'imposta 1800. pubblicato con Editto della R.I. Reggenza 22 Gennaio 1800. a £ 12. per ogni soldo d'estimo da pagarsi in 4. rate ..." (in: AS MO, *Estimo e catasto*, reg. 1242). Per ogni comunità, alla sua pagina, è riportata prima la quota intera, come da soldario suddetto, e poi suddivisa nelle quattro rate, con il corrispondente carico d'imposta. L'altra scrittura è il "Soldario dei ducati Modenese e Reggiano 1800" (*Ibid.*, reg. 1244); per ogni località è riportato il carico "... per levato dal soldario 1791 a 1799 (...) e da Foglio in filza 1800 di Soldari", quindi, su due distinte

La forzata battuta d'arresto della Repubblica cisalpina, dovuta all'invasione austriaca e iniziata il 12 fiorile a. VII (1 mag. 1799), cessò il 14 pratile a. VIII (2 giu. 1800) con il ritorno di Napoleone; le cose si ristabilirono, e le strutture politiche e amministrative tornarono al loro posto. Taddeo Taddei fu reimmesso nella funzione di capo dell'Ufficio dell'imposta diretta, e il 25 messidoro (14 luglio), reclamava dall'avv. Gaetano Pierotti, che era stato presidente dell'Ufficio dell'estimo di Reggio durante il breve periodo austriaco, tutte le carte d'ufficio che ancora si trovavano presso di lui, e che ora occorrevano alla ripristinata amministrazione[202]. Del precedente intermezzo fu accettata l'eredità delle restaurate Campionerie censuarie[203].

Il ritorno della Cisalpina era stato puntualmente accompagnato dal pressante bisogno di denaro per le casse pubbliche; i motivi non mancavano, e sono chiaramente espressi dall'art. II della legge 29 frimale a. IX (20 dic. 1800), "… portante l'imposta generale per l'anno 1801". Fissando l'aliquota

---

pagine, sono riportate le variazioni in più e in meno, relativamente però solo ai soldi d'estimo; nella struttura, questo registro somiglia ai successivi "Soldario dipartimentale del Crostolo", e "Scritture censuarie" della Restaurazione. Il volume si apre con un "Indice della presente Scrittura 1800. soldario del ducato reggiano"; in calce c'è una nota, conseguente agli sviluppi storici successivi: "Il suddetto soldario è passato a Reggio il 4. agosto 1800. 16 termidoro anno VIII repubblicano". Dalla Commissione del censo del dipartimento del Panaro fu pure trasmesso a Reggio, il 28 ott. 1800, lo stato del biolcatico, valore d'estimo e soldario delle località del dipartimento del Crostolo; lo aveva redatto Tommaso Triani, custode e revisore dell'Estimo, nonché capo dell'Ufficio centrale del censo di Modena, e aveva puntualizzato che i dati forniti si riferivano al 1791, quindi erano passibili di aggiornamento (in AS MO, *Estimo e catasto*, b.1386).

[202] Copia lettere vol.I, lett. n. 2.. Tra l'altro, l'Ufficio dell'imposta diretta mutò, di lì a poco, la sua denominazione in Ufficio dipartimentale dell'estimo o, sempre più frequentemente, del censo. I pochi mesi dell'Imperial giunta governativa non erano però passati senza conseguenze: con lett. nn. 33 e 34 del 14 termidoro a.VIII (2 ago. 1800 in: *Ibid.*), si invitarono i ricevitori di Gualtieri e Brescello a rivolgersi alla Computisteria del censimento e alla Commissione degli alloggi di Modena, per poter chiudere i loro resoconti relativi al 1799; in un'altra lettera del 16 termidoro (4 agosto in: *Ibid.,* n. 35), si specificava che era stato appena riaperto a Reggio l'Ufficio di custodia e revisione dell'estimo, e che si attendeva a momenti che tornassero da Modena i registri e i Campioni di sua spettanza, "… dopo che furono nell'anno scorso ritornate le cose com'era nel 1796 …", (lett. n. 36 di pari data al Magistrato degli alloggi in: *Ibid.*). In effetti, al 21 termidoro a. VIII (9 ago. 1800), i registri censuari erano tornati da Modena, (*Ibid.*, lett. n. 51; e cfr. il "Soldario del ducato reggiano del 1800"), e il nuovo Ufficio di custodia e revisione si avvaleva dell'opera di un altro funzionario: Benedetto Berselli, nominato in solido con Paolo Malfatti, (*Ibid.*, lett. n. 46 del 20 termidoro a. VIII [8 ago. 1800].

[203] Il 24 termidoro a. VIII (12 ago. 1800), una lettera ordinava ai campionieri di Reggio, Correggio e Brescello che: "… prima di eseguire sui Bastardelli le volture che alla giornata vengono da voi fatte, dovrete passarle a quest'Uffizio dipartimentale dell'estimo per l'opportuna revisione e successiva approvazione, così esigendo il buon ordine.", (*Ibid.,*. lett. n. 59).

in 48 denari per scudo d'estimo, si specificava che questi sarebbero stati così ripartiti: il prodotto di 6 denari alle Casse dipartimentali e distrettuali, e quello di 42 denari al Tesoro nazionale, "... e serve particolarmente ad assicurare alla Repubblica francese l'esatta corresponsione dei due milioni mensili di franchi, od al pagamento delle requisizioni, il valore delle quali verrà imputato in conto di detta corresponsione mensile ..."[204]. Il governo di Milano si spinse anche oltre nel campo tributario, pubblicando la legge n. 656 del 1 ventoso a. IX (20 feb. 1801), "… che dichiara essere obbligata tutta la Repubblica a pagare il tributo prediale". Considerando "... specialmente ipotecati presso la Cassa della propria Comune ..." i beni immobili dei singoli contribuenti (art. IV), e, via via, considerando obbligate le singole comuni verso la Cassa dipartimentale, e i singoli dipartimenti verso il Tesoro nazionale, ne derivava che il ritardato o mancato pagamento della rispettiva rata d'imposta faceva subito scattare l'esecuzione giudiziaria della medesima, e questa incombenza rimaneva addossata ancora ai ricevitori dipartimentali e agli esattori distrettuali, ma non più nominati, bensì risultanti da regolare asta pubblica dell'incarico (art. V), al fine di ridurre al minimo possibile la quota che lo stato doveva lasciare nelle mani dei privati che gli assicuravano la regolare corresponsione della quota d'imposta[205]. Per consentire materialmente la riscossione delle imposte, gli esattori dovevano essere forniti di Quinternetti di scossa, e cioè di registri in cui ogni censito figurava con le sue generalità e il suo soldario d'estimo, cui era contrapposto, a debito, il relativo carico annuo d'imposta. Le intestazioni dei Quinternetti competevano alle Municipalità, o alle Delegazioni all'estimo, o ai cancellieri del censo, ma questi organismi o non esistevano, o non riuscivano ad adempiere a questo compito. D'altro canto il caricamento spettava agli esattori, ma nel dipartimento del Crostolo non si riusciva a trovare chi fosse interessato ad assumere l'incarico né di ricevitore dipartimentale, né di

[204] Il legame che univa Repubblica francese e Cisalpina era strettissimo, ed implicava una chiara dipendenza della seconda dalla prima: la costituzione ancora in vigore, quella dell'anno VI, era stata data dalla Repubblica francese agli Italiani, e ad essi era rimasta solo la formalità di accettarla; erano i successi militari di Napoleone ad assicurare l'esistenza della Cisalpina: sconfitte le sue truppe, finita la Repubblica, come si era ben visto l'anno precedente; era quindi nella logica stessa delle cose che le spese (per altro ingenti), per il mantenimento dell'esercito francese ricadessero anche sui contribuenti della Cisalpina.

[205] Una circolare della Delegazione per il censo del 22 settembre dello stesso 1801 (V complimentario a. IX), fornì tutta una serie di "Capitoli normali" riguardanti diritti e doveri di ricevitori ed esattori, e norme per lo svolgimento dell'asta al ribasso per l'aggiudicazione di quegli incarichi: i corrispettivi dei ricevitori, e la percentuale sulla quota d'imposta degli esattori, restavano fissati dal pubblico incanto, e non erano passibili di variazioni per tutta la durata del contratto.

esattore distrettuale. Si rimediò alla prima disfunzione, accollando provvisoriamente la compilazione completa dei Quinternetti all'Ufficio dipartimentale del censo[206].

Quanto alla seconda disfunzione, si provvide con la legge 12 brumale a. X (3 nov. 1801), obbligando rispettivamente i sei principali estimati del dipartimento, e i primi tre estimati della Municipalità, a versare l'ammontare dell'imposta prediale arretrata e corrente in luogo del ricevitore dipartimentale e degli esattori distrettuali che non fossero ancora stati attivati. Una simile disposizione trovava il suo fondamento di legittimità proprio nella legge del 1 ventoso a. IX: essendo il pagamento dell'imposta diretta un obbligo che tutta la repubblica aveva verso il suo governo, la quota risultante doveva comunque essere esatta, riscossa e versata alla Cassa competente; se la struttura amministrativa di ciò incaricata non era ancora in attività, toccava provvedere in solido ai maggiorenti della circoscrizione, fatta salva la loro facoltà di rivalsa nei confronti dei singoli contribuenti. Per quel che riguardava il dipartimento del Crostolo, la difficoltà di trovare concorrenti interessati alle cariche di ricevitore ed esattori, era da addebitarsi soprattutto all'entità degli arretrati d'imposta che si erano accumulati, come spiegò l'anno successivo il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo Taddei al prefetto[207].

Per rendere sempre più funzionali le strutture censuarie, il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo propose al commissario di governo Greppi di eliminare l'ufficio di campioniere di Reggio, tanto più che questi, per la maggior parte del suo tempo, si occupava di volture che venivano poi replicate nel Campione generale dell'Ufficio di custodia e revisione, ed essendo tutti e due nella stessa città questa duplicazione appariva eccessiva[208]; lo stesso campioniere avrebbe invece potuto prestare la propria opera, all'occorrenza, presso l'Ufficio di riscossione, che spessissimo si trovava in gravi difficoltà per la mole eccessiva di lavoro, dovendo provvedere al caricamento dei Libri d'esazione delle imposte, che aumentavano di numero a vista d'occhio[209]. Il progetto venne approvato, e il campioniere del distretto di Reggio, Giuseppe Margini,

[206] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. del 2 gen. 1804 n. 1044; AS MO, *Estimo e catasto*, b. 1386; lett. del 26 feb. 1802 n. 12.

[207] V. avanti: "c) Le riforme della Repubblica italiana: l'organizzazione delle autorità ... . (1802-1805)".

[208] Si ricordi quanto era accaduto già nel 1792 alla Campioneria di Modena, incorporata nell'Ufficio del generale censimento.

[209] Copia lettere vol. II,lett. n. 507 del 17 ventoso a. XI (8 mar. 1801).

venne informato che il suo ufficio era soppresso[210], ed egli e il suo scrivano assunti in forza, con la stessa qualifica e paga, presso l'Ufficio dipartimentale del censo, a cui si sarebbe fatto naturalmente premura di consegnare anche tutti i registri e le carte che aveva avuto fino allora presso di sé; suo compito principale, e al momento urgentissimo, era quello di aiutare i deputati alla Scrittura nella compilazione dei Libri d'esazione con tutte le partite dei possessori, per poter finalmente riscuotere le imposte arretrate[211].

Il bisogno di sempre maggiori entrate era assai pressante per la repubblica, che non arretrava di fronte a nulla; in questa chiave va vista la vicenda del deputato alle Bonificazioni. Ripristinato alla fine del 1800[212], e riattivato a Reggio nella persona di Benedetto Berselli, che era anche uno dei custodi e revisori[213],al 21 pratile a. IX (10 giu. 1801) apprendiamo che era già stato nuovamente soppresso dallo stesso ministero delle Finanze[214], in attesa di una "generale perequazione" che avrebbe dovuto mettere ordine in tutti i multiformi sistemi impositivi della Cisalpina. Un'idea più esatta di come stessero veramente le cose, e cioè dell'esosità raggiunta dal fisco, si ha leggendo una lettera che il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo scrisse al commissario di governo[215]. In essa, Taddei rappresentava a Greppi l'iniquità che veniva causata dall'applicazione della legge 17 ventoso a. VI all'estimo estense, in seguito all'altra legge 1 ventoso a. IX, da poco emanata. Essendo stato l'ex ducato quotizzato per una cifra fissa d'imposta, ma dovendo essa essere ripartita fra i contribuenti in base al loro soldario d'estimo, se questo, in osservanza delle leggi d'impianto, avesse dovuto subire rettifiche al ribasso, ne sarebbe derivato che non avrebbe più fornito l'intera quota d'imposta addossata al dipartimento, e ciò era impossibile; ma se, per ovviare a questa inosservanza, si fosse lasciato inalterato il soldario, tutti coloro che, secondo le leggi d'impianto, avrebbero avuto diritto a una rettifica d'estimo al ribasso per manifesto errore, avrebbero ingiustamente continuato a pagare più del dovuto, e ciò sarebbe stato tanto più grave in quanto che, rispetto al periodo estense, le imposte erano ora enormemente cresciute.

Non fu mai registrata risposta a questo quesito.

---

[210] *Ibid.,* lett. del 20 ventoso a. IX (11 mar. 1801) n. 514.
[211] *Ibidem.*
[212] Con dispaccio del 19 brumale a. IX (10 nov. 1800) del ministero delle Finanze.
[213] Copia lettere vol. II, lett. n.435 del 10 piovoso a. IX (30 gen. 1801).
[214] *Ibid.*, lett. n. 697.
[215] *Ibid.*, lett. n. 633 del 13 fiorile a. IX (3 mag. 1801); è riportata integralmente in *Appendice*.

c) Le riforme della Repubblica italiana: l'organizzazione delle autorità amministrative. L'esazione e la riscossione delle imposte (1802-1805).

La Repubblica italiana modulò le sue strutture organizzative nel 1802, dapprima con il decreto vice-presidenziale n. 27 del 6 maggio, che stabiliva in tutti i dipartimenti dello stato una Prefettura e, qualche mese dopo, con il fondamentale provvedimento del 24 lug. 1802 "Sull'organizzazione delle autorità amministrative". Con i primi articoli si confermò l'Amministrazione dipartimentale, si istituì in ogni comune una Municipalità, e in ogni distretto un cancelliere. Il prefetto assumeva un ruolo di primo piano, essendo l'organo immediato del governo a livello locale; a lui faceva capo la gestione di tutte le attività e passività della nazione nel dipartimento. Anche l'Amministrazione dipartimentale ricopriva funzioni di grande rilevanza, fra cui "Regola il riparto delle imposte nazionali e dipartimentali fra le Comuni." (art. 40), mentre spettava al Consiglio generale dipartimentale stabilire un'annua tassa addizionale sull'estimo, per fare fronte alle spese del dipartimento. Le comuni vennero suddivise in tre classi, in ragione degli abitanti; organo di governo della comune era la Municipalità, e il provento delle rendite e delle imposte comunali andava versato alla cassa del ricevitore comunale. Era automaticamente segretario delle comuni di III[a] classe il cancelliere distrettuale, mentre la determinazione annua delle spese e delle imposte comunali spettava al Consiglio comunale, che provvedeva alle spese anche con una eventuale sovrimposta sul censo. Figura fondamentale era il cancelliere, nominato direttamente dal governo, di cui era il rappresentante immediato nel distretto. Oltre ad essere segretario delle comuni di III[a] classe, suo compito specifico era di conservare e tenere aggiornati con le volture i registri censuari di tutte le comuni del suo distretto. La sua spesa incombeva in parte alla nazione, per la sua qualità di delegato per il censo, e in parte alle comuni di cui era segretario.

Nella prima fase di applicazione della legge non si poterono attivare i cancellieri, poiché doveva essere pubblicata una nuova distrettuazione che avrebbe determinato le loro circoscrizioni (art. 140). Importante era l'art. 177: si annunciava la cessazione, entro un anno, della coobbligazione dei sei maggiori censiti[216]; essa, però, si intendeva immediatamente revocata in quei dipartimenti che intanto si fossero già provvisti di un ricevitore.

[216] Cfr. la legge del 12 brumale a. X.

Il settore dell'esazione delle imposte dirette era già stato demandato[217] alla competenza del ministero delle Finanze, il quale però, una volta assicurata l'esigibilità dell'imposta, cedeva il passo al ministero del Tesoro per tutto quanto atteneva alla riscossione vera e propria. Per ridurre l'imposta in stato d'esazione, il ministero delle Finanze doveva attendere la trasmissione delle note censuarie relative agli estimi dipartimentali e comunali, che gli inviava il ministero dell'Interno. L'intera materia censuaria veniva così ad essere suddivisa fra tre ministeri: ricadeva al ministero dell'Interno l'istituzione, rinnovazione e conservazione dell'estimo[218]; al ministero delle Finanze competeva l'esazione dell'imposta diretta, e a quello del Tesoro la sua riscossione vera e propria. I ricevitori dipartimentali e comunali dipendevano dal ministero dell'Interno per tutto quanto atteneva ai fondi dipartimentali e comunali; da quello delle Finanze per i fondi nazionali, e la loro istallazione doveva avvenire di concerto fra i due ministeri. Solo tre anni più tardi[219] il ramo delle imposizioni dirette e quello dell'amministrazione del censo vennero riuniti sotto l'unico ministero delle Finanze, al cui interno veniva, per l'occasione, costituita una Direzione generale del censo e delle imposizioni dirette; ne venne nominato direttore il consigliere di Stato Ambrogio Birago[220].

Il sistema di riscossione alla maniera lombarda[221] doveva entrare in funzione in qualunque modo, e la legge del 24 lug. 1802 non faceva che ribadirne la necessità. Essendo però tutto il disegno della struttura incardinato sulle comuni, diveniva inevitabile che lo fosse anche l'estimo, di qui la necessità di ridurlo a comune per comune, modificando profondamente, per il dipartimento del Crostolo, la sua base d'impianto, che lo suddivideva a distretti o giurisdizioni. Fu un'opera lunga, complessa, controversa, che rese senza dubbio più agile l'estimo estense, ma produsse anche numerosi inconvenienti, causati soprattutto dalla scelta poco felice di alcuni criteri operativi. In ogni modo, l'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo vi si dovette acconciare, e l'urgenza dell'operazione fu immediatamente percepita sia dal prefetto, che dal capo dell'Ufficio del censo. Il 24 ago. 1802 il primo autorizzò il secondo a recarsi a Modena in missione cognitiva, per informarsi sul metodo adottato nel dipartimento del Panaro per dividere il soldario a comuni, e per impostare

[217] Dal decreto n. 33 del 25 mag. 1802.
[218] Decreto n. 18 del 18 feb. 1803.
[219] Con il decreto n. 42 del 7 giu. 1805.
[220] *Ibid.,* art. 2.
[221] Gia delineato dalla circolare del 5° complimentario a. IX.

i Quinternetti di scossa, operazioni che là avevano già consentito l'attivazione del ricevitore dipartimentale e degli esattori distrettuali con l'obbligo dello "scosso o non scosso"[222].

Molto interessante è la relazione che il capo dell'Ufficio del censo inviò, di ritorno da Modena, al prefetto. La missione si era rivelata purtroppo infruttuosa, poiché nel dipartimento del Panaro, dotato dello stesso estimo di quello del Crostolo, era stata seguita una politica che aveva enormemente semplificato le cose, ma era oramai inapplicabile al dipartimento del Crostolo[223]. In primo luogo, le ricevitorie con l'obbligo dello "scosso o non scosso" furono istallate molto presto, e cioè già in seguito alla loro legge istitutiva del 16 brumale a. VII (6 nov. 1798), e quindi ben prima della legge del 12 brumale a. X (3 nov. 1801), che obbligava i maggiori censiti; così non vi fu mai interruzione nella percezione delle imposte; ciò significò che sia gli esattori veri e propri, sia i maggiori censiti loro supplenti non dovettero mai assumersi il carico del versamento di imposte arretrate, ma solo quello delle rate in corso. In secondo luogo, il dipartimento del Panaro aveva conservato l'assetto territoriale del governo estense secondo l'antica distrettuazione, e non aveva mai applicato nessuna delle molte leggi repubblicane che organizzavano gli ambiti comunali; al massimo, i vari uffici mutarono circoscrizione, ma riferendosi sempre allo stesso territorio, senza i numerosi accorpamenti e scorpori che tormentarono il dipartimento del Crostolo[224]; perciò, quando si trattò di attivare le esattorie, non ci si poté aggrappare al pretesto che il soldario d'estimo non coincideva più con le nuove divisioni territoriali amministrative, e si dovette procedere spediti alla riscossione. Sulle prime i contribuenti protestarono, come sempre di fronte alle novità, ma gli amministratori dipartimentali tirarono dritto per la loro strada, e anche i contribuenti dovettero piegarsi.

"... Se anche questo dipartimento a quell'epoca [fine 1798] avesse fatto ogni sforzo per attivarle [le esattorie distrettuali], si può dir con franchezza che vi si sarebbe infallantemente riuscito, perché era in circostanze simili alle suaccennate del Panaro almeno quanto agl'aretratti , fatalmente però chi era alla testa del medesimo si lasciò spaventare dai primi inevitabili ostacoli, e noi si troviamo nella situazione a voi co-

[222] AS MO, *Estimo e catasto*, b. 1386, lett. n. 1533.

[223] Si veda lo specifico paragrafo **a** del presente capitolo III.

[224] Per completare il quadro della situazione agevole in cui si trovava il dipartimento del Panaro, non si può dimenticare che era stato merito del suo Ufficio del censo aver provveduto per tempo a disaggregare l'estimo per comuni e Ville, senza aspettare la legge del 24 lug. 1802, (cfr. paragrafo **a** del capitolo III).

gnita, la quale rende indispensabile il brigoso lavoro di rifondere il nostro estimo in modo che ogni comune possa avere il suo Quinternetto a parte."[225]

Era veramente critica la situazione del dipartimento del Crostolo, aggravata anche dal susseguirsi delle distrettuazioni che complicavano l'attività degli uffici pubblici, producendo, a differenza del contiguo Panaro, uno stato di costante instabilità non virtuale, ma effettiva. Oltre a ciò, l'applicazione della legge del 16 brumale a. VII[226] si era rivelata estremamente difficile da realizzarsi in tempi ragionevoli, ma almeno in questo il dipartimento del Crostolo non costituiva un'eccezione: il Direttorio determinò, il 17 nevoso a. VII (6 gen. 1799), di obbligare i corpi amministrativi che ancora non fossero riusciti a dotarsi di un ricevitore, a reperirne di provvisori, fino all'espletamento della regolare procedura prevista dalla legge, affiché già le rimanenti imposte dell'anno VII fossero riscosse con il nuovo metodo[227].

Con un avviso del 28 ventoso a. VII (10 mar. 1799), l'Amministrazione dipartimentale del Crostolo ricordò che già dal 1 frimale precedente (21 nov. 1798) aveva invitato gli aspiranti alla carica di ricevitore a presentarsi, ma nessuno aveva avanzato la propria candidatura, e adesso, a seguito dell'ingiunzione del Direttorio, rinnovava l'invito agli aspiranti ricevitori dipartimentali ed esattori comunali. Tutto fu sospeso per poco più di un anno, a causa dell'occupazione austriaca, e quando l'amministrazione della Cisalpina riprese il suo *iter*, fu introdotta una novità: i ricevitori si determinavano mediante esperimenti di asta pubblica al ribasso[228], ma questo sistema non incontrò miglior fortuna del precedente. Con due avvisi quasi simultanei, la Municipalità di Reggio[229] e il commissario di governo Greppi[230] indissero l'asta pubblica, per deliberare al miglior offerente la carica, rispettivamente, di esattore comunale e ricevitore dipartimentale. Neanche questo tentativo ebbe successo: un ulteriore avviso del 26 frimale a. X (17 dic. 1801) del nuovo commissario di governo Sabatti, informava che l'imposta prediale dovuta era stata riscossa obbligando i sei maggiori censiti al suo versamento[231], ed essendo andati deserti

---

[225] AS MO, *Estimo e catasto*, b. 1386, lett. del 20 ago. 1802 n. 591.
[226] Istitutiva dei ricevitori con l'obbligo dello "scosso o non scosso".
[227] Il ricevitore dipartimentale era nominato dal Direttorio su proposta della rispettiva Amministrazione dipartimentale, e il ricevitore distrettuale era nominato dalla sua Municipalità, dietro l'approvazione dell'Amministrazione dipartimentale.
[228] Legge 1 ventoso a. IX (20 feb. 1801).
[229] Avviso del 18 germinale a. IX (8 apr. 1801).
[230] Avviso del 25 germinale a. IX (15 apr. 1801).
[231] Cfr. la legge 12 brumale a. X (3 nov. 1801).

i ripetuti esperimenti d'asta, un altro se ne apriva per il 15 nevoso a. X (5 gen. 1802). Ma c'è di più: l'avviso si chiudeva ricordando che, non essendo ancora state attivate neppure le esattorie comunali, l'obbligo del versamento dell'imposta restava a carico dei tre maggiori censiti delle Municipalità, e l'eventuale ricevitore dipartimentale su di essi si sarebbe rivalso, in caso di mancato versamento della quota d'imposta dovuta alla scadenza prestabilita.

E' una lettera del ragionato d'ufficio Grasselli al prefetto che ci informa con precisione dell'epilogo di questa vicenda: "Un tale metodo [la commistione delle Casse] sebbene irregolare dovette pure continuarsi sino all'attivazione dello scosso o non scosso in questo dipartimento, quale non ebbe luogo che nel 31 agosto 1802, alla qual epoca soltanto cominciò ad attivarsi il regolare metodo d'esigenza delle Imposte prediali."[232]. Ciò significava che, quando il capo dell'Ufficio del censo Taddei tornava da Modena, dicendo che là le leggi sulla riscossione delle imposte avevano trovato sollecita attuazione da anni, il dipartimento del Crostolo non aveva ancora neppure il ricevitore dipartimentale.

Per mettere ordine in una materia che tanto stava a cuore al governo, venne emanata l'apposita "Legge sui ricevitori comunali e dipartimentali" il 22 mar. 1804 (n. 25). Questo provvedimanto recepiva le norme fondamentali della circolare del 5° complimentario a. X, precisandole e rettificandole alla luce dell'esperienza già fatta, cosicché ne risultò una messa a punto generale delle disposizioni in materia[233].

Su questo nuovo metodo di esazione delle imposte non c'è commento migliore alla sua funzionalità, di quello fatto da un autorevole e competente contemporaneo, l'autore della già ricordata "Memoria sugli Uffici del censimento

[232] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 4*, b. 474, lett. del 20 apr. 1804.

[233] Le principali novità riguardavano: la durata dei contratti di ricevitoria, fissata dall'art. 3 inderogabilmente in un triennio; la fissazione, per la percentuale costituente il corrispettivo dei ricevitori comunali, di un tetto massimo, che non poteva eccedere il 3% delle somme da riscuotere (art. 7); la possibilità, per chi fosse interessato, di effettuare un rilancio al ribasso di 1/6 del corrispettivo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione del contratto di ricevitoria (art. 17); la deroga al tetto del 3% del corrispettivo, in mancanza totale di aspiranti che offrissero meno, ma la deroga avrebbe operato solo per un anno (art. 19); la competenza a dirimere le questioni fra gli esattori, e fra questi e le Municipalità e i contribuenti, riconosciuta al prefetto in luogo dell'Amministrazione dipartimentale (art. 83; del resto, nel 1801 le prefetture non erano ancora state istituite). Importante era la precisazione sulla qualità della moneta adatta al pagamento delle imposte: "Il pagamento continua ad effettuarsi per due terzi almeno in moneta fina; e per l'altro terzo metà in moneta di rame, e metà in moneta erosa. Qualunque parte eccedente queste due ultime proporzioni può essere dal ricevitore rifiutata." (art. 24).

al tempo del Governo estense" Giuseppe Amici, allora direttore dell'Ufficio centrale del censo di Modena. Egli riconobbe che il sistema in uso presso gli Estensi, totalmente gestito attraverso uffici e funzionari statali, provocava irregolarità e ritardi, da cui molto rimaneva danneggiato il pubblico Erario e dei cui errori avevano a soffrire i contribuenti; pur senza contare l'esplicita mala fede, la noncuranza da sola causava numerosi guasti. Il metodo lombardo, con gli esattori privati obbligati allo "scosso o non scosso", garantiva allo stato l'introito regolare dell'ammontare delle imposte il giorno stesso in cui esse scadevano e, in caso di assoluta necessità, anche in anticipo sulla scadenza; tuttavia:

"E' solo da avvertirsi che per uno spirito di economia non ben diretto, in alcuni dipartimenti furono le Ricevitorie affidate ad indiscreti speculatori, poiché questi si offrivano a prenderle o con lievissimo carico del Tesoro, o senza alcuno di lui aggravio. Costoro si prefiggevano di lucrare a danno dei privati creditori, e molte volte a danno gravissimo dello stesso Tesoro, e purtroppo ognuno sa come vi siano riusciti. A questo inconveniente può facilmente ripararsi sol che al ricevitore sia dato un congruo sicuro assegnamento. (...) e (...) sarà facile il ritrovare oneste persone le quali applichino alle ricevitorie."[234].

Si notino due punti: il primo è come, per eliminare gli abusi anche gravi commessi dagli esattori, si riproponesse in pratica il metodo in uso prima della legge del 1 ventoso a. IX (20 feb. 1801), e cioè quello di stipendiarli; il secondo è come, anche per quanto concerne tutta questa materia, si presentasse un tratto caratteristico dei governi napoleonici, repubblicani o regi che fossero: il taglio sistematico delle spese per la pubblica amministrazione, se in parte rimuoveva abusi e inefficienze inveterate, dall'altra, applicato con questa determinazione "giacobina", non mancava quasi mai di produrre altri danni, magari di diversa natura ma di uguale intensità di quelli che intendeva rimuovere, e valga, oltre l'esempio suddetto, il disordine arrecato all'estimo reggiano dalla soppressione "... per sole viste d'economia ...", dell'Ufficio dipartimentale del censo.

E poiché la base di una corretta intestazione dei Quinternetti di scossa poteva essere solo un soldario preciso, ad esso vennero riservate due specifiche scritture: il "Soldario generale del dipartimento del Crostolo" per l'ufficio centrale, e gli "Estimi paganti a Villa per Villa e anno per anno" per la Can-

[234] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.

celleria, poi Campioneria, censuaria; è ovvio che tali registri poterono essere compilati solo quando fu ultimata la divisione dell'estimo a Villa per Villa[235].

[235] Entrambi in: AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE*, S*critture censuarie 1804-1853,* regg. 37/2 e 37/3. Il "Soldario generale" del dipartimento fu impiantato secondo un'articolazione del territorio che ricalcava la distrettuazione dell'8 apr. 1804, e seguì anche le successive variazioni del 31 lug. 1809 (concentrazione dei comuni). Degne di nota l'assenza di San Martino in Rio e San Donnino di Liguria, e la presenza di Castellarano e San Michele, come pure di Bagno, Marmirolo, Corticella e Cacciola. L'estimo è suddiviso per comuni, al cui interno si distingue il carico delle singole Ville, per cui, se l'estensione di una circoscrizione comunale subiva variazioni, era rilevante segnalarle su questo registro, poiché variava in conseguenza anche il soldario comunale. Diverso è il caso del successivo reg. n. 37/3 della Cancelleria, poiché in esso ogni frazione è riportata con il suo singolo carico, quindi appartenere a una comune o a un'altra non produceva differenze, importavano solo le variazioni d'estimo reali del territorio della Villa. Il soldario dei due registri è sempre coincidente, ed è uguale a quello dei "Bilanci di liquidazione, voce Catastrini" (reg. n. 37/1), anche se differisce il biolcatico. Considerato che i Catastrini furono materialmente redatti nel corso del 1805 dal neo-istituito Archivio censuario dipartimentale (come strascico rimasto al soppresso Ufficio dipartimentale del censo della divisione per comune, cui, tra l'altro, il reg. n. 37/2 obbedisce, a differenza di quello n. 37/3, diviso a Ville), e che i dati relativi a soldario e scutato delle Ville ex rubieresi, con variazioni dal 1791, si poterono ottenere dal dipartimento del Panaro solo nell'agosto 1805, questi due registri possono essere stati impiantati sul finire di quello stesso anno, in vista del caricamento dei Quinternetti di scossa per il 1806. Si rifletta che il solo registro n. 37/3, quello della Cancelleria, riassume tutti i dati rilevanti ai fini dell'estimo pagante: in esso troviamo sia i mutamenti che determinano variazioni reali d'estimo, dettagliati con causale e data (e quindi il nuovo biolcatico e valore censuario che ne derivavano), sia il soldario e scutato corrispondenti; il registro n. 37/3 è però dell'ufficio periferico, quindi racchiude solo una parte del territorio. Il registro n. 37/2 abbraccia l'intero territorio dipartimentale, ma riporta le variazioni del solo soldario. Finché durò il dipartimento del Crostolo, l'inconveniente poteva avere conseguenze minime, poiché sia l'ufficio centrale che quello periferico avevano entrambi sede a Reggio, e si riproduceva praticamente la stessa situazione della Campioneria di Modena al 1792, che non aveva doppie copie dei registri perchè Ufficio del generale censimento e Campioneria erano nello stesso luogo. La situazione mutò repentinamente con la Restaurazione: ripristinato il ducato e un unico Ufficio centrale del censo a Modena, mentre alla Campioneria di Reggio rimaneva un registro completo di tutti i dati relativi all'estimo pagante, Modena si ritrovava al più un soldario dipartimentale privo di riscontri, donde la necessità di continuare il "Soldario generale" con la "Scrittura censuaria" (con soldario e scutato annuali), in modo da poter assicurare comunque la presenza di ruoli per l'esazione dell'imposta, e successivamente, per buon ordine e chiarezza, l'opportunità di compilare una Scrittura generale, che riportasse tutte le variazioni reali con data, causale, biolcatico e valore censuario. Nel 1840, liquidati materialmente i conti con il complesso passato, anche l'Ufficio centrale del censo unificò le scritture, riassorbendole nella Scrittura censuaria.
Sia il "Soldario generale" prima, che la "Scrittura generale" e quella "censuaria" poi, erano compilate in base alle comunicazioni ricevute sul finire di ottobre dall'ufficio periferico, Cancelleria o Campioneria che fosse. Annotazioni relative a questo *iter* si ritrovano sia sul "Soldario generale del dipartimento del Crostolo", che sulla Scrittura censuaria (in: AS RE, *Intendenza di finanza RE*, *Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione,* reg. 26/1). Sul primo, a c. 22, in calce all'estimo di San Terenziano di Cavriago, una nota dell'ufficio centrale avverte che alcune variazio-

d) Le riforme della Repubblica italiana: la divisione dell'estimo a Villa per Villa, i nuovi registri censuari e i Catastrini (1802-1805).

La legge n. 54 del 24 lug. 1802 rappresentò un vero problema per l'estimo del dipartimento del Crostolo (quello del Panaro, abbiamo già visto, non aveva atteso questa disposizione per rifondere i suoi registri). L'Amministrazione dipartimentale[236]: "Regola il riparto delle imposte nazionali e dipartimentali fra le comuni."; proprio qui, su questo delicato terreno, nasceva la difficoltà: i registri censuari riflettevano la suddivisione territoriale per giurisdizione, e secondo questa unità amministrativa si calcolavano estensioni e soldario su cui applicare il contingente d'imposta. Di punto in bianco cambiava la base su cui effettuare il riparto impositivo, e gli uffici del dipartimento del Crostolo vennero necessariamente colti del tutto impreparati. Già il 31 dic. 1802 il ministro dell'Interno chiedeva al prefetto la compilazione di una nota contenente lo scutato dipartimentale, dettagliato a comune per comune[237]; era assolutamente necessario, a questo punto, provvedere in maniera radicale a quanto imponeva l'art. 40 della legge del 1802, e l'unico modo consisteva nella disaggregazione degli estimi delle singole comuni che avevano composto le ex giurisdizioni.

---

ni, sebbene più sopra riportate al 1814, erano già state incluse dal cancelliere censuario nei Quinternetti di scossa del 1813 e 1814, di concerto con la Ragioneria di Prefettura, ma su questo volume centrale ne vediamo la registrazione solo dopo che l'operazione è stata regolarmente perfezionata dal cancelliere. La procedura rimase inalterata anche dopo la Restaurazione. Nel registro "Protocollo della Campioneria censuaria di Reggio" (AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Copia lettere e Protocolli 1797-1842: Cancellerie, poi Campionerie, censuarie di Reggio E. e di Scandiano 1806-1842*, n. 35/12), alla data 30 set. 1815 n. 199, c'è uno scambio di comunicazioni; il ragionato generale capo ufficio del Censo di Modena al campioniere di Reggio: "Dimanda per l'impianto generale della Scrittura di questa provincia di avere il biolcatico valore d'estimo e soldario a comune per comune secondo l'attuale distrettuazione.". Per poter assolvere all'incarico, il campioniere Taddei scrisse immediatamente agli altri campionieri della provincia, per ottenere le necessarie informazioni. Dopo aver ricevuto tutte le risposte, anche dalla Montagna composta, finalmente il 30 ottobre, con lettera n. 223, egli poteva scrivere: "Completato lo stato generale dell'estimo pagante nel 1816 per tutta questa provincia, e rimesso al sig. capo ufficio a sfogo del n. 199.". Era il carteggio preparatorio alla compilazione della Scrittura censuaria; infatti in questo registro, a c.22, sotto la data 31 dic. 1815, un gruppo di variazioni è introdotto così: "Come dallo stato dell'estimo pagante 1816 trasmesso dal campioniere di Reggio col n. 213 [*rectius*:: 223]del 30 ottobre…" Si fa infine notare, ancora a proposito dei registri nn. 37/2 e 37/3, che la loro appartenenza l'uno all'Archivio censuario e l'altro alla Cancelleria censuaria di Reggio, è suffragata anche dai riferimenti che si trovano al loro interno: riportando entrambi la cartatura dei Catastrini, si può vedere che essa si rifà, rispettivamente, ai Catastrini dell'ufficio centrale e a quelli dell'ufficio periferico.

[236] Art. 40 del Tit. IV ad essa dedicato.

[237] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 1*, b. 457, circolare n. 24880.

Una tale incombenza la Prefettura poteva affidarla, per tutto il dipartimento, solo all'Ufficio dipartimentale del censo[238]. Infatti il ragionato di Prefettura Saracchi, interpellato riguardo alla suddetta richiesta del ministero dell'Interno, così rispondeva al prefetto il 3 mag. 1803:

"... vi faccio presente, che la Ragioneria non è abilitata a compilare l'esatto richiesto quadro a comune per comune di questo dipartimento mostrando l'attribuzione dello scutato spettante a ciascheduna comune, perchè l'operazione della separazione del censo d'ogni comune e relativo scutato, che si sta attualmente eseguendo da quest'Uffizio dipartimentale del censo, non è ancora terminata, ed anzi occorrerà qualche tempo ad ultimarla. ..."[239].

Il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo, rimettendo al prefetto, in data 5 giu. 1803, soltanto un quadro di riparto di scutato per le singole comuni proporzionato ai rispettivi soldari, puntualizzava anche:

"Posso nel tempo istesso assicurarvi che si travaglia indefessamente nell'altra [opera] della divisione dei libri d'estimo a comune per comune, ma che non potrà essere tanto sollecita come mi persuadevo, attesi gli errori infiniti di calcolo che si incontrano nei libri vecchi, l'emenda dei quali importa un tempo notabile, ed attesa la brigosità dei conteggi che sono indispensabili per ridurre il nostro biolcatico e soldario d'estimo in perticato e scutato milanese."[240].

Si "travagliò" davvero indefessamente nel corso del 1803, e il capo ufficio Taddei rimetteva di tempo in tempo al prefetto dei rapporti sullo stato d'avanzamento dei lavori ma, per imprimere una accelerazione, egli richiedeva spesso che fosse concesso ai suoi impiegati l'aiuto di qualche bimestrale. Il prefetto concedeva anche questo permesso, ma frequentemente nascevano dei problemi per quanto riguardava il pagamento di questi lavoratori a tempo determinato, i quali a volte erano restii ad accettare l'impiego, poiché la corresponsione era prevista non mensilmente, ma a lavoro finito, ed essi non erano nella condizione di potere aspettare tanto.

L'estrema complessità della divisione dell'estimo del dipartimento del Crostolo fu anche, e soprattutto, da addebitarsi alla scelta di un criterio operativo

[238] Si sottintende che questa operazione riguardava il solo estimo del Piano e Colle; quello della Montagna composta seguiva altre regole.
[239] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 1*, b. 457.
[240] *Ibid.*, n. 916.

a dir poco opinabile, comunque rischioso e infido. Si ricorderà che i registri del "Catasto estense" furono impiantati seguendo il principio di denunziare le pezze di terra come appartenenti alla Villa in cui esisteva il corpo casamentivo (o casa di coltivazione), cui si intendevano automaticamente sottoposte, anche se materialmente situate in altra località. Sarebbe facile obiettare che una tale massima doveva, per sua natura, ingenerare confusioni e disordini, ma a questa ci si attenne per l'impianto, e l'estimo non doveva comunque servire a dare un quadro geograficamente preciso del territorio. Ne erano ben coscienti i funzionari dell'Ufficio del censo del Panaro, i quali si attennero scrupolosamente a questo principio, rifiutandosi in maniera categorica di mai derogarvi, sia durante che dopo la divisione del loro estimo a Villa per Villa, ben comprendendo come l'andarvi contro avrebbe comportato lo scardinamento dei registri censuari d'impianto, l'inutilità pratica di farvi ricorso come punto di riferimento nei casi dubbi futuri, e un allungamento senza fine dei tempi della divisione, con tutte le relative conseguenze[241].

Tutto all'opposto si agì nel dipartimento del Crostolo, e si comprende in maniera inequivocabile da una lettera che il campioniere di Correggio Berselli scrisse, il 27 ago. 1802, al capo dell'Ufficio dell'imposta diretta:

"Non mancai di prontamente dar mano al lavoro ordinatomi nella vostra delli 11 corrente n. 570[242]. Nel separare quindi quei corpi di terra denunziati nelle Ville ove esisteva la casa a cui erano soggetti quantunque addetti ad altre, ne ò ritrovati diversi che spettano a comuni non addette al mio Campione, e ne ò fatto l'estratto che vi trasmetto, affinché possiate farle unire a quelle a cui appartengono.".

Il 6 settembre, con nota n. 618, il capo dell'Ufficio dell'imposta diretta passava l'elenco pervenutogli da Correggio al suo Ufficio di custodia e revisione, specificando: "Io ve lo rimetto pertanto onde possiate unire le partite in esso indicate a quelle comuni a cui appartengono, per la regolarità dell'operazione che si sta da voi eseguendo [la divisione dell'estimo].".

Dal punto di vista strettamente filologico, per così dire, il criterio scelto dal Crostolo era senza dubbio più corretto di quello del Panaro, e conferiva ai registri censuari un'aderenza alla realtà molto maggiore rispetto al passato, ma bisognerebbe forse interrogarsi bene sul fine ultimo della divisione

[241] Cfr. AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 3*, b. 5257/27, lett. del 3 mar. 1806 n. 910.
[242] "… mettere a Comune per Comune anzi a Parrocchia per Parrocchia l'estimo dei due distretti di Correggio e Novellara ...".

dell'estimo, per comprendere a fondo quale dei due atteggiamenti fosse più funzionale, e perciò in ultima analisi migliore per gli esiti che dette. Di certo, col metodo adottato da Reggio saltava quasi del tutto l'impianto del 1791, che quindi solo in parte poteva poi fungere da punto di riferimento; la divisione dell'estimo doveva necessariamente effettuarsi a Villa per Villa, e non a comune per comune, per rettificare con la dovuta precisione la collocazione dei singoli appezzamenti di terreno; si consideri inoltre, per avere un'idea più precisa, che questo vero e proprio riassetto dei registri avveniva in un momento di frequenti ridefinizioni di circoscrizioni amministrative territoriali, che fatalmente avrebbero finito per intersecarsi col lavoro già in atto dell'Ufficio dipartimentale del censo; era logico, perciò, che la divisione dell'estimo a Villa per Villa nel dipartimento del Crostolo (a differenza di quanto era avvenuto in quello del Panaro), richiedesse due anni e mezzo solo per essere compiuta e messa in bella copia, più il tempo necessario per redigere la seconda copia, da consegnare ai cancellieri per la loro attivazione. Si comprende anche perché i Copia denunzie, che non poterono assolutamente essere toccati nella loro struttura, abbiano avuto bisogno di nuovi indici, lasciando cadere i vecchi Castelletti e sostituendoli con i Catastrini, compilati secondo lo stesso criterio della divisione dell'estimo; e nonostante ciò, nel 1807 lo stesso Taddei, allora conservatore dell'Archivio censuario, era costretto ad ammettere con il prefetto che l'intera operazione della traslazione dei fondi da una Villa a un'altra andava riveduta, perché si erano scoperti numerosi errori. Ma c'è un altro aspetto che non va assolutamente trascurato, perché assunse, di lì a poco, il carattere di un'ineludibile emergenza; esso è adombrato nella lettera n. 618 del 20 set. 1802, che il capo dell'Ufficio del censo inviò come risposta al cancelliere di Correggio: "A quest'effetto [accelerare la divisione dell'estimo] potrete sospendere sino al compimento della medesima qualunque altro lavoro, comprensivamente quello delle volture."[243]. Il capo ufficio calcolava tempi non lunghi per l'intera opera, e il governo comunque desiderava vederla ultimata entro ottobre; le cose andarono diversamente, e si può solo immaginare la confusione degli uffici finanziari, che si ritrovarono nel 1805 con nuovi registri e una mole di volture arretrate da due anni e mezzo.

I problemi che si incontravano durante questo complesso lavoro non erano solo di natura interna, ma potevano derivare anche da mutamenti introdotti da nuove leggi, e il periodo storico di cui si tratta si segnalò certamente pro-

[243] Tutto il carteggio è in: AS MO, *Estimo e catasto*, b. n. 1386.

prio per questa caratteristica. Si pensi ai dubbi sollevati nell'Ufficio dipartimentale del censo dall'emanazione della legge n. 83 sulle misure e pesi, del 27 ott. 1803; in base all'art. 1: "Vi è uniformità di misure e di pesi in tutta la Repubblica a norma dell'art. 120 della Costituzione."; si prevedeva bensì un periodo di tre anni per l'adeguamento progressivo, ma era logico che il capo dell'Ufficio del censo si preoccupasse di non consegnare un lavoro già fuori della legge appena ultimato; di qui la lettera che egli scrisse al prefetto, significandogli che era già avanzata l'opera di conversione delle misure di biolcatico e soldario in perticato e scutato milanesi, come richiesto, e che anche i libri nuovi si era dato ordine di stamparli con le quattro colonne corrispondenti, ma dovendo adottarsi in capo a tre anni la tornatura come unità di superficie, si chiedeva se era opportuno continuare secondo le unità di misura al momento in corso, a rischio di dover riadeguare a breve tutto[244]. Fu lo stesso ministro degli Interni, interpellato al riguardo, a rispondere che, in attesa dell'ordine superiore di applicare le nuove misure, si continuasse come si stava procedendo[245]. A noi rimane però da pensare che sia da attribuire a queste complesse vicende la mancata compilazione delle colonne del perticato e dello scutato sui Registri delle partite centrali del 1804, e la sola presenza della colonna dello scutato (però regolarmente riempita), sugli equivalenti consegnati alle Cancellerie censuarie; essendo questi volumi stati stampati in momenti diversi, possono aver risentito di interpretazioni contrastanti di quella mutevole realtà normativa. Tra l'altro, la stampa e legatura dei nuovi registri costituì davvero un intoppo fastidioso, soprattutto verso la fine dell'opera, e la ritardata consegna dei vari blocchi di volumi ordinati contribuì a differire il termine del lavoro.

Il 9 lug. 1804, comunque, il capo dell'Ufficio del censo poteva annunciare al prefetto che la divisione dell'estimo a Villa per Villa era stata completata, e rimaneva solo una parte della copiatura materiale delle nuove intestazioni sui nuovi registri; naturalmente il capo ufficio si stava riferendo alla sola copia destinata all'ufficio centrale; quella da consegnarsi ai cancellieri era ancora tutta da farsi. In ogni modo, era stata completata la parte più strettamente tecnica della divisione, il resto era lavoro da copisti, per cui a buon diritto il capo ufficio poteva dichiararsi soddisfatto:

[244] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. dell'11 nov. 1803 n. 989.
[245] *Ibid.,* lett. del 19 nov. 1803 n. 217817.

"L'esposta operazione, che venne intrapresa per opera vostra [del prefetto], ha costato un lavoro continuo di quasi due anni, ed una fatica che non ha pari; (...) Voi avete ocularmente più di una volta osservate le difficoltà che sonosi da noi dovute superare per mettere in chiaro le partite di venti e più mila estimati, i quali avendo aperta una sola partita ne registri del censo, avevano poi disseminata la possidenza loro nelle diverse comuni del dipartimento. Voi ne conosceste l'importanza da principio non solo per riguardo all'attivazione dei cancellieri del censo, quanto per moltissimi altri rapporti."[246].

E' da sottolineare, oltretutto, che tale divisione dell'estimo, eseguita non a comune per comune, ma necessariamente a Villa per Villa, mise il più possibile al riparo da eventuali successivi problemi che avessero potuto derivare da diverse future distrettuazioni.

Altro aspetto da definire era quello della destinazione dei vecchi libri d'estimo; su questo il capo dell'Ufficio del censo fu molto esplicito: ai nuovi cancellieri non sarebbero serviti a nulla, poiché tutte le annotazioni, specie dopo il pareggio delle volture, si sarebbero dovute fare sui nuovi registri divisi per Villa che l'Ufficio stava approntando; i soli Copia denunzie dovevano essere lasciati, poichè questi, nel "catasto estense", tenevano luogo di mappe, e quindi erano inalterabili, ma tutti gli altri era bene ritirarli e depositarli in conservazione nell'Ufficio dipartimentale del censo, proprio a fondamento della eseguita divisione dell'estimo. Era perciò bene ritirare dalle ex Campionerie di Correggio e Brescello i registri d'impianto[247]. Il prefetto si dichiarò d'accordo.

Nel momento, però, in cui un'operazione tanto complessa si avviava al termine, cominciava ad emergere il problema dei trasporti arretrati, che solo in prosieguo di tempo si sarebbe compiutamente rivelato in tutta la sua gravità:

"Il numero delle volture rimaste ineseguite parte per trascuranza dei possidenti, e parte per impotenza dell'Uffizio che si trovava occupato nella suddetta divisione, è tale da non potersi ultimare prima della compilazione dei quinternetti di scossa del futuro 1805, quando non vi si dia immediatamente mano."[248].

Di qui la proposta di far stampare tanti Giornali delle volture quante erano le Ville risultate dalla divisione, e in più una seconda copia da destinarsi ai

[246] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. n. 186.
[247] *Ibid.*, lett. del capo ufficio del Censo al prefetto del 2 ago. 1804 n. 196.
[248] *Ibid.*, lett. del capo ufficio del Censo al prefetto, 1 ago. 1804 n.194.

cancellieri censuari già attivati, affinché tutti potessero lavorare alacremente al pareggio delle volture arretrate, anche se non era ben chiaro a chi spettasse di pagare la seconda copia dei Giornali delle volture, e più in generale di tutti i registri destinati ai cancellieri: sarebbe toccato alle Comuni, ma intanto queste non provvedevano, e se l'Amministrazione dipartimentale non se ne accollava almeno provvisoriamente l'onere, non si riusciva neppure a prevedere quando questa seconda copia sarebbe stata ultimata, considerando che erano da riportarsi trentamila partite, e da aggiornarle con le volture richieste in tutto questo lasso di tempo agli uffici periferici[249]. Fu poi l'Amministrazione dipartimentale, preoccupata forse di non costituire essa stessa un intralcio al compimento della divisione dell'estimo, a far stampare i voumi che dovevano servire per la seconda copia da consegnarsi ai cancellieri censuari. A parte la lentezza del libraio Fornaciari, di cui l'Ufficio dipartimentale del censo si lamentava costantemente, al 23 ott. 1804 rimanevano da trascriversi sui nuovi registri quattromila intestazioni, e ventimilatrecentoventuno erano già state copiate[250].

A stringere i tempi fissati per il completamento della divisione interveniva anche un'altra circostanza, espressa dal prefetto al capo ufficio del Censo il 7 dic. 1804: "Di bel nuovo il ministro dell'Interno mi prescrive di far ultimare il caricamento dei libri d'estimo entro del corrente mese, giacché col giorno 31 codesto Uffizio sarà disciolto giusta la precorsa diffidazione."[251]. C'era quindi necessità di affrettarsi, affinché l'ufficio cui era stata affidata la divisione dell'estimo l'avesse anche portata a termine al momento di essere soppresso. Sollecitamente rispose il capo ufficio del Censo al prefetto, di fare tutto il possibile per ultimare anche la seconda copia dei nuovi registri, di modo che: "... potrà così col giorno 31 aver luogo lo scioglimento totale dell'Uffizio."; però il libraio non aveva ancora consegnato una quindicina di volumi desti-

[249] Una informazione rilevante: "Intanto per rendere la suddetta divisione talmente perfetta che nulla lasci a desiderare, io ho incaricato questi miei impiegati di contraporre ad ogni corpo di terra nei così detti Copiadenunzie il rispettivo biolcatico, valore d'estimo e soldario, onde avendosi a fare la voltura di corpi di terra qualunque staccati da un effetto, non si abbiano a prendere abbagli nel rudurre il valor d'estimo in soldairo, scutato." (*Ibid.*, lett. del capo ufficio del Censo al prefetto, 20 ago. 1804 n. 208). E' assai probabile che le annotazioni di cui si parla nella lettera siano i riferimenti ai Registri delle stime o Campagnoli, che effettivamente si trovano scritti solo sui Copia denunzie dell'ufficio centrale, che era in questo momento quello dipartimentale del censo del Crostolo.

[250] *Ibid.*, lett. del capo ufficio del Censo al prefetto, 23 ott. 1804 n. 246.

[251] *Ibid.*, lett. n. 10753.

nati alla prima copia, e altri ne mancavano[252]. Comunque anche se non il 31 dic. 1804, l'11 feb. 1805 il prefetto poteva annunciare al ministro degli Affari interni che era stata finalmente ultimata l'opera di intestazione dei nuovi libri d'estimo divisi a Villa per Villa; di essa poteva giustamente dire il suo principale artefice, l'ex capo dell'Ufficio del censo Taddei[253]:

"Senza di questo non si sarebbono mai potuti attivare dal dipartimento li nuovi Distretti e le nuove Comuni di IIª e IIIª classe, e dal Governo li cancellieri del censo. Senza di questo non avrebbero le singole Comuni potuto creare degli esattori particolari nel loro seno, ed ottenere tanti altri vantaggi sconosciuti in addietro."[254].

A voler essere del tutto esatti, il nuovo ufficio, l'Archivio censuario, ereditava uno strascico non piccolissimo dall'Ufficio dipartimentale del censo: la compilazione dei Catastrini da annettere ai Copia denunzie, e abbiamo già visto come e perché essi fossero assolutamente necessari per la corretta tenuta dei nuovi registri censuari; solo su di essi figurava, in modo riassuntivo, l'imponente trapasso di caricamento di fondi da una Villa all'altra, che aveva accompagnato la divisione dell'estimo. Proprio a questa operazione, data la sua importamza e complessità, l'Archivio censuario aveva dovuto dedicare un registro apposito, che, liquidando i conti di biolcatico e valore d'estimo dei vecchi registri alla luce dei mutamenti reali intervenuti, chiudesse in pari con il passato, e potesse costituire un attendibile fondamento per i registri nuovi, che stavano per diventare operativi[255].

---

[252] *Ibid.*, lett. del 10 dic. 1804 n. 278.

[253] Dal 1805 conservatore dell'Archivio censuario.

[254] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. del capo ufficio del Censo al prefetto, 16 nov. 1804 n. 243.

[255] Il registro di cui si parla è il "Nuovo impianto della Pianura del dipartimento del Crostolo" (AS RE, *Ufficio distrettuale II .DD .RE, Rettifiche censuarie [1805]*, n. 37/1). Il territorio da esso delimitato è quello del Piano e Colle reggiani al 1792, ripartito secondo le giurisdizioni d'impianto, compresa quindi San Martino in Rio ma anche Castellarano, che non avrebbe dovuto esserci in quanto dipendente, al 1792, dalla Campioneria censuaria di Modena. Dall'esame risulta scritto intorno alla fine del 1805, perché c'è il costante riferimento ai Catastrini come già redatti, almeno in una minuta; infatti tutte le correzioni ai medesimi, registrati nei Bilanci di liquidazione del registro, le troviamo già effettuate nei Catastrini a noi pervenuti, che quindi sono stati riscontrati e rettificati alla luce di questi Bilanci. Non stupisca eccessivamente la presenza di San Martino in Rio ancora fra queste carte, mentre avrebbe già dovuto essere fra quelle del dipartimento del Panaro: la consegna materiale dei registri avvenne solo all'inizio del 1805; però sul Ristretto che funge da indice del volume, non è indicata, accanto sl suo nome, la Cancelleria censuaria da cui dipende, proprio perché non era più nel dipartimento del Crostolo. Anche il riferimento ai Catastrini di San

Contestualmente si compiva la scrittura dei Catastrini, per la quale occorse quasi l'intero 1805.

E' una lettera del 28 giu. 1805 dell'Amministrazione dipartimentale al prefetto, che ci informa dell'atto finale di tutta l'operazione, senza reprimere un moto d'orgoglio:

"Compita finalmente la seconda copia dei libri d'estimo, l'abbiam spedita a cancellieri distrettuali di Reggio, Correggio, Brescello, Montecchio e Scandiano col mezzo del conservatore dell'Archivio censuario sig. Taddei. Dolce cosa deve essere, o signore, per voi, il vedere ultimata un'opera così interessante che fu per consiglio vostro intrapresa ed affrettata per le vostre sollecitudini. Noi pure ne proviamo qualche compiacenza, come quelli che, prestandoci colle dovute abilitazioni alla spesa, abbiam tolto il soggetto d'ogni ritardo contribuendo con tutti gli sforzi a rendere il lavoro perfetto ed esatto.

(...) Vi preghiamo a notificare a Sua Eccellenza il sig. consigliere ministro dell'Interno la seguita diramazione ... ."[256].

e) Tra Repubblica e Regno d'Italia: la soppressione e il ripristino dell'Ufficio dipartimentale del censo; l'Archivio censuario; i cancellieri del censo (1805-1809).

Circa un mese prima dell'emanazione della legge del 24 lug. 1802, il ministro degli Affari interni, inviando al prefetto del Crostolo la pianta organica provvisoria dei suoi uffici[257], accennò alla possibile proroga sullo scioglimento dell'Ufficio dipartimentale del censo[258]. A lui rispose il prefetto Fadigati[259] che

---

Martino in Rio e Ville appare poco preciso: i Ristretti dei loro Castelletti sono stati tutti revisionati e aggiornati come appare in questo volume, ma si tratta appunto dei Castelletti, e ambedue le copie dei Copia denunzie di questo territorio, quella centrale e quella periferica, non hanno Catastrini. Un'operazione di "chiusura esercizio" analoga a quella che figura in questo registro avvenne nel dipartimento del Panaro, quando si approntarono le copie per i cancellieri: relativamente ai nuovi Mastri delle partite, prima di licenziarli l'Ufficio centrale del censo aveva dovuto chiudere e liquidare biolcatico e valore d'estimo di quelli vecchi, per non incorrere in errori in più o in meno nelle nuove compilazioni, tanto più che si passava da un estimo agglomerato per giurisdizione a uno suddiviso per Ville, ed era molto facile, nella divisione, che risultassero un biolcatico o un valore d'estimo diversi da quelli cumulativi.

[256] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. n. 1083.

[257] In attuazione del decreto n. 27 del 6 maggio di quell'anno.

[258] AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Atti diversi*, b. 1445, lett. del 25 giu. 1802 n. 961.

[259] *Ibid.*, lett. del 30 giu. 1802 n. 291.

certamente era sconsigliabile tale soppressione, e perché non erano ancora state attivate le Cancellerie censuarie, e perché comunque era necessario un ufficio che rivedesse tutte le operazioni attinenti al censo. Il desiderio, e forse la necessità, di realizzare risparmi sulla spesa pubblica, come già più volte sottolineato, produsse sul governo la ferma risoluzione di sopprimere l'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo, che infatti era a carico della Nazione, e se il dipartimento ottenne dei rinvii, alla fine dovette rassegnarsi a tale perdita, poiché nessuna considerazione sull'inopportunità di un simile provvedimento riuscì, alla lunga, a bloccarne l'attuazione pratica. Voci contrarie si levarono da più parti, e in fondo nel contiguo dipartimento del Panaro, che aveva lo stesso estimo, l'Ufficio centrale del censo era ben rimasto al suo posto; ma forse la determinazione o il peso minore dei politici e dei funzionari del Crostolo, non riuscirono a conservare al dipartimento una così importante istituzione. La decisione era stata presa, per cui già sul finire del 1804 erano stati diffidati tutti gli impiegati dell'Ufficio dipartimentale del censo, in vista anche dell'attivazione dei cancellieri. Il prefetto Fadigati, tuttavia, su sollecitazione del capo ufficio Taddei, rivolse alcuni quesiti al ministro dell'Interno, per sapere appunto, in mancanza di un ufficio centrale del censo, chi avrebbe conservato i registri censuari dipartimentali, chi avrebbe revisionato le volture eseguite dagli uffici periferici, soprattutto, chi avrebbe compilato le liste aggiornate dei maggiori estimati, chi avrebbe avuto la direzione del caricamento dei Quinternetti di scossa e di riparto delle imposte, in una parola, chi si sarebbe curato del soldario dipartimentale[260]. Tutto ciò che riuscì ad ottenere il prefetto fu il mantenimento di Taddeo Taddei in servizio, con la nuova carica di conservatore dell'Archivio censuario, aggregato alla Sezione I della Prefettura, con lo stesso stipendio del passato a carico del Tesoro nazionale; egli doveva "… soddisfare le analoghe ricerche [quelle relative al censo] della Prefettura, (...) dovendo essere del tutto abolito il suddetto Uffizio dipartimentale del censo per la seguita istallazione delle Cancellerie."[261]. E arriviamo così al gennaio 1805: l'Ufficio dipartimentale del censo era stato soppresso, ma il suo ex capo, ora conservatore dell'Archivio censuario, ancora non si arrendeva a quello che gli appariva un palese danno; scrisse così al prefetto, perché questi si adoperasse ad ottenere dal governo un qualche provvedimento che tamponasse le falle, che sicuramente si sarebbero aperte nel sistema censuario del dipartimento del

[260] *Ibid.*, lett. del 28 nov. 1804.
[261] *Ibid.*; lett. del ministro degli Affari interni al prefetto in data 18 dic. 1804 n. 16911.

Crostolo. La sua lettera del 3 gen 1805[262] merita di essere esaminata perché, a distanza di qualche anno, ci si accorse che era stata profetica. Innanzi tutto il conservatore, essendo rimasto unico addetto all'Archivio (poiché il governo si era rifiutato di pagare più di una persona), invocò in qualsiasi modo almeno l'aiuto di un portiere, trovandosi a fronteggiare "… duemila e più volumi di grossa mole esistenti in questo Archivio, oltre alle filze e altre carte relative al censo, ...", perché non bisogna dimenticare che lì si trovavano sia i registri d'impianto dell'estimo, sia quelli rinnovati relativi a tutto il dipartimento. Sarebbe stato, inoltre, assolutamente necessario lasciare, anche qui sotto qualsiasi forma, un Ufficio di revisione come in passato che, occupandosi del duplicato dei registri censuari, potesse esercitare un controllo puntuale sugli uffici periferici, soprattutto sulle volture; anche in passato, infatti, i campionieri avevano sempre dovuto sottoporre i loro atti al controllo centrale, e questo aveva evitato molti errori. Né bisognava sottovalutare i rischi degli incendi, come era accaduto

"… verso la metà del 1799, allorché i Tedeschi in una scorreria fatta a Gualtieri diedero alle fiamme i libri dell'estimo di quel distretto. Se pertanto non vi fosse stato in Reggio un Uffizio centrale che, conservando una seconda copia di tutto l'estimo del dipartimento, avesse potuto provvederlo a vista di un'altra, il Governo avrebbe necessariamente dovuto farne di nuovo l'estimo per intiero."[263].

Il motivo principale, tuttavia, per lasciare anche al dipartimento del Crostolo un ufficio centrale del censo (tornava ad insistere Taddei), era il rapporto stretto che questo avrebbe dovuto tenere con i neo-istituiti cancellieri distrettuali. Essi erano per lo più nuovi alla materia censuaria, dovevano svolgere anche le funzioni di segretari delle Comuni di III[a] classe, e si trovavano alle prese con un estimo complicato e insidioso, perché privo di mappe "… che lo conservino invulnerabile. Senza pertanto un Uffizio centrale di revisione i cancellieri sarebbero arbitri assoluti in materia di censo, ...", liberi di commettere abusi, se in mala fede, o impossibilitati ad emendarsi e imparare, se semplicemente inesperti. Ma il governo stesso aveva un interesse diretto e specifico al mantenimento di un ufficio centrale del censo: "Le imperiose circo-

[262] *Ibid.,* lett. n. 1.

[263] Differente è la versione dei fatti data dal Magistrato degli alloggi in un avviso del 1 ott. 1799: "All'atto dell'ingresso di un piccolo corpo di truppa austriaca nella terra di Gualtieri, vennero per opera di alcuni abitanti di detto luogo abbruciati i Libri dell'esazione dell'estimo in modo che non sonosi potute d'allora in poi esigere le contribuzioni, ...".

stanze de' tempi ed il bisogno del pubblico Erario hanno costretta la Nazione a cercare ovunque delle risorse straordinarie e pronte. La classe de' maggiori possidenti ha dovuto fornirgliele; ..."[264]. Senza un ufficio che avesse raccolto l'estimo dipartimentale, non si sarebbero mai riusciti a determinare con precisione e senza abusi i maggiori censiti, poiché alcuni possidenti potevano non esserlo in alcuni distretti, ma esserlo rispetto all'intero dipartimento. Ed ecco che i cancellieri da soli non sarebbero stati in grado di adempiere a questo incarico, senza andare incontro ad errori. Altri dipartimenti si trovavano nelle medesime condizioni, e infatti il governo vi lasciava sussistere gli Uffici centrali del censo: nella sola ex Lombardia ve ne era uno a Milano e uno a Mantova, e i cancellieri distrettuali ad essi dovevano inviare copia delle volture che eseguivano, per controllo e per aggiornamento dei registri generali. Non senza una punta di amarezza, il conservatore si augurava che tutte queste sensate obiezioni alla soppressione dell'ufficio centrale del censo del Crostolo inducessero il governo a un ripensamento "… tanto più che questa [misura della soppressione] non ha avuto luogo, né pare che vi sia neppure anche l'idea di effettuarla nel dipartimento del Panaro contante un estimo simile al nostro, ove esiste tuttavia l'Uffizio centrale del censo composto di quindici individui."; quanto a questo però, possiamo dire che il governo ci aveva pensato a sopprimere anche l'Ufficio modenese, e il suo capo, Giuseppe Amici, se ne era preoccupato quanto il suo collega di Reggio; nel Panaro, però, l'operazione, pur ventilata, non giunse a compimento. Taddei concludeva la lettera al prefetto augurandosi che, intervenendo efficacemente presso il ministro, si potesse ottenere anche solo una parziale riapertura dell'ufficio, con funzioni di vigilanza sul censo e sui cancellieri, tanto più che bisognava ancora completare la stesura della seconda copia dei registri rinnovati dell'estimo (da consegnare appunto ai cancellieri), e tutti i Catastrini. In seguito all'interessamento del prefetto, qualche risultato fu conseguito: all'Archivio censuario venne accordato ancora il custode e revisore nella persona di Paolo Malfatti, con salario però a carico dell'Amministrazione dipartimentale; inoltre veniva accordato, in qualità di scritturale, anche Giuseppe Mattioli[265], che poteva essere pagato dal Tesoro nazionale poiché erano stati appena licenziati dalla Prefettura altri due impiegati; quanto al portiere, il conservatore poteva ben avvalersi di uno dei tanti che prestavano servizio in Prefettura.

[264] Qui il riferimento alla legge 12 brumale a. X (3 nov. 1801) è diretto.
[265] AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Atti diversi*, b. 1445, lett. del 12 feb. 1805 n. 274.

Intanto interveniva anche il mutamento istituzionale: "Col giorno 31 marzo 1805 termina il nome di Repubblica Italiana, e viene sostituito l'altro nome di Regno d'Italia governata da Napoleone I imperatore dei Francesi, come da proclama della Consulta di Stato della già Repubblica Italiana."[266]. Il consigliere segretario di Stato si affrettò, già il 5 aprile, a richiedere al prefetto del Crostolo il giuramento scritto suo e di tutti gli impiegati e funzionari della pubblica amministrazione, nel più breve tempo possibile; la formula era per altro molto stringata: "Giuro obbedienza alla Costituzione e fedeltà al Re."[267]. Di pochi mesi posteriore fu il decreto n. 46 dell'8 giu. 1805 "sull'Amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno."[268].

Uno degli aspetti salienti era costituito dalla reintroduzione, nel comparto territoriale, dei cantoni, entità amministrative intermedie fra i distretti e i comuni, e l'accresciuto numero di organi dell'amministrazione serviva ad assicurare un controllo sempre più capillare del territorio, restringendo il più possibile i margini di autonomia locale[269]. Per rendere più saldo il controllo centrale, vennero sciolte le Amministrazioni dipartimentali con decorrenza dal 1 luglio dell'anno stesso, e soprattutto "Col primo gennaio 1806. cessa qualunque spesa dipartimentale, e tutte divengono nazionali." (art. 53), sicché il prefetto divenne un puro e semplice funzionario dello Stato, di alto rango sì, ma privo di qualsiasi autonomia finanziaria[270]. Sorgono spontanee due

---

[266] AS MO, *Ufficio centrale del censo*, reg. 841, c. 80.

[267] AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Atti diversi*, b. n. 1445, lett. n. 1121.

[268] In esso la Cisalpina, i Comizi lionesi e la Repubblica italiana apparivano molto lontani; l'aria che in quel momento si respirava nell'Europa napoleonica era sensibilmente diversa da quella del 1799/1800, anche se proprio la svolta oligarchica di quegli anni aveva posto le fondamenta per i governi autoritari dell'Impero francese e del Regno d'Italia; a questo Napoleone aveva aggiunto di suo la volgarità e lo snobismo del *parvenu*, restaurando monarchia, corte, successione ereditaria, titoli nobiliari e tutti gli ammennicoli che erano stati propri del "Luigi Capeto" ghigliottinato nel 1793.

[269] Il cambiamento istituzionale di qualche mese prima (dalla Repubblica al Regno d'Italia), aveva determinato nuove esigenze, e imposto quindi queste riforme. Oltre agli organi centrali dello Stato a Milano, dopo il decreto n. 46 troviamo, a livello periferico: il dipartimento, con a capo il prefetto affiancato dal Consiglio di prefettura e il Consiglio generale; i distretti, con a capo i vice prefetti coadiuvati dai Consigli distrettuali; i Cantoni, gestiti dai cancellieri censuari e provvisti di giudici di pace; infine i Comuni, retti dai Consigli comunali e dalle Municipalità, all'interno delle quali ultime operavano i podestà o i sindaci, a seconda della classe del comune. Tutte queste autorità amministrative erano di nomina regia (art. 46), ad eccezione dei sindaci e dei Consigli comunali di III[a] classe, nominati comunque dal prefetto.

[270] Del resto, questa organizzazione amministrativa offriva il doppio vantaggio di assicurare uno stretto controllo sulle autorità periferiche (che il sovrano stesso nominava), e sulle entrate e uscite dello Stato, che ora comprendevano settori della spesa pubblica precedentemente demandati alla

considerazioni; in primo luogo, lo sforzo dei governi napoleonici per ridurre ad una ordinata e razionale gestione le finanze dello Stato fu continuo, e certo essi erano partiti da una situazione notevolmente svantaggiosa, almeno per quanto riguardava l'ex ducato di Modena: basti pensare alla presenza ancora massiccia in esso, accanto alle spese dello Stato, di quelle del Sovrano, comprensive queste ultime di settori fondamentali come la giustizia e l'esercito, e assoggettate a propri e separati preventivi e consuntivi. In questo senso l'operato dei governi napoleonici introdusse elementi di grande rinnovamento e modernità: le finanze dello Stato venivano univocamente amministrate da un ministero apposito, seguendo regole di contabilità generale ben precise che, se non garantivano, quanto meno cautelavano da sprechi e abusi, e si rifletta che, per rendere definitivo questo sistema almeno nel ducato di Modena, si sarebbero dovuti attendere ancora più di quaranta anni e un'insurrezione, arrivando così all'editto di Francesco V dell'11 ago. 1848 sul riordino della pubblica amministrazione, che portò finalmente l'unicità del bilancio per le finanze erariali. Di pari passo a questa considerazione, va l'altra sul bisogno continuo e pressante di denaro da parte di Napoleone e dei suoi eserciti, ed era questa una costante che nessun governo poteva ignorare, perché i fatti avevano già dimostrato che le sconfitte militari di colui che adesso era S. M. l'imperatore dei Francesi e re d'Italia, avrebbero fatto crollare impero e regno; quindi, a maggior ragione, il potere di gestire la finanza pubblica doveva essere accentrato, e non si potevano consentire eventuali dispersioni, che sarebbero derivate sicuramente dal permanere di una qualche forma di autonomia finanziaria a livello periferico.

Il passaggio dalla repubblica alla monarchia non migliorò certo le sorti dell'Archivio censuario: l'Amministrazione dipartimentale, a cui carico era rimasto il custode e revisore Paolo Malfatti, non avendo intenzione di accollarsi una tale spesa, ed essendo oramai prossima allo scioglimento, era riuscita, col suo atteggiamento dilatorio ed esoso, a mettere in fuga il funzionario e, arrivati all'agosto 1805 e consegnati i nuovi registri censuari ai cancellieri cantonali, il conservatore aveva ragione di temere che il Tesoro nazionale gli togliesse an-

---

competenza dell'amministrazione dipartimentale, il cui omonimo organo veniva non a caso soppresso. Va da sé, poi, che tutte le previsioni di spesa dovevano essere contenute nel preventivo, o "budjet", da presentare e da approvare a tempo debito da parte del ministero dell'Interno (con l'eccezione dei comuni di IIª e IIIª classe, per cui provvedeva il prefetto), e furono gli articoli compresi nel bilancio dello Stato che, in seguito a questo decreto, vennero aumentati di numero, e perciò d'importanza; l'art. 41 ribadiva che "Nessuna spesa è ammessa, che non sia compresa nel budiet, e dentro i limiti dal medesimo prescritti.".

che il residuo scritturale Mattioli, poiché a carico del Tesoro[271] restava il solo segretario generale di Prefettura, mentre l'art. 54 della medesima disposizione riduceva drasticamente le possibilità decisionali dei prefetti nelle spese per l'amministrazione: dal 1 luglio il ministro dell'Interno non avrebbe più erogato loro somme speciali per spese d'ufficio, soldo degli impiegati, o qualunque altro titolo specifico, ma avrebbe unicamente accreditato per essi una somma annua fissa, in cui avrebbero dovuto far rientrare tutte le spese d'amministrazione. I prefetti conservavano quindi una moderata discrezionalità d'azione, ma entro il limite di una capacità di spesa annua predeterminato e non suscettibile di variazioni, per cui la loro gestione doveva essere particolarmente attenta e oculata, se non volevano restare a metà anno privi degli oggetti di cancelleria, della legna da ardere, o peggio ancora, dei fondi per pagare il soldo degli impiegati. E sì che ci sarebbe stato proprio allora maggiormente bisogno di un controllo centrale sulle operazioni dei cancellieri cantonali, poiché essi stavano accingendosi a registrare tutte le volture arretrate ormai da tre o quattro anni, e con un estimo come quello estense, privo di mappe e basato unicamente sulle denunzie originali del 1786 (non raramente confuse e ormai obsolete), il margine di errore diveniva elevatissimo; dobbiamo inoltre tenere presente che l'estimo era stato da poco diviso a Villa per Villa, e numerosi fondi avevano mutato collocazione rispetto all'impianto; si comprenderà, quindi, facilmente come solo una persona esperta del censo, e in grado di riannodare le fila dei trasporti servendosi anche dei registri d'impianto, potesse sperare di dipanare correttamente i numerosi garbugli che si andavano producendo in materia di volture, arretrate e contemporanee.

Ad onta di qualsiasi regionevole considerazione, l'Archivio censuario non venne potenziato, i cancellieri rimasero sopraffatti dalla mole di volture arretrate, alcuni di essi praticamente ignoravano persino l'esistenza di un Archivio censuario a Reggio, per cui, lungi dal trasmettergli la copia dei trasporti che eseguivano, non vi si dirigevano neppure per chiedere chiarimenti e spiegazioni quando si trovavano in difficoltà. Poiché i problemi non trovavano soluzione, anzi si aggravavano, di nuovo il 25 ott. 1805 il conservatore si indirizzò al prefetto:

"Da quanto ebbi l'onore d'esporvi nel mio rapporto delli 14 agosto scorso n. 118, sembra bastantemente provata la necessità di tenere in giornata questi registri generali

[271] Secondo l'art. 55 del decreto dell'8 giugno 1804.

del censo, coll'eseguire su dei medesimi gli stessi giri di partite che hanno luogo ne registri parziali di ciascun cantone dopo la consegna fattane a cancellieri; che il Governo, nel passare sulla fine del 1804 per sole viste d'economia alla dissoluzione dell'Ufficio del censo, volle affidato questo incarico al sig. Paolo Malfatti, poiché decretò doversi ritenere al soldo del dipartimento nella qualità di revisore del Censo, carica da lui sin'allora coperta; ed infine che detto Malfatti per le ragioni in esso addotte cessò affatto col finire del giugno prossimo passato di più continuarmi l'opera sua.

Siccome però, dopoché egli si è allontanato da quest'Archivio non si fa più alcuna voltura sopra detti registri, e così continuando per del tempo i medesimi andrebbero fra non molto a rendersi inutili sì per il governo che per il dipartimento, così ho creduto per mio scarico di dovervelo far presente una seconda volta, all'effetto che possiate obbligarlo a riassumere indilatamente le funzioni di revisore od in caso di suo rifiuto ottenere che mi sia accordata l'assistenza di qualche altro soggetto di capacità, non potendo il suddetto lavoro essere l'opera di un solo."[272].

A tanto si era ridotto l'ufficio centrale del censo del dipartimento del Crostolo: un solo addetto, e per giunta, come si rileva dal prosieguo della lettera, privo persino di qualsiasi articolo di cancelleria e di legna per il riscaldamento.

L'Archivio censuario, in sostanza, avrebbe dovuto continuare a svolgere, sulla carta, le principali incombenze dell'Ufficio dipartimentale del censo, e quindi controllare le volture eseguite dai cancellieri e aggiornare i suoi registri generali dell'estimo, nonché dar seguito a tutte le richieste relative al censo che gli potessero pervenire dal governo e dal prefetto, mantenendo aggiornato e preciso lo scutato dipartimentale, compilando le liste dei maggiori estimati, corrispondendo con l'Agenzia dei beni nazionali e le Municipalità, fornendo istruzioni e chiarimenti sulla materia censuaria. Di fatto, lasciato cadere per totale disinteresse l'Ufficio di custodia e revisione, ridotto l'organico fin quasi alla sparizione, il conservatore poté a mala pena assolvere alla corrispondenza d'ufficio e registrare le volture che venivano richieste a lui direttamente, trasmettendone poi la copia al cancelliere competente per territorio, al fine di conservare una uniformità di registri centrali e periferici, che ormai non esisteva più. Altri affari da sbrigare, per giunta, premevano: soprattutto nel corso del 1806 si procedette a un massiccio caricamento di fondi che fino a quel momento avevano goduto di esenzione; poiché si agiva per ordine superiore, l'*iter* era a un dipresso questo: il prefetto del dipartimento inviava i periti a stimare gli immobili fin'allora esenti, trasmetteva i risultati delle perizie al conservatore dell'Archivio censuario, il quale segnalava il nuovo contribuente

[272] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. n. 143.

sul Giornale delle volture relativo, quindi apriva partita nel Bastardello, poi trasmetteva la copia della voltura al cancelliere del censo competente per territorio perché uniformasse i suoi registri, e principalmente aggiornasse i Quinternetti di scossa. I fondi nuovamente allibrati erano in genere a carico della Direzione del demanio, delle Municipalità e, in gran parte, delle istituzioni religiose[273]. Per tutto l'anno i lavori di caricamento dei fondi fuori estimo procedettero a ritmo sostenuto; una rettifica venne però disposta alla fine dell'anno; con lettera del 23 novembre 1806 il prefetto informava il cancelliere censuario di Brescello che:

"In forza di una dichiarazione del sig. consigliere di Stato direttore generale del Censo, e delle imposizioni dirette, si devono ritenere non soggette al contributo prediale le case abitate dai parrochi, i conventi che tuttora sono occupati da corporazioni che non sono state estinte, e gli ospedali, perché questi fabbricati vengono tutt'ora ritenuti come locali sacri."[274].

Il cancelliere era quindi invitato a dare sollecite disposizioni perché venisse sospesa l'esazione dell'imposta nei confronti di questi soggetti, e nei Giornali delle volture, alla fine del 1806, troviamo un massiccio scarico alle chiese parrocchiali delle canoniche, che solo pochi mesi prima erano state loro caricate. Tali contrastanti disposizioni, però, erano state date in tempi troppo ravvicinati perché non dovesse prodursi alcun disguido, e infatti ancora il 10 mar. 1812 il delegato per il Culto del quarto cantone scrisse al prefetto, per ottenere la cancellazione effettiva della partita della canonica di Gaida[275].

---

[273] Il 14 febbraio 1806 il conservatore dell'Archivio censuario scriveva al cancelliere di Brescello: "Interessa moltissimo a questa Prefettura che avanti la scadenza della seconda rata, siano dati in iscossa ai rispettivi esattori le partite di diversi fondi stati sin qui fuori d'estimo, di cui vennero ultimamente eseguite le perizie.", a questo fine "… vi accompagno in copia le diverse volture mediante le quali i suddetti fondi sono stati accatastati in questi registri, onde per la dovuta uniformità, vogliate eseguirle sopra quelli del vostro Cantone, ed in seguito aprir loro immediatamente partita nei quinternetti di scossa dei rispettivi esattori." (AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1806, b.II, lett. n. 23).

[274] *Ibid.*, lett. n. 14896.

[275] Egli spiegava che, bensì il cancelliere di Montecchio aveva subito sospesa l'esazione di detta partita, ma non l'aveva cancellata dai registri censuari, per cui: "Il signor cancelliere censuario di Reggio, a cui è stato aggregato il cantone di Montecchio, avendo caricato li quinternetti anche per l'aumento [della canonica], si riscuote dagli esattori una somma indebita, e dal Governo non voluta sopra le abitazioni predette." (AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 647). Il prefetto ordinò al cancelliere un'indagine, da cui risultò che, oltre alla canonica di Gaida, anche quelle di Cadè Sant' Ilario e San Polo erano nelle stesse condizioni, e ne venne finalmente disposta l'effettiva cancellazione dai registri censuari.

Bisogna dire ad onore del prefetto Lamberti, che egli si fece effettivamente carico delle difficoltà che gli rappresentava il conservatore, e le espose in maniera chiarissima e dettagliata al direttore generale dell'Amministrazione del censo alla fine dello stesso 1805[276]. Il prefetto mise in risalto soprattutto l'opportunità di conservare al nuovo Archivio censuario una funzione di controllo e revisione sull'operato dei cancellieri cantonali, onde rappresentare un sicuro punto di riferimento e di raccolta dei dati censuari sia per l'amministrazione, sia per i contribuenti, ma lo zelo del Lamberti cadde nel vuoto, e il suo parere di ripristinare un custode e revisore del Censo non ebbe seguito.

La maggiore o minore competenza professionale dei cancellieri distrettuali prima, cantonali poi, veniva ad assumere un grande rilievo nella gestione degli affari censuari del dipartimento. Istituiti già dall'art. 139 della legge 24 lug. 1802, che ad essi dedicava l'intero "Titolo VIII", erano incaricati di svolgere incombenze numerose e di diversa natura. In primo luogo rappresentavano il governo a livello distrettuale, e quindi su di loro ricadeva la pubblicazione delle disposizioni ufficiali; in secondo luogo, erano automaticamente segretari delle Comuni di III^{a} classe, e in tale veste partecipavano a tutte le sedute della Municipalità; in ultimo (ma solo in ordine di numerazione), custodivano i registri censuari di tutto il distretto, li tenevano aggiornati, svolgevano per il pubblico le stesse attività delle Campionerie estensi, e in più avevano l'onere dell'intestazione dei Quinternetti di scossa, da passare poi all'esattore per il caricamento e la riscossione. La loro attivazione non poté comunque essere disposta fin da subito poiché, come la stessa legge del 1802 preannunciava, si era in vista di un nuovo riparto amministrativo territoriale dei dipartimenti, e bisognava attendere la definizione di questo aspetto, anche per fissare le circoscrizioni distrettuali di questi nuovi funzionari. Al ritardo concorreva anche, almeno per i dipartimenti del Crostolo e del Panaro, un altro motivo assolutamente sostanziale: non si potevano consegnare ai cancellieri le copie dei vecchi registri censuari delle Campionerie, poiché ormai erano inutilizzabili; il nuovo sistema di riscossione imponeva la divisione dell'estimo almeno a comune per comune, e solo registri così congegnati potevano essere consegnati ai cancellieri, per metterli in grado di svolgere correttamente i loro incarichi. Sappiamo che di questo si stava occupando, a Reggio, l'Ufficio dipartimentale del censo, e sappiamo anche che il governo era vivamente interessato a

[276] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. del 2 dic. 1805 n. 12417; per la sua rilevanza è integralmente riportata in *Appendice.*

che l'operazione fosse conclusa nel più breve tempo possibile, proprio per consentire l'istallazione dei cancellieri in luogo dei campionieri, alcuni dei quali, tra l'altro, non erano stati riconfermati nell'impiego, e quindi avevano lasciato scoperte alcune porzioni di territorio[277]. La figura del cancelliere era quindi fondamentale per assicurare a livello di distretto, e poi di cantone, una ordinata gestione dell'amministrazione pubblica. Che già nella scelta dei soggetti idonei, all'inizio del 1804, il governo si fosse trovato in difficoltà, lasciava presagire poco di buono per il futuro. Una nota del ministro degli Interni, in data 29 feb. 1804, chiedeva espressamente al prefetto del Crostolo di istituire una sorta di tirocinio nei suoi uffici, per giovani "forniti di lodevoli qualità", e che "amassero d'istruirsi e rendersi idonei" alla carica di cancelliere censuario, proprio perché: "Allorché il Governo ha dovuto determinarsi alla nomina de' cancellieri distrettuali si è trovato qualche volta nella necessità di circoscrivere le proprie vedute a uno scarso numero d'individui, de' quali taluni non palesavano di possedere profondamente le cognitioni censuarie."[278]. Ad essi vennero comunque affidati i nuovi registri censuari, per svolgere il servizio al pubblico, e per concorrere a mantenere aggiornato, corrispondendo con il centro, il soldario e scutato dipartimentale; per adempiere a questi incarichi era necessario che l'estimo fosse messo in pari con le volture arretrate, e continuasse ad esserlo con quelle correnti. Proprio in questo delicato incarico i cancellieri fallirono, per ignoranza, per trascuratezza, perché non c'era più a Reggio, disciolto l'Ufficio dipartimentale del censo, un altro ufficio concretamente in grado di coordinare, sollecitare e guidare gli uffici periferici. L'*iter* delle volture non subì modifiche nel corso degli anni, e ancora i cancellieri dovevano inviare, periodicamente, copia dei trasporti all'ufficio centrale per controllo di regolarità e aggiornamento dei campioni generali, ma proprio questo, fino alla provvisoria riapertura dell'Ufficio dipartimentale del censo a metà del 1807, non fu fatto, con conseguenze molto gravi.

---

[277] Che fra i molti altri incarichi il cancelliere assorbisse in sé tutti quelli dei passati campionieri, è ribadito con chiarezza in alcune note del ministro degli Interni al prefetto del dipartimento del Panaro (tutte in: AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 2*, b. 5255/27). Il ministro, sulla fine del 1804, ingiungeva la liquidazione delle Campionerie censuarie, in quanto può "... l'opera stessa essere affidata e disimpegnata dai rispettivi cancellieri distrettuali, ai quali per istituto incumbe l'eseguire i trasporti d'estimo conformemente alle regole in corso." (lett. del 7 ott. 1804 n. 13889). Un mese dopo, (con nota n. 15374 dell'8 novembre), ancora il ministro comunicava al prefetto: "Approvo pienamente le disposizioni che dal rapporto 2 novembre corrente n. 11478, rilevo essersi date da codesta Prefettura, perché cessino al fine di questo mese le funzioni dei campionieri provinciali di Mirandola, Carpi, e Finale concentrandole ne' rispettivi cancellieri distrettuali.".

[278] AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV rub. 18*, b. 1257, lett. n. 2497.

Quanto all'insediamento effettivo di questi funzionari nelle loro sedi, esso avvenne nel corso del 1804; nel primo distretto, quello di Reggio, Pier Giacinto Terrachini presentò le sue credenziali prefettizie alla Municipalità il 15 giugno[279], mentre il 13 maggio il prefetto notificò a Stefano Berselli (o Brescelli), di Correggio la nomina a cancelliere nel distretto di Brescello[280], ed egli, andando ad assumere l'incarico nel settembre, rilasciò dettagliato inventario dei registri di Correggio al nuovo cancelliere del luogo, cui li affidava. Prima però che questi uffici funzionassero a pieno regime, passò ancora del tempo: come ben sappiamo, la divisione dell'estimo a Villa per Villa stava ancora concludendosi, e restava da compilare per intero la seconda copia dei registri nuovi, destinati proprio ai cancellieri[281]. Date le particolari circostanze, per l'anno 1805 i Quinternetti di scossa furono ancora compilati dall'Ufficio dipartimentale e non dai cancellieri, come invece prevedeva la legge del 1802[282].

Se il quadro della situazione era questo, si può solo immaginare lo stato d'animo con cui il conservatore Taddei dovette leggere una lettera rimessagli dal prefetto; si trattava di una nota a quegli spedita il 23 feb. 1807 dal direttore generale del Censo e dell'imposizione diretta Birago[283] , e che si apriva così: "Mi è stato riferito che in codesto dipartimento la regolazione dei catasti e dei

[279] AS RE, *AC RE, Tit. VII rub. 3*, f. n. 1, lett. n. 3.

[280] AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1804, b. n. II, lett. n. 3938.

[281] In una lettera del 2 feb. 1805, il conservatore dell'Archivio censuario ci informa che il cancelliere del censo di Reggio non era stato ancora provvisto dei necessari registri (AS RE, *AC RE, A.P.G., Tit. VII rub. 3*. f. 1, lett. n. 33), ed è solo del 28 giu. 1805 la lettera con cui l'Amministrazione dipartimentale informava il cancelliere di Brescello che il conservatore dell'Archivio censuario gli avrebbe consegnato la copia di tutti i volumi del suo cantone, e cioè Partitari, Giornali delle volture, Copia denunzie e relativi Catastrini di Brescello, Boretto, Lentigione e Castelnuovo sotto, mentre il cancelliere avrebbe rimesso al conservatore i vecchi registri delle antiche giurisdizioni, ossia i precedenti Bastardelli, Repertori, Giornali delle volture, Castelletti e Campione generale di Castelnuovo sotto, ormai inservibili (AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1805, b. I, lett. n. 138); la consegna effettiva avvenne l'11 luglio. Si noti ancora una volta come i soli Copia denunzie siano rimasti fuori dal reimpianto, poiché al cancelliere del censo furono consegnati quelli stessi della soppressa Campioneria, e cioè quelli originari. Il conservatore, dal canto suo, in una lettera al Consiglio di prefettura del 27 giu. 1814 (AS RE, *AC RE, A.P.G., Tit. VII rub. 3*, f. 1, lett. n. 63), dice chiaramente che presso il suo ufficio sono conservati, oltre ai volumi dell'estimo rinnovato dal 1786, anche quelli dell'estimo vecchio, precedenti la "rinnovazione".

[282] Ne da precisa informazione il cancelliere di Brescello, in una lettera di risposta al prefetto del 24 feb. 1807: "Non può quest'Uffizio dar ragione di quelle piccole differenze che trovansi nel soldario del 1805, perché i Quinternetti di scossa furono fatti a Reggio." (AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo,* 1807. b. 1, risposta a lett. n. 2566).

[283] AS RE, *Arch. Pref., Tit XV Atti diversi*, b. 1445, lett. n. 555.

traslati d'intestazioni sia intieramente appoggiata ai cancellieri del censo, e che non si faccia da codesto Officio centrale alcuna controlleria alle loro operazioni.". La lettera proseguiva richiedendo dettagliate informazioni sugli affari affidati ai cancellieri, sui loro rapporti con l'Archivio censuario, sulla modalità d'esecuzione delle volture e la loro eventuale trasmissione al conservatore. Il fine che Birago voleva conseguire era l'emanazione, da parte del prefetto, di "... un regolamento che garantisca da quelle conseguenze, che possono derivare dall'arbitrio o dall'inavvedutezza de' cancellieri, ed anche da un accidentale incendio de' registri e catasti esistenti presso i cancellieri medesimi.".

E' vero che al tempo della soppressione dell'Ufficio dipartimentale del censo non era Birago il direttore generale, ma si pensi con che animo il conservatore dell'Archivio censuario, già capo del disciolto Ufficio dipartimentale del censo Taddeo Taddei si sia veduti riproposti, due anni dipo, tutti i motivi che rendevano necessario nel dipartimento un Ufficio centrale del censo, e che egli, due anni prima, si era vanamente adoperato ad esporre al prefetto, e tramite questi, al governo. Ormai che il danno era fatto, era già molto in ogni caso che il direttore generale ne avesse preso coscienza, e cercasse, anche in ritardo, di porvi rimedio.

Rispondendo ai vari quesiti che gli erano stati girati[284], il conservatore confermò che, in effetti, presso il suo archivio esisteva "... la matrice de' catasti di tutti i comuni del dipartimento a riserva di quelli della Lunigiana, e del Guastallese ..."; ricordò che, dopo essere rimasto praticamente solo, non aveva più potuto tenere in corrente i registri censuari, pur avendo nei primi tempi, e con aiutanti provvisori, completato la divisione dell'estimo a Villa per Villa, e trascritte le molte volture arretrate che figuravano solo sui Giornali, ma non sui Mastri delle partite. Il conservatore aveva anche atteso a tutti gli incarichi che gli erano stati affidati dalla Prefettura, e aveva fornito i precedenti che i cancellieri gli avevano talvolta richiesto, e che non potevano risultare dalla loro documentazione; gli stessi cancellieri s'erano ben guardati, d'altro canto, dal trasmettere copia alcuna delle volture da essi eseguite al conservatore censuario.

C'era poi un problema che si trascinava dal 1804, e che era ancora in attesa di soluzione. Si ricorderà che nella divisione dell'estimo era stata abbandonata l'originaria regola del "corpo casamentivo", ed erano stati divisi fra le Ville di effettiva appartenenza quei fondi che, all'impianto, proprio in ossequio a

[284] *Ibid.*, lett. del 4 mar. 1807 n. 34.

quella regola erano stati caricati all'estimo di un'altra località; "... però in questo particolare ponno esserci delle ommissioni involontarie, perché dai libri dell'estimo non risultavano tutte le occorrenti notizie, e privatamente costa che alcuni corpi di terra trovansi tuttavia accatastati in un comune, abbenchè appartengano ad un altro.". Di qui l'opportunità di rivedere, ed eventualmente rettificare, l'intera operazione. Stando così le cose, e considerato che i cancellieri avevano eseguito i loro trasporti non solo sui Giornali delle volture, ma anche già sui Mastri delle partite, bisognava ordinare loro che, entro breve tempo, rimettessero all'Archivio censuario copia di tutti i trasporti eseguiti, recapiti d'appoggio compresi, dall'epoca della consegna dei registri censuari, affinché il conservatore ne vagliasse la regolarità e aggiornasse finalmente i propri volumi del censo generale. Sistemato così l'arretrato, occorreva

> "... prescrivere ai medesimi [cancellieri], siccome praticavasi da cessati campionieri ed è in uso nel censo milanese, di dovere di mese in mese, o pure di bimestre in bimestre rimettere al detto Archivio una copia delle volture da loro stese nei così detti Giornali, unitamente ai recapiti che loro servono di appoggio, da conservarsi in questo Archivio, e di non poterle eseguire nei così detti Bastardelli se prima non siano state dall'Archivio censuario riconosciute regolari, e che questi gli abbia opportunamente riscontrati essere le medesime da lui approvate ed eseguite sopra i di lui registri.".

Il conservatore concludeva la nota al prefetto raccomandando la replica di un provvedimento, che obbligasse i possessori a mettersi in pari con le volture, e soprattutto facendo presente che, se davvero il governo voleva riattivare un controllo centralizzato sui cancellieri censuari, il suo ufficio doveva essere ampliato con esperto e più numeroso personale. Questa circostanziata relazione fu immediatamente trasmessa dal prefetto Lamberti al direttore generale del Censo il 7 mar. 1807[285], e puntuale arrivò, il 4 maggio, la determinazione sottoscritta dal ministro delle Finanze Prina in persona, con la quale, in sette articoli, veniva ripristinato (provvisoriamente!) l'Ufficio del censo nel dipartimento del Crostolo[286].

L'Ufficio sarebbe stato composto da un direttore, due coadiutori, uno scrittore e un portiere nominati, su proposta del prefetto, dal direttore generale del Censo; venivano riconfermati al loro posto il conservatore Taddei e lo

[285] *Ibid.*, lett. n. 3117.
[286] *Ibid.*, lett. n. 4318.

scritturale Mattioli, entrambi a carico dello Stato, mentre per le altre spese (di stipendi e Cancelleria), veniva stanziata una somma fissa. Compito dell'Ufficio del censo era quello di revisionare i passati e futuri trasporti eseguiti dai cancellieri cantonali, di custodire i registri censuari e l'integrità del soldario dipartimentale; "Art. VII/ La presente determinazione avrà effetto col primo giugno 1807.". Per attuare i fini che il governo si proponeva con la riapertura dell'Ufficio del censo, il prefetto Lamberti emanò un avviso il 26 giu. 1807[287], rivolto a tutti i possidenti del dipartimento; con esso si richiamava pienamente in vigore l'altro avviso del ministro delle Finanze Soldini (6 vendemmiale a. X-28 set. 1801), che imponeva l'obbligo delle volture per tutte le parti interessate a una variazione di possesso; ai residenti di Reggio che avessero avuto fondi in diversi cantoni, il direttore Taddei proponeva di consentire che potessero presentare le loro petizioni di volture anche all'Ufficio centrale del censo, che ne avrebbe vagliato la regolarità e ne avrebbe poi fatto trasmissione ai rispettivi cancellieri.

Nello stesso giorno 26 giugno, e con lo stesso numero di protocollo, il prefetto diramò una specie di regolamento per funzionari ed impiegati, al cui rigoroso rispetto richiamava tutti i destinatari affinché, avendo ognuno assegnati i propri compiti e le proprie responsabilità, si riuscisse effettivamente a togliere i registri generali del censo dal disordine in cui si trovavano, e non si avessero a riprodurre in seguito gli stessi equivoci. Si tenga presente che dalla Prefettura dipendeva direttamente l'Ufficio dipartimentale del censo, e da questo, per gli affari relativi all'estimo, i cancellieri cantonali. Il prefetto inviò, dunque, le "Istruzioni per l'Ufficio provvisorio del censo, (...), e per le cancellerie censuarie rispetto principalmente alle volture d'estimo". Compito principale degli impiegati dell'Ufficio del censo era quello di portare e poi tenere in corrente il controllo sulle volture eseguite dai cancellieri, di custodire i registri censuari e conservare l'integrità del soldario dipartimentale. Perciò essi avrebbero ricevuto alla fine d'ogni mese la copia di tutte le volture e annessi recapiti, eseguite a partire dal 1805 dai cancellieri, e dopo averle revisionate, le avrebbero trascritte sui registri generali, dando poi avviso ai cancellieri di fare altrettanto sui loro registri particolari se le volture erano regolari, o di rettificarle, se questo era il caso. I recapiti restavano presso l'Ufficio, conservati in perfetto ordine per poter essere sempre consultati all'occorrenza.

Per i cancellieri scattava l'obbligo di spedire all'Ufficio dipartimentale del censo, entro tre mesi, tutte le loro volture arretrate, un terzo ogni mese termi-

[287] *Ibid.*, nota n. 7475),

ne di rigore, e naturalmente accompagnate dai relativi recapiti. Da allora in poi, inoltre, essi si sarebbero fatti fornire dalle Comuni i Giornali delle volture; su di questi i cancellieri dovevano riportare le volture entro ventiquattro ore dalla richiesta, e alla fine d'ogni mese spedire copia del Giornale, con tutti i recapiti, all'Ufficio del censo. Veniva fatto loro espresso divieto di riportare le volture sui registri censuari prima di aver ricevuto conferma della loro regolarità, o di averle rettificate. Il flusso quotidiano di tutti gli affari ordinari di una Cancelleria non doveva essere interrotto dal lavoro straordinario relativo alle volture arretrate. E affinché il ripristino dell'Ufficio dipartimentale del censo non fosse vano, si ribadiva che i cancellieri dovevano attenersi a tutte le sue richieste e istruzioni, essendo ben chiaro che in tutta la materia censuaria da quello dipendevano[288]. Per assicurare un puntuale riscontro al direttore generale del Censo, il prefetto avrebbe disposto ispezioni periodiche all'Ufficio del censo, e il direttore di questo avrebbe rimesso al prefetto rapporti continui sull'operato dei cancellieri. A questi veniva inviata anche una copia dell'avviso ai possessori che il prefetto si accingeva ad emanare, per richiamare anche i censiti all'obbligatorietà di effettuare le petizioni di voltura in caso di traslazione di dominio.

Probabilmente si comprese anche che le competenze addossate ai cancellieri erano state troppe e troppo gravose, e infatti con il decreto vicereale del 29 giu. 1809 essi cessarono di essere rappresentanti del governo a livello locale: questo incarico ricadeva ai soli prefetti e vice prefetti. Tale provvedimento, in realtà, produsse un qualche risultato positivo: l'opera di pareggio delle volture arretrate, che dal luglio 1807 avevano faticosamente intrapreso il conservatore e i cancellieri, ricevette nuovo impulso proprio nel 1810.

Andava evidentemente nella stessa direzione il decreto del 18 feb. 1812, istitutivo del direttore dipartimentale del Censo, che avrebbe dovuto sostituire il prefetto in questa materia. A norma dell'art. 1, in ogni dipartimento si doveva insediare un direttore, provvisoriamente destinato dal ministro delle Finanze (art. 7); egli avrebbe corrisposto direttamente con la Direzione generale di Milano, e i cancellieri cantonali sarebbero stati a lui sottoposti (art. 2). I compiti del direttore del censo riguardavano la sorveglianza della compilazione dei Quinternetti di scossa, l'esame dei reclami dei contribuenti, la vigilanza sul corretto operato dei ricevitori, il controllo generale sull'andamento e l'attività delle Cancellerie e sui lavori del catasto generale avviato nel 1807,

[288] Per le "Istruzioni", v. *Appendice*.

oltre tutte le eventuali modifiche da apportarsi agli estimi à esistenti. "Art. 9. Le funzioni delle commissioni e degli uffici censuari esistenti ne' diversi dipartimenti del regno passano ne' direttori del censo, e all'istallazione di questi rimarranno soppressi.". Nonostante questa disposizione, nel 1813 ancora non vi era traccia di questo funzionario, almeno nel dipartimento del Crostolo: o vi si rinunziò a priori, o non si fece mai in tempo ad istallarlo[289].

f) Le volture d'estimo: il pareggio dell'arretrato e nuove procedure (1807-1814).

La circolare prefettizia n. 7475 del 26 giu. 1807, che notificava ai cancellieri la riapertura provvisoria dell'Ufficio dipartimentale del censo, imponeva loro anche scadenze precise per spedire al ripristinato ufficio tutte le volture da essi eseguite fin dal 1805, per essere sottoposte a controllo di regolarità. Praticamente nessuno fu in grado di rispettare i tempi, a causa della mole di trasporti d'estimo da inviare, e del fatto che numerosi passaggi di proprietà erano pur stati richiesti ai cancellieri, ma da questi neppure ancora effettuati sui propri registri; di qui la grande difficoltà di rimediare in tre mesi a quello che non era stato fatto in due anni e mezzo, e una simile situazione venne esposta al prefetto dai cancellieri di Reggio, Giuseppe M. Terrachini, e di Montecchio, Carnevali[290]. Il 9 set. 1807 il conservatore dell'Archivio censuario e capo dell'Ufficio del censo Taddei, avvertiva il prefetto che non una voltura arretrata gli era stata ancora spedita, il che equivaleva a spostare al 1808 l'intero lavoro di revisione e pareggio, e anche a continuare ad avere Quinternetti di scossa non precisi[291]. In seguito al sollecito del prefetto, il cancelliere di Brescello spedì in due *tranches*, il 10 settembre e il 10 ottobre 1807, le copie delle volture arretrate[292], ma la situazione restava comunque grave[293].

---

[289] V. "Almanacco dipartimentale per l'anno 1813."

[290] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, rispettivamente: lett. del 20 lug. 1807 n. 1288, e del 26 lug. 1807 n. 332.

[291] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 464, lett. n. 100.

[292] AS RE, *AC mod. Brescello,Cancelliere del censo*, 1807, bb. I e II, lett. nn. 693 e 756.

[293] In una lettera del 26 nov. 1807, il conservatore dell'Archivio censuario rimproverava al cancelliere di Brescello di non aver eseguito a suo tempo, e cioè ben due anni prima, una voltura dovuta e amaramente concludeva: "Ciò è tanto più necessario [regolare gli arretrati] in quanto che, come potrà conoscere dai rilievi fatti alle volture da lei ultimamente rimesse a quest'Archivio, va a derivarne il riflessibile inconveniente che questi registri non confrontano più con quelli del suo cantone." (AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1807, b. II, lett. n. 168).

L'aver lasciato operare a se stessi funzionari inesperti, e a volte anche negligenti, mostrava ora tutti i suoi dannosi effetti: come ammise il cancelliere di Correggio A. M. Corghi, numerose volture erano state da lui eseguite sulla sola promessa dei necessari recapiti notarili, recapiti che non erano stati più consegnati; era ovvio che il cancelliere, per poter inviare le volture al visto di regolarità, le dovesse accompagnare con gli atti su cui si fondavano, e procurarsi questi atti era cosa tutt'altro che agevole, di qui i cospicui ritardi[294]. Due decreti reali, inoltre, contribuirono non poco a compromettere l'esito di tutta l'operazione. Il primo fu emanato il 25 ott. 1808 (n. 320), e prescriveva il modo di regolare le iscrizioni ipotecarie anteriori alla pubblicazione del "Codice Napoleone"; all'art. 19 era scritto:

" Qualunque possessore di beni immobili per titoli anteriori all'epoca dell'attivazione del codice Napoleone, che non avesse ancora fatto eseguire il trasporto o sia l'iscrizione in testa propria ne' catasti e nei modi rispettivamente in uso nei diversi paesi, dovrà aver ciò eseguito avanti il giorno primo febbraio 1809; ...".

Il secondo decreto, (n. 21), portava la data del 10 feb. 1809, ed era specificamente relativo alle volture nei registri censuari. Rifacendosi alla precedente norma dell'ottobre 1808, e volendo contemporaneamente accordare una proroga ai contribuenti e dettare regole generali sull'intera materia, esso prescriveva all'art. 5: "Qualunque possessore attuale di fondi soggetti a censo, che non siano ne' registri censuari intestati al proprio nome, dovrà, avanti il primo maggio 1809, termine di rigore, aver presentata la petizione regolare per ottenere l'intestazione del fondo in testa propria: ...". Si può facilmente immaginare a quale flusso di petizioni per volture questi decreti abbiano dato il via, come si immagina la congestione a cui si andò incontro da parte degli uffici censuari, impegnati proprio nello stesso momento nel pareggio e riscontro dei trasporti arretrati. In pratica, i possessori dovevano chiedere volture di fondi basandosi su intestazioni di venditori a loro volta obsolete, e su descrizioni di appezzamenti non verificate, e quindi di dubbia affidabilità circa la corrispondenza al vero; proprio questo, con una allarmata lettera, il cancelliere di Montecchio fece presente al prefetto. Cominciando a inviare copia delle volture eseguite sui suoi registri dal 1805 al giugno 1807 (epoca della Cancelleria Altimani) al conservatore dell'Archivio censuario, si era rile-

[294] Nel caso del Corghi, al 23 nov. 1808 non aveva ancora spedito neppure una voltura (AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 462, lett. del conservatore al prefetto n. 141).

vato che esse erano quasi tutte erronee, e ciò era tanto più grave in quanto che: "D'altronde, ove non siano corretti i trasporti fatti, non si potrebbero eseguire le volture che vengono prodotte a quest'Ufficio, il quale si trova in dovere di eseguire <le volture richieste> avanti la fine del corrente onde alcuno non cada nelle pene inflitte dall'articolo 19 del decreto di S. A. I. 25 ott. 1808;..."[295]. I registri periferici, insomma, erano in uno stato di deplorevole confusione: fino al ripristino dell'Ufficio dipartimentale del censo, o i cancellieri avevano eseguito pochissime volture, e i registri erano quindi arretrati, o ne avevano eseguite, ma quasi tutte erronee, e quindi i Giornali delle volture e i Registri delle partite erano inattendibili a loro volta. La complicata rettifica in atto veniva ora a intersecarsi con una grande richiesta di trasporti arretrati da parte di contribuenti negligenti, cioè quasi tutti. Al cancelliere di Montecchio faceva infatti eco il conservatore dell'Archivio censuario in una nota indirizzata al prefetto il 4 feb. 1810:

"La confusione che è stata portata negli estimi dei comuni di quel cantone [di Montecchio, ma valeva anche per tutti gl altri] da chi fu incaricato de' traslati degli anni 1805, 1806 e 1807 è portata a un segno che quanto a me reputo minor fatica il fare trecento volture anziché rivederne cento. Gli errori di massima e quelli di calcolo, nonché le irregolarità incontratesi persino nelle poche, che dopo infinite indagini e correzioni si sono potute approvare, sono tali e tanti da formare il soggetto di più pagine."[296].

Da Scandiano e da Brescello i rispettivi cancellieri, che stentavano a raccapezzarsi nel disordine che si era finalmente palesato, inviavano al prefetto lettere per giustificare il ritardo con cui procedevano nella rettifica delle volture, imputandone la causa soprattutto alla difficoltà di recuperare i documenti d'appoggio dei trasporti: i proprietari intestati erano spesso morti, o andati ad abitare fuori cantone, o dovevano procurarsi i rogiti dagli Archivi notarili; oppure, la petizione da correggere poteva riguardare fondi che al momento risultavano divisi, e ogni parte poteva essere soggetta a contratti di tipo diverso: Il cancelliere di Brescello arrivò persino a chiedere una nuova generale intestazione dei registri censuari del suo cantone, ma a ciò si oppose il conservatore dell'Archivio censuario, che obiettò essere dannoso mettere da parte registri

[295] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 465, lett. del 4 gen. 1809 n. 13.
[296] *Ibid.,* lett. n. 8.

su cui si erano eseguite le scritture censuarie dal 1791, ed essere sufficiente un impiegato in sostegno temporaneo per la rettifica delle volture[297].

Si ricordi sempre che, contemporaneamente, i possidenti stavano presentando numerose petizioni di volture ai cancellieri, in ossequio al decreto del 10 feb. 1809, e quindi i trasporti da controllare ed eseguire erano sia quelli arretrati 1805-1807, sia quelli correnti dal 1809[298].

Il ritardo con cui procedeva la regolarizzazione dei trasporti chiaramente rischiava di far fallire la riapertura dell'Ufficio dipartimentale del censo; del resto, le difficoltà denunciate dai funzionari censuari erano oggettive, e non sormontabili semplicemente per volere superiore. Il prefetto Porro non poté ignorare questi fatti, e perciò si rivolse, nel luglio 1809, al direttore generale del Censo, per chiedergli la concessione di bimestrali ai cancellieri, poiché molte erano state le volture richieste in seguito al decreto del 1809, ma pochissime quelle eseguite, a causa dello stato irregolare in cui versavano i registri censuari al momento dell'emanazione del decreto:

"E' ancora da avvertirsi che una parte delle volture eseguite nei primi anni in cui furono istituiti i cancellieri, si sono riconosciute sbagliate per la poca pratica delle persone allora chiamate al disimpegno di tali incombenze, e quindi i cancellieri medesimi ove non è successo cambiamento, fatti ora più esperti, ed i nuovi succeduti ai primi devono farsi carico dell'emenda delle volture già prima eseguite."[299].

I cancellieri più diligenti, come quelli di Reggio e di Montecchio, trasmettevano per il riscontro all'Ufficio del censo le volture da essi stessi eseguite, soprattutto, quindi, dall'epoca del proprio insediamento; sui Giornali delle volture dell'archivio dell'Intendenza di finanza riscontriamo, a partire dal

[297] *Ibid.,* lett. del cancelliere di Scandiano al prefetto dell'11 apr. 1810 n. 110; lett. del cancelliere di Brescello al prefetto del 24 apr. 1809 n. 326; lett. del conservatore dell'Archivio censuario al prefetto del 20 giu. 1809 n. 168.

[298] Da questa *impasse* amministrativa derivò forse la comunicazione che, in via riservatissima, il prefetto inviò al cancelliere di Brescello (e così, forse, avrà fatto anche con gli altri), il 15 mag. 1810: "Mi affretto di significarle che, in pendenza di una sovrana determinazione intorno alle multe nelle quali sono incorsi i contraventori alle disposizioni del reale decreto 10 febbraio 1809 per i trasporti d'estimo, è intenzione di Sua Eccellenza il sig. conte senatore ministro delle Finanze che per ora, e fino a nuovo avviso, si tengono in sospeso gli atti di escussione pel pagamento di dette multe, ritenuta ferma l'intimazione dell'incorsa contravvenzione." (AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1810, lett. n. 8234). Per aggiornare e rettificare le volture gli uffici, sia centrali che periferici, non riuscivano a far rispettare ai contribuenti i termini loro prescritti dal decreto del 1809.

[299] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 465, lett. del 16 lug. 1809 n. 8646.

1808 con una certa regolarità, l'aggiornamento, Villa per Villa, delle volture arretrate partendo generalmente dal 1806[300]. I cancellieri, però, erano malamente impantanati con i trasporti del periodo precedente, all'incirca dal 1805 al giugno 1807; purtroppo, data la natura stessa dell'atto, se le volture non sono cronologicamente corrette, a poco giova avere in ordine quelle più recenti se sono in disordine quelle più vecchie, che devono servire loro da necessario fondamento. Poiché non si riusciva a vedere la fine della rettifica e parificazione, il 22 mar. 1810 il prefetto Porro convocò presso di sé il conservatore Taddei, per stabilire di concerto alcune massime dirette proprio ad accelerare i tempi. Nei confronti dei cancellieri più negligenti (a Correggio e a Scandiano), si minacciava l'invio di un delegato a loro carico, se non avessero rispettato i tempi di trasmissione delle volture arretrate; si autorizzò il cancelliere di Montecchio a diffidare i contribuenti del suo cantone a presentarsi nel suo ufficio, per far eseguire nuovamente tutti i trasporti dal 1805 al 1807, dovendosi definitivamente abbandonare quelli eseguiti da Altimani; per parte sua, l'Archivio censuario si impegnava ad applicarsi anche con lavoro straordinario al disbrigo di tutte le sue funzioni[301]. Non essendo tutto ciò sufficiente per il Governo, il prefetto, di lì a poco, dovè adottare anche un altro provvedimento, che così comunicò al capo dell'Ufficio dipartimentale del censo:

"Per soddisfare agli ordini del sig. direttore generale dell'Amministrazione del censo, e per determinare l'epoca nella quale si può ritenere che la scritturazione de trasporti sarà messa in pari, ho delegato questo segretario generale di Prefettura [Boretti] ad eseguire una ispezione di fatto su codesti registri ed a farmene un ben circostanziato rapporto."[302].

Questo rapporto fu rimesso da Boretti al prefetto il 12 ott. 1810[303], e illustrava la situazione in modo acuto e puntuale. Ricordando che al 1 gen. 1805, (epoca della soppressione dell'Ufficio dipartimentale del censo e dell'apertura

[300] Le copie sono precedute da intestazioni di questo genere: "Reggio, li 11 luglio 1808./ Copia delle volture rimesse dal sig. cancelliere censuario con lettera delli 10 ottobre 1807, registrata nel Protocollo di quest'Archivio [censuario] al n. 139, come da estratto e rilievi alle medesime annesse, alla lettera n. 40 Protocollo 1809. N. B. Le date in fronte a ciascuna voltura indicano l'epoca della loro esecuzione nei registri del cancelliere." (esempio tratto dal Giornale delle volture di Santa Vittoria, che ricadeva nel circondario del cancelliere di Brescello, il quale aveva infatti trasmesso una parte delle copie il 10 ott. 1807).

[301] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 465, lett. n. 4743.

[302] *Ibid.,* lett. del 22 ago. 1810 n. 15271.

[303] *Ibid.,* n. 19416.

dell'Archivio censuario), restavano ancora da compilare tutti i Catastrini di centoventi Ville in doppia copia e la seconda copia dei Bastardelli, Boretti conteggiò tutte le volture colà giacenti a questa data, poi quelle pervenute all'Archivio da allora fino al 1 giu. 1807, e quindi quelle arrivate dalla riapertura dell'Ufficio del censo fino al 10 ott. 1810. I dati, tutti accuratamente elaborati in tabella, dimostrarono che l'Archivio censuario/Ufficio dipartimentale del censo aveva sempre indefessamente atteso alle sue incombenze, mentre i cancellieri censuari avevano assai trascurato di trasmettere le volture fino al 1 giu. 1807, e avevano dato segni di rinnovata attività solo dopo tale data; considerando, però, che restavano da eseguirsi e trascriversi ancora cinquemilacinquecento trasporti circa, che equivalevano a quelli giacenti o pendenti nelle Cancellerie, si ipotizzavano ancora alcuni mesi di lavoro. Boretti non tralasciò di esaminare le cause che avevano portato a questa situazione, e se in parte esse erano imputabili all'imperizia dei cancellieri, per una parte ben maggiore ricadevano sulla natura stessa dell'estimo estense. Sempre si ritornava alla grande difficoltà di individuare precisamente un corpo di terra, ed essere quindi sicuri che il fondo caduto in contratto corrispondesse proprio a quel numero di Copia denunzie, con quel biolcatico e quel valore d'estimo; se poi si pensava agli appezzamenti che erano stati suddivisi nel corso degli anni, ci si poteva rendere conto di quanto fosse arduo per un cancelliere accertare la regolarità di una petizione di voltura, per poi eseguirla sui registri censuari; solo dal decreto del febbraio 1809, tra l'altro, i contribuenti erano tenuti a stendere una regolare petizione, indicando già essi i riferimenti censuari dei fondi caduti in contratto; per le volture precedenti, si doveva spesso ricostruire la complessa vicenda di un terreno all'incirca dall'impianto dell'estimo, per essere sicuri di non sbagliare. In queste condizioni, i cancellieri lavoravano male e a rilento, e l'Ufficio del censo era spessissimo costretto a rimandare indietro le volture, con richiesta di chiarimenti.

Tutto ciò fu spiegato a sua volta dal prefetto al direttore generale del Censo[304], e non sembri strano questo continuo chiarire, puntualizzare, spiegare, rifare la storia: si era usciti ormai dal ristretto ambito del ducato di Modena, le leggi e i funzionari venivano da altrove, da Milano, e non conoscevano l'estimo estense, quindi, cosa ancor più grave, riusciva loro difficile calibrare le conseguenze pratiche di certe disposizioni, di certe decisioni; se il milanese prefetto Porro, risiedendo nel dipartimento del Crostolo, poteva pure

[304] *Ibid.,* nota n. 19416 del 13 ott. 1810.

arrendersi all'evidenza dei fatti semplicemente perché li aveva sotto gli occhi, il milanese direttore generale del Censo Birago mal tollerava indugi, ritardi e contrattempi nell'esecuzione di disposizioni che apparivano tanto chiare e semplici a lui, abituato alla nitida funzionalità del censo milanese. E' per questo che il prefetto tornò a spiegare al direttore generale del Censo le imperfezioni insite nell'estimo estense, il continuo bisogno di verifiche, controlli, accertamenti, l'effettiva difficoltà operativa dei cancellieri, che avevano spesso bisogno dei registri d'impianto, ma che non potevano tenerli, perché questi vecchi volumi erano divisi per giurisdizione, e quando erano entrati in vigore i registri suddivisi a Villa per Villa, quelli erano stati ritirati e conservati nell'Archivio censuario, tanto più che le loro circoscrizioni territoriali non corrispondevano più a quelle del momento. I cancellieri si trovavano così spesso nella necessità di chiedere lumi al conservatore, per poter accertare la regolarità dei trasporti richiesti, e tutto ciò ritardava la procedura. Inoltre, il grande progresso che stava interessando l'agricoltura del dipartimento, diceva il prefetto, e l'immissione sul mercato dei beni nazionali, aggiungiamo noi, avevano prodotto una grande richiesta di trasporti, poiché i proprietari tendevano a costituire fondi omogenei e continui, liberi da servitù prediali, donde il grande giro di vendite e permute; e non bisogna dimenticare le norme del codice napoleonico in fatto di eredità, e la conseguente capacità a succedere che avevano acquisito anche le figlie, ciò che contribuì non poco ad aumentare i passaggi di proprietà[305]. Ad ogni modo, il prefetto assicurava che entro otto mesi tutte le volture arretrate sarebbero state revisionate e trascritte su tutti i registri censuari, ed anzi, aveva già inviato un sollecito formale a tutti i cancellieri. Rispose il direttore generale del Censo al prefetto osservando che, in base al rapporto Boretti, si rilevava che la responsabilità maggiore, nel ritardo del pareggio delle volture, ricadeva sui cancellieri, e chiedeva al prefetto di formulare proposte concrete per uscire da questa *impasse*, considerando soprattutto che l'Ufficio del censo del dipartimento del Panaro, che gestiva lo stesso tipo di estimo, non si trovava in queste angustie, anzi tutta la documentazione era in pari e in ordine[306].

E' da credere che questa nota del direttore generale, passata all'Archivio censuario perché se ne traessero le opportune conclusioni, abbia suscitato il vivo disappunto del conservatore, che rispose al prefetto in modo piuttosto

[305] Cfr. Libro III. Tit. I "Delle successioni". Sez. III. "Delle successioni che si deferiscono ai discendenti"„ in : *Codice di Napoleone il grande,* Milano, Reale Stamperia, 1806, p.200.
[306] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 465, lett. del 4 dic. 1810 n. 6804.

secco il 20 dic. 1810. Rappresentando tutto il lavoro svolto dal luglio 1807 fino a quel momento, il conservatore ricordò che al 1 gen. 1805 l'Archivio censuario dove ancora eseguire tutti i Catastrini in doppia copia e la seconda copia dei Bastardelli, tutte cose che furono terminate nel luglio di quello stesso anno; dopodiché:

"Nel rimettergli questo duplicato dei registri censuari pareva che l'Amministrazione dipartimentale, da cui era in allora dipendente il censo, avesse ancor dovuto far tenere ai cancellieri suddetti una copia almeno delle notificazioni censuarie del nostro estimo, accompagnato da foglio contenente in succinto i regolamenti in corso per l'esecuzione delle volture, ma ella nulla si curò di tutto questo, e le sembrò di aver tutto adempito colla nuda trasmissione della seconda copia ai medesimi dei detti registri.

Privi pertanto di regolamenti e persino delle notificazioni censuarie del nostro estimo, delle quali alla riattivazione di quest'Archivio ho trovato che quasi tutti ne ignoravano per così dire l'esistenza, privi di controlleria, che li guidasse per un camino a loro sconosciuto, e di chi potesse persino dar loro qualche indirizzo, giacché non era nemmeno a loro cognizione che fosse stato ritenuto presso la Prefettura un custode di quest'Archivio nella mia persona, essi dovettero accingersi all'esecuzione delle volture, e poterono alla meglio fare le poche che sono state il soggetto della revisione di quest'Archivio antecedentemente ai decreti 25 ottobre 1809 e 10 febbraio 1810[307], volture che mi sono augurato le mille volte che essi non avessero mai fatto tante sono state la confusione, il disordine e le irregolarità, che vi si sono travate allorquando sonosi dovute prendere in esame da quest'Archivio.

Questa è una dolorosa verità, che posso provare a richiesta di qualunque superiore autorità, ...".

Quanto al paragone col dipartimento del Panaro, esso non reggeva: lì, l'Ufficio dipartimentale del censo non fu mai soppresso, e a lungo eseguì addirittura esso stesso tutte le volture su tutti i registri censuari[308].

Il tempo però passava, i mesi scorrevano, e ancora non si riusciva a vedere la fine dell'intero lavoro. Il prefetto convocò nuovamente, il 25 gen. 1811, il conservatore dell'Archivio censuario, per mettere a punto alcuni criteri di procedura che semplificassero l'*iter* delle volture. Poiché uno dei problemi principali per l'esecuzione dei trasporti consisteva nei loro confusissimi documenti d'appoggio, era doveroso che i possidenti fornissero ai cancellieri

[307] *Rectius:* 25 ott. 1808 e 10 feb. 1809.
[308] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 465, lett. n. 3261.

rogiti o recapiti notarili che giustificassero il caricamento di un fondo alla loro partita, e questo anche per le volture arretrate e ancora pendenti; sarebbe stato in futuro necessario che ogni contribuente, prima di richiedere una voltura, si recasse dal cancelliere per procurarsi gli estremi censuari del fondo caduto in contratto, in modo da fugare successivi errori di identificazione dell'appezzamento[309].

Non si possono certo accusare di ottusità o noncuranza i funzionari del dipartimento del Crostolo, almeno quelli che operavano ai livelli più alti; essi erano fervidi di idee e di iniziative, riportate in diligenti relazioni sempre da sottoporre alla superiore approvazione, che spesso arrivava fuori tempo o non arrivava affatto, perché a Milano, per il governo, i problemi si ponevano su un piano diverso, più vasto e complesso, oltre naturalmente, come s'è già sottolineato, a non aversi piena cognizione del "catasto estense". Risiede forse in questo logorio continuo, quotidiano, una delle cause della progressiva disaffezione al nuovo governo. Certo, c'era la leva coatta, le imposte che aumentavano progressivamente, i continui passaggi di truppe, insomma tutto quel triste corteggio che da sempre accompagna lo stato di guerra continua, o il continuo allarme per il nemico alle porte, generando una rabbia e un malcontento che venivano talvolta clamorosamente allo scoperto, come nell'incendio dei registri dell'estimo rinnovato della Montagna nel 1809. Ma quando anche quelli che avrebbero dovuto costituire lo scheletro portante dell'intera struttura avvertivano un continuo senso di inadeguatezza e di estraneità, era ovvio che le cose non avrebbero potuto funzionare bene, e anzi si sarebbero alimentati rancori e sorde resistenze. Ciononostante, non sarebbe corretto concludere sbrigativamente che tutto quanto si produsse nel periodo 1797-1814 non abbia lasciato dietro di sé risultati positivi, e tanto meno il ritorno del governo ducale significò la piatta riesumazione del passato, al punto in cui si trovava nel 1796; tutto quanto era servito a mettere ordine in una meteria così delicata come quella delle imposte, venne recepito e considerato acquisito una volta per sempre.

Tornando ai funzionari del dipartimento del Crostolo, si trova che il 30 dic. 1812 il conservatore dell'Archivio censuario Taddei e il cancelliere di Reggio Vittore Grassi (un altro milanese), si erano incontrati per mettere a punto una serie di norme che migliorassero quanto più possibile l'esecuzione delle volture. D'ora in avanti, per razionalizzare la procedura, le petizioni si

[309] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 466.

sarebbero dovute compilare su un modello predisposto, contenente i dati veramente necessari; a seconda che la voltura avesse interessato o meno l'intera partita di un possessore, si sarebbero dovuti dettagliare i riferimenti censuari. Le petizioni andavano presentate al cancelliere, che avrebbe poi spedito questi originali all'Archivio censuario, insieme a una tabella redatta Villa per Villa (come erano i registri), contenente il numero e la data di ogni petizione, e il riferimento al corrispettivo recapito esistente presso il conservatore dell'Archivio censuario. Questi avrebbe trattenuto presso di sé gli originali, e restituito al cancelliere la tabella completa del numero di recapito, e dell'approvazione o dei rilievi alla voltura. Su questa base il cancelliere avrebbe potuto finalmente eseguire il trasporto, prima sul Giornale delle volture poi sul Bastardello[310]. Questo progetto, sottoposto all'approvazione del prefetto, trovò effettivamente applicazione in seguito, come si constata dai Giornali delle volture e dai Partitari.

Un altro problema strettamente tecnico venne sollevato dal Grassi, e il conservatore se ne fece portavoce presso il prefetto. La legge 24 lug. 1802 prevedeva che l'estimo fosse diviso a comune per comune, ma la divisione sui registri del dipartimento era avvenuta a Villa per Villa, donde le contrastanti interpretazioni sul corretto modo di compilare le petizioni per volture: ciascuna di esse poteva riferirsi all'intero territorio comunale comprendendo al suo interno beni posti in più Ville, o doveva contenere solo fondi esistenti presso una sola Villa[311]? A giudicare dalla documentazione, si dovette optare per questo secondo sistema, più consentaneo, del resto, alla struttura dei registri censuari in vigore.

Proseguiva intanto il lavoro di pareggio delle volture arretrate; più che proseguire, si può affermare che fosse senza fine, come testimoniano gli esempi di Correggio e di Scandiano, e il tempo passava, ma i problemi non si risolvevano. Si ricordi, per giunta, che il 28 set. 1811 un decreto soppresse diverse Cancellerie cantonali, e aggregò il loro territorio a quelle superstiti, facendo ad esse lo scomodo regalo dei trasporti arretrati, se ve ne erano. Così accadde al cancelliere di Reggio, quando gli furono recapitati i registri dell'ex ufficio di Correggio, ora di sua competenza. Di quel cancelliere, Corghi, aveva avuto già a lamentarsi il prefetto, tanto da inviargli una visita ispettiva, effettuata da Filippo Ficarelli ai primi di aprile 1811[312]. Nonostante questo, la situazione

[310] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b.468.
[311] *Ibid.,* lett del conservatore al prefetto del 10 feb. 1813 n. 28.
[312] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 465, relazione di Ficarelli al prefetto dell'8 apr. 1811.

non era migliorata, sicché il prefetto diffidò Corghi, divenuto cancelliere di Brescello in seguito al decreto di riordino, ad eseguire le volture arretrate di Correggio, rimaste sospese per sua negligenza, e ancora il 17 ago. 1812 gli ricordava: "... mancano pel cantone di Correggio le volture dal 1804 a questa parte, cosicché si hanno le intestazioni di otto anni senza riguardo agli infiniti seguiti trapassi."[313]. Corghi in effetti, pur operando ormai a Brescello, dové acconciarsi a rimettere le volture arretrate, ma essendo a quel punto il territorio di Correggio di competenza del cancelliere di Reggio Grassi, si decise, per non gravare eccessivamente quest'ultimo, di affidare il pareggio materiale per intero all'Archivio censuario, il cui conservatore così informava il prefetto il 2 ott. 1812:

"Entro questo mese pertanto oso prometterle che tutte le volture del suddetto Cantone, state rimesse da qualche tempo a quest'Archivio, saranno completamente eseguite tanto ne registri di quest'Uffizio che in quelli della Cancelleria censuaria del I cantone [quello di Reggio] a tutte spese per quest'ultima del già sig. cancelliere Corghi."[314].

Il 26 apr. 1813, però, il cancelliere di Reggio Vittore Grassi scriveva al prefetto per sapere cosa ne fosse stato dei registri del Cantone di Correggio, poiché, da quando li aveva consegnati all'Archivio censuario, non li aveva più rivisti e non ne sapeva più nulla[315].

Né le tribolazioni di Grassi si limitavano ai registri di Correggio: quelli di Scandiano, infatti, non erano in condizioni migliori, e così il 13 dic. 1813 il cancelliere si rivolgeva al prefetto, per proporre una soluzione analoga a quella adottata per il cantone di Correggio: "I libri d'estimo del cantone di Scandiano, che vanno per niente d'accordo col loro dupplicato esistente presso l'Archivio censuario dipartimentale ...", avrebbero potuto essere messi in ordine dal loro stesso ex cancelliere Bassi. Questi, infatti, si trovava proprio a Scandiano a causa degli avvenimenti di guerra, che lo avevano costretto a lasciare il suo ufficio nel dipartimento del Piave, ed essendo perciò privo di lavoro, lo si sarebbe potuto utilmente impiegare nell'opera "... che abbisogna ai libri del cantone di Scandiano per ridurli in perfetto pari col loro dupplicato, togliendovi tutte le esistenti discrepanze."[316]. Il prefetto approvò, Bassi si

[313] *Ibid.*, lett. n. 16637.
[314] *Ibid.,* lett. n. 101.
[315] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 467, lett. n. 259.
[316] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 468, lett. n. 424.

dichiarò disponibile, ma il 17 ago. 1814 il cancelliere di Reggio scriveva: "Per necessaria notizia del sig. prefetto mi fo un dovere di significargli, che niun effetto io ho veduto delle prefettizie disposizioni sull'oggetto del pareggiamento de' libri d'estimo del cantone di Scandiano, ..."[317].

Insomma, non resta da concludere che stava per arrivare prima la Restaurazione che il pareggio delle volture arretrate; furono infatti proprio gli uffici del governo restaurato che dovettero farsi carico dei problemi lasciati irrisolti da quelli del Regno d'Italia; del resto impiegati e funzionari, salvo qualche eccezione, rimasero sempre gli stessi, per cui i disordini ricaddero sulla testa di chi li aveva prodotti.

g) Nuovi assetti territoriali e loro conseguenze (1798-1815).

Le difficoltà degli uffici finanziari del dipartimento del Crostolo, in questo periodo, non erano esclusivamente legate a motivi intrinseci alla loro materia: il frequente mutare dell'assetto territoriale della repubblica, poi del regno, pose in serio imbarazzo i funzionari nell'espletamento dei loro incarichi. I problemi che ne scaturivano potevano, di volta in volta, coinvolgere due o più comuni, due o più cantoni di uno stesso dipartimento, ma potevano interessare anche dipartimenti diversi.

Erano la radicalità e la frequenza dei cambiamenti a costituire esse stesse un problema, e c'è da credere che i lavori preparatori per una nuova distrettuazione non sempre potessero venire condotti col debito rigore; le partizioni territoriali stabilite sulla carta, però, andavano a incidere su una concreta realtà geografica, e le imprecisioni, se c'erano, necessariamente si rivelavano. E' sufficiente, per capire meglio, la legge del 17 piovoso a. VII (5 feb. 1799), di poco successiva a quella di "Ripartizione del dipartimento del Crostolo" del 23 vendemmiale a. VII (14 ott. 1798). Essa venne emanata appositamente per rimediare alle inesattezze ed omissioni, che si erano palesate all'atto dell'applicazione della nuova organizzazione dei dipartimenti, inesattezze ed omissioni imputate alla genericità delle carte topografiche di cui ci si era serviti, e che avevano prodotto la mancata presenza di alcune località nel nuovo assetto territoriale. Non essendo neppure pensabile che ne potesse restare mutilato il territorio della Repubblica, e non potendo, contemporaneamente, rifondere l'intero piano, il Consiglio legislativo risolveva:

[317] *Ibid.,* lett. al prefetto n. 38.

"1. L'organizzazione de' dipartimenti e la menzione de' comuni, distretti e luoghi che li compongono, non è esclusiva, ma dimostrativa.

2. Qualunque paese o luogo della Repubblica non menzionato nell'organizzazione appartiene al distretto da cui trovasi più contornato, e se il paese o comune non nominato è tale da far distretto da per sé, allora appartiene a quel dipartimento da cui è più circondato.".

Restava affidata alle singole Amministrazioni centrali, coadiuvate dalle Municipalità e dai loro agenti, la piena responsabilità di prendere possesso dei luoghi di propria spettanza, nonché la custodia dei confini della repubblica (artt. 3 e 4). "6. In caso di controversia tra due Amministrazioni centrali sopra l'appartenenza di qualche comune o parte di territorio, il Potere esecutivo è autorizzato a determinare a norma dell'articolo secondo della presente legge.". Date queste premesse, e cioè che quanto previsto dalla legge aveva valore solo dimostrativo ma non esclusivo, non sembra più tanto singolare il contrasto che sorse fra il dipartimento del Panaro e quello del Crostolo intorno ai territori di San Martino in Rio e Rubiera. La controversia nacque proprio in sede di applicazione della legge 14 ott. 1798, e nel 1804 si trascinava ancora irrisolta, producendo dannosi effetti sui contribuenti.

Secondo quella norma, San Martino in Rio, i Borghi, Gazzata, Marzano, Stiolo, Trignano e Villanova dovevano staccarsi dal dipartimento del Crostolo e aggregarsi a quello del Panaro; viceversa, Bagno, Cacciola, Corticella e Marmirolo, Ville di Rubiera, dovevano passare dal dipartimento del Panaro a quello del Crostolo. Da una lettera del 23 brumale a. VII (13 novembre 1798)[318], apprendiamo che l'Ufficio di custodia e revisione dell'estimo del dipartimento del Panaro aveva chiesto all'Amministrazione dipartimentale del Crostolo alcuni registri, che riguardavano Ville spettanti al Panaro. Il capo dell'Ufficio dell'imposta diretta rispose che prima avrebbe consultato i confini stabiliti fra i dipartimenti dalla legge 15 fruttidoro anno VI (1 sett. 1798)[319], aiutandosi con la "Carta Vandelli"[320]; quindi avrebbe verificato se i detti regi-

[318] Lett. n. 238: questa, e la successiva documentazione, è tratta dai "Copia lettere dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo", voll. I e II 1797-1801, in: AS RE, *Ufficio distrettuale. II. DD. RE Copia lettere e Protocolli 1797-1842: Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo 1797-1801,* regg. 35/1 e 35/2; d'ora in poi verranno indicati solo come Copia lettere vol. I o II.

[319] Costituzione dell'anno VI, e successiva legge di applicazione del 19 fruttidoro a. VI "Per la divisione del territorio della Repubblica in XI Dipartimenti".

[320] Si tratta della carta degli "Stati del serenissimo signor duca di Modena in Italia, delineati colle strade principali e parte dei domini circonvicini", realizzata dal modenese Domenico Vandelli

stri comprendessero Ville e fondi appartenenti al Crostolo, nel caso li avrebbe fatti scorporare, e poi avrebbe spedito i volumi a Modena. Questo complicato piano fallì ancor prima di nascere, perchè con la sola legge e la "Carta Vandelli" alla mano non si venne a capo di nulla, per cui il capo ufficio richiese all'Amministrazione centrale la formazione di una commissione mista di ingegneri[321], e nel frattempo i registri continuavano a stare nel posto sbagliato.

Passata l'occupazione austriaca e ripristinato l'assetto della Cisalpina, venne stipulata una "Convenzione" tra la Iª Commissione, (quella militare), e il ragionato Saracchi del dipartimento del Crostolo, per determinare con precisione quali delle Ville di San Martino in Rio e Rubiera appartenessero al Crostolo e quali al Panaro, in ossequio alle leggi 15 fruttidoro a. VI, e 23 vendemmiale a. VII (14 ott. 1798); poi, naturalmente, si sarebbero adeguati i registri censuari[322]. In attesa dell'espletamento di tutte queste pratiche, il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo avanzò una proposta di compromesso all'Amministrazione dipartimentale, per la riscossione della diretta del 1800: il dipartimento del Crostolo avrebbe riscosso l'imposta in tutto il territorio di San Martino in Rio, il dipartimento del Panaro in tutto quello di Rubiera[323]. Vennero, intanto, restituiti dal dipartimento del Crostolo alla Iª Commissione i registri di San Donnino di Liguria, spettanti al Panaro[324], ma procedeva a rilento l'attuazione della convenzione fra i due dipartimenti[325], tanto che, incontrandosi difficoltà per definire la linea di demarcazione, soprattutto in rapporto a Villanova e Gazzata di San Martino, l'Amministrazione dipartimentale del Crostolo decise di sospendere nel frattempo la sistemazione dei registri di queste due Ville[326]. Inoltre, procedendo la riscossione delle imposte secondo le linee del compromesso proposto dall'Ufficio del censo del Crostolo, tutti i registri del Rubierese erano restati a Modena, e tutti quelli del

(1691-1754) nel 1746. Per compierla, Vandelli aveva precedentemente steso su tutto il territorio una rete di triangolazioni, cui aveva appoggiato una serie di misure e di osservazioni. La carta, la cui scala è di 1:200.000, è ricca di nomi e particolari topografici e , per la sua precisione e la finezza di tratteggio, è considerata una delle migliori realizzazioni cartografiche del sec. XVIII (cfr: *Vandelli Domenico, in Enciclopedia italiana...* cit., XXXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1949, p. 969.).

[321] Copia lett. vol. I, lett. n. 232 del 29 brumale anno VII (19 nov. 1798).

[322] *Ibid.,* lett. n. 50 del 21 termidoro a. VIII (9 ago. 1800).

[323] *Ibid.,* lett. n. 51 del 21 termidoro a. VIII.

[324] *Ibid.,* lett. n. 91 dell' 11 fruttidoro anno VIII (29 ago. 1800).

[325] *Ibid.,* lett. n. 119 del 21 fruttidoro a. VIII (8 sett. 1800).

[326] *Ibid.,* lett. n. 137 del 28 fruttidoro a. VIII (15 sett. 1800).

territorio di San Martino erano trattenuti a Reggio, che non poteva quindi disporre, ad esempio, dei documenti di Bagno e Marmirolo[327].

Difficoltà insorsero anche per il territorio della Montagna: vennero richiesti all'Ufficio del censo del Panaro i distinti soldari di Roteglia, Massa di Montefiorino e Ceredolo, e il loro debito d'imposta per il periodo 1799-1800, perché evidentemente i registri e le carte ad esse relative erano ancora a Modena, sebbene la legge 23 vendemmiale a. VII (14 ott. 1798) avesse assegnato questi paesi al dipartimento del Crostolo. In effetti la risposta arrivò, ma solo per Roteglia e San Cassiano, perché l'Amministrazione dipartimentale del Panaro, in forza della relazione dell'ingegnere d'Adda, riteneva che Massa e Ceredolo le spettassero ancora[328]. Di qui nacquero, naturalmente, altri problemi: il capo dell'Ufficio del censo del Crostolo si rivolse al commissario straordinario di Governo[329] per significargli di non poter riscuotere le imposte di Massa e Ceredolo, e per chiedere se fosse possibile fare qualche passo presso l'Amministrazione del Panaro.

Anche la famosa "Convenzione" non incontrava miglior fortuna: il 20 nevoso a. IX (10 gen. 1801), ai custodi e revisori di Reggio era inoltrata una relazione dell'omonimo Ufficio del Panaro[330] relativa alla separazione del soldario delle Ville di San Martino e Rubiera, ma la vicenda non si concluse, perché il capo dell'Ufficio del censo del Crostolo (da cui, ricordiamo, dipendeva quello di custodia e revisione), rispose alla Commissione di finanza e economia, (la III[a]), che non si poteva dare ancora piena attuazione alla "Convenzione" per difficoltà e ostacoli, che solo con la fissazione precisa e puntuale della linea di confine tra i due dipartimenti potevano essere rimossi[331]. Nel 1803 il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo, Taddei, ancora faceva presente che i registri di Bagno, Marmirolo e Cacciola (alcune delle Ville di cui sopra si diceva), erano a Modena[332]. Il 7 giu. 1804 il prefetto del dipartimento del Panaro scrisse a quello del dipartimento del Crostolo, proprio per ricordargli che ancora si doveva dar corso a quella ormai lontana legge del 1798; che la transazione provvisoria (di continuare a riscuotere le imposte come per il passato), andava superata perché iniqua, e che era giunto il momento di scambiarsi i

---

[327] Copia lett. vol. II, lett. n. 273 del 1 frimale a. IX (22 nov. 1800).
[328] *Ibid.,* lett. n. 338 del 29 frimale a. IX (20 dic. 1800).
[329] *Ibid.,* lett. n. 471 del 26 piovoso a. IX (15 feb. 1801).
[330] *Ibid.,* lett. n. 374.
[331] *Ibid.,* lett. n. 383 del 24 nevoso a. IX (14 gen. 1801).
[332] AS RE, *AC Re., A. P. G., Tit. VII rub. 3*, f. 1, lett. del 18 ott. 1803 n. 982.

registri censuari delle Ville rispettive[333]. Pochi giorni dopo, 11 lug. 1804, il prefetto del Crostolo rispondeva al suo collega del Panaro di essere completamente d'accordo, e anzi: "Per facilitare una simile operazione ha la predetta Amministrazione [dipartimentale del Crostolo] deputati i cittadini Tommaso Saracchi e Taddeo Taddei a portarsi presso di voi per occuparsi dei necessari concerti d'intelligenza anche coll'ingegnere nazionale Assalini informatissimo dell'affare."[334]. Forse nella mente del prefetto del Crostolo c'era l'idea di definire, per mezzo di un perito, una linea di demarcazione fra i due dipartimenti, ma a questo si oppose recisamente l'Amministrazione dipartimentale del Panaro, adducendo a motivo che i confini erano stati già sufficientemente precisati dalla legge del 19 fruttidoro a. VI (5 set. 1798), ed era quindi tempo di passare all'atto pratico[335]. Tutta la premura dispiegata in questo momento era poi in relazione alla stesura dei Quinternetti di scossa per il 1805: se i registri fossero arrivati nei rispettivi uffici censuari con sollecitudine, si sarebbe fatto in tempo, per la fine di dicembre, a compilare i Quinternetti precisi, e soprattutto ogni dipartimento per il territorio che gli competeva.

Seppure con ritardo, nel 1805 di quest'affare si venne a capo:

> "Col mezzo del cittadino Ignazio Orlandi l'Amministrazione dipartimentale del Panaro ci ha fatto tenere i registri censuari appartenenti alle comuni di Bagno, Marmirolo, Cacciola, e Corticella. Noi invece abbiamo ordinato al conservatore dell'Archivio censuario, che faccia la consegna de' registri tutti appartenenti a San Martino e alle altre Ville unite al dipartimento del Panaro, ed abbiamo eccitata l'amministrazione medesima a spedirci i libri di San Michele presso Castellarano, che fa parte del dipartimento nostro, e che ella ha obbligato di rimetterci."[336].

Come accennato nelle ultime righe della lettera, per una vicenda che si chiudeva un'altra restava ancora sospesa: quella di San Michele di Castellarano appunto, che la distrettuazione dell'8 apr. 1804 aveva assegnato al distretto, poi cantone V di Scandiano, staccandolo dal dipartimento del Panaro. In questo caso, però, non si accesero interminabili controversie. Il 13 set. 1805 il prefetto di quel dipartimento poteva scrivere al suo collega del Crostolo, che gli trasmetteva libri e carte attinenti all'estimo della comune di San Michele di

[333] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463.
[334] *Ibid.*, lett. n. 5971.
[335] *Ibid.,* lett. in copia dell'Amministrazione dipartimentale del Panaro al prefetto del 26 ott. 1804.
[336] *Ibid.*, lett. dell'Amministrazione dipartimentale del Crostolo al prefetto del 18 feb. 1805 n. 288.

Castellarano[337]. Il conservatore dell'Archivio censuario poi, il 4 dic. 1805 poteva annunciare al prefetto che da quei registri provenienti da Modena aveva già tratto la seconda copia e formato i due Catastrini, in modo da poter consegnare un esemplare di tutta la documentazione al cancelliere di Scandiano, nella cui circoscrizione San Michele era posta[338].

Ulteriori cambiamenti introdusse la "Concentrazione dei comuni", divenuta operativa il 31 lug. 1809, e conseguentemente il cancelliere di Montecchio reclamava, attraverso il prefetto, i registri delle frazioni che erano diventate di sua competenza[339]: al comune di San Polo erano state aggregate Monchio, Pianzo e Roncaglio, provenienti dalla Cancelleria di Castelnuovo Monti; a Quattro Castella erano state unite Canossa, Montecavolo e Salvarano, già della Cancelleria di Reggio. Proprio questo cancelliere fece presenti al prefetto le difficoltà dell'operazione[340]: i registri di Canossa, ad estimo composto, erano, come di norma, presso quel comune, mentre: "Raporto ai registri censuari delle sezioni di Montecavolo e Salvarano devo significarle, che tali registri sono promiscui a tutti quelli del cantone, e specialmente nei Cattastrini e Copia denunzie, e sarà necessaria una lunga operazione per farne lo stralcio.", per non parlare delle volture ad essi relative, ancora presso l'Archivio censuario per la debita approvazione. Stando così le cose, il prefetto pensò bene di rinviare la consegna dei registri al cancelliere di Montecchio all'inizio del successivo 1811[341].

Il restaurato governo ducale smantellò anche l'assetto del territorio dell'ex dipartimento del Crostolo, ed era ovvio che, ciò facendo, rimettesse in moto, per un ulteriore giro, anche i registri censuari delle località coinvolte nei mutamenti. Il 31 ago. 1816 il campioniere di Reggio "Rassegna all'Uffizio centrale del censo i registri censuari di San Michele, e gli chiede quelli di San Donnino di Liguria."[342]. Il San Michele nominato era nuovamente quello di Castellarano che, in seguito alla distrettuazione del 29 dic. 1815, era passato al comune e alla Campioneria di Sassuolo, provincia di Modena; al contrario, San Donnino era stata staccata da Rubiera, provincia di Modena, e aggregata come sezione a Scandiano, provincia di Reggio. Solo alcuni mesi più tardi

---

[337] *Ibid.*, lett. n. 10665.
[338] *Ibid.*, lett. n.1159.
[339] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 466, lett. del 14 apr. 1810 n. 167.
[340] *Ibid.,* lett. del 26 apr. 1810 n. 138.
[341] *Ibid.*, lett. del 3 mag. 1810.
[342] AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE*, C*opia lettere e Protocolli 1797-1842: Cancellerie, poi Campionerie, censuarie di Reggio E. e di Scandiano 1806-1842,* reg. 35/12, lett. n. 170.

la situazione si regolarizzò: con una lettera di accompagnamento del 7 mar. 1817, ricevuta dal campioniere il 12 marzo, l'Ufficio centrale del censo di Modena "Trasmette il Bastardello, e Copia denunzie di San Donnino di Liguria, con 8 recapiti in appoggio di volture fatte dal già cancelliere Grassi e dal campioniere Bassi, e ne addimanda la ricevuta."[343].

Se si sovrappongono i problemi creati dal mutamento degli assetti territoriali a quelli posti dalle volture arretrate, dalla divisione dell'estimo a Villa per Villa, dalla ridefinizione quasi continua di uffici e competenze, si delinea un quadro dell'amministrazione finanziaria del dipartimento del Crostolo molto mosso, in cui luci e ombre non si sfumano le une nelle altre, ma si giustappongono, generando spesso violenti contrasti.

h) Impiegati e funzionari dell'amministrazione finanziaria dipartimentale (1797-1814).

Delineando una sorta di ruolo nominativo del personale degli uffici finanziari di questo periodo, si può agevolmente osservare che più di un impiegato e più di un funzionario provenivano, senza soluzione di continuità, dall'amministrazione estense, per l'ottima ragione che erano tra i pochi ad avere una qualche competenza in materia. D'altro canto sarà vero, a suo tempo, anche il contrario: numerosi giovani, che entrarono negli uffici dell'amministrazione finanziaria durante i governi napoleonici, conclusero la loro carriera ben addentro al 1800, molti anni dopo il ritorno del duca. Né, secondo le carte, si nota in costoro un mutato atteggiamento nei confronti del lavoro in relazione al mutare delle sorti politiche: come un vero ceto burocratico, svolgevano gli incarichi loro affidati; i diligenti e i trascurati rimasero sempre tali, avessero giurato fedeltà a Napoleone o a Francesco IV.

Quando, il 1 nov. 1797 (11 brumale a. VI), venne istituito a Reggio l'Ufficio dipartimentale per l'imposta diretta, esso fu situato nella "Exgovernatorale abitazione in Ghiara", e a dirigerlo fu nominato Giacomo Lamberti.[344].

---

[343] *Ibid.*, lett. n. 50.

[344] Queste furono le altre persone chiamate a ricoprire i vari incarichi (delibera dell'Amministrazione centrale dello stesso giorno):

- Segretario: Nicola Boretti
- Custode e revisore: Luigi Medici
- Campioniere: Paolo Malfatti
- Campioniere in secondo: Luigi Montecchi

Il primo mutamento di rilievo si ebbe quasi subito, il 26 brumale (16 novembre)[345]: capo ufficio dell'Imposta diretta divenne Gian Patrizio Cagnoli, che aveva già ricoperto analoga carica nell'estense Ufficio dell'estimo di Reggio, ed era stato poi nominato, dal Comizio elettorale dipartimentale cispadano, sostituto al Tribunale civile. Del resto, una figura di rilievo come Lamberti non poteva restare legato ad un incarico di secondo piano: divenuto rappresentante del Popolo nel Legislativo della Cisalpina, il 18 germinale a. VI (7 apr. 1798) fu nominato dal Direttorio ministro dell'Interno, e fece in seguito parte, anche come presidente, del Direttorio stesso.

Proprio una vicenda come quella del Lamberti consente di mettere a fuoco un fenomeno costante negli anni di amministrazione napoleonica: l'estrema mobilità degli individui all'interno della compagine statale, sia nei ranghi amministrativi veri e propri, sia negli organi di potere politico. A ben vedere, erano quasi sempre le stesse persone che si spostavano da un ufficio all'altro, o da una carica all'altra, a volte seguendo un ben determinato *cursus honorum*, altre volte in relazione al proprio precedente operato, o al riscontro maggiore o minore che le loro tendenze politiche trovavano presso chi, al momento, aveva più peso politico, fermo restando il fatto, sopra tutti, che l'unica vera autorità, nella Repubblica poi Regno d'Italia, fu sempre e solo Napoleone, e anche personaggi di primo piano come Melzi dovettero pur sempre muoversi entro limiti ben precisi, avendo però, in modo piuttosto ampio, la possibilità di promuovere o emarginare funzionari più o meno graditi: l'indice di gradimento era in genere determinato dalla moderazione politica dimostrata. In questo quadro la Repubblica cispadana costituì un'eccezione, non foss'altro perché cominciò a costituirsi prima che il potere del Generale in Italia si assestasse, e furono quindi gli elementi locali, pur fra mille contrasti, contraddi-

---

- Deputato alle Bonificazioni: Benedetto Berselli
- Scrittore: Pietro Valli

Nello stesso Ufficio, "ingegnere per tutti gli oggetti che riguardano lavori d'acque, strade, argini, cavi e ponti" era stato nominato Antonio Assalini, mentre la carica di ragionato presso la Ragionateria dipartimentale era stata affidata a Tommaso Saracchi; campioniere in Correggio continuava ad essere Stefano Berselli, e in Brescello Giovanni Soliani; a Reggio restava come campioniere Giuseppe Margini, cui l'Amministrazione centrale aggregò come aiuto Filippo Ficarelli (AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Affari diversi,* b. 1445, lett. n. 675 del 29 vendemmiale a. VI (20 ott. 1797); la decorrenza giuridica della nomina era dall'11 brumale a. VI (1 nov. 1797), cioè da quando entrava in attività anche l'Ufficio dell'imposta diretta.

[345] I dati, quando non sia fatta diversa specifica menzione, provengono da: AS RE, *Ufficio. distrettuale II. DD. RE, Copia lettere e Protocolli 1797-1842: …*, vol. 35/1 "Copia lettere dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo", 11 brumale a. VI-29 vendemmiale a. IX.

zioni e gelosie, a determinarne in buona misura orientamenti e scelte. Ma la Cispadana durò poco, presto smembrata e assorbita nella Cisalpina, creatura diretta di Napoleone, che si affrettò anche a largirle la "Costituzione dell'anno V". E per tornare agli impiegati e funzionari pubblici, non vanno trascurati quelli "buoni per tutte le stagioni", pronti a giurare fedeltà a qualsiasi regime, sempre attenti a non compromettersi troppo, perché i tempi erano travagliati e il vincitore di oggi era lo sconfitto di domani, salvo il domani l'altro tornare tutto come prima; costoro erano numerosi, e i loro nomi continuarono a ricorrere per lunghi anni, rimbalzando miracolosamente da Milano a Modena, dal Corpo legislativo alla corte estense, sempre in posizione preminente, sempre a galla, come Ignazio Trivelli e Antonio Re; per altri, come i funzionari Taddeo Taddei e Giuseppe Amici, forse si trattò semplicemente di fedeltà all'incarico in cui erano competenti, e cioè, avendo dispiegato notevole abilità nello svolgimento di alcuni compiti, nessuno pensò a rimuoverli, anche perché, per far marciare efficacemente la pubblica amministrazione, qualcuno veramente capace ci voleva di necessità.

Esempio calzante della notevole mobilità dei pubblici impiegati, l'Ufficio dipartimentale dell'imposta diretta fu interessato da molti mutamenti di personale. Nel giugno del 1798 il segretario Boretti venne inviato come ispettore di Polizia generale nel dipartimento dell'Adda, e l'Amministrazione centrale nominò al suo posto Taddeo Taddei, proveniente dall'ufficio del commissario del potere esecutivo. Il capo ufficio Cagnoli gradì il rimpiazzo, soprattutto in considerazione della propria tarda età[346]. Il neo segretario Taddei venne effettivamente immesso nelle sue funzioni dal 1 messidoro a. VI (19 giu. 1798), contestualmente a Francesco Giaroli, divenuto campioniere in seconda al posto di Luigi Montecchi[347]. Il 19 germinale a. VII (8 apr. 1799) Cagnoli morì, e di lì a qualche giorno[348], l'Amministrazione centrale promosse al suo posto Taddeo Taddei, che però da quel momento in poi non ebbe più un segretario a coadiuvarlo[349]. D'altro canto, dopo un paio di settimane non ebbe più nemmeno un ufficio da dirigere: il 3 mag. 1799 il barone Wesselenyi, con apposito bando, prese possesso "... della città di Reggio e ducato tutto ..." in nome dell'imperatore Francesco II. Il 12 maggio il barone Ott, per conto dell'imperatore e di Ercole III, dichiarò sciolti tutti i precedenti uffici amministrativi,

[346] Copia lett. vol. I, lett. n. 130 del 23 pratile a. VI (11 giu. 1798).
[347] *Ibid.,* lett. n. 135 del 1 messidoro VI.
[348] *Ibid.,* lett. del 3 fiorile a. VII (22 apr. 1799) n. 414.
[349] *Ibid.*, lett. n. 130 del 26 fruttidoro a. VIII (13 set. 1800).

e pubblicò i nomi dei sette componenti la Reggenza di Reggio e ducato, soppressa a sua volta il 15 maggio per confluire in quella unica di Modena. Alla stessa data venne istituita, sempre a Modena, la Giunta imperale governativa; rappresentanti per Reggio furono nominati Filippo Re e Gaetano Pierotti, facenti parte anche del Corpo comunitativo di Reggio. Rileviamo, a riprova del discorso fatto in precedenza, che Pierotti era stato nominato all'Amministrazione centrale del Crostolo il 9 apr. 1797 dal Comizio elettorale del dipartimento, ed era stato confermato nella carica anche dalla Repubblica cisalpina il 22 lug. 1797; dimissionario il 18 germinale a. VI (7 apr. 1798), lo ritroviamo miracolosamente nella Giunta e nel Corpo comunitativo restaurati, e di questo stesso Corpo, dopo la brevissima parentesi del ritorno francese a metà giugno, venne eletto presidente[350]. Quel che più interessa in questo contesto però, è che fin dal 4 giugno l'Imperial giunta governativa lo aveva designato presidente dell'Ufficio dell'estimo di Reggio[351], carica ricoperta fino al ritorno delle truppe francesi e quindi della Cisalpina, a metà dell'anno successivo[352].

Ridata vita alla Cisalpina, in un proclama del 12 messidoro a. VIII (1 lug. 1800) del comandante della Guardia nazionale di Reggio, vediamo T. Taddei membro di quel Consiglio amministrativo, ma già il 25 messidoro (14 lug. 1800), lo ritroviamo a capo del ripristinato Ufficio dipartimentale dell'imposta diretta, a richiedere tutte le carte a ciò relative a Gaetano Pierotti, presso cui si trovavano[353]. E riprendeva il solito giro degli impiegati: il 20 termidoro a. VIII (8 ago. 1800) Benedetto Berselli, sebbene in tarda età, veniva nominato campioniere in seconda e custode e revisore dell'estimo, in solido con Paolo Malfatti[354]; e mentre tornavano da Modena i registri censuari del Crostolo[355], due nuovi scrittori entrarono in forza all'Ufficio: Giuseppe Mattioli il 25 termidoro (13 agosto)[356], e Giuseppe Rughi, che era anche protocollista, il 26 fruttidoro, (13 settembre)[357].

---

[350] AS RE, *AC RE, Carte politiche e d'amministrazione generale 1796-1803*, *Protocolli delle sessioni del Corpo comunitativo*, vol. 15 mag./31 lug. 1799, p. 245: sessione del 29 giu. 1799.
[351] *Ibid.,* p. 140.
[352] Decreto di Napoleone del 17 giu. 1800 sul Governo provvisorio della Cisalpina, susseguente al proclama del 4 giugno emanato dall'Amministrazione provvisoria di Milano, che annunciava la riorganizzazione della repubblica, e prescriveva di "... considerare come non avvenute le leggi promulgate ..." durante l'invasione austriaca.
[353] Copia lett. vol I, lett. n. 2.
[354] *Ibid.,* lett. n. 46.
[355] *Ibid.,* lett. n. 51 del 21 termidoro a. VIII (9 ago. 1800).
[356] *Ibid.,*lett. n. 65.
[357] *Ibid.,* lett. nn. 130 e 134.

L'Ufficio dell'imposta diretta cominciò ad essere chiamato sempre più spesso Ufficio dipartimentale del censo, e nel 1801 venne anche potenziato in fatto di personale[358].

Norme precise regolavano il comportamento dei pubblici impiegati; esaminandole, si può constatare come molte di esse siano sostanzialmente identiche a quelle che ancora oggi regolano il pubblico impiego.

Molto esplicita, al riguardo, era la legge del 19 fruttidoro a. VI (5 set. 1798) "Sull'organizzazione e sulle funzioni de' corpi amministrativi."[359]. Di particolare interesse è il primo comma dell'art. 50: "Il numero degli Impiegati, limitato sempre al meno possibile, viene fissato dalle singole amministrazioni coll'approvazione delle autorità superiori"; il contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione sistematica e drastica del personale degli uffici, era addirittura prevista da una legge dello Stato, e se da un lato contribuiva a snellire strutture amministrative spesso pletoriche come quelle degli antichi regimi, dall'altro produceva le inevitabili conseguenze che si attira chi non calibra attentamente le disposizioni, non prevedendone a tempo tutti i riflessi. Di fatto, il numero dei pubblici impiegati fu ridotto ma, non essendo diminuite le loro incombenze, anzi spesso moltiplicate, il ricorso a personale precario (i famosi "bimestrali"), fu massiccio. Costoro erano assunti a tempo determinato e, scaduto il contratto, venivano licenziati. Non lavorando stabilmente presso gli uffici che li assumevano, anche la conoscenza che avevano della materia che trattavano era scarsa, frammentaria e grossolana, per cui

[358] Capo ufficio: Taddeo Taddei
Segretario: Carlo Borri
Custodi e revisori: Benedetto Berselli, Paolo Malfatti
Campioniere di Reggio: Giuseppe Margini
Aiuto campioniere: Filippo Ficarelli
Protocollista: Giuseppe Rughi
Scrittori: Giuseppe Mattioli, Luigi Trevisani, Isaia Cividalli
Usciere: Angelo Morini
(AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Atti diversi*, b. 1445, 16 lug. 1801).

[359] Oltre all'obbligo di residenza previsto per i commissari del Direttorio esecutivo all'art. 48, tutto il Titolo IV è dedicato agli "Uffici delle Amministrazioni dipartimentali e municipali". Vere e proprie funzioni di capo del personale erano attribuite ai segretari delle Amministrazioni suddette; nominati e revocati (nonché stipendiati) da esse, avevano l'obbligo di residenza, e la responsabilità di tutto il carteggio e l'andamento dell'ufficio (artt. 49 e 50). Qualora le loro Amministrazioni avessero avuto bisogno di personale aggiuntivo rispetto all'organico, erano essi che presentavano gli aspiranti, tra cui le Amministrazioni avrebbero operato la scelta ma, una volta assunti questi avventizi, era in potere dei segretari sospenderli o licenziarli per provato demerito, facendone rapporto all'Amministrazione.

la possibilità che il loro lavoro fosse viziato da errori era elevatissima, tanto più che, scaduto il loro tempo, se ne sarebbero andati, e ad altri sarebbero rimaste da affrontare le conseguenze di quegli errori. Si prenda proprio l'esempio degli uffici finanziari. Innanzi tutto, l'Ufficio dipartimentale del censo di Reggio fungeva ora da ufficio centrale per il dipartimento del Crostolo, e ne aveva tutte le incombenze, concentrate prima a Modena per tutto il ducato; in secondo luogo, le nuove leggi avevano moltiplicato i suoi compiti e quelli delle istituende Cancellerie censuarie; infine, va sottolineato che il moltiplicarsi delle imposte implicava una proporzionale crescita del lavoro d'ufficio, per consentirne l'esazione e la riscossione. A fronte di tutto questo, imporre per legge che il numero degli impiegati fissi fosse "... limitato sempre al meno possibile ...", doveva necessariamente comportare ritardi e difficoltà nell'andamento dell'ufficio e nel disbrigo degli affari correnti[360]. Di fronte alla concreta possibilità di non poter mettere in esazione un'imposta nei tempi dovuti, non si poteva che ricorrere ai bimestrali a cottimo, ed ecco che il risparmio di spesa, realizzato con la riduzione degli organici, era quasi vanificato dall'assunzione dei precari. E' da dire che, mentre il personale di ruolo era a carico dello Stato o delle Amministrazioni dipartimentali e municipali, quindi di enti pubblici, il soldo dei precari il più delle volte era addossato ai capi ufficio che li richiedevano, e solo raramente si ricorreva a stanziamenti straordinari da parte dello Stato per questa spesa, ma ciò non faceva che aumentare le difficoltà degli uffici e di chi materialmente li gestiva. Quanto alla qualità del lavoro che offrivano i bimestrali, è istruttiva una lettera, che il 2 ago. 1804 il capo dell'Ufficio dipartimentale del censo inviò al campioniere di Brescello, per invitarlo a correggere alcuni errori presenti nel Catastrino; pur considerando che non tutti gli impiegati erano uguali, e non avranno quindi tutti operato nella stessa maniera, la lettera deve comunque far riflettere, perché ci dimostra come un lavoro già eseguito da un bimestrale, regolarmente pagato, abbia poi avuto bisogno del controllo di un altro funzionario e di lavoro aggiuntivo per essere corretto:

"La partita Alasti trovasi sbagliata nel vostro Catastrino perché il copista ha saltato un numero. (...) Se incontrerete degl'altri sbagli avvertitemene privatamente onde si possano correggere. In Boretto ve ne devono essere non pochi, perché la copia è stata

[360] Si veda a questo proposito il quadro puntuale e preciso della situazione, quale risulta dalla lettera n. 239 del 21 brumale a. IX (12 nov. 1800), che il capo dell'Ufficio dell'imposta diretta inviò all'Amministrazione dipartimentale, e che è riportata in *Appendice.*

fatta dal sig. Rughi il quale, come ho scoperto in appresso, ha commesso un'infinità d'errori anche in altre copie di diversi altri Catastrini."[361].

In seguito alla riforma amministrativa introdotta dalla legge 24 lug. 1802 fu il prefetto Fadigati che, con un avviso del 30 ott. 1803 n. 8186, si preoccupò di riassumere e ripubblicare le disposizioni generali che riguardavano il personale di Prefettura[362]. L'orario d'ufficio, e quindi di lavoro, era ordinariamente dalle ore nove di mattina alle sedici pomeridiane tutti i giorni eccetto la domenica e i festivi; tuttavia, la domenica mattina e il martedì sera gli impiegati potevano lasciare l'ufficio solo dopo la spedizione della posta per Milano. Ogni dipendente era tenuto a prestare la sua opera anche in altro ufficio, come pure a prolungare il proprio orario di lavoro la sera o alla domenica, se così richiedeva il disbrigo degli affari; per queste prestazioni straordinarie non avrebbero percepito alcun compenso aggiuntivo. Gli impiegati avevano obbligo di residenza nello stesso comune della Prefettura e, naturalmente, dovevano osservare in maniera scrupolosa gli orari. Se essi dovevano assentarsi per un giorno, dovevano chiedere l'autorizzazione al capo ufficio; se per più giorni, direttamente al prefetto. I capi dei vari uffici erano responsabili *in toto* del comportamento e dell'operato dei loro impiegati. In ultimo si ricordava che a nessuna persona estranea all'amministrazione era consentito fermarsi nei pubblici uffici, se non per il tempo necessario al disbrigo dell'affare a lei attinente, e tutti gli impiegati dovevano vigilare al riguardo[363].

Di pochi giorni anteriore alla nuova pubblicazione del regolamento è la nota del capo dell'Ufficio dipartimentale del censo al prefetto, che offre una ulteriore informazione sui problemi connessi al ricorso agli scritturali bimestrali. Essendo essi assunti e licenziati a seconda delle necessità degli uffici, se era vero che, chiamati una prima volta, assai facilmente anche in seguito la pubblica amministrazione si sarebbe avvalsa di essi, tuttavia non versavano in condizioni economiche floride; il capo ufficio scriveva infatti al prefetto che non era sostenibile, per i suoi due bimestrali Priori e Beccaluva, essese pagati alla fine del lavoro per cui erano stati convocati (si trattava addirittura della divisione dell'estimo!), poiché nel frattempo non avrebbero avuto i mezzi per sostenere se stessi e le proprie famiglie; né serviva cercare altri soggetti

[361] AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1804, b. II.

[362] Tali disposizioni facevano a loro volta parte delle "Istruzioni per l'organizzazione interna delle Prefetture", e si rivolgevano a tutti gli impiegati dei numerosi uffici in cui esse si articolavano: Sezione I, Sezione II, Archivio, Ragionateria, Spedizioneria, Protocollo, Ingegnere e naturalmente, Ufficio dipartimentale del censo.

[363] AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV rub. 19*, b. 1305.

"... perché qualora se ne potessero anche ritrovare, tali soggetti sono quasi tutti nelle circostanze del Priori e del Beccaluva, perché è la sola classe dei poveri o di quelli che sono costituiti in uno stato mediocre, la quale frequenta la Scuola di carattere normale, siccome ho sentito più volte dalla bocca istessa del maestro che ne dà le lezioni."[364].

Va anche detto, però, a temperare l'impressione di estrema parsimonia del governo repubblicano, che per questi pubblici impiegati, come già per quelli estensi, era previsto un sistema di garanzie, di gratifiche e di pensioni di anzianità. Il Comitato di governo di Modena e Reggio, prossimo allo scioglimento, si preoccupò di assicurare anche per l'avvenire la continuità dell'impiego o un sussidio ai suoi funzionari; al riguardo aveva indirizzato una rappresentanza al Direttorio della Cisalpina che, con una delibera dell'11 termodoro a. V (29 lug. 1797), aveva consentito che: "... continuiate interinalmente le pensioni agli attuali impiegati subalterni raccomandati dallo scaduto Governo provvisorio di Modena e Reggio, semprecché questi, sebbene anco non impiegati in posti stabili, conservino qualche attualità di servigio anche sopranumerario."[365].

Anche il decreto n. 33 "Organizzazione della contabilità dei ministeri in generale, ed in particolare dei ministeri del Tesoro pubblico e delle Finanze" del 25 mag. 1802, si occupava del trattamento economico del pubblico impiego. Nella sezione riservata al ministero delle Finanze, l'art. 73 disponeva che esso "... è incaricato dal Governo di presentare un piano di soldo progressivo, gratificazioni straordinarie e pensioni di giubilazione a favore dei funzionari pubblici più benemeriti, od in contemplazione de' loro servizi.". Fu proprio per dar corso a questa disposizione che il ministro degli Interni, l'11 ottobre di quell'anno, si rivolse a tutti i prefetti, per raccogliere informazioni sulle consuetudini o le norme che regolavano questi rapporti negli ex stati[366].

---

[364] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463, lett. del 1 ott. 1803 n. 964.

[365] Un caso ben più singolare, ma molto significativo, è quello dello scrittore dell'Ufficio dell'imposta diretta Pietro Valli. Dalla già citata lettera del 26 fruttidoro a. VIII (13 set. 1800) apprendiamo la vicenda (chi scrive è il capo ufficio Taddei): "Fin verso la metà di termidoro venne tradotto in arresto per debiti civili lo scrittore da voi [Amministrazione dipartimentale] destinatomi nella persona del cittadino Pietro Valli.". Per il disbrigo degli affari correnti, il capo ufficio chiese ed ottenne un sostituto nella persona di Giuseppe Rughi, che svolgeva anche il compito di protocollista. Essendo trascorso ormai all'incirca un mese, il capo dell'Ufficio dell'imposta diretta chiedeva all'Amministrazione centrale di riconoscere un assegno mensile al sostituto Rughi, "... fermo restando per il Valli lo stipendio assegnato al medesimo, giacché mi pare che essendo prigione per causa soltanto di debiti e non per alcun demerito nell'impiego, non si possa con giustizia negarglielo nella stessa maniera che non si potrebbe ricusarglielo se si trovasse ammalato. ...".

[366] Cfr. al riguardo il capitolo dedicato agli impiegati pubblici sotto l'amministrazione estense.

Quando, il 31 dic. 1804, l'Ufficio dipartimentale del censo venne chiuso, al suo posto venne istituito l'Archivio censuario dipartimentale, con un organico e quindi un'attività molto ridotti[367].

Quanto ai cancellieri, le perplessità espresse al riguardo dal ministro all'inizio del 1804, si dimostrarono del tutto fondate due o tre anni dopo: i nuovi funzionari non avevano dato buona prova di sé, e per inesperienza, e per ignoranza, e per trascuratezza.

Nel maggio 1807 fu provvisoriamente riaperto l'Ufficio dipartimentale del censo, e sebbene non avesse la consistenza di organico del passato, era meglio fornito dell'Archivio censuario[368].

Può essere a questo punto interessante andare a vedere dal vivo chi erano gli impiegati di cui si avvaleva l'amministrazione finanziaria napoleonica, seguendo la carriera di un cancelliere del censo, quello di Brescello, che ne aveva fatto parte fin dall'inizio, e anzi proveniva, in qualità di campioniere di Correggio, da quella estense.

Ricordiamo che il 13 maggio 1804 il prefetto del dipartimento del Crostolo gli notificò, con una sua missiva, che: "... il Governo vi ha nominato cancelliere del distretto di Brescello, coll'annua indennizzazione provvisoria di lire mille e duecento di Milano a carico del Tesoro nazionale, salva la parte che le comuni del distretto vi dovranno corrispondere, a senso della legge 24 luglio 1802 anno I."[369]. Ricordiamo anche che l'11 settembre Stefano Berselli (o Brescelli) lasciò materialmente la sua sede di Correggio, per andare a insediarsi

---

[367] Inizialmente era così composto:
Conservatore: Taddeo Taddei
Custode e revisore: Paolo Malfatti
Scritturale: Giuseppe Mattioli.
Degli altri impiegati, Benedetto Berselli e Margini furono messi in quiescenza per l'età, Borri e Ficarelli passarono al Magistrato d'acque e strade, i rimanenti restarono senza impiego, e lo stesso Malfatti, dopo pochi mesi, non venendo pagato dall'Amministrazione dipartimentale, lasciò l'incarico presso l'Archivio; per giunta nell'agosto 1805, dietro ordine della Prefettura da cui dipendeva, il conservatore dovette dare l'avviso di licenziamento anche allo scritturale, avviandosi così a rimanere solo nell'ufficio, (AS MO, *Estimo e catasto,* b. 1422, lett del conservatore al prefetto del 14 ago. 1805 n. 118)

[368] Così lo troviamo composto alla sua riapertura:
Direttore del catasto (e conservatore): Taddeo Taddei
Primo coadiutore: Giovanni Battista Medici
Secondo coadiutore: Filippo Ficarelli
Scrittore: Giuseppe Mattioli
Portiere: Luigi Trevisani.

[369] AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1804, b.II.

nel nuovo ufficio assegnatogli, redigendo prima un regolare inventario di tutto il materiale che affidava al nuovo cancelliere del censo di Correggio. Inizialmente, come si vede, i cancellieri venivano direttamente scelti e nominati dal governo, senza ulteriori formalità. Il 5 dic. 1805 però, un decreto venne a mettere ordine nella materia, predisponendo una verifica della preparazione professionale dei neo-impiegati; prevedeva l'art.I: "Gli attuali cancellieri del censo che hanno meno di dieci anni di servizio in detto impiego, dovranno fra tre mesi prossimi aver riportata da noi la conferma."; per ottenerla era necessario il possesso di determinati titoli di studio e, in mancanza di essi, "... dovranno [i cancellieri] subire l'esame, e riportarne il certificato d'idoneità./ Le forme e i modi dell'esame saranno stabiliti dal Ministero delle finanze sopra proposizione del consigliere di Stato direttore generale del Censo."[370]. Queste norme andavano a sanare la posizione degli impiegati già in servizio, ma per quelli che sarebbero stati assunti in avvenire si dettavano misure più severe: non sarebbe bastato essere in possesso di determinati titoli di studio, ma sarebbe stato necessario aver esercitato l'Alunnato di almeno un anno presso un ufficio dell'amministrazione finanziaria, e avere inderogabilmente superato l'esame di accesso all'impiego.

In ossequio a queste disposizioni, l'8 apr. 1806 il prefetto del Crostolo comunicò a Stefano Berselli di recarsi, il giorno 20, presso la Prefettura "... per l'esame particolare necessario per gli effetti degli art.i II e III del riferito regolamento.", dal momento che egli, il Berselli, era impiegato già in servizio, ma sprovvisto di titoli di studio[371]. Circa due mesi dopo, il 25 giugno 1806, al cancelliere venne richiesta la compilazione di una tabella che proveniva dalla Direzione generale del censo, e che ci fornisce utili informazioni[372]: Stefano Berselli, modenese, di trentanove anni, anteriormente al suo impiego come cancelliere risiedeva a Correggio; dal 1788 prestò servizio presso la Direzione generale del censo a Modena, e nel 1791 "... passò in Correggio in qualità di campioniere del censo, ed anteriormente all'impiego di cancelliere contava diciassette anni di servizio ..." e, non avendo ricoperto incarichi presso altre Cancellerie se non in quella di Brescello, al giorno 8 giugno 1806 contava due anni di anzianità in questa sede. "Nel mese di aprile ultimo scorso subì l'esame

[370] Art. III, commi 1 e 2.

[371] Il regolamento cui si riferisce il prefetto è quello del 28 mar. 1806 del ministero delle Finanze, in applicazione del decreto 5 dicembre 1805 (AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1806. b.II.

[372] *Ibid.*

presso la Direzione generale del censo in Milano, e ne riportò il certificato di idoneità segnato nel giorno 3 maggio prossimo passato n.827."; per ulteriore informazione, aveva nove figli e la moglie incinta. Nonostante il Berselli avesse alle spalle numerosi anni di servizio, non diede esiti molto brillanti come impiegato, anche prescindendo dalla novità e complessità della materia che era chiamato a gestire. Egli fu più volte ripreso per incuria e scarsa puntualità nel servizio, e il suo caso fu tutt'altro che isolato.

Essendo la figura del cancelliere censuario uno dei cardini dell'amministrazione finanziaria periferica, di essa nuovamente trattò il "Decreto sull'organizzazione definitiva de' cancellieri del censo" n. 78 del 29 giu. 1809. L'innovazione principale, rispetto al passato, è contenuta nell'art. 10:

"I cancellieri del censo non possono essere segretari de' comuni di prima e seconda classe. Lo possono essere de' comuni di terza classe, quando siano scelti dal sindaco, sottoposti al voto de' consigli comunali, all'approvazione dei prefetti, ed autorizzati con ispeciale decisione del ministro delle finanze, che riconosca non essere nelle diverse località incompatibile nella persona del cancelliere l'esercizio delle funzioni di segretario di uno o più comuni, cogli obblighi primitivi ed essenziali di cancelliere del censo. In questo caso il cancelliere riceve dal comune l'onorario di segretario.".

Tutto all'opposto che in passato, da allora in poi per questi funzionari essere segretari comunali doveva costituire l'eccezione e non la regola[373]; il Governo, alla luce dell'esperienza, doveva aver verificato che era troppo gravoso espletare, a livello locale, tutte le incombenze relative alle imposte dirette e contemporaneamente fungere da segretario per le Comuni minori, e rappresentare l'autorità governativa. Questo decreto ebbe quindi il compito di inquadrare la figura del cancelliere nell'ambito esclusivo dell'amministrazione finanziaria, sgombrando il campo da ambiguità e situazioni promiscue; specificò la classificazione delle Cancellerie a seconda dell'importanza; fissò gli stipendi e ribadì infine, con l'art. 35, che non sarebbero esistite più autorità intermedie tra prefetti o vice prefetti e amministrazioni comunali, e i primi avrebbero corrisposto direttamente con sindaci e podestà per tutto quel che riguardava trasmissione ed esecuzione di leggi, decreti, e atti di autorità governativa; fino a quel momento, queste incombenze erano state addossate ai cancellieri censuari.

[373] Ricordiamo invece che, in passato, erano obbligatoriamente segretari delle Comuni di terza classe.

Capitolo IV

a) La Restaurazione: il ministero di Pubblica economia e la relazione del capo ufficio del Censo Giuseppe Amici (1814).

Con il 1814 e la restaurazione del duca Francesco IV, fu istituito il ministero di Pubblica economia con competenza sull'imposta diretta, la Pubblica istruzione e Acque e strade[374]. Un suo avviso del 28 ottobre riconfermava provvisoriamente le discipline napoleoniche in materia censuaria, ma aboliva le Cancellerie cantonali, ripristinando le Campionerie censuarie con le loro circoscrizioni, compresa, ma solo pro tempore, quella recente di Castelnuovo Monti.

Un sistema che invece venne conservato, trapassando semplicemente dall'uno all'altro governo, fu quello che regolava l'esazione e la riscossione dell'imposta diretta. Mai come in questo caso appare evidente che la Restaurazione, almeno dal punto di vista amministrativo, non fu un piatto ritorno al passato, ignorando volutamente tutto quanto si era prodotto dal 1796 al 1814. Il sistema delle ricevitorie istituito dalla "Circolare del V complimentario a. IX" (22 set. 1801), e definitivamente messo a punto dalla legge n. 25 del 22 mar. 1804, presentava vantaggi per il governo così inoppugnabili, che non si pensò neppure di tornare indietro, al metodo d'esazione e riscossione gestito interamente dagli uffici statali.

Il Consiglio di prefettura del dipartimento del Panaro, con un avviso del 25 apr. 1814, chiarì ogni possibile equivoco al riguardo; alcuni ricevitori dipartimentali ed esattori comunali erano evidentemente "... caduti nell'errore di ritenere che per le passate vicende[375] fosse cessato loro un tale obbligo[376]./ A

---

[374] "Piano di Governo" del 28 ago. 1814.
[375] Si allude al crollo del Regno d'Italia.
[376] L'obbligo dello "scosso o non scosso".

togliere quindi il loro errore, ...", i ricevitori venivano diffidati ad effettuare il pagamento delle somme da essi dovute, scosse o non scosse, entro i soliti cinque giorni dalla scadenza, come prevedeva la legge. Il sovrano chirografo del 25 settembre dello stesso anno, che specificava le competenze del neo-istituito ministero di Pubblica economia, proprio all'art. 1 confermava anche formalmente la validità del sistema in atto; parlando del ministero si diceva: "... gli apparterrà la direzione della percezione del censo, che vogliamo si continui a percepire col mezzo dei ricevitori finora in uso."[377]. Anche la notificazione del ministero di Pubblica economia del 20 dic. 1817 prescriveva ai campionieri la compilazione dei Quinternetti di scossa al principio di ogni anno censuario, per diramarli poi subito, attraverso sindaci e podestà, ai ricevitori comunali, debitamente intestati delle partite accese dei possidenti, valore d'estimo, scutato, e carico d'imposta per due centesimi, da servire di norma per il caricamento successivo da parte dei ricevitori[378]. Tutte queste disposizioni ricalcavano gli obblighi dei cancellieri cantonali napoleonici, obblighi riconfermati per intero con l'autorità del governo ducale, avendo lasciato inalterato il precedente metodo di esazione. A fugare ogni dubbio, e a spiegare tutto con la massima chiarezza possibile, si veda il preambolo della notificazione del 5 dic. 1834, con cui il governatore di Massa e Carrara dichiarava esteso anche a questi territori il sistema delle ricevitorie napoleoniche:

"Essendosi riconosciuto coll'esperienza quanto riesca pregiudicievole all'interesse e regolare andamento delle Amministrazioni comunali l'attuale sistema d'esazione introdotto dalla legge 21 Marzo 1818, a motivo del vuoto che lascia continuamente nell'incasso dei redditi delle Comuni con detrimento gravissimo del pubblico ben essere, giacché vien tolta per tal modo la possibilità di far fronte agli oneri inerenti a tali Amministrazioni, e di poter calcolare con sicurezza sull'introito di detti redditi; e rilevatasi perciò la necessità di riparare a siffatti disordini ed inconvenienti, si è ritenuto non potersene meglio conseguire l'intento, che col richiamare in attività le leggi state in proposito emanate sotto il cessato Governo italiano, e mantenute eziandio in vigore in tutti gli altri luoghi degli estensi domini.".

Il neo-costituito ministero di Pubblica economia, per avere un quadro esatto della situazione relativamente alla materia tributaria, inviò il suo ragionato

[377] AS MO, *Segreteria di Gabinetto, Chirografi sovrani*, F. A fasc. 2; in: G Bertuzzi, *La struttura amministrativa del Ducato austro-estense,* Modena, Aedes muratoriana, 1977, (Deputazione di Storia patria per le Antiche province modenesi, Biblioteca-Nuova serie, 40).
[378] Art. 23.

generale nonché capo ufficio del Censo Giuseppe Amici, a compiere un'ispezione sopralluogo a Reggio, presso gli uffici censuari. Il ragionato, adempiuti i suoi doveri, spedì da Modena stessa al ministro Rangoni la sua relazione, datata 18 nov. 1814[379].

E' questo un documento che solo al lettore superficiale si presenta come un semplice "atto d'ufficio", pur molto circostanziato e ben argomentato; ad un esame più approfondito, esso offre la rara possibilità di cogliere il pensiero autentico di uno dei principali funzionari dell'amministrazione censuaria di questi territori. Delicata posizione, quella di Giuseppe Amici, e non certo unica: ricordiamo che aveva preso parte alla rinnovazione dell'estimo del 1791, ed era rimasto in attività presso l'Ufficio del generale censimento; dal 1803 era stato a capo dell'Ufficio del censo del dipartimento del Panaro, e ora, nel 1814, era stato chiamato dal ministro di Pubblica economia a ricoprire la carica di ragionato generale capo ufficio del Censo del governo restaurato. Con questa visita ispettiva, veniva inviato ad indagare sui risultati prodotti da quindici anni di amministrazione napoleonica sull'estimo del dipartimento reggiano, tenendo presente che di quella stessa amministrazione proprio egli era stato uno dei maggiori esponenti a Modena, e che esaminava l'operato di funzionari quali Taddeo Taddei, che aveva già conosciuto benissimo, e che fino a poco tempo prima si rivolgeva a lui da pari a pari. Bisogna dire che le pesanti critiche di Giuseppe Amici, scaturite dalla gravità della situazione che andava indagando, si appuntarono essenzialmente sull'amministrazione centrale del cessato governo italiano, e non è lecito pensare che così si sia comportato per salvare ed assolvere in qualche modo anche se stesso che, insieme a persone di cui non ignorava il valore (come i funzionari reggiani), erano pur stati l'anima, a livello periferico, di quella stessa struttura. Il punto è un altro: le osservazioni di Giuseppe Amici sono oggettivamente condivisibili perché fondate su una perfetta conoscenza dell'estimo estense, e degli effetti che su di esso ebbero le disposizioni del ministero delle Finanze del Regno d'Italia. In termini non dissimili si espresse, appena gli fu possibile, anche l'ex capo dell'Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo Taddei, ed è degna di nota non solo la lucidità delle loro analisi, ma anche la coscienziosità di funzionari che avevano profuso per anni il loro impegno ad applicare norme e direttive di cui pure vedevano i gravi difetti, cercando almeno, proprio con quel loro impegno, di limitare i danni, cosa per altro molto più riuscita a Giuseppe Amici per Modena, che a Taddeo Taddei per Reggio.

[379] Copia in: AS RE, *Arch. Pref., Tit.VII rub.3*, b. 469, riportata integralmente in *Appendice*.

Già dal preambolo traspare la pregnanza della "Relazione"; in poche righe sono riassunti con precisione, e condannati senza appello, quindici anni di amministrazione finanziaria napoleonica:

"Mi fo dunque un dovere di esporle brevemente che dalle ispezioni che ho fatte sopra luogo, maggiore è d'assai il disordine di quello che mi ero figurato, e che questo principalmente deve ripetersi dalle improvvide disposizioni in diverse circostanze prescritte dalla Direzione milanese, senza conoscere i bisogni degli Uffici, volendo prescriver regole ripugnanti alla natura ed all'impianto di un censo del quale s'ignorava la costruzione, volendo economizzare fuor di proposito, col sopprimere i necessari indispensabili Uffici <l'Ufficio dipartimentale del censo>, e supplire con braccia inabili alle funzioni che dovevansi sostenere nelle Cancellerie censuarie da soggetti incapaci e sovraccaricati di altre incombenze non riguardanti il censo.".

Si fece in seguito il maldestro tentativo di rimediare ai danni con una generale presentazione di volture arretrate (1809), ma questa venne solo a gravare uffici e registri già nel disordine; per operare correttamente le nuove volture che si andavano chiedendo, si sarebbero prima dovute pareggiare e regolarizzare le precedenti, ma:

"A tanto necessarie e savie deliberazioni che tutte nella sua pienezza avrebbe dovute approvare la Generale direzione, non corrisposero al certo le risposte dalla medesima date con sua lettera 10 marzo 1813, fra le quali risulta principalmente la erronea prescrizione di richiamare dai cancellieri un elenco dei possessori per ciascun comune, onde farne il confronto coi registri centrali, ed emendarne le differenze a spese dei cancellieri difettivi.

Questa sola deliberazione basta per far conoscere quanta cognizione si avesse colà del nostro censo e delle operazioni che se gli eran proposte, se si arrivò al segno di proporre per rimedio un confronto sopra risultati erronei d'ambe le parti, ed a spese di impiegati che più non erano in uffizio, e non potea non sortire questo consiglio che dalla celebre penna del capo sezione delle Cancellerie del Regno sig. Bellati.".

La disposizione, priva anche del più elementare senso comune, non ebbe seguito, e l'approssimarsi della guerra, rendendo più difficili le comunicazioni fra cancellieri e Ufficio del censo, contribuì ad aggravare le discrepanze fra le due serie di registri.

Il dato più preoccupante che emerse dalle ispezioni eseguite presso le ex Cancellerie censuarie, era il grande numero di recapiti di volture lasciati senza seguito, il che voleva dire che almeno il doppio dei trasporti d'estimo era rimasto ineseguito per tutto il territorio del Piano e del Colle del ducato di Reggio. A questo punto, c'era un unico rimedio che G. Amici riuscisse a vedere:

"Si dovrà scrivere lettera al sig. governatore per la immissione in uffizio e consegna dei registri tanto del centro, quanto delli cantoni corrispondenti al sig. Tommaso ingegnere Saracchi, di Correggio al sig. Giovanni Battista Medici, di Brescello al sig. Taddeo Taddei, li quali debbono essere rispettivamente incaricati dell'incontro, appareggio e correzioni tanto negli uni che negli altri registri, coll'opera delle seguenti braccia trimestrali, ...".

Non ci si illudesse comunque di rimediare i guasti in breve tempo, ché al ministro il relatore disse chiaramente: "... ma non credesse perciò che fossero tali [le operazioni di correzione e di pareggio] da potere essere terminate in breve, quantunque il già Ufficio centrale di Reggio vi travagli senza interruzione assieme coi nuovi campionieri.". La valutazione si dimostrò esatta: almeno tutto il 1815 e una buona parte del 1816 trascorse in quest'opera di rettifica e di aggiornamento.

b) Revisione e pareggio dei registri censuari e nuovi uffici finanziari (1814-1824).

Venendo nel 1814 ripristinato l'assetto politico-territoriale anteriore al 1796, era evidente che Reggio non sarebbe più stata capoluogo di alcun dipartimento, e tornando a far parte del ducato di Modena, non aveva più bisogno di propri uffici centrali. In questa ottica risulta quindi del tutto logica la lettera che, in data 27 giu. 1814, la Reggenza provvisoria degli Stati estensi inviò al Consiglio di prefettura del Crostolo, per informarlo della soppressione della Cancelleria censuaria di Reggio, e del conseguente concentramento delle sue incombenze nell'Ufficio dipartimentale del censo[380], in quanto questo stesso ufficio avrebbe cessato ben presto di essere dipartimentale, per ritornare ad occuparsi degli affari censuari della circoscrizione amministrativa di Reggio, quale risultasse da una nuova distrettuazione. In questa stessa prospettiva, appare del tutto naturale che l'archivio del soppresso ufficio centrale di Reggio venisse trasferito nella capitale, presso quella stessa struttura che ne riassorbiva le competenze, ed è perciò che l'archivio dell'Ufficio dipartimentale del censo, poi Archivio censuario di Reggio si trova fra le carte della serie "Estimo e catasto" nell'Archivio di Stato di Modena[381].

---

[380] AS RE,*Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 460, lett. n. 3852.

[381] Per inciso, non si può fare a meno di rimarcare che, *mutatis mutandis*, le difficoltà spicciole, quelle quotidiane, rimanevano sempre le stesse: in una lettera del 13 lug. 1814 (n. 95), il conservatore

Al riassetto degli uffici finanziari si provvide con una certa tempestività: l'avviso del 28 ott. 1814, n. 624, del ministro di Pubblica economia Rangoni ripristinava i campionieri censuari, e ne specificava anche i nomi oltre che i luoghi; per Reggio: Tommaso Saracchi, per Correggio: Giovanni Battista Medici, per Brescello: Taddeo Taddei. All'effetto di compilare i Quinternetti di scossa per il 1815, restava provvisoriamente in carica il campioniere di Castelnuovo Monti. I cessati cancellieri dovevano pareggiare le proprie pendenze fino al 30 settembre, poi avrebbero passato tutti i registri della propria circoscrizione ai rispettivi campionieri; primo incarico di questi, oltre ai Quinternetti i scossa, doveva essere il riscontro e il pareggio dei propri volumi con quelli dell'ex Archivio censuario al 30 set. 1814, in modo da poter ristabilire, fra registri centrali e periferici, quella uniformità che si era perduta dal lontano 1805. L'effettiva immissione nell'impiego dei campionieri, con relativa presa in carico dei registri, avvenne solo il 24 dic. 1814, per cui prima della fine dell'anno non poté aver luogo il passaggio di consegne[382].

Già il 12 nov. 1814 Taddeo Taddei, allora campioniere censuario di Brescello, scriveva al governatore Antonio Re di aver trovato i registri del suo ufficio nel massimo disordine, e proponeva, come unica possibile soluzione, di trasportarli tutti a Reggio, per confrontarli e correggerli sulla scorta di quelli dell'ex Archivio censuario[383]. Ma di lì a poco intervenne sull'argomento il ministro di Pubblica economia, debitamente ragguagliato dalla relazione che il ragionato generale Giuseppe Amici gli aveva presentato sullo stato dei registri censuari dell'ex dipartimento del Crostolo. Le conclusioni, e conseguenti disposizioni, erano le stesse: per il momento i registri centrali sarebbero rimasti presso l'ex Archivio censuario di Reggio, qui si sarebbero trasferiti anche quelli delle ex Cancellerie, e tutti sarebbero stati assoggettati a riscontro, correzione e pareggio fino a compimento del lavoro[384]. Ciò però significava che la provincia restava intanto sprovvista dei suoi campionieri, e i contribuenti impossibilitati anche a chiedere una voltura. Per questo a metà del 1815 la Comunità di

---

dell'Archivio censuario pregava il Consiglio di prefettura di fornirlo di materiale d'ufficio aggiuntivo, e di fondi ulteriori per fronteggiare l'accresciuto lavoro, che gli derivava dall'assorbimento delle incombenze della cessata Cancelleria di Reggio; *Ibidem*.

[382] Ricordiamo, inoltre, che all'inizio dell'anno 1815 venne nominato campioniere censuario di Reggio lo stesso Taddei, poiché Tommaso Saracchi era passato ad altri incarichi, sicché a Brescello fu destinato Giovanni Bassi di Scandiano.

[383] AS RE,*Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 460

[384] *Ibid*,; lett. del ministro di Pubblica economia al governatore di Reggio del 18 dic. 1814 n. 1593.

Correggio avanzò un'istanza al governatore, e così il 14 luglio il campioniere Medici là si trasferì, con tutti i libri e le carte del suo Campione, e aprì il suo ufficio nel palazzo di residenza della Comunità[385]; il lavoro di pareggio non era ancora stato terminato, ma Medici prometteva di completarlo sul posto. Meno bene andarono le cose per la circoscrizione di Brescello. Il 5 set. 1815 così si giustificava l'allora campioniere Bassi con il governatore:

"Incominciata però la laboriosa operazione della rettifica, quanta non fu la mia sorpresa, e quella del Sig. Taddei medesimo in riscontrare che sopra un numero di circa 3000 Dite per un tempo di dieci anni di seguito tutto presenta confusione, ommissione, errore di metodo, che è stato forza di retrocedere per sì lungo lasso, e quindi di esaminare, confrontare e con giusto criterio decidere e correggere in riguardo a un numero spaventevole e senza dubbio di diverse migliaia di trasporti, che le leggi ipotecarie e del censo emanate sotto i rispettivi governi hanno accumulato alla Campioneria nel corso di diversi anni."[386].

Diventava quindi difficile prevedere quando il pareggio sarebbe stato ultimato, certo non per la fine dell'anno in corso, ma al 5 sett. 1816 Bassi non si era ancora trasferito nel suo ufficio di Brescello, per cui a buon diritto il podestà di quel comune poteva fare le sue ironiche rimostranze al governatore:

"Parmi però che nel lungo tempo di sua absenza, avrebbe di già a quest'ora sistemato anche l'archivio di una Direzione generale, se ne fosse stato incaricato, e sarebbe ormai tempo che anche questi censiti venissero secondati nelle continue relative loro richieste, rendendosi come ben sa l'Eccellenza Vostra essenzialissima la di lui residenza in questo comune."[387].

Il momento per giunta era delicato: da un canto si stava cercando di restituire fondamento e certezza alle scritture censuarie; dall'altro i giochi politico-territoriali conseguenti alla Restaurazione non erano stati ancora conclusi, e interferivano col primo proposito[388].

---

[385] *Ibid.,* lett. n. 164.
[386] *Ibid.,* lett. n. 95
[387] *Ibid.,* lett. del 5 set. 1816 n. 967.
[388] Così, ad esempio, era da poco in corso la distrettuazione del 29 dic. 1815, con i conseguenti riflessi sulla riscossione dell'imposta diretta, quando il 26 mar. 1816, con nota n. 650, il ministro di Pubblica economia si rivolse al governatore di Reggio, informandolo dell'accordo territoriale da poco raggiunto fra il ducato di Parma e quello di Modena riguardante la reciproca restituzione dei paesi sulla riva destra dell'Enza; si chiedeva quindi: "1. Il dettaglio a Villa per Villa, e Parrocchia

L'operazione complessiva di revisione e pareggio, a quanto risulta dai Giornali delle volture, poté aver termine grosso modo solo nel primo semestre del 1816. Il 16 agosto[389] il capo dell'Ufficio centrale del censo faceva conoscere al campioniere di Reggio (che fungeva ancora da conservatore dell'Archivio censuario pro tempore), le disposizioni ministeriali riguardo il duplicato dei registri d'estimo da trasferire a Modena, e il campioniere rispondeva lo stesso giorno[390], facendo richiesta di un accredito di Lit. 400 per far fronte alle spese necessarie; finalmente il 31 ago. 1816[391] Taddeo Taddei"... a sfogo della lettera n. 161 trasmette al capo Uffizio del censo i registri generali della provincia <reggiana>.", e con questo le cose potevano riprendere il loro corso ordinario.

La traccia più evidente di tutta questa gran mole di lavoro la conservano proprio i Giornali delle volture, ma non tanto quelli provenienti dagli Uffici delle imposte dirette, bensì quelli dell'Intendenza di finanza, e cioè le copie centrali: i primi infatti continuano la loro serie cronologica, che parte dal 1804, più o meno regolare senza soluzione di continuità, laddove le seconde si arrestano tutte al 1816, in genere entro il primo semestre, e cioè quando l'opera di confronto e pareggio tra registri centrali e periferici, soprattutto in relazione alle molte volture arretrate, era arrivata a compimento[392].

---

per Parrocchia dei paesi ceduti allo stato di Parma, e quello degli altri retrocessi a questo stato dai quali possa conoscersi l'estimo rispettivo d'ogni Sezione, e Parrocchia.", (*Ibid.*). Tutto questo serviva, ovviamente, a fare le opportune variazioni sui Libri d'esazione della diretta. Da una tabella del campioniere di Reggio, datata 2 apr. 1816 (*Ibid.*), si ricava che vennero restituite dal ducato di Modena a quello di Parma: Coenzo e Sorbolo, sezioni di Brescello; Ciano, Borzano, Selvapiana, Rossena e Vedriano sezioni di San Polo; Gombio, Miscoso, Camporella e Cereggio sezioni di Castelnuovo Monti; Pieve San Vincenzo e Succiso sezioni di Busana; Taneto e Martorano sezioni di Sant'Ilario; Poviglio e tutte le sue Ville. Il ducato di Parma aveva restituito a quello di Modena Scurano e Bazzano.

[389] AS RE, *Ufficio distrettuale II DD RE, Copia lettere e protocolli (...) delle Cancellerie, poi Campionerie censuarie di Reggio e Scandiano*, reg. 12, nota n. 257.

[390] *Ibid.,* lett. n. 161.

[391] *Ibid.,* lett. n. 171.

[392] Sono proprio due Giornali delle volture dell'archivio dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Reggio che danno una dettagliata spiegazione dell'accaduto. Il primo è quello di Campegine, che riporta nell'ultima pagina una "Osservazione generale"datata Brescello, 23 apr. 1828; non stupisca il luogo, perché si riferisce alla Campioneria censuaria di originaria appartenenza di Campegine: "Poiché le volture eseguite in questo Giornale dalli 22 ottobre 1805 a carta 12 sino alla lui fine, tranne uno scarso numero non erano state approvate dall'Ufficio centrale della provincia, sia per erroneità di massime dal lato dei diversi cancellieri nell'applicazione dei valori, sia per insufficienza o difetto dei requisiti, ovvero anche per la sospensione e correzioni d'anteriori volture non trascritte nei Giornali dell'Ufficio provinciale <l'Ufficio dipartimentale del censo>, così era avvenuta una serie di intralci

Conclusa l'operazione, da questo momento in avanti l'Ufficio centrale del censo di Modena provvide alla vecchia maniera per la seconda conservazione dei Registri delle partite[393] e dei Copia denunzie[394]. Diverso è il caso delle volture, per le quali l'uso dei soliti Giornali venne limitato alla sola periferia, mentre al centro si raccoglievano i Recapiti, redatti su apposite schede e regolarmente spediti dai campionieri[395].

C'è da rilevare, comunque, che il problema delle volture arretrate rimase sempre uguale e sempre presente. Lo zelante campioniere di Reggio non mancò di far sentire la sua voce il 7 ott. 1817: "Pel canale del sig. ragionato generale capo uffizio del Censo rassegna al ministro di Pubblica economia un rapporto sui danni e gl'inconvenienti prodotti dalla totale trascuranza dei possidenti nel fare le volture."[396]. Il 20 dicembre dello stesso anno il ministro di Pubblica economia emanò una notificazione, con cui ripubblicava tutte le norme al momento in vigore relative alla procedura delle volture.

---

con quasi niuna corrispondenza tra i due Giornali, tanto in ordine alle date dei trasporti quanto ai recapiti, i quali nel presente non avevano numero progressivo regolare, oppure nessuno; per cui fu necessitato l'Ufficio provinciale a far trascrivere dal lui Giornale nell'altro della Cancelleria del censo tutti i giri per la piena consonanza di data e di numero dei documenti, e quindi questo Giornale è divenuto inutile, ma si conserva in atti ad ogni evento di richiamo. Si troveranno perciò nei Mastri <Partitari> dal 1805 in avanti due cartolazioni fino al 1812 o 1813. La più alta che colpisce la cartolazione di questo erroneo Giornale operata dai detti cancellieri, e la inferiore quella del sussistente ed altro attendibile Giornale, che fu eseguito a diligenza del sig. cancelliere del censo Taddei, dopo che nel 1815 era stata la sezione di Campegine staccata dal comune di Castelnuovo sotto, cui era da secoli unita, ed aggregata a Sant'Ilario, costituito ed eretto in Comunità dipendente pel Censo dall'Ufficio di Reggio./ Brescello 23 aprile 1828./ Bassi Cancelliere.". Questo registro non più valido termina al 18 ago. 1816. Più sbrigativa fu la correzione del Giornale delle volture di Sant'Andrea di Castelnuovo sotto, diviso in due parti: la prima va dal 6 dic. 1804 al 19 mar. 1816, la seconda dal 7 gen. 1805 al 3 mag. 1818; tra l'una e l'altra, questo "Nota Bene": "La parte seconda del Giornale comprende le volture trascritte dall'Ufficio centrale, state approvate; e quindi inutili sono quelle comprese nella prima parte, giacché molte di esse sono irregolari e non approvate, e molte altre rifuse in miglior forma nella seconda parte che segue: per cui si è cominciata la paginatura nuova, e queste ultime hanno le petizioni a numero corrente./ Bassi cancelliere.".

[393] C'erano quelli, praticamente nuovi, impiantati nel 1804, e su quelli si proseguì con gli aggiornamenti.

[394] In questo caso c'erano ovviamente i volumi di primo impianto, debitamente aggiornati, per la provincia di Reggio, con i Catastrini.

[395] La serie dei Recapiti delle volture è presente solo nell'archivio dell'Intendenza di finanza, e va dal 1816 al 1838, coprendo al solito tutto il territorio circoscrizionale delle Campionerie del Piano e Colle di Reggio.

[396] AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Copia lettere e protocolli 1797-1842: Cancellerie, poi Campionerie, cnsuarie di Reggio E. e di Scandiano 1806-1842...*, reg. 35/12, lett. n. 147.

E' bene a questo punto dare uno sguardo alla struttura centrale posta in essere dal restaurato governo, e incaricata dell'amministrazione dell'imposta diretta.

Il ministero da cui dipendeva tutta la materia era, come abbiamo già visto, quello di Pubblica economia, mentre lo stesso "Piano di Governo" del 28 ago. 1814 aveva affidato l'amministrazione e la gestione delle imposte indirette al ministero di Finanza, cosicché le competenze sulle entrate e sulle spese dello stato ricadevano su due distinti dicasteri, secondo un criterio che ripeteva ancora lo schema dell'"Antico Regime", cioè di considerare le imposte dirette come destinate a coprire le spese riguardanti lo stato, e le imposte indirette destinate a finanziare spese considerate come proprie del sovrano[397].

Dipendente dalla Ragionateria generale del ministero di Pubblica economia[398], una apposita Sezione, la IIª, era incaricata della "Revisione dell'estimo". Essa si componeva di un archivista e custode dei registri censuari (il responsabile materiale della seconda conservazione), e un numero variabile di revisori (si inizia con quattro)[399]; era proprio da questa Sezione che dipendevano le Campionerie censuarie, che quindi con essa corrispondevano.

Nel 1824 la struttura del ministero subì un rimaneggiamento[400]; scomparsa come Sezione, la Revisione dell'estimo confluì in un vero e proprio Ufficio preposto all'intera materia censuaria: quello centrale del censo, che conservò questa denominazione fino all'unità d'Italia. In esso, sempre dipendente dalla Ragionateria generale, troviamo ancora un archivista e custode dei registri censuari e un revisore dei Campioni, e da esso sempre dipendevano direttamente le Campionerie, che proprio in questo anno vennero aumentate

---

[397] Fra le prime si comprendevano quelle per la pubblica istruzione, le acque e strade, gli argini e i ponti, le pensioni, l'amministrazione del censo, il debito pubblico; alle seconde erano ascritte le spese per i militari, l'ordinamento giudiziario, governativo, doganale e i sussidi straordinari, cioè per tutte quelle materie che erano state stretta prerogativa del sovrano assoluto. E' fin troppo evidente che questa struttura rifletteva la concezione ancora patrimoniale dello Stato, e ignorava del tutto, anzi rinnegava, quanto già fatto dal Regno d'Italia nel 1805, quando erano state riunite, con il decreto del 7 giugno, le competenze sulle imposte dirette al ministero delle Finanze, di modo che vi fosse unità di amministrazione per tutte le entrate erariali, e fosse così realmente possibile redigere un vero e proprio bilancio dello Stato. Ma a questo il governo estense restaurato arrivò solo sollecitato da avvenumenti gravi, come le insurrezioni del 1848,(cfr. G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa* ...cit, pp. 28-30).

[398] Per la sua struttura, relativamente alla Ragionateria generale, v. la tavola n. 5, in fondo a questa sezione.

[399] Come risulta dai "Calendari di corte", di cui ci si è avvalsi per tutti questi dati, nel 1818 vennero distinti i revisori della provincia di Modena da quelli della provincia di Reggio.

[400] V. la tavola n. 6, in fondo a questa sezione.

di numero. L'organico dell'Ufficio centrale del censo subì cambiamenti nel corso degli anni, ridimensionandosi a due soli ragionati nel 1832, e tornando a infoltirsi con i revisori e un protocollista nel 1851, ma le sue funzioni di vigilanza generale sull'estimo del ducato non vennero mai abbandonate, anzi esse erano già state precisate dalla notificazione del 20 dic. 1817 del ministero di Pubblica economia, relativa alle volture; l'art. 15 è inequivocabile al riguardo: "In casi dubbi, per mancanza delle relative istruzioni o per altro, dovranno i campionieri rivolgersi al capo-Uffizio del Censo il quale, secondo le circostanze o secondo le chieste determinazioni del ministero, fornirà loro i necessari schiarimenti."[401]. Sempre a questo Ufficio i capi e i custodi degli Archivi notarili erano obbligati a trasmettere, ogni tre mesi, un elenco degli atti e contratti importanti traslazioni di dominio, e tutte le segnalazioni necessarie ai campionieri per eseguire le annotazioni sui Giornali delle volture[402]. Un'altra importante notizia ricaviamo dalle disposizioni ministeriali: l'art. 19 obbligava i campionieri a trasmettere bimestralmente all'Ufficio centrale del censo, su apposite schede per la revisione generale, la notificazione delle volture eseguite, e sono le stesse schede che, rilegate, compongono la serie dei Recapiti delle volture nell'archivio dell'Intendenza di finanza.

Le condizioni in cui si trovavano ad operare i campionieri, intanto, continuavano a non essere delle più floride. Problemi di varia natura li affliggevano, alcuni d'ordine puramente materiale, altri, ineliminabili, insiti nella natura stessa dell'estimo che si trovavano quotidianamente a gestire. Quanto ai primi, vale la pena di citare una lettera del campioniere di Brescello Bassi al governatore[403]; essa è interessante anche perché mostra come la tenuta dell'archivio sia sempre stato un punto dolente dei pubblici uffici, dato anche il costante proliferare della documentazione:

"Gli atti del mio uffizio trovavansi in una camera a pian terreno, ma in parte marciti ed in altra parte in prossimo deperimento per la umidità dei muri che penetra generalmente nei primi piani dei fabbricati, massime se antichi, del paese; per cui prevenutone il sig. podestà di quel tempo, si dovette trasportare l'ufficio nel piano

[401] E' importante notare che questa notificazione ribadiva la possibilità, per il contribuente, di richiedere il proprio estratto d'estimo sia al campioniere competente per territorio, sia all'Ufficio centrale del censo di Modena, che svolgeva il compito di seconda conservazione dei registri censuari.
[402] Proprio riguardo alle volture, l'art.17 della notificazione precisava che l'annotazione di trasporto d'estimo sui Giornali doveva precedere quella sui Registri delle partite, e doveva essere concisa, ma completa e chiara.
[403] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 460, lett. del 26 dic. 1828 n. 430.

superiore e restringere la mia abitazione, ed io a tutto mi adattai per la gelosa custodia degli atti a me commessi. Col corso del tempo crebbero necessariamente fino ad oltre n. 7000 i recapiti, ed a 300 i volumi dei registri e degli esattorali delle imposte, il di cui numero va ogni anno progressivamente aumentando, per cui nel 1826 Sua Eccellenza il sig. consigliere di Stato ministro di Pubblica economia ordinò la costruzione già eseguita di nuove scansie e di altri mobili, che riceveranno fra non molto una maggior estensione per la pur decretata rinnovazione di più mastri, essendo ormai coperti gli attuali.".

Riguardo poi alle difficoltà di gestione insite nel "catasto estense", esse divenivano di mano in mano così evidenti che, una volta di più nel 1833, un esperto quale il campioniere di Reggio Taddei di nuovo le sottolineava, dovendo esprimere un parere sull'assunzione di un segretario di Comunità per Cerrè Sologno. Essenzialmente, il problema su cui sempre si ritornava consisteva nella mancanza di mappe, e nella conseguente estrema difficoltà di individuare i fondi con certezza, specie se erano assoggettati a numerose volture:

"Le imperfezioni del nostro estimo, e più di quelli della Montagna composta richieggono che chi deve disimpegnare le incombenze di campioniere, oltre all'essere ben pratico dell'aritmetica, sia anche dotato d'un certo acume d'ingegno per ben condurre i possidenti nell'esecuzione delle volture, per ben identificare i fondi caduti fra loro in contratto e non esporre i particolari ai danni sicuri che può loro importare d'essere caricati piuttosto d'una terra che d'un'altra, attesa la differenza dei loro valori o per essere state assoggettate a qualche precedente speciale ipoteca."[404].

c) 1838: l'Ufficio centrale del censo e il rinnovo dei suoi registri d'estimo.

Nel 1838 fu l'Ufficio centrale del censo che mise mano ad una revisione dei propri registri censuari della provincia di Reggio, nel quadro però di un'opera più vasta, che aveva già riguardato la documentazione d'estimo della provincia di Modena. Per quella un decreto del 6 ago. 1825, n. 1880, del ministro di Pubblica economia aveva già autorizzato il ragionato generale capo dell'Ufficio del censo Panizzi al rifacimento dei Mastri delle partite. Erano stati gli stessi campionieri a sollecitare una simile disposizione, poiché i registri erano per lo più ormai esauriti ed inservibili. Della rinnovazione si occupava,

[404] *Ibidem,* lett. del campioniere di Reggio al governatore del 7 mar. 1833, n. 124.

quindi, il ragionato generale, che poi inviava le copie alla Campioneria interessata trattenendone una per il suo Ufficio. Prima di ottenere in consegna i nuovi libri però, i campionieri dovevano chiudere e liquidare i vecchi Partitari, redigendo degli stati d'estimo a quella data, e inviandoli per controllo all'Ufficio centrale. Complessivamente, per la provincia di Modena il lavoro richiese tempo: nel 1827 il ragionato generale faceva presente al campioniere di Mirandola che i suoi registri venivano rinnovati insieme a quelli di altre circoscrizioni, perciò sarebbero stati pronti un po' per volta[405]; e qualche mese dopo al campioniere di Modena consegnava il Mastro rinnovato di Magreta, esemplato su quelli del 1791 come sarebbero stati tutti gli altri[406]. In effetti, il ragionato generale aveva già proposto al ministro anche una legatura uniforme per tutti questi volumi: in doppio cartone ricoperto di lino verde, con contrafforti in pergamena, che era infatti la legatura già usata per i registri d'impianto[407].

Nel 1838 analoga procedura si osserva da parte dell'Ufficio centrale per la documentazione della provincia di Reggio. Risalgono a questa data gli Stati d'estimo, che costituivano l'aggiornamento dei Catastrini, e una nuova serie di Partitari, reimpiantata ex novo sulla base delle risultanze proprio degli Stati d'estimo, i quali fornivano l'elenco preciso delle intestazioni, e quindi dei possessori, correnti al 1838. Rifecero la loro comparsa i Giornali delle volture, profondamente modificati però rispetto al passato. E' da ascriversi a questo stesso momento anche l'ulteriore intervento sui Copia denunzie, cui si era accennato in precedenza (a proposito della doppia conservazione dell'estimo rinnovato nel 1791). In fondo a numerosi di questi volumi (solo dell'archivio dell'Intendenza di finanza), compaiono alcune denunzie precedute dall'intestazione: "Nel 1786 sotto l'estimo di ...[nome del paese] al n. ... era intestata [nome del vecchio possessore], inscrizione ommessa nel 1804", all'epoca cioè della divisione dell'estimo a Villa per Villa e dell'impianto dei Catastrini. Nella circostanza di questo rinnovo generale dei propri registri censuari, l'Ufficio centrale del censo volle fugare ogni possibilità di equivoco anche per il futuro, dal momento che i Copia denunzie restavano comunque registri di uso corrente, e quindi tutti quei passaggi di allibramento di immobili dai volumi di una località a quelli del luogo che loro spettava, passaggi conseguenti al distac-

[405] AS MO, *Ufficio centrale del censo*, b. 1109 "Rinnovazione dei Mastri di Pianura. Mercedi pagate per detto lavoro. 1817-1827", lett. del 14 mar. 1827 n. 12492.
[406] *Ibid.,* lett. del 16 giu. 1827 n. 12654.
[407] *Ibid.,* lett. del 30 lug. 1825 n. 10308.

co degli appezzamenti dai corpi casamentivi da cui dipendevano, e annotati nel 1804 solo sui Catastrini, vennero allora esplicitati nei registri su cui erano stati effettuati i caricamenti, donde le copie di denunzie precedute dall'intestazione: "Nel 1786 sotto l'estimo di ...<paese da cui si stralciava> al n. ... era intestata <nome del possessore d'impianto>, iscrizione ommessa <cioè lasciata cadere, non più riscritta, tolta dal volume d'impianto> nel 1804"[408].

Anche i registri che vanno sotto il nome di Scritture generali e Rettifiche censuarie appaiono redatti nello stesso giro di anni e soprattutto in vista di un fine analogo, nonostante le indicazioni cronologiche manchino, o inducano a credere ad una progressione di tempo nella compilazione[409]. Le Scritture generali iniziano dal 1791 e proseguono fino al 1840, riportando tutte le variazioni reali d'estimo con data, causale, biolcatico, valore in lire. Il registro Rettifiche censuarie riporta tutti i passaggi di fondi da una Villa all'altra in circostanza della divisione dell'estimo a Ville[410]. E' assai probabile che

[408] Ad avvalorare l'ipotesi che queste puntualizzazioni siano state fatte nel 1838, concorre la circostanza che in alcuni registri, le "iscrizioni ommesse" sono precedute da alcune denunzie risalenti agli anni '20 e primi del '30, ma è importante soprattutto una "Appendice" nel volume n. 170 degli Stati d'estimo (AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione*, n. 21 Stati d'estimo); in essa ogni Villa del Piano e Colle è riportata indicando l'ultimo numero di Copia denunzie caricatole nel 1791 (quindi all'impianto dell'estimo), e poi si prosegue con tutti i numeri aggiunti da allora fino al 1838, e viene anche nominata la località da cui eventualmente un aggiunto numero di Copia denunzie proveniva, e non a caso l'Appendice è intitolata: "Numeri aggiunti successivamente a quelli delle Ville della Pianura reggiana". Questa opera, di notevole complessità visti tutti i movimenti effettuati nel solo 1804, andava nella stessa direzione delle annotazioni di "omessa iscrizione", e cioè chiarire una volta per tutte, e fugare equivoci passati, presenti e soprattutto futuri, e anzi si può dire che essa riassuma in forma di tabella, quasi di tavola sinottica, il lavoro che si andava svolgendo sui Copia denunzie delle singole Ville, e così come gli Stati d'estimo, cui l'"Appendice" appartiene, sono volumi esclusivamente dell'Ufficio centrale, ugualmente i Copia denunzie con la trascrizione dei mutamenti reali sono solo quelli del centro. Dal loro esame, per altro, è emerso che non sempre sul Copia denunzie sono stati trascritti tutti i corpi di terra acquisiti dalla località intestataria del volume nel 1804.

[409] AS RE, *Intendenza di Finanza RE*, *Estimi e catasti del territorio reggiano...,* serie 25, regg 1 e 2: "Scrittura generale", reg. 3: "Rettifiche censuarie".

[410] In primo luogo, bisogna osservare che i regg. 25/1 e 25/3 comprendono un territorio incongruente rispetto alle date cui si riferiscono. Nella Scrittura generale n. 25/1, che parte dal 1791, non è presente San Martino in Rio, che allora era reggiano, ma in compenso figurano Castellarano e San Donnino di Liguria, all'impianto dipendenti da Modena, e per giunta pur essendo presente Castellarano, manca però San Michele dei Mucchietti, a questa aggregato per il dipartimento del Crostolo durante tutto il periodo napoleonico, e ritornato a Sassuolo solo con la Restaurazione. Da parte sua, nel reg. 25/3 Rettifiche censuarie, riferentesi all'opera di separazione dell'estimo avvenuta a Reggio negli anni 1802-1804, è presente San Donnino di Liguria, e l'operazione Barazzoni (effettuata sul finire del 1813), è già data per avvenuta e debitamente registrata. Il territorio abbracciato da questi due volumi è identico, ed è quello posteriore al 1815, come identici appaiono alcuni errori: ad

l'Ufficio centrale del censo avesse dato avvio, intorno al 1837, ad un grande lavoro di revisione e correzione dei registri d'estimo del territorio reggiano, che era stato separato da Modena per tutto il periodo napoleonico, e proprio quando si era dovuto metter mano a un'opera delicatissima come la divisione dell'estimo, effettuata oltretutto con criteri difformi nei due dipartimenti. La revisione si rendeva necessaria in quanto le due province (Modena e Reggio), non avevano più perfetta identità di registri censuari, e quindi particolarmente difficile si rendeva esercitare il controllo sulle operazioni d'estimo, e vigilare sulle variazioni di soldario. Il registro Rettifiche censuarie, riportando tutti i passaggi di fondi da una Villa all'altra conseguenti alla divisione dell'estimo (e solo quelli), e comprendendo anche l'operazione Barazzoni[411] che, sebbene avvenuta dieci anni dopo, ne era pur sempre la diretta conseguenza, forniva un quadro minuzioso e specifico, che preludeva alla stesura dell'"Appendice" degli Stati d'estimo, che era tuttavia più completa perché riportava anche variazioni successive al 1804; indubbiamente però, il momento più delicato si era avuto proprio quando erano stati spostati i fondi nelle loro reali località, a prescindere dal corpo casamentivo di riferimento, e proprio quest'operazione andava specialmente dettagliata. Si trascrissero, quindi, in ordine cronologico tutte le variazioni reali dell'estimo del territorio reggiano del Piano e Colle quale risultava dopo il 1827, a partire dalla rinnovazione dell'estimo del 1791 fino a quel momento, e cioè il 1838; le scritture vennero congruamente revisionate, e nel caso corrette, alla luce della documentazione in possesso dell'Ufficio Centrale; si compilavano intanto gli Stati d'estimo 1838, che infatti svolgevano, aggiornandola, la stessa funzione dei vecchi Catastrini. Sulla base

esempio quello relativo a Marmirolo, per fondi passati a Tresinara nel 1797 e non nel 1804 (come ambedue i registri riportavano), e quello di Castellarano, per due case che appartenevano a San Michele dei Mucchietti, ma che nel 1823 vennero riallibrate in Castellarano. Questi due registri, dunque, appaiono compilati nello stesso momento, e certo ben dopo il 1815. Mettendo infatti a raffronto la Scrittura generale del 1791-1814 (reg. 25/1), con quella successiva 1815-1840 (reg. 25/2), innanzitutto si scoprono identità di varie grafie, e poi anche in quella posteriore, come in quella precedente, accade che più di qualche variazione sia data in ordine cronologico inverso, il che farebbe escludere una compilazione avvenuta effettivamente un anno dopo l'altro; nel registro 25/2 figurano molte correzioni effettuate nel 1837-1838, conseguenti a revisione onde, alla fine, i totali di biolcatico e valore d'estimo di questa Scrittura generale vengano a coincidere con quelli del 1838 per il 1839 degli Stati d'estimo, come appare spesso anche sulle Rettifiche censuarie (reg. 25/3).

[411] In conseguenza della definizione dell'esatto territorio dei comuni di Quattro Castella e di Bibbiano (1808-1812), la località di Castione venne assegnata alla frazione di San Bartolomeo in Sassoforte, scorporandola dalla ex giurisdizione di Montevetro. L'operazione tecnica venne affidata all'ingegner Barazzoni, e provocò, una volta conclusa sul territorio un conseguente adeguamento dei registri censuari, che avvenne fra la fine del 1813 e l'inizio del 1814.

di questa generale revisione, si aprirono nuovi Registri delle partite, caricati secondo gli Stati d'estimo e operanti dal 1839. A futura semplificazione delle procedure burocratiche, dal 1840 la Scrittura censuaria, (che aveva intanto continuato tranquillamente il suo corso, dal 1804 al 1815[412], e dal 1815 fino ad allora[413]), si trasformò in una vera Scrittura generale censuaria, riportando anche, diversamente dal passato, biolcatico e valore d'estimo delle località.

Tutto questo complicato percorso per la definizione precisa dello stato d'estimo, era già stato fatto dalla provincia modenese nel 1803, proprio durante la sua divisione dell'estimo per Ville; mancava invece un'opera così accurata, accompagnata dalle congrue Scritture, per il dipartimento del Crostolo, non tanto per intrinseca imperizia dell'Ufficio dipartimentale del censo, ché anzi il lavoro venne condotto dal capo Ufficio Taddei col massimo rigore possibile[414], quanto piuttosto per la successiva impossibilità, dovuta alla soppressione dell'Ufficio censuario dipartimentale, di tenere i necessari registri, che consentissero un controllo preciso e costante dello stato dell'estimo dipartimentale, cosa che non poteva assicurare la tenuta del solo Soldario generale, ma che avrebbe appunto richiesto anche una Scrittura generale, o quanto meno dei Prospetti delle variazioni reali. Gli incarichi ridotti e il personale molto ridimensionato del successivo Archivio censuario dipartimentale, non consentirono tutto questo, e il divario tra la provincia di Reggio e quella di Modena venne colmato con un ritardo di una trentina d'anni.

I Giornali delle volture dal 1839 al 1870 vennero articolati in maniera del tutto nuova rispetto al tempo precedente: erano i campionieri censuari che dovevano inviare, di norma bimestralmente, all'Ufficio centrale del censo le copie (non più le notificazioni su scheda), delle volture eseguite in quel lasso temporale presso i propri uffici sui propri registri. L'Ufficio Centrale raccoglieva annualmente in un unico volume tutte le copie (che avevano spesso formato diverso), pervenutegli da tutte le Campionerie del Piano e Colle di Reggio. Questa nuova procedura fu introdotta alla fine del 1838[415].

---

[412] AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE Scritture censuarie 1804-1853,* reg. 37/2 "Soldario generale del dipartimento del Crostolo" 1804-1815.

[413] AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione,* serie 26.

[414] Come testimoniano anche i registri 37/1 "Nuovo impianto della Pianura del dipartimento del Crostolo", e 37/2 dell'archivio dell'Ufficio distrettuale II. DD. RE.

[415] Il capo dell'Ufficio centrale del censo la notificò a tutti i campionieri con una sua lettera: "Sua Eccellenza il sig. ministro con decreto 31 agosto ultimo scorso n. 2797 ha stabilito che dal giorno d'oggi in avanti [1 nov. 1838] i sig.ri campionieri partecipino all'Ufficio medesimo le volture da

Si sottolinea il fatto che tutto questo lavoro di revisione, reimpianto e reimpostazione di registri del 1838 riguardò solo l'Ufficio centrale del censo; dagli archivi delle Campionerie censuarie non traspare nulla di simile, a parte qualche annotazione sui volumi.

d) Dal ministero di Pubblica economia al ministero dell'Interno. Le nuove accessioni territoriali dal ducato di Parma e dal Lombardo-Veneto, e i problemi catastali connessi. Nuova generale denunzia dei fondi rustici e urbani. (1848–1853)

Il ritorno del duca Francesco V nei suoi stati dopo gli accadimenti insurrezionali dei primi mesi del 1848, comportò una serie di innovazioni se non proprio nel campo politico, almeno in quello della gestione dei pubblici affari. Il sovrano editto dell'11 ago. 1848, n. 17, sciolse la Reggenza, e contestualmente istituì "... nuovi ministeri per la pubblica Amministrazione".

---

loro eseguite non più col mezzo delle suddette tabelle, ma bensì colla copia fedele del Giornale che fu prescritto dalle notificazioni 6 giugno 1792 e 20 dicembre 1817./ In obbedienza pertanto al suddetto ministeriale decreto, ella trasmetterà a quest'Ufficio alla fine di ogni bimestre, incominciando col corrente, un foglio in cui verranno notate tutte progressivamente, secondo l'ordine delle date di esecuzione, le volture da lei eseguite nel bimestre medesimo, una copia del quale rimarrà presso la Campioneria a modo di libro giornale. (....) A sinistra poi di ciascuna pagina verrà lasciato un discreto margine per notarvi contro ciascuna partita il nome della Villa a cui si riferisce il trasporto, e la cartatura in Mastro delle partite variate. (...). Siccome i fogli di Giornale che bimestralmente saranno trasmessi dai sig.ri campionieri a quest'ufficio verranno uniti in altrettanti libri quante sono le Campionerie, così è d'uopo per la regolarità dei registri che ciascun campioniere si valga per ciò di carta di uniforme qualità e grandezza, la quale sarà conforme all'unito modello./ Perché poi si serbi la debita divisione dei registri riguardanti l'estimo semplice ed il composto, ella parteciperà ad ogni bimestre le volture che eseguirà in detti due estimi con due separati fogli di Giornale, uno comprensivo le volture dei fondi in Piano, e l'altro quelle dei fondi in Montagna." (AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Campioneria censuaria di Scandiano: Carteggio, recapiti e certificati 1826-1862*, b. 17/3, lett. n. 4531 del 1 nov. 1838). Si aggiunge qualche precisazione al riguardo: il richiamo finale ai due estimi è dovuto al fatto che la lettera era inviata alla Campioneria di Scandiano, nella cui circoscrizione figuravano sia paesi del Piano e Colle, sia paesi della Montagna; inoltre, nonostante le buone intenzioni, l'uniformità di formato delle copie trasmesse evidentemente non si ottenne, e infine questi Giornali non vennero annualmente rilegati in tanti volumi quante erano le Campionerie, ma, come già detto, in un unico volume per tutta la provincia di Reggio. Volendo concludere qui il discorso sui Giornali delle volture, resta da aggiungere che dal 1871 assunsero un altro aspetto ancora (poco dissimile in fondo dal precedente), in ossequio al disposto degli artt. 29 e 86 del regolamento del 24 dic. 1870 n. 6151: la loro esatta denominazione divenne "Prospetti delle volture e delle variazioni eseguite nei catasti dei terreni e dei fabbricati" (mod. 4); erano compilati in doppia copia dagli agenti delle Tasse dirette che, trimestralmente, ne rimettevano un esemplare all'Intendenza di finanza, per motivi di controllo e di seconda conservazione.

Fu soppresso, in seguito a questa disposizione, il ministero di Pubblica economia, e nacque al suo posto quello dell'Interno, con una fondamentale differenza rispetto al primo: non aveva alcuna competenza in materia finanziaria, venendo il ramo delle imposte dirette trasferito al ministero delle Finanze[416]. Segreteria e Ragioneria generale erano suddivise, al loro interno, in quattro articolazioni corrispondenti alle quattro Sezioni della Consulta: I, Pubblica istruzione; II, Comuni e istituti pii; III, Lavori pubblici; IV, Amministrazione generale del catasto e Contenzioso. Come si vede, queste branche erano praticamente le stesse del precedente soppresso dicastero, e a segnare in maniera evidente questa continuità, nell'Archivio di deposito erano, non a caso, confluite tutte le carte del ministero di Pubblica economia. Dall'Ufficio centrale del censo continuavano a dipendere le Campionerie censuarie[417]. La novità fondamentale, per quel che qui interessa, è che il ministero dell'Interno si occupava solo ed esclusivamente dell'estimo e di tutti gli affari ad esso inerenti, ma non più dell'esazione e della riscossione dell'imposta diretta, cioè di una parte delle entrate statali. Tutto ciò obbediva ad un disegno preciso di Francesco V, consistente nel concentrare presso un unico organo l'amministrazione delle entrate e delle uscite dello Stato, così da averne unità di gestione e di controllo. Coerentemente con questi propositi, dal 1 gen. 1849 anche il ramo pensioni, in un primo tempo lasciato al ministero dell'Interno, venne trasferito a quello delle Finanze[418].

Ancor prima dei moti insurrezionali, il 1848 aveva apportato altre novità nella compagine degli stati estensi: nuovi paesi erano entrati a far parte del ducato di Modena, in seguito al trattato che questo aveva stipulato con il ducato di Parma per rettifiche di confine. Le nuove acquisizioni erano, dunque, comuni ex parmensi, già dotati di un proprio catasto geometrico particellare, e bisognosi, nella loro nuova condizione politico-territoriale, di adeguarsi alle leggi

---

[416] Per l'articolazione del ministero dell'Interno v. tav. n. 7, in fondo a questa sezione. Essa risulta da: "Almanacco della R. Corte e degli Stati estensi per l'Anno 1851", pp. 25-28.

[417] Esso si componeva di: un ragionato capo uffizio, un aggiunto, un protocollista e sette revisori.

[418] A tale riguardo era già stato molto esplicito l'editto dell'11 ago. 1848; recitava l'art. III: "Il ministro di Finanza esige tutte le rendite dello Stato, comprese quelle della Regia ducale camera, e somministra i fondi agli altri ministeri per far fronte alle rispettive spese./ Il ministero di Finanza assume pure il Debito pubblico.". Con ciò fu resa possibile la redazione di un bilancio preventivo annuale delle spese dello stato; entro il 15 ottobre ogni ministero doveva presentare il proprio preventivo per l'anno seguente a quello delle Finanze, il quale li raccoglieva tutti, li riassumeva in un bilancio generale che presentava al duca per l'approvazione e, in base alle indicazioni del sovrano stesso, erogava gli importi mensili ai vari ministeri (cfr.: G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa* ... cit., pp. 37-45 e 55-61).

e alle forme amministrative dello stato modenese, tanto che, a causa di questa loro particolare situazione, essi soli ottennero un supplemento di proroga alla presentazione delle denunzie nel 1853: "... si accorda dilazione alla denunzia dei possessi a tutto settembre corrente non solo per Ciano, quanto per le altre aggregazioni ex parmensi, e ciò per graziosa sovrana concessione; ..."[419].

Sarà bene illustrare brevemente le modalità di conservazione del catasto parmense, che fino al 1848 avevano avuto vigore anche per questi comuni: ciò aiuterà soprattutto a comprendere il senso della controversia apertasi a questa data (e destinata a passare in eredità al ministero delle Finanze del Regno d'Italia), fra tali comuni e gli organi dello stato sulla titolarità della conservazione catastale.

Già il 6 mag. 1851 il podestà di Ciano aveva risposto al delegato del ministero dell'Interno di Reggio che, essendo nel ducato di Parma affidata ai podestà stessi la vigilanza sui registri catastali, ne derivava ad essi anche la facoltà di rilasciare i certificati censuari, e allegava la norma a fondamento di quanto sostenuto: il decreto sovrano del 27 giu. 1831, il quale demandava alle Podesterie dei comuni l'accoglimento delle petizioni per volture, e qualsiasi obbligo e funzione che fino al 30 giu. 1831 avessero svolto i delegati e i commissari per il Censo, trasferendo tutta la documentazione di questi alle suddette Podesterie[420]. Va anche considerato che il catasto parmense cominciò ad essere formato sotto il Regno italico di Napoleone in base alla legge 12 gen. 1807, e al successivo decreto del 13 apr. dello stesso anno; ne conseguiva che:

> "... il Comune ne è divenuto proprietario per averne sostenute le spese della formazione e della copia di tutti i registri e dei tipi, non che quelle relative all'alloggio e all'uffizio dei geometri, e fu soltanto sotto il Governo parmense che, per compierne i lavori che erano quasi al suo termine, i contribuenti corrisposero al Governo tre centesimi di sovrimposta per ogni lira di rendita."[421].

Il catasto parmense prevedeva fin dall'origine la doppia conservazione, effettuata dall'Ufficio centrale del censo da una parte e, sicuramente dal 1831 in poi, dai singoli comuni dall'altra; i comuni erano anche i proprietari della loro copia di atti catastali, avendone direttamente sostenuto le spese a norma

---

[419] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3,* b. 472, lett. del ministro dell'Interno al delegato di Reggio del 3 set. 1853.
[420] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 460, lett. n. 103.
[421] AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1868-1870, estratto del Consiglio comunale di Guastalla del 10 mag. 1867.

di legge; non esistevano quindi nel ducato di Parma strutture statali intermedie fra centro e periferia, paragonabili alle Campionerie censuarie estensi. Le operazioni catastali fondamentali erano eseguite presso l'Ufficio centrale, ed erano comunicate semestralmente o annualmente agli uffici municipali[422]. Ciononostante, il 23 giu. 1856 il podestà di Gattatico consegnò effettivamente a un rappresentante del delegato del ministero dell'Interno i registri e documenti catastali del suo comune[423].

Quando, nel 1848, questi comuni vennero a far parte del ducato di Modena[424], le copie dei registri catastali ad essi relativi dell'Ufficio centrale di Parma, vennero da questo consegnati all'Ufficio centrale di Modena, e il governo estense lasciò che restasse affidata ai comuni la conservazione dell'altra copia. Naturalmente bisognò procedere ad un'omologazione delle scritture, e a questo provvide l'Ufficio centrale di Modena, impiantando i registri necessari per sé e per i comuni, e consegnandoli ad essi nel 1852 unitamente ad alcune "istruzioni"[425]. I volumi inviati consistevano nella Matricola rifusa e nei Mastri di trasporti e correzioni; il primo "... presenta in ordine alfabetico tutti li possessori che avevano partita al 1 agosto 1848 coll'indicazione, a parcella per parcella, dell'estensione e del valore delli di lui possessi."; questo registro era servito per l'impianto del Mastro o Partitario, che era il volume fondamentale dell'estimo estense, poiché con esso "... ad ogni istante viene offerta la storia di qualunque partita pel caso di tutta la durata del mastro stesso, senza che si abbia duopo di ricorrere né a filze, né ad altri registri sussidiari.". Naturalmente

[422] Estratto degli atti del Consiglio comunale di Guastalla, inviati al prefetto di Reggio: "Considerando che il catasto del comune di Guastalla, a guisa di quello degli altri comuni ex parmensi che si trovano in questa provincia, è stato fatto ed è conservato sulle stesse basi fondamentali dei catasti delle provincie di Parma e di Piacenza in doppio esemplare, l'uno dei quali, che prima era conservato dall'Ufficio centrale del censo una volta di Parma e poi di Modena, ora si conserva dalla Direzione provinciale delle tasse e del demanio di Reggio nell'Emilia, e l'altro si conserva negli Uffici dei comuni rispettivi, nei quali vengono riportate le variazioni sancite dalla Direzione medesima (...) il Consiglio comunale delibera di conservare presso gli uffici municipali il catasto fondiario del comune." (AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1868-1870, 30 apr. 1866).

[423] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 460, lett. n. 334.

[424] Sono: Gattatico, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo, Brescello parmense, una parte di Ciano, Gombio, Vedriano.

[425] Esse sono contenute in una lettera del 30 giu. 1852 del ministro dell'Interno al delegato di Reggio: "Accompagno a Vostra Signoria illustrissima in 20 volumi i registri degli estimi di Poviglio, Gattatico e Ciano, onde li dirami alle rispettive Comunità, insieme ad una copia delle unite istruzioni da osservarsi pel regolare tenimento dei medesimi, e specialmente dei Mastri che restano loro affidati." (AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 472). La lettera prosegue invitando i comuni a mettere in pari i registri con le volture pendenti dall'agosto 1851, dandone poi sollecita comunicazione all'Ufficio centrale.

non poteva mancare il Giornale delle volture, che "... è la storia esatta e precisa di tutto quanto viene operato sul mastro, sia per voltura, sia per rettificazione sia per correzioni o cambiamento qualunque di partita."; qualunque operazione di quelle suddette doveva essere eseguita prima sul Giornale poi sul Partitario. Proseguivano le "Istruzioni" specificando che: "In casi dubbi dovranno le Comunità rivolgersi al capo ufficio del Censo, il quale secondo le circostanze o secondo le chieste determinazioni del ministero, fornirà loro i necessari chiarimenti.". Per quanto attiene poi ai trasporti d'estimo operati negli Uffici catastali comunali, si applicava la regola generale: "Regolarmente al termine d'ogni mese, le volture verranno partecipate all'Uffizio mediante copia delle relative partite di Giornale."; per questi territori di nuova acquisizione l'Ufficio centrale rilegava a parte, alla fine di ogni anno, tutte le copie di volture pervenute in volumi con l'intestazione: "Comuni ex parmensi".

A questi comuni quindi il governo di Modena estese le forme del proprio estimo a partire, più o meno regolarmente, dal 1851/2, con una sola eccezione: le strutture periferiche non erano rappresentate dalle Campionerie censuarie, come per i vecchi territori del Piano e Colle, ma dai singoli Uffici catastali comunali, del cui corretto funzionamento rispondeva direttamente il sindaco davanti all'Ufficio centrale del censo e al ministero competente.

Analogo criterio venne seguito per il territorio ex lombardo di Rolo, aggregato nel 1850 insieme ad una frazione di Gonzaga, le Tullie. Il Comune di Rolo, proprio per svolgere appieno le sue incombenze catastali, fu costretto a richiedere al ministero dellInterno gli atti relativi alle Tullie (che non facevano precedentemente parte della sua circoscrizione), e li ottenne nel 1861, tramite l'intendente generale di Reggio: si trattava di un estratto della mappa e del catasto delle Tullie[426].

Quasi a compimento di un quinquennio costellato di novità, il 16 feb. 1853 una notificazione del ministero dell'Interno imponeva a tutti i contribuenti una nuova generale denunzia dei propri fondi, rustici e urbani. Le denunzie andavano presentate alle Campionerie o ai comuni (per le terre di nuova acquisizione), nelle cui circoscrizioni si trovavano i fondi da denunziare, e in tanti fogli separati quante erano le Sezioni in cui si possedeva. Per uniformità, si stamparono e si posero in vendita appositi moduli, e sono questi che ritroviamo negli archivi delle Campionerie censuarie (confluiti, ovviamente, in quelli degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.), e che costituiscono le serie delle "Denunzie originali 1853", per lo più su fogli azzurri.

[426] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 473.

Capitolo V

a) Il Regno d'Italia e la ristrutturazione degli uffici finanziari: un percorso tortuoso (1862-1871).

Il Regno d'Italia, che nacque nel 1861, non era immediatamente in grado di sostituire le vecchie e composite strutture amministrative con altre nuove ed uniformi. La materia delle contribuzioni dirette, degli estimi e dei catasti divenne di competenza del ministero delle Finanze e, a livello periferico, a Modena troviamo la Direzione centrale del catasto (1862), da cui dipendevano ancora le Campionerie censuarie sia della provincia di Modena che di quella di Reggio, e ancora le funzioni di queste venivano svolte dai sindaci nei comuni ex parmensi, a Rolo e anche a Montecchio[427].

Fu con il r.d. 26 lug. 1865, n. 2455, che vennero attivate le nuove strutture finanziarie in materia di imposte e catasto, riunendo l'uno e le altre all'Amministrazione delle tasse e del demanio: in ogni provincia era istituita una Direzione provinciale delle tasse e del demanio, presso la quale dovevano confluire tutti gli atti e i volumi degli estimi e catasti vigenti relativi ai comuni compresi nella circoscrizione provinciale; i catasti antichi e i documenti che si riferivano alla parte storico-economica generale di quelli vigenti, andavano conservati dalla Direzione delle tasse del capoluogo del rispettivo compartimento catastale[428]. Dalle singole Direzioni provinciali dipendevano le Agenzie delle tasse

---

[427] Sia queste sia le successive notizie sull'amministrazione periferica sono desunte dai "Calendari generali del Regno d'Italia" degli anni indicati; per la Campioneria comunale di Montecchio, istituita già nel 1855, v. AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano* … cit., reg. 24/291, cc. 174 *r* - 222 *r*. Che le cose funzionassero ancora come nel vecchio ducato, è testimoniato anche da una lettera del 4 mag. 1862 che il prefetto di Reggio scrisse al sindaco della città, a proposito di un accordato permesso di demolizione: "Sarà solo opportuno che eseguita la demolizione il sig. Spalletti la notifichi alla locale Campioneria, onde se ne faccia annotamento in margine al precitato n. 41 del Copia-denunzie." (AS RE, *AC RE, A.P.G., Tit. VII rub. 3*, b. 471).

[428] Modena era il copoluogo del compartimento che comprendeva Reggio Emilia.

dirette, incaricate anche della conservazione del catasto a livello distrettuale, e poiché esse andavano a sostituire, nell'ex ducato di Modena, sia le Campionerie censuarie che gli Uffici catastali comunali, ne ereditavano anche tutta la documentazione sugli estimi.

Proprio a questa nuova situazione faceva fronte il decreto del ministero delle Finanze del 5 ott. 1865, n.2520. il cui art. 1 recitava: "E' data facoltà a quei comuni che per effetto del r.d. 26 lug. 1865, n. 2455, hanno perduto l'Uffizio della conservazione del catasto, di far estrarre a proprie spese copia autentica delle mappe e catasti vigenti riferibili al proprio territorio."; alla fine di ogni anno gli agenti delle tasse dovevano trasmettere gli aggiornamenti ai comuni, i quali potevano dare ostensione al pubblico delle loro mappe catastali ma non rilasciare estratti, la competenza sui quali era esclusivamente demandata agli agenti delle tasse.

A Reggio Emilia fu regolarmente istituita (1866) la Direzione provinciale delle tasse e del demanio, da cui dipendevano gli agenti delle tasse dislocati in sette comuni[429], ma già nel 1867 essa venne soppressa, e le sue funzioni e le sue competenze territoriali passarono alla Direzione provinciale di Modena. In questo stesso anno[430] il ramo del Demanio e tasse tornò a dividersi da quello delle Imposte dirette e catasto, per cui dall'anno successivo si ebbero: la Direzione compartimentale delle tasse e del demanio di Modena, competente per le province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza, a cui facevano capo gli Uffici del registro e ipoteche; e la Direzione provinciale delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e misure di Parma, competente per le province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio, da cui dipendevano le Agenzie delle imposte dirette.

Fu solo alla fine del 1869[431] che si giunse finalmente a una semplificazione amministrativa: fu istituita in ogni provincia una Intendenza di finanza che riassunse, limitatamente al proprio territorio provinciale, le funzioni, fra le altre, della Direzione compartimentale del demanio e tasse sugli affari, e Della direzione provinciale delle imposte dirette e del catasto, per cui dall'Intendenza di finanza venivano a dipendere sia gli Uffici del registro che le Agenzie delle imposte dirette di tutta la provincia.

In seguito a questo riassetto, il 24 dic. 1870 poté essere emanato il r. d. n. 6151 "Regolamento per la conservazione dei catasti dei terreni"; si noti che

[429] Reggio, Castelnuovo Monti, Castelnuovo sotto, Correggio, Montecchio, Guastalla e Novellara.
[430] R.d. del 17 lug. 1867, n. 3809.
[431] Con r.d. del 26 nov. 1869, n. 5286.

con queste norme si voleva uniformare unicamente il sistema di conservazione, ma ogni compartimento continuava ad avere il suo tipo di estimo o catasto e i suoi registri. Venne stabilito che i catasti si conservassero per comune amministrativo, riassorbendo in questo modo le frazioni dipendenti, che precedentemente avevano avuto separati registri; l'art. 3 prevedeva: "La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati è fatta per duplicato./ Il servizio di prima conservazione viene eseguito dalle agenzie delle imposte dirette e del catasto; quello di seconda conservazione, dalle intendenze di finanza."[432].

La messa a punto di queste nuove strutture dello stato unitario creò non pochi problemi per la conservazione dei registri censuari e catastali. Fino al 1865 rimase tutto presumibilmente invariato; dopo il decreto n.2455 di quell'anno, le soppresse Campionerie censuarie dovevano versare i loro archivi alle neo-costituite Agenzie delle tasse, come pure a queste avrebbero dovuto effettuare il versamento gli Uffici catastali dei comuni ex parmensi. La ex Direzione centrale catastale di Modena (erede del preunitario Ufficio del censo), doveva consegnare il suo duplicato d'estimo vigente alla Direzione Provinciale delle tasse e del demanio di Reggio per il territorio di competenza, e trattenere presso di sé, in funzione di Direzione compartimentale, la documentazione antica degli estimi di Modena e Reggio. Quando, nel 1867, la Direzione provinciale di Reggio venne accorpata a quella di Modena, anche la sua documentazione, naturalmente, tornò alla Direzione compartimentale. L'anno successivo, per effetto della separazione del Demanio e tasse dalle Imposte dirette e catasto, la Direzione competente su quest'ultimo per Reggio venne ad essere quella di Parma, e a questa passò la documentazione censuaria dell'ex Direzione compartimentale di Modena[433]. Quando, nel 1870, entrarono in funzione le Intendenze di finanza nelle singole province, a quella di Reggio gli

[432] Di conseguenza era fatto obbligo all'agente delle imposte di comunicare, ogni trimestre, le variazioni personali e reali intervenute all'Intendenza di finanza, perché questa le revisionasse e aggiornasse la copia dei registri censuari in suo possesso (art. 86). Inoltre, entro il 1871 doveva essere attivata per ogni comune la "Matricola dei possessori di beni immobili", registro in cui si elencavano in ordine alfabetico i possessori con professione, domicilio e il rispettivo reddito da assoggettarsi ad imposta (art. 94). In seguito alle risultanze dei registri censuari al 15 ottobre di ogni anno, l'agente avrebbe formato i ruoli d'imposta per l'anno successivo (art. 92).

[433] Così risulta da una lettera del 14 mag. 1868 della stessa Direzione di Parma all'agente delle imposte di Reggio, a proposito di una voltura di stralcio di fabbricati: "Esaminati li registri catastali dei Borghi di Porta Castello, nonché la tabella di stralcio dei valori dei fabbricati, è riconosciuto essere stato omesso lo stralcio della partita dell'Amministrazione anzidetta del valore di esso molino, ..." (AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Petizioni per volture*, b. 16/175; questo documento si trova nel fascicolo dell'anno 1867 probabilmente perché aveva effetto retroattivo).

atti censuari devono quindi essere pervenuti dalla Direzione compartimentale delle imposte dirette, catasto, dei pesi e delle misure di Parma[434].

b) Le controversie sulla conservazione dei catasti ex parmense e della Montagna (1865-1880).

Fin qui si è detto della copia di estimo e catasto spettante ai vari e successivi uffici provinciali, ma problemi di conservazione più gravi si presentarono all'indomani della pubblicazione del decreto n. 2455 del 1865. Alle istituende Agenzie delle tasse (lo abbiamo già visto), andavano gli atti e i registri censuari degli uffici periferici che si sopprimevano, e fra questi in primo luogo delle Campionerie; in questo caso non vi erano difficoltà: le Campionerie già dipendevano, fin dall'unità d'Italia, dal ministero delle Finanze per cui, una volta soppresse per decreto, consegnarono la loro documentazione agli uffici che le sostituirono, e a cui, fra l'altro, era espressamente demandato l'incarico della prima conservazione dell'estimo o del catasto.

Diverso era il caso degli Uffici catastali comunali dei comuni ex parmensi e di Rolo ex lombardo. A dare nuovo vigore alla annosa controversia fra i comuni a catasto ex parmense e gli uffici finanziari, almeno nella provincia reggiana, contribuì non poco una circolare[435] emessa dalla Direzione generale delle tasse e del demanio "Intorno al servizio delle Tasse dirette e del catasto". A commento e spiegazione del r.d. n. 2455 del 26 lug. 1865, il ministro precisava che, pur essendo la conservazione dei catasti e tutte le operazioni connesse alle imposte dirette, affidate alle Agenzie delle tasse, però nelle province di Parma e Piacenza i catasti restavano ancora presso le Direzioni provinciali delle tasse e del demanio, "... salvo il provvedere definitivamente in appresso.". Questa disposizione era determinata dal non voler togliere, almeno per il momento, i catasti ai comuni ex parmensi ma, poiché essi non potevano più esercitare funzioni censuarie, ne derivava "8. Che le Direzioni delle tasse e del

[434] E' bensì vero che in un verbale di Consiglio comunale di Gattatico del 31 ott. 1873, inviato al prefetto di Reggio, è detto: "... che il ministero <delle Finanze> può giovarsi degli originali dei registri <catastali> stessi esistenti presso la Intendenza delle finanze di Reggio, a cui senza dubbio saranno pervenuti dal soppresso Uffizio del censo in Modena ove si trovavano." (AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1872-1876), ma questo appare essere piuttosto un richiamo riferito genericamente e storicamente ad un passato precedente alle innovazioni e alle strutture finanziarie introdotte dallo Stato unitario.

[435] Circolare n. 6301 del 4 apr. 1866.

demanio in Parma ed in Piacenza debbano provvisoriamente continuare ad occuparsi del servizio delle volture nei libri censuarii, e della compilazione dei Ruoli fondiari."[436]. Così mentre questa circolare, in deroga al r.d. del 1865, consentiva che, almeno provvisoriamente, le Agenzie delle tasse dell'ex ducato di Parma avessero delle funzioni dimezzate, poiché una copia del catasto rimaneva ancora ai comuni, nulla diceva per quei comuni che erano ugualmente a catasto parmense, ma erano passati prima del 1861 al ducato di Modena, e per essi restava quindi l'obbligo di rassegnare la loro copia di registri censuari alle Agenzie delle tasse dirette. Quando però la Prefettura di Reggio sollecitò la consegna effettiva di atti e registri catastali alle rispettive Agenzie delle tasse, quasi tutti quei comuni non ubbidirono: ricordarono che la documentazione catastale conservata era di loro esclusiva proprietà, in quanto ne avevano sostenute le spese; dimostrarono che l'avevano sempre tenuta aggiornata con diligenza, rispettando gli adempimenti nei confronti della Direzione provinciale delle tasse; fecero presente che esisteva la disposizione ministeriale del 4 apr. 1866, in base alla quale per le province di Parma e Piacenza era previsto che fossero le rispettive Direzioni provinciali delle tasse a svolgere l'ordinario servizio di I^{a} conservazione, dispensando le locali Agenzie distrettuali, e lasciando la documentazione presso i comuni; argomentarono che, essendo il loro catasto uguale a quello di Parma, non si vedeva perché essi dovessero comportarsi differentemente, e privarsi senza difficoltà di registri tanto utili; in ultima analisi, i Consigli comunali rifiutarono la richiesta consegna alle rispettive Agenzie delle tasse[437]. L'anno successivo il conflitto si inasprì notevolmente: poiché erano stati molti i comuni del Compartimento parmense a rifiutare la consegna dei registri catastali alle Agenzie delle tasse, e i rispettivi prefetti avevano annullato le delibere dei Consigli comunali che così disponevano, il ministero dell'Interno aveva portato la controversia davanti al Consiglio di Stato, appoggiando le ragioni dei provvedimenti presi dai prefetti. Su queste basi il prefetto di Reggio invitò i comuni a riunire i loro Consigli, per deliberare nuovamente sulla consegna dei catasti, tenendo presente che, a seconda delle loro decisioni, le delibere potevano anche essere annullate. Così rispose il comune di Guastalla:

"... il Consiglio di bel nuovo dichiara non essergli grave la spesa e l'occupazione per parte sua per tenere in evidenza il proprio catasto con quello esistente presso la dire-

[436] AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 2*, b. 460.
[437] Cfr. estratto del Consiglio comunale di Guastalla del 30 apr. 1866 (AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1868-1870).

zione compartimentale delle Tasse, troppo premendogli che il Municipio ed i singoli proprietari possano con tutta comodità all'occorrenza consultare il catasto."[438].

Ribadì che aveva sempre tenuto con perfetta regolarità i registri catastali, come testimoniavano anche i certificati rilasciati di tempo in tempo dalle successive direzioni centrali, e concluse:

"Il Consiglio comunale di Guastalla, quale proprietario assoluto del catasto fondiario del proprio comune, insiste per conservarlo a proprie spese negli uffizi municipali, seguendo le prescrizioni di legge per soddisfare qualunque richiesta sia del Governo che dei privati, e dichiara di non indursi ad effettuarne la consegna all'Agenzia delle tasse dirette, se non vi sia astretto in modo da non più poter eccepire.".

Non fu solo il comune di Guastalla a seguire questa linea di condotta, e non fu facile per il ministero delle Finanze rintuzzare queste posizioni; e poi si cominciava a parlare della necessità di un catasto uniforme per tutto il territorio del regno, il che avrebbe voluto dire rimettere mano anche ai criteri della sua conservazione; e comunque, la molteplicità dei sistemi catastali poneva una tale serie di problemi diversi, che affrontarli distintamente in tempi brevi era impossibile.

Questa situazione si trascinò ancora per anni, quali che fossero le disposizioni di legge. L'Intendenza di finanza di Reggio, scrivendo al prefetto il 29 gen. 1871, richiamava bensì l'allegato G della legge 11 ago. 1870, per sottolineare l'urgenza che tutti gli uffici di conservazione si mettessero in pari con le volture arretrate, ma poi specificava:

".. in questa provincia si da il caso speciale dell'esistenza di Campionerie del censo, le quali sono depositarie dei catasti di diversi comuni nei quali il catasto è rimasto in possesso dei comuni stessi, invece di essere passato alla conservazione delle Agenzie <ci si riferisce ai comuni della Montagna di Reggio> (...) ed i comuni che conservano il catasto per mezzo di propri conservatori sono:

Ciano
Luzzara
Poviglio e
Guastalla.

Questa Intendenza, adunque, ha significato ai signori sindaci di dette località, i quali esercitano autorità diretta sovra siffatti speciali funzionari municipali, le ministeriali prescrizioni, ..."[439].

---

[438] Estratto del 10 mag. 1867 (AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1868-1870).
[439] AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1871-1877.

Ma c'è di più: Gattatico, comune ex parmense che aveva già consegnato i suoi registri all'Agenzia delle imposte fin dal 1867, con la seduta del Consiglio comunale del 31 ott. 1873 ne reclamava addirittura la restituzione, dal momento che il ministero delle Finanze, interpellato al riguardo, non aveva sollevato obiezioni di principio, ma aveva solo differito la restituzione "... in vista delle provvidenze per un definitivo assetto della fondiaria in tutto il Regno."; il Consiglio determinò quindi: "... di fare nuovi uffici presso il detto ministero [delle Finanze], acciocché ed in vista del suesposto voglia ordinare la restituzione il più presto possibile dei surricordati registri."[440].

A complicare le cose si tenga presente che, in questo stesso tempo, anche i comuni della Montagna di Reggio sollevavano le medesime obiezioni dei comuni ex parmensi alla consegna dei documenti d'estimo, e di fatto si erano comunque rifiutati di effettuarla, e conservavano le loro Campionerie censuarie, come ricorda anche la lettera dell'intendente di finanza su riportata.

Fu solo alla fine del 1879, ben quattordici anni dopo l'uscita del decreto n. 2455/1865, che si decise di risolvere in qualsiasi modo questa situazione anomala, che si trascinava senza sbocchi da tanto tempo, dando piena applicazione al "Regolamento per la conservazione dei catasti dei terreni" del 24 dic. 1870. In esso, di seguito al già citato art.3 che disponeva la doppia conservazione dei catasti, di cui la prima attraverso le Agenzie delle imposte dirette e la seconda attraverso le Intendenze di finanza, l'art.4 specificava che sarebbe stata cura del ministero stesso di provvedere i suddetti uffici dei registri necessari. L'art. 96 inoltre, rispondendo a situazioni problematiche, prevedeva che nelle province in cui la conservazione del catasto era fatta dai comuni, l'entrata in vigore del regolamento restasse sospesa, finché non si fosse riusciti a dare piena attuazione all'art.4; ancora più esplicito è l'art.97: "In pendenza dell'esecuzione del suddetto articolo 4, nelle provincie in cui esiste un solo esemplare del catasto dei terreni tenuto da uffizi governativi, la conservazione sarà fatta dalle agenzie delle imposte dirette anche dove il catasto era finora conservato dall'intendenza di finanza.". In ossequio a queste norme, l'intendente di Reggio emanò un importante provvedimento il 20 dic. 1879[441]. Preso atto che nella provincia reggiana ancora esistevano Campionerie censuarie nei comuni della Montagna[442], e Delegazioni catastali comunali[443], i quali uffici ancora svolge-

[440] *Ibid.,* verbale del 31 ottobre 1873.
[441] AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, 1879-1881, disposizione riportata integralmente in *Appendice*.
[442] A Castelnuovo Monti, Carpineti, Ligonchio e Villaminozzo.
[443] A Guastalla, Luzzara, Poviglio e Ciano per le dieci frazioni ex parmensi.

vano attività di conservazione dei rispettivi catasti (sottintendendo: a scapito delle correlative Agenzie delle imposte dirette), per attuare gli artt. 4 e 96 del regolamento del 1870 l'intendente dispose:

"Art.1. Alla fine dell'anno corrente verrà fatta consegna dei catasti dei terreni, ora esistenti presso questa Intendenza pel servizio di seconda conservazione, alle Agenzie delle imposte da cui dipendono i comuni e frazioni di comune sopra accennati, e che in atto hanno Campionerie o Delegazioni; e ciò allo scopo che sia intrapreso a cominciare dal 1 gennaio 1880 il servizio di prima conservazione di detti catasti presso le Agenzie medesime.".

Naturalmente a partire dalla stessa data sarebbero stati privi di ogni efficacia giuridica gli estratti e i certificati catastali rilasciati dalle Campionerie e dalle Delegazioni sui registri esistenti presso di loro[444]; le domande di voltura, di certificati ed estratti catastali riguardanti questi territori, potevano essere rivolte esclusivamente alle competenti Agenzie delle imposte. Si componeva così, con una sorta di transazione, il lungo contrasto tra ministero delle Finanze e comuni ex parmensi e della Montagna: i comuni mantenevano i propri registri catastali, che potevano continuare a esibire ai cittadini, senza però poter rilasciare certificazione che avesse efficacia giuridica; tutte le Agenzie delle imposte dirette della provincia di Reggio, d'altro canto, poterono svolgere finalmente appieno le loro funzioni di prima conservazione, ma, per consentire questo, l'Intendenza di finanza aveva praticamente dovuto rinunziare ai compiti di seconda conservazione, che pure le spettavano per decreto.

Cessarono così con il 1880 anche gli aggiornamenti effettuati sui registri censuari rimasti presso l'Intendenza, come a significare che era inutile continuare a svolgere parzialmente un compito che era già stato intaccato nella sua integrità, venendo a mancare materialmente i registri di numerosi comuni della provincia. Inoltre, la legge del 4 gen. 1880, n. 5222, dispose l'inizio dei lavori per l'impianto di un catasto geometrico particellare per i territori di Reggio, Modena e Massa Carrara, e poiché, come si deduce dal testo degli articoli, si pensava di finire in tempi brevi, a maggior ragione si era forse alimentata la speranza di superare in un sol colpo tutti i problemi connessi ai vecchi estimi e catasti, perché sarebbero presto caduti in disuso.

[444] Il servizio di prima conservazione per i comuni ex parmensi doveva essere effettuato: dall'Agenzia delle imposte di Guastalla per Guastalla, Luzzara e Poviglio; dall'Agenzia di Montecchio per le dieci frazioni ex parmensi di Ciano.

Si divisero a questo punto le strade, per lo più parallele, a volte incrociate, degli archivi censuari delle Agenzie delle imposte dirette[445] e di quello dell'Intendenza: le prime continuarono a svolgere il loro incarico di prima conservazione; la seconda il 24 set. 1895 versò i registri d'estimo che le erano rimasti all'Archivio di Stato di Reggio Emilia.

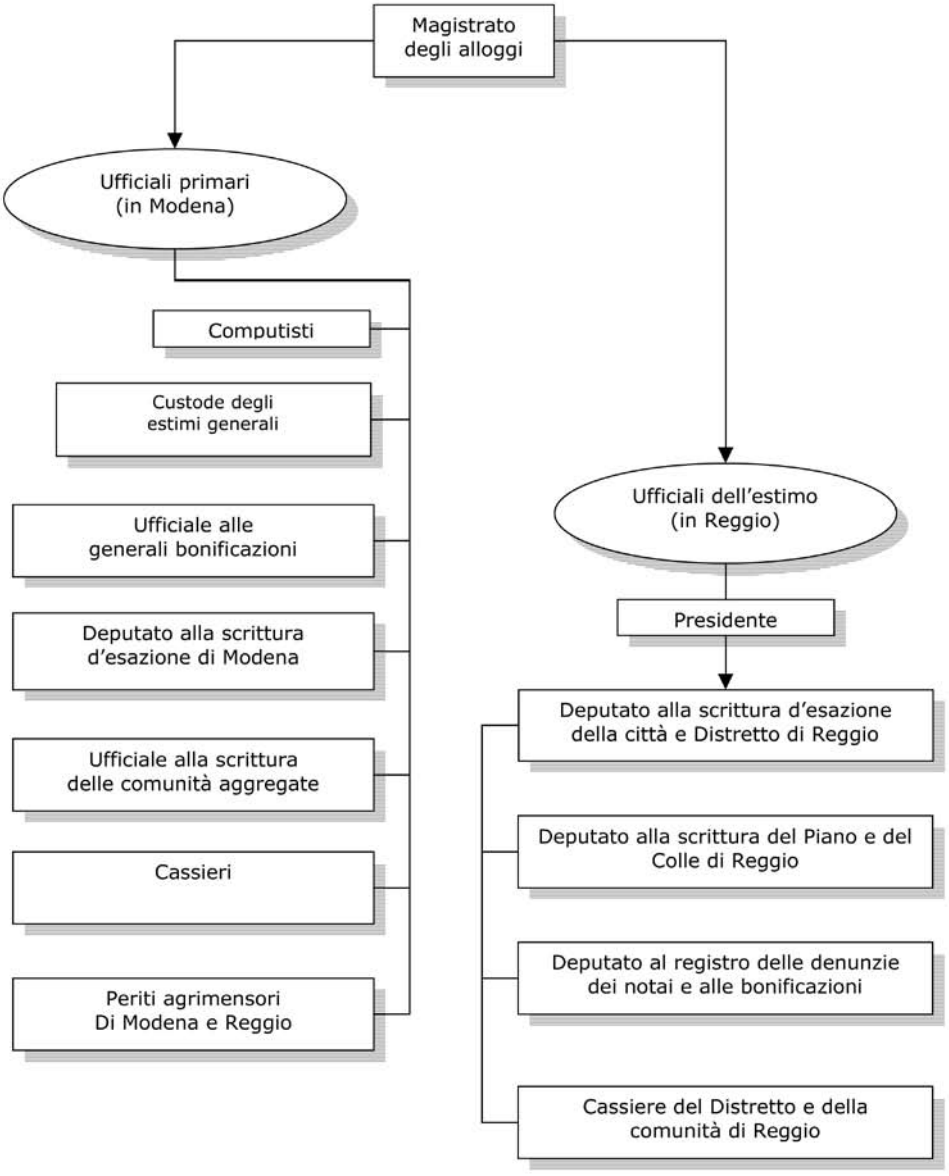
[445] Poi denominate Uffici distrettuali delle imposte dirette (r. d. del 23 mag. 1924, n. 924).

Tavole

Magistrato degli alloggi

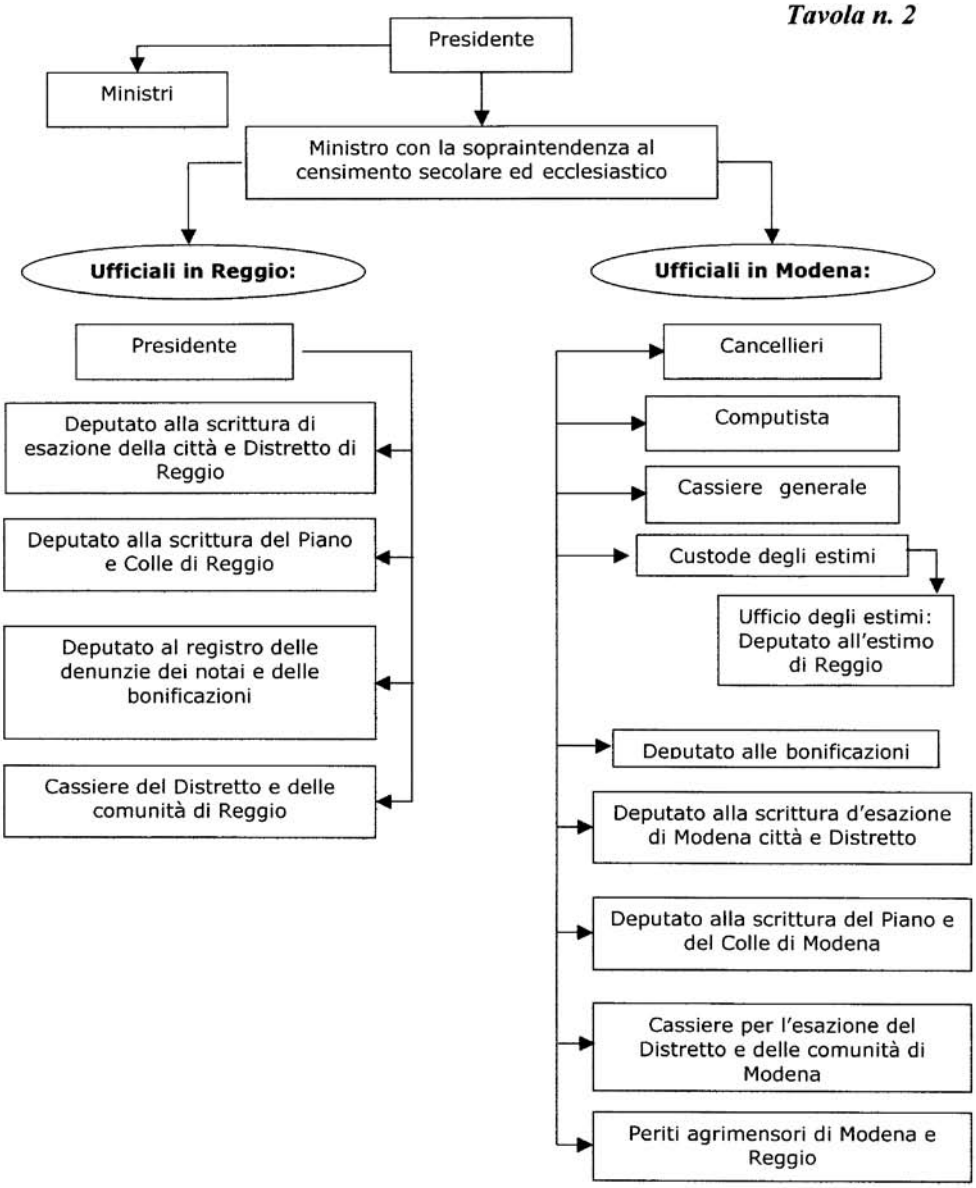
- 1775 -

Tavola n. 1



Consiglio di economia
- 1785 -

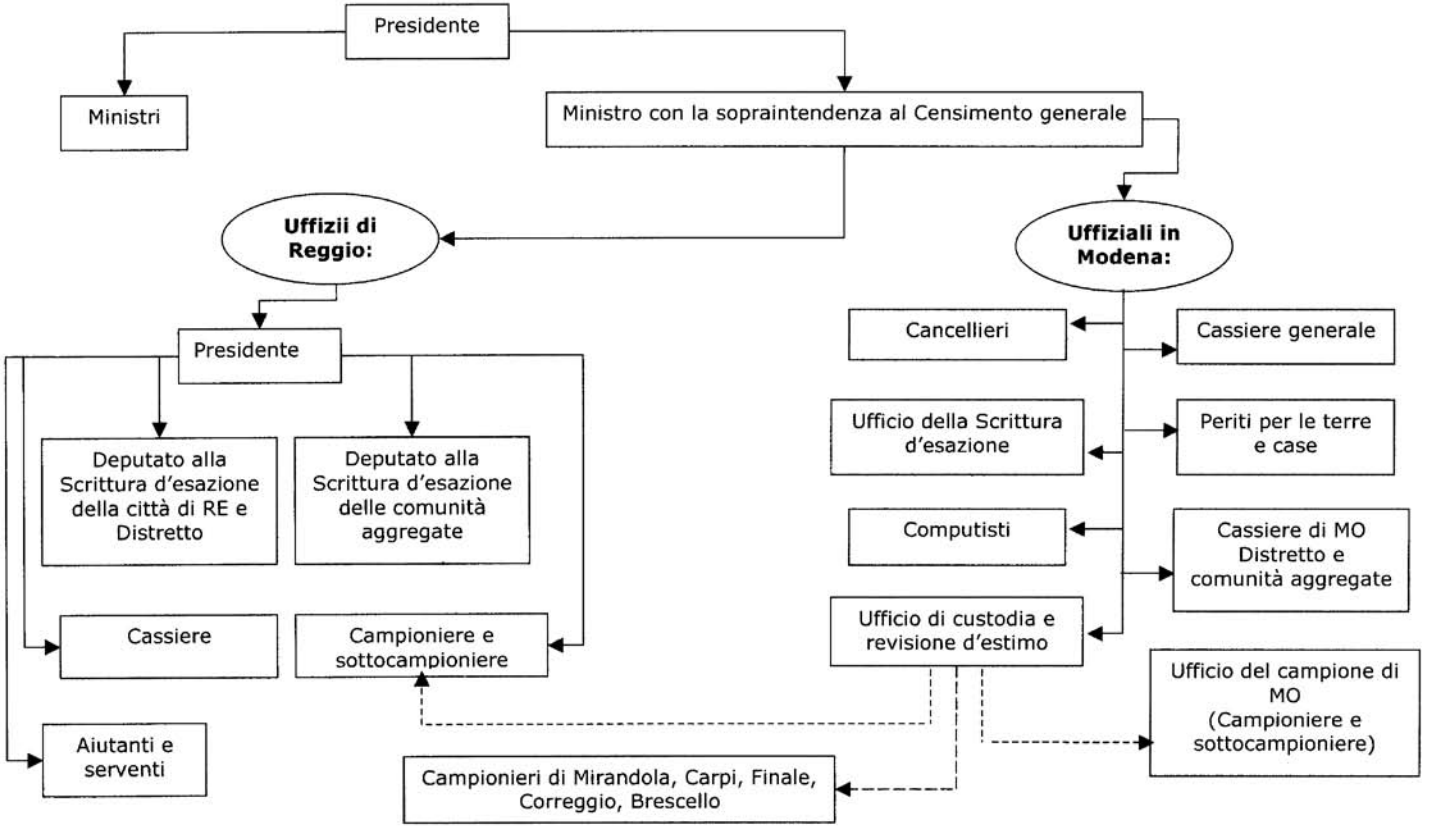
Tavola n. 2



Consiglio di economia

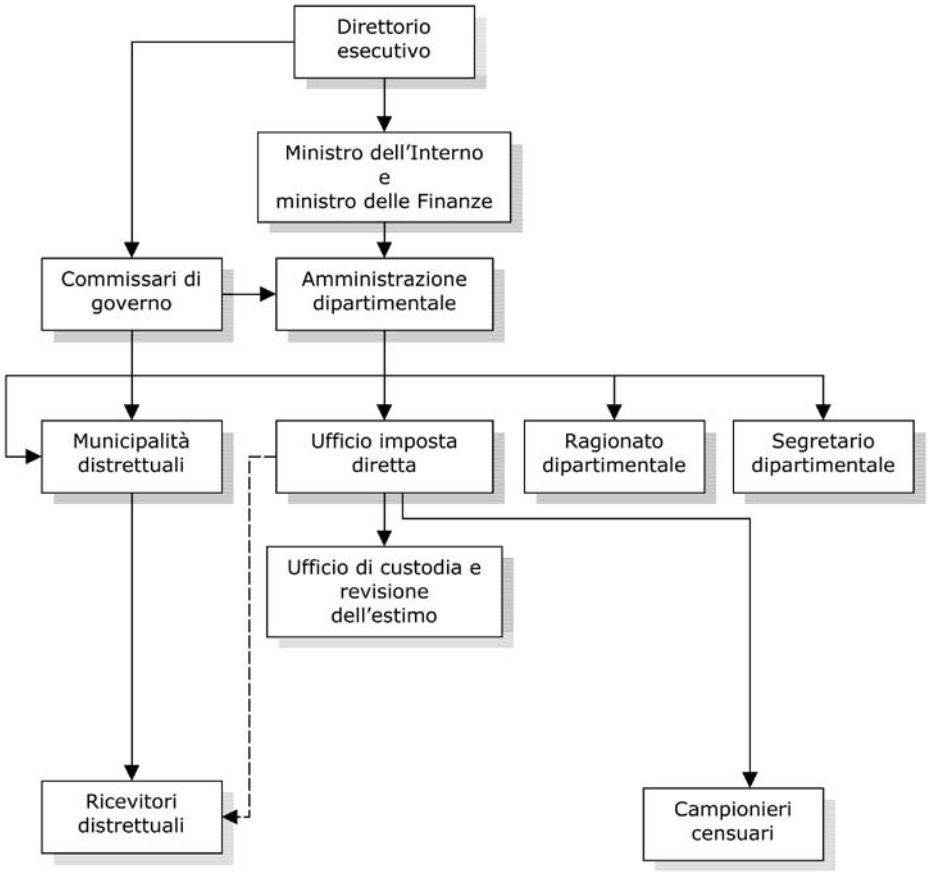
- 1793 -

Tavola n. 3



Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo
- 1798 -

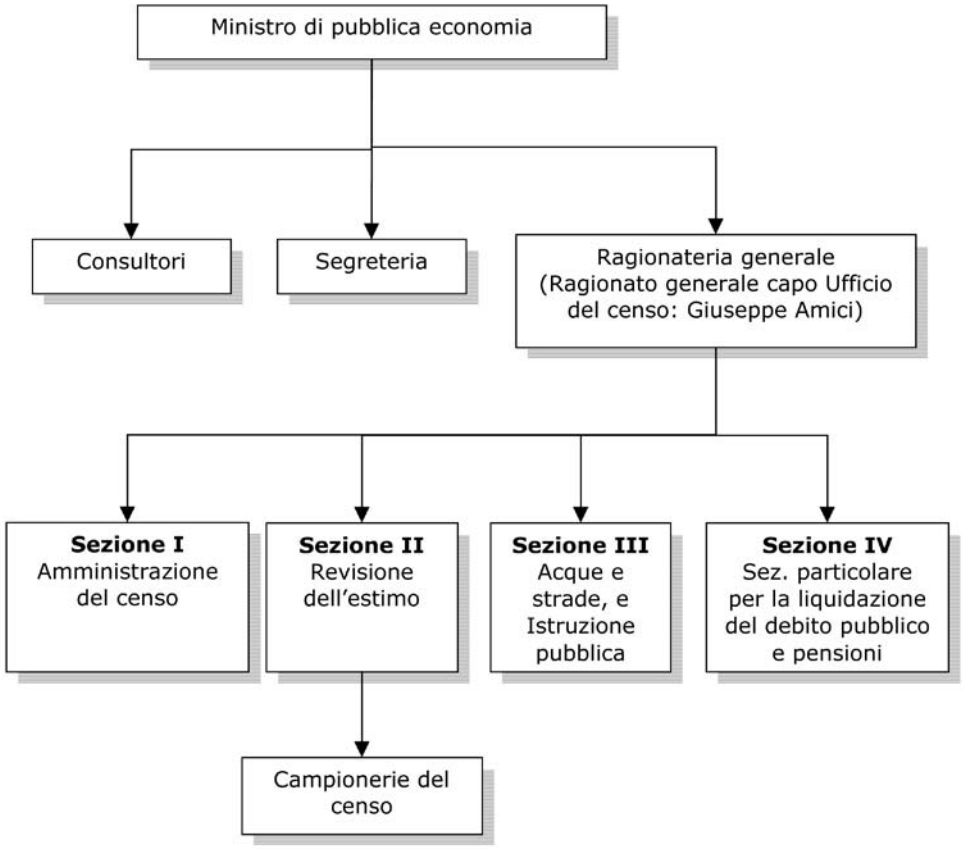
Tavola n. 4



Ministero di pubblica economia

- 1816 -

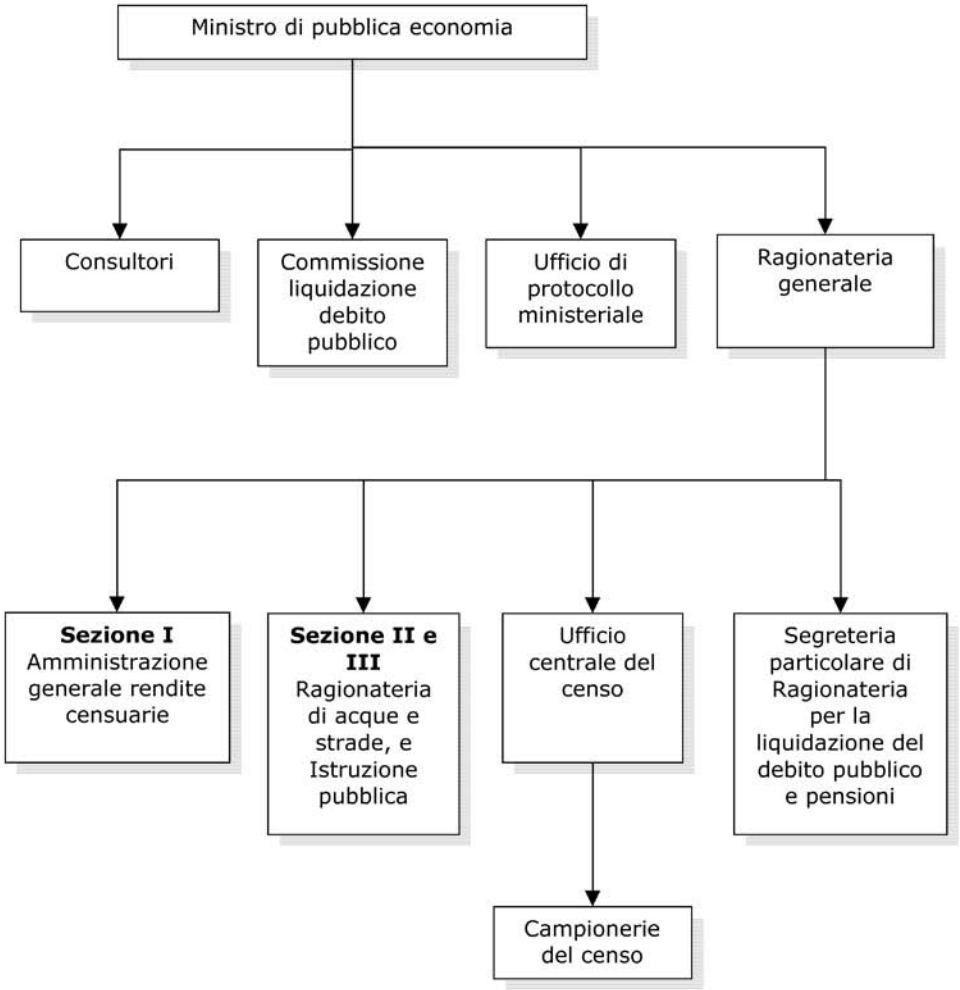
Tavola n. 5



Ministero di pubblica economia

- 1824 -

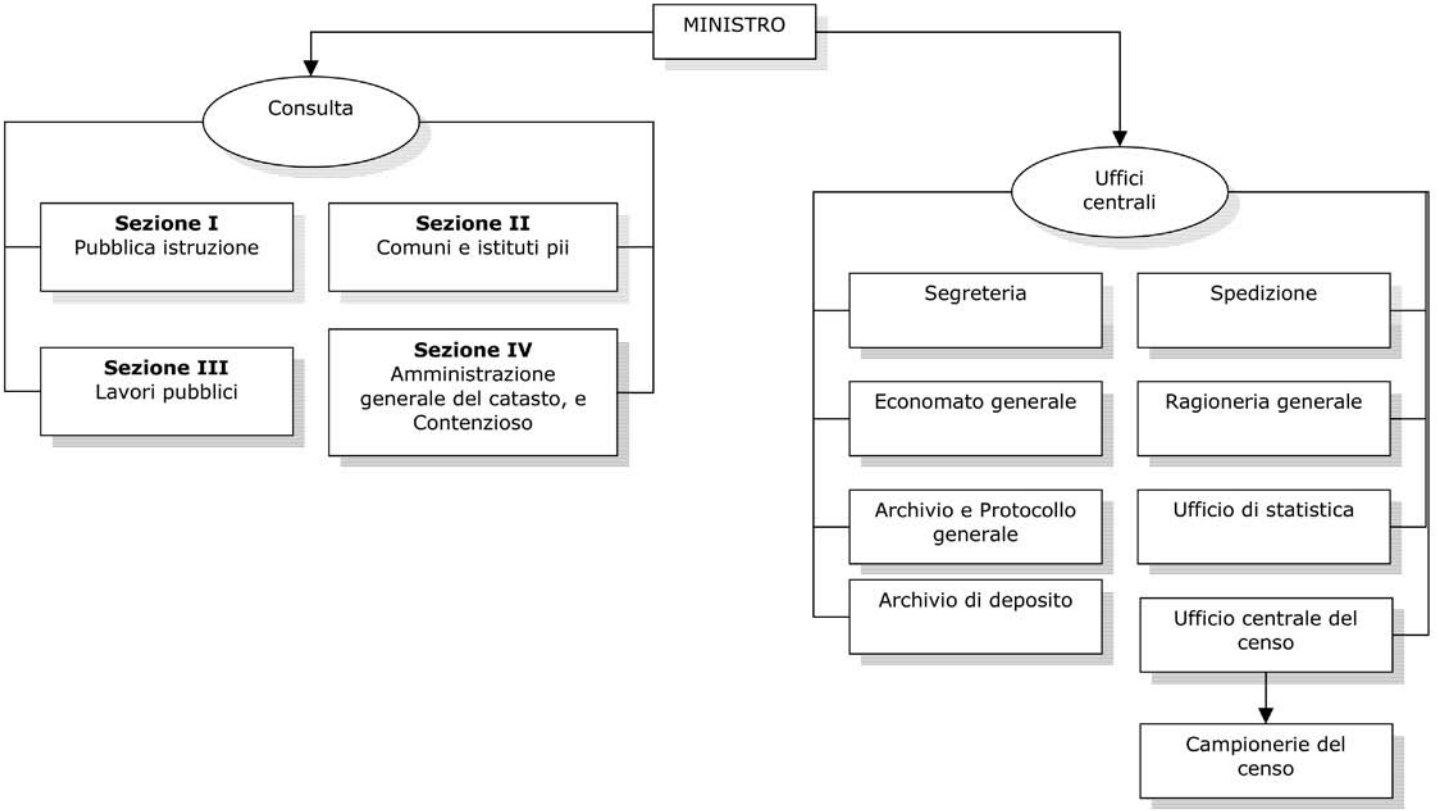
Tavola n. 6



Ministero dell'interno

Tavola n.7

- 1851 -



Parte Terza

Legislazione, istruzioni e rapporti ufficiali

Indice Analitico

Per la paginatura si consulti l'indice cronologico posto nel sommario, al corrispondente anno della disposizione.

1711 ago. 2: "Grida sopra il nuovo estimo" emanata dal Magistrato sopra l'alloggio alemanno; pubblicata a Modena il 27 luglio.
ago. 12: "Regole da tenersi da gli estimatori et agrimensori nell'opera dell'estimo generale".
ago. 28: Notificazione del Magistrato sopra l'alloggio alemanno, con cui si ingiunge a tutti i possidenti terre nel distretto di Reggio di pagare tre soldi per biolca entro la fine di agosto.
ott. 3: Notificazione del luogotenente di Governo, con cui si ingiunge agli abitanti del distretto di Reggio di pagare, entro otto giorni, sei lire per paio di buoi e tre lire per paio di mucche.
1717 giu. 28: "Regole per il nuovo estimo generale" emanate dal Magistrato degli alloggi.
1724 ago. 17: Notificazione del Magistrato sopra l'alloggio alemanno, che obbliga tutti i notai a presentare ai corrispondenti Uffici dell'estimo le denunzie di qualunque atto o contratto importante traslazione di dominio, da essi rogato; è fatto anche obbligo a qualsiasi possessore laico, che acquisisca immobili ecclesiastici quindi esenti da imposta, di farne denunzia entro quindici giorni, per l'assoggettamento del fondo al tributo.
1750 dic. 29: Notificazione del Magistrato sopra gli alloggi, con cui si annuncia, per i successivi dieci anni, la collettazione degli ecclesiastici per la metà del carico di imposte e addizionali, e si sospende per uguale periodo ogni esenzione o privilegio di laici, riguardanti il pagamento delle pubbliche contribuzioni.
1762 lug. 17: Avviso del Magistrato sopra gli alloggi, che annuncia la proroga di altri otto anni, per laici ed ecclesiastici, degli effetti della notificazione del 29 dic. 1750.

1768 mar. 18: Chirografo ducale che istituisce il Consiglio di economia.
lug. 11: Editto sovrano di parificazione nel pagamento dell'imposta d'estimo dei beni ecclesiastici acquisiti dopo il 1620 con quelli dei laici.
ago. 26: Notificazione del Magistrato degli alloggi, che obbliga tutti i possessori, laici ed ecclesiastici, a denunziare tutti i propri beni immobili ai rispettivi Uffici dell'estimo entro il mese di ottobre.

1770 dic. 29: Notificazione del Magistrato degli alloggi, che obbliga tutti i notai del ducato a denunziare ogni contratto implicante passaggio di proprietà alla Cancelleria del Magistrato o all'Ufficio dell'estimo di Reggio.

1771 set. 19: Avviso del Magistrato degli alloggi, con cui si dà avvio alla formazione di un nuovo estimo per la comunità di Novellara e Bagnolo.

1773 lug. 7: Avviso del Magistrato degli alloggi, con cui si notifica l'unione di tutti i registri dell'estimo generale del ducato a Modena.

1786 apr. 3: Notificazione del Consiglio di economia, che impone a tutti i possidenti del Piano e Colle del ducato di denunziare i propri immobili entro il mese di agosto.
ago. 19: Avviso del Consiglio di economia, che proroga il termine della presentazione delle denunzie a tutto il mese di novembre.
nov. 18: Avviso del Consiglio di economia, che proroga ulteriormente il termine della presentazione delle denunzie a tutto il mese di aprile 1787.

1787 lug. 13: Avviso del Consiglio di economia, che ordina a tutti i denunzianti di presentare le volture giustificative delle proprietà ad essi attualmente intestate, e di continuare a presentare le domande di voltura anche dal 3 aprile 1786 fino al presente. Il termine per la presentazione delle volture passate scade due mesi dopo la data dell'avviso.
set. 19: " Rilievi riguardanti l'opera laboriosa intrapresasi della riforma dell'estimo generale ...". Relazione dell'Ufficio dell'estimo di Modena

1788 lug. 24: Relazione di L. Ricci "Della correzione e della rinnovazione del catasto degli estensi domini".
ott. 31: Notificazione del Consiglio di economia, che dispone la generale rinnovazione, ossia perequazione dei valori di ogni antico e recente catasto.

nov. 18: Primo ristretto del Consiglio di economia delle "Istruzioni ai periti per la rinnovazione dell'estimo".

1789 mar. 21: Istruzioni del Consiglio di economia ai periti per le due operazioni necessarie a compilare il catasto delle terre, e cioè la stima delle sementi e la stima d'affitto.

nov. 24: Ultime istruzioni del Consiglio di economia ai periti, "per la compilazione del catasto delle terre e delle case, le quali hanno servito di fondamento alla rinnovazione dell'estimo, ..."

1790 feb. 22: Promemoria del custode dell'Estimo Tommaso Triani, che ribadisce al 100 per 5 il saggio di capitalizzazione della rendita ai fini dell'ottenimento del valore censibile.

set. 12: Promemoria del Consiglio di economia "sulle operazioni fatte fino ad ora per la rinnovazione del catasto, e di quelle che restano a farsi".

1791 ott. 7: Relazione di L. Ricci "sullo stato delle operazioni più sostanziali del nuovo catasto".

1792 gen. 30: Notificazione del Consiglio di economia, che riassume i criteri fondamentali che hanno informato la rinnovazione dell'estimo, istituisce sette Campionerie censuarie per il Piano e Colle del ducato, mette in attivazione il nuovo estimo, che entrerà in conservazione sei mesi dopo.

giu. 6: Notificazione del Consiglio di economia, che regola funzioni e competenze dei campionieri censuari.

ago. 20: Notificazione del Consiglio di economia, che fissa le aliquote d'imposta e precisa gli obblighi a carico del contribuente.

ago. 21: Avviso del Generale censimento, con cui si rende noto a tutti i contribuenti che dal 1 settembre entrerà in attività il campioniere censuario di Reggio.

1795 feb. 13: Notificazione del Consiglio di economia, che impone a tutti i contribuenti, sia del Piano e Colle che della Montagna composta, di pagare, entro il prossimo mese di luglio, una sovrimposta di £ modenesi 1,10 per ogni soldo d'estimo oltre al tributo ordinario.

* 1711 *

• Grida sopra il nuovo estimo del Magistrato sopra l'alloggio alemanno, pubblicata a Modena il 27 luglio e a Reggio il 2 agosto. Nella circostanza dell'istituzione di imposte per sostenere le spese di acquartieramento delle truppe e di contribuzioni imperiali, il duca ha considerato la profonda ingiustizia del sistema delle "biolche", quale criterio di determinazione dell'imponibile per quanto attiene al Piano e Colle del suo stato, poiché grava allo stesso modo terreni di qualità, e quindi di rendita, sensibilmente diversi, tenendo conto solo della loro estensione. Egli è perciò giunto alla determinazione di far formare un estimo generale del Piano e Colle, unico strumento che possa assicurare l'equità fiscale. Di questo compito è incaricato il Magistrato sopra gli alloggi, il quale dovrà prendere tutte le misure necessarie al compimento del detto estimo, affinché: "... ognuno a misura delle sole proprie forze, valore e rendita, soggiaccia per giusta distribuzione al peso de' correnti aggravii.". Il Magistrato, di concerto con le principali Comunità, nominerà i periti stimatori e gli agrimensori incaricati della misura e della stima dei fondi, avvertendo che queste operazioni devono essere condotte a regola d'arte e senza faziosità o favoritismi, essendo il loro fine di fondamentale importanza. Il Magistrato stesso provvederà a fornire questi professionisti di norme e regole precise cui attenersi, e lo farà con sollecitudine, affinché i lavori di campagna possano iniziare non più tardi del 16 agosto. Si ordina a tutti i possessori di fondi del Piano e Colle di rendere dichiarazione veritiera ai periti in merito alle denominazioni, ai confini e agli oneri fissi dei propri terreni. E' prevista una sanatoria per il passato: "E perché pur troppo si sà non essere puntuali e veridiche le denonzie delle biolche fatte e date nell'anno 1692., su le quali si sono regolate le contribuzioni passate, ...", è accordato il condono delle pene a quei possessori che, in questa occasione dell'estimo generale, rendano denunzia veritiera dell'estensione dei loro fondi; il condono non si applicherà agli evasori totali, a coloro cioè che nel 1692 non avevano denunziato in tutto o in parte le loro proprietà. I massari delle Ville, dei Distretti e castellanze sono tenuti ad assistere i periti misuratori e stimatori, e a fornire loro alloggio per tutto il tempo che resteranno in quel territorio; "... i contadini, lavoratori e mezzadri de' suddetti terreni siano tenuti a manifestare a' detti periti non solo tutte le terre soggette alle possessioni e luoghi che lavorano, ma li loro noti confini sotto la pena suddetta.", cioè ad arbitrio di S. A. S.

• "Regole da tenersi da gli stimatori et agrimensori nell'opera dell'estimo generale ordinato da S.A.S nelle Pianure e Colline, che sono state solite pagare

le contribuzioni a ragione di biolca.", pubblicate a Modena il 12 agosto dal Magistrato degli alloggi. Agrimensori e stimatori dovranno recarsi nelle Ville assegnate alla loro squadra, e qui misurare e stimare ogni possessione indicando qualità, confini e misure con la stessa esattezza che se si trattasse di una perizia per compravendita; i rilievi andranno eseguiti distintamente per ogni pezza di terra componente la possessione, anche quando l'appezzamento sia posto in Villa diversa. Il risultato di queste operazioni andrà trascritto su appositi Libri, che verranno consegnati ai periti. Essendo evidente che la misura deve precedere la stima, inizialmente, per accelerare i lavori, gli stimatori fungeranno anche da misuratori, ma non avverrà mai il contrario; in seguito, man mano che affluiranno le misure, gli stimatori torneranno subito a svolgere la loro funzione. Di tutte le terre, sugli appositi Libri dovranno gli agrimensori trascrivere fedelmente le misure, e gli stimatori le stime del valore, in lire però e non in scudi. Sono esenti dai rilievi i casini di campagna e le case rurali abitate dai proprietari, ma non quelle riserbate ai contadini, come pure soggetti a stima sono i fabbricati rurali adibiti ad osterie, folli, mulini, battirame e simili, case da camerante e tutti gli orti e giardini, anche padronali. Gli stimatori terranno conto degli oneri fissi gravanti sulla possessione, e faranno la congrua detrazione di valore. Sono esenti dalla misura i beni di chiese, conventi e benefici ecclesiastici, ma l'agrimensore li segnalerà puntualmente sul suo Libro; parimenti gli stimatori faranno menzione degli stessi beni ecclesiastici, abbenché non soggetti a stima. Verranno invece misurati e stimati i terreni d'argine dei fiumi, affinché, producendosi una corrosione, si possa conoscere esattamente l'entità della perdita. Quando gli agrimensori avranno terminato di effettuare le misure nella zona loro assegnata, invieranno al Magistrato i loro Libri sottoscritti da consegnarsi agli stimatori, e verranno forniti di nuovi Libri, per continuare l'opera loro in un'altra zona. Essi sono tenuti a conservare anche gli schizzi delle loro misure, da raccogliersi in una filza e da inviare o esibire a richiesta del Magistrato degli alloggi.

• Notificazione del 28 agosto del Magistrato dell'alloggio alemanno: richiedendo la formazione dell'estimo generale una spesa notevole per pagare gli operatori in essa impegnati, tutti i possessori di terreni del Distretto di Reggio dovranno pagare un'imposta di tre soldi per biolca entro la fine del mese di agosto, sotto pena della multa del doppio "... non potendo essere maggiore l'urgenza di ammassare il predetto denaro.".

• Notificazione del 3 ottobre del luogotenente di Governo di Reggio: in obbedienza agli ordini ricevuti dal Magistrato sopra l'alloggio alemanno, si ingiunge a ogni persona del Distretto di Reggio di pagare, entro otto giorni, una

contribuzione di lire sei (a moneta corrente) per paio di buoi, e di lire tre per paio di mucche, essendo ancora pressante la necessità di raccogliere pubblico danaro per finanziare le spese del nuovo estimo generale.

* 1717 *

• Con un regolamento emanato il 28 giugno dal Magistrato sopra l'alloggio alemanno, vengono fissate le regole da seguirsi per l'impianto dei registri del nuovo estimo generale. Le operazioni di stima dei fondi e delle case erano partite nel 1713, ed essendo giunte al termine nel 1717, non restava che elaborare i registri. Da questa stima sono rimaste fuori la Garfagnana e la Montagna alta di Modena e Reggio, perché troppo complesse da stimare, e l'operazione avrebbe richiesto troppo tempo; questi territori avrebbero dunque continuato a contribuire secondo il Comparto generale consuetudinario, che non poteva essere variato di molto nel tempo. La nuova stima cade quindi solo sulla Pianura e Collina di Reggio e di Modena. L'estimo generale sarà naturalmente la somma degli estimi particolari, che ogni Comunità per mano del suo cancelliere dovrà curare. Il valore d'estimo sarà diverso da quello corrente, esprimendosi in soldi, denari, quarti, ottavi, sedicesimi, tenendo presente che 1 soldo d'estimo equivale a £ modenesi 1200 correnti. Dai Libri d'agrimensura, che ogni Comunità dovrà tenere e conservare accuratamente, si trarrà un registro con le partite di ciascun possidente, il valore corrente e quello d'estimo dei fondi. Da questo registro, chiamato propriamente Estimo, si trarrà una copia (Bastardello o Collettore), con le singole ditte su due facciate, le partite in compendio, valore corrente e d'estimo. Tutte le correzioni e le volture (obbligatorie), si faranno sul Bastardello, che viene quindi ad essere il Partitario vero e proprio, e che sarà tenuto dal cancelliere della Comunità Il regolamento prevede che quando il Bastardello sarà diventato troppo confuso, se ne potrà impiantare uno nuovo, trasportando in compendio le ultime partite vive del vecchio, e seguitando con le stesse regole. Segue la pubblicazione dell'estimo generale, quale risulta presso il Magistrato dalla somma degli estimi particolari di tutto il ducato al 1717; sarà l'ammontare del valore d'estimo di questo anno a fare da pietra di paragone per i futuri riparti di contribuzione, verificando su questa cifra l'eventuale scostamento di soldario in più o in meno e le cause che lo hanno prodotto, che dovranno tutte essere debitamente comprovate[446].

[446] AS RE, *AC RE, Estimo*, 1 vol. "Regole per il nuovo estimo generale 1717".

* 1724 *

• La notificazione del 17 agosto del Magistrato sopra l'alloggio alemanno fissa, per questo anno, la quota d'imposta in £ 6 e soldi 19 per ogni soldo d'estimo, da pagarsi in quattro rate.
Per tenere in corrente le intestazioni sui registri censuari viene ordinato a tutti i notai, che roghino qualunque atto o contratto importante traslazione di dominio, compresi testamenti e cedole aperti, di presentare denunzia dei medesimi entro quindici giorni dalla stipulazione agli Uffici dell'estimo. Più precisamente, i notai delle città di Modena e Reggio e loro Distretti presenteranno le loro denunzie ai corrispondenti Uffici dell'estimo; i notai di Mirandola, Carpi, Correggio e delle castellanze del ducato, ai rispettivi giusdicenti; costoro, di mese in mese, dovranno trasmettere le denunzie raccolte e le proprie all'Ufficio dell'estimo di Modena o di Reggio, a seconda della competenza territoriale. E' espressamente sottolineato che, al fine di evitare equivoci e fraintendimenti, le denunzie dovranno contenere tutti gli elementi, anche accessori, che caratterizzino il rogito riassunto, e non solo la sua precisa sostanza.
Per rimediare a un grave abuso, ogni volta che, per qualsiasi causa, un immobile passi dall'Ecclesiastico al Secolare e perda così il privilegio dell'esenzione d'imposta, è fatto obbligo al nuovo possessore laico di denunziare l'acquisizione di questi beni entro quindici giorni dalla presa di possesso; in caso di omissione, perderà l'immobile acquisito e non denunziato.

* 1750 *

• Notificazione del 29 dicembre del Magistrato sopra gli alloggi. Con beneplacito apostolico il duca ha ottenuto, per i successivi dieci anni, di poter sottoporre alla contribuzione gli ecclesiastici, sia regolari che secolari, per la metà delle imposte e addizionali che gravano e graveranno sui laici, e ciò per ripianare il debito pubblico causato dalle guerre degli anni passati. A maggior ragione quindi, per conseguire più efficacemante il suddetto fine, il duca ha ritenuto giusto che nessun laico, anche esentato e privilegiato a qualsiasi titolo, sia sollevato dall'intero pagamento delle imposte sull'estimo generale e delle addizionali. E poiché qualche possessore, proprio in forza dell'esenzione o privilegio finora goduti, può non aver denunziato i suoi fondi nell'estimo generale, così si accordano a tutti i sudditi, privilegiati e non, due mesi di tempo dalla data di pubblicazione della presente notificazione, per denunziare

e far descrivere sui registri dell'estimo generale tutti i possedimenti che fino al presente ne fossero rimasti fuori, sotto pena, in caso di contravvenzione, della confisca dei beni stessi. Poiché si devono sanare i debiti di guerra, "... trattandosi d'interesse che concerne il bene universale di tutti i sudditi medesimi di S. A. Serenissima, si procederà con ogni rigore, massime nella esazione della suddetta pena.".

* 1762 *

• Avviso del 17 luglio del Magistrato sopra gli alloggi. Avendo il duca ottenuto, con nuovo beneplacito apostolico, la proroga della collettazione degli ecclesiastici per la metà delle imposte e addizioni dei laici per i prossimi otto anni, a partire dal 1762 stesso, così si rinnova l'obbligo a tutti i sudditi laici di pagare le imposte sull'estimo generale, quella sul testatico dei bestiami, e le addizionali, "... sicché tutti indistintamente privilegiati e non privilegiati, esenti e non esenti dovranno soggiacere con parità ed eguaglianza agli oneri e pesi suddetti, come se in questa parte non vi fosse mai stato né vi fosse privilegio, immunità, esenzione graziosa ovvero onerosa di nessuna sorta."; tutto questo sempre "... affine di abilitarsi al pagamento de' debiti pubblici contratti per cagione delle passate guerre, ...".

* 1768 *

• Con chirografo ducale del 18 marzo viene istituito il Consiglio d'economia[447].

• Un sovrano editto del 7 giugno di Francesco III, pubblicato l'11 luglio, determina che tutti i beni stabili venuti in possesso di ecclesiastici dopo il 1620, siano soggetti a imposta d'estimo generale in tutto e per tutto come quelli laicali. I beni anteriori saranno censiti in libri a parte, e soggetti al tributo per la sola metà colonica della loro rendita integrale[448].

• Con notificazione del 20 agosto pubblicata il 26, l'Amministrazione sopra gli alloggi ordina a tutti indistintamente i possessori, laici ed ecclesiastici,

[447] AS MO, *Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, gride, statuti 1286-1796*, volume C.
[448] La rendita integrale è appunto comunemente divisa in porzione dominicale e porzione colonica.

di provvedere al regolare censimento dei loro beni stabili tramite denuncia all'Ufficio dell'estimo di Modena e Reggio, e ordina anche di regolarizzare le volture che necessitino.

* 1770 *

• Con una notificazione del 29 dicembre il Magistrato sopra gli alloggi prende atto che numerosi sono i possessori che, ad onta delle molte leggi e delle pene minacciate, trascurano di fare le volture necessarie; considera che in questo modo viene gravemente compromessa la tenuta dei Campioni e dei registri d'estimo, la cui esattezza risulta inficiata; ordina quindi a tutti indistintamente i notai del ducato, che d'ora in avanti roghino un qualsiasi tipo di contratto, testamenti compresi, importante passaggio di proprietà o d'altro diritto reale di un immobile:

"... entro lo spazio di quindici giorni da decorrere dal giorno in cui sarà eseguito il rogito, <di> denunziare ognuna delle predette scritture ed istromenti, niuna eccettuata, ancorché riguardante unicamente l'interesse di persone e corpi ecclesiastici, rispetto a' notai della città e Distretto di Modena, all'uffizio della Cancelleria del Magistrato, per rapporto a Reggio e suo Distretto all'Uffizio dell'estimo di quella città, e quanto sia alla Mirandola, Carpi, Correggio ed a tutte le castellanze, terre e luoghi degli stati di S. A. S., a' rispettivi loro giusdicenti: (...) coll'obbligo poi (...) di trasmettere di mese in mese al Magistrato non solamente le proprie denunzie[449], ma quelle ancora degli altri notai che saranno state loro presentate, a riserva delle dinunzie delle castellanze ed altri luoghi del ducato di Reggio, che si dovranno trasmettere al ministro delegato alla Generale ispezione dell'estimo di essa città. ...".

* 1771 *

• Con un avviso del 19 settembre, il Magistrato sopra gli alloggi estende l'obbligo della formazione dell'estimo alle due comunità di Novellara e Bagnolo[450]: "Siccome però, all'oggetto di procedere con maggior accerto, si riconosce necessario l'avere preventivamente da ogni e singolo possidente beni stabili di

[449] Nel caso che gli stessi giusdicenti siano notai.

[450] Entrarono a far parte del ducato di Modena solo nel 1737, in seguito al conferimento di questa contea al duca Rinaldo d'Este da parte dell'imperatore Carlo VI.

qualunque sorta siano, in essi territori, le denunzie de' beni che ognuno di essi rispettivamente possede ne' medemi; ...", è fatto obbligo a tutti i possessori, laici ed ecclesiastici, privilegiati e non, di presentare all'ufficio del giusdicente di Novellara la denunzia dettagliata di tutti i propri stabili compresi nel territorio delle due comunità, entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

* 1773 *

• Con un avviso del 7 luglio, il Magistrato sopra gli alloggi notifica l'avvenuto concentramento di tutti i registri censuari del ducato a Modena, per cui: "... si rende nota a chiunque abbia o possa avere interesse, la seguita unione di tutti gli estimi che formano l'estimo generale di questi serenissimi stati, e per conseguenza il già seguito trasporto a questa Dominante degli estimi del ducato di Reggio e delle sue castellanze.".
A maggior comodo dei contribuenti viene lasciato a Reggio un Ufficio dell'estimo composto, oltre che da un ufficiale con funzioni di direzione generale, anche da un deputato alla Scrittura d'esazione delle imposte, un deputato alla ricezione di denunzie e recapiti di volture e di bonificazioni, e un cassiere. Con la circostanza di questi mutamenti, si rinnova a tutti i possidenti l'ordine di mettersi in regola con eventuali volture omesse in passato, fruendo di uno sconto sulle multe cui andrebbero soggetti.

* 1786 *

• In vista di una riduzione dell'aliquota contributiva, e volendo ripartire con assoluta equità il carico fiscale fra i sudditi, il Supremo consiglio d'economia, con notificazione del 3 aprile, ingiunge a tutti i possessori di immobili, a qualunque titolo, di denunciare entro agosto i fondi e le case da essi posseduti, segnalando anche, per i fondi, confini e biolcatico. Le denunzie, in due copie, si presenteranno, per il ducato di Reggio, all'Ufficio dell'esazione dell'estimo e ai giusdicenti.

• Con due avvisi successivi, del 19 agosto e del 18 novembre, si proroga solo per i fondi il termine di presentazione delle denunzie a tutto aprile 1787, per dar modo di effettuare le necessarie misurazioni.
L'intera operazione continua a riguardare solo Pianura e Collina; la Montagna rimane con il suo estimo composto.

* 1787 *

• Con avviso del 13 luglio il Consiglio d'economia ingiunge a tutti i possidenti di immobili di presentare le volture relative ai propri beni, risalendo fino all'estimo del 1717 se necessario, e anche di presentare le volture dei trapassi, che fossero seguiti dal 3 aprile 1786 fino alla presentazione della denunzia. Il termine è fissato per il 13 settembre, la presentazione è da farsi all'Ufficio dell'estimo di Modena.

• E' del 19 settembre, sei giorni dopo la scadenza dei termini del precedente avviso, una relazione dell'Ufficio dell'estimo di Modena sullo stato dei lavori per la correzione dell'estimo, intitolata: "Rilievi riguardanti l'opera laboriosa intrapresasi della riforma dell'estimo generale in forza della notificazione delli 3 aprile 1786; che obbliga i possidenti tutti a dinunziare il rispettivo possedimento a corpo per corpo cogli odierni confini e situazioni, per farne poi sù i libri il necessario confronto e successiva correzione in caso."[451].

Dall'aprile 1786 al giugno 1787 sono state liquidate dall'Ufficio del generale censimento 20.515 partite vive, che formano l'intera possidenza secolare ed ecclesiastica del Piano e Colle del ducato censita sui vecchi Libri d'estimo, divisi in sessanta giurisdizioni. Dai dati contenuti in questi stessi volumi sono stati desunti gli stati d'estimo delle suddette ventimila partite al momento della chiusura, e lo stato di ognuna di esse è stato copiato, suddiviso a corpo per corpo, in sessanta Libri provisionali[452], per poter effettuare il "compulso" con le denunzie presentate dai possidenti, tanto più che, già nella fase di liquidazione, sono stati scoperti numerosi errori.

E' già stato compilato ex novo un Giornale che riporta tutte le correzioni fatte negli estimi vecchi, e specie per il territorio della Mirandola sono stati spediti numerosi ordini ai deputati all'Esazione, per correggere nei loro Libri le partite dei contribuenti, e procedere così a una corretta esazione dell'imposta.

Dall'aprile 1786 a tutto luglio 1787 sono state ritirate, riscontrate e poste nelle rispettive filze, 19.569 denunzie di possidenti; da queste sono stati tratti i dati che individuano le altrettante singole partite, suddivise a corpo per corpo, con proprietario, ubicazione e confini, e se ne sono tratti centoventicinque volumi nuovi, ognuno con il suo Repertorio, per poter fare il compulso coi Libri provisionali.

---

[451] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.

[452] Tanti quante le giurisdizioni interessate dalla notificazione del 3 apr. 1786; il termine "provvisionali" vuol dire "provvisori"; terminato il "compulso" non servivano più, se non per eventuali futuri controlli e riscontri.

I tre deputati alla riforma dell'estimo hanno già ricopiato in Giornali nuovi, suddivisi per giurisdizione, le volture praticate dall'Ufficio dell'estimo di Modena dopo il 3 apr. 1786; in forza dell'avviso del 13 luglio altre volture (quelle arretrate), sono state presentate in grande quantità sia all'Ufficio dell'estimo di Modena, sia ai tre deputati alla riforma, sicché bisogna registrare anche questi trasporti, per assicurare un "compulso" il più possibile preciso e attendibile fra denunzie nuove ed estimi vecchi.

* **1788** *

• Il ministro Lodovico Ricci, membro del Consiglio d'economia dal 1787 con la Soprintendenza al censimento, alle opere pie e al buongoverno, presenta ai suoi colleghi una relazione datata 24 luglio dal titolo: "Della correzione e della rinnovazione del catasto degli estensi domini"[453]. Il Consiglio stesso dispone che di essa si faccia un promemoria da inviare a Ercole III, e il 13 agosto il promemoria è approvato da tutti i ministri riuniti in sessione.
Ricci pone a confronto l'opera di correzione già in atto e quella di rinnovazione dell'estimo, per determinare quale delle due sia la più idonea ad ottenere il fine di un estimo equo ed efficiente. "La correzion de' libri del censo pubblico fatta per compulso non è che un confronto che si istituisce de' fondi denunciati co' fondi scritti a catasto, onde togliere le confusioni ed empier le lacune de' libri censuali.". Poiché gli originali registri censuari (i Campioni), non subiscono modifiche dal loro impianto, ne consegue che gli aggiornamenti nelle partite, dovuti alle variazioni di proprietà, sono registrati nei soli Giornali delle volture; per istituire un corretto confronto fra le nuove denunzie e le primitive intestazioni partitarie, sono stati compilati degli elenchi che riescano a raccordare le partite originarie con l'ultimo trasporto, passando attraverso tutte le intermedie variazioni. Contestualmente, non si potrà prescindere dalla compilazione di un libro, che corregga gli errori che si vengono scoprendo man mano che si compilano gli elenchi; occasioni per sbagli non ne mancano: a parte quelli di pura trascrizione, "... talora sono di benefizi e patrimoni ecclesiastici, e di altri fondi gravati d'oneri di più maniere un tempo sottratti all'estimo e in quello tuttora mancanti, e sempre sono errori di male avvertite diminuzioni di soldario per vari pesi la cui bonificazione più non sarebbe

[453] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810 vol. I.

dovuta.". In seguito si dovranno ricopiare, giurisdizione per giurisdizione, le denunzie in tanti registri, in modo che nella pagina sinistra compaia la copia della denunzia, nella destra l'estensione e valore del fondo e il procedimento per cui si perviene alle correzioni, se questo è il caso; si procede quindi al "compulso" vero e proprio tra il fondo quale figura nella nuova denunzia, e lo stesso quale appare nell'originario estimo, basandosi sull'identità di luogo, di confini e di denominazione, e se tutto coincide, si può trascrivere il risultato positivo di questa ricognizione sulla pagina destra del Copia denunzie. Si dovranno compilare "cataloghi" di beni non iscritti in estimo, onde farli stimare dai periti, ove non si possa valutarli per "rattizzazione", e cioè per confronto con gli appezzamenti confinanti; ciò fatto, si assegneranno anche a questi fondi neo-censiti i loro valori d'estimo.

"La 8ª operazione è descrivere sul Giornale, a giurisdizione per giurisdizione tutti gli aumenti e le variazioni risultanti dal compulso, per potere opportunamente spedire ai deputati delle Esazioni gli ordini di riformare le partite de' contribuenti; operazione descritta bensì nelle Istruzioni del compulso, ma che fino ad ora rimane ineseguita.".

Resta da vedere se il risultato finale compensi della difficoltà di tanto complicate e numerose operazioni; il problema non è però legato a questa contingente correzione, quanto al sistema di censuazione in sé, che già nasce come poco funzionale nel momento stesso che, fin dall'impianto, se ne prevedono tanto frequenti aggiornamenti, segno di una rilevazione del valore d'estimo assolutamente poco durevole, e già riconosciuta come tale. Quanto più si assume come base censuale la rendita dei fondi determinata dai prodotti che vi si ricavano, tanto più l'equità dell'imposizione sarà limitata nel tempo, poiché può accadere anche molto frequentemente che vi siano cambi di colture: "Qualora però i libri del censo pubblico nell'attribuzione, i valori sono più prossimi all'accidentale riproduzione[454], tanto più si empiono di intollerabili errori.". Ciò non bastando, se il valore d'estimo è dato dal valore dei prodotti di un fondo, l'agricoltore diligente che, al momento dell'impianto dell'estimo, possedesse campi ben coltivati e industriosamente tenuti, si troverebbe ben più gravato del contadino ozioso, che in quel momento si trovasse ad

[454] Costruzione sintattica piuttosto astrusa, e dagli esiti poco felici per la lingua italiana; per maggiore chiarezza, si potrebbe girare il periodo così: "Quanto più, però, i libri del censo pubblico attribuiscono valori d'estimo prossimi all'accidentale riproduzione, ...".

avere fondi mal tenuti e poco produttivi, e questa disparità durerebbe fino alla successiva correzione, senza contare che, comunque, nel frattempo sarebbe stata tassata l'operosità dell'uno e premiata la trascuratezza dell'altro, "... la qual cosa ritarda il progresso delle ricchezze delle nazioni, contrasta ai più sani politici regolamenti, e si oppone perfino alla manifesta intenzione delle leggi civili.". Peggio ancora di scoraggiare l'uomo più industrioso, è gravare troppo l'agricoltore più disagiato: avendo riguardo unicamente alla quantità dei prodotti nel determinare la rendita di un terreno, non si tiene nel debito conto la naturale fertilità del suolo, la quale, a parità d rendita, può richiedere a un coltivatore molta o poca fatica, a seconda della redditività maggiore o minore dell'appezzamento, per cui si vengono a gravare di un identico peso quantità di lavoro, e quindi di fatica, sensibilmente diverse, ciò che non può darsi se intendiamo l'imposta come "... una somministrazione di forze reali o significate che la podestà pubblica esige dai privati, onde il domandare tributo è lo stesso che chiedere fatica e forza dagli uomini.". Altro grave motivo di sperequazione è dato dal calcolare il valore dei prodotti, e quindi della rendita dei fondi, attribuendo loro lo stesso prezzo in tutte le diverse province, mentre è chiarissimo che i prezzi dei generi sono molto variabili da luogo a luogo, a seconda della fertilità della terra, della necessità di importazioni, del costo dei trasporti, della richiesta del mercato e della quantità di popolazione, e perciò: "... ognun vede che il tributo torna più gravoso dove più abbondano o ristagnano i generi, e che per fatto del Magistrato del censo pubblico, i sudditi sono astretti ad una società disuguale.". Anche sulla capitalizzazione uniforme della rendita al 100 per 5 per tutto il territorio del ducato c'è molto da ridire, poiché ognuno vede e sa che il valore venale dei fondi di pianura, tanto per fare un esempio, è all'incirca il doppio rispetto a quello dei fondi di montagna. Ma in cima all'analisi di tutti questi difetti, va rilevato che il presente estimo è difforme per le diverse epoche della sua compilazione, e per i diversi modi di censire i fondi. Anteriormente ad esso, le imposte venivano riscosse, quando era necessario, affidandone la ripartizione alle singole Comunità, le quali poi procedevano o sul biolcatico dei fondi, o riesumando un antichissimo Comparto consuetudinario. La palese infondatezza e ingiustizia di questo metodo fece sì che, quando si trattò di sovvenire alle spese causate dall'alloggiamento delle truppe imperiali nel 1691, si studiasse un sistema nuovo di contribuzione, e questo studio approdò all'impianto di un generale estimo, iniziatosi nel 1713 e in vigore dal 1717;

"... ma essendosi per massima di que' giorni esclusi dai libri censuali i beni degli ecclesiastici e i fondi muniti di privilegi, avvenne che molti possessori copersero i loro fon-

di sotto il nome di ecclesiastici o privilegiati, e facilmente si sottrassero al censimento senza poterne essere scoperti, né dal Tribunale né dai periti stimatori.".

Quando, nel 1751, fu ordinata la compilazione di un estimo anche ecclesiastico, di modo che anche questa classe potesse contribuire secondo giustizia quando era chiamata a farlo, la confusione nell'estimo aumentò, perché non furono pochi gli ecclesiastici che: "... copersero i loro beni sotto sembiante di secolari e privilegiati, e si sottrassero alle stime e ai libri censuali.", senza contare che, in una situazione così confusa, molti furono i fondi censiti due volte o non censiti affatto. Ma un'altra considerazione si impone, riguardo a un estimo compilato nell'arco di settant'anni: lo stato dell'agricoltura si è molto evoluto dal 1713, per cui anche i risultati delle stime peritali sono molto difformi rispetto a quelli d'impianto, e accade quindi che sono tanto più gravati i possessori, i cui beni tanto più recentemente siano stati censiti. L'imperfezione del presente estimo deriva anche dal diverso modo di stimare da perito a perito: non avendo il Magistrato del censimento mai emanato al riguardo regole precise, ne è conseguito che ogni stimatore ha svolto la sua opera secondo le proprie, generando così un estimo basato su multiformi criteri di valutazione dei beni; per giunta, sui Libri delle stime si trovano spesso correzioni e cancellature dei numeri relativi al valore dei fondi, e se si vanno poi a raffrontare con quelli scritti in estimo, si vede che essi sono diversi, per cui si ha il paradosso di un estimo che non corrisponde neppure alle stime. Se si passa poi a considerare lo stato in cui si ritrovano le volture, non si può fare a meno di constatare che il disordine è grave: se un fondo è stato stimato partitamente, e ogni corpo di terra si trova registrato col suo valore, effettuare il trasporto dall'uno all'altro possessore è cosa semplice e precisa, ma se è stata effettuata una stima globale, magari includendovi pure gli edifici, la voltura di un corpo di terra diventa operazione del tutto arbitraria, tanto che spesso i custodi dell'Estimo ricorrono a una nuova stima; e ancora: "Più volte, per tacere di mille altre viziose diminuzioni si sono trovati i custodi dell'Estimo con sorpresa avere eseguito le volture sopra un fondo che non era scritto a catasto.". Né si può affermare di aver proceduto con giustizia e oculatezza nel concedere diminuzioni del valore d'estimo per infortuni e accidenti naturali, o per imposte supplementari sopravvenute, poiché, essendo già in partenza poco affidabili le stime, ancor meno realistici saranno risultati i calcoli per valutare un eventuale danno dei fondi e una loro conseguente diminuzione del valore d'estimo. Grave ingiustizia deriva inoltre all'Erario dal concedere diminuzioni per legati pii, poiché non è ammissibile che la volontà di un privato

possa arbitrariamente ritorcersi a danno delle finanze statali; del resto, anche tentare di rimediare a questi inconvenienti non è cosa semplice, poiché solo in alcuni casi i compilatori annotarono l'esatta entità dei diffalchi, tralasciandola invece la maggior parte delle volte (soprattutto per i Campioni di Reggio), per cui annullare l'effetto di queste operazioni senza commettere arbitri è impresa quasi impossibile; ciò che colpisce negativamente in ogni caso è: "... che ogni dettrazione di valore naturale sempre ricade a danno del catasto, ma niuno aumento naturale entra mai in catasto a portare il tributo; onde i libri dell'estimo nel corso di settant'anni hanno sofferto gravi diminuzioni senza trovar compenso d'aumento; ...". A prescindere da tutti questi singoli difetti, o meglio a volerli riassumere, si può dire che l'attuale estimo, su cui ci si basa per la riscossione delle imposte, è del tutto inattendibile per il naturale decorso del tempo: basandosi, come già detto, sul valore dei prodotti dei fondi, non si può non vedere come esso abbia subito cambiamenti dal momento dell'impianto: dal 1713 l'aspetto dell'agricoltura è molto mutato per via delle irrigazioni, degli scoli, degli argini; i territori di Mirandola, Carpi, Gualtieri, tra i più fertili, sono stati riscattati alla coltivazione, e perciò:

"Queste ed altrettali eventualità, che dipendono dalla sorte e dalle utili cure de' magistrati, sono tanto disugualmente procedute e retrocedute nelle diverse provincie, ed hanno così variato i valori d'ogni fondo che non si può più senza ingiustizia tener ferma quella proporzion di catasto, che ora mai da settant'anni diede fondamento al generale tributo.".

Pensare di riparare errori e ingiustizie con l'operazione del compulso, cioè del confronto, è quanto mai aleatorio. In primo luogo, per avere un confronto preciso bisognerebbe essere sicuri dell'identità dei fondi confrontati, ma questa si può ottenere con certezza solo mediante una ricognizione sopralluogo dei periti; ora giustappunto proprio questo mezzo è impraticabile, perché si ricorre alla correzione dell'estimo per compulso proprio per evitare l'ingente spesa delle ricognizioni dirette. Escluso questo sistema, si ricorre al confronto sulla base di un confine certo e della denominazione del fondo, ma nel primo caso la coincidenza è rarissima, e nel secondo quasi impossibile perché non tutte le pezze di terra hanno un nome proprio, per cui sempre rimane il dubbio, fatto il compulso, di aver attribuito l'estimo a un fondo contiguo a quello cui spettava, senza contare che non si ha mai la certezza che un immobile, per denunzia mancante sui registri, veramente non sia mai stato scritto nell'estimo; e anche quando si iscrivesse ex novo un fondo, su quali basi sarebbe stimato e valutato, in raffronto a quale degli appezzamenti di confine?

"Il compulso in somma non è che un giuoco a dispari fortuna, dove il numero delle contrarie eventualità è molto maggiore delle favorevoli, e non si istituisce che un esperimento di fortuna dove è da tentare una distribuzione di peso. Da queste cose può conchiudersi con fondamento che mentre il compulso aumenta generalmente il valor del catasto, produce più errori e disuguaglianze di quello che ne tolga.".

Infatti, se la qualità di un lavoro si deve giudicare dalla possibilità concreta di rivederlo e correggerlo, allora non si può non concludere che la qualità di questa correzione è scadente: se si volessero rivedere dei dati, se si volesse comprendere con quale criterio siano state fatte le revisioni, le stime, i confronti, tanto varrebbe ricominciare la correzione daccapo, data l'assoluta mancanza di principi certi e razionali per mezzo dei quali i compulsatori avrebbero dovuto operare, senza abbandonarsi al loro arbitrio e alla loro discrezione come invece accade ora. Stando così le cose, si può esser certi che al momento di pubblicare l'estimo riveduto, si produrrà un tale profluvio di reclami da parte dei cittadini, e sarà così difficile esperirli, da supporre ragionevolmente che in breve tempo sarà necessaria una nuova correzione generale; del resto, quanto potrebbe in ogni caso durare la presente revisione operata in questi termini, e cioè riproducendo gli antichi errori e aggiungendone di nuovi? Ciò che deve essere assolutamente compreso in tutta la sua importanza, è che l'estimo occorre per ripartire un carico fiscale che può anche risultare di particolare gravità in alcuni anni, ed è quindi indispensabile che esso sia equo e affidabile, poiché una ripartizione iniqua delle imposte impoverisce alcuni cittadini, ne favorisce illegittimamente degli altri e, in definitiva, danneggia comunque lo Stato. E' quindi più saggio partito mettere mano alla formazione di un estimo affatto nuovo, basato sui principi che più risulteranno consentanei alle condizioni politiche ed economiche del ducato, e soprattutto ai fini che si vogliono raggiungere.
E' questo un punto importante da chiarire, perché l'impianto di un estimo varia anche con il variare del suo scopo; ora, in linea generale si può dire che i fini dovrebbero essere:

"Primamente promuovere l'agricoltura colle massime del catasto, la quale tra noi è in uno stato deteriore ai nostri vicini. In secondo luogo fare un catasto per sistema durevole che attribuisca il peso a chi è più atto a portarlo stabilmente; onde la nazione sia pronta a sostenere in ogni tempo con minor disagio lo sforzo delle pubbliche calamità. In terzo luogo dispendiare lievemente l'erario ...".

Qualora l'impianto di un nuovo estimo venisse preferito alla correzione dell'antico, dovrebbero essere fornite ai periti e agli ufficiali chiare e dettagliate

istruzioni in merito ai lavori, da seguirsi scrupolosamente. In primo luogo, ogni Villa deve avere i propri registri censuari, con la descrizione precisa dei suoi fondi e della loro posizione; ogni pezza di terra sarà riportata separatamente, e con l'indicazione esatta di tutti i suoi confini. La seconda operazione deve consistere nella compilazione dei volumi a ciò predisposti e prestampati[455], con il nome della Villa, il possessore, i confinanti e il biolcatico dell'appezzamento, copiandoli dalle denunzie originali. Seguono poi le istruzioni da darsi agli stimatori affinché essi, nel compiere la loro opera, distinguano subito la terra di una Villa in quattro qualità: buona, mediocre, inferiore e infima, intendendosi però preventivamente sul significato da attribuire a questi quattro termini. Gli stimatori devono inoltre imparare a distinguere quale sia in un fondo la rendita derivante dal lavoro dell'uomo, e che non può figurare in un estimo equo, e quale "... la forza di riproduzion naturale proveniente dall'intrinseca qualità, capacità e attività del fondo, la qual rendita sola dee dar valore al catasto."; sulla base di queste cognizioni, i periti dovrebbero elaborare i prezzi delle qualità di terra presenti in una Villa, prezzi che servirebbero poi da guida orientativa ai compilatori; a questo fine si dovranno consegnare agli stimatori dei volumi prestampati, in cui essi annoteranno negli appositi spazi, distintamente Villa per Villa e mediante ricognizioni sopralluogo, le qualità degli appezzamenti. A questo punto si deve determinare il prezzo delle varie qualità di terra, ed è bene che ciò sia fatto dal Collegio dei periti, col concorso di testimoni locali, e avendo presenti strumenti e denunzie notarili e relazioni degli stimatori, sempre assumendo come base però il valore venale dei fondi, e mai considerando quello che può derivare da miglioramenti introdotti eventualmente dall'uomo e quindi aleatori. Si dovrà quindi determinare il valore d'estimo, quello sulla cui base si effettuerà la tassazione, e qui è bene procedere con cautela.

Innanzitutto sarebbe non necessario, ma opportuno che dal valore dei fondi stimati, eccetto i fabbricati, si detraesse preliminarmente il quarto, o comunque quella parte che riconducesse il numero dei soldi d'estimo uguale all'antico, per non creare lo scontento e diffondere l'erronea convinzione presso il popolo di un generale aumento delle imposte. Inoltre, una volta trovati gli estremi del massimo e del minimo valore d'estimo delle terre di una Villa, sarebbe bene istituire un ulteriore diffalco in proporzione inversa ai valori: "Da ciò avverrebbe che quanto le terre sono più sterili e ingrate, e quanto

[455] Saranno poi i Copia denunzie.

dimandano maggiore la fatica e la spesa di coltivazione, tanto i loro possessori e coltivatori conseguirebbero maggiore il sollievo da pubblici pesi, onde la potestà pubblica con tal riparto di tributo darebbe utile eccitamento all'industria e all'agricoltura."; ovviamente questi sgravi devono essere operati secondo criteri certi, determinati e uniformi. Una volta compiuti tutti questi calcoli, bisognerebbe passare alla compilazione di Campioni e Castelletti, dove venissero distintamente raccolti i valori dei fondi dei possessori nelle diverse giurisdizioni e nelle singole Ville; di Bastardelli, in cui i valori di ciascun intestatario venissero raccolti in un solo calcolo; e dei Libri d'esazione, sulla scorta dei Bastardelli stessi. Passando ai fondi urbani, si dovrebbero richiedere le denunzie di tutti i fabbricati, dichiarando il valore d'affitto da essi sperabile e detraendo le spese di manutenzione, e si dovrebbero quindi inviare i periti sopralluogo, a compiere delle verifiche a sorte; quindi, istituiti tanti registri d'estimo quante sono le città e le castella del ducato, sarebbe opportuno assegnare alle case un valore d'estimo uguale alla metà di quello che si ricaverebbe dall'affitto denunziato, come accade già per le case di Modena. "Quel suolo dove è maggior disuguaglianza dall'una all'altra qualità della terra, dove l'industria ha maggior bisogno d'essere suscitata, dove sono troppo disugualmente ripartite le fatiche, quello ha bisogno di singolari diverse attribuzioni di valore per distribuire diverso peso di censimento. Ora tale è il territorio degli estensi domini ...", che comprende al suo interno suoli di fertilità tanto diversa man mano che si procede dal piano al colle alla montagna, da richiedere criteri diversi di censimento; è per questo che le classi in cui suddividere la terra è bene che non siano tre, come di solito negli stati limitrofi, ma quattro: buona, mediocre, inferiore e infima, e vi sono inoltre estese superfici, come ad esempio le valli, le zone golenali e d'argine di fiumi e torrenti, i boschi, le falde del Colle, che andrebbero poste in una categoria a parte, considerando solo parzialmente il loro valore.

"E poiché uno de' mezzi utilissimi, onde possono i magistrati promovere la coltivazione è di aggravare meno di tributi l'agricoltore più affaticato, [bisogna] attribuire il peso più alla natura che all'arte, distinguere l'opera della medesima dalla fatica dell'uomo; quindi si reputa inoltre necessario fare una diminuzione di tributo la quale sia sempre maggiore ne' fondi più ingrati secondo le proposte numeriche operazioni, onde si tenti ogni via quasi di porre un fermento alla riproduzione della forza, alla popolazione, alla felicità degli Stati.".

Non si pensi che distinguere le varie qualità di terra sia impresa incerta e arbitraria, poiché, se è vero che è quasi impossibile dire con assoluta precisione

dove cominci una qualità e ne finisca un'altra, è anche vero che questo tipo di operazione viene normalmente eseguito da qualsiasi perito nell'esercizio ordinario delle sue funzioni, e quindi si può praticare anche per l'impianto dell'estimo con buonissimi margini di sicurezza; né questo sistema darebbe luogo a lungaggini maggiori rispetto alla correzione dell'estimo perché, una volta determinati i prezzi della terra di una Villa e i corrispondenti diffalchi, i compilatori potrebbero già mettere mano alla scrittura dei registri, trascrivendo le denunzie e istituendo conteggi facili e certi, mentre i periti potrebbero passare ad altro luogo e, non dovendo misurare i fondi e disegnarne i perimetri, procederebbero anche con speditezza, così che in capo a due anni di costante lavoro la rinnovazione sarebbe compiuta, con il sistema del cottimo e con una spesa approssimativa di centoventimila lire.
Oggi i tempi sono tali, che consentono di intraprendere una simile impresa con buone speranze di positiva riuscita: non mancano più periti esperti e patentati, si può addirittura convocarne il Collegio[456] e, in definitiva, non mancano neppure le risorse finanziarie; "Quel catasto poi deve essere più durevole, che siegue la riproduzione meno variabile. Niuno negherà che la distribuzione del peso pubblico non sia più costante, se ricada sopra un valore naturale ed abituale di rendita piuttosto che sopra un artificiale ed attuale."; un estimo così concepito ed attuato diviene uno strumento utilissimo in più occasioni, ed è comunque sempre in grado di fornire ai governanti lo stato equo e preciso delle terre, onde prendere provvedimenti equi ed efficaci, che è la base di ogni buon governo. E' a questo principio che bisogna tenersi saldi nel valutare la differenza di spesa tra correzione e rinnovazione dell'estimo, che può ascendere a trentamila lire, ma "... che altro avverrebbe poi se si versasse dall'erario una tal somma, se non se spargerla nelle mani di chi travaglia, e renderla in parte produttrice di nuove rendite per consecrarla alla giustizia alla quiete e al sollievo de' sudditi?". Si potrebbe obiettare che il popolo è per sua natura diffidente verso le novità, e potrebbe vedere in questa rinnovazione dell'estimo un mezzo per aumentare semplicemente la pressione fiscale, ma questo ostacolo si aggira facilmente con proclami governativi che spieghino il vero senso di quest'operazione, i suoi vantaggi reali, e che dia conto delle attività ad essa connesse, e dato il generale clima di nuova fiducia che si è instaurato tra principe e sudditi, non v'è motivo di credere che i cittadini non si convincano. E' assolutamente necessario che

[456] I due Collegi dei periti agrimensori di Modena e Reggio furono istituiti con sovrano chirografo del 23 set. 1786 da Ercole III.

"... dalle beneficenze del sovrano non sia scompagnata quella della compilazione di un nuovo catasto ad universale utilità, e a sollievo singolarmente della parte de' suoi sudditi più abbandonata e più stanca. (...) Niuno può serbare sopra questa operazion politica quell'indifferenza che si può avere sopra molti altri oggetti economici di lontana veduta o d'incerto riuscimento. Una ben consigliata compilazione di catasto è uno de' maggiori vantaggi del Principato: poiché colla miglior distribuzione del tributo diretto si giova quell'equilibrio o preponderanza di forze, cui i politici chiamano bilancia di stato. All'utile del sovrano si aggiunge per sentimento dei pubblicisti ancora la ragione de' popoli, i quali hanno diritto che si scielga il migliore sistema d'imposizione per acquistare la maggiore forza, e per godere della maggiore proprietà delle loro fortune.".

• Le argomentazioni del Ricci evidentemente fanno presa sul duca e sui membri del governo, tanto che con notificazione del 31 ottobre il Consiglio d'economia, fatte presenti le numerose difficoltà di un'operazione che con le denunzie era iniziata come ordinaria correzione dell'estimo esistente, determina che si dia corso all'opera di generale "rinnovazione ossia perequazione dei valori di ogni antico e recente catasto ". A questo fine annuncia l'invio in ogni Villa di periti stimatori i quali, sulla scorta di precise istruzioni, verificheranno la giustezza delle denunzie, e forniranno il valore dei fondi secondo una divisione degli stessi in classi. A causa di questa nuova circostanza, viene prorogato di altri quattro mesi il termine per coloro che non avessero ancora presentato le denunzie dei fondi, o le avessero presentate inesatte.

• Con un ristretto del 18 novembre[457], il Consiglio d'economia fornisce le prime istruzioni ai periti agrimensori per stimare i fondi, valutandoli per singoli corpi di terra e riportando le stime nel Campione. La prima operazione riguarda la divisione delle terre di una Villa in classi, determinate dalla fertilità del terreno. Si valuterà quante sementi di frumento il corpo produrrebbe se fosse "campo vecchio, disarborato. e mediocremente coltivato secondo l'uso della Villa". A seconda del numero di sementi che i fondi potrebbero produrre, si formeranno tante classi. Le terre sterili, vallive e paludose non daranno luogo a stima. Si dovrà quindi calcolare l'annua pensione d'affitto che si potrebbe ricavare da ogni biolca del fondo medesimo, valutando le reali produzioni del fondo in ragione di una stabilita tabella dei prezzi, e questo affitto si noterà nella seconda colonna del Campione. Le case saranno valutate in ragione del loro affitto, detratta la manutenzione; i fabbricati occorrenti alla coltivazione non saranno stimati, come pure gli edifici del sovrano e delle Comunità, quelli dei religiosi e i casini di villa.

[457] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.

*** 1789 ***

Il Consiglio d'economia da ai periti le istruzioni e massime per la compilazione dell'estimo, poiché le terre vanno valutate per il loro valore naturale, piuttosto che per quello artificiale.

• Con Istruzioni del 21 marzo[458], si precisa che: "La prima considerazione che dovrà farsi dal perito riguarda la forza naturale che avrebbe ogni pezza di terra nel riprodurre le sementi di frumento se fosse spogliata d'alberi."; vale a dire che, per la determinazione dei monti, il dato da prendersi in considerazione sarà la percentuale di resa che avrebbe un campo in particolari condizioni, rispetto alle sementi di frumento. Le terre sterili, le valli, le paludi, i boschi, le berleti, le vigne, gli orti e i prati padronali saranno stimati solo ad affitto e non a sementi, e verranno considerate terre non classificabili. Nella stima d'affitto il fondo viene considerato esattamente come si trova, e si fa la stima dei prodotti per stabilire quanto un conduttore pagherebbe annualmente per affittare il suddetto fondo. I prezzi dei generi sono fissati da una tabella, la quale tiene conto di alcuni sgravi per infortuni e del guadagno del conduttore, quindi l'affitto che ne risulta è detto "a fuoco e fiamma". A questo punto i direttori dell'estimo faranno, per ogni Villa, tanti monti quante sono le sementi che si ricaverebbero dai vari tipi di appezzamenti; ad ogni monte assegneranno i suoi fondi con relativo affitto, poi divideranno la somma di tutti gli affitti per tutte le biolche, e otterranno il valore naturale o "adeguato" di una biolca di quella classe; questo, moltiplicato per il biolcatico di ciascun appezzamento del fondo, fornirà l'affitto "adeguato" del medesimo. Queste istruzioni non prevedono che l'affitto "adeguato" si sommi a quello reale, e si trovi poi la media aritmetica, ma vuole riconoscere come valore censibile la rendita "adeguata" capitalizzata al 100 per 10, e le case censite per un terzo del loro valore a compravendita, con esclusione di quello ad affitto. Sulla scorta di tali indicazioni, i periti devono stimare le giurisdizioni di San Martino in Rio e Campogalliano.

• In data 29 luglio, alla luce delle esperienze pratiche che si andavano facendo, vengono fornite ai periti "Ultime istruzioni", già approvate con decreto[459]. La prima operazione della stima consiste nel determinare il valore annuo medio delle produzioni che effettivamente si ritraggono da quel fondo

[458] *Ibidem.*
[459] *Ibidem.*

così come esso si trova, e per fare ciò ci si varrà di una tavola di prezzi "purgati". Saranno fornite al perito le tabelle (che legate insieme formeranno i Campagnoli), con venti colonne che rappresentano altrettanti quesiti che si fanno allo stimatore, per riuscire a trarre la somma della rendita del fondo, in relazione alla produzione annua abituale dei generi ivi indicati.
Nella *prima colonna* si scriverà il nome del possessore o livellario come risulta in Campione, ma se questo nome non corrisponde più al vero, il perito scriverà quello esatto sotto quello sbagliato. Nella *seconda colonna* si scriverà il numero che la pezza di terra ha in Campione, e che corrisponde al numero con cui è registrata nel rispettivo Copia denunzie; qualora si trovi che un'unica pezza di terra sia composta da terra coltivata e terra sterile, o bosco, palude, vigna etc., il perito dividerà a occhio la biolcatura in tante parti quante sono le diverse qualità, separando la terra coltivata dagli altri tipi. Il corpo di terra originario risulterà quindi diviso in tante pezze quante sono le qualità riscontratevi; le pezze si trascriveranno distintamente di seguito in questa colonna, ripetendo sempre lo stesso numero di Campione. Segue una dettagliata spiegazione delle varie qualità di terra:

"Per terra coltivata s'intendono i prati non suburbani i campi gli orti tavolieri e canepai.
Per terra sterile s'intende quella che non è suscettibile per industria se non di pochissimo frutto. Tali sono i dirupi, le pendici e le falde e i fondi coperti di ghiaia o di sassi, e le frane instabili.
Per palude s'intende quella terra dove l'acque stagnano e impaludano o continuamente o per la maggior parte dell'anno.".

Per bosco, vigna e berleta si intende ciò che comunemente viene indicato con questi termini[460].

"Per valle s'intende ogni terra scoperta, anche coltivata seminata a grano e prativa, dove l'albero non può allignare né prosperare se non con ispesa straordinaria. Tali sono le valli mirandolesi, carpiggiane, finalesi, gualtieresi e i tagliati d'Albareto, i prati di Soliera, de' Livelli e simili fondi.
Per orti e prati padronali suburbani s'intendono quelli che si trovano dentro il circuito di un miglio attorno la città di Modena, di un terzo di miglio attorno la città di

[460] Dal *Vocabolario Reggiano-Italiano* (Reggio Emilia, tip. Torreggiani 1832, vol II), berleta viene definita: "Greto. Quella parte del letto del fiume che rimane scoperta dall'acque."; dal *Glossario Latino-Emiliano* (Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1937), viene detta: "terreno incolto, cespuglioso.", si dovrebbe quindi trattare di un pezzo di terra golenale cespuglioso.

Reggio, di un sesto alle altre città e sotto Sassuolo, e di un decimo di miglio attorno le altre terre.".

L'importanza di distinguere le varie qualità delle terre deriva dal fatto, che solo quelle definite "coltivate" potranno essere classificate a seconda della percentuale di resa delle sementi di frumento; tutte le altre sono definite non classificabili, e soggette quindi alla sola stima diretta, o classificabili solo in parte. Nella *terza colonna* si noterà la biolcatura della pezza di terra come si trova in Campione, tutta intera o suddivisa in varie pezze se si verificasse il caso di compresenza di varie qualità, come esposto nella colonna precedente.

"Quando la divisione de' prodotti tra il padrone e il colono non sarà di mezzadria, il perito noterà sotto la biolcatura nella stessa casella la parola terzadro o quartadro o altra che convenga alla divisione delle rendite. Quando il contratto sarà di mezzadria non iscriverà sotto la biolcatura veruna parola.
Sarà obbligo strettissimo del perito di osservare se la biolcatura reale del fondo corrisponda, secondo la sua pratica ad occhio alla biolcatura denunciata.".

Qualora egli trovi uno stabile non denunziato, lo annoterà in una casella a parte, senza numero ovviamente, ma con il nome del proprietario. Nella *quarta colonna* si riporterà la somma dell'affitto del cortile più le appendici[461], relativamente alla pezza di terra su cui è la casa. Le case che servono alla coltivazione non si stimano, a meno che non siano tanto grandi da poter essere affittate in parte, e per quella parte si stimeranno. Nella *quinta colonna* si scriverà la biolcatura del prato sia padronale che rusticale, e la quantità di pesi[462] di fieno che ogni biolca produce, nonché il prezzo[463] che conviene al fieno.

"Gli orti e i prati suburbani de' quali si è fatta menzione alla colonna seconda, si terranno separati dalle altre terre, poiché faranno classe da sé soli, e tanto gli orti che

[461] Le "pendiz" sono in tal modo definite dal *Vocabolario Reggiano-Italiano* cit.: "Patti (Fiorentino). Così chiamansi quei regali o doni consistenti per lo più in pollami, uova, selvaggiumi o simili che il conduttore di beni rurali è obbligato a mandare in certi dati tempi dell'anno al locatore, e ciò indipendentemente dal prezzo convenuto per la locazione. Questi doni vengono detti dai nostri notai, e giuristi "Appendici" e non senza ragione, poiché sono esse vere appendici al contratto.".
[462] Secondo il *Manuale di metrologia* di A. Martini (Torino, Loescher, 1883), un peso di Modena equivale a kg. 8,51.
[463] I prezzi dei vari prodotti sono espressi, sia nella "Tabella" che nelle "Istruzioni", in lire e soldi, detti anche bolognini: venti di questi equivalgono a una lira, mentre occorrono dodici denari per avere un soldo o bolognino.

i prati saranno considerati a produzione ed uso di fieno. Quando sieno denunziati in un corpo solo colla terra coltivata, se ne formerà una seconda pezza a parte, scrivendole la biolcatura, e se ne scriverà pure la qualità, cioè orto suburbano etc. nella colonna 19. come si vedrà a suo loco.".

Nella *sesta colonna* si scriverà la biolcatura del canepaio e la produzione di pesi di canapa padronali per biolca, nonché il prezzo di un peso di canapa. Nella *settima colonna* si scriverà il numero di sementi di frumento effettivamente riprodotte da una biolca di terra, nella estensione addetta a questa coltura, compresa la terra a spelta e la terra da dissodare. Si noterà anche il prezzo del frumento. "La terra si considererà seminabile di cinque sesti di staio[464] di frumento per biolca nel ducato di Modena, e nel ducato di Reggio si riterrà seminabile uno staio di quella misura, e sempre in regola come si suol dire comunemente d'avanzone[465]. Nella *ottava colonna* si riporterà il valore della produzione di legumi e marzatelli, calcolandolo in relazione alla produzione di frumento in modo da scrivere, ad esempio, 2/3 o 1/2 o 1/4, sottinteso: del valore in danaro della produzione di frumento[466]. Nella *nona colonna* si noterà

[464] Secondo il già citato *Manuale di metrologia*, lo staio, misura di capacità per gli aridi, equivale a l. 63,25 a Modena, e a l. 59,74 a Reggio, mentre una biolca equivale a ha. 0,2836 a Modena, e a ha. 0,2922 a Reggio.

[465] La "regola d'avanzone" si richiama all'uso di seminare effettivamente a frumento solo una metà della terra destinata a questa coltura, adibendo l'altra metà alla semina di marzatelli, e questa metà appunto è detta "avanzone"; l'anno seguente si invertono le parti (cfr. F.M. Girri, *L'agrimensore instruito*, in Ferrara, appresso G.A. Coatti, 1767, p. 24). Le conseguenze pratiche di questa rotazione vengono mostrate nella stima del valore di una pezza di terra, come è fatta da un aspirante agrimensore reggiano che risponde a un quesito d'esame (AS RE, *Collegio dei periti agrimensori, Atti 1787-1807*, mazzo 1). "Quarto quesito./ Dimandasi il valore di una pezza di terra di biolche 18 capace di produrre 6 sementi un anno per l'altro. Prima di tutto ho multiplicato le sementi 6 per 18, che mi danno un prodotto di sementi 108, di poi ho sottratto da 108. 18, che sono le sementi delle biolche 18, mi restano 90, e queste sementi 90, divise per 2 perché le terre restano metà in avanzone, ne viene di quoto 45., indi questo 45. si torna a dividere per 2 per essere metà parte padronale e metà mezzadrile, che mi da un prodotto di sementi padronali 22,5. Ora ho multiplicato questo 22,5 per 22:10, prezzo dello staio del frumento, come richiede il quesito, ne è venuto il prodotto

lire £ 506.5 = =

che alle quali aggiunte la metà

per i marciatelli £ 253:2:6".

[466] La "Tabella dei prezzi" specifica che per marzatelli si intendono fava, frumentone, fagioli, ceci e veccia schietta, tutti prodotti, compresi i legumi, di prezzo ben inferiore a quello del frumento, per cui anche a parità di produzione, la rendita è minore di conseguenza, ed è questo rapporto che si evidenzia da parte del perito in questa colonna dei Campagnoli (cfr. anche sopra la risposta dell'aspirante agrimensore, che valuta le rendita dei marzatelli la metà di quella di un'uguale quantità di frumento).

il numero dei mastelli di uva solo padronali prodotti, e il prezzo al mastello[467]. Nella *decima colonna* si scriverà la quantità di fasci solo padronali, e il loro prezzo[468]. Nella *undicesima colonna* si riporterà il numero delle carra solo padronali di "stanghetti", o il numero dei pali che si raccolgono sul fondo, e il loro prezzo[469]. Nella *dodicesima colonna* si scriverà il numero dei pesi delle foglie di gelso prodotte (considerate tutte padronali), e il prezzo in bolognini al peso. Nella *tredicesima colonna* si noteranno gli stai di noci solo padronali, e il loro prezzo a staio. Nella *quattordicesima colonna* si noteranno gli stai di frutti solo padronali, e il loro prezzo a staio. Nella *quindicesima colonna* si noteranno gli stai di ghiande solo padronali, e il loro prezzo sempre a staio. Nella *sedicesima colonna* si scriverà il prezzo del pascolo in bolognini in ragione, solitamente, di bolognini 5 padronali per ogni biolca e semente[470]. I compilatori dell'estimo moltiplicheranno questo numero (cioè bolognini 5), per quello delle sementi di frumento prodotte da una biolca di terra[471], e poi il risultato per la biolcatura totale del fondo, e questo costituirà anche l'"utile di stalla", poiché esso è maggiore o minore a seconda che il pascolo sia più abbondante o più scarso, e il pascolo è più abbondante o più scarso a seconda che la terra sia più o meno fertile in frumento. Nella *diciassettesima colonna* si scriverà la quantità di pesi di fieno padronale (e il suo prezzo) da dedursi, per ogni biolca, al prodotto della rendita della porzione di terra seminabile a frumento e a legumi. La quantità di fieno da dedurre per ogni biolca si riterrà ordinariamente di quattro pesi. Questa detrazione evita un errore di duplicazione nel calcolo delle rendite: la quantità di fieno prodotta e il suo valore vengono stimati nel corpo prativo[472], mentre la quantità e il valore della produzione di grano gravano sul corpo campivo, ma per ottenere il grano è necessario lavorare la terra con l'aiuto di animali, al cui sostentamento si deve provvedere

[467] Un mastello o soglio di Modena, misura di capacità per i liquidi, equivale a l. 50,9, e se è di vino corrisponde a kg. 51,06; un soglio di Reggio equivale a kg. 59,06.

[468] Alla voce "fass" il *Vocabolario Reggiano-Italiano* citato così dice: "Fascina. Piccolo fascetto di legne minute o di sermenti.", quindi in questa colonna si annotano le fascine di legna solo padronali che si raccolgono sul fondo, e il prezzo, come indica l'apposita "Tabella", viene inteso ogni migliaio di fascine.

[469] Per "stanghett" il *Vocabolario del dialetto reggiano* (di L Ferrari - L. Serra, Reggio Emilia, Tecnograf, 1989), riporta: "Bastoncello, bastoncino.", e si può quindi intendere un pezzo di legna più grande del sarmento vero e proprio; quanto alle carra, una di esse, come misura di volume, equivale a Modena a m^3 3,86. Il prezzo dei pali si calcola su ogni ventina di essi.

[470] In realtà nei Campagnoli i prezzi notati sono molto variabili,

[471] V. la settima colonna.

[472] V. la quinta colonna.

con il fieno, e tutto questo proporzionalmente all'estensione del campo; di qui la necessità della deduzione di un certo numero di pesi di fieno per biolca dalla rendita della produzione di frumento e legumi. Nella *diciottesima colonna* il perito scriverà quante sementi di frumento per biolca riprodurrebbe tutto il fondo se fosse tutto campo arativo, disarborato, vecchio, mediocremente coltivato secondo l'uso della Villa, e questo da la forza intrinseca del suolo, la sua potenziale percentuale di resa, e serve per istituire i monti e per calcolare gli affitti adeguati. Non si terrà quindi conto della stima già fatta delle sementi di frumento effettivamente riprodotte[473]. L'affitto adeguato sarà poi sommato a quello reale, si dividerà a metà il risultato, e questo sarà il valore censibile. Dalla stima delle sementi sono esclusi boschi, terre sterili, paludi, berleti e vigne, inclusi invece orti suburbani, prati padronali, valli prative. Il perito non noterà la forza di produzione del suolo con frazione minore di una mezza semente. Nella *diciannovesima colonna* si scriveranno quei fondi rustici o edifici posti fuori città non classificabili. I fondi rustici sono: boschi, terre sterili, paludi, berleti, vigne, orti suburbani, prati padronali; gli edifici sono quelli che non servono comunque alla coltivazione: case da camerante, filatoi, mulini, osterie, macelli, forni, cartiere, battirame etc., e i casini padronali non saranno stimati né scritti in alcuna colonna. Nonostante l'apparenza, non vi è contraddizione tra quanto si dice nelle colonne diciottesima e diciannovesima a proposito degli orti suburbani e dei prati padronali: si tratta di terre classificabili solo parzialmente, considerate solo a produzione e uso di fieno, e classificate di fatto in monti a parte. Nella *ventesima colonna* il compilatore dell'estimo scriverà la somma totale della rendita appezzamento per appezzamento, dopo aver calcolato partitamente, appezzamento per appezzamento, i valori delle produzioni e delle detrazioni colonna per colonna[474]. Il perito, per parte sua, indicherà in questa colonna il valore di compravendita e quello d'affitto di ciascuna casa o edificio non necessario alla coltivazione posto fuori delle città castelli, borghi (quindi anche mulini, cartiere, filatoi etc.). Il compilatore capitalizzerà l'affitto al 100 per 5, lo sommerà col valore di compravendita e dividerà a metà, ottenendo il valore censibile, che scriverà nella diciannovesima colonna.

Proseguono le stesse "Istruzioni" in riguardo alle case poste in città, castelli, borghi e non necessarie alla coltivazione, dicendo che il loro valore censibile

[473] V. la settima colonna.

[474] Nei Campagnoli, in realtà, il compilatore non trascrive il risultato della rendita totale nella ventesima colonna, ma lo lascia soltanto sotto le schede che gli sono servite per i calcoli, e che si trovano nella seconda parte del volume.

deve essere trovato dal compilatore dividendo a metà la somma dei due valori fornitigli dal perito: uno è quello a compravendita, l'altro è quello d'affitto, entrambi purgati dalle spese di manutenzione. Qualora questi fabbricati abbiano annesso un orto o un giardino, questi pezzi di terra si stimeranno solo ad affitto, in qualità di prati padronali. Si ribadiscono le esenzioni solite: casini di campagna, edifici del sovrano, delle Comunità, rocche, castelli, chiese, monasteri, canoniche parrocchiali, case che occorrono a ospedali, monti, opere pie. Osterie, macelli, forni saranno stimati a compravendita e ad affitto, senza tener conto della privativa eventualmente loro annessa, ma si considererà la popolazione che gravita su di essi; stessa regola per mulini, filatoi, cartiere etc . Per le case e gli edifici sparsi nelle Ville, il perito, come già visto, si servirà della ventesima colonna dei Campagnoli; per tutti gli altri fabbricati gli saranno dati i Campioni delle case[475] di città, castelli e terre con i loro Repertori, nei quali Repertori egli troverà scritti alfabeticamente i possidenti. Innanzitutto il perito si accerterà se il possidente scritto in Campione sia il vero padrone o livellario della casa, e se non lo fosse, scriverà il nome giusto sotto quello sbagliato; si accerterà pure se la casa denunziata sia realmente nella parrocchia scritta in Campione: in caso contrario, farà la giusta segnalazione sotto quella erronea. Sarà ancora il perito a scrivere, dopo l'indicazione "Denunzia n. ...", la lettera e il numero che troverà impressi sul muro della casa[476]. Sbrigate queste formalità anagrafiche, e che si riportano sul Copia denunzie, il rimanente lavoro si svolge sui Repertori. Questi sono dei veri e propri elenchi alfabetici dei possessori premessi ai Copia denunzie; come specificano anche le "Istruzioni", accanto ad ogni nome si trovano tre caselle o colonne: nella prima è indicato il numero che rimanda al Copia denunzie, ed esso è inalterabile; nella seconda colonna il perito scriverà il valore a compravendita della casa, purgato da manutenzione e tenendo conto della sua posizione, delle sue condizioni, della sua solidità e dell'anno di costruzione, "... senza però quelle scrupolose esatezze che si richiederebbero ad un contratto.". Nella terza colonna il perito annoterà il valore dell'affitto sperabile dalla casa, purgato anch'esso dalle spese di manutenzione; se all'edificio sono annessi orti o giardini, essi devono

[475] Va subito precisato, poiché la cosa ingenera facilmente equivoci, che i Campioni delle case cui si riferisce l'"Istruzione" risultano corrispondere, per la loro struttura, a quelli che sono i Copia denunzie delle case; inoltre, le varie città vengono divise, ai fini censuari, in parrocchie, una o più, a seconda della loro grandezza; se si tratta di paesi piccoli di solito ve ne è una sola.

[476] Questo per la verità accade molto raramente per i paesi, e solo per le case di Reggio viene segnalato in modo costante.

essere segnalati all'interno dello spazio riservato al nome del possidente, con l'indicazione della stima ad affitto e considerando questi orti e giardini come prati. Sarà compito poi dei compilatori d'estimo trovare il valore censibile, capitalizzando la rendita d'affitto al 100 per 5, sommandola al valore a compravendita, dividendo a metà il risultato, e operando la detrazione stabilita dal Consiglio d'economia.

* 1790 *

• Con Promemoria del 22 febbraio[477] del custode dell'estimoTommaso Triani, viene ribadito che la capitalizzazione della rendita è al 100 per 5 e che, per ottenere il valore censibile, bisognerà operare un diffalco sul valore medio ottenuto, sia per le case che per le terre, in ragione di quanto stabilirà il Consiglio d'economia, (l'entità di questo diffalco sarà variabile).

• Con altro Promemoria del 12 settembre[478], approvato con decreto il 10 ottobre, si fa il punto della situazione per quanto riguarda la compilazione dei registri censuari. La prima operazione riguarda la riunione in volume delle denunzie originali, numerate e raggruppate per giurisdizione e con indice alfabetico; tale lavoro è già stato fatto. La seconda operazione consiste nel trascrivere i dati necessari ed essenziali di ogni fondo nei registri detti Copia denunzie, tratti dai dati delle denunzie originali; in questi volumi

"... le descrizioni di fondi fatte dai dinuncianti si riordinano tutte per faccia di orizzonte, e si distinguono non solo a giurisdizione per giurisdizione, ma a Villa per Villa per togliere l'antica confusione del vecchio catasto, che nella sua compilazione seguiva la serie de' possessi accidentali delle famiglie e non le posizioni delle Ville."[479].

Questo lavoro è quasi compiuto, a parte l'aggiunta del valore d'estimo, che deve ancora farsi. La terza operazione è la formazione dell'elenco alfabetico dei nomi dei possessori che si trovano in un Copia denunzie, con la raccolta,

---

[477] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.

[478] *Ibidem.*

[479] Ciò vuol dire che, quale criterio ordinatore, la descrizione dello stato del territorio prevale su quella, ben più aleatoria, dei possessi personali; il riferimento alla "faccia d'orizzonte" dovrebbe sottintendere un procedimento descrittivo secondo i punti cardinali, iniziando ad esempio la numerazione da Nord, esaurendo tutti gli appezzamenti che si trovano in questa posizione, e passando quindi, senza soluzione di continuità, a descrivere e numerare quelli posti ad Est e così via.

per ciascuno, di tutti i possessi che si trovano nel volume; tali registri sono i Castelletti, vanno posti in fondo ai Copia denunzie, e sono quasi ultimati, a parte i valori censibili. Il quarto lavoro consiste nella compilazione dei Campioni generali: essi raccolgono in ordine alfabetico i possidenti di una stessa giurisdizione con tutti i loro possessi, Villa per Villa, e quindi sono più completi dei Castelletti, e proprio per questo vengono ritenuti necessari, e previsti, solo per le giurisdizioni "molto estese", non per tutte; sono quasi ultimati, a parte il valore censibile. La quinta operazione è la stesura dei Bastardelli (Partitari), che raccolgono, giurisdizione per giurisdizione, i possessori in ordine alfabetico, con i ristretti, per ciascuno, delle biolcature e dei valori d'estimo come si trovano nei Castelletti o nei Campioni generali, e nei quali si possono fare in compendio le volture; questo lavoro è per la maggior parte fatto. La sesta operazione consiste nel confronto dei dati delle denunzie originali, dei Copia denunzie e dei Castelletti, e anche questo è in massima parte fatto. Il settimo lavoro è stato la redazione di una Tabella dei prezzi che concorrono a formare i valori di rendita reale e artificiale, prezzi ragguagliati su quelli medi del decennio 1778-1788, e purgati dagli infortuni più ricorrenti. L'ottavo lavoro è consistito nelle istruzioni ai periti, e il nono nell'esperimento di tali istruzioni, già fatto su Campogalliano e San Martino in Rio da otto professionisti. Il decimo lavoro consiste nell'impianto a Villa per Villa, da parte dei periti, dei Campagnoli a venti colonne, che sono già stati dati alle stampe. L'undicesimo lavoro consiste nella correzione di tutti gli errori dei Copia denunzie che il perito verificasse sul luogo; la correzione è preliminare a ogni stima, ed è compiuta per due terzi. Il dodicesimo lavoro consiste nella stima attuale della produzione dei fondi, ossia nella serie di note che si devono fare per rispondere ai venti quesiti dei Campagnoli, e ciò è fatto per due terzi. Il tredicesimo lavoro è la revisione delle stime dei periti prima di sottoporle a calcolo, revisione da farsi da parte degli ufficiali del Censimento, e ciò è fatto per due terzi. Il quattordicesimo lavoro consiste nel calcolo di tutto il valore di rendita, che gli ufficiali del Censimento fanno in base alle venti risposte, ed è compiuto per due terzi. Il quindicesimo lavoro è la formazione delle classi di terre, Villa per Villa, attraverso i monti di sementi, e questo è compiuto per due terzi. Il sedicesimo lavoro è l'attribuzione a ciascun corpo della sua rendita d'affitto, poi di quella "adeguata", poi, con media aritmetica, del valore censibile, e ciò è fatto per due terzi. Restano da farsi per intero: 1) una generale revisione, o sindacato, di tutte le stime dei periti, perché è impossibile che periti diversi abbiano concordemente e uniformemente giudicato; 2) un diffalco di sindacato, cioè un diffalco di valore diverso da Villa a Villa, a

seconda che le stime siano state miti o rigorose; 3) a discrezione del Consiglio d'economia, si può stabilire un diffalco di sterilità sulla rendita padronale, per quelle terre sterili per natura e non per trascuratezza[480]; 4) il diffalco generale ai valori d'estimo, in proporzione da stabilirsi dal Consiglio d'economia, e in modo tale che, dopo di esso, si produca quel numero di soldi che, tassato a £ modenesi 4 per soldo, sia sufficiente a coprire le necessità dello Stato[481]. Restano del tutto da impiantarsi i Giornali delle volture, che registrino i trapassi di proprietà dall'anno delle denunzie (3 apr. 1786), fino a tutto il giorno della pubblicazione dell'estimo. Restano anche da trascrivere i valori d'estimo nei Copia denunzie, nei Castelletti, nei Campioni, nei Bastardelli; rimangono da impiantare i Libri d'esazione, in cui si noteranno annualmente i debiti, i pagamenti, le bonificazioni di ciascun possessore.

* 1791 *

• Ad un anno di distanza, il Ricci fa di nuovo il punto della situazione con un Promemoria datato 7 ottobre[482]. I registri impiantati sono circa ottocento: cento Denunzie originali, duecento tra Copia denunzie con Castelletti e Campioni generali, cento Campagnoli, centosessanta Bastardelli e centosessanta Libri d'esazione[483], L'unica operazione che vada davvero a rilento è quella dei Giornali delle volture, per i passaggi di proprietà eseguiti dopo le denunzie generali del 1786, ma è comprensibile perché, per ben eseguire le volture, dovrebbero essere già completamente impiantati tutti gli altri registri; comunque questa difficoltà non deve ritardare la pubblicazione dell'estimo. Il diffalco di sterilità si è reso inutile, perché c'è già stata, da parte di una commissione, una perequazione dei valori d'estimo tra Villa e Villa e provincia e provincia. A questo punto l'operazione d'impianto dell'estimo può dirsi chiusa, e si può passare alla pubblicazione. Rimane ora da costituire il nuovo soldario. Sarebbe buona norma ricavare, con i valori d'estimo ottenuti, un

[480] Una nota a margine avverte che questo diffalco non ebbe luogo.
[481] E' appena il caso di ricordare che un soldo d'estimo equivale a £ modenesi 1200 correnti.
[482] AS MO, *Min. Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810.
[483] I Giornali delle volture si riferiscono infatti da quest'anno ai Copia denunzie; inoltre si tenga presente che, proprio perché già compilati, i Castelletti non sono più aggiornati a partire da quest'anno, al pari dei Repertori e dei Bastardelli, i quali ultimi registrano, infatti, le prime volture nelle partite d'impianto a iniziare dalla fine d'agosto di quest'anno.

soldario uguale al vecchio, per un'imposta corrispondente all'incirca a £ modenesi 4,10 per soldo. Se si facesse un soldario maggiore, si creerebbe la convinzione di voler aumentare l'imposta, quindi conviene lasciare il numero dei soldi uguale all'antico. Fatti vari calcoli, si è reputato opportuno di creare un soldario di 207.000 soldi, cifra non lontana dal vecchio (che era di 181.000), e che permette di ribassare la quota d'imposta da £ modenesi 5 a £ modenesi 4,10 per soldo. L'aumento nei soldi rispetto al passato (di 1/7 circa), è dovuto in massima parte ai fondi e alle case non presenti in estimo precedentemente, e anche al fatto di dover fissare il nuovo soldario prima di conoscere tutto il nuovo valore d'estimo. Quando la Ducal camera dei conti avrà stabilito quale somma si debba ricavare dall'imposta diretta, e in quale misura applicarla (si consiglia £ modenesi 4,10 per soldo), allora si potrà pubblicare la notificazione sul nuovo censimento.

* 1792 *

• Il Consiglio d'economia pubblica una notificazione il 30 gennaio. Ricordati tutti i principi in base ai quali si è proceduto alla rinnovazione dell'estimo, si precisa che, dopo aver stabilito i valori d'estimo, è stata costituita una commissione di ducali professori matematici e periti stimatori, affinché si procedesse a un sindacato generale delle stime, e si pervenisse quindi alla perequazione. Stabilito un generale diffalco del 35% sui valori censibili, si passò alla formazione del soldario, cercando di mantenerlo uguale a quello vecchio, più l'aggiunta dei beni che non erano in estimo. Si ordina, quindi, a tutti i possessori dei beni censiti di recarsi a riconoscere le partite loro ascritte sui libri d'estimo entro il termine di sei mesi (pubblicazione). Per effettuare la ricognizione delle partite verranno istituiti sette campionieri del censo, tra i quali uno a Reggio, uno a Correggio e uno a Brescello, che poi resteranno nei loro uffici per occuparsi delle volture e della conservazione dell'estimo. La prima operazione necessaria alla ricognizione delle partite è la verifica dell'esattezza dell'intestazione della ditta, prendendo come punto di partenza il 3 apr. 1786, e quindi si regoleranno le eventuali volture non segnalate da quella data. Nei fondi livellati comparirà il livellario, in quelli a usufrutto l'usufruttuario, in quelli ad affitto maggiore a venti anni l'affittuario. Gli eventuali errori relativi ai fondi si correggeranno sui Copia denunzie. Spirati i sei mesi di pubblicazione, i valori registrati si terranno per giusti, censibili, definitivi. E' prevista per i cittadini la possibilità di riconoscere la propria partita, e di ot-

tenere degli estratti d'estimo tanto dall'Ufficio dell'estimo generale di Modena che dai campionieri provinciali. Si accordano alcune bonificazioni per disastri naturali e per dodici figli. Si fissa l'aliquota d'imposta per il 1791 in ragione di £ modenesi 4,10 per ogni soldo d'estimo. Vengono stabiliti per l'ordine ecclesiastico annui abbonamenti d'imposta. La Montagna composta pagherà £ modenesi 5 ogni soldo, non essendo stata soggetta a revisione, e non avendo quindi visto aumentare il proprio soldario come il Piano e il Colle.

• Altra notificazione del 6 giugno del Consiglio d'economia : si stabilisce che i Campioni generali, che prima si trovavano tutti solo a Modena, vengano affidati ai sette campionieri, per maggior comodo delle volture, delle ricognizioni delle partite e degli estratti d'estimo; si fissa altresì la circoscrizione di ogni Campioneria del censo. I campionieri, oltre alle incombenze già specificate, dovranno trasmettere all'Ufficio dell'estimo generale di Modena, alla fine di ogni mese, la copia esatta e non per riassunto delle volture eseguite sui Giornali, specificando intestatari, biolcatura, valore del fondo e tutti gli altri elementi; trasmetteranno anche i Recapiti delle volture; riporteranno ogni sei mesi, dai rispettivi Archivi notarili, le denunzie dei contratti e i contratti, che invieranno entro i tre mesi successivi all'Ufficio dell'estimo generale, completi dell'annotazione del giorno in cui sono state eseguite le corrispondenti volture. Chiunque abbia effettuato o effettui passaggi di proprietà di beni soggetti a estimo dal 3 apr. 1786 in avanti dovrà, entro sei mesi, fare la voltura presso il rispettivo campioniere, producendo anche la documentazione. Il termine dei sei mesi decorrerà, per il passato, dalla data di stabilimento dell'ufficio del campioniere, e per l'avvenire dal giorno in cui sarà avvenuto il passaggio. Nelle intestazioni degli usufruttuari e degli affittuari a più di venti anni comparirà anche il proprietario. Se il campioniere troverà dei fondi mancanti in estimo, sarà suo dovere avvisare il Consiglio d'economia, il quale invierà un perito per la stima. Si danno le regole per ottenere la bonificazione d'imposta per danni atmosferici e naturali, per case inaffittate, per nuove case rustiche, per gli ecclesiastici e per i dodici figli. I privilegiati dovranno presentarsi, con tutti i recapiti richiesti, all'Ufficio dell'estimo generale di Modena, dove ci sarà il Campione dei privilegiati, altrimenti il privilegio non sarà riconosciuto.

• Una nuova notificazione del 20 agosto ribadisce le aliquote di imposta e gli obblighi a carico del contribuente.

• Un avviso del 21 agosto, sempre del Consiglio d'economia, rende noto che dal 1 settembre entrerà in attività il campioniere di Reggio.

* 1795 *

• Con notificazione del 13 febbraio del Consiglio d'economia si ordina a tutti i contribuenti, anche privilegiatissimi e della Montagna composta, di pagare, entro il prossimo mese di luglio, non solo la solita imposta, ma anche una addizionale di £ modenesi 1,10 per ogni soldo d'estimo.

Fonti
e Bibliografia

FONTI [484]

- Per l'estimo generale del 1717:

AS RE, *AC RE, Estimo*, vol. 1 "Regole per il nuovo estimo generale. 1717".

- Per il carteggio Bagnesi - Fogliazzi 1779-1781:

AS RE, *AC RE, Carteggi, Carteggio del Reggimento*, a. 1780 ex b. 597, e a. 1781 ex b. 598 b.

AS RE, *AC RE, Carteggi, Carteggio degli Anziani*, anni 1780-1781 ex b. 511 c.

- Per la rinnovazione dell'estimo estense del 1788:

AS MO, *Archivio Austro-Estense, Ministero dell'Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b. 1810. I "Della correzione e della rinnovazione del catasto degli estensi domini" di Lodovico Ricci, 24 luglio 1788.

- Per le istruzioni e i promemoria ai periti agrimensori (1788-1791):

AS MO, *Archivio Austro-Estense, Ministero dell'Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, bb. 1809 e 1810.

- Per le regole relative al calcolo della percentuale di resa dei terreni (regola dell'"avanzone"):

AS RE, *Archivi dei Collegi, Collegio dei periti agrimensori, Atti 1787-1807*, mazzi 2.

---

[484] Le elaborazioni ricavate dallo studio dei documenti censuari veri e propri sono state desunte da: AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione*; e da: AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. Correggio*; AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD.Guastalla;* AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. Montecchio;* AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. Reggio Emilia*.

- Per i chirografi ducali:

Chirografo del 18 marzo 1768, in AS MO, *Cancelleria, Sezione generale, Chirografi ducali, grida statuti (1286-1796)*, volume C.

AS MO, *Segreteria di Gabinetto, Chirografi, Registri delle Massime*, 1814-1859.

- Per notificazioni, editti, avvisi, leggi, decreti, regolamenti, ordini, proclami, trattati, circolari, decreti ministeriali:

AS RE, *AC RE, Gridario, Gride a stampa*, anni 1691-1801, bb.104.

"Leggi della Repubblica Cisalpina", Milano, 1798-1800.

"Collezione di proclami, avvisi, editti, ordini etc.", Milano, 1800-1801.

"Bollettino delle leggi della Repubblica italiana", Milano, 1802-1804.

"Foglio officiale della Repubblica italiana", Milano, 1802-1805 (per i decreti di questo periodo).

"Bollettino delle leggi del Regno d'Italia", Milano, 1805-1813

Codice di Napoleone il grande pel Regno d'Italia, Milano, Reale Stamperia, 1806.

"Leggi, proclami, avvisi e disposizioni del Governo provvisorio degli Stati estensi", Modena, 1814.

"Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami etc. per gli Stati estensi", Modena, 1814-1859.

"Raccolta generale delle leggi per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Anno 1816", semestre I, tomo I, Parma, 1823

"Raccolta officiale di leggi, decreti e proclami pubblicati dal Governo municipale e dalla Regia commissione straordinaria nelle Provincie modenesi", Modena, 1859

"Raccolta officiale delle leggi e decreti pubblicati dal R. Governatore delle Provincie modenesi", Modena, 1859.

"Raccolta officiale degli atti di Governo dittatorio per le Province modenesi e parmensi", Modena, 1859.

"Raccolta officiale delle leggi e decreti pubblicati dal Governatore delle regie Province dell'Emilia", Modena, 1860 (dal 1 gen. al 16 mar. 1860).

"Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna", Torino, 1860-1861.

"Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", Torino, poi Firenze, poi Roma, 1861–1904.

- Per il testo normativo di base del catasto del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla:

Raccolta metodica delle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni e decisioni concernenti il catasto della Francia adottata per la formazione del catasto dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Portogruaro, tip. Bettoni, 1831.

- Per le operazioni necessarie all'impianto del catasto mantovano del 1785:

AS MN, *Catasto*, b. 736.

- Per la struttura e la composizione di ministeri, uffici, cariche e, più in generale, dell'apparato amministrativo del ducato di Modena prima, del Regno d'Italia poi, compresi gli intermedi Repubblica italiana e Regno italico:

"Giornale modenese civile ed ecclesiastico", Modena, 1774-1775.

"Calendario per la Corte, poi Calendario di Corte", Modena,1775-1796.

AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del censo*, 1793-1810, bb. 10.

AS MO, *Estimo e catasto*, regg. 841 e 1348-1360, e b. 1109.

AS MO, *Archivio di Prefettura del dipartimento del Panaro, Tit. VII Censo rub. II Uffici*, bb 5255/27 - 5256/27.

AS MO, *Archivio di Prefettura del dipartimento del Panaro, Tit. VII Censo rub. III Catasti*, bb. 5257/27 - 5258/27 (in particolare per quanto attiene all'amministrazione del censo nel dipartimento del Panaro).

AS RE, *AC RE, A. P. G., Tit. VII Censo rub. III Catasti*, bb. 1-3.

AS RE, *AC RE, A. P. G., Tit.VII Censo rub.II Uffizi*, b. 1.

AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII Censo rub. II Uffici*, bb. 459-461.

AS RE, *Arch. Pref., Tit.VII Censo rub. III Catasti*, bb. 463-473.

AS RE, *Arch. Pref., Tit.VII Censo rub. IV Imposte sui terreni e case*, b. 474.

"Almanacco reale", Milano, 1811-1813.

"Almanacco dipartimentale per l'anno 1813", Reggio Emilia, [1813].

"Almanacco di Corte, poi Almanacco della R. Corte e degli Stati estensi", Modena, 1816-1858.

"Calendario generale del Regno d'Italia", Torino, poi Firenze, poi Roma, 1862-1922.

AS RE, *Arch. Pref., Serie I Affari generali Cat. V Catasto*, bb. 1868-1870, 1871-1877, 1872-1876, 1878-1883.

- Per l'assetto amministrativo territoriale del ducato di Reggio:

AS RE, *Intendenza di finanza RE, Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione, n. 23 Campagnoli o Registri delle stime*.

- Per quanto attiene, nello specifico, al soldario d'estimo e alle scritture censuarie ad esso correlate:

AS MO, *Estimo e catasto*, reg. 1361 "Soldario dei possidenti della Pianura e Collina dello Stato modenese 1791-1798".

Ibid., b. 1384 "Dipartimento del Crostolo", e b. 1386 "Soldario d'estimo 1797-1810".

Ibid., reg. 1242 "Libro mastro per la Scrittura dell'imposta dell'estimo della Pianura, Collina e Montagna alta di Reggio 1800".

Ibid., reg. 1244 "Soldario dei ducati modenese e reggiano 1800".

AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII Censo rub. I Provvidenze generali*, b. 457.

- Per le disposizioni che regolavano il pubblico impiego, sia sotto gli Estensi che durante i governi napoleonici, nonché, per gli organigrammi e i ruoli nominativi degli impiegati e funzionari:

AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Funzionari pubblici rub. XVIII Impiegati in genere*, b. 1257.

AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Funzionari pubblici rub. XIX Uffici di Governo e Prefettura*, b. 1305.

AS RE, *Arch. Pref., Tit. XV Funzionari pubblici, Atti diversi*, b. 1445.

AS RE, *AC RE, Carte politiche e d'amministrazione generale 1796-1803,Protocolli delle sessioni del Corpo comunitativo poi Amministrazione provvisoria*, vol. 15 mag./31 lug. 1799, vol. 1 gen./31 lug. 1800.

AS MO, *Estimo e Catasto*, b. 1422 "Dipartimento del Crostolo, impiegati dell'Imposta diretta 1805-1806".

BIBLIOGRAFIA

- Per un approccio di massima, sia lessicale che storico, al periodo e all'argomento:

G. ROCCA, *Continuazione della storia di Reggio*, [1742-1814], ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA, *Biblioteca Catalani*, B XII, 14, (copia).

Vocabolario Reggiano-Italiano, Reggio Emilia, tip. Torreggiani, 1832, voll. 2.

A. ALEOTTI, *Storia della città e provincia di Reggio tratta dai migliori fonti e fino al 1815*, Reggio Emilia,tip. Torreggiani 1852.

A. MARTINI, *Manuale di metrologia*, Torino, Loescher, 1883.

"Glossario Latino Emiliano" a cura di P. SELLA. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica vaticana, 1937.

C. GIACHETTI, *Il congresso di Vienna (1814-1815)*, Milano, Mondadori, 1941, per l'"Atto finale" v. "Appendice".

Francesco III d'Este, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti*, XV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1949, pag. 858.

Vandelli Domenico, in *Enciclopedia italiana...* cit., XXXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1949, p. 969.

O. ROMBALDI, *Contributo alla conoscenza della storia economica dei ducati estensi dal 1771 all'età napoleonica*, Parma, La Nazionale, 1964.

L. AMORTH, *Modena capitale*, Milano, Martello, 1967.

G BERTUZZI, *La struttura amministrativa del ducato austro-estense*, Modena, Aedes muratoriana, 1977, (Deputazione di Storia patria per le Antiche province modenesi, Biblioteca-Nuova serie, 40).

G. ARMANI, *Aspetti della diffusione delle idee illuministiche nei territori estensi, in Reggio e i territori estensi dall'Antico regime all'età napoleonica, Atti del Convegno di studi. Reggio Emilia, 18-19-20 marzo 1977*, II, Parma, Pratiche, 1979, pp. 345-371.

O. Rombaldi, *L'economia dei territori dei ducati estensi*, in *Reggio e i territori estensi ...* cit., I, pp. 53-196.

L. Bosi - M. Bianchini, *Breve storia sociale ed economica del Reggiano*, in *Reggio nell'Emilia. Una terra,la sua storia*, Reggio Emilia, tip. Tecnograf, 1982, pp. 163-173.

G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione.Le strutture amministrative modenesi del XVIII sec.*, Milano, Giuffrè, 1983.

G. Anceschi, *Il secolo dei Lumi. Le riforme*, in *Storia illustrata di Reggio Emilia*, I, Rep. di S.Marino, AIEP, 1987,pp. 273-286.

Id, *Dall'Ancien régime all'epoca napoleonica*, in *Ibid.*, II pp.321-327.

L. Bosi - M. Bianchini, *Economia e società. II. Il Seicento e il Settecento*, in *Storia illustrata di Reggio Emilia* cit., I, pp. 257-266.

L'Emilia Romagna paese per paese. Firenze, Bonechi, 1987-1989, voll. 6.

L. M. Alfieri, *Aspetti della cultura economica modenese nella seconda metà del XVIII secolo: Agostino Paradisi e Ludovico Ricci*, in *Economisti emiliani fra il XVI e il XVIII secolo*. Ricerca condotta per conto del CNR. Modena, Mucchi, 1988, pp. 117-170.

L. Ferrari - L. Serra, *Vocabolario del dialetto reggiano*, Reggio Emilia, Tecnograf, 1989.

- Ancora per l'assetto amministrativo territoriale del ducato, poi provincia di Reggio Emilia:

L. Ricci, *Corografia dei territori di Modena, Reggio e degli altri stati già appartenenti alla casa d'Este compilata l'anno 1788*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, s.d.

C. Roncaglia, *Statistica generale degli Stati estensi*, Modena, tip. Vincenzi, 1849.

G. Saccani, *San Michele dei Mucchietti. Cenni storici*, Reggio Emilia, tip. Artigianelli, 1896.

G. Pagliani *Notizie storiche, civili e religiose di Arceto e della antica contea di Scandiano dal Medioevo ai nostri tempi*, Reggio Emilia, tip. Artigianelli, 1907.

R. Grossi, *Memorie storico-ecclesiastiche di Bagnolo in Piano*, Bagnolo in Piano, tip. Lusuardi, 1970.

F. Pietramaggiori, *Novellara terra antica ...*, Novellara, tip. Ruozi, 1973.

G. Mantovani, *Storia di Rolo*, Carpi, Il portico, 1978.

G. Cavalieri, *Il dipartimento del Crostolo. I frequenti cambiamenti nella sua periferia territoriale e nello stato dei distretti e dei comuni*, parte I in *Il pescatore reggiano*. 1985. Reggio Emilia, Bizzochi. s. d., pp. 97-135, parte II in *Il pescatore reggiano*. 1987, Reggio Emilia, Bizzochi, s. d., pp. 161-200.

- Per uno studio specifico sui sistemi di catastazione antichi:

F. M. Girri, *L'agrimensore istruito*, in Ferrara, appresso G.A. Coatti, 1767.

Leggi e decreti riguardanti l'amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto, Milano, Battezzati, 1874.

G. Ferri, *Sulla necessità di eseguire in Italia un catasto geometrico parcellare probatorio per la perequazione dell'imposta fondiaria. Studi preceduti da un cenno storico sugli antichi catasti*, Reggio Emilia, tip. Bondavalli, 1880.

A. Bonasi, *1881 luglio./ Catasto delle Province modenesi, sua origine e successive riforme ed ampliazioni. Minuta di memoria storica compilata dall'Archivio di Stato in Modena di commissione del sig. professor Adeodato Bonasi per servire a ricerche del prof. Antonio Pertile di Padoa*, Archivio di Stato di Modena, *Inventario n. 68 Estimo e catasto*.

G. De Nardi, *Indice sistematico cronologico della legislazione italiana. Leggi, decreti e regolamenti dal 1861, 1861 al 31 dicembre 1930*, Belluno, SEBA, 1931.

A. Messedaglia, *Il catasto e la perequazione. Relazione parlamentare*, Bologna, Cappelli, 1936.

G Fornaciari, *I catasti descrittivi e geometrici nell'evoluzione censuaria del secolo XVIII*, in "Annuario del R. Istituto Tecnico *"Antonio Zanon"* di Udine", anni XII-XIII-XIV, Serie III, pp.19-39.

F. Forte, *Imposta (Scienza delle Finanze)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di A. Azara e E. Eula, VIII, Torino, UTET, 1957, pp. 319-320,

T. Rumboldt, *Catasto*, in *Ibid.*, III, pp. 3-24.

G. Parravicini, *La politica fiscale e le entrate effettive del Regno d'Italia. 1860-1890*, Torino, ILTE, 1958 (Archivio economico dell'Unificazione italiana, I, serie II).

M. Vaini, *La società mantovana nell'età delle riforme*, in *La città di Mantova nell'età di Maria Teresa*, Mantova, Comitato Mantovano per le celebrazioni di Maria Teresa Regione Lombardia, 1980, pp. 11-25.

ID, *Il catasto teresiano e i suoi risultati*, in *Ibid.*, pp. 133-175.

R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino, Einaudi, 1980.

I. MASSABÒ RICCI - M. CARASSI, *I catasti napoleonici in Piemonte*, in *Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie), Actes du colloque organisé par l'École française de Rome et l'Assessorato alla cultura de la ville de Rome, Rome 3-5 mai 1984*, Rome, École française de Rome, 1987, (Collection de l'École française de Rome, 96), pp. 99-120.

«Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte», 2001, 13, (n. mon.: *Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich ‹18. Jh.›*).

Appendice

"Promemoria / Come siano combinabili le leggi del censimento mantovano con l'estimo del Modenese". Reggio Emilia, 1779 feb. 4
(AS RE, *AC RE, Carteggi, Carteggio del Reggimento*, a. 1781 ex b. 598 b).

Reggio Emilia, 4 febbraio 1779

Promemoria

Come siano combinabili le leggi del censimento mantovano
con l'estimo del Modonese.

L'editto pubblicato in Mantova li 21 marzo 1750 riguarda l'obbligare i sudditi alla dinunzia de' beni non descritti nei catasti e per conseguenza non soggetti alle pubbliche contribuzioni. Questo può avere il suo effetto, semprecché i catasti siano stati descritti e compilati nella sua formazione in forza delle volontarie dinunzie de' singoli, per cui ad ognuno è cognito prossimamente il valore e quantità reale della rispettiva ed attuale loro possidenza, a differenza di quella che possono avere spontaneamente dinunziata con animo di scemarsi il peso delle contribuzioni.

Diversifica con sostanza l'affare dell'estimo modonese, traendo questo principio e fondamento tutto diverso dal sovraespresso; essendo abbastanza cognito che la tassa dell'estimo fu fissata sopra i fondi dei singoli non in vigore delle rispettive dinunzie, ma in forza di una descrizione generale de' fondi, fatta seguire dal Magistrato <degli alloggi> medesimo con la perizia dei terreni; cosicché è cognito al singolo di essere stato tassato, per esempio, di dieci soldi sopra la sua possidenza, ma ignora quale sia il metodo del Magistrato ed il valore del suo fondo in proporzione di estimo; oltre di che le misure stesse dei terreni non risultano dai pubblici catasti che imperfette o affatto man-

canti delle necessarie spiegazioni e suddivisioni de' corpi; motivi, pe' quali il possidente non può sapere se la tassa che paga sia sopra il quantitativo delle terre, o di un valore magistrale o equitativo in generale; ignorando perciò quale proporzione sia fra la tassa e la sua possidenza reale; fondamento per cui non possono essere li sudditi di Modena abilitati a dinunziare quel valore e quantità de' rispettivi fondi che non sono allibrati, come appunto obbliga il citato editto di Mantova, la legge del quale però può essere adattabile al caso della rimodernazione degli estimi modonesi, mutando le denominazioni che non convengono al nostro Stato e l'espressione principale del suddetto editto, ristretta nei precisi termini ="Effetti stabili i quali o in tutto o in parte non fossero allibrati a pubblici Campioni"=, e sostituendo in vece la generalità dei termini e l'espressione precisa ="Per tutti gli effetti stabili allibrati o non allibrati, qualunque siano, ecclesiastici, secolari, privileggiati o camerali e più che privilegiati"=; essendo per il rimanente l'editto medesimo espresso in termini rigorosi ma altrettanto giusti e necessari per giugnere a fine di una tant'opera, senza le consuete formule, troppo dispendiose al pubblico Erario; anzi converrebbe aggiungerle il giuramento formale a piedi delle dinunzie, come è stato ordinato nell'editto pontificio al paragrafo VI, pubblicato li 15 dicembre 1777 [a][485], il quale seguita gli antichi Romani, e fra loro Servio Tullio, che fu l'inventore de' catasti e della numerazione de' beni stabili [b][486].

Sono prodotte le irregolarità dell'estimo da cause diverse, che in parte hanno la loro origine dal principio della formazione de' suoi catasti, e quello stesso sistema e massime, qualunque fossero, hanno continuato nelle riforme e correzioni susseguenti, come in quelle fatte ultimamente per il ceto ecclesiastico oltre che altre, che sono in massima parte prodotte dagli errori di

[485] "[a] Che debbano dare le assegne e notole giurate nella maniera e nel tempo prescritto, intiere, fedeli e senza mancanza, frode e dolo alcuno, tanto nella quantità che nella qualità e superficie de' terreni, e con le altre circostanza tutte; altrimenti ritrovandosi alcuna di esse assegne men vera e infedele per qualunque titolo o capo, o non esibita dentro il prefisso termine che sarà l'unico e perentorio, come sopra (oltre le pene generali con le quali sono ordinariamente puniti i spergiuri) l'autore di tal nota ed assegna incorrerà irremissibilmente anche la pena del venti per cento sul capitale non assegnato o assegnato di meno, o alterato nella qualità con espressione di superficie diversa da quello che è.".

[486] Nota "b", ma sul documento: "[c]"; ricorrendo correttamente in prosieguo una nota dell'autore segnata ancora [c], si è presumibilmente trattato, in questa sede, di una semplice svista.

"[b] Servio Tullio sesto re di Roma obbligò li sudditi romani alla dinunzia de' propri fondi con giuramento, e chi ne occultava la dinunzia n'era spogliato a benefizio del Fisco, e quanto al trasgressore in ispezialità era condannato ad essere battuto con verghe, ed incantata la sua testa e la persona ridotta in ischiavitù.".

misura e stima, dalle omissioni di partite e cose simili; conseguenze necessarie, prodotte non so se dalla poca fede o dall'ignoranza de' periti, che hanno sempre operato per approssimazione senza un ragionevole e giusto sistema, che dovrebbe essere in tali circostanze fondato lontano dalla parzialità e nella vera regola e giustizia. La trascuratezza poi delle volture di quelle partite che sono state contrattate in qualunque modo, hanno terminato di sconvolgere l'ordine metodico ed il registro de' Campioni in guisa tale che non regna nei medesimi che la confusione, con il vero pregiudizio comune della cassa Magistrale e del privato contribuente.

L'oggetto della rimodernazione dell'estimo modonese può avere diverse vedute, ognuna delle quali necessaria al buon regolamento dello Stato ed alla giustizia de' contributi nel generale ed in particolare, non che alle pubbliche fazioni, tutte essendo provegnenti da un principio solo; così è che una sola operazione, ben condotta e regolata che sia con le dovute riflessioni, può soddisfare all'assunto. L'oggetto principale sarà quello dell'estimo generale o sia magistrale. Il secondo l'estimo particolare delle rispettive Comunità per le riscossioni di colte e spelte. Il terzo le boatiere per le pubbliche fazioni di carreggio, ed il quarto dei campioni dell'acque per le annue colette di bonificazione.

Due sono i vantaggi che si apportano allo Stato ed al suddito con l'operazione de' catasti compilati nei descritti termini. L'uno di giustizia per l'eguaglianza e perequazione de' carichi sopra il suddito, in proporzione della rispettiva forza. L'altro di economia nell'esecuzione dell'opera, non meno che nella sua sussistenza per l'avvenire. Risplenderà la giustizia se, qualunque siano li carichi e le contribuzioni, sì magistrali che comunitative, verranno queste pagate con una sola proporzione tanto al Magistrato che alla Comunità, di modo che non sia presso la Comunità se non la copia dello stesso Campione, che denota il valore e quantità de' fondi ritenuti dall'estimo per leggitime possidenze de' sudditi; e così scortata da que' medesimi catasti, faccia la Comunità li comparti di tasse, colte e spelte necessarie alle particolari sue occorrenze. Con un metodo tale, facili riusciranno le volture delle partite in cadauna Comunità, senza incomodo e dispendio del suddito, che per simili cause deve portarsi sino alla Capitale per adempire alla legge. E carico soltanto del campionista o cancelliere d'ogni Comunità sarà quello di spedire all'estimo generale, ogni dato tempo, la nota de' cambiamenti accaduti in causa di volture o passaggi d'una all'altra famiglia de' beni stabili, e così essendo simili ed eguali i Campioni dell'estimo agli altri della Comunità, potranno con questa nota facilmente mantenersi in giorno senza che nascano disordini o confusioni.

L'economia pure si verifica per l'esecuzione di un'opera tanto grande nel solo risparmio della misura, oltre alla necessità in cui sono tutte le Comunità generalmente, di avere presso di sé un catasto o sia Campione d'estimo per le proprie occorrenze, al quale effetto abbiamo l'esempio continuo che ci dimostra quanto ora l'una ora l'altra spendano somme riguardevoli nella formazione de' loro privati estimi, campioni d'acque e di boatiera, con la mostruosità, ad onta delle spese, di vedersi uno stabile egualmente soggetto all'estimo che alle contribuzioni comunitative ed alle boatiere e bonificazioni concorrere il primo con lo stabile valutato, per esempio, £ 1000; alle seconde valutato £ 2000; al terzo considerato di biolche 60, al quarto per quaranta; mostruosità ed irregolarità che non è permissibile in uno Stato ben regolato, e che con l'indicata operazione si può vietare; disordini tutti prodotti dalle diversità delle massime ora de' Comunisti, ora de' Dicasteri medesimi, quali ogn'uno riconoscendo le irregolarità nel proprio dipartimento, cercano di rimediarvi col fare, ma in tempo diverso, ora misurare li fondi per regolarne le boatiere; in un altro tempo si ripetono le misure per li campioni d'acque; in altre circostanze si fanno le stime per gli estimi particolari, ma non mai si levano le irregolarità; né in questo sistema di cose saranno con giustizia e prossimità di proporzione mai levate.

Due sono le ispezioni fondamentali che concorrono alla formazione dei Campioni o catasti dell'estimo tanto laicale che ecclesiastico, e queste si risolvono: una con la pratica operazione di campagna e della compilazione de' libri; l'altra al tavolino, consistente nelle decisioni legali e nella mente del sovrano. La prima si rivolge nella descrizione delle possidenze, qualunque siano, dei sudditi, stimate rigorosamente con le ordinarie regole di compra e vendita, dedotto quello che appartiene all'arte delli stimatori per gl'infortuni e spese certe tendenti alla manutenzione e sussistenza del valore dello stabile, lo che spetta a quelli che saranno incombenzati per la formazione de' Campioni, i quali senz'altre vedute o riflessioni devono dimostrare la reale forza de' fondi, come affatto liberi da ipoteche ed aggravi reali o questionabili.

L'altra inspezione deve essere del Magistrato supremo, che ha la mente del sovrano, al quale spetta l'esame delle rispettive prerogative de' sudditi che possono meritare abbonamento o deduzione dalle generali contribuzioni; esame che riuscirà tanto più facile e giusto, se il Magistrato avrà sotto l'occhio nei registri la vera e sincera possidenza del suddito sia ecclesiastico, laicale o privileggiato, che abbia o pretenda di avere ragione o titolo di chiederla; e così le potrà essere concessa senza incorrere nelle dupplicazioni, come accade nel presente sistema.

L'estimo formato nel valore reale del fondo con le consuete regole di compra e vendita, viene dai periti determinato netto da ogni infortunio di qualunque spezie proveniente dal cielo, e ciò s'intende dall'espressione di compra o vendita; valore che si desume dal perito da una rendita certa, certissima d'un anno per l'altro, sopra della quale si forma il capitale fuori da ogni eccezione capace di un certo reddito. Posto questo principio per incontrastabile, facendo seguire la nuova riforma in tali termini, si potranno ancora ommettere per l'avvenire gli abbonamenti, che sino ad ora ha usato l'estimo di fare nei casi fortuiti, né con questa novità si allontanerà dall'antica legge o massima del Magistrato, che ha voluto l'estimo fondato sopra le annue rendite; ed obbedendo a questa sana legge, avremo quell'intento che non ha mai avuto per lo passato il Magistrato, di riscuotere il suo reddito sopra le annuali entrate de' sudditi, oltre di levarsi l'imbarazzo grande degli abbonamenti, producendo il gran vantaggio della realizzazione di quest'imposta presentemente incerta, come sono le tempeste, le innondazioni, le nebbie e simili disgrazie.

Per l'esecuzione di una sì grande ma necessaria operazione, sarà d'uopo che ogni Comunità o Distretto elleggano uno o due soggetti di probità ed attività, pratici del paese, i quali incombano, accompagnati dal cancelliere della Comunità e da chi avrà la direzione dell'opera [c][487], ad esaminare le dinunzie che saranno state rilasciate al cancelliere nelle debite forme, carico del quale sarà di dare il giuramento ai dinunzianti; e tutta questa Deputazione unita per il rispettivo suo Distretto, dovrà prendere quelle determinazioni che crederà conducenti all'intento, e sarà suo impegno d'invigilare unitamente sopra gli scritturali o periti, acciò siano condotti al loro termine, secondo la mente, i Campioni e Registri di denunzie. Dovrà pure essere questa Deputazione fornita delle opportune facoltà per poter chiamare a sé li massari delle Ville, li campari e qualunque altro per avere da essi le necessarie informazioni ed indirrizzi, per tutto ciò che le può abbisognare nella giustizia e buon regolamento dell'opera.

Sarà pure necessario di far pubblicare in ogni Distretto, a tempo conveniente, un avviso con le dovute solennità, acciò restino avvisati li possidenti della Villa o Distretto del tempo preciso in cui i periti comincieranno la stima de' fondi, affinché, volendo, possano essere presenti all'operazione nei rispettivi stabili.

[487] "[c] Soggetto che sarà destinato dal superiore Magistrato per tutte le Comunità indistintamente componenti un ducato, affine di mantenere la regola medesima in tutte.".

Sarà ancora carico de' periti il presentare all'Offizio, ossia alla Deputazione a tale effetto destinata, le stampiglie che verranno loro rilasciate prima della stima, col valore de' fondi notato contro ogni pezza di terra o fabbricati dinunziati e cadenti nel Registro; oltre alle relazioni di quelle mancanze che effettivamente ritrovassero di beni o terre non registrate o dinunziate, acciò l'Uffizio possa procedere a norma dell'editto.

Terminata la compilazione del Campione di una Villa o Distretto, saranno li distrittuali chiamati con pubblico avviso per riconoscere le loro partite, e per rilevare se nella compilazione fosse scorso qualche errore, ed allorquando non fossero comparsi nel tempo assegnato, le partite rispettive si terranno dall'Uffizio per approvate.

Tale Deputazione, caricata di quella parte dell'opera che appartiene alla pratica ed alla compilazione de' Campioni, si dovrà far carico di spedire di mano in mano al Magistrato i libri terminati e verificati dai possidenti, descritti in modo che li supremi ministri a colpo d'occhio possano vedere con accerto il reale valore de' fondi, con gli oneri a cui soggiacciono di colte, spelte, livelli, prestazioni, obblighi di messe ed altro, con li rispettivi valori d'ognuno degli aggravi e specificatamente a chi venghino pagati col nome, cognome e condizione di chi ne fruisce, acciò sia il Magistrato abilitato a far seguire quelle deduzioni dal total contributo che crederà di giustizia, a norma della sovrana mente, a favore degli ecclesiastici non meno che de' secolari i quali avessero titoli da pretenderli.

Purgata in tal modo la possidenza de' sudditi, non avrà il Magistrato che da far formare li Bastardelli, assegnando ad ognuno il reale valore del suo fondo, e caricarlo di quel soldo d'estimo che deve ogni anno pagare, dettrattone ogni abbonamento, per indi proseguire nelle riscossioni senza altre brighe annuali che moltiplicano senza frutto le occupazioni del Magistrato, l'incomodo e l'inquietudine enorme al suddito, non meno che il dispendio a cui soggiace per mantenersi nei pretesi diritti.

La riforma dell'estimo eseguita nei descritti termini produrrà, per le addotte cause, un aumento sensibile e che passerà il terzo della presente contribuzione, che si suppone ascendere nello Stato, dedotta la Montagna composta, a soldi d'estimo n. 174791, che producono un reddito di 1310938 lire di Modena; qualunque però ne sia per essere l'aumento de' fondi, non sarà mai accresciuta l'imposta, ma soltanto realizata nella segnata quantità di £ 1310938 compartendola sopra il maggior numero de' soldi d'estimo che risulteranno dalla nuova riforma, e ne verrà che in proporzione dell'aumento di questi, diminuerà il suo valore presentemente di £ 7,15, e forse potrà ridursi il soldo

d'estimo a £ 5 o poco più; motivo per cui tutto il ceto de' sudditi più poveri ma possidenti sarà solevato dell'imposta medesima, e resterà soltanto caricato quella parte de' più oppulenti, che sino ad ora sono andati esenti dal dovuto pagamento.

In ordine al contributo delle annuali imposte dell'estimo pagate dal ceto ecclesiastico, sono queste quotizate sopra i loro beni coerentemente al sovrano editto di parificazione, emanato li 11 luglio 1768, nella guisa stessa a cui soccombono i beni de' secolari, cioè di £ 7,15 di Modena per ciascheduno soldo d'estimo, che equivale a £ 1200 di fondo posseduto tanto dal secolare, che dall'ecclesiastico.

Solamente però i beni che dall'ecclesiastico sono stati giustificati di provenienza e possesso anteriore all'epoca dell'anno 1620, godono in estimo, in conformità del sucitato sovrano editto, il privileggio di essere esentati dalla metà di un tal contributo, intendendosi che per la parte padronale non debbano soccombere a pagamento, e quindi abbiano a colettarsi puramente per la parte colonica; resta per questi tali beni fissata l'annua contribuzione in raguaglio di £ 3:17:6 di Modena per ogni soldo d'estimo.

Di tale entità sono però le bonificazioni che, dietro le massime stabilite dal Magistrato, hanno diritto di conseguire ogni anno li corpi ecclesiastici, per le quali sicuramente può dirsi che i beni di essi abbiano d'assai migliorata la loro condizione dopo il mentovato editto di parificazione, da quella in cui si trovavano nei tempi del Sussidio ecclesiastico.

Di fatto assai pochi si ravvisano in oggi li monasteri, religiosi, confraternite, luoghi pii, parrocchiali ed altri mani morte le quali soccombano al pagamento d'estimo, e se mai vi soccombono, ciò succede per piccola parte e per tenue somma di contribuzione, atteso l'essere tanti e tanti gli oneri che nell'esame de' loro stati attivi e passivi sonosi contemplati a loro favore dal Magistrato, per cui rari sono quei corpi ecclesiastici che siansi trovati in situazione di annuali avvanzi, e per conseguenza capaci a poter portare qualche peso d'imposte, là dove ne' tempi del Sussidio ecclesiastico la maggior parte di simili mani morte veniva tassata in via di composizione a qualche annuo contingente d'imposta, se non in molta, almeno in sufficiente parte, senza avere riguardo a tanti e diversi oneri che in oggi si contemplano, e per cui non è altro che un circolo vizioso quello di mostrarli in apparenza soggetti al contributo dell'estimo alla parità dei secolari, quando in sostanza, e per gli aggravi che gli vengono diminuiti, e per le diverse sorgenti dalle quali hanno luogo di ricavare diritto di Bonificazione somiglianti corpi ecclesiastici, non vengono essi che a concorrere in poca parte a quel generale contributo, che

con parità di trattamento dovrebbe essere distribuito tanto sopra il secolare, quanto sopra l'ecclesiastico.

Questo però ha rapporto ai soli beni delle mani morte, giacché parlando dei semplici ecclesiastici che non vestono la natura di parrochi, benefiziati o non abbiano altra distinta qualità ecclesiastica, soccombono immancabilmente questi all'intero contributo alla forma dei secolari, e per essi può dirsi che non siavi distinzione alcuna, a riserva soltanto di quelli che possono godere il privileggio di avere i loro beni di una antichissima provenienza (quali però sono pochi), cioè dell'epoca anteriore all'anno *1620*.

Reggio li 4 febbraio 1779

Notificazione del Supremo consiglio di economia. Modena, 1792 gen. 30
(AS RE, *AC RE, Gridario, Gride a stampa*, 1792 b. 2445/c).

Modena, 30 gennaio 1792

NOTIFICAZIONE[488]

I.[489] Quando piacque a S. A. Serenissima di comandare che fosse rinnovato il generale catasto del Piano e Colle de' suoi domini, che per vizio del tempo e del diverso suo impianto laico ed ecclesiastico, e per le enormi mancanze nell'estensione del suolo palesemente appariva disuguale nel riparto e inestricabile nell'esazione del tributo, le piacque altresì di dichiarare che l'attribuzione de' nuovi valori esser dovesse con tale proporzione ripartita, che il peso delle pubbliche contribuzioni più ricadesse sulla forza e attività della terra che su l'industria e la fatica dell'uomo, onde si trovassero pienamente concordi i più fermi principi della giustizia co' più cauti provvedimenti dell'economia.

II.[490] Sulla scorta pertanto di sì giusto comando prese il Supremo Consiglio a stabilire le norme del riparto del pubblico censo, e ravvisando che, sebbene i valori de' fondi del vecchio catasto fossero nella loro origine istituiti molto inferiori ai prezzi di compra e vendita, vennero ciò nondimeno ritenuti assai proporzionali ai medesimi, e riguardando che le regole con cui si formano i valori venali, mirano a valutare ad un tempo la forza che ha il suolo nel riprodurre, e la fatica che l'uomo sostenne nel coltivare, riprovò fin da principio le antiche disadatte norme, e dichiarò non volersi più oltre tollerare che le proporzioni della giustizia commutativa, destinata soltanto a ragguagliare con ragione aritmetica i valori fra i contraenti, fossero più oltre con vizioso scambio sostituite a quelle della giustizia distributiva, destinata a compartire con ragione geometrica il censo fra i tributari.

III.[491] E perché per l'una parte l'espresso dettato delle leggi civili prescrive che chiunque portò più grave il travaglio della coltivazione, non abbia a dolersi

---

[488] Si forniscono in nota, al numero d'ordine dei paragrafi, i compendi che sono posti a margine di ciascuno di essi.
[489] "Ordini di S.A.Serenissima.".
[490] "Massima fondamentale del nuovo catasto diversa dall'antica.".
[491] "Concordia de' principi civili ed economici nella massima fondamentale dell'estimo.".

di portare eziandio più grave il peso del tributo, e per l'altra i principi di quella scienza che governa gli stati mostrano che l'aumento della prosperità e della ricchezza sta riposto nella più uguale distribuzione delle fatiche tra gli uomini, onde si genera e moltiplica la pubblica forza; quindi in sì chiara concordia di principi civili ed economici, ordinò il Supremo Consiglio che nella compiazione del nuovo catasto si trovasse in ogni fondo una formal distinzione del valore intrinseco, che nasce più dalla forza del suolo che da quella dell'uomo, e del valore estrinseco, che con contraria ragione procede, onde il pubblico peso si potesse porre in sì ragguagliato bilancio che la classe degli industriosi non avesse a sostenere il danno della propria diligenza, e quella degli infingardi non avesse a coglier frutto della propria trascuratezza.

IV.[492] Prima di determinare pertanto e distinguere queste due forze, volle il Supremo Consiglio avere innanzi a sé schierati i metodi di vari tra' più celebrati nuovi catasti, e ravvisò in tutti comune il principio di non voler più prendere proporzione de' valori d'estimo dai valori venali, ma di riguardare la terra come spogliata d'ogni pianta che nutre e di immaginarla seminata e piantata di que' vegetabili, che meglio converrebbero all'attitudine diversa che ha di produrre le derrate più utili e più richieste nel presente commercio. Il quale principio da diversi variamente seguito, conduceva gli estimatori a determinare sopra ogni qualità di terra in ogni guardatura di cielo le varie specie delle più convenevoli piante, e la distanza che ad esse non defrauda il sole, le estensioni e gli spartimenti de' poderi, le direzioni degli scoli, l'ampiezza e la forma delle case, il numero e il vitto degli agricoltori, la nutrizion d'ogni armento e tutto ciò che potesse credersi richiesto alla migliore coltivazione. Raccolta poscia da tutta questa forza di rendita ideale la somma del valore del fondo, e accreditato il proprietario di tutto il dispendio necessario a mutare la faccia del suolo e ad affrettare alla maturità le piante, addebitavasi dell'eccesso del prezzo che rimaneva sopra la spesa come valore intrinseco della terra, ossia valore d'estimo. Con varie simili ipotesi, in tante diverse qualità di suolo ripetute quante si potevan da' periti in certe forme esemplari distinguere, si creavano i valori normali d'ogni qualità di terra di tutto uno stato.

V.[493] Ma scorgendosi che la varietà e la quantità de' piantamenti e delle seminagioni, ossia il diverso ammantarsi e spogliarsi della terra dipende non

[492] "Metodo di celebri catasti nel porre in pratica la massima fondamentale.".
[493] "Inopportunità di detto metodo relativa a questi domini.".

tanto dalla maggiore o minore attitudine, ossia potenza intrinseca che ha a nudrire le piante più richieste nel commercio, quanto dal numero della popolazione più o meno proporzionata a coltivarla, e che questi territori estensi hanno variamente raccolti gli abitatori più secondo l'accidental collocazione delle antiche castella che secondo la feracità o tenacità o sterilità delle loro parti, ricusò di seguire questo metodo per non avventurarsi a domandare alle varie provincie di suolo più o meno ingrato, una forza ideale che richiedesse l'opera di più braccia di quelle che potessero con equità domandarsi, onde non fossero per fatto della pubblica podestà astrette ne' vincoli di una società disuguale. Riguardava ad un tempo stesso il Supremo Consiglio che il suolo di queste provincie per gli antichi ravvolgimenti de' fiumi e per le diverse posature di limo, onde fu diversamente isterilito o fecondato, varia più d'ogni altro la sua feracità dalle radici dei colli fino alle sponde del Po, e che però sarebbe convenuto moltiplicar senza modo i valori normali delle terre, e quasi ad ogni passo stranamente variarli non senza grave rischio de' giudizi de' periti. Scorgeva per fine che il metodo delle forme esemplari e de' valori normali non avrebbe potuto ridonare con veruna precisione alle provincie l'attuale loro valore necessario ad avere il bilancio delle loro forze, onde pronunciò non volersi tra noi scompagnare la forza e attitudine intrinseca naturale della terra da quella dell'ordinaria popolazione che suol coltivarla, e tra le varie provincie doversi creare un valore che esprima il complesso delle rendite come sono non come dovrebbero essere: potersi bensì giustamente domandare una stessa industria tra possessore e possessore di suolo di bontà intrinseca uguale entro uno stesso contado, ma non una medesima industria fra contado e contado e molto meno fra provincia e provincia.

VI.[494] Non dovendosi pertanto abbandonare la distinzione del valore intrinseco ed estrinseco della terra né ad un troppo ideale sistema, né alla scienza conghietturale de' periti, dichiarò quindi che all'uopo del nuovo catasto si dovesse avere per valore estrinseco d'ogni fondo il valor attuale, ossia quello che risultasse dalla rendita della terra presa dallo stato abituale di produzione in cui si trovasse, e che si dovesse avere per valore intrinseco d'ogni fondo il valore adequato che risultasse dalla rendita d'ogni distinta qualità di suolo di analoga bontà entro un istesso contado, ripartito sulle

[494] "Massime del Supremo Consiglio per la distinzione dell'intrinseca e dell'estrinseca attività de' fondi.".

biolche della propria classe, e che il valor d'estimo si ponesse in una ragionevol proporzione fra l'attuale e l'adequato sull'ipotesi di una mediocre coltivazione convenevole all'uso e alle vere forze di ogni contado; talché non la sola bontà del suolo, ma insieme la più ordinaria fatica dell'uomo costituissero il valor censibile della terra.

VII.[495] Ad eseguire questa determinazione fu primamente istituita la Tavola de' prezzi normali de' generi, e nel loro apprezzamento ebbesi ogni particolar considerazione alla postura del luogo riguardo a vari punti del commercio, alla bontà diversa di una stessa derrata, alle grandini, a geli e agli altri infortuni, dai quali più o men tardi si ristora ciascuna pianta. Quindi furono opportunamente limitati i prezzi col corso delle vie e de' fiumi, col declinare e rispianarsi dei colli, prendendo sempre per regolatore l'adequato del prezzo decennale di ciascun genere, e dopo tutte queste detrazioni si diffalcò pure il dieci per cento per avere una rendita da ogni ordinario dispendio purgata.

VIII.[496] Fu nello stesso tempo compilata una serie d'Istruzioni da darsi ai periti, le quali lasciando loro il minor arbitrio inducessero tra essi la maggior possibile uniformità di operare. Ebbero le Istruzioni per iscopo finale di ottenere dai periti due giudizi sopra ogni fondo, l'uno del valor estrinseco ossia attuale, l'altro del valor intrinseco ossia adequato, e per ottenerli con minor incertezza si prescrissero loro quelle operazioni che sono soliti di fare, piuttosto che voler creare in essi un'abilità nuova che troppo contrastasse all'ordinario abito di operare.

IX.[497] Il primo giudizio da darsi dal perito versava intorno la quantità d'ogni produzione del suolo, onde doveva egli raccogliere a corpo per corpo e segnare sopra Tavole a tal uopo apparecchiate, soltanto la quantità d'ogni derrata di cui suol essere annualmente fertile ciascun corpo, e le quantità delle consunzioni de' prodotti necessari alla coltivazione.

X.[498] L'altro giudizio che si chiedeva al perito riguardava la forza intrinseca del suolo, ossia i diversi gradi di attività e potenza che ha per produrre il frumento, avuto riguardo all'ordinaria coltivazion della Villa. Da questo prodotto siccome per lo più il maggiore della rendita d'ogni fondo coltivato, e il meno variabile nell'uso e nel prezzo e nella quantità, si vollero meglio

[495] "Tavole de' prezzi normali.".
[496] "Istruzioni ai periti.".
[497] "Primo giudizio del perito sulla forza estrinseca della terra.".
[498] "Secondo giudizio del perito sulla forza intrinseca della terra.".

che sopra ogni altra derrata più incostante nel commercio e più ai bisogni artificiali opportuna che ai naturali prendere i calcoli dell'intrinseca forza; tanto più che l'attività o potenza che ha ogni qualità ossia classe di suolo a riprodurre il frumento entro lo stesso contado, epiloga a dir così la facilità che ha a far germogliare le altre più utili piante. Con tal mezzo si corresse quella varietà e instabilità, la quale tanto regna ne' prezzi delle altre derrate che sembrano ricusare l'adequato. I gradi poscia di questa attività ossiano gradi potenziali dovevano spiegarsi dai periti col numero delle sementi del frumento che avrebbe prodotto la terra se fosse stata svestita di piante e dissodata secondo l'uso del contado.

XI.[499] Pronunciati dal perito questi due giudizi, l'uno della forza intrinseca del suolo disarborato e l'altro della forza estrinseca ossia della quantità di tutti gli attuali prodotti di ciascun corpo di terra, sottentrò l'Uffizio dell'estimo a dare il valore de' prodotti ad ogni corpo colla scorta delle varie Tavole de' prezzi normali. Quando ebbe scritto a ciascun fondo la sua rendita, prese a separare le terre e a raccogliere in ogni Villa in tanti monti ossia a farne tante classi diverse, quanto era diverso il numero non già abituale ma potenziale delle sementi del frumento attribuite dal perito ad ogni pezza di terra considerata nuda di piante. Recava pertanto seco ogni corpo nella sua classe due numeri, quello della biolcatura e quello della sua rendita, onde computati tutti insieme gli abachi delle biolche di ogni classe di terra si raccoglieva quanto fosse in ciascuna Villa estesa ogni diversa qualità di terra più o meno atta alla produzione del frumento, e sommati tutti i prodotti raccoglievasi qual ne fosse la rendita. A trovare pertanto il valore intrinseco del fondo, ripartivasi il valor de' prodotti sopra il numero delle biolche della propria classe, e l'adequato che ne risultava in ogni classe si riteneva per vero valore intrinseco preso insieme dalla possanza della terra e dalle forze degli attuali coltivatori del contado. Con tale operazione si crearono tanti gradi di valori per Villa quanti le diverse sue forze e qualità richiedevano.

XII.[500] Niente sarebbe stato ingiusto se questo valore adequato si fosse ritenuto per valor censibile, ma riguardando il Supremo Consiglio che la differenza di coltivazione dall'uno all'altro possessore dello stesso suolo non rare volte appariva del doppio, e ritenendo non doversi né troppo scoraggire l'inerte

[499] "Valore intrinseco della terra raccolto dal valore adequato delle rendite di tutti i corpi che hanno egual forza nella produzione del grano.".

[500] "Valor d'estimo posto tra il valore estrinseco e l'intrinseco di ciascun fondo.".

che ha d'uopo di provocare le forze della natura, né soverchiamente sgravare l'industrioso, a cui la natura porge quasi spontanea gran parte de' suoi frutti, onde all'uno non si chiedesse maggior forza di quella che potesse agevolmente adoperare, né all'altro si concedesse un alleviamento maggiore dell'uopo, determinò che il valore d'estimo esser dovesse posto nella ragion media proporzionale tra il valore estrinseco e l'intrinseco, ossia tra il valore attuale e l'adequato, e che composte le due somme in una sola si dovesse partire per metà, onde, corretta ogni rigidezza del valor adequato anche tra possessore e possessore, la forza del suolo rimanesse meno scompagnata da quella dell'uomo.

XIII.[501] Ma perché non tutte le terre sono per lor natura ugualmente atte a sentire il giovamento dell'ordinaria industria, quali sono i boschi, le nude pendici, le frane, le paludi e le terre spesso dalle acque intristite, né però potevano porsi in classe, onde non fossero men giustamente aggravate dal prezzo delle altre, e alcune altre per lor postura presso luoghi popolosi e per la singolare lor coltivazione e fertilità recate in classe avrebbero rincarato soverchiamente il prezzo di tutte, quali sono gli orti, le vigne e i prati suburbani; quindi le ultime fin dove ragion voleva si posero in monti separati secondo la diversa natura, e le prime si lasciarono nel valore di perizia senza correggimento di adequato, poiché dove non è agevole l'industria o il decadimento, non è ragionevole l'aggravio o il sollievo.

XIV.[502] Parecchi si ravvisarono essere i vantaggi di questo sopra gli altri sistemi di pubblico censo riguardo al suolo e alla divisione delle estensi provincie. Fra essi furono moltissimo valutati quelli di gravare le provincie secondo le forze attuali e non secondo le ideali, tenendo il valore proprio effettivo e la ragion aritmetica fra le provincie, e la geometrica fra i tributari, e intanto lasciare quanto meno potevasi e col minore rischio il giudizio del valore delle terre in balìa altrui, e correggere con un adequato salutare gli errori inevitabili in simili operazioni, e per fine fermare il valor relativo de' fondi in un punto di forza media fra lo stato attuale e lo stato verisimile di coltivazione, da cui non possono molto scostarsi nel solito corso della durabilità d'ogni catasto.

XV.[503] Mentre incombevasi alla compilazion dell'estimo delle terre, si raccolse pure quello delle case delle città delle terre e delle castella. Avevano le molte

[501] "Terre non classificabili escluse dall'adequato, e terre escluse dalle classi.".
[502] "Alcuni de' vantaggi di questo sistema.".
[503] "Massime per l'estimo delle case.".

querele de' contribuenti, e le esperienze fatte sui vecchi catasti insegnato che il valor censibile d'ogni casa siccome istituito sulle pensioni d'affitto purgate, molto aggravava i possessori delle piccole ma fruttuose abitazioni per uso de' poveri, e molto sgravava i possessori de' signorili edifizi, perché non tanto la solidità e l'ampiezza, e gli agiati ripartimenti e le corti spaziose, quanto il numero e la qualità degl'inquilini concorrenti alle condotte danno pregio e valore all'abitato. Ordinò pertanto il Supremo Consiglio che si tenesse un valor medio tra il venale e quello che potea crearsi sulle pensioni d'affitto purgate in ragione del cento per cinque, onde secondo giustizia fu temperata la distribuzione del pubblico peso in una ragione che si tiene in bilancio tra il valor che procede dal comodo e dalla solidità de' fabbricati, e dal concorso degl'inquilini. A far ciò con una concorde proporzione si stabilirono diversi prezzi, e singolarmente nelle principali città furono più per minuto determinati sulle varie posizioni degli edifici, sulle bontà e solidità e sulle diverse qualità di loro uso, e a questi gradi furono attribuiti corrispondenti prezzi, dalle cui molteplici combinazioni procederono più misti e singolari ma sempre coerenti valori.

XVI.[504] Per quanto però potessero essere i periti dotati di abilità e diligenza, e chiare avessero e semplici e per minuto spiegate le Istruzioni, per quanto agevoli fossero e pratici i due giudizi da darsi della forza attuale e potenziale di ogni fondo, poteva ben supporsi che fosse stato ciascun perito a se stesso proporzionato o uniforme nell'attribuire le rendite fra possessore e possessore entro le Ville e i territori la cui stima era a lui commessa, e nel determinare i gradi di forza della terra e i valori delle case, ma non dovevasi ugualmente immaginare da chi conosce intrinsecamente la malagevolezza grandissima dell'arte che i giudizi pratici da perito a perito serbassero fra territori loro affidati la stessa proporzion di rigore o facilità nell'assegnare la forza alla terra, il valore all'abitato. Quindi fu intrapresa una general revisione detta perequazione de' valori, per emendare quegli inevitabili vizi di sproporzione che anche dopo le più sottili analisi delle terre e l'esame de' più accurati valori normali si sono veduti palesemente regnare in più sistemi di catasto, o per la troppo difficile uniformità di vari estimatori nella collocazione de' fondi nelle vere loro classi, o per la impossibile perizia universale di un solo.

XVII.[505] Furono pertanto raccolti i professori ducali matematici insieme co' periti estimatori, e di comune concordia si prese a fare un generale sindaca-

[504] "Necessità di una perequazione.".

[505] "Primo esame e perequazione de' valori fra' periti.".

to sulle distanze tenute prima da ciascun perito col valor venale delle varie qualità di terra d'ogni Villa, poscia del rigorismo e della facilità tra perito e perito. Nel qual lavoro furono opportunamente separate le terre vestite dalle svestite di piante, le valli, i boschi, le paludi, i prati suburbani e tutti que' predi rustici che hanno molto diversa qualità e prodotto, e colla scorta del valor medio preso da' contratti dell'ultimo decennio, e dalla comune opinione de' periti si attribuì a ciascuna Villa, e dove fu d'uopo a ciascuna qualità di suolo il proprio adequato. Confrontato poscia questo valore con gli attuali adequati della perizia di ciascun contado, ignoti allo stesso estimatore perché dipendenti da lungo conteggio fatto sulle stime, si trovarono per lo più concordi i loro giudizi co' risultati delle perizie: nella qual concordia ripose il Tribunale uno de' maggiori argomenti della giustezza de' valori censibili. Dove poi non si trovò coincidenza de' loro giudizi colle perizie vennero in soccorso gli esami delle varie qualità di terra, le asserzioni de' pratici, le speculazioni de' teorici e le concordi opinioni di tutti. Nello stesso tempo si osservò pure in quali Ville fossero da periti rincarati o degradati i valori, e si rinvennero le cagioni accidentali delle loro facilità e rigorismi, e dalle quantità stesse per lo più proporzionali degli aumenti e decrementi da perito a perito si trasse nuova norma di più cauta perequazione.

XVIII.[506] Né si riputò bastevole avere concordati i giudizi analitici e conghietturali de' periti e corrette le loro singolari differenze; ma siccome nel rinvenire simili verità fa d'uopo raccogliere insieme in più modi tutti i verisimili, onde a così dire si diano mano ad espellere gl'inverisimili, così fu intrapreso altresì l'esame delle proporzioni de' valori fra Villa e Villa, e provincia e provincia per riscontrare se tra esse regnasse quella gradazione di forza, ossia scala de' valori, che loro attribuisce la comune opinione de' pratici, la quale è l'ultimo paragone delle generali proporzioni de' catasti. Stabiliti pertanto concordemente i valori di un punto centrale di varie Ville fra il ducato di Modena e di Reggio, e trovata la distanza che queste Ville serbavano col valor venale di media coltivazione, che si ravvisò non molto lungi da un quinto, si presero a cerchio per cerchio le Ville che fanno corona al punto centrale, e con sottile esame si proporzionarono più per minuto, colla stessa regola, le scale de' valori sulla più accurata opinione de' periti. Collo stesso metodo e colle medesime indagini si vennero stabilendo altri punti centrali fra le varie provincie e giurisdizioni con proporzione al primo, intorno a quali nuovi punti si tentarono le ultime sempre più

[506] "Secondo esame e perequazione de' valori fra le provincie.".

lievi e minute correzioni. Compiuto poi questo lavoro si trovò spesse volte che il numero degli abitanti delle provincie serbava una ragione né troppo accidentale né troppo varia col numero de' soldi, onde parve ora mai che dopo tante coincidenze di giudizi e di osservazioni, i valori della perequazione non dovessero esser lontani dalle vere forze de' tributari.

XIX.[507] Que' bilanci che s'istituirono sulle proporzioni del valor delle terre tra le giurisdizioni e le Ville, si tennero pure sulle proporzioni del valor totale delle case tra le città terre e castella, e paragonando i rispettivi affitti, i valori venali, il numero, l'ampiezza delle case e la quantità della popolazione, si ottenne una perequazione che tornò assai proporzionata alle diverse quantità d'abitanti.

XX.[508] L'ultima operazione in ragion d'ordine esser doveva la formazione del soldario, come quella che per lo più essendo preceduta da un generale diffalco sul totale valore delle stime de' periti, si fa con una divisione del valor residuale in tante parti o termini quanti bastano a rappresentarlo in compendio, e quanti tornano più comodi al ragguaglio de' pagamenti d'imposta, onde è pienamente arbitraria ai Tribunali. Siccome poi il popolo di queste cose non istrutto è nella erronea opinione che il soldo d'estimo esprima la somma delle forze assolute de' tributari, quando non esprime che le forze loro relative, e crede però ancora che l'aumento del numero de' soldi alla propria partita sempre significhi aumento di rendita, quando è indifferente a significare aumento o decremento, e paventa per fine che la divisione nominale de' soldi possa aver parte a determinare più lieve o più grave l'imposta, quando non già gli abachi degli estimi, ma i soli bisogni dello Stato possono determinarla, così per servire all'opinion popolare massime in cosa di niun pubblico danno ordinò il Consiglio che si creasse il numero de' soldi uguale a quello del vecchio catasto, e che per serbare un'espression totale di valore analoga all'antica, si aggiungessero tanti soldi quanti avrebbe per conto di approssimazione importato il valore di pressoché settantamila biolche di terra e delle case mancanti in catasto, e che per tenersi in sicuro dai decrementi e dalle eventualità che soglion soffrire i valori d'estimo, si aumentasse di lieve somma il soldario, ritenuto il soldo nell'antico valore di mille e dugento lire.

XXI.[509] Intrapreso un tal lavoro per una faticosa approssimazione innanzi che fosser compiute le stime de' periti per non ritardare la compilazione del

[507] "Esame e perequazione del valore delle case.".
[508] "Massime per la creazione del soldario.".
[509] "Numero de' soldi.".

catasto, e tentato per mezzo di un generale diffalco del trentacinque per cento ordinato in modo che in quel tempo in cui costituivasi il numero convenevole di soldi, si eseguiva ogni correzione voluta dalla perequazione, si è ottenuto dal valore del Piano e Colle compresi i fondi privilegiati un numero di 220630. soldi prossimo a dette proporzioni, cosicché il nuovo soldario supera l'antico di pressocché ventimila soldi per le terre e le case che mancavano in catasto, poi di circa sei mila, ossia di un tre per cento per la sicurezza dell'operazione.

XXII.[510] Non essendosi pertanto nulla trascurato di ciò che poteva giovare a ripartire giustamente il peso fra i tributari, e a promuovere ad un tempo l'uguale distribuzione delle fatiche tra coltivatori, ed avendo il generale impianto e riparto dei nuovi valori ottenuto la piena approvazione di S. A. S., quindi il Supremo Consiglio in ogni suo atto dalla sovrana autorità avvalorato, ordina a qualunque Comunità, opera pia, e corpo ecclesiastico e laico e ad ogni persona di qualsivoglia grado, stato o condizione esser possa, e munita di qualsiasi privilegio, la quale possegga beni stabili nel Piano e Colle de' domini estensi descritti a generale catasto di recarsi entro il termine di sei mesi o di spedire mandatario bene istruito a riconoscere le proprie partite sui libri dell'estimo.

XXIII.[511] E perché il Tribunal supremo si tien certo di poter ad un tempo provvedere alla quiete e al minor dispendio dei tributari e alla chiarezza e conservazion del catasto, se stabilisce ne' principali luoghi dello stato alcuni ufficiali che prestino ogni comodo alla recognizion delle partite, e per l'avvenire stabilmente colà risiedendo, incombano alle volture ossia ai trasporti dall'uno all'altro possessore, e a tutte le operazioni che sono richieste alla conservazione dell'estimo, ha però determinato di avere sette campionieri a tal fine, il primo a Modena, il secondo a Reggio, il terzo nella Mirandola, il quarto in Carpi, il quinto in Correggio, il sesto nel Finale, il settimo in Brescello, a quali per pubblico proclama saranno addette le più comode giurisdizioni, avvertendo che nella scelta de' medesimi dovrà in ogni tempo aversi gelosissimo riguardo alla loro abilità, pratica e integrità, altrimenti si vedrà in breve viziato il catasto e intralciata l'esazione. A questi ufficiali dovranno rivolgersi i contribuenti, per adempiere la prescritta incombenza della recognizione delle partite entro il termine di

[510] "Intimazione ai possidenti di riconoscere le proprie partite.".
[511] "Istituzione di sette campionieri per le recognizioni e volture delle partite.".

sei mesi da computarsi pel distretto di Modena e per le ventotto Comunità aggregate dal giorno del presente proclama, e negli altri luoghi dal giorno in cui verranno stabiliti ne' loro uffici i campionieri, che sarà con locali avvisi notificato.

XXIV.[512] Dovrà ognuno entro il tempo prescritto verificare in primo luogo se i fondi che presentemente possiede, o che ha alienato o ceduto ad altri dopo il giorno 3 aprile dell'anno 1786. siano scritti in persona di lui o del vero attual possessore o successore, e quando nol fossero sarà tenuto a far registrare ne' libri il nome proprio o del vero possessore o successore, e mediante gli occorrevoli documenti far eseguire con ogni precisione la voltura, avvertendo ciò che si dirà nel capitolo XXVI. "Intorno i beni smembrati". Ne' fondi livellati dovranno essere intestati i livellari, ne' beni soggetti ad usufrutto gli usufruttuari e proprietari, e ne' beni affittati a tempo maggiore di un ventennio gli affittuari. Dovrà ognuno in secondo luogo verificare dai confini dalle denominazioni e dalle posizioni l'identità del fondo, e quando la descrizione fosse sostanzialmente errata, massime ne' confini reali, sarà tenuto a farla emendare sopra i libri detti Copia denuncie. Dovrà in terzo luogo riconoscer ciascuno la biolcatura del fondo, la quale se sarà eccedente, dovrà entro detto tempo produrre con supplica idonei documenti, onde verificato l'eccesso sia corretta a spese di chi avrà commesso l'errore. Qualora fosse poi errata in difetto, si starà all'asserzione del possessore e si aumenterà il valore secondo le massime da spiegarsi dal Tribunale. Dovrà in quarto luogo riconoscere ciascuno se il valore attribuito al fondo in estimo oltrepassi i due terzi del valore di compra e vendita delle terre, ma apprezzate in istato di mediocre coltivazione, e se il valor d'estimo delle case oltrepassi i due terzi di quel valore che può risultare in ragione del cento per cinque dalla pensione d'affitto purgato, e dal giusto valore corrente di compra e vendita uniti insieme e divisi per metà. Qualora il valor d'estimo eccedesse i due terzi, dovrà produrre entro supplica sufficienti prove onde sia esaminato, e dove il voglia la giustizia ridotto a due terzi. Se avverrà poi che all'atto delle recognizioni delle partite o in qualsiasi altro tempo, i campionieri e gli altri ufficiali scoprano fondi e biolcature mancanti o valori inferiori di un terzo ai suddetti, ma ragguagliati al tempo della compilazion del catasto, dovranno avvertirne il Tribunale, affinché prenda le risoluzioni che crederà giuste.

[512] "Gli obblighi per la recognizione delle partite sono di verificare la *persona,* l'*identità,* l'*estensione* e il *valore*.".

XXV.[513] Alla stessa recognizion delle partite saranno tenuti i privilegiati, e a presentare i documenti de' quali saranno richiesti affine di comprovare il privilegio, e di separare i fondi privilegiati da quelli che non lo fossero, altrimenti soggiaceranno irremissibilmente al pagamento dell'imposta e al reintegro delle spese che dovesse fare il Magistrato per tali verificazioni.

XXVI.[514] Tutti quelli poi che non hanno ancora fatto eseguire le volture de' beni che erano in un corpo solo, e che sono stati tra più possessori smembrati e divisi dopo le denuncie del dì 3. aprile 1786., dovranno produrre i documenti necessari alle volture, e singolarmente un attestato sottoscritto o segnato con croce da tutti quelli in dominio de' quali sono passate all'atto dello smembramento le varie parti del fondo, o da loro successori ed eredi, e sottoscritto pure o dal parroco, o dal giusdicente, o da un notaio, o da un perito e insieme da un altro testimonio presenti all'atto, in cui sia chiaramente dichiarato quale sia la giusta quota d'imposta che ciascuno de' dividenti e contraenti si prende a suo carico. Questa rispettiva quota dovrà essere espressa nel attestato per parti aliquote come di metà, terzo, quarto, quinto e con quella denominazione che più conviene. Potranno anche i contraenti fare l'accordo delle rispettive quote d'imposta alla presenza del campioniere, il quale stenderà l'attestato, farà sottoscrivere le parti o farà loro fare le croci presente un testimonio, che pure dovrà essere sottoscritto. Se mancheranno all'obbligo di produrre l'attestato del loro accordo, si spedirà a loro spese un perito affinché determini la quota d'imposta spettante a ciascuno, e cadranno in oltre nella pena della duplicata imposta a favore del campioniere, eccettuati i casi ne' quali l'equità richiedesse altrimenti.

XXVII.[515] Si avvertono i contribuenti che spirato detto semestre ogni valore accatastato si avrà per giusto, censibile e non più emendabile se non per ispeciale condiscendenza del Tribunale e quando l'errore fosse fuor d'ogni dubbio enorme, avvertendo però sempre che in avvenire ogni calcolo dovrà essere relativo ai valori della presente rinnovazione dell'estimo. Si avvisa pure ciascuno che se dentro il termine prescritto non avrà compiuto le proprie incombenze, qualunque spesa potrà essere richiesta per correzion di partite rimarrà a carico de' contribuenti. Le spese poi che potessero occorrere per chi sarà ricorso entro il semestre, rimarranno a carico del

[513] "Obblighi dei privilegiati.".
[514] "Obbligo di un attestato per le volture de' beni smembrati.".
[515] "Valor d'estimo non contraddetto entro il semestre si ha per legittimo, e pene imposte ai mancanti.".

Censimento o del contribuente secondo che l'errore sarà accaduto per fatto dell'uno o dell'altro. Que' possessori poi che non avranno fatto entro detto tempo eseguire le volture ossiano i trasporti de' beni in propria persona, e quelli eziandio che non si saranno fatti scaricare cadranno nella pena della duplicata imposta da applicarsi ai rispettivi campionieri, eccettuati i casi in cui il Tribunale credesse equa la condonazione.

XXVIII.[516] Chiunque vorrà riconoscere la propria partita avrà diritto che gliene sia fatta l'ostensione sopra i libri detti Copia denuncie e sopra i Bastardelli ossiano Collettori, e i Campioni generali. Potrà fare le sue annotazioni e trascrizioni de' valori e de' soldi purché ciò segua sotto l'assistenza degli ufficiali deputati. Chiunque poi vorrà avere il proprio estratto d'estimo avrà diritto di conseguirlo tanto dal generale Campione dell'estimo di Modena che dai campionieri provinciali. Nulla più dovrà da tali estratti apparire che la descrizione e la confinazione del fondo, l'estensione ossia la biolcatura, il valor d'estimo e il soldo corrispondente. Gli altri libri non potranno comunicarsi a niuno senza espressa licenza del Tribunale.

XXIX.[517] Tutte le operazioni che sono di ordinaria incombenza degli ufficiali del Cansimento come le ostensioni, le volture, le bonificazioni, le correzioni delle partite e le altre simili dovranno essere gratuite senza speranza d'alcuna mercede, e chiunque osasse di prenderla cadrà nella pena dell'immediata perdita dell'inpiego, e di altra ad arbitrio del Tribunale. Resta per ordine espresso di S. A. Serenissima abolita la tariffa degli estratti d'estimo registrata nelle tasse ducali. Altro non potranno conseguire gli ufficiali deputati per tali estratti che dieci bolognini per pezza di terra se sarà maggiore di dodici biolche, e la metà se sarà minore. Per ogni descrizione di casa o di parte sola di casa che ecceda il valor d'estimo di dodici mila lire conseguiranno venti bolognini, e per ogni casa o parte di quella di valor minore la metà. Quando le Giurisdizioni, le Comunità, le opere pie chiederanno simili estratti dovranno esse volgersi al Tribunale perché sia stabilita la mercede.

XXX.[518] Qualunque Comunità, opera pia, corpo ecclesiastico o laico e ogni persona di qualsivoglia grado o condizione esser possa che possegga beni accatastati nel generale Censimento non composto, pagherà entro il mese di marzo del corrente anno in mano de' cassieri e deputati prescielti nelle rispettive giurisdizioni, quattro lire e mezzo di Modena sopra ogni soldo

[516] "Delle ostensioni e degli estratti dell'estimo.".
[517] "Proibizione di mercedi e abolizione dell'antica tassa degli estratti.".
[518] "Nuova quota d'imposta dell'estimo non composto.".

d'estimo del nuovo catasto per l'imposta dell'anno 1791. Non darà questo pagamento veruna ragione né al Censimento né ai tributari per non correggere dove occorresse le partite. Si avvertono però tutti ad un tempo stesso d'ordine espresso di S. A. Serenissima che il paterno suo cuore nutre la speranza di potere maggiormente dimunuire l'imposta qualora il consentano le circostanze, essendo ferma sua volontà che mai non venga ai suoi sudditi imposto altro peso se non quello che può giustamente bastare ai bisogni dello Stato.

XXXI.[519] Restano nel pieno loro vigore ma con più giuste proporzioni regolate le bonificazioni per grandini, corrosioni, inondazioni, incendi, turbini, fabbriche inaffittate, dodici figli e per le frane o lavine. Gli abbonamenti per le fabbriche di nuove case vengono protratti dai dieci ai quindici anni.

XXXII.[520] Perché poi S.A. Serenissima ripone tra le più gelose cure del suo principato quella non meno della giustizia che della religione, due principali fondamenti della pubblica quiete e della felicità degli stati, ha però voluto eziandio che dopo la più giusta nuova distribuzione del pubblico peso sopra tutti i contribuenti, siano concedute all'ordine ecclesiastico annue proporzionate condonazioni ossiano abbonamenti d'imposta. Ha inoltre approvato che questi abbonamenti non vengano più temperati sui minuti annuali bilanci degli stati attivi e passivi, ma che per minore comune intralcio e miglior regola siano determinati in una stabile quota di soldi d'estimo abbonabili per ogni persona ecclesiastica o religiosa, che possegga fondi descritti nell'estimo non composto. Sarà perciò in avvenire abbonata annualmente ai vescovi soltanto dello Stato e all'abbate commendatario di Nonantola l'imposta sopra dugento cinquanta soldi d'estimo per ciascuno: ad ogni parroco di città e di chiese matrici l'imposta sopra dodici soldi: a ciascun parroco delle figliali sopra dieci soldi: ad ogni canonico delle città sopra otto soldi: a ciascun canonico degli altri luoghi dello Stato e ad ogni mansionario sopra sette soldi: ad ogni partecipante di mense e consorziale e ad ogni regolare sopra sei soldi: ad ogni monaca sopra cinque soldi; e per due soldi ad ogni sacerdote che abbia bonificazioni in corso per mancanza di congrua, e possieda patrimonio costituito prima del febbraio 1782.; poiché di quel tempo furono tutti obbligati a costituirsi un patrimonio atto a portare l'imposta. I beni poi le cui rendite sono per invariabile isti-

[519] "Bonificazioni che restano.".
[520] "Bonificazioni ecclesiastiche variate.".

tuzione destinate in fabbriche e restauro di chiese avranno la bonificazione per intero. Affinché poi disuguale non riesca la sovrana condiscendenza fra gli ecclesiastici, saranno pure concedute le bonificazioni a loro livellari, censuari, protezionari che avranno incontestabil diritto di retenzione contro di essi, ma però entro il numero de' soldi prescritti. Le massime di tutti questi e de' precedenti abbonamenti saranno con ispeciale proclama annunciate aa contribuenti, onde possano provvedere ad ogni loro indennità.

XXXIII.[521] Tutte le restanti bonificazioni solite a concedersi per qualsiasi altro titolo e a qualunque persona, restano pienamente abrogate perché ad una ad una riconosciute dal Tribunale apertamente contrarie alla giusta distribuzione del pubblico peso o fra contribuenti o fra le provincie. Restano pure abolite le retrodazioni che si facevano per li dazi, per le addizioni magistrali, e per lo testatico de' bestiami agli ecclesiastici posti in isbilancio.

XXXIV.[522] Gli abbonamenti e retrodazioni che dovranno in avvenire concedersi e permettersi, si calcoleranno sulla massima prudenziale che il valor d'estimo tenga ragione colla metà del valor venale (come può tenersi tra due valori imparagonabili), e però si faranno in regola di tre lire e quindici bolognini per cento, correndo l'imposta a quattro lire e mezzo. Variandosi poi col tempo sensibilmente il valor de' fondi sarà d'uopo variar proporzione.

XXXV.[523] L'alta Montagna di Modena e Reggio, le provincie del Frignano e della Garfagnana dovranno pagare le rispettive loro quote d'estimo nella solita ragione di cinque lire per soldo composto entro il suddetto termine. Niuna diminuzione d'imposta può concedersi alle medesime provincie e giurisdizioni, poiché non soffrono né veruna restrizione di abbonamenti né verun aumento di soldario come soffre l'estimo non composto, e perché nel riparto del pubblico peso scendono dalla proporzione di un undecimo a quella di un duodecimo del soldario non composto, la quale torna ad esse anche più mite dell'antica. Avverta ognuno di essere esatto nell'adempimento degli ingiunti doveri e preciso molto più dell'usato, e di osservare i termini e i modi prescritti per le recognizioni e le volture delle partite, poiché il Supremo Magistrato, adoperando i mezzi più efficaci, procederà

[521] "Bonificazioni e retrodazioni abolite.".
[522] "Proporzione delle venture bonificazioni e retenzioni.".
[523] "Quota d'imposta dell'estimo composto.".

contro i trascurati e disobbedienti con quel rigore che merita l'importante oggetto della chiarezza e conservazion del catasto.

GIOVANNI BATTISTA CONTE MUNARINI Presidente
LUIGI CONSIGLIERE PRANDINI
CAVALIERE LODOVICO CONSIGLIERE RICCI
PAOLO CONSIGLIERE CASSIANI

del Supremo Consiglio di Economia.

Lettera del capo dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo all'Amministrazione dipartimentale. Reggio, 21 brumale a. IX (1801 nov. 12) n. 239.

(AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Copia lettere e protocolli 1797-1842: Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo 1797-1801*, reg. 35/2, 1 brumale a. IX - 5 complimentario a. IX <23 ott. 1800 - 22 set. 1801>).

Reggio Emilia, 21 brumale a. IX [524]

n. 239
All'Amministrazione
dipartimentale

Quanto si espone dal cittadino Giuseppe Rughi nella petizione che vi ritorno, sussiste in tutte le sue parti. Nell'anno sesto, epoca in cui venne eretto questo mio Uffizio[525], egli era composto del capo-uffizio <che> avea l'incombenza d'assistere alla spedizione degli affari, faceva perciò i decreti nelle lettere e quanto avea relazione a questi. Il segretario minutava le lettere, faceva a tergo degli esibiti l'estratto del loro contenuto e le passava allo scrittore, che le copiava e in seguito le registrava in Protocollo. Destinato io da quell'Amministrazione dipartimentale nel pratile dell'anno 7.[526] di rimpiazzare il segretario Boretti, che passò ispettore di Polizia a Lodi, oltre le incombenze proprie del segretario io mi vidi costretto a disimpegnare per ben quasi un anno anche quelle di capo-uffizio, perché il cittadino G.P. Cagnoli, rivestito in allora di questa carica, dovette guardare il letto per tutto quel tempo. Venuto a morire, l'Amministrazione ritenne che io potessi continuare da me solo nel disimpegno degli affari, e però mi destinò capo-uffizio, abolendo la carica di segretario che veniva da me coperta, e non rifleté che se aveo disimpegnati gli affari per un anno da me solo, ciò mi avea costato una fatica straordinaria, e mi avea occupato anche nelle ore fuori di uffizio. L'invasione austriaca sopraggiunta poco dopo la mia nomina non mi lasciò luogo a riclamare. Richiamato al mio posto sul principio di termidoro[527], tralasciai di farlo, perché essendo poche

[524] 12 nov. 1800.
[525] 1 nov. 1797.
[526] Maggio 1799.
[527] Dell'anno VIII (luglio 1800).

le imposte le quali allora erano in esigenza, io credetti di poter proseguire da me solo alla spedizione degli affari, senza aggravare di ulteriori spese la Cassa dipartimentale, e solo mi limitai in fruttidoro a richiedervi il cittadino Rughi invece del Valli, comeché riconosciuto da me più capace di darmi un qualche sollievo. Dal momento che sono rientrato nel mio uffizio, voi vedete quanto i bisogni imperiosi della Repubblica abbiano fatti crescere i carichi prediali, e quanto per conseguenza inoltre siasi aumentata la mia fatica. Sei e più sono le diverse imposte che ora sono in esigenza, e che richiedono tutta la mia vigilanza: l'esigenza degli arretrati 1798. e 1799., prestito annonario 1799[528], imposta ordinaria 1800., imposta straordinaria degli 8 denari della legge 18 messidoro[529], dei denari 20 della legge 11. fruttidoro[530] e sovrimposta annonaria. A queste aggiungete il carteggio moltiplicato colle Alpi apuane, col Mantovano di qua dal Po' e colla nostra Montagna, e che a me pure tocca di fare l'estratto degli esibiti, come devono essere messi in protocollo dal Rughi. A questi poi, oltre la copia delle molte lettere e circolari che continuamente scrivonsi in giornata ai ricettori ed ai giudici, e che in quest'anno sono così triplicate, resta pure affidato la copia degli esibiti in Protocollo, l'Indice delle leggi ed i Copia lettere. Con tutte queste straordinarie fatiche io ho la paga percepita dai miei predecessori, quando non vi era che l'esigenza delle imposte ordinarie, e che aveano l'aiuto di un segretario, ed il Rughi percepisce la paga che toccava al segretario, quando aveva sotto di lui uno scrittore ed avea tanto meno da faticare. Se si considera la giustizia, questa a mio giudizio sembra certamente richiedere che dovesse essere fatto un qualche aumento non tanto al vostro capo-uffizio, quanto al di lui scrittore. Il vostro illuminato discernimento vi suggerirà quanto dovete fare in favore sì dell'uno che dell'altro. Fissate per massima, cittadini amministratori, che l'imposta diretta è una delle principali e più sicure risorse della Repubblica, che l'uffizio il quale la risguarda è uno de' vostri uffizi il più faticoso e d'impegno, e che volendo assiduità, zelo e premura negli impiegati, bisogna che la loro indennizzazione venga proporzionata, per quanto il permettono le circostanze, alle incombenze e fatiche che restano ad essi affidate.

Salute e Fraternità

---

[528] Editto dell'8 nov. 1799; il contribuente doveva versare, oltre all'importo dell'imposta principale, £ 3 per ogni soldo d'estimo.

[529] Legge del 18 messidoro a. VIII (7 lug. 1800).

[530] Legge dell'11 fruttidoro a. VIII (29 ago. 1800); venne istituita un'imposta straordinaria sul censo di denari 20 per ogni scudo d'estimo.

Lettera del capo dell'Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo al commissario di Governo. Reggio, 13 fiorile a. IX (1801 mag. 3) n. 633.

(AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Copia lettere e protocolli 1797-1842: Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo 1797-1801*, reg. 35/2, 1 brumale a. IX - 5 complimentario a. IX <23 ott. 1800 - 22 set. 1801>).

Reggio Emilia, 13 fiorile anno IX[531]

n. 633
Al commissario
di Governo

Nella formazione del nuovo catasto censuario, che è tuttavia in vigore negli ex stati di Modena e Reggio, i periti incaricati di calcolare la forza e la produzione del suolo ebbero istruzione di stare, per la misura dei fondi, a quanto sarebbe stato denunziato dai proprietari. Questa informe disposizione ebbe per effetto che la possidenza di pochi scaltri diminuì, e crebbe a dismisura quella di molti altri. Cosiffatto disordine fu subito conosciuto, e però il Governo di allora, con sua legge del 12 giugno 1792, stabilì che i cittadini gravati potessero ricorrere in ogni tempo, producendo prove dell'eccesso del biolcatico attribuitogli, e che dovesse essergli diminuito se da un perito di ufficio si fosse ritrovato sussistente l'esposto da loro. Questa legge ha sin qui servito di base al mio Ufficio per disposizione stessa del presentaneo Governo, e la possidenza de' cittadini è stata sin qui suscettibile di aumento o di decremento. Oggi però soltanto essa va soggetta a una crisi, poiché il Governo ritiene che lo scutato attribuito al dipartimento debba produrgli una quota fissa, ed il mio Ufficio ritrovasi nel maggiore degl'imbarazzi. All'epoca della nostra rivoluzione, il soldario d'estimo pagava sole lire nove di Reggio, ossiano £ 3 milanesi, quota tenue e che non sbilanciava i proprietari. Pochi pertanto riclamarono in allora per eccesso di valor d'estimo; ma cresciuto progressivamente il medesimo, e giunto fino alle £ 47 nostre, aumento che va ad essere la rovina de' piccoli possidenti, essi reclamano continuamente presso di voi, comprovando ad evidenza o minorazione di biolcatico o eccesso di valore attribuito ai loro

[531] 3 mag. 1801

fondi. I loro ricorsi da voi direttimi, come praticavasi in passato coll'ordine di procedere secondo le leggi veglianti, rimangono senza effetto per parte mia, ed io sono continuamente assediato da' medesimi senza poter fare cosa alcuna in loro favore. Volendo pertanto avere un fondamento sicuro o di esaudire le loro dimande o di escluderle, v'invito di voler sentire dal ministro di Finanza, se negli allegati casi debba procedersi secondo le regole nostre censuarie, o in caso diverso come mi debba contenere. Far pagare i cittadini per fondi che non esistono è contro a tutte le regole di equità, ed accordando ad essi diminuzione di soldario viensi a minorare la quota che il Governo attende dal dipartimento. Ambidue di questi partiti presentano un inconveniente, benché minore sia quello del secondo; e però necessita di avere in proposito una superiore determinazione.

Salute e Rispetto

Lettera del capo ufficio del Censo del Panaro al prefetto del dipartimento sullo stato dei lavori di compilazione dei registri censuari da consegnarsi ai cancellieri distrettuali. Modena, 1804 lug. 25.

(AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Tit. VII rub. 2*, b. 5255/27).

Modena, 25 luglio 1804 - anno III

Protocollo n. 430[532]

Repubblica Italiana
Al prefetto del dipartimento
del Panaro
la Ragionateria di Prefettura
Sezione del Censo

Essendo in debito di riscontrare la vostra del 19 corrente segnata n. 7241. Sezione prima, colla quale m'ingiugnete di riferirvi quando potranno essere terminate le pendenti operazioni, onde compiere l'attivazione delle legge organica 24 luglio <1802> in quella parte che riguarda il censo ed i cancellieri distrettuali, ai quali a senso della medesima debbono essere rinunciati i libri censuari delle comuni, ho l'onore di farvi presente quanto segue.

Egli vi è noto che il censo degli stati estensi fu rinnovato mediante le operazioni intraprese dal 1786 al 1791., ed i mezzi, forma e precetti della rinnovazione censuale si riscontrano in massima parte indicati nelle due lunghe notificazioni dell'in allora Consiglio di Economia 30. gennaro e 6. giugno 1792.

Tutta la rinnovazione fu fondata non già sopra una nuova misura, stima e mappa de' fondi censiti, ma soltanto sopra le denuncie di località e misura indicata dai contribuenti, che furono confrontate colle precedenti possidenze registrate ne' vecchi catasti, metodo che fu scelto per sola economia, ma che non fu lontano dal vero, poiché tali erano le pene comminate a quelli che avessero occultata la quantità della estensione de' corpi posseduti, che vuol supposto che niuno azzardasse di eludere la prescrizione.

[532] Sotto il numero è riportato l'oggetto della lettera: "Cancellieri distrettuali./ Quando possa attivarsi/ il censo presso li mede-/simi, ed operazioni che/ restano ad intraprendersi/ dalla Ragionateria/ Sezione del Censo.".

In detta circostanza i periti non ebbero altra incombenza che di indicare separatamente i prodotti dei rispettivi fondi, ai quali fu dai medesimi contemporaneamente attribuita una forza intrinseca, e l'Ufficio del Censo compié tutte le altre operazioni a norma delle discipline e massime citate in detti proclami colla scorta de' vecchi registri, delle nuove denuncie e de' Campagnoli de' periti medesimi.

Fu dunque riformato l'estimo, ma senza alcuna mappa, e furono impiantati nuovi registri, ma senza variare l'antica distrettuazione, cosicché ogni possidente sebben di più fondi sparsi in diversi luoghi dell'antico Distretto ossia provincia, non ebbe che una sola partita colletizia di possidenza, e pochi essendo i Distretti, facile si era anche il rilevare quali si fossero i maggiori estimati dello stato in mancanza di un Campione generale, che era stato intrapreso ma che non ebbe il suo effetto per le accadute circostanze.

A riserva delli così detti registri del Campione di Modena, suo Distretto e Comuni aggregate, e della Montagna, che era composta a provincia per provincia come ora lo sono con la Repubblica i dipartimenti che non formavano parte della Lombardia austriaca, esistevano, come esistono tuttavia nel dipartimento del Panaro, i campionieri distrettuali, che presso loro custodivano una copia fedele di tutti i registri censuari componenti l'antico Distretto, per eseguire le operazioni di loro istituto a comodo de' possidenti, quali campionieri erano però, e sono tuttora, obbligati a sottoporre le loro operazioni a quest'ufficio centrale per revisione e correzione degli abbagli che di frequente prendono, e ciò per cautela maggiore e necessaria difesa dell'integrità di questi catasti, ché istituiti senza mappe e con molte prescrizioni particolari di questo censo, facilmente sarebbero viziati dai molti errori soliti a commettersi anche dai più diligenti, come l'esperienza di molti anni lo ha comprovato, e come lo verificarono e ne convennero personalmente i commissari organizzatori degli uffici, l'anno scorso qui spediti dal Governo.

Le variazioni di riparto di comuni. e provincie nel primo periodo repubblicano, e le nuove riunioni ed aggregazioni nel periodo degli Austriaci avevano già in parte cominciato a turbare la chiarezza dei registri colletizi, alla di cui nuova revisione faticava l'Ufficio, quando l'ultima scossa fu alli medesimi portata dal nuovo "Piano di Distrettuazione provvisoria" 16 novembre 1802., indi pure provvisoriamente variata col nuovo "Piano" 21 febbraio 1804.

Il suddetto "Piano" 16 novembre 1802. fece riconoscere a chi in allora dirigeva l'Uffizio la necessità di avere il censo a Villa per Villa, ossia a parrocchia per parrocchia, e siccome vi dissi che i registri erano a Distretti e non a Ville, e che molte erano le possidenze cumulate, che avevano anche dall'epo-

ca dell'impianto in poi sofferta alterazione, così dovette l'Ufficio procedere ad intestare separatamente in quinternetti e fogli di carta e piccioli libercoli, ogni possidente a Villa per Villa col faticoso smembramento delle possidenze cumulate, per abilitarsi a fornire a cadaun nuovo distretto i Quinternetti di scossa, e per poter di mano in mano sopra a detti sfogliacci far quelle memorie di volture e correzioni che fossero per occorrere cotidianamente.

La lunghezza e difficoltà del lavoro, la mancanza di tempo ed altre circostanze non permisero all'Ufficio che fossero messi in pulito detti sfogliacci, resi intellegibili[533] dalle posteriori note e variazioni, e si rilevasse se fossero accaduti errori nello smembramento delle partite cumulate, cosicché disanimato il capo d'Uffizio dagli intralci ed ostacoli che a fronte della di lui capacità ed attività ritenne per insuperabili, attesa la di lui età avvanzata chiese ed ottenne il di lui riposo.

Voi mi onoraste dell'incarico di dirigere il detto Uffizio nella situazione la più critica, perché può con franchezza asserirsi che come resi si erano inservibili presso questo Ufficio e presso i campionieri provinciali i Campioni dell'antica distrettuazione, tutto l'estimo si era ridotto in informi fogli di carta volante, sui quali non erano più eseguibili le posteriori variazioni, e la collezione delle Ville non confrontava più coi rispettivi sommari di rinnovazione, né la collezione delle comuni col pieno totale che ne dovea sortire. Io riconosco e dall'accidental caso di aver travagliato sotto il Ricci alla rinnovazione del censo estense, e dalla buona disposizione d'alcuni impiegati l'essere nella miglior maniera possibile sortito da questo labirinto.

Prima d'ogni altra operazione fu d'uopo intraprendere una general revisione de' smembramenti fatti, ed in seguito formare lo stato di tutte le partite che erano da prima cumulate e che si erano dovute separare, e rilevando che tuttavia sortivano nei totali sensibili differenze, fu necessario rivedere tutte le operazioni di aumento e decremento eseguite in Ufficio dall'epoca della rinnovazione in avanti, per così assicurarsi del pieno d'ogni Villa e per conseguenza della totalità del soldario dipartimentale.

In conseguenza della suddetta intrapresa revisione, fu necessario aggiugnere provvisoriamente alli detti sfogliacci molti fogli intermedi, onde poter progredire alla continua correzione degli errori ed al giornal giro delle variazioni, che contemporaneamente si notavano in tante tabelle a Villa per Villa inventate per brevità in sussidio degli antichi giornali distrettuali, metodo che tuttora si è costretto a seguire per mancanza di tempo.

---

[533] *Rectius:* inintelligibili.

Questa fatica condusse a perfezionare l'operazione di assicurare per quanto era possibile lo scopo che si era prefisso, cioè di riconoscere la reale identica somma di soldario, e pervenuti al desiderato fine si istituì un Libro mastro generale colletizio de' rispettivi carichi di soldario a Ville, comuni, distretti e dipartimento, dal qual Libro a colpo d'occhio riscontransi tutte le posteriori variazioni.

Li sopracitati lavori, che guidato avevano ad assicurare la quantità reale del soldario, fecero scoprire che restava a desiderarsi di verificare in molte partite i reali possessori, giacché segnatamente in questi ultimi tempi molta trascuratezza era seguita nel denunciare le variazioni di possesso. Li vostri proclami 20 gennaio e 5 aprile anno corrente quanto coadiuvarono all'intento, altrettanto accrebbero di peso all'Uffizio, per il concorso ed affollamento de' possidenti che non avevano per l'addietro adempite alle loro incombenze.

Pendenti tutti li suddetti lavori, che hanno avuto cominciamento soltanto dal 21 luglio dell'anno scorso, cioè dall'epoca in cui vi degnaste affidarmi la direzione dell'Ufficio del Censo, si travagliò anche a mettere in pulito le operazioni che si erano fatte, e segnatamente le minute e sfogliacci della separazione de' possidenti, la quale ultima operazione veggendo io che progrediva troppo a lungo, ho distribuita in modo fra gli impiegati, che deve essere terminata entro il prossimo mese di agosto e riscontrata entro i primi di settembre.

A consegnare pertanto alli cancellieri distrettuali i libri censuari rimangono da copiarsi in tanti libri quante sono le Ville circa quarantamila intestazioni di partite di possidenti, che ragguagliate l'una per l'altra a corpi due per possidente porteranno una scritturazione di ottantamila corpi, ed altre quarantamila righe dovranno trascriversi ne' Repertori, e per poter completare i Copia denuncie[534] che devono esistere presso i detti cancellieri a forma della nuova distrettuazione, converrà inoltre trascrivere nelle già approntate stampiglie n. 20900 corpi di terra coi suoi rispettivi confini.

A questa operazione non può l'Ufficio dar cominciamento nei prossimi mesi di settembre ed ottobre, perché forse non saranno sufficienti ad appareggiare le volture ossiano trasporti pendenti e che sopravverranno dai campionieri provinciali, che sono stati anch'essi affollati dal concorso delle denuncie,

[534] G. Amici sta qui alludendo alla copia da farsi *ex novo* dei registri Copia denunzie per il cancelliere del distretto d'imposta di Modena, dal momento che la precedente Campioneria della città si avvaleva dei registri del Generale censimento, e non era quindi già in possesso della propria seconda copia.

come può rilevarsi dalla corrispondenza registrata nel mio protocollo di Computisteria per la diretta. Gli altri due mesi poi di novembre e dicembre non bastano cogli impiegati ordinarii alla formazione de'Quinternetti per il 1805., senza che io vi faccia dedicare detti impiegati anche in ottobre togliendoli dall'applicarsi alli trasporti, cosicché senza fallo non è possibile cominciare l'indicatavi operazione se non col gennaio dell'anno venturo, ed a mio sentimento non è possibile che l'Uffizio, usando la dovuta diligenza, la possa terminare in sette mesi, cosicché reputando che non sopravvengano lavori straordinari, io giudico che non potrà essere attivato il Censo presso tutti i cancellieri distrettuali che col settembre 1805.

Voi disporrete intanto sulla scelta della grandezza dei libri su i quali si dovranno registrare ed intestare le partite, degnandovi di comunicare per tempo se abbiano ad esservi, (come non si crede), variazioni all'odierno regolamento di corrispondenza dei campionieri provinciali o cancellieri distrettuali con quest'Ufficio centrale.

Ho l'onore di rispettosamente segnarmi

Giuseppe Amici

Lettera del prefetto del dipartimento del Crostolo al direttore generale dell'Amministrazione del censo sulle funzioni e sull'utilità dell'Archivio censuario. Reggio, 1805 dic. 2.
(AS RE, *Arch. Pref., Tit. VII rub. 3*, b. 463).

Reggio Emilia, 2 dicembre 1805

n. 12417
Al signor consigliere di
Stato direttore generale
dell'Amministrazione
del Censo
Milano

Ritenuta la massima comunicatami col pregiato vostro foglio 23 novembre n. 697. per riguardo alla provvista degli articoli di cancelleria, combustibili ed altro ad uso di questo Ufficio del Censo, trovomi del resto in dovere di proporre alla saviezza vostra lo stato in cui trovasi presentemente il detto Ufficio, le di lui occupazioni, non che i titoli particolari per cui trovo conveniente che si avesse a ritenere.

Per la seguita istituzione dei cancellieri, venne il suddetto Ufficio soppresso dietro disposizione di Sua Eccellenza il signor ministro dell'Interno colla fine del 1804, e fu ritenuto il solo capo ufficio in qualità di conservatore dell'Archivio censuario, a cui fu in seguito aggiunto uno scrittore giornagliero, essendo stati licenziati gli altri uffiziali, e due di questi riportati fra i quiescenti per la loro età avvanzata e pel lungo servigio prestato, e quindi dispensati dalle loro incombenze.

L'Ufficio del censo per tal modo ridotto al solo conservatore collo scrittore giornagliero si occupò dopo quell'epoca, mediante l'assistenza d'altre braccia procurategli dalla cessata Amministrazione dipartimentale, della formazione delle due copie di Cattastini, che rimanevano tutti da eseguirsi dopo che erasi fatta la divisione dell'estimo comune per comune, per passare una copia di detti Cattastini ai cancellieri e conservare l'altra in Archivio. Si occupò contemporaneamente delle volture o trasporti e delle altre operazioni necessarie a portare in pari i registri, per passarli in modo adeguato ai cancellieri.

In seguito ed anche attualmente il conservatore incombe a fornire ai cancellieri stessi lumi e notizie per rinvenire le partite dei censiti, e per tutt'altro indispensabile alle volture o trasporti, notizie che solo ponno desumersi dagli antichi libri e registri d'archivio; come parimenti incombe alle ricerche analoghe al suo istituto, che all'occorrenza vengongli fatte dalla Prefettura ed anche dai particolari.

I cancellieri però con la copia dei registri censuari loro fornita per le soggette comuni, non ponno senza pericolo di continui errori eseguire la maggior parte dei trasporti d'estimo senza l'aiuto de' suddetti libri e vecchi registri, perché trattandosi d'estimo privo di mappe ed avente per solo appoggio le denunzie de' possidenti date nel 1786, bisogna desumere dai confini l'identità dei fondi, e d'allora in poi i confini sonosi le tante volte variati per le seguite contrattazioni, e non ponno che dai suddetti vecchi registri d'archivio desumersi le seguite variazioni de' confini.

Da ciò rilevasi, signor direttore generale, indispensabile l'opera del conservatore per continuare, oltre le altre incombenze, a desumere e fornire siffatte notizie, giacchè tali registri essendo complessivi degli antichi Distretti e comuni, non potrebbesi farne loro la distribuzione a menoché non si volesse formare di quelli uno stralcio, il che porterebbe lungo tempo e grave dispendio, trattandosi di molto vistoso numero di volumi e di un numero grandissimo di partite, atteso all'essere sparse le possidenze stesse in questo dipartimento, a differenza della maggior parte degli altri del Regno.

Oltrediciò mi ritengo in dovere, signor direttore generale, di sottoporre alla saviezza vostra quanto sarebbe conveniente il conservare, sotto quella forma e denominazione che piacesse, un ufficio centrale di revisione alle operazioni dei cancellieri, il quale conservi un duplicato de' registri censuari, ed eseguisca gli stessi trasporti e giri di partite che avranno luogo nei rispettivi Campioni dei cancellieri.

Così non resterebbero abbandonati a loro stessi i cancellieri in un'operazione tanto gelosa e di tanta conseguenza; e così si farebbe una controlleria troppo necessaria ai medesimi.

Con tal mezzo si potrebbe all'opportunità desumere la nota dei maggiori censiti, che non può altrimenti sperarsi dai cancellieri per la ragione surriferita d'essere le possidenze d'un solo particolare sparse in più comuni sotto diversi cantoni. Si potrebbe pure così rimediare al caso d'un incendio de' registri d'un cancelliere, senza la nuova formazione dell'estimo che dovrebbesi nel caso eseguire per quel cantone, ove non vi fosse un secondo registro.

Per tutti questi riflessi, sono di subordinato parere, signor direttore generale, che si avesse a ritenere un tale uffizio di revisione anche a parziale carico del dipartimento. Pregovi pertanto a volere, nella saviezza vostra, prendere in considerazione gli esposti rilievi e particolari circostanze, per le provvidenze che giudicherete del caso.

Ho frattanto l'onore di confermarvi la più perfetta mia stima

Giacomo Lamberti

"Memoria sugli uffici del Censimento al tempo del Governo estense". s.l., s. d. [Modena, 1806-1808]

(AS MO, *Archivio Austro-Estense, Ministero dell'Interno, Atti riservati, Miscellanea Estimo e catasto*, b.1810).

[Modena, 1806-1808]

Memoria sugli uffici del
Censimento al tempo del
Governo estense

L'estimo ossia censo della Pianura e Collina de' domini estensi rinnovato nell'anno 1791, ed attuato nel 1792, era in amministrazione del Supremo Consiglio di Economia, e specialmente da un individuo di quel Tribunale che aveva il titolo di ministro del Censimento; e solo nel maggio del 1796 fu posto sotto l'amministrazione del Magistrato degli Alloggi a quell'epoca ripristinato. Le cose appartenenti a questo ramo di pubblica amministrazione erano dirette e spedite dal ministro del Censimento qualora dipendevano da massime stabilite; ma ove nuove massime dovessero introdursi o interpretar si dovessero i regolamenti fondamentali, ciò facevasi collegialmente nel Consiglio di Economia dopo rapporto del ministro al Censimento, e riportavasi la sanzione sovrana tuttavolta che l'affare fosse di grave entità. Il Magistrato degli Alloggi siccome trattava collegialmente ogni suo affare, così risolveva in ugual modo anche quelli che appartenevano al censo.

Diversi erano gli uffici del Censo, e questi dipendevano dal Consiglio di Economia e poi dal Magistrato. Eccone l'enumerazione.

I. *Cancelleria.* In questo ufficio tenevasi il registro di qualunque affare risguardante il censo che dai corpi pubblici, dai privati o dagli altri uffici del censo veniva portato alla cognizione del ministro del Censimento o del Consiglio di Economia. Si preparava quanto avesse potuto facilitare la risoluzione degli affari, e si dava corso alle decisioni che sortivano.

II. *Direzione e Revisione generale del Censo ossia Custodia generale del Censo.* Le attribuzioni di questo ufficio consistevano nel dare agli uffici subalterni la conveniente direzione nelle operazioni loro affidate, nel rivedere le volture delle partite eseguite dai campionieri provinciali, nella custodia dei Campioni generali e del soldario; nel consultare il ministro del Censimento qualora fosse stato a ciò eccitato, od anche *ex officio*. Eravi però in questo

officio l'inconveniente di avere due capi, i quali molte volte si mettevano in opposizione l'uno all'altro, e portavano per la disparità delle opinioni intralcio agli affari.

III. *Campionieri provinciali.* All'epoca dell'attuazione del nuovo estimo furono istituiti dei campionieri provinciali in Modena, in Reggio, nella Mirandola, in Carpi, in Correggio, nel Finale, in Brescello. Ad ogni campioniere fu assegnato il proprio circondario. Era opera dei campionieri di prestar comodo alla ricognizione delle partite, l'incombere alle volture ossia trasporti dall'uno all'altro possessore, ed a tutte le operazioni richieste alla conservazione dell'estimo. I campionieri erano obbligati di trasmettere ad epoche determinate all'Ufficio di Custodia generale del Censo le volture seguite ossia loro estratti, perché fossero rivedute ed ove fosse d'uopo corrette, e per fare in seguito le opportune annotazioni nei Campioni generali.

IIII. *Ufficio delle Bonificazioni.* Nel nuovo censo erano state mantenute le bonificazioni, alcune delle quali stabili ed invariabili, cioè quelle del clero, agli individui dei quali pe' beni ecclesiastici era accordata l'esenzione delle imposte ordinarie per un certo numero di soldi, determinato a norma del diverso grado degli individui; altre poi eventuali, quelle cioè per grandini, corrosioni, inondazioni, incendi, turbini, fabbriche inaffittate, dodici figli e lavine. Godevasi pure l'abbonamento delle imposte per quindici anni per le fabbriche di nuove case. I regolamenti prescrivevano ciò che far si dovesse dai contribuenti, dai periti, dall'Ufficio delle Bonificazioni per dar corso agli abbonamenti, e se trattavasi degli eventuali, occorreva sempre il decreto del Tribunale, dopo del quale l'Ufficio delle Bonificazioni spediva l'abbonamento comunicandolo all'Ufficio generale del Censo, alla Computisteria, ai deputati alla scrittura d'esazione od esattori. Vi fu molta controversia se dovevano nel nuovo censo conservarsi le bonificazioni eventuali. In massima non poteva disputarsi della loro giustizia, poiché l'imposta diretta dovendo percuotere la rendita ossia i frutti e non il fondo, se i frutti diminuivano doveva pur diminuire l'imposta. Che in fatto la cosa rimaneva sommamente dubbiosa, poiché molte volte avveniva che le spese per la verificazione dei danni, che dava poi fondamento alla bonificazione, superavano la quota che veniva diminuita. Oltre di che rimaneva sempre il dubbio che il perito verificatore de' danni assegnasse a questi un valore maggiore assai dell'effettivo. Le discussioni che allora si elevarono, e che furono troncate soltanto perché parve cosa assai dura il togliere que' bonifici che da tanto tempo erano in corso, ma che per altro vennero sommamente modificati, potrebbero divenire assai più forti al presente che

ogni bonificagione fu tolta. Non vi dovrebbe però essere alcun dubbio sui bonifici per perenzione di fondo; e sarebbe assai utile il conservare quelli per le nuove case, e segnatamente per le rustiche.

V. *Ufficio della Scrittura per l'esazione dell'estimo.* Questo ufficio esisteva in Modena per l'estimo delle case della città, per i terreni situati nel comune di Modena ed in altre 28 Comunità aggregate. Uno ve ne era in Reggio per quel comune e Comunità aggregate, e ve ne era qualcun altro in alcune comuni di maggiore estensione. Negli altri luoghi la Scrittura tenevasi dal deputato alla Esazione. Questi uffici avevano i Libri ne' quali era intestata la partita di ogni possidente in un determinato comune espressa nel di lui soldario. Ogni anno addebitavasi la partita dell'imposta che era pubblicata. Contrapponevasi poi al debito od i pagamenti che il contribuente avesse fatto, od i bonifici che avesse ottenuto. Se la partita veniva a soffrire cambiamenti in causa di volture eseguite per vendite, acquisti, donazioni, eredità etc., facevansi le annotazioni corrispondenti nella scrittura dietro gli ordini che i deputati ricevevano dal competente ufficio.

Il metodo che tenevasi pel caricamento o scaricamento delle partite in questi uffici era sommamente intralciato, ed anche pericoloso. Per conoscere i debitori bisognava fare una lunghissima operazione; alcune volte avveniva che la scrittura per indolenza degli uffici non era in pari. Facevasi un pagamento e se ne teneva memoria in un foglio volante. Questo si smarriva e restava scritto un debito che non esisteva; oppure il pagamento era portato a una partita non sua. Questi errori si scoprivano col confronto de' pagamenti fatti in mano dell'esattore, in que' luoghi ove l'Ufficio di Scrittura era separato da quello d'Esazione, ma questa verificazione era per lo meno lunga. Qualche volta avvenne pure che si tennero coperti per lungo tempo i debiti di molti contribuenti. Quanto si è detto e il molto che potrebbe aggiungersi, prova ad evidenza che il metodo che tenevasi ne' suddetti uffici era assolutamente cattivo, e che senza dubbio è preferibile quello de' Quinternetti che attualmente è in pratica.

VI. *Cassieri dell'estimo ed esattori.* In Modena ed in Reggio vi era un cassiere dell'estimo per le rispettive città e comuni aggregate. Questi cassieri null'altro avevano a fare fuorché scrivere il denaro che i contribuenti recavano loro per il pagamento dell'imposta. L'ufficiale deputato alla Scrittura dell'esazione dava al contribuente un biglietto indicante il debito: il contribuente lo presentava al cassiere che esigeva la somma notata nel biglietto; poi rilasciava al contribuente la ricevuta, la quale doveva essere vidimata dal deputato, che era tenuto a registrare il pagamento eseguito alla partita

del pagatore. Negli altri luoghi fuori di Modena e Reggio eranvi de' deputati alla Esazione dell'estimo i quali tenevano la scrittura e ricevevano i pagamenti rilasciando le ricevute corrispondenti. Allorché contra i morosi al pagamento dell'estimo veniva ordinata l'esazione forzosa, che era ordinariamente ritardata di un anno e mezzo dopo la scadenza, i deputati alla Scrittura d'esazione facevano la nota di questi debitori, che veniva poi consegnata ai bargelli per il gravame. Non occorre alcuna avvertenza per far conoscere quanto questo metodo fosse difettoso. Devesi però osservare che i bargelli concorrevano essi pure per parte loro ad aumentare il difetto, poiché quando per qualunque siasi riguardo non volevano esigere la somma dovuta da un qualche debitore moroso apponevano alla nota una delle seguenti indicazioni = "Non si trova" = "Non si è trovato niente da gravare" = "Ha mostrato la ricevuta del fatto pagamento" e simili. Conveniva quindi per parte degli uffici procedere a nuove e lunghe verificazioni, e così passavano non solo i mesi ma gli anni, senza ottenere il pagamento.

VII. *Tesoreria generale.* Il tesoriere generale del Censimento residente in Modena non aveva altro incarico, quanto al Censimento propriamente detto, fuorché quello di ricevere le somme che i cassieri dell'estimo di Modena e di Reggio, o i deputati alla esazione dell'estimo negli altri luoghi versavano nella Tesoreria generale. Il tesoriere non rilasciava mai ai pagatori una sua ricevuta; ma dava loro una carta diretta al computista generale concepita presso a poco ne' seguenti termini = "Il computista generale mi darà debito della somma di ...". Questa carta era portata dal pagatore alla Computisteria, che dava debito al tesoriere e rilasciava ricevuta a chi aveva fatto il pagamento, accreditandolo ne' registri alla sua partita. Questo metodo, che era generalmente seguito nelle altre pubbliche Casse, aveva il vantaggio di far conoscere ad ogni momento il vero stato delle Casse ed il debito de' cassieri; e questi con somma facilità potevano adempire ai loro doveri, giacché non erano imbarazzati né da lunghi conteggi, né da moltiplicati e difficili registri, né da operazioni estranee al puro maneggio del denaro, poiché è da avvertirsi che quelli che dovevano pagare una somma qualunque andavano prima alla Computisteria per conoscere, se occorreva, lo stato della propria partita, e la Computisteria notava in una carta il vero titolo del pagamento, la qual carta presentata al cassiere serviva a lui di norma nel ricevere il pagamento indicando la giusta causa del medesimo. Il metodo di cui si parla, che però non potrebbe comodamente eseguirsi se non se qualora gli uffici dei cassieri fossero come era una volta vicini alle Computisterie, è infinitamente migliore di quello che attualmente è in pratica.

Ora i cassieri sono diventati computisti, e non è più la Computisteria che dia regola alla Cassa, ma è la Cassa da cui la Computisteria desume il fondamento per caricare i suoi registri. E' facile conoscere quanti disordini ne possano derivare, e purtroppo si conoscono quelli che sono derivati. Basta il dire che se uno per errore eseguisce un pagamento per una causa invece di un'altra, o se il Cassiere lo registra fuori di luogo, è sommamente difficile il conoscere l'errore e l'emendarlo. Non occorre poi di parlare degli errori che fossero maliziosamente commessi. Ma se l'antico metodo nostro in questa parte era migliore dell'attuale, è al contrario d'uopo convenire che il metodo attuale della esazione della diretta è infinitamente superiore a quello che presso noi praticavasi. Presso noi l'esazione era intralciata, irregolare, sempre ritardata né mai sicura; al presente lo Stato può contare sull'imposta nel giorno stesso che essa scade, ed ove il bisogno vi fosse, dispone ben anco in anticipazione. E' solo da avvertirsi che per uno spirito di economia non ben diretto, in alcuni dipartimenti furono le Ricevitorie affidate ad indiscreti speculatori, poiché questi si offrivano a prenderle o con lievissimo carico del Tesoro, o senza alcuno di lui aggravio. Costoro si prefiggevano di lucrare a danno dei privati creditori, e molte volte a danno gravissimo dello stesso Tesoro, e purtroppo ognuno sa come vi siano riusciti. A questo inconveniente può facilmente ripararsi sol che al ricevitore sia dato un congruo sicuro assegnamento, e meglio siano regolate le operazioni delle Casse e delle Computisterie. Così saranno tolti per una parte i difetti superiormente indicati, e per l'altra sarà facile il ritrovare oneste persone le quali applichino alle Ricevitorie.

VIII. *Computisteria generale del Censimento.* La Computisteria serviva di controlleria a diversi uffici del Censo, tenendo a questo scopo i convenienti registri.

Non rimangono più a farsi che tre operazioni, per dare un'idea per quanto sia stato possibile meno incompleta degli uffici del Censimento.

La prima si è che in Reggio vi era un presidente del Censimento, il quale, sotto gli ordini del Tribunale, aveva la direzione di quegli uffici, cioè del Censimento provinciale, del deputato alla Scrittura d'esazione, del cassiere etc.

La seconda, che in questa memoria non si è parlato che delle cose strettamente appartenenti al censo, mentre il ministro del Censimento aveva pure l'amministrazione del Patrimonio dello Stato tanto nella parte attiva che nella passiva, alla quale amministrazione estendevansi pure le incombenze della Cancelleria, della Computisteria, della Tesoreria.

La terza finalmente, che non si è mai fatto in questa memoria parola del censo della Montagna poiché il di lei estimo non fu rinnovato, anzi a dir meglio non è mai stato regolarmente fatto. I comuni della Montagna erano per convenzione quotizzati di un determinato soldario, l'esazione dell'imposta non facevasi dallo stato contra i contribuenti, ma contra il Comune, il quale, per rispetto della quota assegnatagli, aveva una cifra sua propria e quasi in ogni comune diversa, poiché da alcuni l'imposta si regolava sui soldi del loro estimo, da altri sulle case, sui fumanti, sulle persone, sulle bestie, sui ferri di cavallo e su altre denominazioni molte volte prive di senso, o che se lo ebbero in principio lo perdettero poi in progresso. Molte volte si procurò di conoscere il metodo di questi riparti, ma ignorasi se ora questo intento siasi ottenuto. Molte volte si pensò a rinnovare il censo della Montagna, e sarebbe opera degna del nuovo sovrano il farlo.

Lettera del prefetto del dipartimento del Crostolo al cancelliere censuario di Brescello. Reggio, 1807 giu. 26.

(AS RE, *AC mod. Brescello, Cancelliere del Censo*, 1807, busta II).

Reggio Emilia, 26 giugno 1807

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO DEL CROSTOLO
Al cancelliere censuario di Brescello

Sua Eccellenza il signor ministro delle Finanze, con suo decreto 4 maggio prossimo passato, ha provvisoriamente ripristinato l'Uffizio dipartimentale del Censo sotto le ispezioni di un direttore conservatore del catasto, perché siano rivedute e controllate le volture ossiano trasporti d'estimo, e per portare in giorno le volture medesime sul catasto generale del dipartimento, per l'integrità del catasto e del soldario dell'estimo dipartimentale.

Questa istituzione però non dispensa i cancellieri dalle incombenze ad essi affidate relativamente al censo delle comuni del rispettivo cantone, anzi richiede nei cancellieri stessi una maggiore attività e diligenza nell'eseguire quanto è di loro istituto.

Perché però i cancellieri del censo non abbiano ad essere imbarazzati nel disimpegno delle loro incombenze, e perché eseguiscano le operazioni del loro uffizio con quell'ordine e regolarità che si richiede dai generali regolamenti censuari, nelle annesse compendiose istruzioni ho dato loro la traccia sul metodo del loro travaglio, e sulle massime che devono seguire riguardo alle volture.

Non m'impegnerò a far loro conoscere l'importanza della sollecitudine con cui si richiede la trasmissione della copia delle volture già eseguite nei particolari registri delle comuni, dall'epoca che furono consegnati alle Cancellerie a tutt'oggi, mentre da loro stessi rileveranno che sarà meno loro faticoso, in appresso, di tener dietro a tutte le insinuazioni di volture che verranno fatte in seguito, non dovendo mai restarne alcuna in arretrato, per non rendersi responsabili in faccia alla generale Direzione del Censo.

Le istruzioni sembranmi abbastanza chiare, ma se mai insorgesse qualche dubbio, siate sollecito a chiederne schiarimento, perché non ne sia ritardata l'esecuzione che vi raccomando caldamente.

Accusatemi ricevuta della presente, e frattanto passo al bene di salutarvi distintamente.

Pel prefetto in visita
Ignazio Trivelli

Il segretario generale
Boretti

Istruzione

per l'Ufficio provvisorio del Censo, ripristinato da Sua Eccellenza il signor ministro delle Finanze con decreto 4 maggio, e per le cancellerie censuarie rispetto principalmente alle volture d'estimo.

Paragrafo I

Dell'Ufficio dipartimentale del Censo

Art. I. Gli impiegati dell'Ufficio provvisorio del Censo nel dipartimento dipendono dal prefetto, e sono responsabili al medesimo dell'adempimento de' rispettivi loro doveri, e della giornaliera permanenza in ufficio dalle ore nove della mattina alle quattro pomeridiane.

II. Il direttore del catastro e custode dell'Archivio invigila sugli impiegati dell'Ufficio, e riferisce al prefetto ogni mancanza de' medesimi.

III. Il direttore stesso e gli impiegati hanno per principale instituto l'obbligo di portare e tenere in giornata la controlleria di tutti i traslati o volture d'estimo che si fanno dai cancellieri del censo, e di custodire e conservare il catasto generale del dipartimento non ché l'integrità del soldario del dipartimento.

IV. A quest'effetto il direttore riceve dai cancellieri cantonali alla fine d'ogni mese le copie di tutte le volture che sono accadute nel rispettivo circondario, insieme ai recapiti che servono d'appoggio alle medesime, per esaminare se siano in regola, le rettifica ove occorra, ne fa seguire l'annotazione sul catasto generale ed avvisa i cancellieri del censo della regolarità e delle verificazioni delle volture, ordinando ai medesimi di eseguirle nei catasti particolari delle comuni del rispettivo cantone.

V. Conserva in ordine e custodisce tutti gli originali recapiti che servono di fondamento alle volture, onde possano essere con facilità rinvenuti ad ogni occorrenza.

VI. Oltre quanto concerne l'eseguimento delle volture, l'Ufficio provvisorio del Censo eseguisce tutte le altre operazioni relative all'estimo del dipartimento, in conformità di quanto sarà ordinato dalla Prefettura.

VII. Il direttore del catasto fa sollecitamente eseguire tutte le volture arretrate, onde mettere in giorno il catasto generale. A quest'effetto, saranno dati gli ordini opportuni ai cancellieri per la trasmissione delle copie di quelle che hanno eseguite dalla loro attivazione a quest'epoca, insieme ai documenti originali relativi alle medesime.

VIII. Il direttore suddetto assegna ai suoi impiegati il lavoro rispettivo, e questi sono responsabili dell'esecuzione di quanto loro verrà ordinato dal medesimo.

IX. Nessuno degli impiegati potrà assentarsi dall'ufficio senza il permesso del prefetto trattandosi di più giorni, e del direttore quando trattasi di un giorno. Il direttore ne chieda sempre il permesso al prefetto.

X. Qualunque siano le operazioni straordinarie che saranno addossate agli impiegati dell'Ufficio del Censo, non autorizzeranno giammai la dimanda di veruna gratificazione, che sono onninamente proibite.

§ II. Dei cancellieri

I. I cancellieri del censo, in virtù del decreto di Sua Eccellenza il sig. ministro delle Finanze del 4 maggio prossimo passato n. 4318, dovranno, entro il termine di tre mesi, trasmettere al direttore e conservatore del catasto generale del censo copia di tutte le volture da essi eseguite dall'epoca in cui ricevettero in consegna i libri dell'estimo delle comuni a questa parte, unendo alle medesime tutti i documenti che hanno servito d'appoggio alle volture medesime.

II. Alla fine d'ognuno dei tre mesi assegnati per termine di rigore all'esecuzione delle volture arretrate, i cancellieri presenteranno al direttore del catasto almeno la terza parte di quelle che essi hanno ricevute ne' suoi registri dalla loro attivazione in avanti, cosicché alla fine del prossimo mese di luglio dovranno aver presentato il primo terzo, alla fine d'agosto il secondo, ed alla fine di settembre l'ultimo terzo.

III. D'ora in poi i cancellieri si fanno fornire dalle Comuni un libro che s'intitolerà Giornale delle volture, e registreranno nel medesimo entro 24 ore

tutte le volture che loro saranno presentate, conservando in apposita filza tutti i documenti che servono d'appoggio alle registrate volture.

IV. Alla fine d'ogni mese daranno copia del Giornale delle volture a questo direttore dipartimentale del catasto, trasmettendogli insieme i relativi documenti in distinti fascicoli, con numero corrispondente a ciascuna voltura trascritta nelle copie del Giornale, che viene inoltrato al direttore suddetto.

V. I cancellieri da quest'epoca in poi non trasporteranno le volture suddette nei registri del censo delle rispettive comuni se non se dopo che il direttore avrà loro fatto conoscere che sono regolari, o che non abbia loro fatto conoscere quelle rettificazioni le quali si fossero riconosciute necessarie a termini di ragione.

VI. Il Giornale delle volture sarà attivato immediatamente dai cancellieri, i quali cesseranno dal portare le volture sui libri o registri comunali sintanto che, come all'articolo precedente, non ne abbiano ottenuta l'approvazione dal direttore.

VII. Le operazioni giornaliere riguardanti le dimande od insinuazioni di volture, che vengono di mano in mano presentate alle Cancellerie censuarie, e contemplate dagli articoli V e VI di queste "Istruzioni", non dovranno essere interrotte dalle straordinarie operazioni riguardanti le volture arretrate dall'attivazione delle Cancellerie a quest'epoca, e contemplate dagli articoli I e II.

VIII. Perché l'Ufficio provvisorio del Censo nuovamente istituito possa soddisfare al fine per il quale Sua Eccellenza il sig. ministro delle Finanze lo ha ripristinato, i cancellieri dovranno somministrarne al direttore tutte quelle notizie di cui fossero richiesti in materia del censo.

IX. In quanto alle volture, i cancellieri si atterranno immancabilmente a quanto sarà loro ordinato dal direttore, avvertendo che saranno strettamente responsabili di qualunque inosservanza degli ordini medesimi, siccome saranno obbligati in caso di qualche dubbio relativo alle ratificazioni che fossero fatte dall'Ufficio dipartimentale, di renderne avvertito il direttore prima di trascrivere le volture sui registri comunali. In caso diverso, saranno solleciti a trascriverle sui registri medesimi.

X. Osserveranno i cancellieri di non mancare a nessuna parte delle presenti istruzioni, mentre e le visite che dal prefetto saranno fatte periodicamente all'Ufficio dipartimentale, e dai rapporti del direttore stesso, si avranno i fondamenti delle informazioni che si daranno di mano in mano al sig. direttore generale del Censo sull'esattezza dei cancellieri.

XI. A mettere in corso la regolare esecuzione delle volture ossiano trasporti d'estimo da possessore a possessore, si dirama insieme alle presenti, per norma ed intelligenza dei cancellieri, un esemplare dell'avviso pubblicato sotto il giorno 6 vendemmiale anno X (Era Francese)[535] dal ministero generale di Finanza, che viene chiamato a stretta osservanza con altro avviso da pubblicarsi dalla Prefettura.

XII. I cancellieri del censo veglieranno quindi perché abbia luogo l'applicazione dell'ammenda a qualunque contravventore delle disposizioni ordinate col succitato avviso ministeriale.

Il prefetto
Giacomo Lamberti

[535] 28 set.1801.

Lettera del capo ufficio del Censo del Panaro al prefetto del dipartimento sull'equivalenza del soldo d'estimo estense alle lire milanesi. Modena, 1808 ago 31.

(AS MO, *Arch. Pref. dip. Panaro, Titolo VII Rubrica 3*, b. 5258/27)

Modena, 31 Agosto 1808

Regno Italiano

Al sig. commendatore prefetto del dipartimento del Panaro
Il capo uffizio del Censo dipartimentale

In riscontro del venerato decreto n. 8284 Sezione I occasionato dalla richiesta del ministero delle Relazioni estere ad istanza del Governo lucchese, mi do il vantaggio di presentarle le mie osservazioni relative al quesito propostomi a sciogliere, cioè: "A quante lire milanesi di fondo o di fruttato corrisponda un soldo d'estimo.".

Avendo il quesito suddetto più soluzioni, io mi fo un dovere di brevemente indicargliele, affinché chi ha fatto il quesito possa prevalersi di quelle nozioni di cui può abbisognare, reputando io che questa ricerca possa forse riguardare la Garfagnana.

Tanto sulla base dell'estimo regolare fatto nell'anno 1717. quanto dell'estimo rinnovato nel 1791. a 1792., si ritenne che il valor censito al valor venale (se pur paragonar si possano due valori imparagonabili) stassero come uno a due, cioè che il valor censito rappresentasse la metà del valor venale.

Per base dei due estimi suddetti fu scelta una cifra denominata soldo, rappresentante una rendita censuaria di milanesi £ 30, e un fondo censito per simili £ 600, cosicché la rendita e valor venale dovevano corrispondere al doppio della misura del censo, cioè di milanesi £ 60 di rendita, e £ 1200 di valore reale o venale.

E' però da avvertirsi che il primo impianto d'estimo nel 1717. e la rinnovazione del 1791. a 1792. non abbracciarono che la Pianura e la Collina dello stato estense, e che tanto nell'una che nell'altra occasione restò esclusa l'alta Montagna, e per conseguenza la Garfagnana, la quale fino dal 1717 aveva, a guisa delle altre provincie della Montagna, concordata una quota stabile di soldario fino a che fosse per seguire una verificazione e parificazione dell'estimo della Montagna alla Pianura; locché non si è giammai effettuato

per le circostanze de' tempi e per la trista situazione delle provincie situate nelle Montagne che facevano parte degli estensi domini, che richiesero che si soprasedesse al pericolo di aumentar loro gli aggravii.

Dal sin qui detto risulterà dunque, che non può indicarsi qual sia il valor venale o la rendita prossima corrispondente al soldario della Montagna, e per conseguenza della Garfagnana, mentre non seguì giammai perizia che regolasse il censo in que' luoghi che si accordarono a tavolino col Magistrato supremo che amministrava le rendite della nazione, ossia della massa delle comuni dello stato; giacché il principe non fruiva in modo alcuno della contribuzione censuaria.

A maggiore schiarimento dell'assunto mi trovo in dovere di far riflettere che colla rinnovazione del censo 1791. a 1792. essendosi aumentato il numero de' soldi a carico della Pianura, e come da notificazione 30 gennaio 1792. § XXX e XXXV, fu fissata per base delle future contribuzioni la quota della Pianura a £ 4½ per soldo, ritenendo quella della Montagna a £ 5. moneta di Modena, locché prova in sostanza che il valor venale del soldo di Montagna dovesse essere più forte di un nono di quello della Pianura, ossia che il soldo di Pianura si trovava men forte in valor venale o censito rispettivamente di un decimo di quello della Montagna, sebbene per errore accennasse nel § XXXV di detta notificazione che la Montagna scendeva dalla proposizione dell'undecimo a quella del dodicesimo in confronto della Pianura.

La detta riflessione, convalidata anche dal disposto e riparto dell'altra notificazione 20 agosto 1792, potrebbe condur dunque a supporre che un soldo della Montagna, e per conseguenza della Garfagnana, rappresentar potesse milanesi £ 666. 2/3 di censo, ovvero £ 1333.1/3 di valor venale, nell'atto che la Pianura non rappresenta nel di lei soldo che £ 600 censite o £ 1200 venali, e sempre colla regola di rendita al 5. per cento.

Non deve finalmente tacersi ad ampio sfogo della ricerca, che quantunque gli stati estensi avessero il loro estimo regolare, pure per legge 18. ventoso anno VI (8 marzo 1798) dal Governo di Milano furono quotizzate stabilmente le provincie ex Estensi di uno scutato distinto nelle tre classi di case delle città , Pianura e Montagna, ma essendo stata in detta occasione oltremodo gravata la Montagna, le provincie di questa ebbero ricorso allo stesso Governo, il quale riconosciuta la ragionevolezza del ricorso determinò, forse sul fondamento della notificazione 30 Gennaio 1792., che la Montagna non dovesse avere uno scutato maggiore di un duodecimo di quello della Pianura, e fatto il calcolo ne risultò che un soldo di Pianura equivaleva a scudi del censo milanese 62,9022, ed un soldo della Montagna a scudi 68,4955. di fondo censito.

Si potrebbe per ultimo promovere un'obbiezione, con dire che l'estimo milanese ha dunque considerati inferiori in proporzione dell'estimo provinciale il valor censito ed il valor venale de' fondi degli stati ex Estensi; ma deve riflettersi che doveva per necessità così procedere, e diffalcare da un contributo inalterabile per il governo, e variabile per le Pianure di questi stati tutti i casi fortuiti per i quali l'antica Magistratura censuaria era costretta ad accordare bonifici e retrodazioni di imposta, perché nell'impianto censuario non si aveva voluto lasciare agli ingegneri e periti alcun arbitrio di deduzione dalle stime d'attualità ed abitualità de' fondi per cagione de' carichi, manutenzioni d'arginatura o cavamenti, e di tutti i casi fortuiti che impediscono la percezione delle rendite, volendo piuttosto soggiacere in ogni incontro a bonificare le imposte a chi era aggravato o danneggiato; e questo fu il motivo che i valori de' fondi erano in questo più che in alcun altro catasto prossimi al valore venale, al quale tutto dì si accostano sempre più per le circostanze de' tempi.

Ciò è quanto mi dò l'onore di brevemente esporle, offrendomi in caso ad ogni più estesa dilucidazione secondo i miei ristretti lumi in proposito rimettendole il decreto, e mi do intanto il vantaggio di rassegnarle la rispettosa stima e considerazione nell'atto che mi sottoscrivo

Giuseppe Amici

Relazione del ragionato generale capo dell' Ufficio del censo Giuseppe Amici al ministro di Pubblica economia. Modena, 1814 nov. 18
(Copia AS RE, *Arch. Pref., Tit.VII rub.3*, b. 469)

Modena, 18 novembre 1814

A Sua Eccellenza il sig. ministro di Pubblica Economia
Il ragionato generale capo dell'Ufficio del Censo
Per la Sezione del Censo

In seguito del mio rapporto 5768. Sezione del Censo Vostra Eccellenza mi ha incaricato col n.819. di portarmi a Reggio, per informarla dello stato preciso di que' registri del censo, e riferirle il risultato delle mie operazioni.

Mi fo dunque un dovere di esporle brevemente che dalle ispezioni che ho fatte sopra luogo, maggiore è d'assai il disordine da quello che mi ero figurato, e che questo principalmente deve ripetersi dalle improvvide disposizioni in diverse circostanze prescritte dalla Direzione milanese, senza conoscere i bisogni degli uffici, volendo prescriver regole ripugnanti alla natura ed all'impianto di un censo del quale s'ignorava la costruzione, volendo economizzare fuor di proposito col sopprimere i necessari indispensabili uffici, e supplire con braccia inabili alle funzioni che dovevansi sostenere nelle Cancellerie censuarie da soggetti incapaci, e sovraccaricati di altre incombenze non riguardanti il censo.

Perché Vostra Eccellenza conosca quale è l'attuale disordine, è ben conveniente che ella sappia quale egli era nel 1812., e da quali cagioni si ripeteva il disordine medesimo, ed io le rassegno nell'allegato 1° un processo verbale del prefetto del Crostolo del 20 dicembre 1812. in concorso dei primi impiegati del censo, di proposte e determinazioni prese per rimediare ai disordini.

Si conchiude in sostanza nel menzionato allegato, che le umilio, che per ordine del ministero dell'Interno del Regno d'Italia nel 1804. fu soppresso l'Ufficio centrale del Crostolo, e che i cancellieri restarono per tutto quel tempo gli arbitri delle operazioni censuarie, che restarono in loro balia, e che non fu l'Ufficio suddetto ripristinato dal ministero di Finanza se non quando le circostanze fecero conoscere i gravissimi inconvenienti, succeduti dall'epoca di detta soppressione fino al ripristinamento dell'Uffizio, seguita verso la metà

del 1807. Che furono negati, fin da quest'epoca, i mezzi di poter riparare agli inconvenienti succeduti principalmente nelle Cancellerie di Brescello, Montecchio, Scandiano ed anche nel cantone di Reggio.

Si rileva pure che il Governo italiano che forse nel successivo anno 1808., per mezzo del nuovo aggregamento degli affari censuari all'amministrazione di Finanza in sostituzione del ministero dell'Interno, volean rimediare agli introdotti disordini cagionati da misure mal digerite, obbligò, con decreto 25 ottobre 1808. e con altro successivo 10 febbraio 1809., tutti i contribuenti che non avevano fatte le loro regolari insinuazioni negli uffizi censuari, a presentare le loro denuncie di variazione di possesso entro un limitato termine, sotto minaccia della terribile multa di una lira per ogni scudo milanese.

Questa disposizione, che sarà stata salutare per tutti quegli uffizi che avevano i suoi registri in pari, fu fatale per la provincia reggiana, la quale per le esposte circostanze aveva da per tutto i registri in grave disappunto, e se si aggiunge che piombarono a folla alle Cancellerie le denuncie parte confuse, parte informi, parte meritevoli di schiarimenti, e che alla loro ricognizione, al loro registro doveasi premettere la correzione ed appareggio degli arretrati precedenti, Vostra Eccellenza comprenderà quale dovesse essere l'imbarazzo al quale si credeva di aver provveduto colle disposizioni che si reclamavano dal Governo, non esclusa la Montagna della quale, come a carta 8. del detto n.1°, si era già cominciata una riforma, e si doveano costruire i registri in dupplicato.

A tanto necessarie e savie deliberazioni, che tutte nella sua pienezza avrebbe dovute approvare la Generale Direzione, non corrisposero al certo le risposte dalla medesima date con sua lettera 10 marzo 1813, fra le quali risulta principalmente la erronea prescrizione di richiamare dai cancellieri un elenco dei possessori per ciascun comune, onde farne il confronto coi registri centrali, ed emendarne le differenze a spese dei cancellieri difettivi.

Questa sola deliberazione basta per far conoscere quanta cognizione si avesse colà del nostro censo e delle operazioni che se gli eran proposte, se si arrivò al segno di proporre per rimedio un confronto sopra risultati erronei d'ambe le parti, ed a spese di impiegati che più non erano in uffizio, e non potea non sortire questo consiglio che dalla celebre penna del capo sezione delle Cancellerie del Regno sig. Bellati.

L'allegato 2°, cioè una repplica dell'ex conservatore di Reggio al sig. prefetto del Crostolo in data 30 marzo 1813., mostra come si fosse provveduto dalla direzione generale e non occorre che io ne faccia altro estratto, bastando sol-

tanto che io faccia riflettere a Vostra Eccellenza che non poté essere provveduto, e che approssimatesi sempre più le circostanze di guerra e la dissonanza fra il centro ed i cancellieri, le cose sono tuttora in maggior confusione.

Che la cosa sia come la espongo a Vostra Eccellenza oltre quello che le soggiungerò in seguito, lo comprova una lettera del sig. governatore attuale della provincia reggiana, che io rassegno in copia a Vostra Eccellenza marcata 3°, colla quale ha assegnato dei bimestrali non già per caricare i Quinternetti della Pianura reggiana per la prossima sesta rata, ma per tutto l'anno 1814., dal che Vostra Eccellenza concluderà quale debba essere stato ed essere il disordine nel riparto e nell'esazione delle contribuzioni. Aggiungasi che il caricamento del Quinternetto del cantone di Brescello è stato addossato all'ex cancelliere Corghi, e chi sa quale ne sarà l'esito, mentre quanto a quello delle restanti comuni il già capo ufficio Taddei mi asserisce sperare di essere abilitato al rilascio de' medesimi prima della scadenza della sesta rata.

Ma questa formazione de' Quinternetti sospesa, questo caricamento protratto a fine d'anno, non toglie la confusione e sbilancio fra i possessori, sebbene rimedi alla immanchevole esazione della diretta, e conviene che Vostra Eccellenza pensi seriamente ad un tanto disordine.

Il solo cantone di Reggio, per le brevi ispezioni che io ho potuto fare sopra luogo, ha n. 1596 recapiti arretrati ai quali si dovrebbe dar corso, e per conseguenza più del doppio di trasporti ineseguiti. Il difetto deriva, come dall'allegato n.2, dall'essersi ricevute in ammasso dal cancelliere Altimani in forza delle leggi 25 ottobre 1808 e 10 febbraio 1809, e dall'essersi dal cancelliere Grassi atteso soltanto a quelle volture, dalle quali poteva trar profitto, e lasciate imperfette le altre anche per colpa de' contribuenti, che non si vollero prestare a fornire i lumi sufficienti a rischiarare le informi petizioni presentate a quell'epoca; cosicché senza un avviso governativo che obblighi i contribuenti a presentarsi chiamati dai campionieri, si rende impossibile l'appareggio.

Il cantone di Brescello presenta, per esame superficiale fatto sopraluogo, un circa 1700. volture irregolari, sulle quali furono fatti i debiti rilievi dall'ufficio centrale ai cancellieri Berselli e Bacciocchi dal 1805. a tutto il 1811., senza che si potesse avere il più piccolo riscontro dai medesimi. Presenta inoltre da 600. recapiti informi di petizioni, come sopra al n. 4, perlocché si rende necessario di richiamare indilatamente a Reggio i registri censuari di quel cantone per farne il confronto coi centrali, fare lo stato d'ogni partita differenziata, stornare i giri erronei e purgare tutte le partite che possibilmente possono essere redatte coi recapiti che esistono e con quel-

li che produrranno le parti chiamate all'uopo, con l'abilitar poi il nuovo campioniere Taddei a portarsi sopraluogo per quelle per le quali non vi fosse altro mezzo per riconoscere lo stato loro.

Anche nel cantone di Correggio esistono ineseguiti da circa 500. documenti, parte per riscontri mancanti ai rilievi di ufficio fatti al cancelliere Grassi, parte per lasciati ineseguiti dal medesimo all'atto della sua partenza.

Il cancelliere delli tre cantoni di Montagna, cioè Minozzo, Castelnovo ne' Monti e Carpineti, si trova al presente in Reggio anche per superiore abilitazione, ed incombe alla rinnovazione del censo della Montagna reggiana sopra le denunzie date dalle Comuni, dove farà rapporto parziale.

Si sono da me fatte verbalmente presenti tutte queste circostanze anche a Sua Eccellenza il sig. governatore di Reggio, che conviene dei seguenti mezzi suggeritigli a riparare ai suddetti inconvenienti nel seguente modo.

Si dovrà scrivere lettera al sig. governatore per la immissione in uffizio e consegna dei registri tanto del centro, quanto delli cantoni corrispondenti al sig. Tommaso ingegnere Saracchi, di Correggio al sig. Giovanni Battista Medici, di Brescello al sig. Taddeo Taddei, li quali debbono essere rispettivamente incaricati dell'incontro, appareggio e correzioni tanto negli uni che negli altri registri coll'opera delle seguenti braccia bimestrali fino a che etc.

1° Al sig. ingegnere Saracchi per Reggio e dipendenze compreso Scandiano e Montecchio, li seguenti bimestrali:

Il sig. Giovanni del fu Luigi Medici degente nell'uffizio per ordine della Reggenza 27 giugno n.3852. al Consiglio di Prefettura del Crostolo, e da questo all'uffizio col n.6557. del 2 luglio.

Il sig. Mattioli Giuseppe scrittore da 15 anni nell'Uffizio del Censo suddetto.

Il sig. Luigi Magnani già impiegato nella Cancelleria di Reggio per aiuto di pratica.

2° Al sig. Giovanni Battista Medici pel Campione di Correggio:

Il sig. Antonio Rasori da sette anni scrittore in detto uffizio quantunque in ruolo col titolo d'inserviente.

3° Al sig. Taddeo Taddei pel Campione di Brescello:

Il sig. Paolo Casali, come da proposta fatta dal sig. conte Torello a Sua Eccellenza il sig. ministro[536].

[536] Di seguito sul rigo, e di altra mano, l'annotazione: "Il che non esiste".

Il sig. Benevelli Giacomo da quattro anni impiegato nella Cancelleria del Censo.

Siccome poi tutti i retrodetti lavori debbono seguire nell'Ufficio centrale, i bimestrali dovranno considerarsi in solido quando l'uno di essi rispettivamente assegnato a qualcheduno dei campionieri predetti sia disoccupato, così il sig. Taddei, sebbene riguardato come campioniere di Brescello, dovrà però prestarsi ai lumi occorrenti agli altri campionieri, dipendentemente dagli attributi che gli incombevano per l'addietro come capo uffizio, e questo speciale carico potrà poi prendersi a luogo e tempo in considerazione da Vostra Eccellenza per un conveniente straordinario compenso ad opera completa, qualora si voglia ritenere per ora ristretto il di lui stipendio alla sola paga competente al medesimo come campioniere di Brescello, e si dovrà pure accennare, nella lettera da scriversi al sig. governatore di Reggio, che li attuali bimestrali Catellani e Perseguiti debbono cessare dalle loro funzioni cessato che sia il caricamento dei Quinternetti 1814.

Questo è, Eccellenza, l'unico provvisorio indispensabile temperamento che io le propongo. Le operazioni di correzione, appareggio ed incontro da proseguirsi, con calore debbono essere raccomandate alla vigilanza del sig. governatore, ma non credesse perciò che fossero tali da poter essere terminate in breve, quantunque il già Ufficio centrale di Reggio vi travagli senza interruzione assieme coi nuovi campionieri.

Quando si sarà vicini alla scadenza della prima rata 1815. debbono esse sospendersi, per dare opera alla formazione dei Quinternetti 1815., li quali saranno pur anco imperfetti, ma le imperfezioni saranno minori e camminerà l'esazione, sebbene non del tutto egualmente distribuita.

Fatti i Quinternetti si progrediranno le operazioni di correzione, ed a qualunque successiva scadenza di rata si ritireranno i Quinternetti già emessi per farvi le opportune emende, e se fossero tali e tante da poter cagionare equivoco, dovranno riformarsi per la parte del carico, e contrapporvi poi i pagamenti effettuati a regola da' ricevitori e da' contribuenti per i compensi di giustizia nelle successive scadenze.

Ritenendo di avere dato sfogo al di lei dispaccio n.819. del 9 corrente col quale, in seguito di precedente mio rapporto n.5768., mi commise di portarmi in Reggio, non mi resta a dirle se non che mi è dovuto il rimborso di £ 16,78 di spese vive incontrate per detto titolo, ed ho l'onore di ripetermi...

Giuseppe Amici

Per copia conforme

Lettera del campioniere censuario di Scandiano al ragionato capo dell'Ufficio centrale del censo sui problemi derivanti dall'applicazione della notificazione del ministro dell'Interno 16 feb. 1853. Scandiano, 1853 nov. 16.

(AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Campioneria censuaria di Scandiano, Carteggio recapiti e certificati 1826-1862*, b. 17/5).

Scandiano, 16 novembre 1853

n. 1879
All'illustrissimo sig. ragioniere capo dell'
Uffizio centrale del Censo
Modena

Per parte di quest'uffizio sonosi oramai appareggiate le volture riguardanti l'estimo di Pianura e di Montagna, meno pochissime per le quali si attendono schiarimenti, e solo restano le variazioni dipendenti dalle denunzie dei notari, le quali mi occorre conoscere se abbiano o no da avere effetto nei mastri correnti.

Siffatte variazioni sembrerebbe allo scrivente mal s'adattassero all'estimo 1791, essendoché partono da un dettaglio ben diverso di fondi, e corrispondano a corpi la maggior parte efformati di più numeri del 1791, o da porzione di numero rispetto sempre a quell'epoca.

Diffatti, supponiamo che cada in contratto porzione di un attuale corpo di terra, il quale giusta l'estimo 1791 sia composto di più appezzamenti, come potrà fare il campioniere nell'eseguire la voltura con analogia all'estratto (il quale identifica il terreno secondo le nuove denunzie), dovendosi riferire ai numeri 1791? Dovrà assegnare, in via di contributo, tanta parte ai numeri 1791 quanto corrisponda all'attuale escorporo, praticando così un'infinità di spezzamenti capricciosi non corrispondenti al vero, oppure tra questi numeri 1791 dovrà scegliere alla meglio quelli che più presumibilmente si addattano all'ubicazione dell'escorporo, per volturarli in capo all'acquirente col solo appoggio della presunzione?

Né l'uno né l'altro modo mi sembra conveniente, il primo perché contro la verità almeno a tutta presunzione, il secondo perché arreca al campioniere una responsabilità che non può né deve assumere, lavorando in un estimo troppo vulnerabile perché permetta far giudizi, e scegliendo i corpi di ter-

reno che giusta lo stato 1791 possano corrispondere anche in via problematica ai fondi che ora si contrattano.

E' vero che le volture a metodo nuovo si sono alla meglio eseguite coi numeri di Copia denunzie, ma è altresì vero che di queste volture (almeno apparentemente) tutta la responsabilità pesa sul richiedente che fa la domanda, ed è poi in facoltà di domandarne correzione, il che non sembra conveniente possa essere ammesso in circostanza che il contratto è già stato riferito a date risultanze censuarie, ed il cambiarle potrebbe infirmare il contratto non essendo più identica la cosa.

Le savie disposizioni emmesse perché il campioniere non debba rilasciare estratti che a fronte della descrizione nella domanda del fondo che va a cadere in contratto, garantiscono l'uffizio da equivoco se ha da riferirsi ai terreni testè denunziati, ma non così se a quelli denunziati nel 1786. E quante volte agli interessati gli costi da documento quanto sia il limite su cui deve ragguagliarsi il contributo, temo molti inconvenienti e litigi se per caso questo abbia da essere variato, sia pure a correzione giusta e patente.

Prima della prescritta riforma censuaria, quel tale a cui riesciva superiore il contributo alla sua aspettativa, non poteva che lagnarsi di se stesso per non essersi procurate le notizie censuarie onde regolarsi nel prezzo; ma altrettanto mi sembra non corra nel caso attuale, ove a completamento del contratto viene prescritto sia inserito nel rogito l'estratto censuario, e quindi i limiti di questo non possono essere variati, giacché sui medesimi è ragione sia stato anche determinato il prezzo.

Sembrando allo scrivente che il limite portato dall'estratto sia inalterabile, immediata conseguenza trova sia applicata una qualunque identificazione alle denunzie testè presentate, e su quelle siano impiantati li registri che devono servire alla contribuzione censuaria, od altrimenti tornare al soppresso metodo, togliendo le date prescrizioni ai notari e rendendo così inutili le presentate denunzie.

Ho detto una qualunque identificazione, non perché <non> ne fosse desiderabile una regolare, ma perché è quasi impossibile ottenerla, se si vuole estendere alla generalità dello stato. Il lavoro Toschi per Cittanova, sebbene meraviglioso può dirsi per la pazienza con cui è stato condotto a termine, mi sembra che chiaramente dimostri che qualità di lavoro occorre per ottenere una regolare identificazione, e poi in alcuni casi, per mancanza di dati, presunta.

Per Cittanova si trattava un estimo modello, ed un estimo al cui sviluppo e nuovo impianto si formavano a base le mappe dell'attualità; lo scopo del-

l'ordinata rettifica catastale, almeno per quanto sembra, non è per formare un estimo a mappe, ma bensì un estimo descrittivo pressoché quello del 1786, senza imbarazzarsi di nuove stime, e così semplicemente un miglioramento nell'amministrazione censuaria coll'allibrare ai singoli i fondi che loro appartengono, e togliere l'inconveniente di volturare fondi che non corrispondessero a quelli caduti in contratto, e per ultimo che le volture siano eseguite d'uffizio, cosa la più importante a togliere gli imbarazzi e le lacune del vecchio sistema.

In quest'idea, savia mi sembra la disposizione che li proprietari dovessero nelle denunzie indicare la corrispondenza dei fondi attuali con quelli dell'estimo 1786, identificazione che ad onta possa essere male applicata, pure importa lo scoprimento di molti errori, come ho potuto accertarmene in fatto, e d'altronde nella maggior parte dei casi non difficile ad applicarsi, e che toglie ogni responsabilità agli uffizi censuari, siccome dato che da sé somministri il proprietario.

D'altronde, che importa all'amministrazione censuaria, e qual danno può soffrire un proprietario se anche equivocasse nell'applicazione di un dato numero di censo? Questi numeri non vengono essi totalmente soppressi ed il valore di questi non deve coprire quello che si riferisce al nuovo fondo denunciato? Può quindi soltanto l'equivocata identificazione influire per qualche differenza nel valore, cosa da non valutarsi troppo scrupolosamente se si rifletta che fin nell'impianto 1791 i valori non furono applicati con quella giustizia che pure sarebbe stata necessaria, e ne siano prova le anomalie che presentano le classi allora formate, ove una qualità inferiore di terreno è sortita di maggior adequato di quello relativo a qualità superiore e nella stessa Villa.

Piccole d'altronde non possono <che> essere le differenze, giacché non ponno accadere errori che sopra tenui corpi di terra aggregati, e non mai sopra fondi interi, l'errata identificazione dei quali è facile scoprirsi coi soli dati che presenta la denunzia attuale.

Raccolga pure l'identificazione disposta dalla legge ed addossata ai denunzianti, raccolga pure errori, ma questi non cadranno mai a danno dell'amministrazione, ed ammettiamolo pure per verità, non torneranno a peso del proprietario almeno considerevolmente.

Che importa se in virtù di date permute (le di cui volture non siano state eseguite), un fondo resterebbe identificato con più porzioni di numero, mentre per la non seguita esecuzione delle volture, il proprietario lo identifica col solo numero o numeri che ritrova in sua partita, i quali è forza corrispondano alla maggior parte del suo possesso.

Perché la cosa passi inosservata occorre pure che anche gli altri che hanno avuto causa nelle permute le tacciano, occorre pure che le estensioni dei fondi toccate da questi non risultino minori della censita, giacché altrimenti quel proprietario che potesse temere di essere sopraccaricato non tacerà.

Che il proprietario nell'identificazione aggreghi un dato corpo di terreno ad un fondo mentre appartenga a un altro, può darsi, e che anche lo faccia in buona fede, ma non mi sembra gran cosa se si considera che il dato dell'estensione deve lasciarne il campo. Se poi fosse per far conoscere un sopracarico, gli uffizi censuari non saranno così gonzi ammettere una minorazione senza prima praticare le dovute indagini, le di cui spese sono a carico del proprietario in questo caso.

Rapporto alle ipoteche, dall'errata identificazione qualche sconcio potrebbe nascere, se fortunatamente l'epoca della rinnovazione di quelle di tempo anteriore non cadesse nel 1853 almeno per la diffidazione ai terzi possessori, ed è ben supponibile che un terzo possessore diffidato per ipoteca che gravita su fondo non suo, non permetterà che li registri censuari portano dati in contrario dal vero, e sarà premuroso per ottenere le relative emende.

Fuori del caso che a un dato proprietario fosse iscritto un corpo di terreno che non gli appartiene e gravato di ipoteca, io non trovo gran cosa se anche qualcuno applicasse nell'identificazione ai propri fondi numeri di censo che si riferiscono a terreno non suo, giacché non potrà poi essere che uno scambio difficile ad accadere, e che sempre può emendarsi, basta che il campioniere sia oculato, nello spedire gli estratti, di riandare la identificazione in concorso del richiedente.

Nell'idea di migliorare l'andamento dell'attuale estimo, senza impegnarsi in uno nuovo, io trovo conveniente ed attuabile l'ideata riforma, e sono disposto ad applicarmene onde persuadermi col fatto di ciò che sia fattibile.

Pertanto facoltizzato che io fossi ad invitare i possidenti che non hanno data la identificazione ad adempiere al loro dovere, chiamandoli alla spicciolata per poter attendere alla cosa senza affollamento, e coll'aiuto di esperti del paese che gentilmente si sono esibiti, sia per notizie locali sia in caso anche per rilievi ove occorresse, io proporrei frattanto a modo d'esperimento, occuparmi della riforma di una qualunque sezione che più piacesse alla superiorità nel circondario della Campioneria, compiuto il qual lavoro fosse convenientemente riveduto per giudicare poi se dovessi o no proseguire.

A mia ricompensa domando solo sia posta in attività la metà tassa degli estratti per quelli che non hanno data l'identificazione, rimettendomi poi pienamente alla superiorità per quella qualunque recognizione che in caso credessero aver meritato.

Li mastri attuali non sono suscettibili pel nuovo impianto, anzi sarebbe necessità rinnovarli stando ancora a sistema presente, perché non presentano più spazio per le volture, e si è costretti in molti casi portare le intestazioni fuori dell'ordine alfabetico per mancanza di carta.

Alla spesa della carta per l'impianto di nuovo mastri, potrebbesi supplire col vendere li vecchi quinternetti che si trovano presso questa Campioneria per un cumulo di pesi circa n. 40 <di> carta, che importeranno un 120 franchi circa.

Tali quinternetti sono affatto inutili essendoché li mastri fanno l'uffizio dei medesimi per qualsivoglia ricerca; e quando se ne fosse conservato un decennio tutto al più, sembrami fosse ricco l'archivio ad esuberanza.

Frattanto se piacesse alla S.V. illustrissima che incominciassi la riforma di una sezione, potrei essere fornito della carta conveniente da codesto uffizio.

Il desiderio di togliere in qualche modo gli imbarazzi che presenta l'attuale amministrazione censuaria, e ridurre possibilmente questo uffizio ad un andamento facile, sono i moventi dell'umilissima proposta dello scrivente, e quante volte fosse accettata e l'avesse compiuta, gli sarà piuttosto premio un men faticoso disbrigo delle proprie incombenze per l'avvenire, che la proposta ricompensa.

Frattanto etc.

Lettera del ministro delle Finanze ai campionieri censuari delle province di Modena, Reggio e Massa sul rapporto medio dei prezzi venali dei beni stabili coi relativi estimi censuari. Torino, 1862 apr. 5.

(AS RE, *Ufficio distrettuale II. DD. RE, Campioneria censuaria di Scandiano, Carteggio recapiti e certificati 1826-1862*, b. 17/11).

Torino, 5 aprile 1862

Ministero delle Finanze
Segretariato generale
Prima divisione

Oggetto
Rapporto medio dei prezzi
venali dei beni stabili
coi relativi estimi
censuarii.

Ai signori
Campionieri del censo
delle provincie di
Modena, Reggio e Massa.

Le Congregazioni generali d'Archivio[537] delle provincie di Modena, Reggio e Massa furono nel precorso mese di febbraio invitate, per mezzo del ministero di Grazia e Giustizia, a fornire mediante apposite tabelle per comune, uno spoglio di tutti i contratti di compravendita di beni rurali ed urbani stipulati nel decennio dal 1851 al 1860, avente per iscopo di far conoscere il rapporto che esiste in media tra il prezzo venale dei beni stessi ed il loro estimo censuario.

Risultando però che per alcune parti delle suddette provincie molti dei contratti, di cui deesi fare lo spoglio, mancherebbero della indicazione dell'estimo censuario, il sottoscritto, mentre ha già significato alle Congregazio-

[537] L'archivio cui si fa riferimento è quello notarile.

ni, le quali porsero avviso di questa circostanza, essere necessario che, appena ultimate per loro parte le relative tabelle, le trasmettano ai sig.i campionieri del censo nei cui distretti trovansi posti i comuni cui esse si riferiscono, per essere completate specialmente in quanto riguarda l'estimo censuario dei beni alienati, ora si rivolge ai sig. campionieri invitandoli a ciò fare colla massima sollecitudine e diligenza, tostoché loro pervengano le suddette tabelle; con l'avvertenza che per quei comuni dove non fosse possibile indicare l'estimo dei beni alienati, dovrà invece del medesimo indicarsi, nelle colonne 10 e 12 delle tabelle, il montare della contribuzione che, relativamente ad essi, venne pagata allo Stato nell'anno 1860.

Completate le tabelle mediante la detta indicazione dell'estimo o della contribuzione afferente ai beni cui riferisconsi i contratti nelle medesime notati, i sig. campionieri del censo indicheranno sul frontespizio il montare complessivo dell'estimo censuario dei terreni e dei fabbricati del comune cui risguardano, e quello della contribuzione che relativamente ai medesimi venne nel detto anno pagata allo Stato, come vedesi indicato nell'unito modulo[538], e le restituiranno quindi alle Congregazioni d'Archivio da cui le ricevettero.

Intanto, mentre staranno attendendo queste tabelle dalle Congregazioni d'Archivio, raccoglieranno e predisporranno gli elementi, che loro saranno poi necessari per compierle colla voluta prontezza.

Il Ministro

[538] Per la parte relativa ai "Fondi urbani", si rileva un probabile errore di stampa nella "Tabella" qui di seguito riportata: nella determinazione del rapporto tra prezzi ed estimi, al punto 7, in luogo di "...quoziente della somma (4) divisa per la somma (5)", dovrebbe trovarsi "...quoziente della somma (5) divisa per la somma (6)".

Provincia di **Circondario di** *Comune di*

Estimo censuario complessivo de' beni rurali del Comune
Rem. ₰ . ₰ dei Fabbricati ₰

Contribuzione erariale pagata nel 1860 { Relativamente ai beni rurali Rem. ai Fabbricati

Totale ₰
₰
£
Totale £

TABELLA

desunta dallo spoglio dei contratti di vendita stipulati nel decennio dal 1851 al 1860 servienti a far conoscere il rapporto esistente in media fra i prezzi venali dei fondi rustici ed urbani ed i corrispondenti estimi censuarii.

RIASSUNTO DELLA TABELLA

Fondi rustici

(1) *Superficie complessiva de' fondi rustici (totale col. 8)* *pari ad ettari*
(2) *Somma de' relativi prezzi di vendita (totale col. 9)* *pari a lire ital.*
(3) *Somma de' relativi estimi censuarii (totale col. 10)*
(4) *Il rapporto del totale valor venale de' fondi rustici compresi nella tabella col corrispondente estimo complessivo risulta di*
(Questo rapporto è uguale al quoziente della somma (2) divisa per la somma (3).

Fondi urbani

(5) *Somma de' prezzi di vendita de' fondi urbani (totale col. 11) pari a lire ital.*
(6) *Somma de' relativi estimi censuarii (totale col. 12)* *pari a lire ital.*
7 Il rapporto del totale valor venale de' fondi urbani col corrispondente estimo complessivo risulta di
(Questo rapporto è eguale al quoziente della somma (4) divisa per la somma (5)

AVVERTENZE

1. *Non si comprenderanno nella presente tabella i contratti:*
   (a) *Che includano contemporaneamente la vendita di fondi rustici e di fondi urbani, senza che siavi indicato un prezzo distinto pegli uni e pegli altri;*
   (b) *Che riguardino fondi soggetti a censi, canoni, o livelli;*
   (c) *Che includano transazioni a liti, rinuncie a dritti, e simili;*
   (d) *Che importino oneri qualunque a carico del compratore o del venditore;*
   (e) *Che includano cessioni di scorte vive o morte;*
   (f) *Che in somma per un motivo qualunque non esibiscano il vero valore venale del fondo o dei fondi venduti.*
2. *Nelle colonne 9 ed 11 si indicheranno i prezzi di vendita quali risultano dai contratti in moneta d'uso del luogo, salvo poi a ridurre in lire italiane i totali sul presente frontespizio.*

Disposizione dell'intendente di Finanza di Reggio Emilia. Reggio Emilia, 1879 dic. 20.

(AS RE, *Arch. Pref., Serie I cat. V*, b. 1878-1883)

Reggio Emilia, 20 dicembre 1879

L'INTENDENTE DI FINANZA

Visto il disposto degli articoli 4 e 96 del regolamento 24 dicembre 1870 n.651 per l'applicazione della legge sulle volture catastali;

Visto il dispaccio del ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e del macinato, in data 19 ottobre anno corrente n. 55250/12857 divisione 3;

Ritenuto che presso le Campionerie del censo in questa provincia si conservano attualmente i catasti dei terreni dei sottonominati comuni, cioè quelli di

Busana Castelnovo ne' Monti Collagna Ramiseto (montagna) Vetto	Campioneria di Castelnovo ne' Monti
Baiso Carpineti Casina	Campioneria di Carpineti
Ligonchio	Campioneria di Ligonchio
Toano Villaminozzo	Campioneria di Villaminozzo

Ritenuto che i catasti dei terreni dei comuni di GUASTALLA, LUZZARA e POVIGLIO sono conservati presso i comuni stessi per mezzo dei delegati catastali da quelli dipendenti, e che parimenti dal delegato catastale del Comune di CIANO D'ENZA viene conservato il catasto dei terreni per le dieci frazioni ex parmensi del comune stesso che sono quelle di CIANO, CIA-

NELLO, CASALINO, BELLEO, GOMBIO, BORZANO, COMPIANO, ROSSENA, SELVAPIANA e VEDRIANO;

Ritenuto che, pel disposto dell'art. 4 del succitato regolamento, deve provvedersi perché tutte le Agenzie delle imposte sieno provviste di un esemplare dei catasti dei comuni compresi nella rispettiva loro circoscrizione;

Per la facoltà delegatagli dal prefato ministero delle Finanze col surricordato dispaccio;

DISPONE

Art. 1. Alla fine dell'anno corrente sarà fatta consegna dei catasti dei terreni, ora esistenti presso questa Intendenza pel servizio di seconda conservazione, alle Agenzie delle imposte da cui dipendono i comuni e frazioni di comune sopra accennati, e che in atto hanno Campionerie o Delegazioni; e ciò allo scopo che sia intrapreso, a cominciare dal 1. gennaio 1880, il servizio di prima conservazione di detti catasti presso le Agenzie medesime.

Art. 2. Dal 1. gennaio 1880 in poi, giusta il combinato disposto dagli art. 4 e 96 del regolamento sopra citato, sono dichiarati, e restano privi di ogni effetto giuridico gli estratti ed i certificati rilasciati sui catasti esistenti presso le Campionerie e Delegazioni summentovate, riducendosi questi allo stato di semplici copie valevoli soltanto per gli effetti contemplati dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871 n. 202.

Art. 3. Il servizio di prima conservazione dei catasti pei comuni e frazioni superiormente indicati resta esclusivamente affidato per

Baiso	alla Agenzia delle imposte di Reggio Emilia
Busana Carpineti Casina Castelnovo ne' Monti Collagna Ligonchio Ramiseto Toano Vetto Villaminozzo	alla Agenzia delle imposte di Castelnovo ne' Monti

Guastalla
Luzzara
Poviglio — alla Agenzia delle imposte di Guastalla

Ciano (10 frazioni ex parmensi) — alla Agenzia delle imposte di Montecchio

alle quali Agenzie il servizio catastale viene affidato in base alle disposizioni tutte del regolamento 24 dicembre 1870 e della legge 30 giugno 1872 n. 878.

Art. 4. Le domande di voltura e quelle di certificati ed estratti catastali, ed ogni altra richiesta attinente al servizio del catasto pei comuni e frazioni di comune anzidetti dovranno, dal 1. gennaio 1880 in poi, essere esclusivamente presentate o rivolte alle Agenzie delle imposte sopra specificate.

Art. 5. I notai, cancellieri e gli uscieri giudiziari dovranno dalla detta epoca ottemperare all'obbligo loro fatto dall'art. 46 del regolamento più volte superiormente ricordato.

L'INTENDENTE
GENOVA DI PETTINENGO

Indice dei nomi,
luoghi e cose notevoli

Non compare in questo Indice la voce «Reggio Emilia», né come comune né come provincia, poiché, essendo il soggetto dell'opera, le sue ricorrenze sarebbero così numerose da diventare prive di qualsiasi utilità. Non compaiono neanche i nomi dei comuni e delle frazioni della provincia di Reggio Emilia, quando siano legati semplicemente a quello di un registro che si prende in considerazione a modo di esempio o di spiegazione.

A

Affitto «adeguato» 50, 52, 59, 270, 275

«A fuoco e fiamma», stima a 39, 270

Agente, -i delle imposte 230

Agenzia dei beni nazionali 170

Agenzia, -e delle tasse dirette 232, 233

Agenzie delle imposte dirette 229, 230, 234-236

Alpi apuane, dipartimento delle 138, 320

Amici Giuseppe 18, 54, 55, 56, 66-68, 89, 120, 128, 130-133, 136, 137, 153, 166, 198, 207, 209, 210, 212, 326, 327, 344, 345, 349

Amministrazione centrale del dipartimento del Crostolo 67, 141, 142, 192, 196-199, 203 319,

Amministrazione del censo di Milano 94

Amministrazione delle tasse e del demanio 228

Amministrazione dipartimentale del Crostolo 166, 168, 174, 186, 191, 192, 194, 201, 203, 204, 328

Appendici 272,

Archivio censuario del dipartimento del Crostolo 56, 63, 66, 67, 71, 72, 75, 135, 154, 155, 158, 162-164, 166, 168-172, 174-176, 179-189, 194, 195, 204, 211, 212, 214, 222, 328

Archivio, -i notarile, -i del ducato di Modena 98, 106, 114, 140, 181, 217, 281

Arte della seta 29

Assalini Antonio, ingegnere nazionale (1804) 194, 197

Assemblee cantonali (catasto parmense) 79

Austria – Este (d') Francesco IV 73, 93, 196, 207

Austria – Este (d') Francesco V 93, 168, 223, 224

Austria – Este (d'): v. anche Este (d')
«Avanzone», regola d' 273, 285

B

Bagnesi Clemente, governatore di Reggio (1777-1784) 36, 40, 42-44, 285
Bagno 154, 191, 193, 194
Bagnolo 36, 250, 257, 290
Barberi Giandomenico, cancelliere del Censimento secolare ed ecclesiastico di Modena 20, 114
Bassi Giovanni, campioniere censuario di Brescello (1815) 189, 196, 212, 213, 215, 217
Battirame 253, 275
Benedetto XIV, papa 31, 32
Benefici ecclesiastici 253
Beni di prima stazione 93, 95
Beni di seconda stazione 95
Beni ecclesiastici 19, 31, 32, 39, 45, 47, 250, 253, 332
Beni nazionali 64, 70, 127, 141, 143, 170, 185,
Berleti 51, 270, 275,
Berselli Benedetto, sotto-campioniere della città di Reggio e suo Distretto 144, 147, 197, 199, 200, 204
Berselli / Brescelli Stefano 157, 174, 197, 204-206, 347
Bibbiano 221
Bimestrali 128, 182, 200-202, 347-349
«Biolche», sistema delle 252
Birago Ambrogio, direttore dell'amministrazione del Censo e delle Imposte dirette (1805-1814) 71, 74, 149, 174, 175, 185
Boretti Nicola, segretario generale della Prefettura del Crostolo (1809) 183-185, 196, 198, 319, 338
Borini, famiglia 30
Boschi 51, 65, 267, 270, 275, 308, 310
Brescello parmense 226

C

Cacciola 154, 191, 193, 194
Cagnoli Gian Patrizio 20, 112, 128, 139, 141, 197, 198, 319
Camera ducale 32,
Campegine 214, 215
Campione di Reggio 20, 21, 125
Campioneria censuaria di Modena 121, 134, 146, 154, 162
Campioneria censuaria di Scandiano 100, 103, 223, 350, 355
Campioneria, -e censuaria, -e 63, 91, 92, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 118, 121, 123-126, 134, 144, 146, 154, 155, 160, 162, 172-174, 195, 207, 213-216, 219, 222-224, 226-231, 233-235, 251, 281, 326, 350, 353-355, 358, 359
Campioniere, -i censuario, -i 38, 39, 63, 70, 89, 90-92, 98, 101-104, 106, 116-121, 125, 126, 128, 130, 133, 134, 139, 140, 142-144, 146, 155, 157, 165, 173, 176, 195-201, 204, 205, 208, 211-215, 217-219, 222, 223, 251, 280, 281, 312-315, 324-327, 331, 332, 347-351, 353, 355, 356
Campogalliano 270, 278
Cancelleria, -e censuaria, -e 126, 135, 136, 154, 155, 159, 162, 164, 177, 178, 180, 184, 188, 189, 195, 201, 205-207, 210-212, 214, 215, 337, 338, 340, 345, 346, 348, 349
Cancelliere, -i censuario, -i 70-72, 75, 89, 121, 133-137, 145, 148, 155,

158-190, 195, 196, 202, 204-206, 208, 210, 212, 214, 215, 287, 323, 326-329, 337-341, 345-348, 360
Cancelliere, -i delle Comunità 19, 38, 111, 139, 254, 297, 299
Canapaio, -i 271, 273
Canonica, -che parrocchiale, -i 51, 171, 276
Cantoni Giuseppe, ingegnere 75
Carlo VI d'Asburgo, imperatore d'Austria 93, 257
Carpi 28, 94, 120, 133-136,173, 255, 257, 264, 291,312, 332
Carpineti 234, 348, 358, 359
Carta Vandelli 191, 192
Cartiere 51, 275, 276
Case da camerante 19, 51 ,58, 91, 253, 275
Cassa del Generale censimento 117, 297, 335
Castellanze 27, 111, 252, 255, 257, 258
Castellarano 154, 162, 194, 195, 220, 221
Castelli 51, 275, 276
Castelnuovo Monti 195, 207, 212, 214, 229, 234
Castione 221
Catasto francese 76, 77, 287
Catasto mantovano 35, 37, 40, 93-95, 227, 287, 292
Catasto Pallavicino 37, 38
Catasto parmense 73-76, 79-81, 83, 84, 87, 93, 225, 226, 231-233, 287, 358
Censimento secolare ed ecclesiastico del ducato di Modena 37, 43, 112, 114-116
Censo milanese 18, 35, 40, 42, 43, 67, 69, 77, 93, 95, 176, 185, 343
Censura 33
Ceredolo 193
Chiese 51, 171, 253, 276, 316, 317
Chiodini Tommaso 37, 43
Ciano 75, 93, 214, 225, 226, 233-235, 358, 360
Ciarlini Tommaso, cassiere di Reggio e Distretto 128
Codice «Napoleone» 180, 185, 286
Codice di leggi e costituzioni del 1771 32, 97
Codivilla Luigi, padre 33
Collegi dei periti agrimensori 53, 268
Collettazione 21, 31, 249, 256
Collettore 19, 254
Commissario di governo 138, 146, 147, 151, 198, 321
Commissario straordinario di governo per il Crostolo 68, 193
Commissioni interdipartimentali 138
Compartimento, -i catastale, -i 105, 106, 228
Comparto generale consuetudinario 19, 26-28, 254, 262
Compulso 5, 22, 45-47, 100, 123, 125, 259-261, 264, 265
Computisteria 114, 118, 141, 144, 327, 332, 334, 335
Comunità 18-21, 23-29, 36, 38, 41-44, 47, 51, 111, 112, 117, 118, 121, 123, 128, 130, 134, 141-143, 212, 213, 215, 218, 226, 227, 250, 252, 254, 257, 258, 262, 269, 276, 297-299, 312, 313, 315, 333,
Congregazione del monte dei pegni 37
Congregazione e unione dei luoghi pii di Reggio 31
Congregazioni generali d'Archivio 355
Consigli distrettuali 167

Consiglio d'economia 36, 37, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 54-57, 59, 60, 63, 64, 111-116, 118, 121, 127, 143, 250, 251, 256, 258-260, 269, 270, 277, 279-282, 303-305, 307, 309, 312, 323, 331
Consiglio di prefettura 167, 174, 207, 211, 212, 348
Consiglio di prefettura del dipartimento del Panaro 207
Consiglio di Stato 232
Consiglio generale 167
Consiglio, -i comunale, -i 167, 206, 225, 226, 231-234
Contea di Novellara / feudo di Novellara 21, 22, 257
Contingente (di imposta) 23, 24, 29, 63, 106, 141, 142, 155, 301
Conventi 30, 32, 171, 253
Coobbligazione dei sei maggiori censiti 148
Corghi Angelo Maria, cancelliere censuario di Correggio (1805) 180, 188, 189, 347
«Corpo casamentivo», regola del; 18, 51, 126, 157, 175
Corpo comunitativo di Reggio 140, 143, 199, 288
Corpo legislativo 68, 198
Corti Bonaventura 33
Corticella 154, 191, 194
Cristiani Beltrame 35
Cugini, famiglia 30
Custode, -i degli estimi del ducato di Modena 112, 114, 115, 128, 216, 251, 263, 277
Custode, -i e revisore, -i dell'estimo 140-144, 147, 166, 168, 172, 193, 196, 199, 200,
Custodia generale del Censo (1792) 119, 120, 331, 332
Custodia e revisione dell'estimo 70, 116, 118, 119, 131, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 157, 170, 191, 193,

D

Decimo di guerra (imposta) 105, 106
Delegazioni all'estimo 145
Delegazioni catastali comunali 234
Demanio 171, 226, 228-232
Deputati alla riforma dell'estimo 113, 260
Deputato ai registri censuari di Reggio 112
Direttorio 64, 68, 138, 151, 197, 200, 203
Direzione centrale del catasto di Modena (1862) 228
Direzione compartimentale delle tasse e del demanio di Modena 229, 230
Direzione del demanio 171
Direzione delle contribuzioni dirette 80, 85
Direzione provinciale delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e misure di Parma 229
Direzione provinciale delle tasse e del demanio di Reggio Emilia 226, 229, 230, 232
Direzione, -i provinciale, -i delle tasse e del demanio 228, 231, 232
Dodici figli, bonificazione d'imposta per 281, 316, 332
Ducato di Mantova 94
Ducato di Parma 73, 75-77, 87, 93, 213, 214, 223-226, 232, 287

E
Enza, torrente 11, 93, 213
Esattore, -i delle imposte 117, 118, 141, 145, 146, 150-153, 162, 172, 207, 332, 333
Esattorie 117, 150, 152
Este (d') Borso 21
Este (d') Ercole III 11, 29, 33, 34, 42-44, 64, 127, 198, 260, 268
Este (d') Francesco II 17
Este (d') Francesco III 29, 31, 33, 35, 36, 40, 42-44, 93, 112, 127, 256, 289
Este (d') Rinaldo 17, 21, 257
Este (d') v. anche Austria – Este (d')

F
Fadigati Carlo, prefetto del dipartimento del Crostolo (1802) 163, 164, 202
Fedecommessi 30, 32
Ferdinando d'Asburgo, governatore della Lombardia (1771) 35
Feudi misti 32
Ficarelli Dionigi, campioniere di Reggio 128
Ficarelli Filippo 188, 197, 200, 204
Finale 28, 120, 133, 134, 136, 173, 312, 332
Firmian (von) Karl Joseph 35
Fisiocratici 34
Fogliazzi Francesco, avvocato fiscale del ducato di Milano 37, 40-42, 95, 285
Folli 19, 253
Fontanelli Alfonso Vincenzo 33
Francesco II d'Asburgo, imperatore d'Austria 143, 198
Francia 33, 76, 77, 287

G
Gabbi Francesco 53
Gaetano Sessi, conte di Rolo 94
Garfagnana 28, 67, 254, 317, 342, 343
Gattatico 75, 93, 226, 231, 234
Gelsi 94
Generale censimento di Modena 116-118, 124, 251, 326
Genova di Pettinengo Carlo, intendente di finanza di Reggio E. (1879) 360
Gesuiti, ordine dei 32
Giardini 19, 59-61, 253, 276, 277
Giornale, -i generale, -i 22, 46, 123, 124
Giudici di pace 167
Giunta del censimento del ducato di Mantova 94
Giunta del censimento per il catasto di Mantova; 37, 40
Giunta del magistrato camerale del ducato di Mantova 94
Giunta imperale governativa di Modena e Reggio (1799) 199
Giusdicenti 111, 255, 257, 258
Giuseppe II d'Asburgo, imperatore d'Austria 94
Gonzaga (comune) 93, 94, 227
Gonzaga Francesco di Novellara 21
Governo provvisorio di Modena e Reggio 138, 203
Grassi Vittore, cancelliere censuario di Reggio (1812) 187-189, 196, 347, 348
Greppi Antonio, conte 68, 146, 147, 151
Gualtieri 117, 139, 141, 143, 144, 165, 264
Guerra della Lega d'Augusta (1688-1697) 17, 26

I
Imperial giunta governativa (1799-1800) 144, 199
Impero francese 75-77, 80, 167, 168
Imposte dirette e catasto 229, 230
Ingegnere verificatore 80-82
Intendenza di finanza di Reggio Emilia 122, 125, 133, 154, 182, 214, 215, 217, 219, 220, 222, 223, 228, 231, 233-236, 285, 288, 359
Intendenza, -e di finanza 229, 230, 234
Ispettore per l'Esazione 117

L
Laissez faire, laissez passer 34
Lamberti Giacomo, prefetto del dipartimento del Crostolo (1805-1809) 172, 176, 177, 196, 197, 330, 341
Legge di parificazione 32, 36
Libri delle perizie e delle stime 19
Libri provvisionali 100, 259
Ligonchio 234, 358, 359
Lira d'estimo 19, 28
Lombardo-Veneto 93, 223
Lunigiana 175
Luogo 18
Luogotenente di Governo di Reggio 249, 253
Lustrazioni 94
Luzzara 73, 75, 93, 226, 233-235, 358, 360

M
Magistrato sopra l'alloggio / Magistrato sopra gli alloggi 18, 31, 80, 249, 252, 253, 254-258
Mais 48, 65
Malfatti Paolo, custode e revisore dell'Estimo di Reggio 144, 166, 168, 170, 196, 200, 204
Manomorta 30, 31
Mantova 11, 13, 37, 38, 40, 41, 94, 95, 166, 291, 295, 296
Margini Giuseppe 117, 128, 146, 197, 200, 204
Mari (de') Giovanni Battista, governatore di Reggio (1750-1777) 36
Maria Luisa d'Asburgo, duchessa di Parma 75, 76
Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice d'Austria 35, 37, 40, 94, 95, 291
Marmirolo 154, 191, 193, 194, 221
Massa Carrara 107, 235
Massa di Montefiorino 193
Masse di coltura 77
Mattioli Giuseppe, scritturale dell'Archivio censuario del dipartimento del Crostolo 166, 169, 177, 199, 200, 204, 348
Medici Giovanni Battista, campioniere censuario di Correggio (1815) 204, 211-213, 348
Medici Luigi, custode e revisore dell'Estimo di Reggio 64, 139, 142, 196,
Mero e misto imperio 31
Mezzadria 30, 272
Mezzadri 65, 252
Milano 35-37, 40, 42, 67, 73, 75, 93-95, 145, 166, 167, 178, 184, 185, 187, 198, 199, 202, 204, 206, 286, 287, 328, 343
Ministero/ ministro degli Affari interni 128, 134, 162-164
Ministero/ministro delle Finanze 64, 106, 107, 139, 147, 149, 176-178,

182, 203, 205, 209, 216, 224, 225, 228, 229, 231, 233-235, 337-340
Ministero delle Finanze del Regno d'Italia (1861-1946) 355, 358, 359
Ministero/ministro dell'Interno 96, 99, 100, 149, 155, 156, 161, 163, 164, 168, 169, 197, 223-227, 232, 328, 345, 346
Ministero del Tesoro 107, 149
Ministero di Pubblica economia 89, 90, 96, 207-209, 212, 213, 215-218, 223, 224, 345
Mirandola 47, 120, 133, 134, 136, 173, 219, 255, 257, 259, 264, 312, 332
Monasteri 32, 51, 276, 301
Montagna alta del ducato di Modena 19, 28, 68, 119, 254, 288
Mori o moroni v. Gelsi
Mulini 19, 51, 253, 275, 276
Munarini Giovanni Battista 34, 45, 48, 114, 115, 318
Municipalità 68, 70, 145, 146, 148, 151, 152, 167, 170-172, 174, 191
Municipalità distrettuali 138, 139,

N

Napoleone 64, 73, 144, 145, 167, 168, 180, 185, 196-198, 199, 225,
Nobili Pellegrino 138
Nuovo catasto terreni 107

O

Opera pia generale dei poveri di Modena 31
Operazione Barazzoni (1813) 220, 221
Orti 19, 51, 58-61, 253, 270-272, 275-277, 308
Ospedali 51, 171, 276
Osterie 19, 253, 275, 276

P

Pace di Aquisgrana (1748) 31
Pallavicini Gian Luca 37
Paludi 51, 270, 275, 308, 310
Panizzi Claudio, ragionato generale capo dell'Ufficio del censo (1825) 218
Paradisi Agostino 33, 34
Paradisi, famiglia 30
Pascolo 30, 48, 274,
Periti agrimensori 18, 20, 21, 38, 39, 41, 45, 49, 52-54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 69, 75-77, 91, 92, 170, 251-253, 261, 263-270, 273, 278, 280, 285, 297, 299, 300, 304-307, 309-311, 321, 324, 332, 344,
Pertica censuaria 76
Pertica milanese 93
Perticato 41, 74, 94-96, 156, 159
Piacenza 76, 226, 229, 231, 232, 286, 287
Piano di Governo del 28 ago. 1814 89, 207, 216
Piano e Colle / Pianura e Collina 17, 27, 39, 45-47, 53, 55-57, 64, 66-68, 89, 113, 117, 118, 130-132, 156, 162, 215, 220-223, 227, 250-252, 254, 258, 259, 288, 303, 312, 331
Pierotti Gaetano, presidente dell'Ufficio dell'estimo di Reggio (1799-1800) 144, 199
Pieve San Vincenzo 75, 214
Pirovano Antonio Maria, ingegnere 95
Platesteiner Giovanni Battista, direttore delle Contribuzioni dirette del dipartimento del Taro 75

Po, fiume 93, 305, 320
Porro Ferdinando, prefetto di Reggio (1810) 182-184
Possessione 18, 253
Poviglio 75, 93, 214, 226, 233-235, 358, 360
Prati padronali 51, 58, 270, 271, 275, 276
Prati suburbani 272, 308, 310
Primogeniture minori 32
Prina Giuseppe, ministro delle Finanze (1807) 176
Principato di Correggio 22, 46, 117
Principato di Guastalla 73

Q
Quattro Castella 195, 221

R
Ragionateria di Prefettura del dipartimento 121, 131, 323
Ragionateria generale del ministero di Pubblica economia 216
Rangone Gherardo 44,
Rangoni Luigi, ministro di Pubblica economia (1815) 209, 212
Re Antonio, governatore di Reggio (1815) 198, 212
Re Filippo 33, 199
Re, famiglia 30
Regno di Sardegna 105
Regno d'Italia (1805-1814) 64, 65, 72, 73, 76, 77, 128, 129, 163, 167, 190, 197, 207, 209, 216, 345
Regno d'Italia (1861-1946) 105, 106, 225, 228, 287
Repubblica cisalpina 56, 66, 137, 138, 144, 199, 286
Repubblica cispadana 138, 197
Repubblica italiana (1802-1805) 128, 129, 146, 148, 155, 167, 287, 323
Restaurazione 72, 73, 89, 126, 144, 154, 155, 190, 207, 213, 220
Ricci Lodovico 32-34, 37, 39, 42, 45, 48, 54, 63-65, 100, 114-116, 131, 250, 251, 260, 269, 279, 285, 290, 318, 325
Ricevitore, -i dipartimentale, -i 138, 141, 142, 145, 146, 149-152, 207
Ricevitore, -i distrettuale, -i 139, 151
Ricevitore, -i municipale, -i 138, 139
Ricevitoria, -e 150, 152, 153, 207, 208, 335
Riparto 23, 24, 28, 29, 55, 56, 79, 80, 138, 139, 141, 148, 155, 156, 164, 172, 267, 303, 312, 317, 324, 343, 347
Riso 48, 65
Rivoluzione francese 64
Rocche 51, 276
Rolo 93, 94, 227, 228, 231, 291
Roteglia 193
Rubiera 22, 126, 191-193, 195

S
Sabatti Antonio, commissario di governo del dipartimento del Crostolo (1801) 151
San Bartolomeo in Sassoforte 21, 221
San Cassiano 193
San Donnino di Liguria 22, 154, 192, 195, 196, 220
San Martino in Rio 126, 154, 162, 191, 192, 220, 270, 278
San Michele di Castellarano (San Michele dei Mucchietti) 154, 194, 195, 220, 221, 290

Sant'Andrea di Castelnuovo di sotto 215
Saracchi Tommaso, ragionato di Prefettura del dipartimento del Crostolo 64, 139, 156, 192, 194, 197, 211, 212, 348
Scandiano 92, 100, 102-104, 106, 117, 155, 163, 181-183, 188-190, 194, 195, 212, 214, 215, 223, 290, 346, 348, 350, 355
«Scosso o non scosso», obbligo dello 142, 150, 151-153, 207
Scudo milanese 66, 67, 346
Scutato 56, 66-69, 75, 94, 96, 141, 142, 154-156, 159, 161, 179, 173, 208, 321, 343
Sforza Luigi 36
Società di mutuo soccorso 89-91
Soldario, -i 21, 28, 29, 36, 49, 54-56, 66-69, 71, 111, 118, 119, 121, 131-133, 135, 140-145, 147, 149, 150, 153-156, 159, 161, 164, 173, 174, 177, 193, 221, 222, 254, 260, 279-281, 288, 311, 312, 317, 321, 322, 325, 326, 331, 333, 336-338, 342, 343
Soldini Ambrogio, ministro delle Finanze (1801) 177
Soldo d'estimo 19, 28, 54-57, 67, 68, 141, 143, 169, 170, 201, 203, 251, 254, 255, 272, 279-281, 282, 300, 301, 311, 315, 317, 320, 342, 343
Soprintendenza al censimento generale del ducato di Modena 116
Soprintendenza al censimento secolare ed ecclesiastico del ducato di Modena 116, 260
Spallanzani Lazzaro 33
Squadra 94-96, 253
Supremo consiglio di conferenza 37
Sussidio ecclesiastico 39, 301

T

Taddei Taddeo 56, 66, 67, 72, 126, 130, 135, 144, 146, 147, 152, 155, 156, 158, 162-166, 174-177, 179, 183, 187, 193, 194, 198-200, 203, 204, 209, 211-215, 218, 222, 347-349
Tavoletta pretoriana 41
Terrachini Pier Giacinto, cancelliere censuario di Reggio (1804) 174, 179
Terre sterili 51, 65, 269, 270, 275, 279
Terre vallive 30, 65
Tesoreria generale (1792) 334
Testamenti dell'anima 31
Tornatura 76, 159
Trattato di Firenze 93
Triani Tommaso 128, 131, 132, 140, 144, 251, 277
Tribunale dell'inquisizione 32
Trivelli, famiglia 29
Trivelli Ignazio 198, 338
Tullie di Gonzaga 94, 227,

U

Uffici catastali comunali 227, 229, 231
Uffici del registro e ipoteche 98, 229
Uffici distrettuali delle imposte dirette 122, 123, 125, 143, 214, 227, 236, 291
Ufficio centrale del censo/Ufficio del censo del dipartimento del Panaro 54, 66, 120, 131-133, 135-137, 144, 153, 164, 185, 209

Ufficio centrale del censo del ducato di Modena 90, 91, 92, 98-100, 103, 104, 122, 126, 132, 140, 154, 167, 196, 214, 215, 217-219, 221-227, 350
Ufficio dell'estimo di Modena 46, 113, 250, 255, 259, 260
Ufficio dell'estimo di Reggio 20, 142, 144, 197, 199, 250,
Ufficio della Scrittura per l'esazione dell'estimo (1792) 333
Ufficio delle Bonificazioni/Deputato alle Bonificazioni (1792) 128, 147, 197, 332,
Ufficio dell'esazione dell'estimo 116-118, 258
Ufficio dell'imposta diretta del dipartimento del Crostolo 68, 70, 126, 137-144, 157, 191, 197, 200, 201, 203, 319, 321
Ufficio di custodia e revisione dell'estimo del dipartimento del Panaro 131
Ufficio di custodia e revisione generale dell'estimo 70, 116, 118-120, 139, 140, 143, 144, 157, 170, 191, 332
Ufficio dipartimentale del censo del Crostolo 62, 71, 89, 126, 140, 146, 147, 149, 153, 154, 156, 159-164, 170, 172, 173, 175, 177, 179, 181-193, 200-202, 204, 209, 211, 214, 222, 338
Ufficio dipartimentale del censo del Panaro 130, 136, 186
Università di Modena 33
Università di Reggio 33
«Utile di stalla» 274

V
Vairo 75
Valdrighi Bartolomeo 34
Valli 51, 267, 270, 271, 275, 310
Valli Pietro, scrittore dell'Ufficio dell'imposta diretta del Crostolo (1800) 197, 203, 320
Vallisneri Antonio 33
Valore censibile 49, 50, 52-54, 60, 61, 251, 270, 275, 277, 278
Valotta Gaudenzio 37, 43
Vandelli Domenico (1691-1754) 191, 192, 289
Varese 35, 36, 40
Vezzosi Giovanni, custode generale dell'Estimo di Modena 114, 115, 128, 140, 141
Vice prefetti 167, 178, 206
Vigne 51, 78, 270, 275, 308
Villa, -e 13, 18-21, 49, 51, 52, 57-59, 71-73, 97, 100, 104, 121, 122, 131-133, 136, 150, 153-155, 157-160, 162, 163, 169, 174, 175, 183-188, 191-194, 196, 213, 214, 219-222, 223, 252, 253, 266-270, 275-279, 299, 300, 306, 307, 309-311, 324-326, 352
Villaminozzo 234, 358, 359
Voltaire 33

Finito di stampare nel mese di agosto 2006
presso La Nuova Tipolito - Felina (RE)

La stampa del volume è stata finanziata a spese dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Comitato di Reggio Emilia, con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio «Pietro Manodori» di Reggio Emilia.